

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 825

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

28/04/2024 - 05:34

Indice

1. DDL S. 825 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 825	4
1.2.2. Relazione 825-A	23
1.2.3. Testo approvato 825 (Bozza provvisoria)	27
1.2.4. Testo 1	29
1.3. Trattazione in Commissione	32
1.3.1. Sedute	33
1.3.2. Resoconti sommari	34
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	35
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 42 (pom.) del 01/08/2023	36
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 45 (ant.) del 27/09/2023	49
1.3.2.1.3. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 46 (ant.) del 04/10/2023	56
1.3.2.1.4. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 48 (ant.) dell'11/10/2023	65
1.3.2.1.5. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 50 (pom.) del 17/10/2023	71
1.4. Trattazione in consultiva	72
1.4.1. Sedute	73
1.4.2. Resoconti sommari	74
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	75
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 31 (ant., Sottocomm. pareri) del 27/09/2023	76
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (ant.) del 27/09/2023	77
1.4.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 34 (nott., Sottocomm. pareri) dell'11/10/2023	81
1.4.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) del 17/10/2023	82
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	88
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 91 (pom.) del 03/10/2023 ..	89
1.4.2.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 95 (ant.) dell'11/10/2023 ..	95
1.4.2.2.3. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 97 (ant.) del 18/10/2023 ..	107
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	113
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 120 (pom.) del 19/09/2023	114
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 121 (ant.) del 20/09/2023	121

1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 133 (pom.) del 17/10/2023	125
1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 144 (ant.) dell'08/11/2023	130
1.4.2.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	210
1.4.2.4.1. 9ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 65 (pom.) del 05/09/2023	211
1.4.2.5. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	215
1.4.2.5.1. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 109 (ant.) del 06/09/2023	216
1.4.2.5.2. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 110 (pom.) del 12/09/2023	236
1.4.2.5.3. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 115 (pom.) del 20/09/2023	240
1.4.2.6. Comitato per la legislazione	241
1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 28 (ant.) del 07/11/2023	242
1.5. Trattazione in Assemblea	245
1.5.1. Sedute	246
1.5.2. Resoconti stenografici	247
1.5.2.1. Seduta n. 117 del 25/10/2023	248
1.5.2.2. Seduta n. 123 del 09/11/2023	334

1. DDL S. 825 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 825

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 825

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della difesa** (CROSETTO) dal **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** (PICHETTO FRATIN) e dal **Ministro per la pubblica amministrazione** (ZANGRILLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2023

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

Onorevoli Senatori. -

Il presente disegno di legge, **agli articoli 1 e 2**, consente al Governo di esercitare le deleghe legislative recate, rispettivamente, dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, in materia di definizione delle limitazioni all'esercizio delle libertà sindacali per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente [scadente il 27 novembre p.v.], che tecnicamente, ad oggi non è possibile esercitare [Vds., *ultra*], e dall'articolo 9, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* della legge n. 119 del 2022, in materia di revisione dello strumento militare nazionale, scadenti il prossimo 28 agosto 2023. Ciò, anche nella considerazione che le disposizioni delegate relative all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui allo stesso articolo 9, comma 1, lettere *a)* e *c)* in materia di rimodulazione a 160.000 unità degli organici delle Forze armate, sono in corso di definizione e che, conseguentemente, risulta necessario rendere coerente e completa la revisione dello strumento militare nazionale mediante l'attuazione anche degli altri principi di delega, tra cui si segnalano, a titolo esemplificativo, per rilevanza, quelli relativi alla revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze di specializzazione [Cfr., art. 9, comma 1, lettera *g)*, numeri 1) e 2)], e alla istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato pronta ad intervenire in ausilio della protezione civile, in campo logistico nonché di cooperazione civile-militare [Cfr., art. 9, comma 1, lettera *d)*].

L'articolo 3 reca misure in materia di termini legislativi di cui agli articoli 26 e 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, di seguito illustrate.

L'articolo 1, in particolare, ha lo scopo di estendere i termini della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante "*Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*". La citata disposizione ha conferito al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi, successivamente estesi a diciotto mesi¹, dalla data di entrata in vigore della legge [27 maggio 2022], un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente [comma 15]. Il decreto legislativo in parola è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, **sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13** e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari [comma 16]. La ulteriore proroga si rende necessaria giacché la delega in parola non può essere oggettivamente esercitata dal Governo entro il termine in atto stabilito [27 novembre p.v.], in quanto il neo costituito sistema di relazioni sindacali in ambito militare è ancora in via di perfezionamento e le prime associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, in grado di esprimere il parere sullo schema di provvedimento richiesto dall'articolo 9, in atto non esistono e saranno ragionevolmente riconosciute nel corso del primo quadrimestre del 2024. L'iter approvativo del decreto legislativo in questione non può quindi iniziare prima dell'avvenuto riconoscimento della rappresentatività. Peraltro, lo stesso procedimento di riconoscimento della rappresentatività risulta particolarmente

¹ Cfr. l'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 16 dicembre 2022, n. 196.



complesso. Infatti, al 31 dicembre 2023, il Ministero della difesa procederà a valutare la consistenza associativa delle associazioni, rilevando attraverso i propri sistemi informatici i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale, unitamente ai dati di forza effettiva complessiva delle singole Forze armate e delle singole Forze di polizia a ordinamento militare. Successivamente (nel caso si accerti la presenza di associazioni che raggiungono il numero minimo di iscritti previsto dall'articolo 13²) tali dati, dopo le opportune verifiche interne e la validazione da parte delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, saranno inviati al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A seguire, il Ministro per la pubblica amministrazione, dopo aver sentito, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, adotterà il relativo decreto di riconoscimento delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Ciò chiarito, l'iter approvativo del decreto delegato discendente dall'attuazione della delega di cui al citato articolo 9, comma 15, potrà proficuamente avviarsi solo a decorrere dalla data di adozione del citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dichiarativo della rappresentatività. In relazione a quanto precede, sussiste pertanto la necessità di estendere l'attuale termine per l'esercizio della delega in parola, prevedendo che il decreto legislativo discendente possa essere adottato entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge e cioè entro il 27 novembre 2024. Tale termine è stato individuato in maniera tale da lasciare il necessario margine di tempo, sia in caso di ritardi tecnici, sempre possibili in seno all'iter di riconoscimento della rappresentatività, sia per porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'iter approvativo³ delle norme delegate, che potrebbe rivelarsi particolarmente complesso, nella considerazione che comunque si tratta di disciplinare, ancorché esclusivamente nell'alveo delle attività operative, limitazioni all'esercizio della libertà sindacale.

L'articolo 2 è volto, invece, a rinnovare per ventiquattro mesi, le deleghe concernenti la revisione dello strumento militare nazionale, previste dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, relativamente ai principi e criteri direttivi ivi contenuti e non esercitati, di cui alle lettere b), d), e), f), g) e h). L'intervento risulta di fondamentale importanza per il Ministero della difesa poiché consente di adottare provvedimenti di notevole rilevanza per la revisione dello strumento militare nazionale, in linea con la rimodulazione in aumento dell'organico delle Forze armate a 160.000 unità in corso di perfezionamento. Il rinnovo della delega legislativa della quale si tratta si rende necessario in quanto, oltre alla considerevole complessità tecnica, i decreti legislativi in parola devono essere adottati all'esito di un

² Art. 13. *Rappresentatività* - 1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento.

3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.

4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non può aderire alle associazioni sindacali.

5. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 sono ridotte: a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

³ Oltre al concerto di tre diverse Amministrazioni, sono previsti i pareri del Consiglio di Stato, delle associazioni sindacali e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.



iter particolarmente complesso che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge di cui trattasi, prevede che le disposizioni delegate sono adottate su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il procedimento prevede l'acquisizione della previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *d*), *f*), *g*), e *h*) della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di Stato, nonché il "sentito" del Consiglio centrale di rappresentanza militare, per le sole materie di competenza. I decreti delegati sono poi trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

L'insieme delle sopra rappresentate circostanze supporta pienamente la necessità del disegno di legge che qui si illustra.

L'articolo 3 reca misure in materia di termini legislativi. Con riguardo alla lettera a), come noto, la legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, ai fini, tra l'altro, "dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa" (articolo 26, comma 4). Il termine per l'esercizio di tale delega, originariamente fissato in 12 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 118 del 2022, è stato successivamente prorogato, ad opera del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, di 4 mesi.

Si segnala che, nelle more dell'esercizio della suddetta delega legislativa, è in corso di adozione la nuova direttiva europea per le energie rinnovabili (c.d. "RED III"), la quale revisiona ulteriormente il *framework* della materia, richiedendo agli Stati membri i conseguenti adeguamenti dell'ordinamento nazionale in sede di attuazione della direttiva medesima. La nuova direttiva, il cui *iter* di approvazione si situa, al momento, nella fase del "trilogo", è destinata a incidere sensibilmente sugli obiettivi quantitativi relativi al contributo delle rinnovabili al 2030 e al 2050, nonché a introdurre disposizioni, particolarmente dibattute – non più nell'*an*, ma senza dubbio nel *quomodo* – per la promozione del ricorso a fonti rinnovabili particolarmente innovative (tra cui, ad esempio, l'idrogeno, oggetto, peraltro, della proposta di direttiva eurounitaria di rifusione della direttiva 2009/73/CE in materia di mercato interno del gas naturale).

Inoltre, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sta partecipando attivamente alla revisione del piano "RepowerEU", nell'ambito del quale si è condivisa l'opportunità di stabilire, nel piano stesso, l'obiettivo di giungere al riordino e alla semplificazione della normativa in materia di fonti rinnovabili entro l'orizzonte temporale del 30 giugno 2026.

Tali circostanze rendono evidente l'esigenza di una ulteriore proroga per l'adempimento della delega di cui al sopra citato articolo 26, comma 4, che consenta al Governo di disporre dello spazio temporale necessario per tener conto, nell'esercizio della delega stessa, della nuova disciplina eurounitaria in materia di fonti rinnovabili.

Quanto sopra rende altresì evidente come, ad oggi, non possa considerarsi esigenza con carattere di attualità quella della eventuale costituzione di un tavolo di lavoro per la redazione degli schemi di decreti delegati funzionali all'esercizio della delega di cui all'articolo 26, comma 4, della legge n. 118 del 2022.

Con riguardo alla lettera b), la disposizione è volta a fugare possibili dubbi interpretativi in ordine alla portata del comma 3, dell'articolo 27, con la quale veniva previsto il termine di dieci mesi dalla entrata in vigore della stessa legge, entro il quale doveva essere adottato, da parte del Governo, almeno uno dei



decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, che seppur nato con intento acceleratorio e d'impulso sembra prestarsi anche ad una lettura preclusiva sui termini di esercizio della delega di cui al comma 1, del medesimo articolo, ovvero 24 mesi.

L'intervento, di fatto allinea il termine di adozione per tutti i decreti, che dovranno essere adottati da parte del Governo al fine di semplificare, rendere più efficaci ed efficienti nonché coordinare i controlli sulle attività economiche, a ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della legge 5 agosto 2022, n. 118.



L'articolo 1 ha lo scopo di estendere i termini della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante "Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo". La citata disposizione ha conferito al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi, successivamente estesi a diciotto mesi¹, dalla data di entrata in vigore della legge [27 maggio 2022], un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente [comma 15]. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, comportando interventi normativi di natura esclusivamente ordinamentale.

L'articolo 2 è volto a rinnovare, per ventiquattro mesi, le deleghe concernenti la revisione dello strumento militare nazionale, previste dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, relativamente ai principi e criteri direttivi ivi contenuti e non esercitati, di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*.

Al riguardo, si rappresenta che per la complessità e la molteplicità delle materie trattate in sede di delega non è possibile procedere anticipatamente a una attendibile definizione, quantificazione e copertura dei presumibili effetti finanziari prodotti dalle discendenti disposizioni delegate.

In particolare:

- la lettera *b)* prevede la revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Al riguardo, la quantificazione degli oneri non risulta al momento possibile, poiché essa dipende direttamente dalla scelta degli strumenti ovvero delle modalità di gestione delle eccedenze, al momento non nota;
- la lettera *d)* prevede l'istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non superiore a 10.000 unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 - stato di guerra o di grave crisi internazionale - e dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - casi di calamità o di eventi per i quali può essere dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale - ovvero, in forma complementare e in attività in campo logistico nonché di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare e le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale. Si tratta di personale solo potenzialmente richiamabile su base volontaria per le esigenze indicate. Con riferimento alla definizione degli effetti finanziari, la quantificazione dei relativi oneri non risulta al momento possibile, poiché essa dipende dalla misura effettiva del contingente di personale richiamabile e dalla relativa ripartizione tra le diverse categorie di personale, essendo l'indicazione di 10.000 unità individuata semplicemente come un limite massimo;
- la lettera *e)* prevede la possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi. Trattandosi di concorsi per i reclutamenti nelle Forze armate, che avvengono esclusivamente nell'ambito dei volumi complessivi stabiliti,

¹ Cfr. l'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 16 dicembre 2022, n. 196.



dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- la lettera f) prevede iniziative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, compreso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa. Trattandosi di rimodulare e reindirizzare la formazione specifica dei volontari in ferma triennale previsti dal nuovo modello nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, come previsto espressamente dallo stesso principio di delega, dalla relativa attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- la lettera g) consente la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, prevedendo:

1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale, definendone le modalità;

2) la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni.

La revisione del Servizio sanitario militare prevista dal principio di delega è intesa a disegnare un nuovo modello di sanità militare, non solo rispondente alle esigenze delle Forze armate, ma aperto e idoneo all'impiego continuativo a favore della collettività nazionale, in supporto e a integrazione del Servizio sanitario nazionale. Tale disegno risponde all'esigenza pienamente comprovata dalla esperienza pandemica iniziata due anni orsono e ancora in atto, che ha richiesto l'impiego stabile e in "prima linea" di tutte le strutture sanitarie militari disponibili e del relativo personale. Ciò risulta anche dalle reiterate misure adottate nei diversi provvedimenti emergenziali, volte a convogliare risorse verso la Sanità militare per l'acquisizione di mezzi strumenti e presidi sanitari e ad incrementare le unità di personale militare medico e infermieristico e delle professioni sanitarie addirittura con tipologie di arruolamenti e ferme eccezionali precedentemente non contemplati dall'ordinamento militare. L'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali della Sanità militare, perché si orienti verso una più efficiente integrazione con il SSN, potrebbe realizzarsi attraverso differenti modalità progettuali in relazione al grado di condivisione ritenuto più rispondente alle organizzazioni della Difesa e della Sanità. Ai fini della predisposizione del decreto legislativo attuativo, pertanto, dovrà essere previamente ricercato il modello di interazione più rispondente alle rispettive esigenze e dovranno, quindi, essere individuate le strutture e risorse della Difesa da impiegare a favore della collettività nazionale. Solo a valle della definizione del progetto sarà possibile delineare lo spettro degli interventi necessari e degli eventuali costi connessi. Tali interventi potranno consistere:

- nella predisposizione di eventuali previsioni normative di natura ordinamentale per conformare l'organizzazione della Difesa alle specifiche esigenze e per creare le necessarie aree di interlocuzione e di coordinamento tra le strutture operative e di staff della Sanità militare e del SSN;
- nella individuazione delle strutture e risorse esistenti, già nella disponibilità del Ministero della difesa, per il supporto al SSN, sia in un quadro di ordinaria integrazione sia in un contesto di intervento emergenziale, secondo appositi piani di collaborazione tra le Amministrazioni coinvolte ovvero piani di emergenza sanitaria graduati in relazione alla gravità della situazione contingente;
- nel dotare, eventualmente, la Sanità militare di nuove strutture e nodi tecnologici necessari per assicurare l'impiego ottimale delle risorse a vantaggio della collettività nazionale. Tale tipologia di intervento potrà consistere in specifiche misure di potenziamento che saranno sostenute con le risorse a disposizione delle Amministrazioni interessate ovvero tramite finanziamenti *ad hoc*, che saranno eventualmente autorizzati in relazione agli obiettivi che di volta in volta saranno indicati nei piani di collaborazione/integrazione di breve, medio e lungo periodo.

Per quanto esposto, dall'attuazione del principio di delega in esame non derivano, di per sé, costi aggiuntivi, in quanto l'acquisizione di ulteriori risorse tecnologiche e la predisposizione di eventuali



infrastrutture sanitarie, qualora ritenute necessarie per la salute e l'assistenza sanitaria della collettività nazionale, saranno di volta in volta oggetto di finanziamento sulla base dei piani e dei progetti concertati e approvati dai dicasteri della Difesa e della Salute, previo coinvolgimento delle ulteriori realtà istituzionali interessate;

- **la lettera h)** consente l'istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato. Si tratta di una disposizione di semplificazione delle procedure già svolte dall'amministrazione in riferimento a ciascun concorso. Essa, pertanto, può essere attuata con le strutture e i mezzi, anche finanziari, disponibili a legislazione vigente. Conseguentemente, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dalle disposizioni dell'**articolo 3** non conseguono nuovi o maggiori oneri a legislazione vigente, in quanto reca misure in materia di termini legislativi di carattere ordinamentale.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Analisi tecnico-normativa (ATN)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente disegno di legge consente al Governo di esercitare le deleghe legislative recate, rispettivamente, dall'articolo 9, comma 15 della legge n. 46 del 2022, in materia di definizione delle limitazioni all'esercizio delle libertà sindacali per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente [scadente il 27 novembre p.v.], che tecnicamente, ad oggi non è possibile esercitare, e dall'articolo 9, comma 1, lettere *b), d), e), f), g)* e *h)* della legge n. 119 del 2022, in materia di revisione dello strumento militare nazionale, scadenti il prossimo 28 agosto 2023 nella considerazione che le disposizioni delegate relative all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui allo stesso articolo 9, comma 1, lettere *a)* e *c)* in materia di rimodulazione a 160.000 unità degli organici delle Forze armate, sono in corso di definizione e che, conseguentemente, risulta necessario rendere coerente e completa la revisione dello strumento militare nazionale mediante l'attuazione anche degli altri principi di delega.

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Con riferimento **all'articolo 1** del presente disegno di legge:

- la **legge 28 aprile 2022, n. 46**, recante Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, nel rimuovere il menzionato divieto di associazione sindacale, ha riconosciuto agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare il diritto di libera organizzazione sindacale, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione, dettando norme sull'esercizio della libertà sindacale e conferendo la delega al Governo per il coordinamento normativo;
- il **decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante il Codice dell'ordinamento militare contenente disposizioni sulla Rappresentanza militare.

Con riferimento **all'articolo 2** del presente disegno di legge:

- la **legge 5 agosto 2022, n. 119** recante Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale;
- il **decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante il Codice dell'ordinamento militare contenente disposizioni sulla Rappresentanza militare;

- **il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente provvedimento, composto di due articoli, è inteso all'articolo 1 a novellare l'articolo 9, comma 15 della legge 28 aprile 2022, n. 46.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni recate dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere d), della Costituzione.

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle Regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento regolatorio in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente presentati in Parlamento progetti di legge su materie analoghe.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Trattandosi di disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

La disciplina prevista dal presente provvedimento risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

All'articolo 1 del provvedimento è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto al di fuori della citata legge n. 46 del 2022 della legge n. 119 del 2022.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Per l'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento è prevista all'articolo 2, comma 1, l'adozione di uno o più decreti legislativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente disegno di legge consente al Governo di esercitare le deleghe legislative recate, rispettivamente, dall'articolo 9, comma 15 della legge n. 46 del 2022, in materia di definizione delle limitazioni all'esercizio delle libertà sindacali per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente [scadente il 27 novembre p.v.], che tecnicamente, ad oggi non è possibile esercitare, e dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h) della legge n. 119 del 2022, in materia di revisione dello strumento militare nazionale, scadenti il prossimo 28 agosto 2023 nella considerazione che le disposizioni delegate relative all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui allo stesso articolo 9, comma 1, lettere a) e c) in materia di rimodulazione a 160.000 unità degli organici delle Forze armate, sono in corso di definizione e che, conseguentemente, risulta necessario rendere coerente e completa la revisione dello strumento militare nazionale mediante l'attuazione anche degli altri principi di delega.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo 1, in particolare, ha lo scopo di estendere i termini della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante *"Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo"*. La citata disposizione ha conferito al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi, successivamente estesi a diciotto mesi (dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 16 dicembre 2022, n. 196), dalla data di entrata in vigore della legge [27 maggio 2022], un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente [comma 15]. Il decreto legislativo in parola è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 46 del 2022 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. La ulteriore proroga si rende necessaria giacché la delega in parola non può essere oggettivamente esercitata dal Governo entro il termine in atto stabilito [27 novembre p.v.], in quanto il neo costituito sistema di relazioni sindacali in ambito militare è ancora in via di perfezionamento e le prime associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, in grado di esprimere il parere sullo schema di provvedimento richiesto dall'articolo 9, in atto non esistono e saranno ragionevolmente riconosciute nel corso del primo quadrimestre del 2024. L'iter approvativo del decreto legislativo in questione non può quindi iniziare prima dell'avvenuto riconoscimento della rappresentatività. Peraltro, lo stesso procedimento di riconoscimento della rappresentatività risulta particolarmente complesso. Infatti, al 31 dicembre 2023, il Ministero della difesa procederà a valutare la consistenza associativa delle associazioni, rilevando attraverso i propri sistemi informatici i dati complessivi relativi alla deleghe per la riscossione del contributo sindacale, unitamente ai dati di forza effettiva complessiva delle singole Forze armate e delle

singole Forze di polizia a ordinamento militare. Successivamente (nel caso si accerti la presenza di associazioni che raggiungono il numero minimo di iscritti previsto dall'articolo 13 della legge n. 46 del 2022) tali dati, dopo le opportune verifiche interne e la validazione da parte delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, saranno inviati al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A seguire, il Ministro per la pubblica amministrazione, dopo aver sentito, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, adotterà il relativo decreto di riconoscimento delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Ciò chiarito, l'iter approvativo del decreto delegato discendente dall'attuazione della delega di cui al citato articolo 9, comma 15, potrà proficuamente avviarsi solo a decorrere dalla data di adozione del citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dichiarativo della rappresentatività. In relazione a quanto precede, sussiste pertanto la necessità di estendere l'attuale termine per l'esercizio della delega in parola, prevedendo che il decreto legislativo discendente possa essere adottato entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge e cioè entro il 27 novembre 2024. Tale termine è stato individuato in maniera tale da lasciare il necessario margine di tempo, sia in caso di ritardi tecnici, sempre possibili in seno all'iter di riconoscimento della rappresentatività, sia per porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'iter approvativo (oltre al concerto di tre diverse Amministrazioni, sono previsti i pareri del Consiglio di Stato, delle associazioni sindacali e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari) delle norme delegate, che potrebbe rivelarsi particolarmente complesso, nella considerazione che comunque si tratta di disciplinare, ancorché esclusivamente nell'alveo delle attività operative, le limitazioni all'esercizio della libertà sindacale.

L'articolo 2 è volto, invece, a rinnovare per ventiquattro mesi, le deleghe concernenti la revisione dello strumento militare nazionale, previste dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, relativamente ai principi e criteri direttivi ivi contenuti e non esercitati, di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* in quanto l'imminente scadenza del termine non consente di esercitare le citate restanti deleghe, in particolare quelle in materia di istituzione della riserva ausiliaria dello Stato [lettera *d)*] e di riforma della Sanità militare [lettera *g)*], la cui attuazione richiede ulteriori approfondimenti. L'intervento risulta di fondamentale importanza per il Ministero della difesa poiché consente di adottare provvedimenti di notevole rilevanza per la revisione dello strumento militare nazionale, in linea con la rimodulazione in aumento dell'organico delle Forze armate a 160.000 unità in corso di perfezionamento [lettere *a)* e *c)*]. Il rinnovo della delega legislativa della quale si tratta si rende necessario in quanto, oltre alla considerevole complessità tecnica, i decreti legislativi in parola devono essere adottati all'esito di un *iter* particolarmente complesso che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge di cui trattasi, prevede che le disposizioni delegate sono adottate su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il procedimento prevede l'acquisizione della previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *d)*, *f)*, *g)*, e *h)* della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di Stato, nonché il "sentito" del Consiglio centrale di rappresentanza militare, per le sole materie di competenza. I decreti delegati sono poi trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di prorogare (articolo 1) e rinnovare (articolo 2)

l'efficacia delle disposizioni vigenti, al fine di valorizzare il ruolo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate nelle rispettive procedure (articolo 1) nonchè consentire di adottare provvedimenti di notevole rilevanza per la revisione dello strumento militare nazionale (articolo 2).

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Nel caso di proroga di termini di leggi delega (ovvero rinnovo della delega) gli obiettivi specifici coincidono con quelli generali e solo successivamente all'approvazione del presente disegno di legge che potranno misurarsi gli indicatori specifici correlati ai decreti legislativi discendenti da entrambe le deleghe.

A titolo esemplificativo con riferimento al futuro decreto legislativo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), numero 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119, si segnala:

Obiettivo specifico: la possibilità per medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni.

Indicatore: numero di medici militari e personale militare delle professioni sanitarie che svolgono attività intramuraria dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo rispetto al numero del medesimo personale prima dell'intervento normativo.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione scelta è l'intervento legislativo.

L'intervento in esame, essendo caratterizzato dalla specificità dell'ordinamento militare, è stato promosso all'esito delle attività di valutazione di impatto della disciplina esistente discendente dalla previgente normativa primaria condotta all'interno dell'Amministrazione. Al fine di giungere alla definizione della migliore opzione di intervento si è valutata anche l'opzione zero, che è stata scartata proprio per l'avvenuta constatazione della necessità di dare attuazione alle deleghe.

L' "opzione zero" non è perseguibile dal momento che l'intervento proposto costituisce il presupposto necessario per dare attuazione alle predette deleghe.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto che la proroga/rinnovo delle disposizioni legislative che sono sede della materia, può avvenire solo mediante il presente provvedimento.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta, realisticamente neanche sotto il profilo dei costi, poiché, il provvedimento in esame è finanziariamente neutro giacché consiste una mera proroga.

Il provvedimento di cui trattasi non dispone nulla di nuovo rispetto a ciò che è già vigente e, pertanto, non ha effetti né negativi né positivi sulla finanza pubblica.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per i destinatari di cui alla sezione 1

La proroga di cui all'articolo 1 consente di garantire il più ampio esercizio della libertà sindacale da parte del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare attraverso la successiva adozione dei provvedimenti attuativi della legge in parola. Il rinnovo della delega recato dall'articolo 2 consente di adottare provvedimenti di notevole rilevanza per la revisione dello strumento militare nazionale, in linea con la rimodulazione in aumento dell'organico delle Forze armate a 160.000 unità in corso di perfezionamento.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività

Le disposizioni impattano positivamente sul personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

- distribuzione temporale degli effetti considerati

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, secondo quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del provvedimento.

4.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento proposto non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incide in alcun modo su costi o oneri amministrativi a carico degli stessi. Ciò, giacché le PMI non sono in alcun modo coinvolte, neanche indirettamente, dalle procedure recate dal provvedimento di cui trattasi.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni (di carattere settoriale) rivolte unicamente al personale militare.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Il provvedimento non introduce oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

L'opzione scelta è stata ritenuta l'unica percorribile, atteso che l'intervento di "proroga" può avvenire solo attraverso tale disposizione di carattere legislativo.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento è il Ministero della difesa.

5.2 Monitoraggio

L'intervento, il controllo e il monitoraggio specifico dell'efficacia della regolazione, in occasione dell'attuazione dell'intervento in cui tale regolazione troverà effettiva attuazione, saranno effettuati dal Ministero della difesa nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR E PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto costruttivo e condiviso tra il Ministero della difesa e le sue articolazioni (lo Stato maggiore della difesa).

Art. 1.

(Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta mesi ».

Art. 2.

(Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, della legge 5 agosto 2022, n. 119.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *d)*, *f)*, *g)* e *h)*, della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in particolare quelli attuativi dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b)*, *d)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di termini legislativi)

1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 4, le parole: « sedici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;

b) all'articolo 27, il comma 3 è abrogato.

1.2.2. Relazione 825-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 825-A

Relazione Orale

Relatrice Craxi

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E DIFESA)

Comunicato alla Presidenza il 18 ottobre 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

presentato dal **Ministro della difesa** dal **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** e dal **Ministro per la pubblica amministrazione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2023

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

27 settembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

17 ottobre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, approvati nella seduta dell'11 ottobre, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Lotito)

sul disegno di legge

20 settembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 2, comma 3, delle parole: « con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 » con le seguenti: « con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo ».

sugli emendamenti approvati

17 ottobre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

DISEGNO DI LEGGE

Testo

proposto
dalla

Commissione

Art. 1.

*(Disposizioni
in materia di
associazioni*

*professionali
a carattere
sindacale tra
militari)*

Identico.

Art. 2.

*(Delega al
Governo per
la revisione
dello*

*strumento
militare
nazionale)*

Art. 1.

(Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta mesi ».

Art. 2.

(Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere *b), d), e), f), g) e h)*, della legge 5 agosto 2022, n. 119.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *d), f), g) e h)*, della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Entro due

al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al **presente articolo.**

4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in particolare quelli attuativi dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b)*, *d)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

4. *Identico.*

5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. *Identico.*

6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

6. *Identico.*

Art. 3.

Art. 3.
(Disposizioni in materia di termini legislativi)

(Disposizioni in materia di termini legislativi)

1. All'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni i:

1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 4, le parole: « sedici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;

a) **al** comma 4, le parole: «

sedici mesi »
sono
sostituite
dalle
seguenti: «
ventiquattro
mesi »;
**b) al comma
7, le parole:
« e del
Ministro
della
transizione
ecologica »
sono
sostituite
dalle
seguenti: « ,
del Ministro
per le
riforme
istituzionali
e la
semplificazi
one
normativa e
del Ministro
dell'ambient
e e della
sicurezza
energetica ».**
soppressa

b) all'articolo 27, il comma 3 è abrogato.

1.2.3. Testo approvato 825 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 825

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 9 novembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

Art. 1.

(Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta mesi ».

Art. 2.

(Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, della legge 5 agosto 2022, n. 119.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *d)*, *f)*, *g)* e *h)*, della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e

criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in particolare quelli attuativi dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b)*, *d)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

*(Disposizioni in materia
di termini legislativi)*

1. All'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « sedici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;

b) al comma 7, le parole: « e del Ministro della transizione ecologica » sono sostituite dalle seguenti: « , del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

IL PRESIDENTE

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
6 novembre 2023
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi (825-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

DE ROSA, MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024».

— 2 —

Art. 2

2.1

DE ROSA, MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «diciotto mesi».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 42 (pom.) del 01/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)**

MARTEDÌ 1° AGOSTO 2023

42^a Seduta

Presidenza della Presidente

CRAXI

Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cirielli e il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare ([n. 56](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) e dell'articolo 16, comma 2, della legge 28 aprile 2022, n.46. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra l'atto del Governo in titolo, evidenziando che la Commissione è chiamata a rendere un parere, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettere *a*) *b*) e *c*), e 2 della legge n. 46 del 2022 di disciplina dell'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare", sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della stessa legge n. 46 del 2022, nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare.

Il provvedimento è finalizzato a dare parziale ed ulteriore attuazione - dopo l'adozione del decreto legislativo n. 206 del 2022, recante «Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti" - alle deleghe legislative recate dalla recente legge n. 46 del 2022, per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie.

Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, la delega - nello specifico - è finalizzata alla abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, alla novellazione del Codice dell'ordinamento militare al fine di inserirvi le disposizioni della legge n. 46 del 2022, nonché alle modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022. La funzione generale dell'intervento è, infatti, quella di superare la frammentarietà della vigente disciplina in materia di rappresentanza militare, riconducendola ad un unico *corpus* normativo, modificando le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, delle leggi e degli atti aventi forza di legge, prevedendo l'attribuzione delle competenze e delle funzioni riconosciute agli Organi della rappresentanza militare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative

a livello nazionale. Ulteriori disposizioni novellano il Codice dell'ordinamento militare, sostituendo in particolare gli articoli da 1476 a 1482 con le varie disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2022, che vengono contestualmente abrogate. Le disposizioni di cui agli articoli da 1476 a 1482 riguardanti la Rappresentanza militare sono confluite nell'articolo 2257-*bis* recante "Disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare", non potendo essere abrogate fino a quando è in corso il mandato dei delegati della rappresentanza militare in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 2022.

Composto di 4 articoli, prosegue il relatore, il presente schema di decreto legislativo reca modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (articolo 1), ad ulteriori disposizioni legislative (articolo 2), dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 46 del 2022 (articolo 3) e stabilisce una clausola di invarianza finanziaria (articolo 4).

Più in dettaglio, l'articolo 1, nel recare modifiche al Codice dell'ordinamento militare, interviene innanzitutto sul libro secondo (relativo ai Beni), disponendo, rispettivamente, l'adeguamento degli articoli 286, 287, 294, 296 e 297 in materia di alloggi di servizio, sostituendo i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale (comma 1).

Il comma 2 interviene sul libro terzo (relativo all'amministrazione e alla contabilità), disponendo l'adeguamento dell'articolo 546, concernente il servizio di vettovagliamento delle Forze armate.

Il comma 3 reca numerose modifiche al libro quarto del Codice dell'ordinamento militare (dedicato al personale militare): la lettera *a*) integra l'articolo 875, aggiungendo il distacco sindacale tra le posizioni di stato in servizio permanente ivi previste; le lettere *b*) e *c*) inseriscono, rispettivamente, gli articoli 904-*bis* e 913-*bis*, per disciplinare le due nuove posizioni di stato giuridico introdotte dalla legge, l'aspettativa sindacale non retribuita e il distacco sindacale; la lettera *d*) sopprime l'articolo 980 riguardante la mera individuazione dell'articolo del Codice che disciplina il trasferimento del delegato di un organo di rappresentanza militare; la lettera *e*), modifica l'articolo 1470 in materia di libertà di riunione, allo scopo di consentire le speciali riunioni di natura sindacale introdotte dalla legge n. 46; la lettera *f*) integra l'articolo 1475 in materia di limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero, precisando che il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciuto dalla Corte costituzionale può essere esercitato secondo le disposizioni previste dal capo III (dedicato attualmente agli Organi della Rappresentanza militare) del titolo IX del libro IV e dal relativo regolamento di attuazione previsto dall'articolo 16, comma 3 della legge; la lettera *g*) sostituisce proprio la rubrica del titolo IX, capo III relativa alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che, per effetto della sostituzione degli articoli da 1476 a 1482 con le disposizioni di cui alla legge, n. 46, contiene la disciplina organica delle associazioni in parola; la lettera *i*) sostituisce l'articolo 1476 per definire il diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare, allo scopo di recepire le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge e coordinarle con quelle di cui all'articolo 8, comma 1, al duplice scopo di limitare il divieto di esercizio del diritto di libera organizzazione sindacale al solo personale in congedo "assoluto" e di consentire l'iscrizione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari al personale in "ausiliaria" espressamente prevista dal citato articolo 8, comma 1. Al riguardo la relazione illustrativa evidenzia come l'elenco delle Autorità di vertice che non possono aderire alle associazioni professionali a carattere sindacale previsto dalla legge 46 è stato aggiornato, allo scopo di adeguarlo alla nuova configurazione dei Vertici militari discendente da disposizioni normative intervenute dopo l'entrata in vigore della legge n. 46, includendo il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale della difesa; la lettera *l*) introduce gli articoli 1476-*bis*, 1476-*ter* e 1476-*quater* allo scopo di recepire, rispettivamente, gli articoli 2, 5 e 4 della legge. In particolare, al testo dell'articolo 5 della legge le parole «del Corpo della guardia di finanza» sono state sostituite «delle Forze di polizia a ordinamento militare» allo scopo di utilizzare la medesima locuzione utilizzata in tutte le altre disposizioni della legge per indicare sia l'Arma dei carabinieri che la Guardia di finanza; la lettera *n*) sostituisce l'articolo 1477, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge in tema di costituzione delle associazioni

professionali a carattere sindacale tra militari; la lettera *o*) introduce gli articoli 1477-*bis* e 1477-*ter*, allo scopo di recepire, rispettivamente, gli articoli 6 e 8 della legge, rispettivamente in tema di articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e di cariche direttive; la lettera *p*) inserisce la Sezione III sulle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale all'interno della quale sono state inserite le disposizioni della legge n. 46 riguardanti le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative e le prerogative alle stesse attribuite; la lettera *q*) sostituisce l'articolo 1478 in tema di rappresentatività, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge; la lettera *r*) sostituisce l'articolo 1479 in materia di procedure di contrattazione, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge; la lettera *s*) inserisce gli articoli 1479-*bis* in materia di diritti e tutela dei militari che ricoprono cariche elettive e 1479-*ter* sugli obblighi informativi, al fine di recepire, rispettivamente gli articoli 14 e 12 della legge; la lettera *u*) sostituisce l'articolo 1480 in tema di svolgimento dell'attività sindacale, nel quale sono confluite le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge; la lettera *v*) inserisce gli articoli 1480-*bis*, 1480-*ter* e 1480-*quater*, i quali recepiscono, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 10, 15 e 7 della legge in tema di diritto di assemblea, informazione e finanziamento e trasparenza dei bilanci; la lettera *aa*) sostituisce l'articolo 1481 in materia di giurisdizione che riunisce e recepisce in maniera organica le varie disposizioni relative alla giurisdizione del Giudice amministrativo contenute nella legge; la lettera *bb*) sostituisce l'articolo 1482 al fine di recepire le disposizioni dell'articolo 17 dedicate al tentativo di conciliazione; la lettera *cc*) inserisce l'articolo 1482-*bis*, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge in materia di Commissioni di conciliazione; la lettera *dd*) integra l'articolo 2316, prevedendo, a soli fini ricognitori, che le disposizioni di alla sezione III-*bis* relativa al distacco sindacale e del titolo IX, Capo III relativo alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, rispettivamente introdotte dall'articolo 1, comma 3, lettere *c*) e *g*) si applichino al personale della Guardia di finanza; le lettere *ee*) e *ff*) dispongono, rispettivamente, l'adeguamento degli articoli 2188-*quinquies* (relativo alle disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale) e 2209-*octies* (relativo alle disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare), sostituendo i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; la lettera *gg*) sopprime i commi 21, 22, e 23 dell'articolo 2214-*quater* riguardanti gli organi di rappresentanza militare del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri.

Il comma 4 interviene sul libro nono del Codice (relativo alle disposizioni di coordinamento, transitorie e finali), introducendo disposizioni transitorie relative alla rappresentanza militare e alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. In particolare: la lettera *b*) sostituisce l'articolo 2257 in materia di "durata del mandato degli organi della rappresentanza militare", al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge; la lettera *c*) introduce: l'articolo 2257-*bis* recante "disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare", nel quale sono confluite le disposizioni di cui agli articoli da 1476 a 1482 concernenti la Rappresentanza militare, allo scopo di disciplinare il periodo transitorio nel quale la Rappresentanza militare continuerà a svolgere le relative funzioni fino a quando non sarà emanato il primo decreto del Ministro della Pubblica amministrazione di riconoscimento delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale cui saranno devolute le attribuzioni delle citate Rappresentanze militari; l'articolo 2257-*ter* recante "disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari" al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della legge, relativamente alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno già conseguito l'assenso del Ministro competente ai sensi delle disposizioni amministrative vigenti prime dell'entrata in vigore della legge, e all'articolo 13, comma 5, in tema di riduzione delle percentuali di deleghe necessarie ai fini della dichiarazione di rappresentatività.

L'articolo 2 reca modifiche a ulteriori disposizioni legislative allo scopo di sostituire i riferimenti agli organi della rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

rappresentative a livello nazionale.

In particolare: i commi 1 e 2 dispongono, rispettivamente, l'adeguamento dell'articolo 8 della legge n. 831 del 1986, in tema di alloggi di servizio del Corpo della Guardia di finanza, e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2001, concernente i compiti e l'ordinamento del citato Corpo, sostituendo i riferimenti agli organi della rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; il comma 3 interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, riguardante l'applicazione nei riguardi delle Forze armate e di Polizia della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostituendo il riferimento agli organismi rappresentativi del personale militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; il comma 4 modifica l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 relativo alla specificità delle Forze armate e di Polizia, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; il comma 5 modifica l'articolo 9 della legge n. 119 del 2022 recante la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; il comma 6 reca modifiche agli articoli 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 195 del 1995 in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, lettera a), 13 e 16, comma 3, della legge con i contenuti dei medesimi articoli, ovvero con i riferimenti ai corrispondenti articoli del Codice dell'ordinamento militare nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46; il comma 7 modifica l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 recante la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, lettera a), e 13 della legge con il contenuto dei medesimi articoli, ovvero con il riferimento ai corrispondenti articoli del Codice dell'ordinamento militare nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46.

L'articolo 3 dispone l'abrogazione delle disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2022, ad eccezione di taluni articoli o commi che non è possibile abrogare giacché contenenti modifiche a disposizioni legislative o disposizioni transitorie (che - specifica la relazione illustrativa - non è opportuno riassetare) o deleghe al Governo.

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in linea con quanto stabilito dall'articolo 16, comma 6, della legge, il quale dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il relatore dà, infine, conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) chiede se è possibile mettere a disposizione della Commissione una sorta di lista delle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della legislazione *de jure condendo*.

Il sottosegretario Isabella RAUTI fa presente che, allo stato, non esiste ancora un elenco del genere anche perché, essendo stata messa in campo una delega per l'anno 2024, non è stato possibile definire, in pratica, le associazioni suscettibili di essere considerate "rappresentative".

Soffermandosi brevemente sulle condizioni necessarie per ottenere tale riconoscimento, assicura, tuttavia, il senatore Marton che provvederà a svolgere una verifica delle associazioni cosiddette "in sospeso", ovvero di quelle che potrebbero essere in possesso dei requisiti richiesti.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver appurato che nessun altro senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(684) Francesca LA MARCA e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della

Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione affari costituzionali e del parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio.

In recepimento a tale ultimo parere, il relatore ha presentato gli emendamenti 3.1 e 3.0.1, pubblicati in allegato al resoconto.

Ricorda, infine, che gli emendamenti predisposti sulla scorta del parere della Commissione bilancio non sono oggetto di ulteriori subemendamenti.

Prende atto la Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 3.1, posto ai voti, è accolto.

Messo in votazione, l'emendamento 3.0.1 è approvato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al relatore a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo modificato, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 10ª Commissione sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta bicamerale sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Composto da 7 articoli, il disegno di legge precisa, innanzitutto, le modalità di istituzione e di durata della Commissione di inchiesta (articolo 1), prevedendo come essa, istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e per la durata della presente legislatura, sia finalizzata a svolgere accertamenti sulle misure adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del virus e a valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di questa portata e gravità. La Commissione d'inchiesta, sempre ai sensi dell'articolo 1, è altresì tenuta a presentare alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta, ammettendo anche relazioni di minoranza.

I successivi articoli del disegno di legge in esame disciplinano la composizione (articolo 2) - quindici senatori e quindici deputati - e i compiti (articolo 3) della Commissione parlamentare d'inchiesta, nonché i poteri e i limiti del suo operato (articolo 4), le modalità di acquisizione di atti e documenti (articolo 5), l'obbligo del segreto per i componenti e il personale addetto (articolo 6), oltre all'organizzazione interna e al suo funzionamento (articolo 7).

Fra i compiti della Commissione d'inchiesta individuati dall'articolo 3, alcuni presentano profili di interesse per la nostra Commissione, fra cui quelli relativi alla verifica del rispetto da parte dello Stato italiano delle normative nazionali, europee ed internazionali in tema di emergenze epidemiologiche, compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità nel maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, e delle conseguenze dell'eventuale mancata osservanza di essi nonché l'esame dei rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica a partire dal periodo pre-pandemico (*lettere h ed i*).

Ulteriori aspetti di interesse si rinvencono, fra i compiti che la Commissione d'inchiesta sarà chiamata ad assolvere, [in relazione all'indagine sulle vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta](#)

[dell'Italia al Covid-19 dopo la sua pubblicazione nel sito internet dell'ufficio regionale per l'Europa dell'OMS \(lettera l\) e alla valutazione circa la tempestività ed efficacia delle informazioni fornite allo Stato italiano dall'Organizzazione mondiale della sanità e da altri organismi internazionali \(lettera aa\).](#)

Tenuto conto dell'importanza dei temi trattati, anche al fine di affinare strumenti e metodologie operative utili a fronteggiare una possibile e futura ulteriore pandemia di tale portata e gravità, la relatrice sottopone all'attenzione dei commissari un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE** dà conto della presentazione, da parte del Gruppo MoVimento 5 Stelle, di una proposta alternativa di parere contrario.

Il senatore **MARTON** (M5S), nell'illustrare brevemente tale ultima proposta, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo avuto riguardo allo schema di parere favorevole della relatrice.

Il senatore **ALFIERI** (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del Gruppo Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista che include una motivazione che va al di là della stretta sfera di competenza della Commissione, nel presupposto che il disegno di legge in esame si prefigge degli obiettivi *ultra vires*, non tenendo, tra l'altro, in minima considerazione la circostanza che la materia sanitaria ricade, come noto, nella competenza delle regioni.

Il senatore **BARCAIUOLO** (Fdi) annuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Il **PRESIDENTE**, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

Risulta pertanto preclusa la votazione sulla bozza di parere presentata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle, che, comunque, è pubblicata in allegato all'odierno resoconto.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)

(Parere alle Commissioni 4ª e 5ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 luglio.

Il relatore **DREOSTO** (LSP-PSd'Az) dà conto di uno schema di parere non ostativo, in linea con il contenuto della relazione precedentemente svolta.

Interviene il sottosegretario CIRIELLI, per fornire risposta, attraverso un documento scritto che consegna agli uffici, a un quesito posto dal senatore Delrio nella scorsa seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, il presidente Stefania **CRAXI** pone in votazione la proposta di parere non ostativo del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Esame e rinvio)

Il presidente Stefania **CRAXI** (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa, recante disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi.

Il disegno di legge, composto di 3 articoli, è finalizzato a consentire la proroga e il rinnovo dell'efficacia delle disposizioni vigenti di cui alla legge 28 aprile 2022, n. 46 in materia di definizione delle limitazioni all'esercizio delle libertà sindacali per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, al fine di valorizzare il ruolo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate nelle rispettive procedure, nonché a delegare il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento nazionale militare.

Più in dettaglio, l'articolo 1 del disegno di legge in esame proroga da diciotto a trenta mesi il termine - previsto dall'articolo 9, comma 15, della già richiamata legge n. 46 del 2022 - che delega il governo ad adottare un decreto legislativo per disciplinare particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, al fine di consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari. La scadenza per esercitare la delega è, di conseguenza, fissata al 27 novembre 2024. Come si evince dalla relazione illustrativa, l'ulteriore proroga si rende necessaria giacché la delega in parola non può essere oggettivamente esercitata dal Governo entro il termine inizialmente stabilito, in ragione del fatto che il nuovo sistema di relazioni sindacali in ambito militare è ancora in via di perfezionamento e le prime associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, in grado di esprimere il parere sullo schema di provvedimento richiesto dall'articolo 9, non sono ancora esistenti e saranno ragionevolmente riconosciute solo nel corso del primo quadrimestre del 2024. L'*iter* approvativo del decreto legislativo in questione non può quindi iniziare prima dell'avvenuto riconoscimento della rappresentatività di tali strutture, tenendo peraltro debitamente in conto che lo stesso procedimento di riconoscimento della rappresentatività risulta particolarmente complesso. Il nuovo termine per l'esercizio della delega è stato individuato in maniera tale da consentire un margine di tempo sufficiente ad includere eventuali ritardi tecnici e per porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'*iter* approvativo delle norme delegate.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento nazionale militare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, e *h)*, della legge n. 119 del 2022, in scadenza il prossimo 28 agosto 2023. L'intervento in esame - come sottolinea la relazione illustrativa - risulta di fondamentale importanza per il Ministero della difesa poiché consente di adottare provvedimenti per la revisione dello strumento militare nazionale, in linea con la rimodulazione in aumento dell'organico delle Forze armate a 160.000 unità in corso di perfezionamento. Come evidenziato nella relazione illustrativa, il rinnovo della delega legislativa si rende necessario in quanto, oltre alla considerevole complessità tecnica, i decreti legislativi in esame devono essere adottati all'esito di un *iter* complesso, che prevede che le disposizioni delegate siano adottate su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il procedimento prevede altresì l'acquisizione della previa intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare, per le sole materie di competenza. I decreti delegati è previsto infine siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

L'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, prevede una proroga, da sedici a ventiquattro mesi, delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) che prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili. La proroga si è resa necessaria per consentire al Governo di disporre di uno spazio temporale utile per tener conto della nuova disciplina dell'Unione europea in materia di fonti rinnovabili, in via di adozione. La relazione illustrativa sottolinea, infatti, come sia in corso di adozione la nuova direttiva europea in materia di energie rinnovabili (la cosiddetta direttiva "RED III"), che modificherà ulteriormente la cornice giuridica della materia, e come lo stesso Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica stia partecipando attivamente alla revisione del piano "RepowerEU", nell'ambito del quale si è condivisa l'opportunità di stabilire l'obiettivo di giungere al riordino e alla semplificazione della normativa in materia di fonti rinnovabili entro l'orizzonte temporale del 30 giugno 2026.

Il medesimo articolo 3, al comma 1, lettera *b)*, abroga il comma 3 dell'articolo 27 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 al fine di semplificare e rendere più efficaci ed efficienti nonché

coordinare i controlli sulle attività economiche. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione è volta a fugare possibili dubbi interpretativi in ordine alla norma in via di abrogazione. Si apre la discussione generale.

Il senatore [MARTON](#) (M5S), rivolgendosi al Rappresentante del Governo, chiede se la parte del provvedimento in titolo riguardante le energie rinnovabili vada a toccare anche il progetto "Caserme verdi".

Replica, al riguardo, affermativamente il sottosegretario Isabella RAUTI.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [Ettore Antonio LICHERI](#) (M5S) tiene ad informare i commissari circa l'intenzione del proprio Gruppo di richiedere, alla Presidenza del Senato, il conferimento, eventualmente alle Commissioni 3a e 4a, di un affare assegnato sul Memorandum d'intesa, firmato tra Italia e Cina nel marzo del 2019, sulla cosiddetta Via della Seta

La seduta termina alle ore 13.55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 56

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46 all'interno del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (n. 56); rilevato che le disposizioni in esso contenute risultano in attuazione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi definiti, delle deleghe legislative di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 16, comma 1 della legge 28 aprile 2022, n. 46, per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie; considerato che con esse viene recata l'abrogazione delle disposizioni legislative che normano gli istituti della rappresentanza militare, novellando il Codice dell'ordinamento militare con l'inserimento di alcune disposizioni della legge 28 aprile 2022, n. 46 e modificando e integrando le disposizioni contenute in altre leggi e atti aventi forza di legge con le norme della stessa legge n. 46 del 2022, al fine fra l'altro di attribuire le competenze e le funzioni riconosciute agli Organi della rappresentanza militare alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari; preso atto altresì dell'intenzione del Governo di effettuare il coordinamento delle disposizioni di natura regolamentare con una fonte di pari rango; esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790

La Commissione [affari esteri e difesa](#), esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza; preso atto che tra i compiti dell'istituenda Commissione parlamentare di inchiesta figurano, tra gli altri, anche la verifica del rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche da parte dello Stato italiano e delle conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dal mancato rispetto di tali normative, l'esame dei rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica, nonché la valutazione della tempestività e dell'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano dall'OMS e da altri organismi internazionali, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI E MARTON SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2»;

premesso che:

la proposta di legge in esame prevede che sia istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia;

per quanto riguarda i profili di competenza della 3a Commissione rileva l'articolo 3, relativo ai compiti della Commissione, considerati gli specifici punti riguardanti i rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS); in particolare, si dispone l'accertamento dei motivi della mancata attivazione del piano pandemico nazionale allora vigente a fronte dell'emanazione, da parte dell'OMS, di provvedimenti finalizzati all'adozione degli strumenti nazionali di preparazione e risposta ad una eventuale emergenza pandemica e successivamente alla dichiarazione di emergenza internazionale di sanità pubblica per il nuovo coronavirus da parte dell'OMS il 30 gennaio 2020;

si stabilisce che la Commissione debba procedere alla verifica del rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche - compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 - da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dal mancato rispetto di tali normative, con ciò dando quindi per assodato a priori il mancato rispetto; viene disposto, altresì, l'esame dei rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'OMS ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, a partire dal periodo pre-pandemico, esame che però viene reso quasi impossibile dall'esclusione dal piano di inchiesta di tutta la gestione regionale, con grave perdita di elementi conoscitivi da porre a base dell'esame stesso;

si stabilisce di indagare e accertare le vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell'Italia al virus dopo la sua pubblicazione nel sito internet dell'ufficio regionale per l'Europa dell'OMS e si prevede la verifica della tempestività e dell'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano dall'OMS e da altri organismi internazionali, nonché una valutazione del ruolo di EMA sulle autorizzazioni vaccinali. Particolare perplessità sembra generare questa formulazione che sembra voler attribuire ad una commissione parlamentare nazionale un compito valutativo su OMS e EMA, compito francamente esorbitante le funzioni proprie;

valutato che:

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato la diffusione del predetto virus «emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale» e, successivamente, l'11 marzo 2020, riconosciuta, dalla stessa OMS, una «situazione pandemica». Il Governo del nostro Paese ha immediatamente attivato misure di prevenzione, dichiarando lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato sulla base del suo evolversi;

questo tragico evento, che ha coinvolto decine di paesi in tutti i continenti, ha visto, nel corso di quei mesi drammatici, anche l'accumularsi di una vasta esperienza con ricadute di ordine pratico dal valore incommensurabile che meritano di essere debitamente considerate, invece che limitarsi a circoscrivere il lavoro e l'utilità della Commissione alla sola costruzione di un mero impianto accusatorio;

rilevato che:

tra i compiti della Commissione definiti nell'articolo 3 figurano:

- la verifica del rispetto da parte dello Stato italiano delle normative nazionali, europee ed internazionali in tema di emergenze epidemiologiche, compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, e delle conseguenze dell'eventuale mancata osservanza di essi nonché l'esame dei rapporti

intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica a partire dal periodo pre-pandemico (lettere h ed i);

- l'indagine sulle vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell'Italia al Covid-19 dopo la sua pubblicazione nel sito *internet* dell'ufficio regionale per l'Europa dell'OMS (lettera l);
- l'accertamento e la valutazione di alcuni specifici aspetti relativi alla gestione dell'emergenza Covid-19 da parte del Commissario straordinario, tra i quali però si cita soltanto l'acquisto di dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina e la corrispondenza di essi ai requisiti prescritti
- la valutazione delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia sotto il profilo della ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia, del fondamento scientifico delle stesse, anche attraverso la valutazione comparativa con la condotta ed i risultati ottenuti da altri Stati europei, e del rispetto dei diritti umani e delle libertà costituzionalmente garantite nell'applicazione delle stesse (lettere t ed u) nonché la verifica e la valutazione della legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle sue proroghe, nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza (lettera v);
- la valutazione della tempestività ed efficacia delle informazioni fornite allo Stato italiano dall'Organizzazione mondiale della sanità e da altri organismi internazionali (lettera aa);
- la verifica degli atti del processo di revisione continua (*rolling review*) sui vaccini anti SARS-CoV-2 e delle decisioni in merito della Commissione Europea e dell'EMA precedenti alla autorizzazione all'uso del vaccino anti SARS-CoV-2 (lettera ff);

considerato che:

gli ambiti, gli atti e i fatti nonché le determinazioni che la Commissione si propone di esplorare, pur comprendendo persino soggetti di diritto internazionale quali OMS ed EMA, tuttavia mancano di un elemento di raffronto essenziale. Fanno riferimento esclusivo all'operato del Governo ed illogicamente escludono del tutto gli enti territoriali, in particolare le Regioni. Poiché però i soggetti attuatori dell'emergenza sono stati anche i soggetti regionali che sono competenti costituzionalmente in materia, tale scelta appare non solo ingiustificatamente limitativa rispetto all'indagine, ma non pertinente rispetto alle competenze ad esse assegnate dall'ordinamento costituzionale - ciò vale tanto per l'indagine sulle misure adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria che per il Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (sommariamente ed erroneamente definito nel testo in esame «Piano pandemico nazionale») cui si affiancano gli omologhi Piani regionali, sia, ad esempio, in ordine all'acquisto e alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale. Nel testo non compare alcun riferimento alla necessità di indagare l'operato delle Regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute: come noto, nel corso dell'emergenza pandemica, infatti, le Regioni hanno mantenuto i medesimi poteri e prerogative esistenti in periodo pre-pandemico, adottando, spesso, anche posizioni non allineate rispetto a quelle assunte a livello centrale, con la conseguenza che non dovrebbe potersi prescindere dal coinvolgimento di queste ultime, laddove si intenda davvero ricostruire gli eventi occorsi. Ne deriva l'impossibilità di qualsiasi raffronto con l'operato di altri Stati se non si ricostruisce correttamente quanto avvenuto nella Repubblica italiana a tutti i livelli, nessuno escluso;

proprio l'esperienza pandemica ha posto questioni di assoluto rilievo non solo sui rapporti tra Stati ma anche sul riparto di competenze tra Stato e Regioni: risulta pertanto illogico ed irragionevole privarsi della conoscenza di elementi utili, anzi indispensabili, per ricostruire con piena cognizione le situazioni di fatto in ordine alle quali si intende istituire la Commissione stessa. Privare le Camere della possibilità di raccogliere dati e notizie sugli atti posti in essere dagli attori ai quali la Costituzione attribuisce un ruolo fondamentale nella materia sulla quale la istituenda Commissione sarà competente, è assolutamente fuorviante e pretestuoso, e ne lede in radice le prerogative. Il vizio contenuto nella legge istitutiva consentirà peraltro una ricostruzione solo parziale - quando non anche solo di parte - dei fatti accaduti, impedendo in tal modo anche una lettura corretta e completa del quadro delle circostanze nelle quali hanno operato gli attori del livello statale che sono invece nominati dall'Atto Senato in esame. Nel complesso, l'utilizzo parziale e politicamente orientato della legge istitutiva

dell'inchiesta parlamentare non risponde ad esigenze di interesse pubblico, tanto più pressanti quanto più drammatica è stata la vicenda vissuta dagli abitanti di quasi tutti i paesi del mondo durante la pandemia, ma anzi costituisce una occasione mancata ed allo stesso tempo una grave distorsione del prezioso strumento che l'articolo 82 della Costituzione pone a disposizione delle Camere. In questo modo, escludendo dal raggio di azione della Commissione altri soggetti costituzionalmente competenti in materia sanitaria, si svilisce un istituto riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale, arrecando danno alla ricerca della verità fattuale ed impedendo allo stesso organismo che si istituisce di disporre di tutti gli elementi che doverosamente vanno conosciuti ai fini del perseguimento dei propri compiti istituzionali;

elementi di palese irragionevolezza si rilevano nell'elencazione dei compiti della istituenda Commissione nel testo pervenuto dalla Camera. Si legge infatti che tale Commissione dovrebbe, fra le altre cose, valutare le azioni volte a "prevenire" la diffusione del SARS-CoV-2, dimenticando che si è trattato di un virus sconosciuto che praticamente nessun paese del mondo è riuscito a prevenire *tout court*. Se ne poteva presumibilmente prevenire una maggior diffusione, a giudizio dei presentatori del disegno di legge in esame, ma evidentemente così non è se essi stessi hanno precluso di analizzare l'attività sul territorio di tutti gli altri attori, a cominciare da quelli regionali. In altri punti, a dimostrazione della scarsa chiarezza delle formulazioni che rischia di fuorviare alla radice l'attività della Commissione, si fa riferimento ad "una pandemia influenzale", come se fosse comparabile con la drammatica esperienza che quasi l'intero pianeta ha conosciuto in occasione del Covid. Proprio la mancata chiarezza redazionale della norma si riflette nelle parzialissime citazioni dell'esperienza dell'emergenza internazionale di sanità pubblica per quanto riguarda l'OMS e persino per l'indicazione solo di alcuni paesi - anzi soltanto di uno - tra i produttori di dispositivi di protezione individuale. Allo stesso modo, tra i tanti organismi che sul territorio nazionale si sono occupati dell'emergenza, se ne citano solo alcuni, omettendo tutti gli altri, come ad esempio quelli delle Regioni, che sul campo hanno operato con altrettanta incidenza. La citazione solo di determinati soggetti appare, anche in tal caso, palesemente volta ad orientare il raggio di azione dell'indagine, compromettendone in radice la terzietà, in modo del tutto incomprensibile ed anzi tradendo, proprio da parte del legislatore, una sfiducia significativa nella libertà di inchiesta, che apparentemente si vuole in ogni modo vincolare e coartare, come dimostra la reiezione di tutte le proposte che alla Camera miravano a rendere obiettivo e completo il raggio d'azione del nuovo organo parlamentare, onde poter esperire le necessarie verifiche anche con riferimenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali interessate; in più punti la legge istitutiva sembra vincolare le conclusioni della Commissione, indicando, sin dalla terminologia usata, gli esiti finali dell'inchiesta, il che non pare compatibile con la libertà di valutazione che la Commissione, la quale agisce con gli stessi poteri dell'Autorità giudiziaria, dovrebbe costituzionalmente avere. L'unico passaggio in cui si citano le Regioni è quello in cui, alla lettera *m*), si impone alla Commissione di valutare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle Regioni e agli enti locali nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica, impedendo però di verificare se, come e quando tali indicazioni abbiano avuto riscontro pratico. Il che è illogico e palesemente fuorviante. Allo stesso modo, se appare comprensibile fare riferimento alle strutture e ai centri nazionali, non si vede quale logica possa portare l'inchiesta a non considerare quelli realizzati localmente, spesso da organismi regionali, denotando una marcata ignoranza circa il funzionamento del sistema sanitario nazionale e delle stesse organizzazioni preposte, a tutti i livelli, a fronteggiare le emergenze, come quella Covid che è stata proclamata e riconosciuta a livello internazionale;

tra i compiti specificamente volti ad orientare potenzialmente - e quindi travisare - sul nascere la libera attività dell'organismo che si vuol creare, figura la menzione di "obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori o contrastanti con i principi costituzionali". In relazione a tali aspetti si pretende anzi che la Commissione debba esperire una valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti come se la valutazione *ex post* sia ragionevolmente comparabile con una valutazione operata durante la drammatica emergenza pandemica. Che la

medesima Commissione possa svolgere valutazione addirittura su ciò che hanno fatto altri Stati e non possa indagare sugli atti e i fatti che hanno avuto luogo nelle proprie Regioni, appare assolutamente incompatibile con qualunque canone di ragionevolezza. Stessa impressione suscita l'espresso riferimento al compito di "verificare e valutare il rispetto dei diritti umani", come se la tutela della vita delle persone, a cominciare dai più fragili, non fosse tra questi;

del tutto improprio appare il compito di verificare e valutare la legittimità della "dello strumento della decretazione d'urgenza", tenuto conto che si tratta di atti di rango legislativo che vengono esaminati, anche sotto questo profilo specifico, proprio dalle Camere, per tacere delle altre istituzioni che il nostro ordinamento pone a valido presidio costituzionale rispetto a tali aspetti. Allo stesso modo, valutare la tempestività e l'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano da "organismi internazionali" appare un compito esorbitante se letto in comparazione con l'esclusione delle Regioni dall'indagine. Particolare attenzione va posta rispetto all'estensione ad un organo politico del compito, eminentemente tecnico, medico e scientifico, di valutare i "protocolli terapeutici" nonché, al riferimento agli "eventi avversi" e alle "sindromi post-vacciniche" oggetto di denuncia, senza neppure curarsi di specificare di che tipo di denuncia si stia parlando. Parimenti contraddittoria appare l'estromissione dal raggio di azione della Commissione delle Regioni laddove le si attribuisce, allo stesso tempo, un compito di valutare decisioni "della Commissione europea e dell'Agenzia europea per i medicinali precedentemente all'autorizzazione all'uso del vaccino anti SARS-CoV-2". Compito che non solo esorbita quelli che dovrebbe avere una inchiesta parlamentare, limitatamente al territorio nazionale, ma che sembra voler sfociare in un processo improprio, in sede politica, alle autorizzazioni vaccinali avvenute in sede tecnico scientifica a livello internazionale. Più in generale la terminologia utilizzata nell'Atto in esame in più punti appare disallineata con l'ordinamento nelle materie oggetto di inchiesta, con l'esito di rendere prevenuto, conflittuale e contraddittorio il compito stesso che le si intende attribuire, giungendo a porre in dubbio financo la dichiarazione stessa dello stato di emergenza;

nel testo in esame, come ampiamente evidenziato in più sedi, si prevede la verifica del rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche da parte dello Stato italiano, escludendo, anche in tale ambito, la verifica del rispetto delle normative regionali e le loro modalità attuative. La Commissione di inchiesta in titolo, non prevede tra gli ambiti di indagine il ruolo svolto dalle Regioni nell'adozione di misure di contenimento del virus e nella relativa gestione della pandemia per gli aspetti di loro competenza, apparentemente attribuendo solo al Governo compiti sanitari che il Titolo V - almeno finché non sarà modificato su questo punto nel senso auspicabile di maggior coordinamento e coesione nazionale - disciplina in modo del tutto difforme, come anche le relazioni tra Italia, Europa e OMS. Ai fini di una indagine seria e credibile si ritiene imprescindibile, prima di estendere l'inchiesta ad organismi esterni all'Italia, procedere alla verifica del ruolo svolto nella gestione della pandemia da tutti i diversi livelli di governo all'interno dell'Italia, così da fondare l'eventuale estensione dei compiti su dati esaustivi e completi e di poter così esperire tutti i possibili confronti con le altre esperienze internazionali su basi logiche e consapevoli;

alla luce di quanto esposto, esprime parere contrario.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [684](#)

Art. 3

3.1

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10,

13, 15 e 16 dell'Accordo medesimo, è autorizzata la spesa di euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante riduzione, per euro 231.600 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

3.0.1

Il Relatore

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.»

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 45 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023
45^a Seduta

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

(782) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Barcaiuolo a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° agosto.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo martedì 3 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(857) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022

(Esame e rinvio)

Il relatore [SPERANZON](#) (FdI) illustra il provvedimento recante la ratifica del Trattato sul trasferimento delle persone condannate sottoscritto dall'Italia e dal Governo degli Emirati Arabi Uniti nel marzo 2022 precisando che tale Trattato si inserisce tra gli strumenti volti all'implementazione dei rapporti tra l'Italia e i Paesi esterni all'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria

internazionale e ciò anche al fine di rendere più efficace il contrasto alla criminalità anche mediante una più incisiva cooperazione in materia di esecuzione delle sentenze di condanna. La scelta di disciplinare la materia attraverso un'apposita convenzione bilaterale è stata dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, non avendo gli Emirati Arabi Uniti aderito alla Convenzione del marzo 1983 del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate. L'Accordo è finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini o residenti detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettere loro di scontare la pena irrogata a seguito di sentenza di condanna irrevocabile, nel proprio Paese di origine, ovvero nel luogo in cui vantano legami familiari, sociali o lavorativi, e ciò anche al fine di favorirne il reinserimento sociale. Composta da 25 articoli, l'intesa bilaterale, dopo aver individuato nei dicasteri della giustizia dei due Paesi le autorità centrali competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento (articolo 3), disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento (articolo 4), le modalità per richiederlo (articoli 6-9) - inclusi gli obblighi informativi, lo scambio di documentazione e la manifestazione del consenso da parte del condannato - e per adottare la decisione (articolo 10). Perché si possa provvedere al trasferimento il testo prevede che il detenuto presti il proprio consenso, pienamente consapevole delle conseguenze giuridiche che ne derivano, salvo il caso che nei suoi confronti sia stato emanato un provvedimento di espulsione.

Ulteriori disposizioni del Trattato riguardano la consegna della persona condannata (articolo 11), le modalità di esecuzione (articolo 12), la possibilità di revisione della condanna (articolo 13), i casi di amnistia e di grazia (articolo 14) e le condizioni per la cessazione della condanna (articolo 15). L'Accordo disciplina altresì le modalità di informazione riguardo all'esecuzione della condanna (articolo 16), le condizioni per il trasferimento di una persona condannata destinataria di un provvedimento di espulsione (articolo 17), il principio di specialità (articolo 18), le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (articolo 19) e le modalità per la suddivisione delle spese derivanti dall'applicazione delle misure dell'intesa bilaterale (articolo 20).

Da ultimo, il testo reca disposizioni relative alla protezione della riservatezza e dei dati personali (articolo 21), ai rapporti con altri Accordi internazionali (articolo 22), alla composizione di eventuali controversie applicative o interpretative fra le Parti (articolo 23), nonché all'applicazione temporale (articolo 24), all'entrata in vigore, alla modifica, alla durata e alla cessazione del Trattato (articolo 25). Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in 22.120 euro annui a decorrere dal 2023, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento - conclude il relatore - non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Esame e rinvio)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo sottoscritto nell'ottobre 2021 dall'Unione europea, i suoi Stati membri e il Qatar, precisando che detto Accordo regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e il Paese arabo affacciato sul golfo Persico, prevalendo sugli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi e creando, in questo modo, un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

Composto da 30 articoli e da due Allegati, l'Accordo in esame disciplina, fra gli altri, i diritti di

sorvolo e di traffico, la tabella delle rotte, le modalità di designazione dei vettori preposti ad operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, recando altresì norme in materia di sicurezza e protezione e di tutela del passeggero.

Più in dettaglio, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni e delle terminologie utilizzate (articolo 1), disciplina gli aspetti economici dell'intesa (Titolo I, articoli 2-12), definendo la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra (articolo 2), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 3), gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici (articolo 4), riconoscendo altresì i potenziali benefici derivanti dalla progressiva liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispettivi vettori aerei (articolo 5). Ulteriori articoli dispongono il rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio degli aeromobili (articolo 6), e regolano gli aspetti relativi alla tutela dell'equa concorrenza (articolo 7), alle opportunità commerciali dei vettori (articolo 8), ai diritti doganali e alla fiscalità (articolo 9) e agli oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi (articolo 10). Di rilievo è anche l'articolo 11 che reca disposizioni relative alla fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.

Il Titolo II dell'Accordo (articoli 13-20) reca norme in materia di cooperazione regolamentare, definendo in particolare le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (articoli 13 e 14) e dettando ulteriori disposizioni in materia di gestione del traffico aereo (articolo 15), di ambiente (articolo 16), di responsabilità dei vettori (articolo 17), di tutela dei consumatori (articolo 18), di libero accesso ai sistemi telematici di prenotazione (articolo 19) e di protezione sociale del lavoro (articolo 20).

Da ultimo, il Titolo III (articoli 21-30) reca disposizioni istituzionali e finali, prevedendo - fra l'altro - l'istituzione di un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo (articolo 22). Di rilievo è anche l'articolo 28 che reca norme in ordine alla registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e il Segretariato delle Nazioni Unite.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, - conclude il relatore - l'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(865) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [BARCAIUOLO](#) (Fdl) illustra il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'Ucraina sulla cooperazione di polizia, sottoscritto dalle Parti nel giugno 2021.

L'Accordo in esame, stipulato qualche mese prima dell'aggressione russa al territorio ucraino, ha lo scopo di rendere più stretta la collaborazione tra le forze di polizia dei due Paesi al fine di prevenire, individuare, reprimere e investigare su alcuni reati, regolamentando altresì giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale. Il documento si inserisce in un contesto internazionale che richiede una progressiva e crescente collaborazione per il contrasto della criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme, ed è necessario a realizzare una cooperazione bilaterale di polizia più organica, efficiente ed efficace, nonché più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali.

L'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, sviluppa la collaborazione bilaterale attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione tra le quali lo svolgimento di attività di formazione e lo scambio di esperti.

Composta di 14 articoli, l'intesa bilaterale ha lo scopo di promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia tra i due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme, individuando, reprimendo e svolgendo indagini sui reati. L'Accordo intende, quindi, regolamentare giuridicamente la cooperazione tra le polizie sia sotto il profilo strategico sia sotto quello operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli organismi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica (articolo 1).

I successivi articoli individuano, rispettivamente, nel Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, per la Parte italiana, e nella Polizia di Stato ucraina, per l'altra Parte, le autorità competenti per l'attuazione dell'intesa (articolo 2) e definiscono, quali ambiti della cooperazione bilaterale, quelli riferibili - fra gli altri - al crimine organizzato transnazionale, ai reati contro la persona e il patrimonio, alla corruzione, alla produzione e al traffico di stupefacenti, ai reati contro la libertà sessuale, alla tratta di persone e immigrazione illegale, al traffico illecito di armi, alla criminalità informatica e alla pedopornografia, ai reati economici e finanziari e a quelli contro l'ambiente (articolo 3).

L'Accordo disciplina, quindi, le forme di cooperazione bilaterale, prevedendo - fra le altre - lo scambio di informazioni, la cooperazione nella ricerca dei latitanti, la formazione delle forze di polizia (articolo 4), regola quindi le modalità per la formulazione di richieste di assistenza (articolo 5), i casi per opporre un rifiuto a tali richieste (articolo 6), le procedure per l'esecuzione delle richieste (articolo 7) e le modalità di trattamento dei dati (articolo 8).

Ulteriori disposizioni dell'Accordo riguardano la possibilità di costituire gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare ulteriori esigenze operative, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, anche mediante un ufficiale di collegamento con funzioni di informazione e consulenza (articolo 9), nonché di effettuare riunioni e consultazioni, anche in videoconferenza, al fine di valutare e migliorare la collaborazione bilaterale (articolo 10).

Con riferimento alle spese, l'articolo 11 precisa come esse siano sostenute da ciascuna Parte nell'ambito dei relativi stanziamenti, salvo diverse intese.

Da ultimo, l'Accordo disciplina gli aspetti relativi alla lingua di lavoro (articolo 12), alle modalità di risoluzione di eventuali controversie interpretative o esecutive dell'intesa (articolo 13), recando da ultimo le disposizioni finali (articolo 14).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 163 mila euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento - conclude il relatore - l'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare ([n. 57](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lettere *a*) e *c*), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, dà conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole, che risulta approvato. Interviene, quindi, il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*) per informare che la sua partecipazione all'odierna seduta è potuta avvenire, purtroppo, dopo quest'ultima votazione perché impegnato in

pregressi impegni istituzionali.

Tiene a precisare che, qualora fosse stato possibile per lui prendere la parola prima del voto, avrebbe illustrato due osservazioni, suscettibili di essere inserite nella bozza di parere in disamina.

La prima, volta a stimolare ulteriormente il processo di completamento della revisione profonda dello strumento militare, che già il Parlamento all'unanimità aveva disegnato nel suo complesso con le deleghe conferite al Governo con la legge 119 del 2022, palesando, in particolare, la necessità di sollecitare l'implementazione della riserva ausiliaria dello Stato da impiegare in situazioni di particolari criticità, quali ad esempio le calamità naturali, costituita da un massimo di 10.000 unità di personale richiamabili dal congedo.

La seconda, volta a sollecitare la formalizzazione in norma delle decorrenze delle promozioni aggiuntive al primo luglio, e di quelle a vacanza dal giorno dell'accertamento della vacanza stessa, così come, peraltro, è attualmente ed è sempre stato. Ciò al fine di superare le criticità discendenti da interpretazioni talvolta diverse, che fissando le date delle promozioni in momenti differenti, come per esempio alla data dei provvedimenti di formalizzazione, rischiano, da un canto, di alterare le anzianità di grado dei promossi, e, dall'altro, di mettere in crisi il principio di gerarchia, quale architrave essenziale dell'organizzazione militare.

Prende atto la Commissione.

Interviene, quindi, brevemente il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO per sottolineare come il Governo concordi sulla necessità di promuovere interventi normativi che mirano a incrementare ulteriormente gli organici delle Forze armate, soprattutto nel settore della difesa delle infrastrutture spaziali e dell'ambiente *cyber*.

Conclude, infine, il presidente [CRAXI](#) (FI-BP-PPE) per mettere in risalto come le indicazioni sottoposte all'attenzione dei commissari dal senatore Gasparri risultino essere prioritarie e degne di rilievo e, quindi, saranno certamente approfondite dalla Commissione - riguardando il tema strategico del rinnovamento dello strumento militare nazionale - e, conseguentemente, suscettibili di essere elaborate e recepite in ulteriori provvedimenti, che, a breve e sicuramente, saranno oggetto di esame da parte della Commissione medesima.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta nella Repubblica di San Marino lo scorso 7 settembre

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dà conto della missione svolta nella Repubblica di San Marino il 7 settembre scorso, la cui relazione è pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 13.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 57

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare ai sensi dell'articolo 9, comm 1, lettere a) e c), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119» (n. 57);

rilevato che le disposizioni in esso contenute risultano in attuazione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi definiti, della delega legislativa di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119;

valutate le disposizioni relative alla rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare;

preso atto dell'adeguamento delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Codice dell'ordinamento militare e delle altre disposizioni in materia di reclutamento di personale ad alta specializzazione;

apprezzato il riferimento all'opportunità che l'incremento delle dotazioni organiche degli ufficiali ad alta specializzazione dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sia destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di impiego in

ambito interforze;
esprime parere favorevole.

**Relazione sulla missione del Presidente della Commissione affari esteri e difesa del Senato,
senatore Stefania Craxi,
a San Marino
(7 settembre 2023)**

Il Presidente della Commissione affari esteri e difesa, senatore **Stefania Craxi**, si è recata, il giorno 7 settembre 2023, in visita istituzionale presso la Repubblica di San Marino, su invito del Consiglio Grande e Generale, per svolgere un approfondimento delle relazioni tra i due Paesi.

La visita è cominciata con un breve *briefing* dell'Ambasciatore d'Italia a San Marino, S.E. Sergio Mercuri, il quale ha illustrato al Presidente gli ultimi aggiornamenti della situazione politica locale. Successivamente, ha avuto luogo la riunione, a Palazzo Begni, con il Segretario di Stato per gli affari esteri, Luca Beccari, il Segretario di Stato per gli affari interni, Gian Nicola Berti e il Segretario di Stato per le finanze e il bilancio, Marco Gatti.

In via preliminare, il Presidente Craxi ha tenuto a soffermarsi sulla principale priorità della politica estera europea e italiana, ossia le conseguenze della brutale aggressione russa nei confronti dell'Ucraina: a seguito di questo evento dirompente, il mondo intero si trova di fronte a una situazione senza precedenti, che, peraltro, ha comportato, in positivo, il rinsaldamento del fronte occidentale e dell'alleanza con gli Stati Uniti. Occorre sempre avere a mente che l'Europa e la NATO stanno difendendo un principio fondamentale del diritto internazionale, violato gravemente dalla Russia di Putin, verso cui occorre mantenere un atteggiamento di fermezza, aiutando l'Ucraina a difendersi e perseverando nell'imposizione di sanzioni verso Mosca, pur nella consapevolezza che, come noto, tale strumento presenta non pochi elementi di inefficacia.

A tale ultimo riguardo, il Segretario di Stato per gli affari esteri, Luca Beccari, ha sottolineato il cambiamento cruciale intervenuto nella politica estera di San Marino, da sempre improntata ad un tradizionale principio di neutralità, che, anche a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, ha avuto modo di caratterizzarsi nella sua più innovativa veste di "neutralità attiva".

In particolare, ciò che più preme allo Stato sanmarinese è affermare e ribadire, in ogni assise e *forum*, la difesa dei principi, indipendentemente dai vari schieramenti politici che esistono nella realtà internazionale (cita come esempio, l'opposizione alla pena di morte, da sempre considerato da San Marino come obiettivo non negoziabile).

Il Presidente Craxi, al riguardo, ha messo in evidenza come nel Parlamento italiano le questioni attinenti la politica estera e di difesa vengano opportunamente trattate secondo un approccio *bipartisan*: in effetti, le linee guida della collocazione internazionale di un grande Paese come l'Italia non possono essere oggetto di divaricazione "ideologica" tra le varie componenti dello scenario politico nazionale.

Nello specifico, dà conto, relativamente alle relazioni parlamentari bilaterali tra i due Paesi, come il Senato abbia provveduto celermente a ratificare, proprio nella giornata del 6 settembre, il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, che, di tal guisa, è stato adottato, definitivamente, diventando legge dello Stato, essendo stato già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, informa che esso, pur essendo stato assegnato alla Commissione esteri della Camera, lo scorso 14 marzo, è stato incardinato dalla medesima Commissione proprio nella giornata del 7 settembre, notando che verrà presumibilmente licenziato in tempi brevi, per essere poi approvato dall'Aula della Camera e, successivamente, passare al Senato per espletare identico *iter*.

Nel pomeriggio, si è tenuta l'udienza pubblica presso i Capitani reggenti della Repubblica, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, alla cui presenza è stata conferita, dal Segretario di Stato Luca Beccari, al Presidente Craxi, l'onorificenza dell'Ordine equestre di Sant'Agata.

In seguito, ha avuto luogo l'incontro con i membri della Commissione consiliare permanente affari esteri del Consiglio Grande e Generale.

Anche in tale contesto istituzionale, il Segretario di Stato Beccari ha avuto modo di compiacersi dell'ottimo stato dei rapporti bilaterali, sia a livello governativo che parlamentare, tra Italia e San Marino, nonché della recente approvazione in via definitiva, come menzionato dal Presidente Craxi, della Convenzione in materia radiotelevisiva.

Il Presidente Craxi ha replicato sottolineando l'importanza del ruolo della diplomazia parlamentare nel rapporto tra Stati, mettendo in risalto come essa si concreti in uno strumento che consente una maggiore autonomia d'azione rispetto a quella degli Esecutivi.

Ha, quindi, rievocato la gravità dell'invasione russa dell'Ucraina, invitando, tuttavia, tutti gli osservatori e i *police maker* a non sottovalutare l'importanza delle relazioni con la sponda sud del Mediterraneo, da intendersi come "Mediterraneo allargato", una realtà che, per l'Italia e l'Europa, può essere fonte di problemi, ma anche di opportunità, e che merita di essere affrontata adottando schemi mentali che tengano necessariamente conto delle problematiche e dei "diritti" di questa parte del mondo, come, ad esempio, il diritto all'acqua e al cibo, che assumono uno spessore e una proiezione diversi da come comunemente sono intesi in Occidente.

Il Presidente Craxi ha poi avuto un incontro con il Segretario di Stato per gli affari interni, Gian Nicola Berti, con cui ha trattato la tematica della legislazione antiriciclaggio, che, effettivamente, richiederebbe una maggiore collaborazione tra i due Paesi. In particolare, dal lato sanmarinese, è stato fatto presente che occorrerebbe potenziare la dimensione "preventiva", implementando maggiormente l'aspetto operativo, tra Gendarmeria e Questura italiana, dell'accordo internazionale del 2015 in materia tributaria.

1.3.2.1.3. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 46 (ant.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023
46^a Seduta

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cirielli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REDIGENTE

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Discussione e rinvio)

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra il provvedimento in titolo, rilevando che, come evidenziato dalla relazione illustrativa e dall'analisi tecnico-normativa che accompagnano il testo, il disegno di legge in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento al fine di renderla più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale, in particolare in relazione ai delicati meccanismi decisionali. L'intervento, in particolare, apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati al fine di eliminare alcune incertezze interpretative e senza peraltro modificare la disciplina di merito. La responsabilità di applicazione dei divieti viene attribuita al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze e delle Imprese e del *Made in Italy*, organismo collegiale chiamato altresì a stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge, le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento e i criteri generali per l'applicazione dei divieti. La misura è finalizzata all'esigenza di assicurare un maggior coordinamento decisionale in una materia dai contenuti estremamente sensibili e con numerosi risvolti dal punto di vista politico. Il testo introduce inoltre alcune disposizioni volte a semplificare le operazioni di scambio di materiali d'armamento a vantaggio delle imprese italiane del settore, soprattutto in materia di riduzione degli oneri di produzione documentale che attualmente gravano sulle imprese autorizzate ad effettuare le operazioni di scambio di materiali di armamento.

Più in dettaglio, le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), prevedono che i divieti stabiliti dall'articolo 1 della legge n. 185 del 1990 in relazione al controllo esercitato dallo Stato - salvo quelli derivanti da embarghi decisi dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea o dall'OSCE o a quelli relativi a munizioni bandite da trattati internazionali di cui l'Italia sia parte - siano applicati dal già richiamato Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), espressamente istituito dalla successiva lettera *b*).

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), aggiorna il contenuto dell'articolo 7 della legge n. 185 del 1990 con riferimento al Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di

armamento, conformemente alle nuove denominazioni e competenze dei dicasteri interessati.

La successiva lettera *d*), nel modificare l'articolo 9 della legge n. 185 del 1990 in materia di disciplina delle trattative contrattuali, rimuove del tutto la necessità di autorizzazione alle trattative contrattuali nei casi di scambi con Paesi dell'Unione europea, ad oggi richiesta per le sole intermediazioni.

L'articolo 1, comma 1, lettera *e*), al fine di semplificare gli oneri documentali per le imprese, anche in ragione dei tempi lunghi ordinariamente riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità dei Paesi destinatari delle esportazioni, dispone modifiche all'articolo 20 della legge n. 185 del 1990 in materia di utilizzo delle autorizzazioni, ampliando da 180 giorni ad un anno il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione dell'operazione, e da 90 a 180 giorni la durata della possibile proroga di tale termine. Stante l'allungamento della tempistica disposto dalla lettera *e*), la successiva lettera *f*), novella l'articolo 25-*bis* della legge n. 185 del 1990, elevando il minimo e il massimo della sanzione amministrativa prevista per il mancato adempimento dell'obbligo di produrre la documentazione comprovante l'effettuazione delle operazioni.

A sua volta, nell'introdurre modifiche all'articolo 27 della legge n. 185 in materia di norme sull'attività bancaria, l'articolo 1, comma 1, lettera *g*) del disegno di legge in esame chiarisce come l'obbligo di comunicazione delle transazioni bancarie concernenti le operazioni di trasferimento di materiali di armamento incomba sulle banche e sugli intermediari finanziari di cui agli articoli 13 e 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Da ultimo, la lettera *h*) dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 185 ritenute non più attuali o incompatibili con le modifiche introdotte, relative, rispettivamente, a strumenti di consulenza tecnica utilizzati dal Comitato consultivo (articolo 7, comma 3), agli indirizzi e direttive generali già attribuiti al Ministero degli affari esteri (articolo 7-*ter*), all'ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento già istituito presso la Presidenza del Consiglio (articolo 8) e alla procedura di autorizzazione in relazione ad operazione per Paesi non appartenenti all'Unione europea (articolo 13, comma 4).

Infine, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge si provveda con le risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

Come sottolineato dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il testo, il disegno di legge in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) annuncia che saranno svolte delle audizioni sul provvedimento in titolo e chiede ai componenti della Commissione di far pervenire agli uffici proposte di audizione.

Avvia quindi la discussione generale.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) considerata l'importanza del provvedimento, chiede la rimessione in sede referente del disegno di legge in esame.

Il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP) condivide la proposta del senatore Marton.

Il vice ministro CIRIELLI informa che il Governo in relazione alla modifica della legge 185 ha scelto di utilizzare lo strumento del disegno di legge proprio perché ritiene necessaria una valutazione approfondita del Parlamento, sottolinea tuttavia che l'attuale scenario internazionale caratterizzato dalla guerra in Ucraina impone l'approvazione del provvedimento in tempi rapidi e certi.

Il presidente [CRAXI](#), valutate le circostanze, suggerisce l'opportunità di svolgere un'ulteriore riflessione al fine di giungere entro la prossima settimana ad una decisione sulla remissione in sede referente del disegno di legge in esame.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Esame e rinvio)

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel novembre 2017 - ed integrato con una Dichiarazione interpretativa congiunta fatta nel luglio 2021 - tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO), relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma. Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo (l'Atto Senato n. 2408) venne esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione esteri del Senato, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione anticipata della legislatura. L'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (*European Asylum Support Office* - EASO) è un'agenzia dell'Unione europea avente sede a La Valletta, a Malta, istituita dal Regolamento (UE) n. 439/2010 ed operante come centro specializzato in materia di asilo, con lo scopo di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri in materia di asilo, di sostenere quegli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione, nonché di migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS). Fra i compiti che l'Ufficio svolge, occorre annoverare quelli di incoraggiare lo scambio e la condivisione di buone pratiche fra gli Stati membri, di organizzare attività relative alla raccolta, l'analisi e la disponibilità di informazioni sui Paesi d'origine delle persone richiedenti protezione internazionale, di contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, nonché di agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea.

Composto di 16 articoli, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), riconosce la personalità giuridica dell'EASO (articolo 2), precisando che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano sono a carico dell'EASO, impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione (articolo 3), anche con riferimento alle comunicazioni (articolo 4). Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia, disciplina altresì gli aspetti relativi alle responsabilità del personale (articolo 5) e all'inviolabilità e all'immunità dell'Ufficio (articoli 6 e 7).

Ulteriori articoli disciplinano inoltre le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza assicurate dall'Italia all'Ufficio (articoli 8 e 9), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (articolo 10), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale dell'EASO (articolo 11), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) per il personale (articolo 12), e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano sul personale dell'Ufficio in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 14).

La Dichiarazione interpretativa congiunta del luglio 2021, parte integrante dell'Accordo di sede oggetto della presente ratifica, è finalizzata a circostanziare alcuni aspetti di compatibilità dell'intesa bilaterale con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 439/2010 istitutivo dell'EASO, ed, in particolare, relativi alla figura del Capo dell'Ufficio operativo in Roma, all'assenza di personalità giuridica separata dell'Ufficio medesimo rispetto all'Agenzia nel suo insieme ed alle responsabilità per il personale della struttura romana.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che dall'attuazione dell'accordo di sede in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ad eventuali oneri addizionali derivanti di cui all'articolo 15 dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'oratore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(862) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il*

15 novembre 2021

(Esame e rinvio)

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa, che reca la ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione Europea, i suoi Stati membri e l'Armenia, sottoscritto nel novembre 2021.

L'intesa, destinata a regolamentare le relazioni aereonautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, nonché a sostituire tutti gli accordi bilaterali previgenti, ha per obiettivo quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.

L'Accordo, che consente peraltro l'esercizio di taluni diritti di traffico scaturiti dagli accordi bilaterali previgenti a condizione che non determinino discriminazioni, disciplina - fra gli altri - aspetti relativi ai diritti di sorvolo e di traffico, alla tutela della concorrenza e del passeggero, alle modalità di designazione di vettori ad operare i servizi concordati, oltre a recare disposizioni in materia di sicurezza e protezione.

Composto da 31 articoli e da due Allegati, l'Accordo in esame individua innanzitutto, quale proprio obiettivo, quello della creazione di uno spazio aereo comune, basato sulla graduale apertura dei mercati, sulla liberalizzazione della proprietà e del controllo dei vettori aerei, su condizioni concorrenziali eque e paritarie, sulla non discriminazione e su regole comuni, anche in relazione alla sicurezza, alla protezione, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente (articolo 1). Il Titolo I (articoli 3-13) reca disposizioni economiche, definendo innanzitutto la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra per **sviluppare i servizi aerei concordati (articolo 3), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 4) e disciplinando altresì gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici (articolo 5).**

Il testo regola, quindi, le modalità con cui le Parti possono consentire che un vettore aereo dell'Armenia sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'Unione europea o da loro cittadini, o che un vettore aereo dell'Unione europea sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato dall'Armenia (articolo 6).

Ulteriori disposizioni del Titolo I prevedono inoltre il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio, degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale (articolo 7), disciplinano aspetti relativi alla tutela della concorrenza (articolo 8) e il regime di reciproca esenzione doganale e fiscale del settore (articolo 10).

I successivi articoli del Titolo I dettano norme in materia di imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate, secondo il principio di non discriminazione tra i vettori delle due Parti (articolo 11), prescrivono la possibilità per ciascuna Parte di consentire ai vettori aerei di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa (articolo 12) e infine disciplinano lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori (articolo 13).

Il Titolo II (articoli 14-21) reca norme in materia di cooperazione regolamentare, definendo le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (articoli 14 e 15).

In un quadro di progressiva convergenza regolamentare, gli articoli 16 e 17 prescrivono l'impegno delle Parti a garantire che le rispettive legislazioni, disposizioni regolamentari o procedure applicabili rispettino requisiti normativi e delle norme relativi al trasporto aereo di cui all'Allegato II. A loro volta gli articoli 18 e 19 ribadiscono il rispetto delle Parti degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali ratificate e l'applicazione dei requisiti normativi e delle norme relative al trasporto aereo di cui all'Allegato II.

Ulteriori disposizioni del Titolo II disciplinano aspetti relativi ai sistemi telematici di

prenotazione (articolo 20) e stabiliscono l'impegno delle Parti a collaborare sulle questioni attinenti agli aspetti del lavoro e sociali correlati alla materia (articolo 21).

Il Titolo III (articoli 22-31) reca da ultimo disposizioni istituzionali e finali, prevedendo in particolare l'istituzione di un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo (articolo 23). Ulteriori articoli disciplinano le modalità di risoluzione di eventuali controversie (articolo 24), l'eventuale applicazione di misure di salvaguardia adottabili da una Parte (articolo 25) e regolano i rapporti con precedenti accordi bilaterali sottoscritti tra l'Armenia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea (articolo 26). Gli articoli da 27 a 31 regolano, fra l'altro, le procedure di modifica e di denuncia dell'Accordo, le modalità di registrazione dell'accordo presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO). Infine, l'Allegato I, recante disposizioni transitorie, disciplina le modalità della progressiva convergenza regolamentare dell'Armenia rispetto all'Unione europea, mentre l'Allegato II individua tutte le norme del diritto europeo applicabili all'aviazione civile che saranno attuate e applicate nella legislazione armena, in conformità con l'Accordo in via di ratifica.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'oratore conclude rilevando come, dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Infine l'oratore, ricordando l'audizione svolta in videoconferenza con la Commissione esteri dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Armenia, sottolinea la necessità di mantenere alta l'attenzione sulle vicende che riguardano il Nagorno Karabakh.

Il vice ministro CIRIELLI in merito alle ultime osservazioni del senatore Menia, sottolinea che la situazione nell'area è particolarmente delicata e che il Governo è attento a facilitare il dialogo tra le due parti e alla condizione della popolazione armena rifugiata o ancora residente, per la quale ha donato 4 milioni di euro alla Croce Rossa internazionale.

La presidente [CRAXI](#) ricorda che la Commissione, dopo aver sentito in audizione Commissione esteri dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Armenia avrà nelle prossime settimane un'audizione anche con il parlamento azero.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(872\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021](#)

(Esame e rinvio)

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Ucraina, sottoscritto a Kiev nell'ottobre 2021.

L'intesa, come evidenziato dalla relazione che accompagna il provvedimento, regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, sostituendo gli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi e creando in questo modo un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte.

L'Accordo, in particolare, ha l'obiettivo di aprire gradualmente il mercato a condizioni di reciprocità, di garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte di Kiev della pertinente normativa europea di settore, nonché di assicurare agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni.

Composto da 40 articoli e da sette Allegati, l'Accordo in esame disciplina, fra gli altri, i diritti di sorvolo e di traffico e la definizione della tabella delle rotte, le modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, recando altresì norme in materia di sicurezza e protezione e di tutela del passeggero.

Più in dettaglio, l'Accordo nel Titolo I (articoli 1-4), dedicato alle disposizioni generali, individua,

innanzitutto, quale proprio obiettivo, quello della creazione di uno spazio aereo comune, basato in particolare su norme identiche in materia di sicurezza, gestione del traffico aereo, ambiente, tutela dei consumatori e sistemi telematici di prenotazione, nonché in relazione ad aspetti sociali (articolo 1), definendo altresì un generale principio di non discriminazione fra gli operatori (articolo 4).

Il Titolo II (articoli 5-15) reca norme in materia di cooperazione regolamentare, prevedendo che le Parti cooperino per assicurare il graduale inserimento nella normativa dell'Ucraina dei requisiti e delle norme contenuti negli atti dell'Unione europea di cui all'allegato I (articolo 5), disponendo il rinvio a leggi e regolamenti applicabili agli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio (articolo 6) e definendo le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (articoli 7 e 8).

Ulteriori disposizioni recano - fra le altre - norme in materia di gestione del traffico aereo (articolo 9), di ambiente (articolo 10), di tutela dei consumatori (articolo 11), di cooperazione industriale (articolo 12) e di libero accesso ai sistemi telematici di prenotazione (articolo 13). Con riferimento all'articolo 11, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento rimarca come il testo presenti un errore di traduzione in quanto la versione italiana richiama erroneamente la "tutela dell'ambiente" invece della "tutela dei consumatori", a differenza delle versioni in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola che riportano la dicitura corretta. La stessa relazione, tuttavia, sottolinea come l'errore non produca conseguenze giacché, in ragione dei criteri interpretativi previsti dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, tutte le lingue ufficiali in cui è scritto un documento internazionale fanno ugualmente fede.

Il Titolo III dell'Accordo (articoli 16-27) reca a sua volta disposizioni economiche, definendo innanzitutto i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra (articolo 16), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 17), il riconoscimento reciproco di determinazioni regolamentari in relazione all'idoneità e alla nazionalità del vettore aereo (articolo 18), e disciplinando altresì gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici (articolo 19). Il testo regola quindi le modalità con cui le Parti possono consentire che un vettore aereo dell'Ucraina sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'Unione europea o da loro cittadini, o che un vettore aereo dell'Unione europea sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato dall'Ucraina (articolo 20). Ulteriori disposizioni del Titolo III recano norme in materia di abolizione di restrizioni quantitative sui trasferimenti di attrezzature, pezzi di ricambio e altri dispositivi necessari a un vettore aereo (articolo 21), di opportunità commerciali per le Parti (articolo 22), di diritti doganali e fiscalità (articolo 23) e di oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi (articolo 24). Di rilievo anche gli articoli 25 e 26 che recano, rispettivamente, disposizioni relative alla fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa, e in ordine alla tutela della concorrenza.

Il Titolo IV (articoli 28-35) reca disposizioni istituzionali e finali, prevedendo - fra l'altro - l'istituzione di un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo (articolo 29).

Da ultimo, il Titolo V (articoli 36-40) dispone in merito all'entrata in vigore, al riesame e alla cessazione degli effetti dell'Accordo. Di rilievo, in particolare, l'articolo 39 che reca norme in ordine alla registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e il Segretariato delle Nazioni Unite.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'oratore conclude rilevando come, dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con

l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che, alla scadenza del termine, risultano presentati 6 emendamenti, che saranno pubblicati nel resoconto odierno.

Il seguito dell'esame è, quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'Ammiraglio di squadra (aus.) Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana (n. 17)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra l'Atto del Governo in titolo, recante la proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (aus.) Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana.

Al riguardo, ricorda innanzitutto che la Lega navale italiana è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. Fra le attività che la Lega navale italiana promuove si annoverano, principalmente, quelle formative e promozionali presso i centri nautici nazionali della pratica degli sport del mare (vela, canoa, canottaggio, motonautica, pesca, subacquea), la promozione di corsi di istruzione per la nautica da diporto e la cultura del mare, oltre ad iniziative di promozione sociale per l'accesso al mare parte di giovani e persone con disabilità, di educazione ambientale e di tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. La disciplina di dettaglio dell'ente in esame - che è vigilato dal ministero della Difesa - si rinviene nel Testo Unico dell'ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, in particolare dagli articoli da 65 a 72.

Gli organi centrali della Lega Navale sono l'Assemblea generale dei soci, il Presidente nazionale, il Consiglio direttivo nazionale, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri.

Ai sensi dell'articolo 69 del già richiamato DPR n. 90 del 2010, il Presidente nazionale della Lega - che ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto - è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure delineate dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare.

Il Governo propone di confermare quale Presidente della Lega Navale l'ammiraglio di squadra Donato Marzano, già Presidente uscente, essendo stato nominato in tale ruolo con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2020.

L'incarico, come si evidenzia nella proposta governativa in esame, verrebbe nuovamente assunto a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 che reca disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Alla proposta di conferma della nomina è allegato il *curriculum vitae* dell'interessato.

Tenuto conto che il candidato designato ha già svolto con professionalità negli ultimi tre anni l'incarico di Presidente della Lega Navale italiana, che l'articolo 69 sopra richiamato consente di nominare un responsabile per un ulteriore triennio e che per i precedenti di carriera e la professionalità acquisita, egli continua a possedere i requisiti richiesti per la nomina, la relatrice conclude proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) riferisce di aver ricevuto una mail con una valutazione negativa della gestione dell'Ammiraglio di squadra Marzano nel corso del precedente incarico.

La relatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) fa presente che i ministeri competenti per la nomina hanno verificato l'insussistenza delle accuse rivolte all'Ammiraglio di squadra Marzano.

Il vice ministro CIRIELLI riferisce che il ministro della Difesa ha provveduto ad avviare delle verifiche sull'attività svolta che non hanno riscontrato alcuna irregolarità e per tale motivo ha ritenuto opportuno, anche in ragione della continuità nella carica, riproporre la nomina dell'Ammiraglio.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, dichiara aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori Barcaiuolo, Enrico Borghi, Stefania Craxi, De Rosa, Delrio, Marton, Menia, Ester Mieli, Paganella, Stefania Pucciarelli, Spagnolli e Antonella Zedda.

Risultando 8 voti favorevoli e 4 schede bianche, la proposta della relatrice è approvata.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [825](#)

Art. 1

1.1

[De Rosa](#), [Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024».

Art. 2

2.1

[De Rosa](#), [Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, sostituire le parole «ventiquattro mesi», con le seguenti: «diciotto mesi».

2.2

Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole «con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1» con le seguenti: «con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo».

Art. 3

3.1

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

b) all'articolo 26, comma 7, le parole «e del Ministro della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, la lettera b) è modificata in lettera c).

3.2

Il Relatore

Al comma 1), sopprimere la lettera b)

3.0.1

[Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis

(Norma in materia di indennità in favore di lavoratori richiamati alle armi)

1. All'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo le parole "*nelle Forze armate,*" sono aggiunte le seguenti: "*ovvero ai richiamati alle armi presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana per attività ausiliarie delle Forze Armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato Maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della sanità militare,*"

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.3.2.1.4. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 48 (ant.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MERCOLÈ 11 OTTOBRE 2023
48^a Seduta**

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REDIGENTE

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che, da parte del senatore Marton, sono pervenute le richieste di audizione sul provvedimento del colonnello Corrado Di Martino, responsabile Divisione UAMA Esportazioni e Transiti, di Francesco Vignarca, coordinatore della Rete Italiana Disarmo, e di Giorgio Beretta, responsabile dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e Politiche di Sicurezza e Difesa (OPAL).

Propone, inoltre, di aggiungere le audizioni di Michele Nones, vicepresidente dello IAI, di Giuseppe Cossiga e Carlo Festucci, rispettivamente Presidente e Segretario generale della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad), di Pietro Batacchi, Direttore della Rivista Italiana Difesa e di Gianandrea Gaiani, Direttore di Analisi Difesa.

Invita, infine, i commissari a comunicare eventuali altre richieste di audizione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) ricorda che sono stati presentati 6 emendamenti, già pubblicati nel resoconto della scorsa seduta. Aggiunge che è stato presentato anche un ordine del giorno da parte del senatore Gasparri.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti, che vengono dati per illustrati.

Preliminarmente il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.2, 3.1 e 3.2.

Appurata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1, posto ai voti, previo parere contrario del Governo, è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2, previo parere contrario del Governo, è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1, previo parere contrario del Governo, è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2 è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 3.2 è approvato.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az) comunica l'intenzione di trasformare l'emendamento 3.0.1 nell'ordine del giorno G/825/1/3 (pubblicato in allegato), che è accolto come raccomandazione dal Governo.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP-PPE) illustra, quindi, l'ordine del giorno G/825/2/3 (pubblicato in allegato), che è accolto dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) informa che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per il prescritto parere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 6a Commissione, evidenziando che i profili di competenza della Commissione si rinvengono, principalmente, in relazione agli articoli 11, 12 e 13.

L'articolo 11 è finalizzato a prorogare il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare. In attesa dell'esercizio da parte del Governo della delega per la riforma del Consiglio della magistratura militare, conferita dalla legge n. 71 del 2022, l'articolo in esame rinvia al 31 gennaio 2024 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio. Al riguardo, ricorda che la legge n. 71 del 2022 contiene deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Per evitare di procedere ad elezioni per il Consiglio in un quadro normativo destinato ad essere modificato in tempi molto ravvicinati, l'articolo 14 del decreto-legge n. 198 del 2022, aveva già rinviato al 30 settembre 2023 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio. Non avendo il Governo esercitato la delega entro tale data, l'articolo in esame proroga ulteriormente, al 31 gennaio 2024, il termine per l'indizione delle elezioni.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 60 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il Consiglio della magistratura militare, i cui componenti hanno un mandato di quattro anni, è attualmente composto dal Primo presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, da due componenti eletti dai magistrati militari e da un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale.

L'articolo 12 - prosegue il relatore - è volto a prorogare il termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. La norma proroga di un mese il termine di rilevazione, per l'anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Più nello specifico, il termine del 31 dicembre previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 46 del 2022 sulla libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, è prorogato, per il solo anno 2023, al 31 gennaio 2024.

Ricorda, in proposito, che il comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 46 del 2022 prevede, infatti, che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) siano considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla legge

citata, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia, invece, costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

Secondo la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, la proroga si rende necessaria al fine disporre, nella sola fase di prima applicazione, un quadro quanto più possibile aderente alla situazione "effettiva" delle deleghe conferite. In tale contesto, la proroga della data di riferimento per la prima misurazione della rappresentatività al 31 gennaio 2024 appare più idonea a garantire il pluralismo, a sua volta espressione del principio di libera determinazione del militare. Restano fermi invece i requisiti per il riconoscimento della rappresentatività, fissati dalla già richiamata legge n. 46 del 2022.

L'articolo 13 dispone in ordine alla prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare prevedendo uno stanziamento di risorse - nel limite di spesa di 36 milioni di euro - per l'anno 2023 da erogare alle amministrazioni interessate, affinché il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio possa assicurare la prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, con particolare riguardo alle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il relatore rammenta, al riguardo, come il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile alle iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro di guerra ucraino (anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente derogatori, ove necessario, all'ordinamento giuridico vigente) sia stato oggetto di specifica ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile (ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022), espressamente richiamata dalla disposizione del decreto-legge in esame. Nel testo si prevede che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, nel quadro di un piano nazionale di distribuzione, in relazione alla definizione logistica per il trasporto di persone, alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, all'assistenza sanitaria e all'assistenza immediata degli ingressi nelle Regioni di confine. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica come, per tali attività, le somme impiegate ammontano a poco meno di 130 milioni di euro, laddove le esigenze stimate rendano necessario lo stanziamento di ulteriori 36 milioni. A ciò provvede la disposizione in esame. È di contro ancora 'capiente', precisa la medesima relazione tecnica, la disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali destinate alle misure assistenziali in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea (o già beneficiarie di essa). Tali risorse sono state determinate in 89,6 milioni (dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 16 del 2023) e sono in ampia misura disponibili (per circa 67 milioni, a tutto il 2023), anche per le minori spese sostenute per l'accoglienza diffusa. Pertanto si attinge a tali risorse, per la copertura finanziaria della disposizione in esame.

Al termine della sua esposizione, il relatore dà conto di una conferente bozza di parere favorevole che recepisce i contenuti della relazione testé svolta.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), in sede di dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione del proprio Gruppo di appartenenza.

Previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del generale ispettore capo, in congedo, Basilio Di Martino a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) (n. 22)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, recante la proposta di nomina del generale ispettore capo, in congedo, Basilio Di Martino a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori. Al riguardo, ricorda, innanzitutto, che l'Opera nazionale per i figli degli aviatori è un ente di diritto pubblico avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare, dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, con sede a Roma, e che svolge le sue attività sotto la vigilanza del Ministero della Difesa e sotto il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze e della Corte dei conti. L'Ente è organizzato secondo un proprio statuto, approvato dal Ministro della Difesa, con proprio decreto, il 13 gennaio 2011.

Le sue attività, disciplinate dagli articoli da 54 a 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, sono rivolte essenzialmente all'educazione morale, intellettuale, culturale e fisica degli orfani del personale militare dell'Aeronautica Militare. Scopo precipuo della sua azione è quello di rimuovere, per quanto possibile, gli ostacoli di ordine economico e sociale allo sviluppo della loro personalità, e di agevolarne l'ingresso nel mondo del lavoro.

Organi dell'ente sono il Consiglio di amministrazione, organo deliberante, di cinque membri, che definisce le linee di azione, gli obiettivi e i programmi da attuare; il Presidente nazionale, rappresentante legale dell'ente che, oltre a presiedere il Consiglio, è responsabile dell'attuazione del programma e del conseguimento degli obiettivi deliberati dal Consiglio stesso; il Segretario generale, che in conformità alle direttive del Presidente e degli indirizzi del Consiglio è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria, tecnica e contabile; il Collegio dei revisori dei conti, organo di controllo interno, composto di tre membri effettivi, di cui uno designato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente.

In relazione alla nomina del Presidente nazionale dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, il relatore ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 55 del già richiamato DPR n. 90 del 2010, la sua figura viene individuata tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo, e nominata con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure della legge 400 del 1988, su proposta del ministro della Difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. La carica dura per un triennio ed è rinnovabile una sola volta.

Il candidato del Governo per tale incarico è il generale ispettore capo Basilio Di Martino, in congedo per raggiunti limiti di età alla data del 23 marzo 2022. Formatosi nell'Accademia aeronautica dal 1975 al 1981, ingegnere elettronico e in seguito laureato anche in Scienze politiche, il generale Di Marino vanta un *curriculum* di notevole rilievo, allegato all'Atto del Governo in esame.

Assegnato per molti anni al Reparto Sperimentale di Volo presso l'Aeroporto di Pratica di Mare, il generale Di Marino ha svolto incarichi di rilievo, fra cui spiccano quelli di Capo del Genio dell'Aeronautica militare (dall'aprile 2018 al marzo 2022), di Vice Comandante del Comando logistico dell'Aeronautica militare (dal novembre 2017 all'aprile 2018), di Capo del 2° Reparto della 2ª Divisione (Supporto Tecnico Operativo Aeromobili Armamento Avionica) presso il Comando logistico AM (dall'ottobre 2008 all'ottobre 2011), e quello, in ambito interforze, di Direttore della Direzione degli Armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilità (dall'aprile 2018 al settembre 2020). Fra gli incarichi più recenti, quello di Presidente del Comitato per il Centenario dell'Aeronautica militare.

Considerato che il candidato designato ha tutti i requisiti richiesti per la nomina e che vanta, per i precedenti di carriera e la professionalità acquisita, qualità rilevanti, il relatore conclude proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Successivamente, il presidente Stefania [CRAXI](#), verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, dichiara aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori [ALFIERI](#) (*PD-IDP*), [BARCAIUOLO](#) (*FdI*), Stefania [CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*), [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), [GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*), [MALAN](#) (*FdI*), [MARTON](#) (*M5S*), [MENIA](#) (*FdI*), Ester [MIELI](#) (*FdI*), [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), Stefania [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*),

[SPERANZON](#) (FdI) e Giulia [COSENZA](#) (FdI) (in sostituzione della senatrice Zedda).
Risultando 14 voti favorevoli e 1 scheda bianca, la proposta del relatore è approvata.
La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 899

La Commissione Affari esteri e Difesa,
esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;
valutate le disposizioni di cui all'articolo 11 relative alla proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare;
esaminate e condivise altresì le norme di cui all'articolo 12, volte a prorogare il termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;
apprezzate infine le disposizioni di cui all'articolo 13 in ordine alla prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [825](#)

G/825/1/3 (già em. 3.0.1)

[Pucciarelli](#)

La Commissione affari esteri e difesa,

in sede di esame del disegno di legge n. 825 recante "Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi",

premessi che:

l'Associazione della Croce Rossa Italiana fornisce un prezioso apporto anche al Dicastero della difesa nell'ambito dei compiti istituzionalmente devoluti alle Forze armate;

l'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653 prevede che agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle Forze armate, che risultino all'atto del richiamo alle dipendenze dei datori di lavoro è dovuta una indennità mensile e al mantenimento del posto di lavoro;

ritenuto opportuno che:

i citati benefici di carattere giuridico-economico possano venire estesi ai richiamati presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana per attività ausiliarie delle Forze armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della Sanità militare;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di esperire i necessari approfondimenti normativi, nel rispetto dei vincoli di bilancio, tenuto conto della onerosità degli interventi in argomento.

G/825/2/3

[Gasparri](#)

La Commissione affari esteri e difesa,

in sede di esame del disegno di legge, n. 825, recante "Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi,"

premessi che:

la crisi ucraina ha profondamente mutato gli assetti geopolitici europei ed internazionali, evidenziando l'importanza di garantire investimenti nel settore della difesa, nonché di rivisitare in profondità lo strumento militare nazionale al fine di renderlo più duttile e adatto a fronteggiare i rischi sistemici emergenti;

lo scenario geostrategico, già da anni in profonda evoluzione, con il conflitto in corso sul territorio europeo e le rivalità crescenti nell'intera area del vicinato meridionale e orientale ha infatti subito un nuovo mutamento fondamentale, chiamando le nostre Forze armate ad adempiere ulteriori impegni, oltre a quello tipico di difesa del territorio nazionale, ovvero concorrere in misura ulteriore alle attività previste nel quadro della nostra partecipazione all'Unione europea, all'Alleanza atlantica e in stretto rapporto con i Paesi alleati;

l'articolo 2 del provvedimento in esame, in particolare, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento nazionale militare, in linea con la rimodulazione in aumento dell'organico delle Forze armate a 160.000 unità già disposto dall'Atto del Governo n. 57, esaminato di recente;

considerato che:

l'instabilità internazionale impone l'urgente necessità di disporre di uno strumento militare moderno, in grado di esprimere assetti ad elevatissimo livello addestrativo e di efficacia, capaci di operare nei cinque domini operativi e in grado di produrre effetti integrati, coordinati e sincronizzati in ognuno di essi, in linea con il livello di ambizione nazionale e in modo interoperabile nei contesti di coalizione, anche attraverso l'estrema specializzazione delle risorse umane necessarie alla difesa dei domini *cyber* e spazio;

in sede di dibattito su questi provvedimenti è emersa l'opportunità di aggiornare l'organico delle Forze armate, aumentando ulteriormente il numero complessivo delle unità di personale, e assicurando loro un percorso di crescita professionale e prospettive di carriera più rispondenti alle specificità del momento storico e alle responsabilità operative che sono chiamate a svolgere;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie volte a predisporre strumenti normativi che, nel superare definitivamente le logiche riduttive di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, ridefiniscano i volumi organici delle Forze armate adeguandoli alle maggiori esigenze presenti e future, anche in considerazione del rinnovato ruolo dello Strumento militare nazionale, pressoché costantemente schierato, al di là delle attribuzioni istituzionali, a supportare a tutto campo il sistema Paese;

a valutare altresì la possibilità di introdurre le necessarie integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, volte a garantire l'effettiva applicazione del principio della certezza giuridica delle decorrenze delle promozioni degli ufficiali - in aderenza con i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione - anche per le promozioni aggiuntive annuali a copertura delle vacanze accertate al 1° luglio di cui all'articolo 1079, comma 1, e per quelle aggiuntive a vacanza di anticipo quadro di cui all'articolo 1072, comma 1, assicurando, per ciascuna delle richiamate tipologie di promozioni, l'applicazione di criteri *standard*, che escludano decorrenze diversificate connesse a fattori esogeni al procedimento di avanzamento e non dipendenti dall'Amministrazione militare.

1.3.2.1.5. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 50 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023
50ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza della Presidente**

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(825\)](#) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso parere non ostativo sugli emendamenti approvati.

Non essendoci richieste di intervento in sede di dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce, infine, mandato al Presidente relatore Stefania Craxi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 825, con le modifiche apportate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 31 (ant., Sottocomm. pareri) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023**

31ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 11,55.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 3:

- al comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare il sito *web* istituzionale in cui saranno pubblicati la relazione conclusiva e il rendiconto delle spese sostenute, redatti dal Comitato promotore per il Centenario di Latina 1932-2032;

- al comma 6, risulta necessario valutare se la previsione sugli adempimenti ivi previsti risulti compatibile con l'autonomia della Presidenza della Repubblica.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,05.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

114ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(Esame e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale in titolo, d'iniziativa del senatore Paroli, che si compone di un solo articolo e interviene sull'articolo 77 della Costituzione.

La modifica proposta intende elevare da sessanta a novanta giorni il termine per la conversione dei decreti-legge, per permettere un lavoro più attento da parte delle Camere in sede di conversione degli stessi.

Il senatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione, da parte del suo Gruppo, di un

disegno di legge costituzionale di analogo contenuto, che, oltre a prolungare i termini per la conversione a 90 giorni, introduce altresì il termine di 60 giorni entro il quale il provvedimento deve essere licenziato dalla Camera che lo esamina in prima lettura. Chiede pertanto che, una volta assegnato, sia discusso congiuntamente al disegno di legge costituzionale in titolo.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che il Partito democratico non intende presentare proposte dello stesso tenore, ritenendo che si debba invece ridurre il ricorso alla decretazione d'urgenza. A suo avviso, il prolungamento dei termini per la conversione dei decreti finirà per assorbire del tutto i lavori delle Camere.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene opportuno cogliere l'occasione per svolgere un dibattito approfondito, con l'intervento del Governo, sull'uso eccessivo della decretazione d'urgenza e su eventuali rimedi a quella che è considerata unanimemente una distorsione delle prassi applicative dell'articolo 77 della Costituzione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ricorda che, a inizio legislatura, la maggioranza aveva annunciato l'intenzione di ridurre l'uso dei decreti-legge, forte del risultato ottenuto alle elezioni che ha garantito un'ampia prevalenza nei due rami del Parlamento. Al contrario, nell'ultimo anno si è registrato un incremento del ricorso a questo strumento.

Il [PRESIDENTE](#), nel confermare che l'iniziativa del senatore Paroli è appunto rivolta a un approfondimento della questione sollevata, comunica che eventuali altri testi, oltre a quello preannunciato dal senatore Tosato, saranno abbinati al disegno di legge costituzionale in titolo, non appena assegnati alla Commissione in sede referente.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato sollecitato l'avvio dell'esame del disegno di legge n. [737](#) ("Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia"), a prima firma della senatrice Pirovano.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea che il provvedimento, sottoscritto da senatori di tutti i Gruppi, è volto a istituzionalizzare la Giornata della meraviglia, che già si svolge la seconda domenica di ottobre, per iniziativa di numerose associazioni di volontari che, a titolo gratuito, organizzano eventi di sensibilizzazione sulle sofferenze dei bambini nei teatri di guerra. Pur essendo consapevole che sarà impossibile approvare definitivamente il testo entro il 9 ottobre, ossia la data scelta per la celebrazione, ritiene che sarebbe un segnale importante quanto meno avviarne l'esame.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato altresì sollecitato l'avvio dell'esame dei disegni di legge costituzionale nn. [427](#) ("Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati") e [731](#) ("Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato").

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) informa di aver già depositato un disegno di legge costituzionale sul medesimo argomento. Segnala che anche per questi disegni di legge vi è una ragione di particolare urgenza, ricorrendo il prossimo 9 ottobre il sessantesimo anniversario della strage del Vajont.

Il [PRESIDENTE](#) avverte infine che è stato sollecitato anche l'incardinamento del disegno di legge n. [451](#) ("Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo").

Propone quindi di iniziare l'esame del disegno di legge n. [737](#) già nella seduta convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 27 settembre e di rinviare alla prossima settimana l'incardinamento sia dei disegni di legge costituzionale nn. [427](#) e [731](#) sia del disegno di legge n. [451](#).

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il **PRESIDENTE**, essendo stata svolta l'audizione del professor Cassese nell'Ufficio di Presidenza di questa mattina, propone di riprendere le votazioni degli emendamenti nella seduta già convocata per le ore 14.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) ritiene che dall'audizione siano emersi spunti di riflessione così importanti da ritenere necessario uno spazio di approfondimento, eventualmente in Ufficio di Presidenza, prima di procedere alla votazione degli emendamenti all'articolo 3, che riguarda appunto la determinazione dei LEP.

Il **PRESIDENTE** invita un senatore per Gruppo a pronunciarsi sulla proposta del senatore Giorgis.

Il senatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) ritiene che la proposta abbia intenti dilatori e che non vi siano motivi per rinviare ulteriormente la votazione degli emendamenti all'articolo 3. Ricorda che il provvedimento in esame è volto soltanto a definire le modalità di approvazione delle intese tra Stato e Regioni, per cui - a suo avviso - la relazione del professor Cassese non richiede approfondimenti.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) sottolinea che nella legge quadro si definiscono le condizioni generali e astratte per la definizione dei LEP.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS) si associa alla proposta del senatore Giorgis.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) ritiene condivisibile la proposta di approfondire gli interessanti spunti di riflessione offerti dal professor Cassese.

Il senatore **LISEI** (FdI), nel concordare con le considerazioni del senatore Tosato, sottolinea che la relazione del professor Cassese, sebbene sia stata molto interessante, non incide in alcun modo sull'esame degli emendamenti.

Il ministro CALDEROLI ribadisce che nel testo in esame si definiscono solo le modalità di definizione dei LEP. Tuttavia, se la richiesta di approfondimento non è strumentale, si potrebbe accantonare l'articolo 3 e procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 e successivi. L'eventuale discussione sugli argomenti affrontati dal professor Cassese si potrebbe, peraltro, svolgere in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) ritiene che, prima di votare gli emendamenti all'articolo 3, si potrebbe attendere la conclusione dei lavori del Comitato, prevista per la fine di ottobre.

Il ministro CALDEROLI obietta che l'individuazione dei LEP è connessa all'approvazione della legge, che peraltro ne disciplina soltanto le modalità di definizione, ma non può precederla.

Inoltre, data la particolare complessità del lavoro svolto dal CLEP, poiché per la prima volta, dopo la riforma del Titolo V, si sta procedendo alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, non è possibile fissare una data certa per la conclusione della sua attività.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, secondo le modalità di organizzazione del dibattito concordate, non era stata prevista una ulteriore pausa di riflessione dopo l'audizione del professor Cassese, sebbene fosse immaginabile che da questa sarebbero scaturiti elementi interessanti per la discussione. Per ragioni di opportunità, si era convenuto invece di sospendere le votazioni dopo aver concluso l'esame dell'articolo 2 e di riprenderle successivamente allo svolgimento dell'audizione.

Ritenendo di aver seguito un *iter* procedurale rispettoso della logica, del diritto, delle norme regolamentari e delle prerogative della minoranza, propone di svolgere eventualmente un dibattito prima della votazione degli emendamenti all'articolo 3, consentendo un intervento di 5 minuti per ciascun Gruppo.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP), pur apprezzando il tentativo di mediazione del Presidente, ritiene non accoglibile tale proposta.

Il **PRESIDENTE**, tenendo conto degli esiti del dibattito, pone quindi in votazione la proposta del senatore Giorgis di rinviare l'esame del provvedimento e di svolgere in Ufficio di Presidenza un approfondimento sulla relazione del professor Cassese.

La Commissione non approva.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che, nell'odierna seduta pomeridiana delle ore 14, proseguirà la votazione degli emendamenti all'AS [615](#), a partire dall'articolo 3.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno, a partire dalla prossima seduta, è integrato con l'esame, in sede redigente, dell'AS [737](#) (*Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,50.

***PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 785***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 3:

- al comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare il sito *web* istituzionale in cui saranno pubblicati la relazione conclusiva e il rendiconto delle spese sostenute, redatti dal Comitato promotore per il Centenario di Latina 1932-2032;
- al comma 6, risulta necessario valutare se la previsione sugli adempimenti ivi previsti risulti compatibile con l'autonomia della Presidenza della Repubblica.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 34 (nott., Sottocomm. pareri) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023**

**34ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente**

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 20.

[\(674\)](#) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*

(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nelle sedute del 10 e 11 ottobre, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), pur esprimendo alcune riserve a nome del proprio Gruppo, prende atto della proposta del relatore.

La Sottocommissione conviene sulla proposta di parere proposta dal relatore.

[\(825\)](#) *Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi*

(Parere alla 3a Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nella seduta dell'11 ottobre, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 20,05.

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

123ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla

Sottocommissione per i pareri nella seduta notturna di mercoledì 11 ottobre. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di mercoledì 4 ottobre.

Il **PRESIDENTE** avverte che la relatrice ha presentato gli ulteriori emendamenti 1.100, 1.101 e Tit.100, pubblicati in allegato.

La relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 1.100, 1.101 e Tit.100, volti a precisare, sia nel testo sia nel titolo del disegno di legge, che la finalità è sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sofferenze dei bambini che vivono in contesti di guerra e far conoscere le loro fatiche. In questo modo, si evitano fraintendimenti sul significato e la portata del provvedimento.

Sottolinea di aver appreso, da una delle associazioni impegnate nella Giornata della meraviglia, che alcuni bambini della Striscia di Gaza, fino a poco tempo fa coinvolti nella iniziativa del "clau il Pimpa", dopo lo scoppio del conflitto, sono stati spostati in una zona più interna. Ciò dimostra che l'istituzione di questa Giornata, sebbene non abbia conseguenze pratiche ai fini della soluzione dei conflitti, riguarda però le sofferenze di bambini che hanno un volto e un nome.

Il senatore **LISEI** (*FdI*) ritira gli emendamenti 1.1, 1.3, 2.1 e Tit.1.

Il **PRESIDENTE**, in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 1.2 e 2.2 e li ritira.

Accertata la presenza del numero legale, è quindi posto ai voti l'emendamento 1.100, che risulta approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.101, che è approvato all'unanimità.

Posto ai voti, l'articolo 1, come modificato, è approvato all'unanimità.

In esito a distinte votazioni, sono approvati all'unanimità gli emendamenti 2.100 e 2.101.

È quindi posto ai voti l'articolo 2, come modificato, che è approvato all'unanimità.

Posto ai voti, l'emendamento 3.100, è approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti l'articolo 3, come modificato, che è approvato all'unanimità.

Posto ai voti, l'articolo 4 è approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti l'emendamento Tit.100, che è approvato all'unanimità.

La Commissione unanime conferisce quindi mandato alla relatrice Pirovano a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE REFERENTE

(836) DE PRIAMO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi

(Esame e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, in sostituzione del senatore Occhiuto, illustra il disegno di legge in esame, d'iniziativa dei senatori De Priamo e altri, che prevede l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944.

Il primo dei cinque articoli di cui si compone il testo esplicita la finalità del provvedimento, ossia: "riconoscere l'importanza di ricordare le vittime dei gravissimi episodi di violenza sessuale e fisica perpetrata ai danni di migliaia di italiani durante la Seconda guerra mondiale commessi dai soldati coloniali, marocchini, algerini, tunisini e senegalesi, inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia".

L'articolo 2 prevede che la Giornata sia celebrata il 18 maggio di ogni anno. Il 18 maggio 1944 è infatti la data della conquista di Montecassino da parte delle truppe alleate, a seguito della quale i coloniali inquadrati nel Corpo di spedizione francese poterono avanzare nella vallata sottostante.

Nel medesimo articolo 2 si precisa che la Giornata nazionale non è considerata festiva, in quanto non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 3 stabilisce che, in occasione della Giornata, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni possano promuovere iniziative ed eventi celebrativi, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti del Terzo settore, allo scopo di diffondere la conoscenza delle violenze e degli stupri di guerra del 1943-1944. In occasione della Giornata potranno, altresì, essere assegnati premi e borse di studio per riconoscere il valore delle attività e delle pubblicazioni in memoria di tali eventi.

L'articolo 4 dispone una delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944.

Nell'esercizio della delega - il cui termine è individuato in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - il Governo è tenuto ad attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: individuazione specifica e analitica dei presupposti per l'accesso al Fondo da parte dei soggetti aventi diritto; disciplina delle modalità per l'accesso al Fondo e ai fini dell'erogazione del ristoro dei danni in favore degli aventi diritto; determinazione economica e finanziaria del Fondo e delle relative coperture.

L'articolo 5 reca, infine, la quantificazione degli oneri finanziari (150.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025) e la relativa copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*), stante la convocazione della seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 878 (decreto-legge n. 123 del 2023 -

contrasto al disagio e alla criminalità minorile), propone di riprendere le votazioni sugli emendamenti al disegno di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata.

Il [PRESIDENTE](#), non essendoci osservazioni, accoglie la richiesta della senatrice Pirovano. Essendo imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, dispone una sospensione della seduta, che riprenderà al termine dell'Aula.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 18,40.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di mercoledì 11 ottobre.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti identici 7.1 e 7.2, soppressivi dell'articolo 7. Coglie l'occasione per ribadire che nel progetto per l'autonomia differenziata mancano alcuni elementi fondamentali, a cominciare dalla perequazione infrastrutturale, che sarebbe necessaria per attrarre investimenti esteri soprattutto a favore delle aree interne, al fine di evitare che i divari territoriali determinino conseguenze sociali disastrose.

In secondo luogo, rileva la mancanza di garanzie sulla effettiva parità dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sugli identici emendamenti 7.1 e 7.2, con i quali si propone di sopprimere l'articolo 7, che ritiene non condivisibile, in particolare per la mancanza di un meccanismo di controllo attento e assiduo sul merito delle intese, in grado di individuare incongruenze e debolezze degli accordi, nel quale peraltro non viene coinvolto il Parlamento. Segnala, inoltre, che non è prevista una reversibilità delle intese, in caso di inadempienza da parte delle Regioni a cui sono state trasferite ulteriori funzioni.

Coglie l'occasione per ricordare che il governatore della Banca d'Italia, nella lettera inviata al presidente del CLEP, ha evidenziato i limiti intrinseci della modalità di individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, sottolineando la necessità di stimare il fabbisogno *standard* per tutte le funzioni collegate ai diritti sociali e civili e di procedere al loro integrale finanziamento. Solo con queste garanzie, infatti, si potrà evitare il rischio di disgregazione connesso all'autonomia differenziata.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottoscrive gli emendamenti 7.1 e 7.2, ritenendo in effetti necessaria la soppressione dell'articolo 7, che rappresenta un aspetto essenziale del provvedimento in esame. Si tratta di un disegno di legge divisivo, su cui è stato registrato un diffuso dissenso da parte di presidenti di Regioni e sindaci, sindacati e Confindustria, oltre ai giuristi dimessisi dal Comitato per la definizione dei LEP, a cui si sono aggiunti i rilievi critici del governatore della Banca d'Italia. Proprio per questo motivo, sarebbe necessario assegnare un ruolo centrale al Parlamento nel controllo sulle intese, considerato che queste potrebbero assumere anche un carattere di irreversibilità.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 7.1 e 7.2 sono respinti.

Sull'emendamento 7.3, interviene in dichiarazione di voto la senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) che, in alternativa alla soppressione dell'articolo 7, propone di modificarlo, prevedendo che la verifica sull'intesa possa avvenire anche prima dei dieci anni, secondo un più breve termine fissato nell'intesa stessa, e in ogni caso ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. In questo modo, si eviterebbe di rendere eccessivamente rigido l'accordo tra Governo e Regione, criticità che è stata segnalata anche nel corso delle audizioni, indipendentemente dalla fruibilità dei servizi essenziali.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è già stato approvato un emendamento con cui si prevede la possibilità

per Stato e Regioni di avviare in ogni caso un procedimento di revisione dell'intesa.

Posto ai voti, l'emendamento 7.3 non è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), è posto ai voti l'emendamento 7.4, che non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.5.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene eccessiva una durata di dieci anni per le intese. Quindi l'emendamento in esame propone di ridurla a cinque, considerando soprattutto che, in sede di prima applicazione del provvedimento, sarebbe consigliabile maggiore prudenza. In realtà, a suo avviso, anche cinque anni potrebbero rivelarsi eccessivi, se si tiene conto della velocità dei cambiamenti che si sono verificati negli ultimi anni, a causa della pandemia. È quindi necessario mettere lo Stato e i cittadini nelle condizioni di rinnovare o modificare l'intesa, qualora vi sia un cambiamento delle priorità o degli interessi della popolazione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene opportuno prevedere la possibilità di verificare lo stato dell'attuazione dell'intesa, dopo cinque anni, e quindi anticipa un voto favorevole sull'emendamento 7.5. Tuttavia, a suo avviso bisognerebbe anche prevedere gli strumenti per effettuare tale valutazione nel merito, rafforzando a tal fine il coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle intese. Tali garanzie, invece, non sono previste dall'articolo 7 del disegno di legge in titolo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene condivisibile l'emendamento 7.5, in quanto cinque anni sono sufficienti per effettuare una prima valutazione sul funzionamento dell'intesa, soprattutto in un periodo di mutamenti politici e sociali molto rapidi. Dichiarò pertanto il suo voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 7.5 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#), stante il parere favorevole sull'emendamento 7.6 (testo 2), invita i proponenti del successivo emendamento 7.7, che risulta di analogo tenore, a riformularlo in un testo identico, in modo da procedere a una unica votazione.

Il ministro CALDEROLI sottolinea che, con l'approvazione dell'emendamento in esame, la modifica dell'intesa potrà avvenire su iniziativa dello Stato, della Regione interessata o su atto di indirizzo delle Camere.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) precisa che l'emendamento 7.7, in realtà, prevede una deliberazione delle Camere e non un mero atto di indirizzo. Pertanto, preferisce non accedere alla proposta del Presidente.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) rileva che l'atto di indirizzo è certamente meno incisivo della deliberazione.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 7.6 (testo 2).

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) valuta favorevolmente la proposta di valorizzare il ruolo delle Camere nella procedura per la modifica dell'intesa attraverso un atto di indirizzo, che tuttavia appare non sufficiente. Sarebbe opportuno, infatti, prevedere un atto normativo di rango primario. Per questa ragione, a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario.

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*) ritiene invece che la modifica proposta con l'emendamento 7.6 (testo 2) costituisca un significativo passo avanti, consentendo alle Camere di indicare con un proprio atto di indirizzo le modifiche da apportare alle intese. Per questo motivo, si sarebbe atteso quanto meno un'astensione da parte dell'opposizione.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), pur valutando positivamente il tentativo di un coinvolgimento del Parlamento nel procedimento di modifica delle intese, ritiene insufficiente la previsione di un mero atto di indirizzo. Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) riconosce che è stato fatto un passo avanti rispetto al testo originario e conseguentemente annuncia un voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 7.6 (testo 2) è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.7.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce che la formulazione dell'emendamento in esame attribuisce un potere più incisivo alle Camere, rispetto alla proposta appena approvata, nella procedura di modifica delle intese. In un quadro di autonomia differenziata, che potrebbe porre in conflitto l'interesse nazionale con quello della Regione interessata al trasferimento di funzioni, l'unico soggetto

istituzionale che può soppesare e contemperare in modo equilibrato i diversi interessi in gioco è appunto il Parlamento.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.7, ritenendo che nel concetto di deliberazione possa essere incluso anche l'atto normativo di rango primario.

Il [PRESIDENTE](#) fa notare che il ricorso a una legge per la modifica dell'intesa finirebbe per rendere ancora più rigido il processo di revisione, anziché semplificarlo. Sottolinea, inoltre, che l'emendamento dovrebbe essere considerato precluso dall'approvazione dell'emendamento 7.6 (testo 2); tuttavia, ne consente la votazione in modo tale che, se respinto, possa essere ripresentato per l'esame in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 7.7 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che domani, mercoledì 18 ottobre, la seduta dell'Assemblea avrà inizio alle ore 10.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di anticipare alle ore 8,30 la seduta della Commissione già convocata per le ore 9, per proseguire la votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 615, in materia di autonomia differenziata.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene condivisibile la proposta della senatrice Pirovano, con l'intesa però di concludere i lavori entro la giornata di domani. La Conferenza dei Capigruppo, infatti, ha previsto che non si riunisca neanche l'Assemblea nella giornata di giovedì, per consentire la partecipazione dei senatori agli ultimi giorni di campagna elettorale per le elezioni provinciali di Trento e Bolzano.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere condivisibile la proposta della senatrice Pirovano, rappresenta tuttavia l'esigenza di proseguire, nella sede delle Commissioni riunite 1a e 2a, l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 878, per la conversione del decreto-legge n. 123 del 2023 in materia di contrasto al disagio e alla criminalità minorile. A tal fine, prospetta di convocare una seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a venti minuti dopo il termine dei lavori dell'Assemblea, una volta acquisito l'assenso della presidente Bongiorno.

Anticipa che la prossima settimana sarà dedicata appunto ai lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a, considerato che il disegno di legge n. 878 è stato calendarizzato per l'Aula.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) manifesta la propria preoccupazione per l'andamento a rilento dell'esame del disegno di legge n. 615, con la votazione di circa sei emendamenti all'ora. Pur comprendendo le esigenze legate alle riunioni dei Gruppi o alla partecipazione alle campagne elettorali, ritiene che si debba dare la precedenza ai lavori parlamentari.

Pertanto, propone di convocare una ulteriore seduta domani, al termine dei lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a, per proseguire la votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 615, e completare quanto meno l'esame dell'articolo 7. In alternativa, sarebbe necessario convocare una seduta giovedì 19 ottobre.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) precisa che per giovedì non sono state previste sedute di Aula per consentire ai senatori di svolgere la loro funzione di rappresentanza sul territorio, che rientra comunque tra le attività istituzionali dei parlamentari.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), al fine di trovare un punto di intesa, considerato che l'opposizione non sta attuando atteggiamenti ostruzionistici, chiede che l'ulteriore seduta della Commissione si svolga alla fine dei lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a fino alla sera, rinunciando a convocazioni in orario notturno.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a possa concludersi intorno alle ore 16; pertanto resterebbe comunque un ampio margine di tempo per proseguire l'esame del provvedimento sull'autonomia differenziata.

In ogni caso, tiene a precisare che la Commissione affari costituzionali rientra tra quelle maggiormente gravate di attività, sia per le competenze attribuitele, sia perché spesso impegnata nell'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

In esito al dibattito, propone quindi di anticipare alle ore 8,30 la seduta già convocata alle ore 9 di domani e di convocarne una ulteriore alle ore 16 o comunque al termine dei lavori della seduta pomeridiana delle Commissioni riunite 1a e 2a.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DI SEDUTA E CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, per la giornata di domani, mercoledì 18 ottobre, la seduta già convocata alle ore 9 è anticipata alle ore 8,30 ed è convocata un'ulteriore seduta alle ore 16 o comunque al termine della seduta pomeridiana delle Commissioni riunite 1a e 2°.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [737](#)

Art. 1

1.100

La Relatrice

Al comma 1, dopo la parola: «sensibilizzare » inserire le seguenti: «sulle sofferenze».

1.101

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: «fondamentale della meraviglia» con le seguenti: «fondamentale del diritto alla meraviglia».

Tit.100

La Relatrice

Sostituire il titolo con il seguente:

«Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti»

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 91 (pom.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

91ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*Fdl*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.

Esso si compone di 11 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità, volte a promuovere i cammini d'Italia come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, senza ausilio di mezzi a motore, al fine di valorizzarne caratteristiche ed elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici.

L'articolo 2, al fine di favorire la conoscenza, la tutela e la promozione dei cammini e del patrimonio storico, culturale e religioso dei territori attraversati o limitrofi, stabilisce i criteri e le modalità di redazione della Mappa dei cammini d'Italia.

Gli articoli 3 e 4 istituiscono presso il Ministero della cultura rispettivamente la Cabina di regia nazionale per i cammini e il Tavolo permanente per i cammini volti, il primo, a coordinare le politiche e gli interventi attuati dalle amministrazioni, centrali e periferiche interessate, mentre il secondo ad essere sede stabile di consultazione tra i componenti della cabina di regia, gli operatori e i rappresentanti delle istituzioni che operano nel settore turistico culturale.

L'articolo 5 promuove, tramite il Ministero della cultura, studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini e stabilisce, al comma 2, che entro il 31 maggio di ciascun anno il Ministro della cultura presenti alle Camere una relazione.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano rispettivamente la promozione di opere d'arte di giovani artisti nei cammini e le campagne di promozione dei percorsi al fine di incentivare il turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio.

Gli articoli 8 e 9 recano, per gli anni 2023 e 2024, rispettivamente: un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente dai titolari di redditi d'impresa e dagli enti del Terzo settore ai quali è affidata la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa e la decontribuzione per i datori di lavoro dei contributi previdenziali spettanti ai lavoratori dipendenti.

Il credito d'imposta e la decontribuzione si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*. Si ricorda che la validità di tale regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento (UE) 2020/972.

L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 11 determina l'entrata in vigore.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) si dichiara d'accordo sulle finalità del provvedimento, ritenendo tuttavia opportuno che, nell'ambito della promozione e valorizzazione dei cammini, sia compreso esplicitamente anche il tema dell'accessibilità per le persone disabili, promuovendo la rimozione delle barriere e così consentendo la piena fruibilità, tenuto anche conto della crescente popolazione italiana in età avanzata e quindi con difficoltà di deambulazione.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) si associa alla proposta del senatore Lombardo, rimarcando che molti cammini, che sono patrimonio di tutti, sono invece inaccessibili a un gran numero di persone disabili o che hanno problemi di deambulazione.

Si associa anche il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), ricordando come negli eventi del Fiabaday di domenica si è ribadita la necessità di affrontare il tema generale dell'accessibilità in modo concreto, per esempio evitando i corrimano di metallo che d'estate diventano roventi.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) ritiene che tra le spese di gestione, manutenzione e valorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 possano rientrarvi anche quelle necessarie ad assicurare un'adeguata accessibilità ai cammini, ma si dichiara d'accordo alla sua esplicita previsione nel disegno di legge e quindi a inserire tale indicazione nel parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante misure di proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni professionali militari a carattere sindacale (articolo 1), di revisione dello strumento militare (articolo 2), di fonti energetiche rinnovabili (articolo 3, lettera *a*) e di semplificazione dei controlli sulle attività economiche (articolo 3, lettera *b*).

In particolare, l'articolo 1 estende di 12 mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, che riguarda le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali o distaccati individualmente.

L'articolo 2 conferisce nuovamente, per 24 mesi, la delega al Governo concernente la revisione dello strumento militare nazionale, che era già prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, e che tuttavia è scaduta il 28 agosto 2023. In particolare, la delega riguarda le discipline in tema di dotazioni organiche, riserva ausiliaria, concorsi, formazione del personale e servizio sanitario militare.

L'articolo 3, comma 1, lettera *a*), proroga al 25 agosto 2024 il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021, mentre il comma 1, lettera *b*), abroga l'articolo 27, comma 3, della legge sulla concorrenza 2021, che indica in dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge il termine per l'adozione, da parte del Governo, di almeno uno dei decreti legislativi per semplificare i controlli sulle attività economiche. Rimane quindi fermo al 27 agosto 2024 il termine ultimo per l'adozione dei decreti legislativi sulle semplificazioni, per rendere i controlli più efficaci, efficienti e coordinati, eliminando al contempo gli adempimenti non necessari.

[Ricorda, quindi, che le disposizioni sul personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sulla base del Trattato sull'Unione europea, sono di competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri. Per quanto riguarda le norme sulla semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, ritiene che esse non pongano problemi di incompatibilità con l'ordinamento europeo e preannuncia pertanto la presentazione di un](#) parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(833) *Disciplina della professione di guida turistica*

(412) *CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica*

(687) *CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica*

(749) *GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica*

(Parere alla 9a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relattrice, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica. Di questi, il disegno di legge n. 833 è di iniziativa governativa ed è collegato alla manovra di finanza pubblica. Esso inoltre riprende in buona parte, salvo talune importanti modifiche e integrazioni, l'articolato del testo unificato, adottato nella scorsa legislatura dalla Commissione di merito (A.S. 1921 e A.S. 2087), che non vide il completamento del suo iter legislativo, per l'intervenuta fine della legislatura.

Si rileva anzitutto che il disegno di legge costituisce la Riforma 4.1 della Componente M1C3 del PNRR, con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche. Secondo i PNRR, la riforma "non deve implicare la creazione di una nuova professione regolamentata. La riforma deve prevedere formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare meglio l'offerta. La riforma deve permettere l'acquisizione di una qualifica professionale univoca conforme a standard omogenei a livello nazionale, adottata con decreto ministeriale nell'ambito dell'intesa Stato Regioni".

La Relatrice ricorda inoltre che, in tema di regolamentazione delle professioni, la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un "test della proporzionalità", da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o a una delle loro modalità di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali.

Al riguardo, secondo l'analisi tecnico-normativa del Governo, allegata al disegno di legge, "le disposizioni normative in questione non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti nel generale quadro delineato: dal regolamento (UE) 2021/241 sul disposizioni per la ripresa e la resilienza; dalla direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali; e dalla direttiva 2018/958/UE relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni".

La materia delle guide turistiche era stata oggetto di contestazione da parte della Commissione europea che, il 6 settembre 2012, aveva avviato la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, contestando la norma nazionale che prevedeva la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio, in violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Tale procedura fu sanata e quindi archiviata grazie all'adozione dell'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), in cui si è stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, prevedendo l'applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni. Tale principio è ripreso dal disegno di legge n. 833 in esame, agli articoli 5, comma 4, per l'abilitazione conseguita in Italia, e all'articolo 6, comma 8, per l'abilitazione ottenuta per riconoscimento di titolo estero.

Lo stesso articolo 3 della legge europea 2013, al comma 3, ha inoltre rinviato a un decreto ministeriale l'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione e dei relativi requisiti. In base a tale norma sono stati emanati i decreti ministeriali 7 aprile 2015, recante l'individuazione dei siti di particolare interesse, e 11 dicembre 2015 n. 565, recante l'individuazione dei relativi requisiti. Questi decreti sono poi stati oggetto di segnalazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 21 dicembre 2016, poiché individuavano un numero eccessivamente ampio di siti e costituivano quindi una limitazione ingiustificata all'attività delle guide turistiche sull'intero territorio nazionale. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3859 del 1° agosto 2017, ha poi confermato l'annullamento - disposto dal TAR - dei citati decreti, poiché, pur essendo compatibile con il diritto europeo la riserva di alcuni siti in favore di "guide specializzate", i decreti in questione "in forma surrettizia, cercano d'introdurre un duplice

regime di abilitazioni", in quanto "la previsione di un numero di siti da tutelare, senza alcuna gradazione, implica limiti d'ingresso territoriale alla guida turistica munita della semplice abilitazione nazionale".

Il disegno di legge n. 833 si compone di 14 articoli. L'articolo 1 indica le finalità, nel quadro dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, che colloca le professioni tra le materie a competenza concorrente con le regioni, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione.

L'articolo 2 indica la guida turistica come il professionista che abbia conseguito il titolo superando l'esame di abilitazione nazionale di cui all'articolo 4, oppure ottenendo il riconoscimento del titolo estero, ai sensi dell'articolo 6, o ancora essendo già abilitato dalla normativa previgente ai sensi dell'articolo 13. L'oggetto della professione di guida turistica è individuato nello svolgimento di visite guidate (anche da remoto) durante le quali siano illustrati e interpretati il valore e il significato dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità.

L'articolo 3 specifica che non è richiesto il riconoscimento del titolo estero, né l'iscrizione nell'elenco nazionale, per l'esercizio della professione su base temporanea o occasionale, in regime di libera prestazione di servizi.

L'articolo 4 disciplina l'esame di abilitazione, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, al quale possono partecipare i titolari di laurea almeno triennale e di certificazione C1 di una lingua e B2 della seconda lingua.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'elenco nazionale delle guide turistiche, in cui è iscritto chi ha superato l'esame di abilitazione, chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo estero e che è già abilitato in base alla normativa previgente.

L'articolo 6 detta norme specifiche per l'esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta a livello transfrontaliero su base temporanea e occasionale (in regime di "libera prestazione di servizi") e i casi in cui è svolta in maniera stabile nel territorio italiano ("libertà di stabilimento"). L'articolo rinvia poi a un decreto attuativo per l'individuazione delle modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale dell'attività svolta in regime di libera prestazione, oltre che delle modalità di svolgimento della prova attitudinale in lingua italiana, necessaria per il riconoscimento del titolo estero, consistente in una prova scritta e una orale.

L'articolo 7 istituisce corsi di specializzazione tematica e territoriale, autorizzati dal Ministero, della durata minima di 50 ore, che consentono di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale. Stabilisce inoltre l'obbligo di aggiornamento professionale triennale, mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni.

L'articolo 8 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO, mentre l'articolo 9 dispone l'ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione.

L'articolo 10 attiene ai compensi professionali, mentre l'articolo 11 stabilisce l'obbligo per le guide turistiche di esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento e di fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

L'articolo 12 stabilisce i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica, l'articolo 13 detta le disposizioni transitorie e l'articolo 14 le disposizioni finanziarie.

Per quanto riguarda gli altri disegni di legge, si tratta di tre proposte di iniziativa parlamentare: il disegno di legge n. 412, a prima firma del senatore Croatti, e il disegno di legge n. 749 del senatore Garavaglia, che si compongono entrambi di 14 articoli e ripropongono il citato testo unificato, elaborato nella scorsa legislatura dalla 10ª Commissione, senza sostanziali modifiche, mentre il disegno di legge n. 687 consta di 7 articoli in cui si prevede solo un'abilitazione territorialmente specializzata.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) si sofferma sul test di proporzionalità per le professioni, previsto

dalla normativa europea, secondo cui la regolamentazione non deve andare oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo. Nel caso di specie, la normativa non deve ostacolare l'accesso alla professione da parte di cittadini di altri Stati membri, rispetto alle guide italiane.

Tuttavia, dal disegno di legge non è possibile evincere la proporzionalità delle misure, poiché si rinvia a un decreto attuativo per la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera che consente l'esercizio della professione senza il previo riconoscimento del titolo estero. Inoltre, si rinvia a un decreto attuativo anche per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale estera, consistente in una prova scritta e una orale, sulle stesse materie previste per l'abilitazione nazionale. La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) rimarca la necessità di affrontare il tema importante del riconoscimento dei titoli professionali, non solo nel settore turistico ma anche in molti altri settori. Ricorda, inoltre, che sono previste audizioni nella Commissione di merito e ritiene pertanto opportuno partecipare a tale approfondimento prima di formulare un parere.

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) conviene sull'importanza della problematica relativa al riconoscimento dei titoli professionali in Italia e solleva anche l'opportunità di una verifica dell'accessibilità dei professionisti italiani all'esercizio delle professioni negli altri Stati membri. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo che, in occasione del centenario della fondazione della città di Latina, è volto a promuovere l'immagine della stessa in ambito nazionale e a livello internazionale, attraverso la realizzazione di iniziative celebrative e progetti culturali, da perseguire con la collaborazione tra Istituzioni, enti, associazioni culturali e scuole.

Nello specifico, il disegno di legge prevede interventi volti alla promozione della conoscenza, della ricerca storica e scientifica, della pubblicazione di prodotti editoriali, ideazione e allestimento di mostre e produzione di eventi, finalizzati alla conoscenza della città di Latina e del suo territorio. Si mira inoltre a tutelare e valorizzare, anche con finalità di promozione turistica, i luoghi simbolo caratterizzanti il percorso storico e naturalistico di Latina dagli anni '30 del '900 ad oggi.

In particolare, l'articolo 2 individua gli interventi e le iniziative, da svolgersi a Latina e da realizzarsi tra il 2023 e il 2032, che sono riconosciuti dalla legge meritevoli di finanziamento. Tra questi, si segnalano quelli previsti dalla lettera m) sulla realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione istituzionale e tra privati, con particolare riferimento anche all'Unione europea.

L'articolo 3 istituisce il Comitato promotore delle iniziative progettate, avente il compito di monitorarne lo svolgimento. Quest'ultimo è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, del turismo, nonché dal Presidente della regione Lazio e dal Sindaco di Latina (o da loro delegati).

Gli articoli 4 e 5 riguardano la Fondazione «Latina 2032», che ha il compito di perseguire le finalità e gli obiettivi della legge, secondo le indicazioni del Comitato, ed è posta sotto la vigilanza dei Ministeri della cultura e dell'economia. Per la costituzione della Fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024 (articolo 6).

Infine, l'articolo 7 prevede un contributo annuale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 per il Comitato previsto dall'articolo 3 ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal provvedimento, e l'articolo 8 dispone sulla copertura finanziaria.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) comunica che sono stati presentati oggi in 7ª Commissione emendamenti volti a considerare un quadro più ampio, relativo alle città del '900 nel loro insieme, per la valorizzazione degli aspetti architettonici e di urbanizzazione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati

membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra. L'obiettivo dell'Accordo è di creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

L'Accordo si compone di 30 articoli. L'articolo 1 reca le definizioni. Gli articoli da 2 a 12 disciplinano gli aspetti economici dell'intesa, definendo all'articolo 2 la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra. L'articolo 3 illustra i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate. L'articolo 4 indica gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici. Nell'articolo 5 si riconoscono i potenziali benefici derivanti dalla progressiva liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispettivi vettori aerei. Gli articoli da 6 a 11 dispongono il rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio degli aeromobili, regolano gli aspetti relativi alla tutela dell'equa concorrenza, ai diritti doganali e alla fiscalità. Di

rilievo, in particolare, l'articolo 11 che reca disposizioni relative alla fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base della libera concorrenza.

Gli articoli da 13 a 20 recano norme in materia di cooperazione regolamentare, definendo in particolare le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti. Vengono poi dettate ulteriori disposizioni in materia di gestione del traffico aereo, di riduzione dell'impatto ambientale del trasporto aereo e di cooperazione per lo sviluppo di un'aviazione sostenibile, di responsabilità dei vettori, nonché di tutela dei consumatori.

Da ultimo, gli articoli da 21 a 30 recano disposizioni istituzionali e finali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un comitato misto, responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo. L'articolo 28 reca norme in ordine alla registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e il Segretariato delle Nazioni Unite.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. Si precisa che l'ENAC provvederà alle attività di cui agli articoli 1, 7, 8, da 10 a 14 e 22 dell'Accordo, attingendo alle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 95 (ant.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULL'ESAME DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF (DOC. LVII, N. 1-BIS - ALLEGATI I, II, III E IV - ANNESSO)

Il [PRESIDENTE](#), in relazione alla calendarizzazione del voto della Commissione nella seduta odierna sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF), informa che la Commissione di merito ha concluso l'esame del documento nella seduta di ieri pomeriggio, conferendo il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea nella seduta di oggi.

Interviene il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), che stigmatizza con rammarico l'impossibilità per la Commissione di pronunciarsi prima della decisione di merito su uno tra i documenti più importanti dell'anno politico, che si integra nelle procedure del Semestre europeo e in cui si descrive il grado di attuazione delle raccomandazioni dell'Unione europea per l'Italia adottate lo scorso luglio e in cui si prefigura la manovra di bilancio che dovrà essere sottoposta alla valutazione europea.

Ritiene in tal modo pregiudicato il ruolo della Commissione affari europei, la cui centralità era stata riaffermata anche nella scorsa legislatura. Pur ritenendo che la riduzione del numero dei parlamentari non consenta un ordinato svolgimento dei lavori parlamentari a servizio del Paese, ritiene comunque che la decisione di votare soltanto nella giornata di mercoledì, assunta dalla Commissione, non abbia risolto il problema e sia solo funzionale a garantire la presenza dei senatori della maggioranza in giornate predeterminate.

Sottolinea quindi in senso fortemente critico come la Commissione, allo stato attuale, non possa più fornire alcun adeguato e utile contributo al proprio processo deliberativo sulla NADEF.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), membro anche della 5ª Commissione, ricorda che la NADEF, come il DEF, è un documento inemendabile, circostanza che rende il suo esame un esercizio meno determinante. Conferma peraltro che la Commissione bilancio ha terminato il suo esame nella giornata di ieri pomeriggio.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene, invece, che il ruolo del parlamentare non sia solo quello emendativo, ma anche quello di esporre utilmente le proprie idee e ragioni politiche e ascoltare quelle dell'altro. Ricorda a titolo di esempio le ragioni espresse dall'opposizione, nella scorsa legislatura, contrarie all'eccessivo ricorso alla decretazione della Presidenza del Consiglio nella gestione della pandemia da Covid, che furono ascoltate, riportando il dibattito e la decisione sulle misure nella discussione parlamentare.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto delle critiche espresse, che in parte condivide, rimarcando come in questa Commissione in particolare si soffra la sovrapposizione delle presenze con altre Commissioni, criticità questa che è già stata rappresentata più volte.

Sull'esame della NADEF, riscontrata la conclusione dei lavori in Commissione di merito e quanto emerso circa la scarsa utilità di procedere ulteriormente, ricorda comunque che la discussione generale è stata svolta e che, come è stato detto, resta un documento su cui non è possibile adottare decisioni sostanziali volte a modifiche o variazioni.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) consegna alla Presidenza della Commissione un documento che era stato comunque preparato, in cui sono estensivamente illustrate le ragioni della posizione contraria del suo Gruppo sulla NADEF.

Il [PRESIDENTE](#) assicura l'acquisizione di tale documento agli atti della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdi), relatore, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, ricordando che la legge annuale sulla concorrenza 2022 costituisce la Riforma n. 2 della Componente MIC2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in scadenza al 31 dicembre 2023, in cui si prevede che la legge contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia. Ritiene quindi che gli emendamenti al disegno di legge non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo. La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) preannuncia un voto di astensione del suo Gruppo, in quanto la parte del provvedimento relativa alle reti energetiche presenta ancora aspetti da chiarire e approfondire.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) si associa, preannunciando il voto di astensione del suo Gruppo di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdi), relatore, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. Ritiene quindi che gli emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) e il senatore [LOREFICE](#) (M5S) preannunciano il voto favorevole dei propri Gruppi di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica, ricordando che l'intervento, oltre a essere collegato alla manovra di finanza pubblica, costituisce la Riforma 4.1 della

Componente M1C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche.

Rileva, in particolare, che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8), e ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, rilevando tuttavia l'opportunità di prevedere che anche i decreti attuativi previsti dall'articolo 6, per la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera e per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale per il riconoscimento della qualifica estera, siano sottoposti al *test* di proporzionalità di cui alla direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, e al parere parlamentare, per verificare che la normativa non costituisca un ostacolo all'accesso alla professione maggiore per cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini italiani.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda che tra i disegni di legge in esame vi è anche quello a firma del senatore Croatti (AS 412) e concorda sulla necessaria attenzione da riservare ai decreti attuativi, per evitare un possibile contenzioso con l'Unione europea.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede se la formulazione dell'osservazione tiene conto sostanzialmente dei rilievi emersi nel corso della discussione svolta nella seduta precedente.

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ricorda i contenuti degli interventi in discussione generale, che sono riflessi nello schema di parere da lei illustrato.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO - *European Asylum Support Office*), relativamente all'ufficio operativo di Roma, con l'annessa Dichiarazione interpretativa congiunta.

Ritenendo che l'Accordo riconosce all'Ufficio e al personale le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea (UE) e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia, e che esso non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) auspica che la sede di Roma possa assicurare un contributo importante di supporto, vista la criticità del fenomeno per l'Italia e soprattutto per i territori locali di maggiore approdo di immigrati.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delegate al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto, finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni militari professionali a carattere sindacale,

revisione dello strumento militare, fonti energetiche rinnovabili e semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede chiarimenti circa lo stato dell'*iter* presso la Commissione di merito e ricorda che la materia è stata oggetto di esame anche nella scorsa legislatura, ove tuttavia non vi era univocità tra i sindacati militari sul provvedimento.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*), considerato lo stato dei lavori in Commissione di merito, ritiene di poter rinviare il voto, per svolgere ulteriori valutazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle caratteristiche e degli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici dei cammini d'Italia e dei territori limitrofi.

Con riferimento, in particolare, alle agevolazioni per i lavori sui cammini, previste dagli articoli 8 e 9 nei limiti della normativa europea sugli aiuti *de minimis*, ricorda che la validità del regolamento (UE) n. 1407/2013 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 [dal regolamento \(UE\) 2020/972](#).

Ritenendo, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere anche misure finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità ai cammini per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) esprime piena condivisione per l'osservazione proposta dal Relatore, chiedendo tuttavia di renderla più incisiva con la soppressione delle parole "valutare l'opportunità di".

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) accoglie la proposta.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, come modificato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, ricorda che la proposta di regolamento prevede l'istituzione di un quadro normativo atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche da parte dell'Unione europea (UE), finalizzato a raggiungere, entro il 2030, una capacità estrattiva dell'UE del 10 per cento del consumo europeo, nonché una capacità trasformativa europea del 40 per cento e una capacità di riciclaggio del 15 per cento del consumo europeo di tali materie. Inoltre, entro la stessa data, si vuole aumentare la diversificazione delle importazioni, riducendo a non più del 65 per cento del consumo europeo, la dipendenza dell'UE dalle importazioni provenienti da un unico Paese terzo.

Per quanto riguarda lo stato dell'*iter* di esame presso le Istituzioni europee, il 30 giugno, il Consiglio ha adottato l'orientamento generale (*general approach*) in base al quale svolgere i negoziati con il Parlamento europeo nei triloghi che dovrebbero avviarsi a fine settembre.

Nel testo adottato dal Consiglio si tiene conto di diverse proposte modificative avanzate dalle delegazioni degli Stati membri, tra le quali l'inserimento dell'alluminio nell'elenco delle materie prime critiche e strategiche, e il rafforzamento della quota di riciclo, dal 15 al 20 per cento, con soluzioni

innovative. Nel documento del Consiglio si evidenzia anche l'essenziale importanza di un coordinamento tra gli Stati membri, sia nell'aggiornamento della mappatura delle materie prime critiche sui propri territori ai fini di uno sviluppo dei progetti di estrazione per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE, sia nella necessità di sviluppare *partnership* bilaterali tra gli Stati membri e i Paesi terzi, in coerenza con i partenariati strategici dell'Unione.

Nell'ambito dei lavori in Consiglio, la delegazione italiana ha anche evidenziato la necessità di disporre di adeguate risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti strategici, anche di livello europeo, e l'importanza di chiarire come la recente proposta di una Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) possa contribuire concretamente agli obiettivi del Regolamento. Inoltre, ha chiesto l'ampliamento delle liste delle materie prime critiche e strategiche, per includere materie prime fondamentali per l'industria manifatturiera come il polisilicio, il fosforo e il neon, e il rafforzamento della circolarità (rifiuto/risorsa) attraverso una mappatura delle materie prime secondarie e l'*urban mining* (estrazione dai rifiuti urbani).

Il Parlamento europeo, a sua volta ha esaminato la proposta, adottando una serie di emendamenti il 14 settembre, in cui si prevede tra l'altro l'aumento dal 40 al 50 per cento, entro il 2030, della quota dei materiali da lavorare e raffinare nel territorio europeo, rispetto al consumo annuo dell'UE. Per quanto riguarda la quota riciclata di materiali, il Parlamento europeo propone di sostituire l'obiettivo generale del 15 per cento, con un impegno ad aumentare del 10 per cento la quota di ciascun materiale, e l'impegno a recuperare almeno il 45 per cento di ciascun materiale presente nei rifiuti prodotti dagli Stati membri.

Tuttavia, la proposta nel suo complesso, come emendata, non ha ottenuto la maggioranza dei voti della plenaria del Parlamento europeo, necessari per la sua approvazione in prima lettura, ed è stata quindi rinviata alla Commissione industria (ITRE), su richiesta della relatrice, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Regolamento del Parlamento europeo, "ai fini di negoziati interistituzionali".

Sulla proposta, si ricorda, è stata trasmessa la relazione del Governo, in cui l'iniziativa è valutata conforme all'interesse nazionale e in cui se ne sottolinea la particolare urgenza, per la necessità di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e salvaguardare l'economia europea nelle transizioni verde e digitale e nello sviluppo del settore spazio e difesa.

Si ricorda infine che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, è scaduto lo scorso 3 luglio e che 21 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno finora esaminato la proposta, senza sollevare criticità.

Il Presidente ritiene quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea (UE) e l'Armenia, che si sostituisce agli accordi bilaterali precedenti, con l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.

Ritiene quindi che l'Accordo in ratifica non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni

del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 ([n. 75](#))

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, che reca norme di adeguamento dell'ordinamento interno al fine di garantire l'efficacia di talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.

Ritiene che con lo schema di decreto in titolo si completi la cornice legislativa volta a disciplinare il risanamento o la risoluzione delle controparti centrali che incorrano in una situazione di crisi, in linea con l'ordinamento europeo, e propone di formulare osservazioni non ostantive.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

[\(860\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea (UE) e il Qatar, volto a sostituire gli accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo a livello di Unione, il cui obiettivo è di concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso non discriminatorio alle rotte tra l'UE e i Paesi terzi e rendere in tal modo conformi al diritto dell'Unione i predetti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri.

Ritiene quindi che l'Accordo in ratifica non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostantivo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) esprime la sua adesione allo schema di parere e ricorda, incidentalmente, l'altro provvedimento che riguarda il Qatar, ovvero la proposta di direttiva COM(2023) 234, sulla lotta alla corruzione dei funzionari dell'UE e degli Stati membri, di cui chiede che sia proseguito l'esame.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,45.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento ([n. 78](#))

(Osservazioni alle Commissioni 9ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), in sostituzione della relatrice, senatrice Bevilacqua, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, finalizzato all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Ricorda quindi che, in base ai principi e criteri direttivi specifici, previsti dall'articolo 18 della legge di delegazione europea 2021, il decreto legislativo prevede, all'articolo 3, a decorrere dal 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* destinate alla produzione di uova non da cova, salvo taluni casi di deroga, e in ogni

caso l'obbligo di procedere all'abbattimento esclusivamente mediante metodi alternativi alla macerazione.

Al riguardo, evidenzia che l'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1099/2009 consente agli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali di maggiore protezione già vigenti, nonché di introdurre nuove disposizioni in tre settori, tra cui quello dell'abbattimento di animali fuori dai macelli, salvo notificare alla Commissione europea tali disposizioni nazionali.

Gli Stati membri possono inoltre stabilire metodi di abbattimento di maggiore protezione degli animali, rispetto a quelli di cui all'allegato I (in cui vi rientra la soppressione dei pulcini mediante macerazione), previa approvazione da parte della Commissione europea, che si esprime entro un mese dalla notifica.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative, evidenziando tuttavia una serie di rilievi. In particolare, con riferimento alle deroghe previste all'articolo 3, comma 2, propone di rilevare che quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* non sembrano trovare riscontro nella disciplina di delega. Tuttavia, gli attuali limiti tecnologici nell'individuazione del sessaggio rendono necessarie le predette deroghe ai divieti, trattandosi di cause invincibili, non soggettivamente imputabili agli incubatoi, determinanti la impossibilità di assolvere agli obblighi sanciti dal decreto.

Sempre in riferimento al divieto di cui all'articolo 3, propone di rilevare l'opportunità di prevedere la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento, nonché una precisazione circa i "metodi alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009". Propone poi di evidenziare l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo 7 e di prevedere all'articolo 8 la destinazione dei proventi delle sanzioni.

Infine, sempre con riferimento all'articolo 8, propone di rilevare che la previsione di sanzioni amministrative per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 3, potrebbe essere accompagnata, almeno nei casi più gravi, da sanzioni di natura penale, in linea con l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, secondo cui possono essere previste sanzioni penali "nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti".

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) conviene sulle osservazioni proposte e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 12 ottobre 2023, alle ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795

La 4a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, legge annuale sulla concorrenza 2022; ricordato che esso costituisce la Riforma n. 2 della Componente M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in scadenza al 31 dicembre 2023, in cui si prevede che la legge sulla concorrenza 2022 contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia; valutato che gli emendamenti al disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL

DISEGNO DI LEGGE N. 870

La 4a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale; valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 833 E CONNESSI

La 4a Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica; considerato in particolare il disegno di legge n. 833, di iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica, che costituisce la Riforma 4.1 della Componente M1C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche; considerato che la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un "*test* della proporzionalità", da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso all'esercizio di professioni regolamentate o a loro modalità, compreso il riconoscimento dei titoli professionali, e che l'analisi tecnico-normativa del Governo, allegata al disegno di legge n. 833, ritiene essere rispettata; ricordato che l'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, in linea con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, consentendo di chiudere la relativa procedura *EU-Pilot*; ricordato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3859, del 1° agosto 2017, ha confermato l'annullamento disposto dal TAR dei decreti ministeriali 7 aprile 2015 e 11 dicembre 2015 n. 565, poiché, per la notevole quantità di siti individuati (oltre 3.000), di fatto rendevano inutile l'abilitazione nazionale, rischiando una nuova procedura di infrazione; rilevato che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8); valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: in riferimento all'articolo 6, che rinvia a successivi decreti attuativi, sia la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera che consente l'esercizio della professione senza il previo riconoscimento del titolo estero, sia per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale estera, consistente in una prova scritta e una orale, sulle stesse materie previste per l'abilitazione nazionale, si ritiene opportuno prevedere che anche questi siano sottoposti al citato *test* di proporzionalità e sottoposti al parere parlamentare, per verificare che la normativa non costituisca ostacolo all'accesso alla professione maggiore per cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini italiani.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 861

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo recante la ratifica dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO - *European Asylum Support Office*), relativamente all'ufficio

operativo di Roma, con l'annessa Dichiarazione interpretativa congiunta;
considerato che l'EASO è stato sostituito, sin dal 2021, dall'Agenzia europea per l'asilo (EUAA), istituita dal regolamento (UE) 2021/2303, e che questa ha la sede centrale a Malta e ha il compito di garantire l'applicazione della legislazione europea in materia d'asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, facilitando e sostenendo le attività degli Stati membri nell'attuazione del Sistema europeo comune di asilo (CEAS);
considerato che l'Accordo stabilisce a carico dell'Agenzia europea i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano, e impegna l'Italia a rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione, anche con riferimento alle comunicazioni;
valutato che l'Accordo riconosce all'ufficio e al personale le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'UE e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia, e che esso non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 825

La 4ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che è finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni militari professionali a carattere sindacale, revisione dello strumento militare, fonti energetiche rinnovabili e semplificazione dei controlli sulle attività economiche;
valutato che le disposizioni sul personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sulla base del Trattato sull'Unione europea, sono di competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, mentre per quanto riguarda le norme sulla semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, non si rilevano problematiche rispetto alla normativa;
valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 562

La 4ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle caratteristiche e degli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici dei cammini d'Italia e dei territori limitrofi;
rilevato che gli articoli 8 e 9 recano, per gli anni 2023 e 2024, rispettivamente: un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente dai titolari di redditi d'impresa e dagli enti del Terzo settore ai quali è affidata la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa e la decontribuzione per i datori di lavoro dei contributi previdenziali spettanti ai lavoratori dipendenti;
valutato che il credito d'imposta e la decontribuzione si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*;
ricordato che la validità del predetto regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento (UE) 2020/972;
valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
si invita la Commissione di merito a prevedere, nell'ambito delle misure volte alla promozione e

valorizzazione dei cammini d'Italia e dei relativi luoghi e siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico, anche quelle finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 862

La 4ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021;
considerato che l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti, con l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente;
valutato che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 75

La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca norme di adeguamento dell'ordinamento interno al fine di garantire l'efficacia di talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali;
considerato che il regolamento si applica a decorrere dal 12 agosto 2022, salvo talune eccezioni espressamente previste dall'articolo 97 del regolamento medesimo;
rilevato che [il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 7 della legge 4 agosto 2022, n. 127 \(legge di delegazione europea 2021\) scade il 10 dicembre 2023;](#)
valutato che, con lo schema di decreto in titolo, si completa la cornice legislativa volta a disciplinare il risanamento o la risoluzione delle controparti centrali che incorrano in una situazione di crisi;
valutato che, in linea con quanto stabilito dai criteri di delega di cui alla legge 4 agosto 2022, n. 127, lo schema di provvedimento ripropone l'impostazione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 - adottato in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - cercando di tenere allineata, con gli opportuni adattamenti, la disciplina delle crisi bancarie con quella delle controparti centrali;
valutato che il provvedimento in titolo è coerente con la normativa europea, formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 860

La 4ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021;
considerato che l'obiettivo dell'intesa è di creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente;
ricordato che, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con Paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo a livello di Unione, il cui obiettivo è di concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione

europea un accesso non discriminatorio alle rotte tra l'UE e i Paesi terzi e rendere in tal modo conformi al diritto dell'Unione i predetti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri; ricordato altresì che la Corte di giustizia ha dichiarato la legittimità degli accordi aerei globali a competenza mista, escludendo quindi che la competenza dell'Unione a sottoscrivere accordi con Paesi terzi sia configurabile quale competenza esclusiva; valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 78

La 4ª Commissione permanente, esaminato il decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 127 del 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021); considerati i principi e criteri direttivi specifici che, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012; considerato che, in base ai predetti criteri specifici di delega, il decreto legislativo prevede, all'articolo 3, a decorrere dal 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* destinate alla produzione di uova non da cova, salvo taluni casi di deroga, e in ogni caso l'obbligo di procedere all'abbattimento esclusivamente mediante metodi alternativi alla macerazione; evidenziato al riguardo che il regolamento (CE) n. 1099/2009:

- stabilisce all'articolo 26, la possibilità per gli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali di maggiore protezione già vigenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento e di introdurre nuove disposizioni di maggiore protezione rispetto a quelle contenute nel regolamento, in tre settori, tra cui quello dell'abbattimento di animali fuori dai macelli, salvo notificare alla Commissione europea tali disposizioni nazionali;
- stabilisce inoltre, che qualora sulla scorta di nuove prove scientifiche uno Stato membro ritenga necessario adottare misure di maggiore protezione degli animali, rispetto ai metodi di cui all'allegato I (in cui vi rientra la soppressione dei pulcini mediante macerazione), esso notifica alla Commissione le misure previste, per la sua decisione entro un mese dalla notifica;
- infine, l'allegato I al regolamento prevede, per l'abbattimento dei "pulcini", solo il metodo della macerazione, mentre prevede anche altri metodi per i "volatili da cortile",

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive con i seguenti rilievi:

con riferimento all'articolo 3, comma 2, si rileva che i casi di esenzione dal divieto previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* non sembrano trovare riscontro nella disciplina di delega, che contempla i seguenti casi di esenzione: casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali; casi specifici nei quali l'abbattimento sia necessario per motivi connessi alla protezione degli animali (articolo 18, comma 2, lettera *a)* della legge n. 127 del 2022). Tuttavia, le attuali conoscenze tecnologiche sembrano limitare la individuazione tempestiva del sessaggio alle sole uova *brown*, mentre per le altre (*white*) l'inattendibilità dei risultati e i margini di errori nel processo di identificazione possono integrare le situazioni di inapplicabilità dei divieti, di cui alle predette lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 3, comma 2, trattandosi di cause invincibili, non soggettivamente imputabili agli incubatoi, determinanti la impossibilità di assolvere agli obblighi sanciti dal decreto;

sempre in riferimento al divieto di cui all'articolo 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento, nonché una precisazione circa i "metodi alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009";

con riferimento all'articolo 7, si osserva che la rubrica dell'articolo menziona solo la vigilanza sugli

incubatoi, prevista dalla lettera *a*), e non anche l'accertamento, la contestazione delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal provvedimento, di cui alla lettera *b*); con riferimento all'articolo 8, si osserva l'assenza di disposizioni in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni;

sempre con riferimento all'articolo 8, si osserva altresì che, in ragione anche dell'inclusione della tutela degli animali nella Costituzione (articolo 9), la previsione di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto, potrebbe essere accompagnata, almeno nei casi più gravi, da sanzioni di natura penale. Dispone infatti l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che fissa i principi generali di delega per l'attuazione del regolamento, che possono essere previste sanzioni penali *"nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti"*.

1.4.2.2.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 97 (ant.) del 18/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2023

97ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il senatore [SATTA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative in materia di associazioni militari professionali a carattere sindacale, revisione dello strumento militare, fonti energetiche rinnovabili e semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Ricorda che la materia relativa al personale delle Forze armate, in base al Trattato sull'Unione europea, è di competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, mentre sono di competenza concorrente le norme sulla semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, sulle quali non si rilevano problematiche rispetto all'ordinamento europeo.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e l'Ucraina, finalizzato a creare un unico mercato del trasporto aereo, superando le distorsioni alla concorrenza derivanti dalla presenza di distinti accordi bilaterali.

Ritenendo che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, sul disegno di legge in titolo, recante aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

Ricorda che l'obiettivo dell'intervento è quello di rendere la normativa nazionale più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale.

In particolare, si istituisce il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), al quale è demandata la decisione sui divieti da apporre agli scambi di armamenti, al fine di assicurare un appropriato coordinamento, al massimo livello politico, tra politica estera, politica di sicurezza e difesa e politica economica e industriale, sulle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento.

Ritiene che il disegno di legge sia coerente con la direttiva 2009/43/CE, che ha disciplinato le modalità e le condizioni dei trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione europea, e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*), considerata la delicatezza della materia, chiede di svolgere ulteriori approfondimenti, anche alla luce delle audizioni in sede di Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizione e in parte non ostativo)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 833, adottato come testo base dalla Commissione di merito.

In particolare, ricorda che l'articolo 3 della legge europea 2013 ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, in linea con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, consentendo di chiudere la relativa procedura *EU-Pilot*.

Coerentemente, il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8).

Al riguardo, segnala gli emendamenti 5.7, 5.14 e 7.1, sui quali propone di esprimere un parere non ostativo a condizione che sia rispettata la validità nazionale dell'abilitazione, prevista dall'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97.

Propone, inoltre, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) interviene per preannunciare il suo voto favorevole, anche tenuto conto dei contenuti degli altri disegni di legge abbinati.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ([COM\(2023\) 234 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° agosto.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in

titolo che, come già illustrato in precedenza, mira ad aggiornare il vigente quadro giuridico europeo in materia di lotta contro la corruzione, anche per tener conto dell'evoluzione nella normativa internazionale, con particolare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di garantire che tutte le forme di corruzione, il cui costo per l'economia dell'Unione è stimato in 120 miliardi di euro all'anno, siano perseguibili penalmente in tutti gli Stati membri, nonché che anche le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di tali reati e che questi ultimi siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

La Camera dei deputati, come è noto, aveva formulato, nella giornata del 19 luglio un parere motivato, in cui contestava la violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta, nella misura in cui essa disciplina reati ulteriori rispetto a quello di corruzione in senso stretto, nonché in quanto le norme di armonizzazione non si limitano alla definizione dei reati e delle relative sanzioni, ma investono in modo ultroneo anche la disciplina dei termini di prescrizione, delle circostanze aggravanti ed attenuanti, e delle pene accessorie tra cui la privazione del diritto di eleggibilità, proporzionata alla gravità del reato commesso.

Sulla proposta, il Governo aveva trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ritenendola conforme all'interesse nazionale e valutando in modo complessivamente positivo le sue finalità, in quanto si dà luogo a un approccio più strategico alla lotta alla corruzione, prevedendo strumenti armonizzati di repressione penale, compresi strumenti investigativi, e misure volte a prevenire e ridurre il rischio corruttivo.

Tuttavia, il principio di sussidiarietà, secondo il Governo, è rispettato solo per quanto riguarda la parte sul delitto di corruzione, il cui carattere transnazionale richiede un intervento a livello di Unione.

Infatti, dal 2016 al 2021, *Eurojust* ha registrato 505 casi di corruzione transfrontaliera, con una costante crescita nel quinquennio. Inoltre, in mancanza di un'armonizzazione, gli autori dei reati avrebbero l'opportunità di fare "*forum shopping*", ovvero di scegliersi la giurisdizione nazionale più vantaggiosa per le loro pratiche corruttive.

Il Governo ritiene tuttavia opinabile il rispetto del principio di sussidiarietà con riguardo ad altre fattispecie definite nella proposta, diverse dalla corruzione nel settore pubblico, tra cui l'abuso d'ufficio e il reato di abuso di funzioni nel settore privato, che non presentano profili significativi di transnazionalità e che peraltro si discostano nel merito dall'impianto dell'ordinamento penale nazionale, nonché con riguardo alla prevista pena accessoria dell'impedimento alla candidatura della persona perseguita per reati di corruzione, e all'armonizzazione dei termini di prescrizione del reato e della pena, che verrebbero significativamente estesi rispetto all'esigenza di riduzione dei tempi dei processi penali.

Un ulteriore parere motivato era stato espresso dal Parlamento svedese, il quale ha ritenuto che la disposizione sulle sanzioni accessorie, che impedisce ad una persona fisica, che è stata condannata per i reati in questione, di candidarsi a cariche elettive o di accedere ad impieghi pubblici, sarebbe in contrasto con il principio di sussidiarietà. Secondo il *Riksdag* svedese, simili sanzioni accessorie, in base al principio di sussidiarietà, dovrebbero essere regolamentate dagli Stati membri.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei sono scadute il 26 luglio scorso. Oltre che dal Senato italiano, dalla Camera dei deputati e dal Parlamento svedese, la proposta è stata esaminata anche da altre 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato criticità, salvo il Parlamento della Repubblica ceca e il Parlamento austriaco (il 4 ottobre scorso), che - nell'ambito del dialogo politico - hanno espresso dubbi sulla necessità di armonizzare l'istituto dell'immunità, che è prerogativa nazionale.

Per quanto riguarda l'*iter* legislativo presso le Istituzioni europee, il 21 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dell'UE ha presentato uno testo riveduto, per ora relativo solo ai primi 12 articoli, su un totale di 32 articoli. Su questi articoli, la delegazione italiana ha proposto ulteriori correzioni nell'ambito delle definizioni e, soprattutto, ha ribadito che l'Italia non può accettare l'imposizione di un obbligo a prevedere l'abuso d'ufficio come reato, previsto all'articolo 11 della proposta, essendo impegnata in un disegno di legge di riforma volto a rimediare al tema della cosiddetta "paura della firma" dei dirigenti delle amministrazioni territoriali e tenuto altresì conto del numero di procedimenti

in essere, di cui solo un'esigua parte presenta elementi reali di abuso, anche considerato l'obbligo costituzionale dell'esercizio dell'azione penale.

Per quanto riguarda l'esame al Parlamento europeo, la Commissione LIBE (libertà civili, giustizia e affari interni) ha presentato, il 21 settembre, uno schema di rapporto, sul quale è previsto il voto per il 4 dicembre prossimo. Le modifiche proposte, rispetto al documento originario della Commissione europea, sono finalizzate a equilibrare meglio le esigenze delle indagini contro gli atti di corruzione e di rispetto dei diritti fondamentali di tutte le persone coinvolte. In particolare si rafforzano e chiariscono gli obblighi degli Stati membri in materia di prevenzione, si rafforza anche il ruolo della società civile in tutti gli aspetti della lotta alla corruzione e si provvede ad allineare meglio la proposta con la "direttiva PIF" sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva (UE) 2017/1371), anche con il coinvolgimento della Procura europea EPPO. Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritiene che, da quanto esposto dal Relatore, vi siano importanti elementi di criticità, legati al tema dell'abuso d'ufficio, peraltro ampiamente evidenziati nel dibattito pubblico degli ultimi mesi. Preannuncia pertanto la presentazione di una risoluzione alternativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), con riferimento all'incontro che si è svolto ieri, in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione, con il Presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento dell'Azerbaijan, chiede che la Commissione svolga un incontro anche con l'Ambasciatore armeno o rappresentanti della parte armena, al fine di avere un quadro più completo in merito alle vicende recenti che hanno interessato la regione del Nagorno Karabakh.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) ricorda che la 3a Commissione ha già provveduto, il 27 settembre scorso, all'audizione della Commissione esteri dell'Assemblea nazionale dell'Armenia. In ogni caso, assicura di attivarsi per svolgere anche in sede di 4a Commissione un incontro con la parte armena.

La Commissione conviene.

Interviene la senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) per chiedere il motivo della mancata pubblicazione del documento alternativo, presentato dalla senatrice Malpezzi, inerente alla Nota di aggiornamento al DEF.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ricorda di aver presentato, chiedendo che rimanesse agli atti, il documento alternativo del gruppo del PD sulla NADEF, ribadendo il suo disappunto sul fatto che la 4a Commissione non avesse potuto dare il suo contributo in tempo utile. Al riguardo, ricorda come il suo Gruppo, nella scorsa legislatura, si era adoperato perché la Commissione non fosse accorpata ad altra Commissione, e ribadisce quindi la richiesta di pubblicità del documento sulla NADEF.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia per la ricostruzione dei fatti, peraltro già nota. Ricorda come la Commissione avesse acquisito agli atti il testo presentato dalla senatrice Malpezzi, distribuendolo in corso di seduta. Tuttavia, in base a quanto emerso in data odierna, propone di darne pubblicità sulla pagina Internet della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 825

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che è finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni militari professionali a carattere sindacale, revisione dello strumento militare, fonti energetiche rinnovabili e semplificazione dei controlli sulle attività economiche; valutato che le disposizioni sul personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sulla base del Trattato sull'Unione europea, sono di competenza degli ordinamenti interni

degli Stati membri, mentre per quanto riguarda le norme sulla semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, non si rilevano problematiche rispetto alla normativa europea;
valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 872

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021;
considerato che l'obiettivo dell'intesa è creare un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi partecipanti, superando eventuali distorsioni alla concorrenza che sarebbero potute derivare dal mosaico di disposizioni presenti nei diversi accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri;
valutato che la conclusione di un accordo globale sui trasporti aerei con l'Ucraina è un tassello importante nello sviluppo della politica estera dell'Unione europea in materia di aviazione e un elemento fondamentale della politica di vicinato dell'Unione, anche ai fini della creazione di un più ampio spazio aereo comune europeo;
considerato che l'Accordo consentirà di aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità di trasporto, garantendo un'effettiva osservanza da parte dell'Ucraina della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo e parità di condizioni e assenza di discriminazioni agli operatori economici;
ricordato che la Corte di giustizia ha dichiarato la legittimità degli accordi aerei globali a competenza mista, escludendo quindi che la competenza dell'Unione a sottoscrivere accordi con Paesi terzi sia configurabile quale competenza esclusiva;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 855

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;
considerato che l'obiettivo dell'intervento è quello di rendere la normativa nazionale più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale;
valutato che l'istituzione del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD) è volta a dare certezza nell'applicazione dei divieti sugli scambi di armamenti, stabiliti dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, che possono essere applicati solo su deliberazione del Comitato interministeriale o a seguito del suo silenzio significativo decorsi 15 giorni dalla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro della difesa; sono comunque fatti salvi i divieti stabiliti dall'UE o dall'ONU e i divieti relativi alle mine anti-uomo, le munizioni a grappolo, e le armi biologiche, chimiche e nucleari;
considerato che la reintroduzione di tale organismo, già istituito dalla legge n. 185 del 1990 e poi soppresso, ha lo scopo di assicurare un appropriato coordinamento al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento, assicurando la necessaria interconnessione tra politica estera, politica di sicurezza e difesa e politica economica e industriale;
[evidenziato che](#) l'intervento comporterà una semplificazione degli oneri documentali per le imprese, in considerazione dei tempi lunghi riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle

autorità dei Paesi destinatari delle operazioni;
valutato che il disegno di legge è coerente con la direttiva 2009/43/CE, che ha disciplinato le modalità e le condizioni dei trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione europea, che è stata recepita con il decreto legislativo n. 105 del 2012, sulla base della delega conferita dall'articolo 12 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), all'uopo proprio modificando in diverse parti la legge n. 185 del 1990;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 833**

La 4ª Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 833, adottato come testo base dalla Commissione di merito il 4 ottobre 2023;
ricordato il parere espresso sul testo dello stesso disegno di legge l'11 ottobre 2023;
ricordato che l'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, in linea con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, consentendo di chiudere la relativa procedura EU-Pilot;
ricordato che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8),
esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo sugli emendamenti 5.7, 5.14 e 7.1, a condizione che sia rispettata la validità nazionale dell'abilitazione, prevista dall'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97,
e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 120 (pom.) del 19/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023

120ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(317, 533 e 548-A) Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

[La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.](#)

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(403-A) Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(238) LA PIETRA. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, e che i contributi a sostegno delle due manifestazioni interessate possano essere erogati senza pregiudicare gli altri interventi previsti a legislazione vigente.

In ogni caso, occorre valutare, all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 2, l'aggiornamento della decorrenza dell'onere e della copertura finanziaria al 2023.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo e deposita elementi di chiarimento sui profili in rilievo.

La RELATRICE si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le disposizioni contenute nel testo appaiono suscettibili di comportare oneri non quantificati e non coperti, con particolare riguardo agli articoli 2 e 5, relativi all'istituzione di corsi obbligatori in materia di celiachia, rispettivamente per l'aggiornamento professionale e nell'ambito dei programmi di studio degli istituti professionali, all'articolo 3, sulla diffusione del protocollo di diagnosi ufficiale con il coinvolgimento dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, nonché all'articolo 4, che prevede l'utilizzo della tessera sanitaria per l'acquisto di prodotti sostitutivi senza glutine (lettera *a*) e stabilisce l'obbligo, per le mense scolastiche, di somministrare, su richiesta, anche pasti senza glutine (lettera *b*).

In relazione all'articolo 5, che istituisce il fondo per la ricerca scientifica sulla celiachia e la banca dati nazionale dei soggetti con la patologia della celiachia, occorrerebbe avere una quantificazione degli effetti finanziari e la conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura.

In relazione ai profili di criticità sopra rappresentati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, segnala che, ai fini dell'adozione delle disposizioni integrative e correttive, sono richiamati le modalità e il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo: tuttavia le modalità, nelle quali è incluso l'esame e il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, sono disciplinate dal successivo comma 2.

Occorre valutare pertanto di sostituire, al comma 3 dell'articolo 2, le parole: "di cui al comma 1" con le seguenti: "di cui al presente articolo".

La sottosegretaria SAVINO, alla luce del rilievo posto dal relatore, chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, al fine dei necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2023 (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame, corredato di relazione tecnica "esplicativa", ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016, provvede alla ripartizione per l'anno 2023 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, destinato al finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo

per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Gli interventi da finanziarie con riferimento all'anno in corso sono indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 e sono stati autorizzati dal Parlamento con le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente, il 27 e il 29 giugno scorsi.

In proposito, evidenzia preliminarmente che il Fondo oggetto di riparto, iscritto sul capitolo 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento per l'anno 2023 di euro 1.443.524.748.

In particolare, rileva che tale importo - inferiore rispetto alla dotazione iniziale del Fondo medesimo, pari a 1.547.475.787 euro per l'anno 2023, stabilita dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il triennio 2023-2025) - è il risultato, da un lato, della riduzione operata, nell'ammontare di 177.158.071 euro, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni esigibili nello stesso anno 2023 relative all'autorizzazione e alla proroga delle missioni internazionali per l'anno 2022 e, dall'altro, dei rimborsi derivanti dai pagamenti effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, per un importo pari a 29.207.032 euro, nonché dell'ulteriore integrazione del Fondo, per un ammontare di 44 milioni di euro, disposta dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023. Lo stanziamento del Fondo stesso per l'anno 2024 risulta invece determinato, secondo quanto previsto dalla citata legge di bilancio n. 197 del 2022, in 276.900.000 euro.

Tale stanziamento assume rilevanza ai fini del provvedimento in esame giacché, sebbene il fabbisogno finanziario programmato per lo svolgimento delle missioni riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento abbia come ambito temporale di riferimento l'anno 2023, costituiscono oggetto di riparto del Fondo - in conformità a quanto già registrato in occasione dell'esame parlamentare di precedenti schemi di decreto aventi analogo contenuto - non solo le risorse relative allo stanziamento previsto per l'anno 2023, ma anche quelle relative allo stanziamento previsto per l'anno 2024.

Tale circostanza deriva dal fatto che, per effetto della disciplina contabile entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato proprio all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene, con riferimento a tutti e tre i saldi di finanza pubblica, in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (cosiddetta esigibilità), anziché in base al prodursi del tradizionale impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.

In applicazione del regime descritto, tenendo conto dell'effettiva esigibilità delle obbligazioni, il presente schema di decreto imputa pertanto gli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate dal Parlamento per l'anno 2023, pari complessivamente ad euro 1.720.424.576 (di cui euro 1.708.649.547 sono relativi alla proroga per l'anno 2023 delle missioni e degli interventi già autorizzati per l'anno 2022, mentre euro 11.775.029 sono relativi alle nuove missioni internazionali autorizzate per l'anno 2023, di cui alle schede 6-bis, 16-bis, 21-bis e 30-bis) in parte - quanto a 1.443.524.748 euro - allo stanziamento del Fondo relativo all'anno 2023, e per la restante parte - quanto a 276.899.828 - alle risorse iscritte sul Fondo stesso per l'anno 2024.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame determina i criteri di calcolo dell'indennità da corrispondere al personale in missione, in applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016, mentre l'allegato 1 indica la ripartizione delle risorse del Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri della difesa, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolari dei singoli interventi.

Tutto ciò considerato, rilevato che il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali oggetto di riparto reca le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare le spese previste, non si hanno osservazioni da formulare circa i profili finanziari del presente provvedimento.

Peraltro, nell'ottica di un'ordinata programmazione finanziaria e per assicurare l'efficacia e tempestività del controllo parlamentare, si richiama l'importanza della presentazione al Parlamento della relazione sulle missioni internazionali e dei conseguenti decreti di riparto del Fondo suddetto nei

termini previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 145 del 2016. Al riguardo, appare utile acquisire dati ed elementi informativi sull'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 4 della legge suddetta, con riferimento all'autorizzazione, rispettivamente, di anticipazioni di tesoreria e di eventuali anticipazioni a valere sul fondo missioni, al fine di assicurare la prosecuzione delle missioni in corso.

[La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta rispetto alle osservazioni formulate dal relatore.](#)

Il RELATORE si riserva quindi di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità (n. 69)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'Atto del Governo n. 69 reca le disposizioni attuative degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in cui, tra le azioni chiave, è infatti prevista - nell'ambito della Missione 5, Componente 2 - una riforma della normativa in materia di disabilità, intitolata "legge quadro per le disabilità" (Missione 5, Componente 2, Riforma 1.1).

Il decreto legislativo in esame, composto da 10 articoli, attua la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante "Delega al Governo in materia di disabilità" per la parte relativa alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi individuati dall'articolo 2, comma 2, lettera e), della citata legge delega. All'articolo 3, commi 3 e 4, della legge delega, si stabilisce che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che comunque gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite debbano essere corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero, dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nel qual caso, si prevede che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto di competenza, in relazione agli articoli 1 e 2, andrebbe confermato che la portata applicativa dell'accessibilità risulti sostanzialmente uniforme a quella già prevista dalla normativa vigente per i lavoratori disabili della Pubblica Amministrazione.

In relazione all'articolo 3, considerato che il comma 2-bis aggiuntivo stabilisce espressamente che la figura del responsabile per l'accessibilità sia individuata esclusivamente tra il personale in servizio avente adeguata professionalità o esperienza, occorre chiarire se verranno predisposti corsi specifici per i candidati individuati per l'incarico, al fine di far conseguire le specifiche competenze per il conferimento del citato incarico con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 prevede la figura del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro anche per le Amministrazioni pubbliche sotto i 200 dipendenti. A tal fine, andrebbe chiarito se tutte le Amministrazioni abbiano risorse umane e strumentali sufficienti e se queste siano da formare con la previsione di ulteriori corsi di formazione, in analogia con quanto osservato per l'articolo 3. Riguardo alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, ricorda, anche alla luce delle precedenti osservazioni, che la neutralità finanziaria riferita a tutte le disposizioni contenute nello schema in esame dovrebbe essere accompagnata in relazione tecnica dai dati di massima riferiti all'adeguatezza delle risorse previste ai sensi della legislazione vigente per i diversi comparti della Pubblica Amministrazione, fornendosi più precise indicazioni in merito alla effettiva

presenza della già prevista figura del dirigente responsabile dei processi di inserimento dei disabili nelle attività lavorative, sia pure ad oggi limitata alle Amministrazioni con più di 200 dipendenti, unitamente ad una stima della spesa per i fabbisogni formativi che d'ora innanzi le Amministrazioni (tutte) saranno chiamate a sostenere per la sua istituzione e qualificazione.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota di lettura n. 74 del Servizio del bilancio del Senato e alla verifica delle quantificazioni n. 96 del Servizio del bilancio della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta rispetto alle osservazioni formulate dalla relatrice.

La RELATRICE si riserva quindi di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (n. 73)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e degli articoli 1 e 10, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza che il decreto in esame costituisce attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge n. 127 del 2022 con cui si è previsto l'adeguamento al regolamento (UE) 2018/848 e al regolamento (UE) 2017/625.

Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, in merito alla previsione di informatizzare i procedimenti amministrativi che impongono obblighi a carico degli operatori, andrebbe chiarito se tali procedimenti siano già informatizzati o se si potrà provvedere all'informatizzazione nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 4, considerato che esiste già una convenzione per i controlli tra il Ministero e l'Agenzia delle dogane, che prevede oneri a carico del Ministero andrebbe solo confermato che vi siano presso il Ministero adeguati stanziamenti a legislazione vigente per fare fronte a tali spese.

In merito all'articolo 11, considerato l'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625 che prevede una serie di prescrizioni per i laboratori nazionali di riferimento, andrebbero fornite maggiori informazioni circa le risorse previste a legislazione vigente da destinare alle attività che sarà chiamato a svolgere il laboratorio nazionale di riferimento, chiarendo la idoneità delle stesse rispetto ai requisiti previsti dalla normativa europea.

Inoltre, andrebbe chiarito se alla istituzione e gestione dell'elenco dei laboratori da parte del Ministero si possa far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Riguardo le sanzioni previste dagli articoli da 22 a 27, atteso che il nuovo sistema sanzionatorio previsto differisce dal precedente contenuto nel decreto legislativo n. 20 del 2018 e che in alcuni casi sembra ridursi l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, non vi sono osservazioni nel presupposto che le entrate da sanzioni non siano già scontate in bilancio e già destinate a specifiche finalità di spesa. Sarebbe utile una conferma a tale proposito.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 75 del Servizio del bilancio del Senato e n. 99 della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta rispetto alle osservazioni formulate dalla relatrice.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di acquisire i contenuti depositati dal Governo, per la predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili elementi di risposta in ordine al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO deposita note di chiarimento rispetto ai rilievi formulati in relazione al provvedimento.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di analizzare gli elementi forniti e di poter predisporre una proposta di parere alla luce delle risposte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, a rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 13 settembre, di esprimere sulle analoghe proposte 5.18, 5.32, 5.33 e 5.34, un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla soppressione del comma 2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, risulta necessario valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 6.3, 6.4, analogo a 6.5, 6.6 e 6.7, 6.8, 6.11, 6.13 (analogo a 6.14), 6.15, 6.16, 6.19, 6.20, 6.21 e 6.23.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime avviso conforme al relatore in ordine alla proposta formulata con riguardo agli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 5.

In ordine all'articolo 6 esprime parere contrario sulla proposta 6.3, in ordine alla lettera *a*), mentre non vi sono osservazioni sulla lettera *b*) della proposta.

In ordine alle proposte [6.4](#), [6.5](#), [6.6](#) e [6.7](#) esprime parere non ostativo sulla lettera *a*) delle stesse, a condizione che venga riformulata in un testo di cui dà lettura, cui condiziona altresì il parere non ostativo sugli emendamenti 6.8 e 6.11, da riformulare nel medesimo testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; chiarisce invece che il parere del Governo è contrario sulla lettera *b*) delle citate proposte 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7.

Il parere del Governo è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.20, 6.21 e 6.23, in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte riferite all'articolo 6.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per chiedere un approfondimento sulla proposta 6.8, la cui riformulazione assorbirebbe talune proposte già esaminate riferite all'articolo 4.

Dopo che il PRESIDENTE ha chiarito che tale profilo potrà essere approfondito presso la Commissione di merito, non essendovi interventi pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 6 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.20, 6.21 e 6.23.

Sull'emendamento 6.3, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *a*), mentre è non ostativo sulla lettera *b*).

Sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.11, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo

comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

A rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 13 settembre scorso, sugli emendamenti 5.18, 5.32, 5.33 e 5.34, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla parte che prevede la soppressione del comma 2.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 7 alla fine."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 121 (ant.) del 20/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

121ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Savino.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(238) LA PIETRA. - *Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz*

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdi) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: - si concorda sull'opportunità di aggiornare, agli articoli 1 e 2, la decorrenza dell'onere e della copertura finanziaria al 2023; - si conferma, inoltre, la disponibilità delle risorse poste a copertura e che i contributi a sostegno delle due manifestazioni interessate possono essere erogati senza pregiudicare gli altri interventi previsti a legislazione vigente: infatti, sul 2023 dette somme sono accantonate a sistema SICOGE (Sistema integrato di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni) e non sono state considerate ai fini del decreto ministeriale di riparto del 14 aprile 2023, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, ovunque ricorra, della cifra: "2022" con la seguente: "2023"."

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere.

Dopo che la senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) ha chiesto taluni chiarimenti sulla natura del provvedimento in esame, il PRESIDENTE chiarisce che si tratta di un disegno di legge ad *hoc* che modifica il quadro normativo di talune disposizioni. Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata all'unanimità.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di

competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 2, comma 3, delle parole: "con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1" con le seguenti: "con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Damiani, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 7.30 e 7.31, con particolare riguardo al comma 2. Occorre altresì valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 7.8, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16, 7.25, 7.26, 7.33, 7.36, 7.38, 7.41, 7.42, 7.43, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.52, 7.53, 7.61, 7.66, 7.67 e 7.69. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.30, in quanto comporta oneri non coperti e non quantificati a carico delle Regioni, in violazione dell'articolo 19 della legge 196 del 2009.

Esprime il parere non ostativo sull'emendamento 7.31, a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la proposta sia riformulata in un testo di cui dà integrale lettura.

Esprime altresì l'avviso contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.13, 7.33, 7.36, 7.38, 7.41 e 7.45, suscettibili di determinare maggiori oneri non coperti e non quantificati.

Esprime il parere di semplice contrarietà sulla proposta 7.45 in quanto sia solo il Mef ad effettuare il monitoraggio, diversamente da quanto previsto dall'attuale comma 4, in base al quale le verifiche possono essere disposte sia singolarmente che congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, che dal Ministero dell'economia delle finanze che dalla Regione.

Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, altresì sulle proposte 7.50 e 7.52, in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti.

Con riferimento agli emendamenti 7.8, 7.12, 7.14, 7.16, 7.25, 7.26, 7.42, 7.43, 7.46, gli identici 7.47, 7.48 e 7.49, 7.53, 7.67, 7.69 non ha osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti 7.61 e 7.66, segnala che le proposte sono mal formulate laddove al comma 6 richiamano i commi 4 e 5 dell'articolo 1, atteso che l'articolo 1 della presente legge si compone di soli due commi.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) interviene per segnalare criticità nelle modalità di espressione del parere di contrarietà da parte del Governo, atteso che sugli emendamenti all'esame in materia di monitoraggio degli effetti delle norme è stato espresso un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che non appare fondato. Evidenzia come gli emendamenti in materia di monitoraggio facciano riferimento ad un'attività già prevista, che viene articolata in capo a diversi organi, e che è prevista a costo zero in base alla prassi ormai invalsa di comitati e organismi che operano senza ulteriori oneri a carico del bilancio. Sottolinea allora come non sussistano le ragioni per l'espressione di un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per gli emendamenti all'esame laddove questi si limitino a prevedere un'attività di monitoraggio sui LEP, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, peraltro già prevista ma diversamente articolata dal testo

del provvedimento. Sottolinea come si tratti di attività già rientranti nelle capacità tecniche degli organi deputati, peraltro di natura centrale se si vuole davvero comprendere gli effetti di una riforma di tale portata strutturale, che incide profondamente sull'assetto delle nostre istituzioni. Conclude evidenziando come il Governo dovrebbe più propriamente ricorrere a pareri di semplice contrarietà, laddove vi sia una posizione di tipo politico che tuttavia non giustifica il ricorso all'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), nel condividere i rilievi mossi dalla senatrice Lorenzin, aggiunge che vi sono le condizioni per l'espressione di un parere non ostativo sulle proposte in rilievo, non sussistendo gli elementi neanche per un parere di semplice contrarietà. Non sussistono ad ogni modo elementi per invocare l'articolo 81 della Costituzione, atteso che lo stesso provvedimento prevede una clausola di invarianza finanziaria che fa riferimento all'intero articolato del testo. Richiama i contenuti del comma 4 dell'articolo 7, che prevede un'attività in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri che può disporre verifiche sui profili previsti; a tale riguardo specifica come la proposta 7.13, che richiama a titolo esemplificativo, preveda un'attività di monitoraggio e di successive informative alle Camere, che non può avere un costo, in linea con quanto già previsto in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso provvedimento. Alla luce della evidente assenza di effetti finanziari di un'attività in linea con quanto già previsto, e che comunque rientrerebbe nella clausola di invarianza di cui all'articolo 8, si pronuncia per l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 7.13 e su tutte le proposte che non comportano effetti finanziari.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia come il compito della Ragioneria Generale dello Stato sia quello di verificare se vi siano o meno effetti finanziari ulteriori, ragione per cui è stato espresso il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Dopo aver richiamato come vi siano anche dei pareri di semplice contrarietà, senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, sottolinea come il parere espresso sui profili finanziari sia strettamente tecnico, mentre è rimessa alla Commissione di merito l'analisi di eventuali profili di contrarietà sul piano politico.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) formula osservazioni critiche su quanto prospettato dalla sottosegretaria atteso che l'attività di analisi e verifica degli effetti finanziari risulta centrale nella determinazione delle scelte di finanza pubblica, non potendo essere circoscritta ad una attività di tipo meramente tecnico e neutro, bensì incidendo sulle stesse decisioni in materia di scelte politiche e legislative. Sottolinea come il Mef svolga un ruolo centrale nell'orientamento e nel vaglio sul funzionamento dell'apparato dello Stato, per cui non può ridursi l'attività di verifica degli effetti finanziari ad un filtro meramente burocratico, dovendo tale vaglio analizzare compiutamente e in tutti gli aspetti involti gli impatti delle scelte legislative e politiche operate. In tal senso l'attività di monitoraggio risulta con riferimento al provvedimento in esame, di natura fondamentale per poter analizzare la tenuta degli effetti di una riforma così strutturale sull'assetto del paese. Occorre considerare contrale l'impegno per comprendere come questa riforma impatterà sull'assetto istituzionale e sui servizi. L'apporto della Ragioneria Generale dello Stato, in questo senso, deve costituire un contributo serio e fondamentale per tale valutazione degli effetti della riforma, non potendosi invocare un mero filtro tecnico che non corrisponde al ruolo delle istituzioni e degli organismi deputati al controllo della finanza pubblica. Dopo aver sottolineato in via generale la capacità di rafforzare le capacità di controllo e di monitoraggio sugli *outcomes* della riforma in esame, sottolinea l'esigenza di un lavoro più costruttivo sul concreto esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori interventi, illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 7 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.13, 7.30, 7.33, 7.36, 7.38, 7.41, 7.50 e 7.52.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 7.45.

Sull'emendamento 7.31, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: "Monitoraggio".

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-*bis* (Monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

2. La medesima Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzia uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili."».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 8 alla fine."

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 133 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non risulta corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, fa presente che l'articolo 4, al comma 3, prevede l'istituzione di un organo di autoregolamentazione indipendente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dinanzi al quale dovranno svolgersi le procedure di conciliazione, in contraddittorio tra le parti, in materia di notifica e rimozione di contenuti offensivi pubblicati da prestatori di servizi on line. Si stabilisce quindi che l'organismo sia finanziato dai contributi dei gestori delle diverse piattaforme sottoposti ai relativi obblighi di legge.

A tale riguardo, occorre avere conferma che il finanziamento del suddetto organismo di conciliazione non determini ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di gestori rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore, al fine dei necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è volto ad ampliare l'ambito dei beni culturali per i quali è consentita la libera circolazione e a favorire l'insediamento e il rafforzamento in Italia di segmenti di mercato e *network* economico-culturali.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 2 prevede modifiche nella qualificazione di bene culturale, innalza da 50 a 70 anni l'anzianità dei beni di interesse per la storia della scienza e della tecnica, dispone l'incremento delle soglie di valore per l'autorizzazione all'uscita definitiva dal territorio nazionale, istituisce il silenzio assenso nel caso in cui l'attestato di libera circolazione del bene non venga rilasciato nei termini previsti dalla normativa, stabilisce l'ampliamento dei casi nei quali la spedizione o l'importazione in Italia sono certificati a domanda dall'ufficio di esportazione. L'articolo 3 introduce modifiche, a decorrere dall'anno 2024, alla disciplina dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione importati.

In particolare, alla lettera *a*) del comma 1 viene prevista l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, importati e di valore inferiore o uguale a 20.000 euro, ceduti dagli autori o loro eredi o legatari, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Viene prevista inoltre alla lettera *b*) del comma 1 la riduzione dell'aliquota dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore inferiore uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

Per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 42,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, l'articolo 4 dispone la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Al fine di valutare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura proposta, anche con riguardo alla disponibilità delle risorse impiegate, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante/centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2022 ([n. 82](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra una proposta di parere non ostativo sullo schema di decreto in titolo, pubblicata in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento istituisce un contributo di

5 milioni di euro, a decorrere dal 2024, a favore dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, con copertura a valere sui fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero della cultura.

Per quanto di competenza, rileva che la copertura finanziaria, pur presentando le necessarie disponibilità, andrebbe riformulata specificando l'utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale, in quanto decorrente dal prossimo esercizio finanziario.

Andrebbero inoltre specificati sia il bilancio triennale di riferimento (2023-2025) sia l'anno di riferimento del fondo speciale (2023).

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(861) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(872) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la Commissione bilancio ha reso un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una riformulazione della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Considerato che tale condizione è stata correttamente recepita, tenuto conto dei chiarimenti sui profili finanziari dell'Accordo forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, per quanto di competenza, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime avviso conforme al relatore, non essendovi osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(899) *Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se vi siano gli elementi di risposta richiesti nella scorsa seduta.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) *Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi*

(Parere alla 3ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Esame e sospensione)

Il PRESIDENTE informa che si è in attesa della trasmissione del quadro completo degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo pertanto di sospendere la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 16.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Testor, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.1, 5.2 e 5.3, nella parte in cui prevedono che l'iscrizione all'Elenco generale avvenga non a domanda ma d'ufficio.

In relazione all'emendamento 6.100, occorre valutare se i costi della formazione complementare, ivi prevista, possano comportare oneri aggiuntivi rispetto a ciò che è stato quantificato nel provvedimento. Con riguardo alla proposta 7.5, che prevede corsi obbligatoriamente organizzati dal sistema universitario e della ricerca nazionale, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.3, nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'Elenco generale delle guide turistiche già abilitate avvenga non a domanda ma d'ufficio e non richiama espressamente le disposizioni sul costo del rilascio dei tesserini.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi di risposta in relazione ai rilievi posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se sia disponibile la relazione tecnica già richiesta.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a sollecitare la predisposizione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dalla Commissione di merito, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.0.9, al fine di escludere effetti onerosi.

In relazione all'emendamento 1.0.500 (testo 2), risulta necessario avere conferma della disponibilità

delle risorse impiegate a copertura.

Sui restanti emendamenti approvati non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che in ordine alla proposta 1.0.9 è necessario inserire, con un'apposita condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, una clausola d'invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti approvati, ad eccezione dell'emendamento 1.0.500 (testo 2), su cui chiede di sospendere momentaneamente l'esame essendo in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE propone di sospendere quindi la seduta.

La seduta sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,25

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo in ordine all'emendamento 1.0.500 (testo 2).

La sottosegretaria SAVINO conferma che in ordine alla proposta 1.0.500 (testo 2) vi è la disponibilità delle relative risorse, per cui non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.0.9, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta in fine del seguente comma: "3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.".

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 82

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,](#)

preso atto che la relazione tecnica allegata allo schema in esame evidenzia che il decreto non determina effetti per la finanza pubblica, recando disposizioni di carattere metodologico riferite alla determinazione dei fabbisogni *standard*,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 144 (ant.) dell'08/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2023

144ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per l'annualità 2023, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (n. 87)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, entro venti giorni dall'assegnazione, ossia entro il 13 novembre prossimo. Lo schema di decreto in esame ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dello scorso 12 ottobre. La dotazione del Fondo da ripartire per l'annualità 2023 ammonta a complessivi 5 milioni di euro. Vengono confermate le percentuali di ripartizione tra le macroaree nella misura del 42,5 per cento per la macroarea Valle d'Aosta e nella misura del 57,5 per cento per la macroarea Friuli-Venezia Giulia. In considerazione della consistenza della dotazione finanziaria del Fondo per l'esercizio 2023, è stato ritenuto di maggiore efficacia destinare tali risorse alla copertura dei maggiori costi, rilevati in sede di redazione del progetto definitivo relativo alle proposte approvate per le annualità precedenti, nonché alla realizzazione di opere complementari che, da un punto di vista tecnico-esecutivo, rappresentano una integrazione dell'opera principale.

La relazione allo schema di decreto rappresenta che, adottando le modalità di ripartizione del Fondo come da ultimo disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2020, la quota per ogni comune appartenente alla macroarea Valle d'Aosta risulta pari ad euro 96.590,91, ed euro 193.181,81 per i comuni oggetto di fusione, mentre per quelli appartenenti alla macroarea Friuli-Venezia Giulia risulta pari ad euro 102.678,57, ed euro 205.357,18 per i comuni oggetto di fusione.

Per quanto di competenza, rileva che moltiplicando gli importi indicati nella relazione per 18 comuni più due comuni oggetto di fusione, appartenenti alla macroarea Valle d'Aosta, e 25 comuni più due comuni oggetto di fusione, per la macroarea Friuli-Venezia Giulia, come indicati nell'Allegato 1, si ottiene un totale di euro 5.102.678,61, rispetto alla dotazione del Fondo pari a 5 milioni di euro.

Sul punto formula la richiesta di acquisire dal Governo elementi di chiarimento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel corso di una prossima seduta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175.

Esame e rinvio)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che l'assegnazione è disposta con riserva, essendo lo schema privo del parere del Consiglio di Stato.

Lo schema di decreto, corredato di relazione tecnica, al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 182 del 1997 individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023. L'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Per quanto di competenza, in ordine ai profili di quantificazione dell'indennità di discontinuità, di cui all'articolo 3, osserva che il valore dell'indennità, stimato dalla relazione tecnica pari a 1.443 euro in media, concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF: a tale riguardo, chiede di fornire elementi di maggiore dettaglio sui parametri impiegati per la quantificazione degli oneri per prestazione, pari a circa 30 milioni di euro annui.

In relazione all'articolo 4, la nota del Servizio del bilancio rileva che gli oneri per contribuzione figurativa (circa 10 milioni di euro annui) sembrano sottostimati: appare opportuno fornire al riguardo elementi di chiarimento.

Fa presente che sarebbe utile un chiarimento sulla portata normativa del comma 2 dell'articolo 7, che riduce dall'1,4 all'1,1 per cento il contributo addizionale previsto dalla normativa vigente per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. A tale proposito, la norma vigente prevede anche un aumento del contributo addizionale di 0,5 punti percentuali per i casi di rinnovi di contratti di lavoro a termine e evidenza

che la stima delle minori entrate derivanti dalla riduzione contributiva di cui all'articolo 7, comma 2, contemplata nella relazione tecnica, è stata determinata applicando comunque per i casi di rinnovi di contratti di lavoro a termine l'ulteriore contributo addizionale di 0,5 punti percentuali. Tuttavia, la formulazione letterale del comma 2 dell'articolo 7 potrebbe essere interpretata anche nel senso di sostituire entrambi i valori vigenti: 1,4 punti percentuali e 1,9 punti percentuali con l'unico valore di 1,1 punti percentuali. Occorre quindi valutare la necessità di specificare nel testo che venga fatto salvo l'aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato. Relativamente all'articolo 8, recante le disposizioni transitorie, emerge una notevole riduzione degli oneri per prestazioni e contributi figurativi rispetto alle previsioni formulate al momento dell'istituzione dell'indennità. L'onere complessivo previsto per il 2024 è di circa 3,4 milioni di euro, a fronte dei quasi 29 milioni stimati nella relazione tecnica al decreto-legge n. 73 del 2021. Ritiene, pertanto, necessario chiarire le cause di tale discrasia tra le previsioni di entrate contributive e le previsioni di uscite per prestazioni e contribuzioni figurative.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura n. 93 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel corso di una prossima seduta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(825-A) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, preso atto che è stata recepita la condizione posta, ai sensi dall'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario FRENI concorda con le valutazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta del relatore, che risulta approvata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 250 emendamenti e 20 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che è convocato per oggi, mercoledì 8 novembre 2023, alla prima sospensione utile dei lavori dell'Assemblea, una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [927](#)

G/927/1/5

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "*Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*" (1416)";

premessi che:

l'articolo 21 del decreto-legge in esame aggiunge all'elenco delle opere di cui all'articolo 233, comma 1, del codice dell'ordinamento militare (COM), le strutture di cui agli articoli di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, definendole opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale. In particolare, si tratta di punti di crisi (*hotspot*), centri di permanenza per i rimpatri (CPR), centri di accoglienza governativi (ex Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e Centri di accoglienza (CDA), centri di accoglienza straordinaria (CAS);

per la realizzazione di tali strutture viene incaricato il Ministero della difesa per la progettazione e la realizzazione, mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare, con l'impiego delle Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A;

la norma prevede un numero idoneo di strutture, all'occorrenza anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti. Tali opere, dispone il comma 3, sono considerate "di diritto" quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale, nonostante la loro precipua natura. Sono, dunque, accomunate alle opere destinate alla difesa nazionale, al pari di basi missilistiche, basi navali, caserme, stabilimenti e arsenali, poligoni e altro, con quanto ne consegue in termini di applicazione della disciplina derogatoria e speciale rispetto, in particolare, alle procedure di appalti e affidamenti e in materia di tutela paesaggistica;

inoltre, stante il processo decisionale disposto dalla norma in relazione all'individuazione, progettazione e realizzazione, emerge la totale estromissione degli enti locali e l'assenza di concertazione Stato- Regioni;

impegna il Governo:

a riconsiderare l'opportunità della disposizione di cui in premessa, al contempo concentrando l'azione di Governo nelle opportune sedi internazionali ed europee al fine di sostenere il superamento dell'attuale disciplina della gestione dei flussi migratori, basata su uno strumento, il Regolamento di Dublino, penalizzante per i paesi di primo approdo come l'Italia, per arrivare ad una redistribuzione con quote obbligatorie di migranti per tutti gli Stati europei, con sistemi solidaristici automatici e non volontari.

G/927/2/5

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede d'esame della proposta di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (1416),

premessi che:

l'articolo 1 reca disposizioni volte a modificare l'attuale disciplina in ordine alle modalità di programmazione e di utilizzo delle risorse FSC (FSC) stanziati per il ciclo 2021-2027;

in particolare, il comma 1 dell'articolo in esame sostituisce il comma 178 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), che reca la disciplina per la programmazione, la gestione finanziaria e per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del FSC per la programmazione 2021-2027.

Il comma 178 aveva definito, alle lettere da a) a m), i meccanismi procedurali di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, in analogia con quelli del precedente ciclo di programmazione 2014-2020, definiti dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014;

tale disciplina - che prevedeva l'impiego della dotazione del Fondo per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione sulla base delle 5 missioni del "Piano Sud 2030", in coerenza con gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei 2021-2027, e l'attuazione degli interventi finanziati con il FSC mediante lo strumento dei "Piani Sviluppo e Coesione", attribuiti alla titolarità di ciascuna delle Amministrazioni Centrali, Regionali o Città ed approvati dal CIPESS - viene ora completamente sostituita dall'articolo in esame;

considerato che:

la norma di cui alla lettera a) del riscritto art. 1, comma 178, della legge 178/20, oggi stabilisce che la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione come definite dal Min. affari europei, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione che costituiscono i nuovi strumenti operativi per la gestione del FSC 2021-2027;

precedentemente, per l'impiego della dotazione del FSC 2021-2027, si faceva riferimento ad "obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni del «Piano Sud 2030»" - presentato nel 2020 dall'allora Ministro per il Sud e la coesione territoriale - dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel suddetto Piano, compresi quelli relativi al rafforzamento delle PA e anche in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti per il periodo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei (oltre che con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel PNRR, come confermato nel testo in esame). Tale riferimento non viene ripreso dal testo riformulato della lettera a);

la nuova formulazione della lettera a) del comma 178 sembra, pertanto, prescrivere un vincolo di coerenza dell'impiego delle risorse del FSC 2021- 2027 rivolto unicamente alle politiche settoriali e alle politiche di investimento e di riforma previste nel PNRR, sganciando operativamente l'impiego della dotazione finanziaria del FSC, per altro verso, dagli obiettivi e dalle strategie definiti per il ciclo 2021-2027 dei Fondi strutturali e di investimento europei;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di prescrivere un vincolo di coerenza dell'impiego delle risorse del FSC 2021- 2027 rivolto anche agli obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione sulla base delle 5 missioni del "Piano Sud 2030", in coerenza con gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei 2021-2027.

G/927/3/5

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede d'esame della proposta di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (1416),

premessi che:

al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di persone provenienti dai Paesi del Mediterraneo, l'articolo 8 prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del CdM, di un piano di interventi strategici, da approvare con delibera del CIPESS con cui saranno assegnate al Comune di Lampedusa e Linosa risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul FSC (commi 1 e 2);

la finalità perseguita dalla norma in esame attiene similmente anche al Comune di Porto Empedocle che, insieme a Lampedusa e Linosa, è crocevia di un flusso migratorio continuo e disperato e, pertanto, direttamente investito dalla medesima grave situazione socio-economica;

se tra luglio, agosto e settembre a Lampedusa sono arrivati 68mila migranti, moltissimi di questi, immediatamente dopo lo sbarco, sono stati condotti a Porto Empedocle;

Porto Empedocle, città a vocazione turistica, non può e non deve diventare una città hotspot, così come non è accettabile che si continuino a verificare episodi gravi come la fuga di persone in cerca di acqua e cibo, lo stato di shock di essere umani ammassati e disperati, condizioni igienico sanitarie precarie;

per quanto la popolazione empedocline, i commercianti, e tanti abbiano teso la mano e aiutato con cibo, acqua, vestiti, biberon e altro, dimostrandosi la concretezza dell'accoglienza, nel Comune di Porto Empedocle vanno contrastare le pratiche di sfruttamento e business umanitario connesse all'ingente flusso migratorio alla stregua degli sforzi che vengono effettuati per Lampedusa e Linosa;

impegna il Governo:

a prevedere, nella prossima legge di bilancio, un incremento delle risorse di cui all'articolo 8, pari a 20 milioni di euro, da destinare specificatamente anche al Comune di Porto Empedocle.

G/927/4/5

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

premessso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e sostituisce le attuali ZES istituite nei territori del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2017;

ai sensi dell'articolo 11, la politica di sviluppo della ZES unica per il Mezzogiorno è definita nell'ambito dell'omonimo Piano strategico, all'interno del quale sono individuati i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione degli interventi;

considerato che,

tra le novità normative di maggior rilievo introdotte nel corso della XVIII legislatura vanno annoverate le disposizioni riguardanti le Zone Economiche Ambientali (ZEA);

l'articolo 4-ter del c.d. "decreto Clima" (d.l. n. 111 del 2019), recante misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e migliorare le qualità dell'aria, ha istituito le zone economiche ambientali (ZEA), ossia aree coincidenti con i territori dei parchi nazionali, nelle quali sono previste misure di agevolazione fiscale e di incentivazione economica, sul modello delle zone economiche speciali, per le imprese eco-compatibili che operano al loro interno, al fine di favorire investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale;

ulteriori risorse sono state stanziare anche dalla legge di bilancio 2021 che ha, altresì, previsto l'istituzione di un Fondo volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni delle ZEA e in altre aree protette naturalistiche;

la rinnovata missione attribuita ai parchi e alle aree marine protette per effetto dell'istituzione delle ZEA, all'interno delle quali la vocazione naturale si coniuga con la sperimentazione di forme di economia sostenibile, sta dando risultati incoraggianti ed è auspicabile che il contributo delle aree naturalistiche nella definizione di un sistema di economia geo-circolare possa essere ulteriormente rafforzato anche nell'ambito della nuova pianificazione strategica prevista dall'articolo 11 del provvedimento in esame;

impegna il Governo,

ad adottare idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte ad introdurre, nell'ambito del Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno, apposite misure finalizzate allo sviluppo delle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111.

G/927/5/5

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

premessso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e sostituisce le attuali ZES istituite nei territori del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2017;

l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità che i Paesi membri si sono impegnati ad attuare attraverso il raggiungimento di 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs);

gli SDGs rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti che accomunano tutte le nazioni, come il contrasto al cambiamento climatico, la lotta alla povertà, l'eliminazione della fame, e tutti i Paesi sono chiamati a contribuire alla sfida per portare il mondo su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo;

considerato che,

al fine del perseguimento dei predetti obiettivi e degli obiettivi definiti dall'Agenda Europea 2030 per lo sviluppo sostenibile, è quanto mai necessario promuovere iniziative volte ad incentivare comportamenti rispettosi dei valori espressi dai criteri ESG (Environment, Social & Governance) e dell'Economia Circolare, relativi alle buone prassi ambientali, sociali e di buona gestione aziendale, anche in relazione alle recenti iniziative promosse dalle Nazioni Unite;

come noto i criteri ESG permettono di affrontare i temi del cambiamento climatico, della tutela dell'ambiente e dei nuovi modelli di produzione e consumo mediante la misurazione, sulla base di parametri standardizzati e condivisi, delle performance ambientali, sociali e di *governance* di un'azienda e dunque a porre la sostenibilità al centro della trasformazione aziendale,

impegna il Governo

ad introdurre, nel primo provvedimento utile, specifici interventi volti ad incentivare il percorso di miglioramento delle *performance* ESG delle piccole, medie e grandi imprese interessate a investire nel territorio della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, così da promuovere la crescita sostenibile da un punto di vista economico, ambientale e sociale e raggiungere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.

G/927/6/5

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (1416),

premessso che:

con il provvedimento in titolo, si dispone, al capo III, una riforma complessiva del sistema delle Zone economiche e speciali, attraverso l'istituzione, a far data dal 1° gennaio 2024, di una ZES unica

per il Sud, che ricomprende l'intero territorio meridionale, in sostituzione delle attuali otto aree;

tale riforma snatura radicalmente il disegno originario e la ratio dello strumento, facendo venir meno la definizione di zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata delle ZES, nonché il requisito di specialità in base al quale tali zone erano state istituite, con ripercussioni sul lavoro fin qui svolto dalle strutture commissariali;

preoccupano, in particolare, sia l'assenza di connessione della istituenda ZES unica e della relativa struttura di missione nazionale con il tessuto regionale e le amministrazioni locali, sia i rischi che un accentramento decisionale in capo alla Struttura di missione presso Palazzo Chigi potrebbe avere per il tessuto regionale in termini di ingorghi burocratici e mancato coinvolgimento dei territori - analogamente a quanto già previsto per la nuova gestione dei fondi di sviluppo e coesione - sia ancora l'effettiva capacità della struttura di missione nazionale di svolgere per l'intero territorio meridionale la funzione di sportello unico delle autorizzazioni;

le misure previste dal decreto, che dovrebbero fungere da incentivi per la ZES unica, tra cui le modalità per attuazione del credito di imposta integralmente rimesse al Ministro per gli Affari europei, appaiono inoltre del tutto insufficienti e inadeguati a sostenere l'ampliamento e l'integrazione del sistema produttivo del Mezzogiorno, essendo il suddetto credito riconosciuto solo per l'anno 2024 e rinviando il Governo ad una fonte normativa secondaria sia per la determinazione di alcuni aspetti essenziali (modalità di accesso al beneficio, criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, limite massimo di spesa, controlli), sia per l'individuazione degli oneri che effettivamente discenderanno dall'operatività del credito d'imposta medesimo; preoccupa inoltre l'abrogazione della riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, disposta dal 1° gennaio 2024;

in conclusione, le misure di cui al provvedimento in esame rischiano di essere una mera concessione di contributi a pioggia al Mezzogiorno, senza un reale piano di sviluppo delle regioni del Sud, mancando così l'obiettivo di renderle realmente attrattive per nuovi investimenti, anche in termini di funzionalità rapportata alle esigenze di chi vorrebbe avviare nuove imprese.

impegna il Governo

- ad adottare iniziative normative volte a rivedere la riforma inerente all'istituzione della Zona Economica Speciale Sud - Zes unica, con particolare riguardo alla sua organizzazione e al sistema della governance, a partire dall'estensione della durata della concessione del credito di imposta ZES, almeno su base triennale, al fine di garantire al tessuto imprenditoriale il necessario orizzonte temporale atto a garantire una maggiore certezza negli investimenti.

- ad intraprendere altresì le necessarie iniziative finalizzate ad incentivare all'interno della ZES unica, il recupero degli immobili esistenti, includendo, a tal fine, tra gli investimenti oggetto di agevolazione del credito di imposta, anche la ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, limitando in tal modo il consumo del suolo, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché ad eliminare la soglia attualmente prevista al 50% del valore dei terreni e degli immobili rispetto al valore complessivo degli investimenti agevolabili, anche per garantire continuità di condizioni a chi ha già ricevuto l'Autorizzazione Unica e che già in corso investimenti;

- ad adottare iniziative volte ad abbassare a 100 mila euro la soglia al di sotto della quale i progetti di investimento effettuati nella ZES unica non possono godere delle agevolazioni derivanti dall'applicazione del credito di imposta;

- ad adottare, con urgenza, interventi specifici volti a riconoscere, a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, l'agevolazione relativa alla riduzione dell'imposta sul reddito del 50%.

G/927/7/5

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione;

valutate le misure inserite nell'articolo 17 che dispone in materia di investimenti;

considerato, a tal riguardo, il cosiddetto Bonus per gli Investimenti al Sud misura, istituita con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) che prevede un credito d'imposta c.d. «*Bonus Investimenti sud*» per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e successivamente estesa Molise e Abruzzo);

rilevato che tale misura, in vigore dal giugno 2016, si è rivelata fondamentale per le imprese agricole delle Regioni interessate, tanto da essere ritenuto uno strumento utile a stabilizzare il sistema produttivo del Mezzogiorno, prevedendo un regime di aiuti che consente le imprese che acquistano macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive nuove o esistenti, con la garanzia di un credito di imposta a liquidità immediata;

tale strumento, invero, oltre a contribuire all'incremento e alla crescita del Mezzogiorno ha coadiuvato l'occupazione lavorativa;

alla luce della centralità di tale misura, da anni se ne chiede, anche in Parlamento, l'estensione alle aziende agricole con reddito agrario e dominicale, ma non di impresa, che non ne risultano beneficiarie, pur costituendo tale tipologia imprenditoriale la gran parte delle realtà produttive in agricoltura in tutto il Paese;

considerando infine l'obiettivo del provvedimento in esame che è quello di rilanciare l'economia nelle aree del Mezzogiorno;

impegna il Governo

a prorogare, nel prossimo provvedimento utile, la misura del Bonus Investimenti Sud e ad inserire tra i beneficiari della stessa le imprese con reddito agrario e dominicale.

G/927/8/5

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

premessi che:

l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

considerato che:

l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un "incentivo a rubinetto", rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate dalle imprese di maggiori dimensioni;

è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

impegna il governo

nella definizione delle modalità di accesso al credito d'imposta, a preservare l'automatismo dell'incentivo, al fine di salvaguardare indistintamente l'accesso alla misura, ferme restando le ordinarie attività di controllo in merito alla spettanza del credito.

G/927/9/5

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

premessi che:

l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre

2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

considerato che:

l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un "incentivo a rubinetto", rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate dalle imprese di maggiori dimensioni;

è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensione, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

impegna il Governo

nella definizione delle risorse finanziarie necessarie al riconoscimento della misura, a destinare, ove ritenute non sufficienti a coprire la totalità degli investimenti, quota parte delle risorse a riserva in favore delle micro, piccole e medie imprese.

G/927/10/5

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

premessi che:

l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

considerato che:

l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un "incentivo a rubinetto", rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate dalle imprese di maggiori dimensioni;

è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

impegna il governo

a valutare gli effetti della disposizione al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la eliminazione o quantomeno la riduzione del limite minimo di investimento al fine di favorire gli investimenti delle imprese di minore dimensione.

G/927/11/5

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

premessi che:

l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

considerato che:

l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel

corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un "incentivo a rubinetto", rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate delle imprese di maggiori dimensioni;

è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensione, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

impegna il governo

a introdurre misure che garantiscano il costante monitoraggio dell'andamento degli investimenti e dell'utilizzo dei crediti d'imposta in funzione delle risorse, trasmettendo le relative informazioni al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, ove necessario, delle risorse sufficienti alla copertura degli investimenti programmati.

G/927/12/5

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

premessi che:

l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

considerato che:

con riferimento all'applicazione dell'incentivo alle spese per l'acquisizione, la realizzazione ovvero

l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel corso degli anni vi sono state diverse richieste di interpello all'Agenzia delle entrate in merito alla portata della disposizione, vigente già dal 2017 in relazione al credito d'imposta ZES;

la posizione dell'Agenzia delle entrate (v. risp. Interpello 332/2022) è stata di favore nei confronti del contribuente con riferimento al riconoscimento dell'incentivo anche alle spese relative alla ristrutturazione edilizia di immobili strumentali esistenti;

l'intervento normativo rappresenta un'occasione per definire normativamente quanto ribadito in via interpretativa dall'Agenzia delle entrate, al fine di garantire la certezza del diritto in merito al perimetro dell'incentivo,

impegna il governo

a definire normativamente, con il prossimo provvedimento utile, il perimetro di applicazione dell'incentivo chiarendo, in linea con l'orientamento già espresso dall'Ade, l'inclusione, tra le spese agevolabili, anche delle spese per la riqualificazione di immobili esistenti, indipendentemente dal relativo ampliamento, ivi inclusi gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e sismico degli edifici.

G/927/13/5

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

premessi che:

l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

considerato che:

l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un "incentivo a rubinetto", rischia

di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate dalle imprese di maggiori dimensioni;

è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

impegna il governo

a individuare risorse finanziarie in grado di assicurare la più ampia diffusione dei benefici tra le imprese, anche tenuto conto dell'andamento degli incentivi negli anni pregressi, ed al fine di garantire l'integrale copertura degli investimenti.

G/927/14/5

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "*Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*" (1416)";

premessi che:

l'articolo 16, comma 6, del provvedimento in esame, in merito all'istituito credito di imposta in favore delle imprese operanti nella nuova ZES unica per il Mezzogiorno, rinvia a un decreto del Ministero per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, sia l'individuazione del limite di spesa complessivo, sia la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e i relativi controlli;

in particolare, la misura in oggetto è concessa entro un limite massimo di spesa che la norma non individua, ma la cui fissazione è demandata al successivo citato decreto ministeriale, "a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

a riguardo, la relazione tecnica non fornisce elementi di maggior dettaglio circa la quantificazione o la copertura, così come nulla si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari che pare non considerare la disposizione;

come si evince dal dossier degli Uffici Camera, una simile circostanza si rinviene, di regola, o quando la norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica o quando, come nel caso particolare in esame, la norma modifica la finalizzazione di risorse già destinate a spesa, ossia quando all'attuazione della norma medesima si provvede "a valere" su risorse già stanziati cui si attribuisce, purché disponibili, una nuova finalizzazione e non quando agli oneri si provvede "mediante riduzione" delle stesse;

considerato che:

la disposizione presenta diversi profili di criticità, anzitutto in quanto non consente di verificare *ex ante*, come prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica), né l'ammontare degli oneri da essa derivanti, né quello della relativa copertura finanziaria;

la relativa determinazione di oneri e copertura, infatti, è rinviata ad un meccanismo

amministrativo di verifica *ex post* e, in specie, a un decreto ministeriale che, partendo dalla ricognizione delle eventuali risorse disponibili, giunge, sulla base di quest'ultime, alla determinazione di un tetto di spesa da utilizzare per la concessione del credito di imposta;

da un lato, un simile meccanismo potrebbe anche concludersi senza l'erogazione del credito di imposta, nell'ipotesi in cui, all'esito della citata verifica, non risultassero disponibili risorse (incentivi cd. "a rubinetto"); dall'altro, lo stesso non appare sufficientemente definito per quanto riguarda le risorse potenzialmente utilizzabili, posto che il credito d'imposta viene riconosciuto a valere "sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione" senza ulteriori precisazioni;

tra l'altro, la questione attiene a risorse che potrebbero essere assolutamente non trascurabili, giacché l'analoga misura (come da ultimo prorogata a tutto il 2023 dal comma 265 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022), prevedeva oneri - in tal caso stimati *ex ante* - pari a 1.467 milioni di euro per il medesimo anno 2023, posti a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) - ciclo di programmazione 2021-2027;

rilevato che:

inoltre, in merito ai profili di compatibilità del comma 6 dell'articolo 16 in esame, rispetto all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, va sottolineato che la medesima disposizione della legge di contabilità è stata posta alla base del parere con il quale, all'interno della proposta di legge C. 1275, in materia di introduzione del salario minimo legale, è stato soppresso l'articolo 7, riguardante il riconoscimento di incentivi in favore dei datori di lavoro;

il contrasto della risoluzione di fattispecie simili è aggravato anche dall'osservazione per cui, mentre il meccanismo previsto oggi non preveda alcuna procedura che consenta di assicurare, neppure *ex post*, il necessario controllo delle Camere sugli oneri derivanti dalla disposizione e sulla relativa copertura finanziaria, lo stesso si distingue semmai negativamente rispetto a quanto previsto nella citata proposta C. 1275 sul salario minimo, in cui invero, all'articolo 7, la esatta quantificazione degli oneri e la relativa indicazione della fonte di copertura erano attribuiti ad una fonte primaria - la legge di bilancio - che, seppur atto ad iniziativa governativa, resta fonte primaria di cui il Parlamento è pienamente investito, anche dentro un arco temporale predeterminato e certo secondo Costituzione;

valutato che:

su un piano più generale, nella bozza del disegno di legge di bilancio per il 2014 già in circolazione sembrerebbe figurare la copertura del credito d'imposta in favore delle imprese operanti nella nuova ZES unica per il Mezzogiorno;

la questione è stata puntualmente sollevata durante i lavori della Commissione competente in sede referente;

la circostanza riportata, qualora effettivamente confermata, è da accogliere favorevolmente in quanto indice di una marcia indietro del Governo rispetto alla discutibile scelta di rinviare ad una fonte normativa secondaria - il decreto ministeriale già citato - l'individuazione degli oneri che effettivamente discenderanno dall'operatività del credito d'imposta ZES unica,;

d'altra parte, però, con ciò si inciderebbe sul corretto dispiegarsi dei reciproci rapporti tra Governo e Parlamento e tra gli stessi schieramenti di maggioranza e opposizione, nonché si arrecherebbe grave pregiudizio all'esercizio delle funzioni svolte dal Parlamento, eluse laddove le proposte emendative presentate in Commissione Bilancio con riguardo alla copertura suddetta hanno ricevute parere negativo dal Governo che, nel frattempo, vi provvedeva invero in altro provvedimento;

da ultimo, laddove si confermasse che la copertura finanziaria del credito citato è iscritta nella legge di bilancio 2024, correrebbe l'obbligo da parte del Governo, non fosse altro che per coerenza dato il precedente formatosi, di rivedere, nella prima occasione utile nel corso dell'*iter legis* relativo alla proposta di legge C. 1275 sul salario minimo - appena ripreso in sede referente presso la Commissione Lavoro di questa Camera - il proprio parere sull'articolo 7, in merito ai profili di copertura finanziaria, conseguentemente venendo meno - in fatto oltreché in diritto - la premessa che ha condotto alla soppressione dello stesso dal testo;

impegna il Governo:

a fornire, nel più breve tempo possibile, una relazione alle Commissioni parlamentari competenti che dia conto della esatta perimetrazione delle risorse afferenti alla politica di coesione cui si intende - sia pure all'esito del citato processo di ricognizione - concretamente attingere al fine di coprire finanziariamente l'istituendo credito d'imposta in favore delle imprese operanti nella nuova ZES unica per il Mezzogiorno.

G/927/15/5

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (1416),

premessi che:

tramite l'indefesso e reiterato ricorso alla reiterata decretazione d'urgenza nonché allo stato di emergenza, dal suo insediamento il Governo tenta di fronteggiare l'ondata di sbarchi di migranti;

con il provvedimento in titolo, scavalcando e ignorando competenza, coinvolgimento e ruolo delle Regioni, dispone, all'articolo 20, il trattenimento dei migranti nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) fino a 18 mesi e, all'articolo 21, la realizzazione sul territorio nazionale di un numero attualmente indefinito di nuovi CPR - "in numero congruo" recita il testo normativo, "almeno uno" per ogni regione dichiara il Governo;

la contrarietà dei firmatari al portato dell'articolo 21 è da leggersi anche in combinato disposto ad altre disposizioni adottate dal Governo, cui esso si cumula: gli articoli 5-*bis* e 10 del decreto legge n. 20/2023, c.d. "Cutro", che prevedono anch'essi la realizzazione di (nuovi) CPR; l'articolo 7 del decreto legge n. 133/2023, in fase di conversione contestualmente al provvedimento in titolo, che prevede l'incremento fino al doppio della capienza consentita per i centri di accoglienza dei migranti sparsi nel territorio nazionale, "in deroga alle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali";

in aperta discrasia con le dichiarazioni del Governo e con gli asseriti propositi di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione dei flussi migratori, per come maturata e scaturita nell'anno in corso, in particolare a fronte delle nuove disposizioni ora in esame, configura, ad avviso dei firmatari, il rischio di trasformare il territorio nazionale in un gigantesco hot spot di trattenimento a lungo termine di migranti e pone un serio problema di sicurezza: i sindacati di Polizia hanno prefigurato il rischio di "bombe sociali" e chiarito che occorrono almeno cento agenti al giorno, tra poliziotti, carabinieri e finanziari e militari, al giorno per ciascuna struttura, con ciò sguarnendo gli uffici gli uffici sui territori, ma il provvedimento in titolo, al pari di quelli finora adottati, non prevede alcuna misura di prevenzione e sicurezza né strumenti che possano garantire la convivenza civile, all'interno e all'esterno dei CPR, per una tempistica che vede i migranti in detenzione amministrativa fino a 18 mesi né l'incremento delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri;

gran parte dei posti dei nove CPR attualmente attivi sul territorio nazionale non sono utilizzabili soprattutto in ragione dei danneggiamenti causati dagli stessi soggetti trattenuti e, in proposito, ai firmatari preme rammentare che il decreto "Cutro" ha eliminato dai servizi resi ai migranti l'assistenza psicologica - da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture,

la teoria del Governo, in base alla quale l'incremento dei CPR, necessario alla luce dell'allungamento a 18 mesi del trattenimento di migranti, consentirebbe un incremento dei rimpatri è smentita dai dati: anche in passato, in costanza della vigenza di un trattenimento pari a diciotto mesi, il numero dei rimpatriati è rimasto costante, pari al 50 per cento dei migranti trattenuti;

impegna il Governo

ad astenersi dalla realizzazione di nuovi centri per la permanenza e i rimpatri dei migranti sul territorio nazionale.

G/927/16/5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato,

premessi che:

in sede di approvazione del disegno di legge As 927 recante: "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" è emersa con decisione l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

il provvedimento in esame all'articolo 20 interviene in materia di trattenimento presso Centri di permanenza per i rimpatri estendendo da sei a diciotto mesi il limite massimo di permanenza nei medesimi Centri, qualora lo straniero non collabori, o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi;

tale misura rischia di aggravare notevolmente la condizione dei migranti presenti nei CPR, visto che il termine precedentemente previsto era di tre mesi prorogabile per altri tre mesi. Così si rischia di peggiorare pesantemente la vita all'interno dei CPR sia per quanto riguarda le condizioni igienicosanitarie, sia per il rispetto dei diritti civili, poiché sono strutture che già adesso non offrono gli standard previsti dalla normativa europea e dalle convenzioni internazionali;

basta qui ricordare come diversi Tribunali italiani hanno già disapplicato le norme del decreto Cutro, nella parte che prevede il trattenimento dei richiedenti asilo nel Cpr, poiché violano gli articoli 3 e 10 della Costituzione e le norme dell'Ue, in maniera particolare la direttiva 2013/33/UE - norme sull'accoglienza dei richiedenti asilo -;

si ricorda una decisione della Corte di giustizia dell'Ue, che afferma come: "il trattenimento di un richiedente protezione internazionale sia una misura coercitiva che priva tale richiedente della sua libertà di circolazione e lo isola dal resto della popolazione, imponendogli di soggiornare in modo permanente in un perimetro circoscritto e ristretto";

la Corte di Cassazione ha stabilito che: "la normativa interna incompatibile con quella dell'unione va disapplicata dal giudice nazionale";

si ricorda come, in occasione della conversione del decreto-legge 20/2023 c.d. decreto Cutro, avevamo denunciato come la maggioranza nell'inserire norme contro la costituzione, le norme europee e le convenzioni internazionali, avrebbe lasciato alla magistratura il compito di dirimere nelle aule giudiziarie il riconoscimento dei loro diritti negati;

si ricorda, ancora una volta, che le nuove disposizioni non faranno altro che complicare la vita di migliaia di bambini, donne e persone bisognose di protezione internazionale, che rinchiusi in CPR - fino a 18 mesi - non faranno altro che assumere uno nuovo status indefinito, questo a tutto svantaggio dell'interesse pubblico, anche in termini economici, ma soprattutto in contrasto con la Costituzione, le norme europee e le convenzioni internazionali;

la nuova normativa rischia seriamente di confliggere con la direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 che ha introdotto norme chiare, trasparenti ed eque nell'ambito di una politica di rimpatrio efficace, necessaria per una corretta gestione della politica di immigrazione. Le procedure di rimpatrio, come stabilito dall'art. 1, devono essere eseguite nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto considerati principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale e sempre nel rispetto degli obblighi previsti in materia di rifugiati e di diritti dell'uomo. Gli Stati dovrebbero considerare come preminente l'interesse superiore del bambino, come sottolineato nel "considerando n. 22" e previsto anche dall'articolo 5, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Inoltre, deve essere rispettato il principio del non respingimento dei richiedenti asilo, e devono essere tenute in debita considerazione la vita familiare e le condizioni di salute dell'interessato.

in ogni caso, la direttiva prevede una serie di garanzie procedurali volte a tutelare i destinatari delle decisioni di rimpatrio: al cittadino di un Paese terzo devono essere concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio o per chiederne la revisione, e deve essere garantita la necessaria assistenza o rappresentanza legale gratuita;

Impegna il Governo:

a porre in essere tutti gli atti e provvedimenti necessari affinché sia evitato a minorenni, donne e persone fragili la permanenza nei CPR con persone maggiorenni e/o autori di reati.

G/927/17/5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge AS 927 recante: "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" è emersa con decisione l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

l'articolo 21 aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare (COM) i punti di crisi (hotspot) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio;

demanda a un successivo DPCM l'approvazione del piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate dalla realizzazione di tali strutture;

il Ministero della difesa è incaricato della realizzazione di tali strutture, che vengono qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale: di fatto si aggiungono alle opere "destinate alla difesa e sicurezza nazionale" (in cui figurano, tra l'altro, caserme, basi navali, stabilimenti e arsenali, ecc.);

il comma 1 nel qualificare come opere per la difesa e la sicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 233 del COM gli hotspot, i centri per il rimpatrio e i centri di accoglienza ordinari e straordinari, dispone che il Ministero della difesa per la loro realizzazione possa avvalersi della procedura accelerata prevista dall'articolo 140 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) per i lavori di somma urgenza e protezione civile;

la qualificazione come opera per la difesa e la sicurezza nazionale potrebbe poi comportare che anche alle strutture sopra richiamate si applichino le procedure accelerate e speciali di cui agli articoli 352 (disciplina urbanistica), 353 (disciplina edilizia) e 354 (disciplina paesaggistica) del codice dei beni culturali e del paesaggio;

si tratta, più in dettaglio delle seguenti strutture per migranti: punti di crisi (hotspot); centri di permanenza per i rimpatri (CPR); centri di accoglienza governativi (ex Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e Centri di accoglienza (CDA); centri di accoglienza straordinaria (CAS);

Le opere destinate alla difesa nazionale sono assoggettate ad uno speciale regime derogatorio, che è assoluto in materia urbanistica ed edilizia in quanto le opere destinate alla difesa militare non sono soggette all'accertamento di conformità alle previsioni urbanistiche né al rilascio di titolo: per tali opere non occorre l'accertamento di conformità urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

si ricorda che nell'ottica di conseguire gli obiettivi di cui al PNRR, sono già previste una serie di semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile viene identificato quale organo individuato ad esprimere le valutazioni di natura tecnica sui progetti inerenti la realizzazione di opere pubbliche, nonché sulla fase autorizzatoria, creando un procedimento ad hoc per una serie di opere. Nello specifico, nei casi di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le citate misure di semplificazione potranno essere applicate alle nuove opere. Inoltre, il Ministero della difesa è autorizzato ad avvalersi delle procedure previste

dall'art. 140 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), in caso di somma urgenza e protezione civile. In tali casi, l'art. 140 del Codice dei contratti pubblici dispone in particolare l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure ordinarie del Codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui sopra;

Il Ministero della difesa realizza tali opere mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A., è una società per avente come socio unico il Ministero della difesa, che svolge, come organo in house, la sua attività in favore del Ministero della difesa, sotto la vigilanza dello stesso Ministero;

Impegna il Governo:

a tenere conto, nell'individuazione delle aree di cui al comma 2 dell'articolo 21, di un parere obbligatorio, da parte degli enti locali interessati, al fine di non pregiudicare programmi di riqualificazione urbana e, o ambientale già stabiliti dalle amministrazioni; comunque limitando, il più possibile, l'insediamento delle strutture dentro le aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione e nelle zone di protezione speciale della rete europea Natura 2000, come individuate dalle vigenti direttive europee;

a evitare in ogni modo che nei suddetti centri siano alloggiati contemporaneamente minorenni, donne e persone fragili con persone maggiorenni e/o autori di reati.

G/927/18/5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge AS 927 recante: "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" è emersa con decisione l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

con le disposizioni di cui al Capo III (Artt. 9-17) del provvedimento si superano le ZES, così come concepite sei anni fa con la Legge 123/2017, per sostituirle con una ZES unica, evidenziandosi la volontà del governo di centralizzare la gestione delle politiche economiche e industriali rivolte al Sud: di fatto le disposizioni svuotano di senso la Zona Economica Speciale, che è uno strumento a disposizione delle vocazioni produttive territoriali e che quindi non dovrebbe essere caratterizzata da un approccio "generalista", ma da specifiche direzioni di specializzazione e differenziazione;

le Zes (zone economiche speciali) sono identificate come aree territoriali di ristrette dimensioni, dotate di idonee infrastrutture e accessibilità, all'interno delle quali sono previste particolari opportunità di insediamento, servizi e agevolazioni fiscali a favore delle imprese, e rappresentano oltre ad uno strumento a disposizione delle vocazioni produttive territoriali anche un importante fattore di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali;

la sostituzione delle attuali Zes con la Zes Unica sarebbe giustificata dal governo dall'esigenza di superare le inefficienze dimensionali e funzionali delle precedenti zone speciali e di costruire un modello che consenta di rendere concreti i potenziali benefici dello strumento;

l'efficacia del progetto del governo dipende da alcune condizioni e azioni di coordinamento affidate ad una Cabina di regia Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR con il compito di definire le politiche di sviluppo e individuare i settori da promuovere e da consolidare, nonché gli interventi infrastrutturali prioritari da realizzare. Pertanto, molto dipenderà dalla volontà e capacità di attuare le norme, di coordinare le politiche e di gestire, con un apparato centralizzato, un sistema sicuramente

complesso;

con la riforma prevista nel PNRR da un paio di anni erano stati nominati dei commissari straordinari per gestire le ZES esistenti che decadono con l'entrata in vigore del provvedimento all'esame dell'Aula, rischiando di compromettere quanto fin qui già realizzato nei territori. E', infatti, fondato il timore che con le nuove previsioni possano sfumare i progetti territoriali già avviati; inoltre la gestione centralizzata degli interventi non valorizza le potenzialità territoriali che le otto ZES italiane già istituite ed operanti avrebbero potuto garantire;

le ZES sono lo strumento per cogliere una importante prospettiva di sviluppo utile anche a rafforzare la capacità dei porti del meridione di accogliere il crescente traffico di merci nel Mediterraneo;

l'articolo 12 del provvedimento prevede che la Cabina di regia è composta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dai Ministri per la pubblica amministrazione, per la protezione civile e le politiche del mare, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del turismo, della cultura, degli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Inoltre alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi;

i numerosi protocolli fino ad oggi siglati dai commissari straordinari delle otto Zes sono la testimonianza dell'importanza di operare in sinergia con le forze sociali e datoriali, al fine di coniugare l'attrazione di nuovi investimenti con il mantenimento e l'incremento dei livelli occupazionali, la garanzia della sicurezza sul lavoro e l'arginamento della delocalizzazione aziendale. Eppure si tratta di categorie non rappresentate nella Cabina di regia;

l'espresso coinvolgimento delle parti interessate, attraverso la previsione di adeguati luoghi, metodi e strumenti di coinvolgimento del partenariato economico e sociale, è fondamentale per dare voce alle esigenze e all'opinione di coloro che sono direttamente coinvolti negli investimenti all'interno della ZES;

impegna il governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere adeguati luoghi, metodi e strumenti di coinvolgimento del partenariato economico e sociale e della filiera istituzionale, includendo nella composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 12 del provvedimento il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le parti sociali maggiormente rappresentative, il Presidente del CNEL, il Presidente dell'Anci, i Presidenti delle Autorità di sistema portuale ed i rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica.

G/927/19/5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge AS 927 recante: "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" è emersa con decisione l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

Premesso che:

il decreto-legge in fase di conversione (AC 1416- A) detta disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione;

il provvedimento si compone di 23 articoli le cui previsioni spaziano dalla crescita e il consolidamento economico delle aree meridionali del Paese all'attuazione del PNRR, dall'istituzione di un'unica Zona economica speciale per il SUD, al ricorso di un nuovo piano di assunzioni, dal ricorso ai contratti istituzionali di sviluppo a interventi in favore dei Comuni di Lampedusa e Linosa, fino alla gestione dei flussi migratori e all'istituzione di Centri di permanenza per i rimpatri;

in particolare, con le previsioni del Capo III (artt. 9-17) che provvedono ad istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2024, una nuova ZES unica per il Mezzogiorno di durata triennale, da una parte si eliminano le otto ZES attualmente esistenti, e dall'altra, con la previsione della loro gestione da parte di una specifica struttura di missione - Cabina di regia - la cui governance è accentrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene drasticamente ridotto il ruolo decisionale delle istituzioni locali e regionali, in concomitanza con un momento storico del tutto peculiare, posto che è in fase di attuazione il processo dell'autonomia differenziata, attualmente all'esame del Senato (AS 615);

nell'ambito del vaglio da parte della Commissione competente è stato approvato un emendamento che interviene sull'articolo 10 del provvedimento e introduce al primo comma un periodo che prevede che in attuazione del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, presso la Cabina di regia sia costituita una Sezione speciale, cui partecipano i Ministri competenti e, anche separatamente, i Presidenti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, avente il compito di individuare gli interventi necessari a superare gli svantaggi dell'insularità, a valere sulla quota riservata di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 16;

la citata proposta emendativa non comporta oneri economici a carico dello Stato, e nel resto del provvedimento nessuna altra disposizione prevede fondi a sostegno degli svantaggi correlati all'insularità;

considerato che:

per quanto concerne la Sardegna in particolare, il grave e permanente svantaggio naturale correlato allo stato di insularità, ha comportato negli anni un gap infrastrutturale certificato da un'indebolita coesione nei trasporti, all'interno dell'isola sarda e tra questa e la terraferma, nei ritardi nelle reti energetiche e di comunicazione, nel freno allo sviluppo socio-economico;

la Sardegna è rientrata fra le regioni dell'Obiettivo 1 dell'Unione Europea e ha un indice di competitività del 23,75%, contro quello medio europeo del 60,3% e del 57% della Lombardia;

si conta che ogni anno migliaia di giovani sardi, in gran parte laureati e diplomati, lascino l'isola perché non vi trovano alcuna opportunità di lavoro;

dall'atlante infrastrutturale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) emergono i dati del ritardo della Sardegna nel confronto con il resto del Paese: per quanto riguarda le reti energetiche, l'indice è di 100 per l'Italia, di 64,54 per il Mezzogiorno e di 35,22 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti stradali, l'indice è di 100 per l'Italia, di 87,10 per il Mezzogiorno e di 45,59 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti ferroviarie, l'indice è di 100 per l'Italia, di 87,81 per il Mezzogiorno e di 15,06 per la Sardegna; per quanto riguarda le infrastrutture economico-sociali, l'indice è di 100 per l'Italia, di 84,45 per il Mezzogiorno e di 66,16 per la Sardegna;

le analisi compiute dal Centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato (CRESME) relativamente alle risorse finanziarie pro capite e territoriali stanziato negli ultimi dieci anni relativamente alle infrastrutture evidenziano che: con riferimento allo stanziamento per chilometro quadrato, considerato che il valore medio nazionale del costo dell'intero programma infrastrutturale risulta pari a circa 1.190.000 euro per chilometro quadrato, la Sardegna risulta essere penultima nella graduatoria, con un investimento di 237.000 euro per chilometro quadrato; con riferimento allo stanziamento pro capite, il valore pro capite del costo dell'intero programma infrastrutturale ad oggi stimato è pari a una media di circa 6.000 euro per abitante, ma la Sardegna si attesta su 3.423 euro;

gravissimi i dati dello spopolamento (in 304 comuni su 377 i morti negli ultimi anni hanno superato i nuovi nati), le proiezioni demografiche a 30 anni vedono la Sardegna l'isola con la più bassa densità demografica del Continente europeo, seconda soltanto all'Islanda;

la detta condizione di svantaggio oggettivo comporta la necessità di adeguate politiche nazionali ed europee, che compensino fattivamente gli svantaggi derivanti dall'insularità e riducano gli effetti negativi dell'isolamento fisico;

in quest'ottica la legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 ha introdotto nell'articolo 119 Cost. il riconoscimento delle peculiarità delle isole e il superamento degli vantaggi derivanti dall'insularità;

la condizione di insularità comporta in capo allo Stato un obbligo giuridico in attuazione del dettato costituzionale a sostegno di una strategia di sviluppo paritario dei propri territori, e tale sostegno non può prescindere da adeguate risorse finanziarie, anche in accordo con l'articolo 13 dello Statuto sardo.

Si impegna il Governo:

a prevedere nei prossimi provvedimenti utili, idonee misure finanziarie dirette al concreto superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità e degli effetti negativi dell'isolamento fisico della Sardegna.

G/927/20/5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato,

premessi che:

in sede di approvazione del disegno di legge AS 927 recante: "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" è emersa con decisione l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

l'articolo 20 del provvedimento rimodula i termini del trattenimento degli stranieri che entrano illegalmente nel nostro Paese presso i Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) stabilendo che il termine iniziale di permanenza a seguito del provvedimento del questore è di 3 mesi, prorogabile dal giudice, su richiesta del questore, di ulteriori 3 mesi qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà. Ulteriori proroghe possono essere disposte dal giudice, sempre su richiesta del questore, per ulteriori periodi di 3 mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri 12 mesi;

i centri per il rimpatrio (CPR) sono strutture di detenzione amministrativa dove vengono trattenuti i migranti sottoposti a un ordine di espulsione, in attesa di essere rimpatriati e rappresentano ancora oggi lo stato della detenzione amministrativa, sottoponendo a regime di privazione della libertà personale individui che hanno violato una disposizione amministrativa, come quella del necessario possesso di permesso di soggiorno. Si tratta di vere e proprie prigioni, dove sono rinchiusi persone che di fatto non hanno commesso alcun crimine e che pertanto non hanno alcuna utilità visto che, a differenza di altre strutture detentive, non avviano percorsi finalizzati all'inclusione della persona. Questa, infatti, giunta al termine della sua detenzione, è irregolare quanto lo era in precedenza: in questo senso i Cpr generano un circolo vizioso che finisce per creare ancora più irregolarità, vista anche l'inefficace politica dei rimpatri, con effetti deleteri sui migranti stessi, che vengono esclusi e relegati alla marginalità, ma anche sulle comunità, che deve gestire ulteriori ed evitabili conflitti e tensioni sociali;

nonostante i cittadini stranieri si trovino all'interno dei CPR con lo status di trattenuti o ospiti, la loro permanenza nella struttura corrisponde di fatto ad una detenzione, in quanto sono privati della libertà personale e sono sottoposti ad un regime di coercizione che, tra le altre cose, impedisce loro di ricevere visite e di far valere il fondamentale diritto alla difesa legale;

secondo il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale "la detenzione amministrativa assume nella prassi prevalentemente i tratti di un meccanismo di marginalità sociale, confino e sottrazione temporanea allo sguardo della collettività di persone che le Autorità non intendono includere, ma che al tempo stesso non riescono nemmeno ad allontanare";

lo stesso Garante, in un rapporto sulle visite effettuate nei CPR relative al biennio 2019-2020,

dichiara: "L'ampliamento della rete dei Centri ha fatto quindi segnare un'intensificazione nell'utilizzo del trattenimento amministrativo senza alcun superamento dei problemi che riguardavano le vecchie strutture, oggi replicati in quelle di recente apertura previste dal decreto-legge n. 13 del 2017. Nel contempo, il raddoppio dei tempi di trattenimento da 90 a 180 giorni previsto dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 - poi nuovamente mutati - ha determinato ulteriori, purtroppo tangibili, elementi di stress su un sistema già largamente deficitario.";

le previsioni contenute nel provvedimento all'esame dell'aula dimostrano che il governo ha voluto investire sulla detenzione dei migranti ponendosi in perfetta continuità con quanto già a dicembre 2022 la legge di bilancio aveva anticipato, ossia un sostanziale aumento dei fondi per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Insomma una serie di misure che manifestano una scelta politica molto chiara: di non investire nell'accoglienza, ma piuttosto nell'esclusione;

all'interno dei CPR, non essendo il fine ultimo il reinserimento in società ma l'espulsione, non viene avviato nessun percorso lavorativo o formativo, né viene realizzata alcuna attività ricreativa, con la conseguenza che le persone detenute concludono la loro permanenza in una situazione di rinnovata illegalità;

gran parte dei trattenuti nei CPR sono già ex detenuti delle carceri. Tale circostanza sembra legittimare il governo a rinchiuderli operando in tal modo una scelta politica esecrabile poiché chiunque sia stato già sottoposto ad una pena ed ha ultimato il suo percorso di recupero non dovrebbe mai essere sottoposto ad un suo prolungamento surrettizio;

la percentuale di persone detenute nei CPR e che successivamente vengono effettivamente rimpatriate si aggira attorno al 45%, di conseguenza dovrebbero essere riservati solo ai casi per i quali esiste una reale prospettiva di rimpatrio. Per i restanti casi, a rischio di reale espulsione, l'identificazione potrebbe essere effettuata direttamente in carcere, evitando così di trattenere rinchiusi a carico dello Stato ed in condizioni disumane ed incivili, persone per ulteriori 18 mesi;

da numerose indagini giudiziarie è emerso che i cittadini stranieri vengono trattenuti nei CPR in condizioni lesive della loro dignità, disumane, degradanti ed in contrasto con le norme di legge che presiedono al funzionamento di tali strutture;

deliri psicotici, lamette ingerite, suicidi tentati, fiumi di psicofarmaci, acqua non potabile, mancanza di cure, degrado igienico-sanitario, socialità negata, sono alcune delle istantanee-denuncia scattate da alcuni parlamentari in visita ad alcuni CPR del Paese;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza atte a consentire l'accesso ai CPR ad operatori della società civile quali giornalisti, medici, psicologi, organizzazioni no profit e del terzo settore in grado di realizzare report e campagne informative e di sensibilizzazione sulla condizione dei migranti trattenuti nei CPR.

Art. 1

1.1

[Damante](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: "per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d)" con le seguenti: "per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano medesimo, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche."

1.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), dopo le parole: le politiche di coesione e il PNRR aggiungere le seguenti: , d'intesa con le regioni interessate;

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alinea, primo periodo, sostituire le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

lettera d), alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: e il ruolo proattivo e dopo il medesimo terzo periodo aggiungere il seguente: Qualora l'Accordo non sia definito entro sei mesi, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi;

lettera i), sopprimere gli ultimi due periodi.

al comma 3:

primo periodo, sopprimere le parole da: , sulla base degli esiti fino alla fine del medesimo periodo ;

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, può essere modificato qualora, sulla base di valide motivazioni tempestivamente fornite, le amministrazioni assegnatarie ne facciano richiesta.

1.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), primo periodo, dopo le parole: le politiche di coesione e il PNRR aggiungere le seguenti: , d'intesa con le regioni interessate.

1.5

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove la dotazione finanziaria del suddetto Fondo è impiegata per interventi già previsti dal PNRR, la medesima è impiegata nel rispetto del criterio territoriale di ripartizione nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord.

1.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), dopo le parole: regioni aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna,;

b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 2-bis) le risorse del Fondo destinate alle regioni Sicilia e Sardegna, con l'indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso comma 178:

a) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: provincia autonoma aggiungere le seguenti: , ad esclusione di quelli delle regioni Sicilia e Sardegna,;

b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2-bis), il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e i presidenti della regione Sicilia e della regione Sardegna individuano attraverso i Piani di sviluppo e coesione aree tematiche e obiettivi strategici da perseguire per ciascuna area. Il CIPESS, con propria deliberazione,

su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ripartisce tra le due regioni la dotazione finanziaria.

1.7

[Nicita](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 2), dopo le parole: regioni aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna,;*

b) *dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 2-bis) le risorse del Fondo destinate alle regioni Sicilia e Sardegna, con l'indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse*

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso comma 178:

a) *alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: provincia autonoma aggiungere le seguenti: , ad esclusione di quelli delle regioni Sicilia e Sardegna,;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2-bis), il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e i presidenti della regione Sicilia e della regione Sardegna individuano attraverso i Piani di sviluppo e coesione aree tematiche e obiettivi strategici da perseguire per ciascuna area. Il CIPESS, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ripartisce tra le due regioni la dotazione finanziaria.*

1.8

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;*

b) *alla lettera d), alinea:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;*

c) *alla lettera d), numero 1), sostituire le parole: congiuntamente alla regione o alla con le seguenti: d'intesa con la regione o con la;*

d) *alla lettera h), sostituire le parole: 10 settembre con le seguenti: 15 ottobre;*

e) *alla lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato con le seguenti: d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato, sempre nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione.*

Conseguentemente:

a) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei fino alla fine del medesimo periodo;*

b) *al comma 3:*

1) *sopprimere il secondo periodo;*

2) *al terzo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e sostituire la parola: dimostrazione con la seguente: comunicazione.*

1.9

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), alinea, primo periodo, sopprimere le parole:* e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, *e sopprimere le parole:* , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

b) *alla lettera d), alinea:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole:* e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, *e sopprimere le parole:* , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

2) *al secondo periodo, dopo le parole:* sentito il Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

1.10

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera c), alinea, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

1.11

[Nicita](#), [Furlan](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* cicli di programmazione, *aggiungere le seguenti:* su proposta della regione o provincia autonoma interessata;

b) *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Ciascuna regione o provincia autonoma interessata perviene alla elaborazione della propria proposta di Accordo per la coesione con il coinvolgimento attivo degli enti locali e dei soggetti sociali ed economici rappresentati nei tavoli di partenariato istituiti o da istituire nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

1.12

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, primo periodo, dopo le parole:* attraverso la realizzazione *aggiungere le seguenti:* di linee di azione o *e sopprimere il terzo periodo;*

b) *al numero 1), sostituire le parole:* la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione *con le seguenti:* le eventuali linee d'azione o la specificazione degli interventi;

c) *al numero 6), sopprimere le parole:* articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi;

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, capoverso comma 178:*

1) *alla lettera f), sostituire le parole:* a seguito *con le seguenti:* nelle more *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , salva la revoca nell'ipotesi di mancata registrazione;

2) *alla lettera i), sopprimere il quarto e il quinto periodo;*

3) *sopprimere la lettera l);*

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* dal presente articolo, *aggiungere le seguenti:* su richiesta di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma interessata *e dopo le parole:* che risultano *aggiungere le seguenti:* dalle stesse;

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* dal terzo periodo *con le seguenti:* dal terzo e dal quarto periodo *e dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* Le modifiche dell'Accordo consistenti nella previsione di ulteriori interventi finanziati a valere sulle economie maturate sugli

interventi o linee d'azione previsti dall'Accordo sottoscritto, ovvero derivanti dal definanziamento totale o parziale degli stessi, sono comunicate dalla regione interessata al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la presa d'atto da parte del Ministro.

1.13

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, primo periodo, dopo le parole: attraverso la realizzazione aggiungere le seguenti: di linee di azione

Conseguentemente, al medesimo comma 178, lettera d):

a) *all'alinea, sopprimere il terzo periodo;*

b) *al numero 1), sostituire le parole: la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione con le seguenti: le eventuali linee d'azione o la specificazione degli interventi.*

1.14

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: e il ruolo proattivo.

1.15

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Qualora l'Accordo per la coesione non sia definito entro sei mesi, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi.

1.16

[Misiani](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), sostituire le parole: e delle eventuali linee con le seguenti: o delle linee e sopprimere le parole: nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;*

b) *al numero 2), sostituire le parole: di ciascun intervento o linea d'azione con le seguenti: dell'Accordo per la coesione;*

c) *sostituire il numero 5) con il seguente: 5) l'entità e il relativo utilizzo delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento di tutti i programmi regionali e provinciali europei cofinanziati dai fondi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.*

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La modifica del piano finanziario dell'Accordo per la coesione è consentita qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;*

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dopo le parole: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal fondo europeo FEASR della programmazione 2023-2027» e le parole: «15 punti» sono sostituite dalle seguenti: «30 punti».*

1.17

[Misiani](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al numero 1), sostituire le parole: e delle eventuali con le seguenti: o delle linee e sopprimere le parole: nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;*
- b) *al numero 2), sostituire le parole: di ciascun intervento o linea d'azione con le seguenti: dell'Accordo per la coesione;*
- c) *sostituire il numero 5) con il seguente: 5) l'entità e il relativo utilizzo delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento di tutti i programmi regionali e provinciali europei cofinanziati dai fondi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazione, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.*

1.18

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), numero 1), sostituire le parole: congiuntamente alla regione o alla con le seguenti: d'intesa con la regione o con la.

1.19

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), numero 6), sopprimere le parole: articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi.

1.20

[Nicita](#), [Furlan](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) agli Accordi per la coesione si applicano le disposizioni sui Comitati di sorveglianza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

1.21

[Lorenzin](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese quelle destinate alla competitività del sistema produttivo.

1.22

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera f), sostituire le parole: a seguito con le seguenti: nelle more e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salva revoca nell'ipotesi di mancata registrazione.

1.23

[Nicita](#), [Furlan](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera g), dopo le parole: il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR aggiungere le seguenti: , anche su richiesta di uno degli enti interessati,.

1.24

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera h), sostituire le parole: 10 settembre con le seguenti: 15 ottobre.

1.25

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), sopprimere le parole da: Per far fronte a eventuali carenze di liquidità fino alla fine della medesima lettera.

1.26

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: sentita l'amministrazione titolare dell'intervento defanziato con le seguenti: d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento defanziato, sempre nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione.

1.27

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e provvede a riassegnare all'amministrazione titolare dell'intervento defanziato un pari ammontare di risorse.

1.28

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso comma 178, sopprimere la lettera l).

1.29

[Damante](#)

Sopprimere il comma 2.

1.30

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dal presente articolo, aggiungere le seguenti: su richiesta di ciascuna amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma interessata e dopo le parole: che risultano aggiungere le seguenti: dalle stesse.

1.31

[Damante](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 31 dicembre 2024."

1.32

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei fino alla fine del medesimo periodo.

1.33

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dal terzo periodo con le seguenti: dal terzo e dal quarto periodo e dopo il terzo periodo inserire il seguente: Le modifiche dell'Accordo consistenti nella previsione di ulteriori interventi finanziati a valere sulle economie maturate sugli interventi o linee d'azione previsti dall'Accordo sottoscritto, ovvero derivanti dal definanziamento totale o parziale degli stessi, sono comunicate dalla regione interessata al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la presa d'atto da parte del Ministro.

1.34

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: , sulla base degli esiti fino alla fine del medesimo periodo .

1.35

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere il secondo periodo;*
- b) *al terzo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e sostituire la parola: dimostrazione con la seguente: comunicazione.*

1.36

[Misiani](#)

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La modifica del piano finanziario dell'Accordo per la coesione è consentita qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

1.37

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, può essere modificato qualora, sulla base di valide motivazioni tempestivamente fornite, le amministrazioni assegnatarie ne facciano richiesta.

1.38

[Damante](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di promuovere la coesione territoriale e la solidarietà sociale e garantire una condivisione degli obiettivi di sviluppo economico tra lo Stato e le regioni e una piena concertazione degli interventi e dei progetti a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si riunisce con cadenza semestrale ai fini di valutare gli obiettivi raggiunti e delineare le linee di indirizzo e coordinamento."

1.39

[Damante](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Nel caso in cui intervengano modifiche ai sensi del comma 3, il Dipartimento per le

politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, gli Accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo."

1.40

[Damante](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE *plus* della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale» sono sostituite dalle seguenti: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE *plus*, dal Fondo per una transizione giusta (JTF), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 20 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale sia per interventi relativi a spese di investimento che di spesa corrente»."

1.41

[Misiani](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dopo le parole: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE *plus* della programmazione 2021-2027» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal fondo europeo FEASR della programmazione 2023-2027» e le parole: «15 punti» sono sostituite dalle seguenti: «30 punti».

Art. 2

2.1

[Barbara Floridia](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Misiani](#)

Al comma 2, dopo le parole: viene erogata aggiungere le seguenti: , anche in più soluzioni,

Conseguentemente:

a) *al comma 3, al primo periodo, dopo le parole:* , a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, *aggiungere le seguenti:* sulla base della spesa sostenuta dai beneficiari, *e al secondo periodo, dopo le parole:* spese sostenute *aggiungere le seguenti:* dai beneficiari;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il mancato rispetto del piano finanziario dell'Accordo per la coesione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un ammontare corrispondente alla differenza tra l'importo della dotazione nel piano finanziario per l'anno n, e i pagamenti complessivamente effettuati entro l'anno n+3, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente decreto, secondo criteri di premialità nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178;

c) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola:* semestrale *con la seguente:* annuale *e sostituire le parole:* e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi *con le seguenti:* e delle eventuali azioni correttive poste in essere;

d) *al comma 6, sopprimere la parola:* semestrali;

e) *sostituire il comma 7 con il seguente:* 7. In caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio, imputabile alla diretta responsabilità delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse,

ovvero di mancato invio della relazione annuale di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a quarantacinque giorni per motivare il mancato monitoraggio e le azioni poste in essere per porvi rimedio.

2.3

[Misiani](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: viene erogata aggiungere le seguenti: , anche in più soluzioni,.

2.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 10 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, entro il primo semestre 2024 viene, in ogni caso, erogata alle regioni e alle province autonome un'anticipazione del 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 ad essi imputate da utilizzare per le spese di progettazione esecutiva.;

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale;*

d) *al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;*

e) *al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

2.5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 10 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento.

2.6

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, entro il primo semestre 2024 viene, in ogni caso, erogata alle regioni e alle province autonome un'anticipazione del 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2017 ad essi imputate da utilizzare per le spese di progettazione esecutiva

2.7

[Misiani](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: , a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, aggiungere le seguenti: sulla base della spesa sostenuta dai beneficiari;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: spese sostenute aggiungere le seguenti: dai beneficiari.*

2.8

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

- a) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale;*
- b) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;*
- c) al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

2.9

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

- a) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.*
- b) sopprimere il comma 6;*
- c) al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

2.10

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

- a) sopprimere il comma 6*
- b) al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

2.11

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.12

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sopprimere il comma 4.

2.13

[Misiani](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Il mancato rispetto del piano finanziario dell'Accordo per la coesione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un ammontare corrispondente alla differenza tra l'importo della dotazione nel piano finanziario per l'anno n, e i pagamenti complessivamente effettuati entro l'anno n+3, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente decreto, secondo criteri di premialità nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178.

2.14

[Damante](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo la parola: determina aggiungere le seguenti:* , previa verifica con l'Amministrazione assegnataria delle risorse delle motivazioni del mancato rispetto del cronoprogramma,;

b) *dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:* Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2.15

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: dell'Accordo medesimo con le seguenti:* dell'intervento e aggiungere, in fine, le parole: , salvo che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici risulti che il ritardo è dovuto a causa non imputabile all'Amministrazione beneficiaria e comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178 *con le seguenti:* dall'Amministrazione centrale o regionale assegnataria delle medesime risorse.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.

2.16

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dell'Accordo medesimo *con le seguenti:* dell'intervento e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici risulti che il ritardo è dovuto a causa non imputabile all'Amministrazione beneficiaria e comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione.

2.17

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178 *con le seguenti:* dall'Amministrazione centrale o regionale assegnataria delle medesime risorse.

2.18

[Misiani](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale *con la seguente:* annuale e *sostituire le parole:* e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi *con le seguenti:* e delle eventuali azioni correttive poste in essere.

Conseguentemente:

a) *al comma 6, sopprimere la parola:* semestrali;

b) *al comma 7, sopprimere la parola:* semestrale.

2.19

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.

Conseguentemente:

- a) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;*
- b) al comma 7, sopprimere la parola: semestrale.*

2.20

[Damante](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: "semestrale" con la seguente: "annuale".

2.21

[Misiani](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente: 7. In caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio, imputabile alla diretta responsabilità delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse, ovvero di mancato invio della relazione annuale di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a quarantacinque giorni per motivare il mancato monitoraggio e le azioni poste in essere per porvi rimedio.

2.22

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Art. 3

3.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sopprimere l'articolo

3.2

[Damante](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

"Art. 3.

(Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari della programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione."

3.0.1

[Misiani](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia.

Art. 4

4.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sopprimere il comma 4.

Art. 6

6.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

6.2

[Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola:* interventi *aggiungere le seguenti:* o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi;

b) *dopo le parole:* 31 marzo 2023, n. 36 *aggiungere le seguenti:* , e interventi di notevole complessità o interventi di sviluppo integrato relativi a particolari ambiti territoriali a prescindere dal valore complessivo.

6.3

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, al primo periodo dopo le parole: "diinterventi" inserire le seguenti: "o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi."

6.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6, sopprimere le parole: anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea.

Art. 7

7.1

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere l'articolo;*

b) alla rubrica del Capo II, sopprimere le parole: "STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E".

7.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, sopprimere le parole: STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E

7.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro per lo sport e i giovani, nonché aggiungere le seguenti: dal presidente del CNEL,.

7.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7.5

[Misiani](#)

Al comma 2:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) esercita funzioni di indirizzo nei settori di competenza in materia di servizi essenziali e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, la parte finanziaria a valere sulle risorse nazionali di ciascuna Strategia Territoriale elaborata in condivisione tra regioni e comuni capofila di ciascuna Area Interna;

3) alla lettera e), sopprimere le parole: ai soggetti attuatori.

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne», di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, esclusivamente con riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'attivazione delle risorse per l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne sia a valere sulle risorse nazionali o regionali che su quelle europee, è in capo a ciascuna regione o provincia autonoma che sottoscrive apposito Accordo con l'area in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità, ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi.;

d) *al comma 5, sostituire le parole: dagli enti e dai soggetti attuatori con le seguenti: dalle regioni o dalle province autonome e sopprimere le parole: ed europee.*

7.6

[Misiani](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) esercita funzioni di indirizzo nei settori di competenza in materia di servizi essenziali e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

Conseguentemente:

a) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui alla lettera b), la parte finanziaria a valere sulle risorse nazionali di ciascuna Strategia Territoriale elaborata in condivisione tra regioni e comuni capofila di ciascuna Area Interna;

2) alla lettera e), sopprimere le parole: ai soggetti attuatori;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne», di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, esclusivamente con riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio - sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).;

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'attivazione delle risorse per l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne sia a valere sulle risorse nazionali o regionali che su quelle europee, è in capo a ciascuna regione o provincia autonoma che sottoscrive apposito Accordo con l'area in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità, ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi.;

d) al comma 5, sostituire le parole: dagli enti e dai soggetti attuatori con le seguenti: dalle regioni o ovvero dalle province autonome e sopprimere le parole: ed europee.

7.7

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c);

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le regioni approvano le strategie territoriali delle rispettive aree interne per la cui attuazione è assicurata la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, anche attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma quadro.

7.8

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.9

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "servizi socio-sanitari" inserire le seguenti: "nonché per

lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese".

7.10

[Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: socio-sanitari aggiungere le seguenti: nonché per lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese.

7.11

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: salvaguardando quanto realizzato in attuazione dell'Accordo di Partenariato per Italia 2014-2020 e del ciclo di programmazione 2021-2027.

7.12

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le regioni approvano le strategie territoriali delle rispettive aree interne per la cui attuazione è assicurata la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, anche attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma quadro.

7.0.1

[Bevilacqua](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istituzione delle zone franche montane nella Regione Siciliana)

1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna site nel territorio della Regione Siciliana, sono istituite le Zone franche montane.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le attività produttive, sono individuate le zone franche montane, le zone di esenzione e i parametri per l'allocazione delle risorse sulla base dei seguenti criteri: oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico registrato in tali aree negli ultimi cinquanta anni.

3. Le imprese e le microimprese che hanno la sede principale o operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo anno al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive sul valore della produzione netta per i primi tre periodi di imposta dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, per ciascun periodo di imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2026 per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per attività economiche avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

4. Le agevolazioni possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana in data antecedente al 1° gennaio 2024 nonché da coloro che trasferiscono nelle zone franche montane della Regione Siciliana la sede legale e operativa della loro attività, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 267,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 8

8.1

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: "Comune di Lampedusa e Linosa" inserire le seguenti: "e il comune di Porto Empedocle";*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: "assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di euro 45 milioni di euro" con le seguenti: "sono assegnate le relative risorse ai Comuni di Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle, nel limite complessivo di 65 milioni di euro".*

8.2

[Nicita](#), [Furlan](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il piano è sottoposto alle procedure di VAS ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8.3

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 3,4 e 5;*

b) *al comma 7 sopprimere le parole: ", 3" e l'ultimo periodo.*

8.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere il comma 3 e il comma 8.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

8.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

8.6

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis) nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, entro la soglia massima di 1 milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sino al 31 dicembre 2023, è ammesso l'affidamento diretto per le operazioni di recupero dei relitti delle imbarcazioni dei migranti arenate nell'area portuale, nelle aree di pesca e nel perimetro della riserva marina dell'isola di Lampedusa e Linosa."

8.7

[Nicita](#), [Furlan](#)

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: si applica quanto previsto dal comma 5 *con le seguenti:* l'intervento per cui si è proceduto alla VInCA non è realizzabile.

8.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere il comma 8.

8.9

[Nicita](#), [Furlan](#)

Al comma 8, alinea, dopo le parole: normativa paesaggistica *aggiungere le seguenti:* ma nel rispetto delle disposizioni poste a tutela dell'area marina protetta - Isole Pelagie e della Riserva naturale orientata - Isola di Lampedusa.

8.10

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

"8-bis. Al fine di fronteggiare la grave ed eccezionale situazione sanitaria nell'isola di Lampedusa e garantire la tutela del diritto alla salute e alle cure a tutta la popolazione dei bacini territoriali limitrofi i cui nosocomi sono interessati dall'eccezionale afflusso della popolazione immigrata, l'Azienda ospedaliera «San Giovanni di Dio» di Agrigento è autorizzata a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per assicurare l'integrale copertura dei posti previsti nella propria dotazione organica, con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico.

8-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 300 mila euro per l'anno 2023 e di 2 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 9

9.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere gli articoli da 9 a 17.

9.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

a) *sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

«Art. 10.

(Cabina di regia ZES)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dai Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali e dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Alle riunioni della Cabina di regia possono partecipare singoli Ministri in ragione dei temi da trattarsi e possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

b) *sopprimere l'articolo 11;*

c) *sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

«Art. 12.

(Portale web delle ZES)

1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità delle ZES e dei benefici connessi, è istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il portale web dedicato alle ZES.

2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nelle diverse ZES e garantisce l'accessibilità allo sportello digitale di ciascuna ZES.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

d) *sopprimere gli articoli 13, 14 e 15;*

e) *all'articolo 16, alla rubrica, sopprimere la parola: unica;*

f) *sopprimere l'articolo 22.*

9.3

Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente: "2. A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - Zes unica, di seguito denominata «Zes unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia.";*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis In ragione degli svantaggi derivanti*

dall'insularità, così come previsto dal comma 6 dell'art. 119 della Costituzione, delle regioni a statuto speciale, nei territori della Sardegna e Sicilia, non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, secondo periodo, e 8, dell'articolo 10 del presente decreto, conseguentemente si prevede l'istituzione di una Zes insulare, dotata di un'apposita struttura organizzativa denominata «Struttura Zes Insulare» alle dirette dipendenze del Presidente di Regione a cui compete l'organizzazione degli uffici. In relazione agli interventi del precedente periodo si provvede tramite le risorse del Fondo perequativo, di cui al comma 3 dell'art. 119 Cost.

9.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché, ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: Unione europea *aggiungere le seguenti:* nonché dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

9.5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 *aggiungere le seguenti:* nonché nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

9.6

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

9.7

[Verducci](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e Marche.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: della regione Abruzzo *aggiungere le seguenti:* e della regione Marche.

9.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In ragione della peculiarità delle regioni a statuto speciale, rimangono in essere le ZES istituite alla data del 31 dicembre 2023 nei territori della Sardegna e Sicilia, alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5, secondo periodo, e 8, nonché di cui all'articolo 22, comma 4.

Conseguentemente:

a) all'articolo 10, sostituire il comma 11 con il seguente: 11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

b) all'articolo 22, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:

- a) le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;
- b) all'articolo 5:
 - 1) le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a-bis*), *a-quater*) e *a-quinquies*), si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;
 - 2) al comma 1, lettera *a-sexies*), le parole: «e nelle ZES interregionali» sono soppresse;
 - 3) le disposizioni di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo, si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;
 - 4) le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;
- c) le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna.

9.9

[Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In ragione della peculiarità delle regioni a statuto speciale, rimangono in essere le ZES istituite alla data del 31 dicembre 2023 nei territori della Sardegna e Sicilia, alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5, secondo periodo, e 8, nonché di cui all'articolo 22, comma 4.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 10, sostituire il comma 11 con il seguente:* 11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

b) *all'articolo 22, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:

- a) le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;
- b) all'articolo 5:
 - 1) le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a-bis*), *a-quater*) e *a-quinquies*), si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;
 - 2) al comma 1, lettera *a-sexies*), le parole: «e nelle ZES interregionali» sono soppresse;
 - 3) le disposizioni di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo, si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;
 - 4) le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;
- c) le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna.

Art. 10

10.1

[Lorenzin](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Organizzazione della ZES unica)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il

Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata «Struttura di missione ZES», alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.

3. La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;
- b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;
- c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;
- d) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;
- e) definisce, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;
- f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;
- g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;
- h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale *web* della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La Struttura di missione di cui al comma 2 è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unità dirigenziali di livello non generale e di sessanta unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate, nel limite massimo di trenta unità nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite minimo di trenta unità, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5 del

presente articolo, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

5. Il personale non dirigenziale di cui al comma 4 potrà essere individuato in funzione della pianta organica, come definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, comprensiva del personale amministrativo e tecnico atto a garantire il funzionamento dello Sportello Unico Digitale S.U.D.-ZES di cui al successivo articolo 13.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 giugno 2024, sono definiti l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici, ivi compresi gli uffici territoriali presso i quali incardinare alcune delle funzioni dell'unità di missione, come definite dal piano strategico della ZES unica, in particolare quelle rivolte alla promozione degli investimenti da parte delle piccole e medie imprese ed allo sviluppo delle aree industriali. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data, comunque successiva alla approvazione del Piano Strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del presente decreto, a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

7. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, dalla data di passaggio delle funzioni dai Commissari di Governo a favore della struttura della Unità di missione di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

8. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 7, la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui all'ultimo periodo del comma 6, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, cessano dal proprio incarico così come gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 ed i contratti stipulati dalla Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-*quater* del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le

politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

11. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.

11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).

12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «di progetti infrastrutturali» sono sostituite dalle seguenti: «di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 11, comma 3, dopo le parole:* Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, *inserire le seguenti:* previo parere vincolante delle Regioni interessate nonché;

b) *all'articolo 13:*

1) *al comma 2, alinea, dopo le parole:* e ha competenza *aggiungere le seguenti:* esclusiva;

2) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate al SUAP attualmente istituiti presso i Commissari di Governo della ZES ai sensi del secondo periodo del comma 7-*quater* dell'articolo articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

c) *all'articolo 14:*

1) *al comma 2, dopo le parole:* I progetti *aggiungere le seguenti:* di autorizzazione unica;

2) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tuttavia, qualora il proponente disponga già di alcuni titoli autorizzatori necessari all'insediamento, gli stessi saranno inglobati, rinnovati e, ove richiesto dal proponente medesimo, modificati con la conferenza di servizi di cui al successivo articolo 15 comma 3;

d) *all'articolo 15, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora alla data di scadenza dei termini della conferenza di servizi siano resi tutti i pareri e la determinazione conclusiva del provvedimento non possa essere adottata per assenza di un singolo parere ovvero del giudizio sulla valutazione di impatto ambientale e quindi con provvedimenti non suscettibili di essere superati con l'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Struttura di missione ZES può statuire, a richiesta del soggetto proponente, l'improcedibilità del procedimento indicando le ragioni ed il soggetto la cui omissione ha determinato la paralisi della conferenza di servizi;

d) *all'articolo 16:*

1) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis.* Al fine di fruire del credito di imposta di cui al presente articolo, le imprese devono aver presentato, preliminarmente a qualsiasi atto autorizzatorio (CILA, SCIA, autorizzazione unica o similari), la Comunicazione preventiva allo sportello S.U.D.-ZES preannunciando la richiesta di concessione del credito di imposta, previo deposito del progetto, del *business plan* e di un computo metrico preciso delle spese che si intende realizzare secondo un crono programma indicato; la presentazione della comunicazione preventiva non determina il sorgere di alcun diritto al credito di imposta ma costituisce presupposto per il suo rilascio al fine di garantire i successivi controlli dell'Agenzia delle entrate;

2) *al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Tale limite non si applica alle piccole e medie imprese.

10.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché, aggiungere le seguenti: dal Presidente del CNEL,.

10.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole: "dei comuni italiani o di un suo delegato" aggiungere le seguenti: "nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

10.4

[Nicita](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e dai Presidenti delle Autorità di sistema portuale e dai rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica.

10.5

[Nicita](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e dai Presidenti delle Autorità di sistema portuale.

10.6

[Nicita](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e dai rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica.

10.7

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Cabina di regia ZES è composta, inoltre, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, delle Autorità di sistema portuale, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

al primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecento;

al secondo periodo sostituire, ovunque ricorre, la parola: trenta con la seguente: cento;

b) sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 26.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede, quanto a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).

10.8

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Cabina di regia ZES è composta, inoltre, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, delle Autorità di sistema portuale, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10.9

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: Alle riunioni della Cabina di regia, *aggiungere le seguenti:* partecipano stabilmente le Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e

b) *al comma 3, lettera e), dopo le parole:* con le amministrazioni centrali *aggiungere le seguenti:* e territoriali;

c) *al comma 4:*

1) *al primo periodo, sostituire la parola:* sessanta *con la seguente:* seicentossessanta;

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le restanti unità di personale di cui al primo periodo sono individuate tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 19;

d) *al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Conclusi i procedimenti volti a garantire la concreta entrata in funzione della Struttura di missione ZES, comprese le procedure di selezione e reclutamento dell'intero contingente di personale di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono trasferite alla Struttura di missione ZES.;

e) *all'articolo 19:*

1) *al comma 1, le parole:* duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento *sono sostituite dalle seguenti:* duemilaottocento unità, di cui seicentottantuno unità riservate al predetto Dipartimento;

2) *al comma 3, lettera a), le parole:* euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 *sono sostituite dalle seguenti:* euro 20.631.154 per l'anno 2024 ed euro 50.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025.;

3) *al comma 8:*

3.1) *all'alinea, le parole:* pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 *sono sostituite dalle seguenti:* pari a euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000;

3.2) *alla lettera a), le parole:* euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 *sono sostituite dalle seguenti:* euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000;

3.3) *alla lettera b), le parole:* 5.262.307 *sono sostituite dalle seguenti:* 50.000.000;

f) *all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente:* 2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Ferme restando le funzioni decisorie attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al suo coordinatore, fino alla piena operatività della Struttura di missione ZES e all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, secondo periodo, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3, svolgono le attività istruttorie inerenti alle funzioni attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di

missione ZES, garantendo il coordinamento con gli altri livelli istituzionali e il coinvolgimento, ai fini dell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 11, delle Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti.

10.10

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: alle riunioni della Cabina di regia aggiungere le seguenti: partecipano stabilmente le autorità dei Sistemi Portuali, le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e.

10.11

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "possono essere invitati" con le seguenti: "sono invitati" e le parole: "e dei portatori di interessi" con le seguenti: "e possono essere invitati i portatori di interessi".

10.12

[Misiani](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitati come osservatori con le seguenti: sono invitati a partecipare.

10.13

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, dopo la parola: coordinatore aggiungere le seguenti: , nominato d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2 e con il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,;

b) *al comma 3:*

1) *alla lettera e), sopprimere la parola: centrali;*

2) *alla lettera g), premettere le seguenti parole: previa intesa sulle modalità attuative acquisita nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;*

c) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La congruità del personale di cui al comma 2 è monitorata, con cadenza almeno semestrale, dalla Cabina di regia di cui al comma 1;*

d) *al comma 5, primo periodo, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,;*

e) *al comma 6, dopo la parola: assumere aggiungere le seguenti: , previa intesa con le Regioni territorialmente interessate,;*

f) *sostituire il comma 8 con il seguente: 8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, costituiscono articolazioni territoriali della Struttura di missione di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5*

del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.;

g) *al comma 9, dopo le parole:* del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* nonché alle regioni territorialmente interessate.

10.14

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: con le amministrazioni centrali *aggiungere le seguenti:* e territoriali.

10.15

[Nicita](#), [Furlan](#)

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: promuovendo anche la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente competenti ai fini della verifica dei profili di legalità con riguardo all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nella ZES unica.

10.16

[Nicita](#), [Furlan](#)

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) cura l'inserimento dei dati identificativi di ogni singola iniziativa, nonché i dati di avanzamento delle iniziative stesse nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10.17

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 4, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* seicentossessanta.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le restanti unità di personale di cui al primo periodo sono individuate tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 19.;

b) *all'articolo 19:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento, *con le seguenti:* duemilaottocento unità, di cui seicentoseventantuno unità riservate al predetto Dipartimento;

2) *al comma 3, lettera a), sostituire le parole:* euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 *con le seguenti:* euro 20.631.154 per l'anno 2024 e euro 50.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025.

3) *al comma 8:*

3.1) *all'alinea, sostituire le parole:* pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 *con le seguenti:* pari a euro 80.000.000 per l'anno 2024 e euro 145.000.000;

3.2) *alla lettera a), sostituire le parole:* euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 *con le seguenti:* euro 80.000.000 per l'anno 2024 e euro 145.000.000;

3.3) *alla lettera b), sostituire le parole:* 5.262.307 *con le seguenti:* 50.000.000.

10.18

[Nicita](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* duecento.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al medesimo comma 4, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorre, la parola: trenta con la seguente: cento;

b) sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 26.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede, quanto a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).

10.19

[Misiani](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

10.20

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

b) sopprimere il comma 8.

10.21

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Conclusi i procedimenti volti a garantire la concreta entrata in funzione della Struttura di missione ZES, comprese le procedure di selezione e reclutamento dell'intero contingente di personale di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono trasferite alla Struttura di missione ZES.

Conseguentemente, all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Ferme restando le funzioni decisorie attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al suo coordinatore, fino alla piena operatività della Struttura di missione ZES e all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, secondo periodo, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3, svolgono le attività istruttorie inerenti alle funzioni attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES, garantendo il coordinamento con gli altri livelli istituzionali e il coinvolgimento, ai fini dell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 11, delle autorità dei Sistemi Portuali, le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti.

10.22

[Nicita](#), [Furlan](#)

Sopprimere il comma 12.

10.0.1

[Nicita](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR assicura il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR individua con proprio decreto, un piano di monitoraggio che, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, consente di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato:

a) numero di nuove imprese insediate nella ZES suddivise per settore merceologico e classe dimensionale;

b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES;

c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES unica suddivise per classe dimensionale;

d) valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale.

e) valore dei benefici fiscali e delle agevolazioni concessi suddivise per classe dimensionale e settore merceologico delle imprese.

3. Gli esiti del monitoraggio sono pubblicati, con periodicità almeno semestrale, sul sito Opencoesione

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11

11.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: in coerenza con il PNRR *aggiungere le seguenti:* e con le strategie regionali di specializzazione intelligente e con i piani regionali finanziati con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e con il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) già approvati.

11.2

[Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole: in coerenza con il PNRR *aggiungere le seguenti:* e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi SIE.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: e le modalità di attuazione *aggiungere le seguenti:* assicurando specifica attenzione al sistema dei porti e interporti, alle infrastrutture e alle aree retro-portuali.

11.3

[Nicita](#), [Furlan](#)

Al comma 1 dopo le parole: in coerenza con il PNRR *aggiungere le seguenti:* e con le politiche di coesione dell'Unione europea relative alla programmazione 2021-2027.

11.4

[Nicita](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: di sviluppo della ZES unica *aggiungere le seguenti:* ponendo particolare attenzione all'accessibilità garantita dalla filiera dei trasporti,

11.5

[Nicita](#), [Furlan](#)

Al comma 1, sostituire le parole: settori da promuovere e quelli da rafforzare con le seguenti: le priorità produttive e le specializzazioni strategiche da promuovere e da rafforzare, le modalità per accompagnare le imprese innovative con politiche per la formazione e la valorizzazione del capitale umano, le iniziative per sostenere l'ampliamento e l'integrazione del sistema produttivo meridionale nelle filiere strategiche indicate nella Strategia industriale europea.

11.6

[Barbara Floridaia](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito del Piano strategico sono altresì definite le misure volte allo sviluppo delle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 che ricadono nel territorio della ZES unica.

11.7

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, dopo la parola: predisporre aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e sentite le Autorità dei sistemi portuali, le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle medesime regioni,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: , previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1 aggiungere le seguenti: e d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2.

11.8

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, dopo la parola: predisporre aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e sentite le Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle medesime regioni,

11.9

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: in sede di conferenza di servizi istruttoria.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

11.10

[Lorenzin](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dell'ANCI.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: , previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1 aggiungere le seguenti: e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

11.11

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in sede di conferenza di servizi istruttoria.

11.12

[Lorenzin](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del partenariato economico e sociale, ai sensi del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014.

11.13

[Nicita](#), [Furlan](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: dell'ANCI e dell'Unione Province d'Italia, delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, della rappresentanza delle Università e dei Centri di ricerca. Le regioni attivano nelle fasi di elaborazione del piano strategico i tavoli del partenariato istituiti nell'ambito delle politiche di coesione ai quali partecipano, ove non già presenti, le Università e i centri di ricerca presenti nella regione.

11.14

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in sede di conferenza di servizi istruttoria.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, dopo le parole:* decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle Regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.

11.15

[Nicita](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il piano strategico della ZES unica tiene conto dei piani strategici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, dei piani strategici definiti dalle città metropolitane e dei documenti di programmazione strategica di sistema definiti dalle autorità di sistema portuale ricadenti nei territori della ZES unica.

11.16

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 3, dopo le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

11.17

[Barbara Floridaia](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 10, comma 1, *aggiungere le seguenti:* e sentite le parti sociali.

11.18

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 3, dopo le parole: previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2.

11.19

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è individuata, altresì, la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2021, n. 123. A decorrere da tale data i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 91 del 2017, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 4, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-*quater* del medesimo articolo 4, del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma precedente del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.

11.20

[Nicita](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle Regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.

11.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 3 bis dopo le parole "ovvero delle regioni competenti," aggiungere le seguenti:

"previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

Art. 12

12.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e la visibilità di ulteriori strumenti regionali di agevolazione dei progetti di investimento.

Art. 13

13.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio nazionale, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale per le attività produttive, denominato S.U.D. nazionale, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e *con le seguenti:* Il S.U.D. nazionale;

b) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* S.U.D. ZES *con la seguente:* S.U.D. nazionale;

c) *all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* all'interno della ZES unica;

d) *all'articolo 14, comma 2, sopprimere le parole:* all'interno della ZES unica;

e) *all'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole:* all'interno della ZES unica;

f) *all'articolo 15, comma 3, sostituire le parole:* S.U.D. ZES *con la seguente:* S.U.D. nazionale;

g) *all'articolo 15, comma 4, lettera b), sopprimere le parole:* nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica.

13.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo sportello unico digitale ZES è articolato in sedi regionali presenti in ciascuna delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, competenti per territorio ad esercitare le funzioni attribuite al S.U.D. ZES ai sensi degli articoli 14 e 15.

13.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e.

13.4

[Nicita](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: da realizzarsi ad iniziativa e con risorse di soggetti imprenditoriali privati.

Art. 14

14.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività *aggiungere le seguenti:* o comunque non soggetti a un titolo abilitativo espresso.

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sopprimere le parole:* entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 22, comma 2;

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di loro competenza. In tali casi, per gli interventi privi di rilevanza strategica individuati dal piano di cui all'articolo 11, è data la facoltà all'impresa di avvalersi dello Sportello unico per le attività produttive.

14.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività aggiungere le seguenti : o comunque non soggetti a un titolo abilitativo espresso.

14.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sopprimere il comma 2.

14.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i procedimenti per i quali, in ragione dell'ubicazione, del settore di attività, della rilevanza economica dell'investimento, del numero di enti coinvolti o delle particolari caratteristiche dell'intervento, si applica l'autorizzazione unica di cui all'articolo 15.*

14.5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di loro competenza. In tali casi, per gli interventi privi di rilevanza strategica individuati dal piano di cui all'articolo 11, è data la facoltà all'impresa di avvalersi dello Sportello unico per le attività produttive.

Art. 15

15.1

[Nicita](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'istruttoria delle istanze si provvede seguendo l'ordine cronologico della presentazione.

15.2

[Nicita](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nel caso in cui la realizzazione dell'intervento comporti una variante dello strumento urbanistico e l'intervento sia assoggettato alle procedure di via, il parere del comune interessato dalla variante è espresso dopo la conclusione del procedimento di via.

15.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.

15.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

15.5

[Nicita](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere pubbliche e private e alle altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale, ivi incluse le aree immediatamente retroportuali. Nel caso di investimenti privati, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma 4, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi, informandone tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13 la Struttura di missione ZES, ed a rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi della presente legge. Alla conferenza di servizi partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES, il quale rappresenta le amministrazioni statali invitate ed è abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni stesse su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quarto periodo, si applicano le previsioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.

15.6

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale. In tal caso, l'istanza e la documentazione è presentata per il tramite dello Sportello Z.E.S. all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi.

15.7

[Nicita](#)

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

8-ter. Con riguardo alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica, relative al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, continua ad applicarsi in ogni caso il procedimento autorizzatorio previsto dagli articoli da 44 a 54 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

15.8

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

8-ter. Il rispetto dei termini previsti dal presente articolo viene monitorato, con cadenza almeno semestrale, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, che individua le opportune misure in caso di mancato rispetto degli stessi.

Art. 16

16.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro il 30 dicembre 2023, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

16.2

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno 2024" con le seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026";*

b) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: investimenti aggiungere, in fine, le seguenti: o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;*

2) *sopprimere il secondo periodo;*

c) *al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole:* Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6,;

2) *al primo periodo, sostituire le parole:* dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 *con le seguenti:* dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2026;

3) *al secondo periodo, sostituire le parole:* 200.000 euro *con le seguenti:* 100.000 euro.

d) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

6-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2016, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

e) *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* Credito d'imposta e riduzione IRES ZES unica.

16.3

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* Per l'anno 2024 *con le seguenti:* Per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* 15 novembre 2024 *con le seguenti:* 15 novembre 2026;

c) *al comma 6, sostituire le parole:* per l'anno 2024 *con le seguenti:* per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

16.4

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 1, dopo le parole: "come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027", *aggiungere le seguenti:* "nonché nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646,".

16.5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: acquisto di terreni *aggiungere le seguenti:* o fabbricati anche già utilizzati.

16.6

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: acquisto di terreni *inserire le seguenti:* o fabbricati anche già utilizzati.

16.7

[Barbara Florida](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ovvero all'ampliamento *inserire le seguenti:* o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica.

16.8

[Barbara Florida](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: agli investimenti *aggiungere, in fine, le seguenti:* o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di

immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

16.9

[Lorenzin](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento

16.10

[Trevisi](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6" con le seguenti: "Fermo restando il limite complessivo di spesa eventualmente definito ai sensi dei commi 6 e 6-ter";

b) sostituire il comma 6 con i seguenti:

"6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, sono individuate le risorse necessarie al riconoscimento, per l'anno 2024, del credito di imposta di cui al presente articolo, assicurando la più ampia diffusione dei benefici tra le imprese. L'individuazione delle risorse di cui al precedente periodo è effettuata a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, garantendo l'equilibrato accesso agli incentivi tra le diverse categorie di imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché privilegiando meccanismi automatici di riconoscimento del beneficio.

6-bis. Le autorità preposte alla gestione dei crediti d'imposta assicurano il costante monitoraggio dell'andamento degli investimenti e dell'utilizzo dei crediti d'imposta in funzione delle risorse individuate ai sensi del precedente comma, trasmettendo le relative informazioni al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e il Ministero dell'economia e delle finanze. Con il decreto di cui al precedente comma sono definite le procedure per il monitoraggio dei crediti di imposta assicurando la piena e trasparente pubblicazione dei dati in favore delle imprese, con particolare riferimento alla disponibilità delle risorse.

6-ter. In ogni caso, all'esito della ricognizione di cui al precedente comma 6, ove sia necessaria l'individuazione di un limite complessivo di spesa, una quota parte di almeno il 50 per cento delle risorse individuate è riservata al riconoscimento dei crediti d'imposta in favore delle piccole imprese, fermo restando la possibilità di destinare eventuali residui non utilizzati in favore delle altre categorie di imprese, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio degli investimenti ai sensi del precedente comma *6-bis*."

16.11

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti nei beni indicati nel comma 2, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

16.12

[Trevisi](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

16.13

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

16.14

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese.

16.15

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000.

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire la parola: quinto con la seguente: settimo;

b) al comma 5, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette;

c) al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota non inferiore al 40 per cento del totale del limite di spesa complessivo determinato ai sensi del precedente periodo è riservato ai progetti di investimento di importo inferiore a 500.000 euro.

16.16

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.

Conseguentemente, al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota non inferiore al 40 per cento del totale del limite di spesa complessivo determinato ai sensi del precedente periodo è riservato ai progetti di investimento di importo inferiore a 500.000 euro.

16.17

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.

16.18

[Barbara Florida](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.

16.19

[Barbara Florida](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.

16.20

[Nicita](#)

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: 200.000 euro aggiungere le seguenti: per le grandi imprese, a 150.000 per le medie imprese e a 75.000 per le piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione.

16.21

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: inferiore a 200.000 euro aggiungere le seguenti: per le medie imprese e 1 milione di euro per le grandi imprese.

16.22

[Misiani](#)

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, per le imprese, anche diverse dagli enti del terzo settore, che svolgono attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, i progetti di investimento relative alle suddette attività di importo inferiore a 50.000 euro.

16.23

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 4, quinto periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: settimo.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.

16.24

[Lorenzin](#)

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli Accordi per la coesione di cui al precedente articolo 1 possono prevedere l'integrazione del credito d'imposta con gli strumenti d'incentivazione delle regioni previsti nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027.

16.25

[Barbara Florida](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

16.26

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e.

Conseguentemente, al medesimo comma 6, sopprimere la parola: nazionali ovunque ricorre.

16.27

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: entro il 30 dicembre 2023 aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

Conseguentemente, al medesimo comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: e nazionali.

16.28

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: entro il 30 dicembre 2023, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

16.29

[Lorenzin](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: procedure di utilizzo delle citate risorse aggiungere le seguenti: , garantendo una quota pari ad almeno il 50 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese.

16.30

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "procedure di utilizzo delle citate risorse" inserire le seguenti: ", garantendo una quota pari ad almeno il 50 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese."

16.31

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: e nazionali.

16.32

[Nicita](#)

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare, d'intesa con i Presidenti delle regioni del Mezzogiorno, la priorità nell'accesso al credito d'imposta agli investimenti nei settori da promuovere e rafforzare, come individuati dal Piano strategico ZES unica, e il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

16.33

[Nicita](#)

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo nonché della equilibrata distribuzione del beneficio tra le regioni del Mezzogiorno.

16.0.1

[Trevisi](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Maggiorazione del credito d'imposta in favore delle imprese ricadenti nella ZES per investimenti in beni strumentali 4.0)

1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali ai sensi dei commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla

deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, la misura del credito d'imposta è elevata nel modo seguente:

a) per gli investimenti di cui al comma 1057-*bis* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con Ministero degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro;

b) per gli investimenti di cui ai commi 1058-*bis* e 1058-*ter* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta è elevato al 50 per cento.

2. Le maggiorazioni di cui al presente articolo trovano applicazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.0.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle nuove Zone economiche speciali per il Mezzogiorno d'Italia)

1. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nella ZES unica, come definita ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta al 15 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

2. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

3. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

4. L'agevolazione di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

16.0.3

[Trevisi](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Maggiorazione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nell'area della ZES unica)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono al ZES unica, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuato dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 106,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»

16.0.4

[Misiani](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riconversione immobiliare nelle aree del Mezzogiorno)

1. Al fine di evitare o contenere il consumo ulteriore di suolo, per favorire la riqualificazione, la rigenerazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, garantendo la presenza e promuovendo la migliore intrapresa industriale per salvaguardare l'occupazione, la regione o le regioni interessate, appartenenti alla ZES unica di cui all'articolo 9, mediante deliberazione della giunta regionale, presentano al Ministro delle imprese e del *made in Italy* un progetto di riconversione e riqualificazione di immobili inutilizzati presenti nelle aree di propria competenza.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, in coerenza con le proposte della regione o delle regioni interessate, è riconosciuto l'interesse dell'area in cui ricadono gli immobili di cui al comma 1 ed è affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di seguito Invitalia, l'incarico di elaborare una proposta di riconversione degli immobili stessi da presentare, entro il termine di tre mesi dalla data di adozione del decreto, eventualmente prorogabile di un altro mese, ai soggetti interessati di cui al comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di riconversione i medesimi soggetti interessati possono richiedere eventuali integrazioni o modifiche del piano proposto da Invitalia. Invitalia presenta entro venti giorni la modifica del piano che gli enti interessati di cui al comma 1 sono tenuti ad accettare a pena di decadenza, autorizzando Invitalia ad effettuare l'investimento previsto nel piano approvato.

16.0.5

[Verducci](#), [Nicita](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Finanziamento «Resto al Sud»)

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziato, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

16.0.6

[Verducci](#), [Nicita](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Finanziamento «Resto al Sud»)

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziato, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

16.0.7

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente

«Art. 16-bis.

1. In considerazione della istituzione della ZES unica di cui al presente decreto, le regioni interessate possono presentare direttamente proposte di istituzione di zone franche doganali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a-sexies*), del decreto- legge 20, giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, entro il termine del 30 giugno 2024.

2. Nella ZES unica di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui ai commi da 173 a 176 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

16.0.8

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riduzione IRES nella ZES unica)

1. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è

riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 17

17.0.1

[Barbara Floridaia](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

(Estensione del Bonus Investimenti Sud alle aziende agricole produttrici di reddito agrario)

1. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell'11 dicembre 2013» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito»."

17.0.2

[Furlan](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Nuove sedi SACE S.p.A.)

1. In considerazione della necessità di supportare adeguatamente il nostro sistema produttivo ed in particolare l'allocazione di nuovi insediamenti industriali nel Mezzogiorno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze adotta un decreto per l'istituzione di una nuova sede SACE S.p.A. per ciascuna regione del Mezzogiorno a partire dalla Basilicata e la Calabria che ne sono attualmente sprovviste.

Art. 18

18.0.1

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazione della misura «Decontribuzione Sud»)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 161:

1) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive»;

2) alla lettera c), le parole: «gli anni 2028 e 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive»;

b) al comma 165, le parole: «Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029» sono soppresse;

c) al comma 167, dopo le parole: «per l'anno 2030» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni successivi».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e di utilizzo delle citate risorse.»

Art. 19

19.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole "rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni" è inserita la parola "Abruzzo, ";

le parole "duemiladuecento, di cui settantuno" sono sostituite dalle parole "duemilanovecentosettantuno, di cui ottanta".

Conseguentemente:

al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole "Ai fini del rafforzamento strutturale della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni di interesse di cui al presente comma, possono indicare prioritariamente le unità di personale nonché i relativi profili professionali relativi alle unità di personale reclutate tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la Coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 50, comma 17 del medesimo decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13."

al comma 3, lettera a), le parole "euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025" sono sostituite dalle parole "euro 3.298.207 per l'anno 2024 e euro 5.929.360 a decorrere dall'anno 2025";

al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente e-bis):

"e-bis) euro 32.955.250 annui a decorrere dall'anno 2024 per le unità di personale da stabilizzare come comunicate tramite le manifestazioni di interesse di cui al comma 2.";

al comma 8, prima della lettera a) è inserita la seguente 0a):

"0a) quanto a euro 33.622.303 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;".

19.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: delle regioni aggiungere la seguente: Abruzzo,;

Conseguentemente:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Ai fini del rafforzamento strutturale della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni di interesse di cui al presente comma, possono indicare prioritariamente le unità di personale nonché i relativi profili professionali relativi alle unità di personale reclutate tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 50, comma 17, del medesimo decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;

b) *al comma 3, lettera a), sostituire le parole:* euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 *con le seguenti:* euro 3.298.207 per l'anno 2024 ed euro 5.929.360 annui a decorrere dall'anno 2025;

c) *al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

«e-bis) euro 32.955.250 annui a decorrere dall'anno 2024 per le unità di personale da stabilizzare come comunicate tramite le manifestazioni di interesse di cui al comma 2, terzo e quarto periodo;».

d) al comma 8, lettera a), premettere la seguente:

«0a) quanto a euro 33.622.303 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

19.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: delle regioni aggiungere la seguente: Abruzzo,;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: duemiladuecento unità, di cui settantuno con le seguenti: tremilanovecentosettantuno, di cui ottanta.

19.4

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 1, dopo le parole: "le predette amministrazioni" inserire le seguenti: ", inclusi i comuni che versino in stato di dissesto o predissesto,."

Art. 20

20.1

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Sopprimere l'articolo

20.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

20.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sopprimere l'articolo.

20.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, il capoverso:"5" è sostituito dal seguente: "5. La convalida comporta la permanenza nel cento per un periodo massimo di 90 giorni".

20.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 capoverso:"5" , sopprimere il secondo periodo.

20.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, capoverso "5" il terzo periodo è soppresso.

20.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, capoverso "5" , terzo periodo, dopo le parole: "il questore esegue l'espulsione o il respingimento," sono aggiunte le seguenti: "solo per gravi e documentati motivi di ordine pubblico".

20.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, capoverso "5", terzo periodo, dopo le parole: ", il questore esegue l'espulsione o il respingimento, " sono aggiunte le seguenti: "escluso i minori e le donne".

20.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, capoverso "5", terzo periodo, dopo le parole: ", il questore esegue l'espulsione o il respingimento, " sono aggiunte le seguenti: "escluso i minori non accompagnati".

20.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, quarto periodo le parole: "ad altri dodici mesi" sono sostituite dalle: "ad altri 30 giorni"

20.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, quarto periodo, le parole: "ad altri dodici mesi" sono sostituite dalle: "ad altri 60 giorni".

20.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, capoverso "5", quarto periodo le parole: "ad altri dodici mesi" sono sostituite dalle: "ad altri 90 giorni".

20.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, capoverso "5", quarto periodo, le parole: "da parte dello straniero o" sono soppresse.

20.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, capoverso "5", il quinto periodo è soppresso

20.15

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ogni domanda di proroga del trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio prevista dal presente comma deve essere scritta e specificamente motivata, munita di traduzione in lingua comprensibile allo straniero, deve pervenire alla cancelleria del giudice, allo straniero trattenuto e al suo difensore, unitamente ai documenti e agli atti a sostegno della richiesta, tra il quindicesimo e il decimo giorno precedente la scadenza del precedente periodo di trattenimento. Ogni quarantacinque giorni dalla convalida o dalla proroga il giudice provvede d'ufficio al riesame periodico del trattenimento, sentito lo straniero e il suo difensore, il Questore o un suo delegato. Nei giudizi sulle richieste di proroga e nei giudizi di riesame del trattenimento il giudice effettua comunque una valutazione specifica della situazione individuale dello straniero trattenuto, della perdurante legittimità del provvedimento di respingimento o di espulsione, di quello di accompagnamento e di quello di trattenimento, dell'inesistenza di cause ostative indicate all'articolo 19 e del mantenimento delle condizioni per il trattenimento, inclusa l'impossibilità di adottare l'intimazione ai sensi del comma 5-bis, allorché nel caso concreto manchino o vengano a mancare concrete possibilità di un effettivo allontanamento dello straniero espulso o respinto. Il giudizio sulle richieste di proroga e il riesame del trattenimento previsti nel presente comma spettano alla sezione per l'immigrazione, la protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale ordinario, in composizione monocratica, competente per il luogo in cui si trova il centro in cui lo straniero è trattenuto. Nei giudizi di proroga e di riesame indicati dal presente comma e nello svolgimento delle relative udienze si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 4 e 4-bis. In ogni caso l'identificazione e la preparazione dell'allontanamento dello straniero espulso, il quale si trovi detenuto o internato in un istituto penitenziario, sono effettuate durante la sua permanenza nell'istituto penitenziario in esecuzione di pena detentiva o in esecuzione di misura cautelare in carcere o di misure di sicurezza e le forze di polizia provvedono all'accompagnamento alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, a qualsiasi titolo, previa autorizzazione del giudice che dispone la cessazione o la revoca della misura cautelare o

del magistrato di sorveglianza per il detenuto in esecuzione di pena, i quali, sentito lo straniero, il suo difensore e il Questore o un suo delegato, verificano la perdurante sussistenza dei presupposti per l'espulsione e l'inesistenza dei divieti indicati all'articolo 19 e dispongono il trattenimento nel centro di permanenza qualora ne sussistano i presupposti e la detenzione in un istituto penitenziario sia durata meno di diciotto mesi, durante i quali non è stata comunque possibile l'identificazione o l'esecuzione dell'accompagnamento, nonostante il compimento di ogni ragionevole sforzo; il periodo di detenzione penitenziaria è in ogni caso sottratto alla durata massima complessiva del trattenimento ammissibile in un centro di permanenza per il rimpatrio.

20.16

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Articolo 20-bis

(Disposizioni ai sensi al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 1 giugno 2023 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 1 giugno 2023, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi dodici dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data del 1 giugno 2023, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 1 giugno 2023, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia;
- b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.

5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1 dicembre 2023 al 1 marzo 2024, con le

modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

- a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
- c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

6. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 15 che restano comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

7. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale;
- c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

8. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

9. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

- a) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione;
- b) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

11. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, de decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata fino ad un terzo.

12. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

13. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1 novembre 2023 al 15 aprile 2024, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-*bis* e 4-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

14. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 9. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 12 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 9.

15. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

16. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 5.000 euro. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

20.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

"Articolo 20-bis

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, in materia di ingresso nel territorio dello Stato)

Al comma 4, dopo le parole: "di soggiorno per motivi di lavoro", sono aggiunte le seguenti: "per motivi di studio, per motivi di ricongiungimento familiare".

Art. 21

21.1

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Sopprimere l'articolo

21.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

21.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sopprimere l'articolo.

21.4

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Alla progettazione e alla realizzazione delle strutture individuate dal piano di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e si provvede nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.";

b) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

21.5

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

21.6

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al comma 1, dell'articolo 354 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la parola: «difesa», sono inserite le seguenti: «e sicurezza»."

21.7

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze", inserire le seguenti: "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, e previa acquisizione del parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti,".

21.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze", aggiungere: "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano".

21.9

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "All'individuazione dell'area o delle aree ai fini della realizzazione delle strutture di cui al primo periodo si procede previa intesa con il Presidente della regione ove esse insistono."

21.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, dopo le parole: "dislocate sul territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE «Habitat» e della Direttiva 2009/147/CEE «Uccelli»

21.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, dopo le parole: "dislocate sul territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aree ricomprese in zona soggetta a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore."

21.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, dopo le parole: "dislocate sul territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aree ricomprese nei Parchi e riserve naturali nazionali o regionali"

21.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, dopo le parole: "dislocate sul territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aree ad alta o medio alto rischio sismico".

21.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, dopo le parole: "dislocate sul territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aree sottoposte ai vincoli di tutela dei piani paesaggistici di cui all'articolo 134 e ss del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

21.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: "Tali opere sono dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale"

Art. 22

22.1

[Nicita](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2025.

Conseguentemente:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio

2025;

b) al comma 3, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2025;

c) al comma 4, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024;

d) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,2 milioni di euro per l'anno 2027, 3 milioni di euro per l'anno 2028, 3,8 milioni di euro per l'anno 2029, 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, 5,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

22.2

[Lorenzin](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) le competenze dei Commissari straordinari si riferiscono esclusivamente alle istanze di autorizzazione per le attività economiche ed i progetti in possesso dei requisiti per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 16. Ogni altra istanza di autorizzazione resta di competenza dei SUAP;

22.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

22.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica ricadente nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale, ivi incluse le aree immediatamente retroportuali, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui dall'articolo 1, commi da 173 a 176 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

22.0.1

[Verducci](#)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 9 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a 6 milioni per gli anni 2026 e 2027 e a 3 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.4.2.4. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 65 (pom.) del 05/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023

65ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in risposta al conflitto di competenza sollevato dalla 8ª Commissione, la Presidenza del Senato ha ritenuto di confermare l'assegnazione del provvedimento in titolo alla 9ª Commissione, ferme restando le modalità consentite dal Regolamento per la comunicazione del parere da parte dell'8ª Commissione, ove lo ritenesse necessario, nonché per la partecipazione ai lavori in questa sede.

La settimana prossima proseguiranno le audizioni secondo un calendario da definire in relazione a quello dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 3ª Commissione.

Evidenzia, per quanto di interesse, che l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), abroga l'articolo 27, comma 3, della legge n. 118 del 2022, il quale indica in dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge il termine per l'adozione, da parte del Governo, di almeno uno dei decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, nonché eliminare gli adempimenti non necessari. Tale termine di dieci mesi è scaduto il 27 giugno 2023.

Specifica che rimane fermo al 27 agosto 2024 il termine ultimo per l'adozione dei decreti legislativi successivi. L'abrogazione di tale termine di dieci mesi per il primo dei decreti legislativi riconduce

tutta la delega al termine di ventiquattro mesi.

Osserva peraltro che, stando al comunicato stampa relativo alla riunione del Consiglio dei Ministri del 27 giugno, in tale sede è stato avviato l'esame del primo schema di decreto legislativo sulla semplificazione dei controlli sulle imprese. Rammenta che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito delle riforme abilitanti e, segnatamente, nel contesto della revisione delle norme che alimentano la corruzione, prevede la razionalizzazione e la revisione delle norme sui controlli pubblici di attività private, eliminando, in particolare, le duplicazioni e le interferenze tra le diverse tipologie di ispezioni.

Rileva che la previsione recata dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), è già stata introdotta dalla 9a Commissione nel disegno di legge n. 571-A, all'esame dell'Assemblea, in particolare approvando l'emendamento 6.0.100 del relatore, ora divenuto l'articolo 7 del disegno di legge. La finalità della norma è stata dunque già condivisa dalla 9a Commissione.

Conclude facendo presente che il parere favorevole sul disegno di legge n. 825 dovrebbe essere pertanto subordinato alla soppressione dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), onde evitare una duplicazione normativa di una disposizione già introdotta, tanto più che l'*iter* del disegno di legge n. 571-A è in fase più avanzata, essendo stato licenziato dalla 9ª Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

Precisa, in particolare, che l'osservazione è volta a suggerire alla Commissione di merito un intervento di coordinamento con il disegno di legge n. 571-A, attualmente all'esame dell'Assemblea.

Poiché non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazione del Presidente relatore è posto in votazione e approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 58)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n.127. Esame e rinvio)

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra l'Atto del Governo in titolo, precisando che esso integra il Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e il Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 205 del 2009, allo scopo di recepire alcune disposizioni della direttiva (UE) 2021/2118, in parte già recepita per effetto del decreto legislativo n. 70 del 2023.

Evidenzia che per le restanti disposizioni recate dalla direttiva (UE) 2021/2118 il termine per il recepimento è fissato al 23 dicembre 2023. La direttiva - ricorda la relatrice - è contenuta al n. 13 dell'allegato A della legge di delegazione europea 2021, che rinvia agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega. L'articolo 31 dispone che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Conseguentemente, il termine per l'esercizio della delega è fissato al 23 agosto 2023. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, all'ultimo periodo, stabilisce, tuttavia, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Fa presente che lo schema in esame è stato assegnato l'11 agosto 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 20 settembre 2023 e, dunque, successivamente alla data del 23 agosto 2023. Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega viene posticipato di tre mesi, dal 23 agosto al 23 novembre 2023.

Passando al merito delle disposizioni recate dallo schema in esame, dà conto dell'articolo 1, il quale modifica il Codice della strada per includervi il corretto riferimento al Codice delle assicurazioni private in luogo di quello alla legge n. 990 del 1969, e adeguare l'articolo 193 del Codice della strada

alla nuova definizione di veicolo inserita nel Codice delle assicurazioni private per recepire la direttiva 2021/2118.

L'articolo 2 modifica il Codice delle assicurazioni private al fine di recepire le restanti disposizioni della direttiva con riferimento ai seguenti profili: la disciplina dell'assicurazione per i veicoli spediti dal Paese di produzione a quello di immatricolazione; l'introduzione da parte della direttiva di una nuova definizione di "veicolo" e di "uso del veicolo", per cui l'obbligo assicurativo, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea - citata nella relazione allegata allo schema di decreto legislativo - è legato ora non più alla circolazione del veicolo, bensì alla funzione del veicolo, cioè "all'utilizzo del veicolo quale mezzo di trasporto al momento del sinistro"; la precisazione che l'obbligo di assicurazione prescinde dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento, includendo, pertanto, nell'ambito di operatività del Codice delle assicurazioni private il cosiddetto "rischio statico"; la disciplina inerente alla deroga all'obbligo assicurativo per alcune fattispecie (veicoli formalmente ritirati dalla circolazione per la rottamazione e veicoli per i quali è stato esercitato il diritto di sospensione della copertura assicurativa); l'aggiornamento del regime sanzionatorio; l'allineamento dei massimali minimi obbligatori a livello europeo; la disciplina del "Preventivatore" per il confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli, consultabile nei siti internet dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*; il riconoscimento (semplificato) degli attestati di rischio emessi da un assicuratore di un altro Stato membro; la disciplina a tutela dei danneggiati nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo; l'obbligo degli Stati membri di istituire un Organismo di indennizzo nei casi in cui un'impresa di assicurazione divenga insolvente perché soggetta a una procedura fallimentare o a una procedura di liquidazione, e la disciplina relativa all'Organismo, identificato (in Italia) nel Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap). La direttiva amplia l'ambito di operatività dell'Organismo facendo riferimento a numerose situazioni che possono comprendere anche la revoca dell'autorizzazione senza che sia stata formalmente dichiarata l'insolvenza o aperta una procedura di liquidazione coatta.

Infine, l'articolo 3 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, individuando la relativa decorrenza a partire dal 23 dicembre 2023.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 18 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione ha concluso oggi le audizioni programmate. Appena pronto, come concordato in Ufficio di presidenza, sarà trasmesso per le vie brevi uno schema di risoluzione da parte del relatore per consentire ai Gruppi di proporre integrazioni o modifiche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 6 settembre, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di presidenza parimenti convocato domani, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 825**

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, considerato che:

- l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), abroga l'articolo 27, comma 3, della legge n. 118 del 2021, il quale indica in dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge il termine per l'adozione, da parte del Governo, di almeno uno dei decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, nonché eliminare gli adempimenti non necessari;
- tale termine di dieci mesi è scaduto il 27 giugno 2023 e che per effetto della sua abrogazione l'intera delega è ricondotta al termine di ventiquattro mesi;

rilevato che la previsione recata dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), in commento è già stata introdotta dalla 9ª Commissione del disegno di legge n. 571-A, attualmente all'esame dell'Assemblea, in particolare approvando l'emendamento 6.0.100 del relatore, ora divenuto l'articolo 7 del disegno di legge;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

nel condividere la finalità dell'intervento normativo, si segnala l'esigenza di sopprimere l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), onde evitare di duplicare una disposizione già introdotta, tanto più che l'*iter* del disegno di legge n. 571-A è in fase più avanzata, essendo stato già licenziato dalla 9ª Commissione.

1.4.2.5. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 109 (ant.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

109ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 luglio.

Il presidente [ZAFFINI](#) ragguaglia la Commissione circa la presentazione degli ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Avverte quindi che si procederà alla loro illustrazione.

Il relatore [BERRINO](#) (Fdl) illustra gli emendamenti 3.71 e 3.78, i quali sono volti ad agevolare l'attività della Commissione di inchiesta, attraverso la soppressione di riferimenti ad aspetti di particolare delicatezza. Prosegue soffermandosi sull'emendamento 5.1, relativo alla tutela del segreto di indagine in relazione all'attività dell'autorità giudiziaria.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) chiarisce che l'intento alla base della presentazione dell'insieme degli emendamenti della propria parte politica è l'estensione dell'ambito di indagine all'operato di Regioni e province autonome, in considerazione del loro ruolo di primo piano nella gestione dell'emergenza pandemica.

Richiamando le motivazioni espresse dal senatore Mazzella, il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) specifica che gli ordini del giorno e gli emendamenti a propria firma sono fondati sull'esigenza di assicurare che l'attività della Commissione di inchiesta sia realmente esaustiva.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) richiama l'analogia di finalità di diverse proposte emendative di cui è firmataria con quelle oggetto dei precedenti interventi.

Richiama quindi l'attenzione sull'emendamento 3.1, teso a una migliore definizione dei compiti della Commissione parlamentare di inchiesta. Le finalità di questa, anziché essere punitive per ragioni politiche, dovrebbero infatti essere mirate alla preparazione nei confronti di possibili nuove emergenze pandemiche. Tra i compiti proposti è inoltre contemplata l'indagine relativamente alla mancanza di idonei strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e alle differenze fra regioni nella capacità di

diagnosi per mezzo di tamponi.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente [ZAFFINI](#) dichiara chiusa la fase dell'illustrazione delle proposte emendative e degli ordini del giorno. Oltre a esprimere favore rispetto alla finalità di migliorare le capacità di risposta a eventuali nuove pandemie, pone in evidenza l'ampiezza della trattazione da parte del Parlamento del disegno di legge in esame, anche in considerazione dell'assenza di preclusioni nei confronti di un'ulteriore lettura della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 1° agosto.

Constatata la mancanza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Ha quindi la parola il relatore [SATTA](#) (*FdI*), il quale presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è infine messa in votazione e approvata a maggioranza.

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Esame e rinvio)

Riguardo agli aspetti di competenza del decreto-legge in esame, la relatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) segnala in primo luogo l'articolo 12, recante misure specifiche relative ai lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa, riguardanti particolarmente il trattamento straordinario di integrazione salariale e le agevolazioni per l'assunzione.

Il successivo articolo 8 interviene in materia di decadenza di aiuti di Stato a grandi imprese successivamente a delocalizzazioni.

L'articolo 14 reca norme concernenti la società Stretto di Messina Spa, tra le quali: l'esclusione dai limiti di remunerazione posti per le società controllate da pubbliche amministrazioni; la determinazione, per gli amministratori della stessa società, dei limiti di remunerazione nella misura massima consentita dalla normativa vigente, l'esclusione, per il reclutamento e la gestione del personale, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L'articolo 22 prevede che le regioni possano, con disposizioni di rango legislativo, conferire agli enti locali le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti.

L'articolo 26 istituisce, per il 2023, un'imposta straordinaria a carico delle banche, il cui gettito è destinato al Fondo di garanzia per la prima casa e ad interventi per la riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) rileva che il decreto-legge in esame è caratterizzato, come già più volte avvenuto, da un contenuto decisamente disomogeneo, tale da limitare le possibilità di un esame efficace da parte del Parlamento. In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12, relativo a un caso specifico di crisi aziendale, segnala la questione delle asimmetrie normative in relazione ai diversi scenari di crisi, particolarmente riguardo l'attivazione di ammortizzatori sociali.

Giudica poi particolarmente grave quanto disposto relativamente alle retribuzioni nella società Stretto di Messina, in mancanza di ragioni legate alla produttività, specie a fronte della nota sussistenza di un'ampia area di lavoro povero e della necessità di una più oculata gestione delle risorse destinate al settore dell'amministrazione pubblica e degli enti da questa controllati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) segnala in primo luogo l'articolo 1, che estende il termine per la delega di cui

all'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, riguardante le limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali o distaccati individualmente.

L'articolo 2 è invece volto a rinnovare alcune delle deleghe concernenti la revisione dello strumento militare nazionale, previste dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 1° agosto.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente che, come auspicato da componenti della Commissione, solleciterà il Ministro della salute a intervenire in merito agli aspetti di competenza dell'atto in esame, così da permettere un ulteriore approfondimento della trattazione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

In considerazione dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 14 di oggi, mercoledì 6 settembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [790](#)

G/790/1/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

in particolare tra i compiti della Commissione si prevede quello di indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l'attività, le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura della malattia da SARS-CoV-2 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

impegna il Governo:

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

ad assicurare un monitoraggio sull'eventuale presenza di fenomeni speculativi, illeciti e corruttivi, sull'allocazione e sulla gestione delle risorse da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali e sulle modalità di affidamento degli appalti pubblici e di selezione del personale medico, acquisendo tutti gli elementi utili per fare

chiarezza sui rapporti tra politica e sanità pubblica e privata, comunicando le risultanze alle competenti commissioni parlamentari.

G/790/2/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

tra i compiti della Commissione si prevede quello di verificare le procedure amministrative per l'approvvigionamento, anche da parte di Stati esteri, di farmaci, dispositivi di protezione individuale, macchinari, compresi ventilatori polmonari, reagenti e materiali diagnostici, nonché per la realizzazione di strutture ospedaliere destinate ai pazienti affetti da COVID-19;

impegna il Governo:

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

a relazionare alle competenti commissioni parlamentari in merito all'efficacia attuale del sistema dell'approvvigionamento e della distribuzione dei beni e servizi sanitari e della realizzazione di presidi e strutture sanitarie a seguito delle attivazioni nel corso dell'emergenza pandemica, anche in relazione alle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano verificando se si sono verificati eventuali irregolarità o sprechi nonché le cause di eventuali ritardi, carenze e criticità.

G/790/3/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

la lettera n) dell'articolo 3 indica tra i compiti della Commissione quello di valutare la tempestività e l'adeguatezza delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle dotazioni di esso nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;

impegna il Governo:

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

a verificare con attento monitoraggio nelle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nelle aziende sanitarie locali quali siano state le attività di potenziamento del Servizio

sanitario nazionale e delle sue dotazioni sia nel corso dell'emergenza pandemica che gli attuali livelli a seguito delle iniziative assunte per il potenziamento del SSN.

G/790/4/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

in particolare la lettera *dd)* dell'articolo 3 tra i compiti della Commissione prevede quello di verificare l'efficacia e la corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti più fragili;

impegna il Governo:

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

ad accertare e a relazionare alle competenti commissioni parlamentari sul reale stato di attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle linee guida contenute nel piano pandemico ed in particolare sulla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti fragili.

G/790/5/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

in particolare, la lettera *dd)* dell'articolo 3 tra i compiti della Commissione prevede quello di verificare l'efficacia e la corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti più fragili;

impegna il Governo:

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

a relazionare dalla data di entrata in vigore della presente legge in merito al livello di attuazione dell'assistenza sanitaria territoriale e domiciliare nonché alla ricaduta nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sia in riferimento alla riduzione dei ricoveri ospedalieri, indicando

altresì le criticità che limitano la realizzazione di una assistenza sanitaria territoriale e domiciliare uniforme a livello nazionale.

G/790/6/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

impegna il Governo:

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

ad accertare in ambito regionale e locale quale sia l'attuale livello di accesso ai livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni nonché la qualità delle infrastrutture e l'attuale disponibilità di posti letto nelle terapie intensive.

Art. 1

1.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nel territorio nazionale» con le seguenti: «nel territorio a livello nazionale e regionale».

1.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nel territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e nelle singole regioni e province autonome».

1.4

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nel territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e nelle singole regioni e province autonome».

1.5

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nel territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e regionale».

1.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo le parole: «territorio nazionale» inserire le seguenti: «, sugli aspetti non oggetto d'inchiesta o di indagine da parte dell'autorità giudiziaria alla data dell'entrata in vigore della presente legge,».

1.7

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e di valutarne la prontezza e l'efficacia» con le seguenti: «e di valutare la resilienza del Servizio sanitario nazionale»

1.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione conclude i lavori entro un anno dalla sua istituzione».

1.9

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «la fine della XIX legislatura» con le seguenti: «diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.10

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «la fine della XIX legislatura» con le seguenti: «diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

1.11

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «la fine della XIX legislatura» con le seguenti: «diciotto mesi dalla sua istituzione, rinnovabili solo una volta».

1.12

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «alle Camere» inserire le seguenti: «annualmente con relazioni periodiche specifiche o con relazioni generali e».

1.13

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «alle Camere» aggiungere la seguente: «annualmente»

Art. 2

2.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «da quindici senatori e da quindici deputati» con le seguenti: «da venti senatori e venti deputati, o il maggiore e diverso numero di senatori e deputati in modo tale da garantire la rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare»;*

b) *al comma 1, sopprimere le parole: «esistente in almeno un ramo del Parlamento»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «e da due segretari» con le seguenti: «e da quattro segretari»;*

d) *al comma 4, sostituire le parole: «due segretari» con le seguenti: «quattro segretari».*

2.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole: «in almeno in un ramo del Parlamento» aggiungere le seguenti: «garantendo l'equilibrio della rappresentanza di genere».

2.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro quindici giorni».

Art. 3

3.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere tutte le indagini necessarie per valutare l'efficacia la tempestività e i risultati conseguiti dalle misure adottate in ambito nazionale, regionale e locale volte a prevenire, contrastare, ridurre o mitigare l'impatto dell'epidemia da COVID-19, individuando le soluzioni organizzative e il coordinamento tra le principali istituzioni nazionali, regionali, locali nell'azione di contrasto all'epidemia di COVID-19;

b) verificare l'esistenza e l'aggiornamento costante dei Piani pandemici nazionali e regionali con l'attuazione di quanto previsto in particolare nelle fasi interpandemiche;

c) verificare lo stato di attuazione da parte delle regioni delle politiche sanitarie e sociosanitarie nel territorio nazionale, con particolare riguardo per la qualità dell'offerta dei servizi ai cittadini, allo standard delle condizioni di accesso, in relazione ai livelli essenziali di assistenza nonché alla gestione del rischio clinico, la sicurezza delle cure, la dotazione infrastrutturale e tecnologica, e il numero di posti letto per pazienti acuti e subacuti nei reparti di terapia intensiva allo scopo di migliorare l'offerta dei servizi ai cittadini sul tutto il territorio nazionale ed individuare soluzioni per un maggiore controllo di qualità sulle strutture sanitarie pubbliche e private;

d) comprendere le cause per cui si sia registrata inizialmente la mancanza di strumenti indispensabili per il contrasto all'epidemia, quali tamponi, mascherine, dispositivi di protezione individuale, ingressi separati nelle strutture sanitarie per le persone positive al COVID-19, formazione specifica del personale sanitario;

e) individuare i motivi della diversa capacità di effettuare tamponi che si è registrata nella prima fase dell'epidemia tra regioni di analoga popolazione, evidenziando anche eventuali vincoli burocratici che abbiano impedito la realizzazione di misure emergenziali indispensabili quali i *test* in autosomministrazione che si sono dimostrati in grado di tracciare i positivi asintomatici.»

3.2

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate da enti e da organismi nazionali, regionali e locali, al fine di contrastare, prevenire, ridurre o mitigare la diffusione e l'impatto dell'epidemia da SARS-CoV-2;».

3.3

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate da enti e da organismi nazionali, regionali e locali, al fine di prevenire, contrastare, ridurre o mitigare l'impatto dell'epidemia da SARS-CoV-2;»

3.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto» con le seguenti: «sulle misure adottate, nei diversi livelli istituzionali»

3.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto» con le seguenti: «da istituzioni e organismi nazionali e regionali».

3.6

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «dal Governo e dalle sue strutture di supporto» con le seguenti «da enti e da organismi nazionali, regionali e locali».

3.7

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dal Governo» aggiungere le seguenti: «e dalle regioni e dalle province autonome.»

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire la parola: «sue» con la seguente: «loro».

3.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e dalle sue strutture di supporto» con le seguenti: «, dalle sue articolazioni ed uffici territoriali, dalle sue strutture di supporto operative, dalle regioni e dalle rispettive articolazioni operative di supporto, nonché dagli enti locali e relative strutture di supporto».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere dalla b) alla gg).

3.9

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e dalle sue strutture di supporto» con le seguenti: «, dalle sue articolazioni ed uffici territoriali, dalle sue strutture di supporto operative, dalle regioni e dalle rispettive articolazioni operative di supporto, nonché dagli enti locali e relative strutture di supporto».

3.10

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «elaborati dal Governo o comunque sottoposti alla sua attenzione» con le seguenti «elaborati dal Governo nonché dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano».

3.12

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «elaborati dal Governo» aggiungere le seguenti: «e dalle regioni e dalle province autonome».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire la parola: «sua» con la seguente «loro».

3.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o comunque sottoposti alla sua attenzione».

3.14

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché quelli elaborati o sottoposti

all'attenzione delle regioni e degli enti locali;».

3.15

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) verificare l'esistenza di strumenti nazionali di preparazione e risposta a una eventuale emergenza pandemica, sia preesistenti al SARS-CoV-2 sia successivi, al fine di verificarne la congruità a contrastare, prevenire e ridurre la diffusione e l'impatto della pandemia.»

3.16

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «accertare le ragioni del mancato aggiornamento» con le seguenti: «indagare sull'aggiornamento».

3.17

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei correlati piani regionali».

3.18

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «da parte di tutti i Governi che si sono succeduti dal 2006 alla data di entrata in vigore della presente legge;».

3.19

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «né a fronte» fino a «successivamente alla» con le seguenti: «a fronte sia della» e le parole: «e alla» con le seguenti : «sia della».

3.20

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.21

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) verificare quali siano state le scelte dei diversi livelli istituzionali per contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto della pandemia, anche in ordine agli strumenti nazionali e regionali di preparazione e risposta a una eventuale emergenza pandemica ritenuti più idonei al virus SARS-CoV-2;»

3.22

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «istituiti dal Governo» aggiungere le seguenti: «, dalle regioni e dagli enti locali».

3.23

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «, tra cui la task-force» fino alla fine della lettera.

3.24

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «, tra cui la task-force» fino alla fine della lettera.

3.25

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.26

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.27

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) indagare sul monitoraggio dell'andamento della pandemia e sulla redazione del relativo piano sanitario nazionale di contrasto;»

3.28

[Sironi](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) accertare l'eventuale nesso di casualità tra la diffusione del virus SARS-CoV-2 e i livelli di inquinamento ambientale in quelle zone del paese in cui si riscontra la presenza di particolato nell'aria (PM2,5 e PM10) e di biossido di azoto (NO2);»

3.29

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) effettuare una ricognizione dei diversi organismi istituiti per l'emergenza a tutti i livelli istituzionali al fine di verificare l'efficacia delle azioni intraprese e delle misure adottate;»

3.30

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita» con la seguente: «riunita».

3.31

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «costituiti, anche dalle regioni e dalle province autonome, per far fronte all'emergenza».

3.32

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) effettuare una ricognizione delle normative regionali, nazionali, europee e internazionali, per individuare le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative avvenuto nel corso della pandemia nonché per verificarne l'idoneità futura ad affrontare analoghe pandemie;»

3.33

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «delle normative» aggiungere la seguente: «regionali» e dopo le parole: «dello Stato italiano» aggiungere le seguenti: «e delle singole regioni e province autonome».

3.34

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007,».

3.35

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#)

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) effettuare una ricognizione delle relazioni intercorrenti tra l'Italia e gli organismi europei e internazionali in relazione alla gestione delle emergenze epidemiologiche, verificando come le predette relazioni si siano esplicitate in relazione al virus SARS-CoV-2.»

3.36

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «Stato italiano» aggiungere le seguenti: «, gli organismi europei».

3.37

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

3.38

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) verificare l'efficacia delle indicazioni e degli strumenti adottati nel corso dell'emergenza pandemica a tutti i livelli istituzionali al fine di rafforzare la resilienza del Servizio sanitario nazionale;».

3.39

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: «valutare» con la seguente: «verificare».

3.40

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché la tempestività dell'applicazione di tali misure da parte delle regioni, degli enti locali e dei loro organi tecnici di supporto:».

3.41

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: «e se tali soggetti abbiano dato attuazione».

3.42

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) verificare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che le regioni e le province autonome e le loro strutture di supporto hanno fornito alla popolazione e a tutti i soggetti o enti, pubblici e privati, a qualsiasi titolo coinvolti nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;».

3.43

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) valutare l'adeguatezza delle misure adottate dalle singole regioni e province autonome nell'adottare le indicazioni del Governo in modo da far emergere eventuali differenze territoriali di diffusione del virus SARS-CoV-2;»

3.44

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m*-bis) valutare se le difformità nell'applicazione delle indicazioni del Governo da parte delle singole regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali abbia inciso sulla diversa diffusione del virus SARS-CoV-2 a livello regionale e locale;».

3.45

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m*-bis) valutare l'adeguatezza delle misure adottate dalle singole regioni e province autonome nell'adottare le indicazioni del Governo;»

3.46

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.47

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire il testo con il seguente: « valutare la tempestività e l'adeguatezza delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto, nonché da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle aziende sanitarie locali sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle sue dotazioni nel corso dell'emergenza pandemica. »

3.48

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: «valutare» con la seguente: «verificare».

3.49

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «e dalle sue strutture di supporto» con le seguenti: «, dalle sue strutture di supporto, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali».

3.50

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «e dalle sue» con le seguenti: «, dalle regioni e dalle province autonome e dalle loro».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «e dei servizi sanitari regionali».

3.51

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«*o*) verificare il sistema dell'approvvigionamento e della distribuzione dei beni e servizi sanitari e della realizzazione di presidi e strutture sanitarie attivato nel corso dell'emergenza pandemica, a tutti i livelli istituzionali, per il contenimento della diffusione e per la cura della malattia da SARS-CoV-2, appurando l'esistenza di eventuali irregolarità o sprechi nonché le cause di eventuali ritardi, carenze e criticità;».

3.52

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e dalle sue strutture di supporto e distribuiti alle Regioni» con le seguenti: «in dotazione alle strutture sanitarie sul territorio immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo, dalle regioni e dalle province autonome e dalle loro strutture

di supporto, nonché dalle ulteriori stazioni appaltanti, e distribuiti»

3.53

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la qualità e la quantità dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei materiali per gli esami di laboratori eventualmente acquistati direttamente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;».

3.54

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera q).

3.55

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

3.56

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere q).

3.57

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

3.58

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

3.59

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: «delle sue strutture» fino alla fine della lettera con le seguenti: «delle regioni e delle province autonome, delle loro strutture di supporto nonché dei Commissari straordinari, nazionali e regionali, ovvero di figure analoghe, istituiti o nominati per l'emergenza, accertando e valutando eventuali responsabilità in riferimento a:

1) l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e la corrispondenza di tali dispositivi ai requisiti minimi necessari per la loro utilizzazione e gli importi delle commissioni e provvigioni versate per le relative operazioni, individuando laddove possibile i soggetti attuatori delle stesse;

2) i contratti di appalto e di concessione, la progettazione e realizzazione di strutture e unità sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19, degli *hub* vaccinali e delle piattaforme per la gestione del sistema di allerta per i contagi da SARS-CoV-2 e con essi la gestione della campagna di vaccinazione;

3) l'acquisto di presidi per le istituzioni scolastiche allo scopo di fronteggiare l'emergenza;»

3.60

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: «delle sue strutture» fino alla fine della lettera con le seguenti: «delle regioni, delle province autonome, delle loro strutture di supporto nonché dei Commissari straordinari, nazionali e regionali, ovvero di figure analoghe, istituiti o nominati per l'emergenza;».

3.61

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «delle sue strutture» con le seguenti: «delle regioni, delle

province autonome, delle loro strutture».

3.62

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali;».

3.63

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

3.64

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera s), numero 1), sopprimere le parole: «prodotti in Cina, tra cui 800 milioni di dispositivi individuali e la relativa spesa pari a 1,25 miliardi di euro».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

1) *al numero 2) sostituire le parole: «,tra cui i centri temporanei di vaccinazione denominati primule, dell'applicazione «Immuni» e della piattaforma unica nazionale» con le seguenti: «e delle piattaforme»;*

2) *al numero 2) sopprimere le parole: «fase iniziale della»;*

3) *al numero 3), sostituire le parole: «banchi a rotelle» con la seguente: «presidi».*

3.65

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera s), al numero 1), sostituire le parole da: «prodotti in Cina» fino alla fine del numero con le seguenti: «, i loro requisiti per l'utilizzazione e gli importi versati;».

Conseguentemente, alla medesima lettera :

- *al numero 2), sopprimere le parole da: «, tra cui i centri temporanei» fino alla fine del numero*

;
- *sopprimere il numero 3).*

3.66

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera s), numero 2), dopo le parole: «da SARS-CoV-2», aggiungere le seguenti: «,la tempestività con cui le regioni e le strutture sanitarie hanno trasmesso i dati necessari a un efficace e tempestivo tracciamento».

3.67

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

3.68

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera t), con la seguente:

«t) effettuare una ricognizione delle misure di contenimento adottate a tutti i livelli istituzionali al fine di verificarne la proporzionalità e l'efficacia, nell'ottica di rafforzare per il futuro la capacità di reazione del nostro paese dinanzi a emergenze pandemiche analoghe;».

3.69

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#)

Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:

«t) verificare le misure di contenimento adottate dal Governo, dalle regioni e dalle province autonome durante la pandemia, valutandone la ragionevolezza, la proporzionalità e l'efficacia e

comparandole con la condotta seguita da altri Stati europei».

3.70

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:

«t) valutare la tempestività e la congruità delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia, anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti».

3.71

Il Relatore

Al comma 1, lettera t), sopprimere le seguenti parole: «individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori o contrastanti con i principi costituzionali e»;

3.72

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole da: «individuando eventuali obblighi» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale che più volte hanno ribadito che le limitazioni imposte non prefiguravano una violazione dell'articolo 13 della Costituzione;».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera u).

3.73

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere u) e v).

3.74

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

3.75

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

3.76

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

3.77

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «nelle fasi iniziali e successive della pandemia» *con le seguenti:* «, dalle regioni e dalle province autonome durante la pandemia»

3.78

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

3.79

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

3.80

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

3.81

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

3.82

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere le seguenti parole: «nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza».

3.83

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: «valutare l'adeguatezza» con le seguenti: «indagare sull'adeguatezza».

3.84

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «misure adottate» aggiungere le seguenti: «, nonché la loro applicazione da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali.».

3.85

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) indagare e valutare l'adeguatezza delle misure adottate dalle regioni e dalle province autonome per la gestione dei contagi nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) con particolare riferimento:

- 1) alle misure preventive adottate dalle RSA per la prevenzione da SARS-CoV-2;
- 2) alle misure volte ad evitare il totale isolamento e allettamento dell'ospite, anche al fine di verificare il rispetto dei diritti umani dello stesso;
- 3) sull'utilizzo appropriato dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in ragione dei numerosi contagi e dei decessi che ne sono conseguiti;
- 4) ai dati relativi all'effettuazione dei tamponi ai residenti nelle RSA;
- 5) sulla corretta adozione di misure idonee volte a garantire un adeguato distanziamento sociale fra gli ospiti delle RSA;
- 6) sull'adeguata formazione del personale sulla corretta adozione delle precauzioni standard;
- 7) sul rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 8) sulla dotazione organica del personale medico e sanitario in base al realistico fabbisogno delle RSA in relazione alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-CoV-2;
- 9) sui requisiti di accreditamento delle strutture e i requisiti igienicosanitari, strutturali e organizzativi;
- 10) sull'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate in relazione alle patologie dei pazienti residenti nelle RSA.»

3.86

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) indagare e valutare l'adeguatezza delle misure adottate dalle regioni e dalle province autonome per la gestione dei contagi nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA);»

3.87

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere aa) e ff).

3.88

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: «valutare la» con le seguenti: «indagare sulla».

3.89

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera bb).

3.90

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera bb), aggiungere, in fine, le parole: «da parte di tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nelle decisioni inerenti la gestione della pandemia».

3.91

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: «organi tecnici governativi» aggiungere le seguenti: «, regionali e delle province autonome, strutture sanitarie pubbliche e private».

3.92

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: «organi tecnici governativi» aggiungere le seguenti: «e degli eventuali organi tecnici regionali e locali».

3.93

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera dd), sostituire il testo con il seguente: «dd) verificare l'efficacia e il reale stato di attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle linee guida contenute nel piano pandemico in particolare alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti fragili.»

3.94

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera dd), con la seguente:

«dd) effettuare una ricognizione dei trattamenti sanitari volti a contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 e alla cura del Covid-19, verificandone la corrispondenza alle indicazioni delle autorità sanitarie nazionali ed internazionali e della comunità scientifica;».

3.95

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare attenzione in quei territori dove maggiore è stato il numero di decessi tra le persone fragili e nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) o in strutture similari;».

3.96

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera dd), aggiungere la seguente:

«dd-bis) verificare il grado di efficacia delle attività profilattiche e terapeutiche poste in essere e la loro corrispondenza ai piani nazionali e regionali contro le pandemie, anche con riferimento alla prestazione delle cure domiciliari e alla predisposizione di forme di assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei confronti delle categorie dei soggetti più fragili con particolare attenzione verso quei territori ove maggiore è stata l'incidenza della mortalità tra le persone anziane e fragili;».

3.97

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

3.98

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

3.99

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «nonché all'efficacia del piano vaccinale predisposto» aggiungere le seguenti: «anche con riguardo alla tempestiva vaccinazione delle categorie dei soggetti più fragili».

3.100

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera ee), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della sua eventuale diversa applicazione temporale e organizzativa nelle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano;».

3.101

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ff).

3.102

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ff).

3.103

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, sostituire la lettera gg) con la seguente:

«gg) verificare, attraverso l'istituzione di un osservatorio in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, che i fatti e i comportamenti accertati nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19, nonché sugli eventi avversi e sindromi post vacciniche denunciate.»

3.104

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente

«gg-bis) accertare a seguito della fase pandemica quale sia il livello di attuazione dell'assistenza sanitaria territoriale e domiciliare nonché la ricaduta nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nella riduzione dei ricoveri ospedalieri, verificando altresì le criticità che limitano la realizzazione di una assistenza sanitaria territoriale e domiciliare uniforme a livello nazionale».

3.105

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente

«gg-bis) accertare a carattere regionale e locale quale sia l'attuale livello di accesso ai livelli di essenziali di assistenza e delle prestazioni nonché la qualità delle infrastrutture e l'attuale disponibilità di posti letto nelle terapie intensive.»

3.106

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera gg) aggiungere, in fine, la seguente:

«gg-bis) indagare sul funzionamento, nel territorio nazionale, del numero per l'emergenza-urgenza 118 e degli altri numeri verdi o di riferimento nazionali, regionali e locali per le emergenze.»

5.1

Il Relatore

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti» con le seguenti: «dell'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti se non coperti da segreto di indagine»

5.2

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «anche se coperti da segreto.» con le seguenti: «anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale.»

5.3

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni,» aggiungere le seguenti: «incluse le regioni e gli enti locali»

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini dell'attività di inchiesta, la Commissione acquisisce le risultanze delle eventuali indagini svolte dalle regioni sulle materie di cui all'articolo 3, anche a mezzo di commissioni costituite a norma dei rispettivi statuti.»

1.4.2.5.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 110 (pom.) del 12/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023

110ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il presidente [ZAFFINI](#) informa circa la presentazione degli emendamenti 3.73 (testo 2) e 3.107, pubblicati in allegato.

Il sottosegretario GEMMATO formula parere contrario su tutti gli emendamenti, eccettuate le proposte 2.4, 3.71, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.107, 3.99 e 5.1, sulle quali il parere è favorevole. Il parere è inoltre favorevole, subordinatamente a specifiche formulazioni, sugli emendamenti 1.7 e 3.36.

Esprime infine contrarietà su tutti gli ordini del giorno presentati.

Il relatore [BERRINO](#) (FdI) si esprime in senso analogo.

Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l'emendamento 1.1, che è respinto.

Successivamente la Commissione respinge l'emendamento 1.2.

Gli emendamenti identici 1.3 e 1.4 sono messi ai voti congiuntamente, risultando respinti.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.5 e 1.6.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) accoglie la riformulazione precedentemente proposta riguardo l'emendamento 1.7.

L'emendamento 1.7 (testo 2) - pubblicato in allegato - è quindi posto in votazione e approvato.

Posto in votazione, è respinto l'emendamento 1.8.

Gli identici emendamenti 1.9 e 1.10 sono messi in votazione congiuntamente e respinti.

All'esito di successive distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 2.1, 2.2 e 2.3.

Posto in votazione, è approvato l'emendamento 2.4.

È quindi messo ai voti e respinto l'emendamento 3.1.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.2, le cui finalità, comuni a diverse altre proposte emendative riferite all'articolo 3, consistono nell'evitare che l'ambito di indagine della Commissione parlamentare d'inchiesta non comprenda il ruolo delle Regioni nella gestione della pandemia.

Posto in votazione, l'emendamento 3.2 è respinto.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.

L'emendamento 3.8 è posto in votazione limitatamente alla prima parte, congiuntamente all'emendamento 3.9, che risulta identico.

La Commissione respinge quindi le proposte.

Successivamente è messa ai voti e respinta la seconda parte dell'emendamento 3.8.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22, nonché gli identici 3.23 e 3.24, posti in votazione congiuntamente.

Gli identici emendamenti 3.25 e 3.26 sono a loro volta messi in votazione congiuntamente e respinti.

La Commissione respinge poi l'emendamento 3.27.

Sull'emendamento 3.28 ha la parola la senatrice [SIRONI](#) (M5S), la quale richiama l'attenzione sull'opportunità di accertamenti in merito all'incidenza dell'inquinamento da particolato sulla diffusione e sulla gravità del Covid 19, particolarmente al fine di predisporre un adeguato piano di prevenzione.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta i pareri contrari già espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo. Suggerisce pertanto di valutare la possibilità di trasformazione in ordine del giorno.

Il sottosegretario GEMMATO, pur esprimendo apprezzamento riguardo lo spirito dell'emendamento, osserva l'incongruità del tipo di indagine proposto rispetto alla natura di una Commissione parlamentare d'inchiesta.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.28, che, posto ai voti, è respinto.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34 e 3.35.

L'emendamento 3.36 è riformulato dalla senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) in un testo 2 (pubblicato in allegato), sulla base di quanto precedentemente proposto dal rappresentante del Governo.

Posto in votazione, l'emendamento 3.36 (testo 2) è approvato.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55 e 3.56.

Gli emendamenti identici 3.57 e 3.58 sono messi in votazione congiuntamente e respinti.

In esito a successive e distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69 e 3.70.

L'emendamento 3.71, posto in votazione, è accolto. Risulta di conseguenza precluso l'emendamento 3.72.

Sono poi messi congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 3.73 (testo 2), 3.74, 3.75 e 3.76, i quali risultano respinti.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 3.77.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 3.78, 3.79, 3.80, 3.81 e 3.107 sono approvati. È conseguentemente precluso l'emendamento 3.82.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.83, 3.84 e 3.85. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 3.86.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95 e 3.96.

Gli identici emendamenti 3.97 e 3.98, posti in votazione congiuntamente, sono respinti.

È invece approvato l'emendamento 3.99.

Successivamente è respinto 3.100.

Gli identici emendamenti 3.101 e 3.102, posti in votazione congiuntamente, sono respinti.
Con votazioni successive sono poi respinti gli emendamenti 3.103, 3.104, 3.105 e 3.106.
L'emendamento 5.1, posto in votazione, è approvato.
In esito a successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 5.2 e 5.3.
Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che l'esame del disegno di legge proseguirà non appena saranno disponibili i pareri delle Commissioni permanenti 1a e 5a sugli emendamenti approvati. La Commissione procederà quindi alla trattazione degli ordini del giorno.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici
(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) interviene in riferimento all'articolo 12 del decreto legge n. 104, rilevando criticamente l'insufficienza delle misure relative alla cassa integrazione del personale della preesistente società Alitalia. Questo è ulteriormente penalizzato dall'insoddisfacente formulazione del testo, che può precludere il pensionamento anche di soggetti che pure avevano già maturato i requisiti necessari. Segnala inoltre l'opportunità di misure per agevolare l'assunzione del medesimo personale nelle compagnie aeree di recente costituzione.

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), preso atto dei rilievi della senatrice Pirro, chiede di rinviare il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

Constatata la mancanza di richieste di intervento in discussione generale, il presidente [ZAFFINI](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il presidente [ZAFFINI](#) ribadisce l'intenzione di concordare con il Ministro della salute un intervento in Commissione relativo ai profili di competenza dell'Atto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [790](#)

Art. 1

1.7 (testo 2)

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e l'efficacia» con le seguenti: «, l'efficacia e la resilienza».

Art. 3

3.36 (testo 2)

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «Stato italiano» aggiungere le seguenti: «, gli organismi dell'Unione europea».

3.73 (testo 2)

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

3.107

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

1.4.2.5.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 115 (pom.) del 20/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

115ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Constatata la mancanza di richieste di intervento in discussione generale, il presidente [ZAFFINI](#) dà la parola al relatore [RUSSO](#) (FdI), il quale presenta una proposta di parere favorevole.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) mette in evidenza l'apporto determinante dei Gruppi di opposizione ai fini del raggiungimento del numero legale.

Il presidente [ZAFFINI](#) riconosce il richiamato atteggiamento costruttivo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 61

Il presidente [ZAFFINI](#) dà conto delle richieste di audizione pervenute entro il termine stabilito, concernenti l'esame dell'atto del Governo n. 61, recante schema di decreto legislativo sui medicinali veterinari. Specifica quindi che per la prossima settimana sarà programmata l'audizione dei rappresentanti di enti e realtà associative. Ricorda inoltre che, come d'uso, la Commissione non procede all'audizione di singoli esperti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 21 settembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.6. Comitato per la legislazione

1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 28 (ant.) del 07/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023

28^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 12,35

IN SEDE CONSULTIVA

(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(825-A) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato, sottolineando l'importanza che i rilievi del Comitato siano formalizzati attraverso la presentazione di proposte emendative anche per i disegni di legge discussi dall'Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#), nel condividere l'osservazione, evidenzia l'esigenza di un maggiore coordinamento tra i lavori del Comitato e la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge calendarizzati in Aula.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il PRESIDENTE sottopone all'attenzione del Comitato una proposta di indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa e finalizzata all'elaborazione di proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, da svolgere congiuntamente con il Comitato per la legislazione della Camera una volta acquisita l'autorizzazione da parte del Presidente del Senato. L'indagine avrà ad oggetto, innanzitutto, alcune tendenze ormai consolidate in tema di decretazione d'urgenza, in particolare la confluenza del testo di un decreto-legge in un altro successivo ancora in corso di conversione, la modifica esplicita da parte di un decreto-legge del testo di un precedente decreto anch'esso ancora in corso di conversione e i decreti-legge a contenuto multisettoriale, nonché le disfunzioni dell'*iter* di conversione. Potranno, inoltre, essere analizzate tutte le anomalie che compromettono non solo la coerenza, la chiarezza e la precisione, ma anche l'efficacia e l'effettività delle norme, quali la redazione dei testi normativi carente sul piano strutturale e lessicale e l'applicazione ancora molto limitata dell'analisi di impatto e degli altri strumenti per la qualità della regolazione.

Sulla proposta di indagine conoscitiva conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 12,50.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 927

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge reca interventi nell'ambito delle politiche di coesione, nell'ottica di promuovere il superamento del divario economico e sociale delle aree territoriali del Mezzogiorno, e misure in materia di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri e per la realizzazione di strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio;
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) riferita agli articoli 14, 15, 16, 17 e 19 del disegno di legge sono state trasmesse in data 13 ottobre 2023, unitamente alla dichiarazione di esenzione riferita agli articoli da 1 a 13 e 18;
con particolare riferimento al complesso delle disposizioni relative alla istituzione della Zona economica speciale (ZES) per il Mezzogiorno recate dal capo III, il decreto non prevede una relazione che dia conto dell'impatto economico e sociale complessivo degli interventi realizzati grazie alla istituzione di tale ZES;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,
ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento a una pluralità di esigenze;
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto
,
anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, appare complessivamente rispettata la *ratio* unitaria del provvedimento, che contiene disposizioni coerenti con gli ambiti materiali descritti nel titolo;
in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto ritiene opportuna una rendicontazione strategica dei risultati conseguiti, che evidenzii l'impatto economico e sociale dell'istituzione della ZES per il Mezzogiorno;
sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 825-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
l'articolo 1 intende consentire l'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, in materia di definizione delle limitazioni all'esercizio delle libertà sindacali per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, in scadenza il 27 novembre 2023;
l'articolo 2 rinnova la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, prevista dall'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, scaduta il 28 agosto 2023;
l'articolo 3 estende al 25 agosto 2024 il termine della delega di cui all'articolo 26, comma 4, della legge n. 118 del 2022 per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili, ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea;
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,
il disegno di legge in esame è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;
in relazione all'articolo 1, che estende di dodici mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, si ravvisa l'opportunità di acquisire maggiori

elementi circa le ragioni che hanno ritardato l'attuazione della delega, al fine di evidenziare se esistono criticità riferibili alle previsioni di delega o alla sua fase di attuazione;

con riferimento all'articolo 2 che estende di ventiquattro mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, si ravvisa l'opportunità di acquisire maggiori elementi circa le motivazioni che portano a determinare in complessivi tre anni il termine di adozione di uno o più decreti legislativi in luogo degli originari dodici mesi e circa le ragioni che hanno ritardato l'attuazione della delega, al fine di identificare criticità riferibili alle previsioni di delega o relative alla fase di attuazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione,
con riguardo all'omogeneità di contenuto,
le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 non risultano omogenee per materia, né tra loro, né con quelle recate dall'articolo 3;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
al fine di individuare principi e criteri direttivi della relativa delega legislativa, l'articolo 2 rinvia alle lettere *b), d), e), f), g) e h)* dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 119 del 2022. Sarebbe stato preferibile riportare *ex novo* tali principi e criteri direttivi, evitandone il richiamo *per relationem* a una delega scaduta;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
l'oggetto della disposizione introdotta dall'articolo 1 non coincide con quello del disegno di legge, né con quello della rubrica dello stesso articolo. Sarebbe stato preferibile riformularla come segue: «Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di attività sindacale tra militari»; la rubrica dell'articolo 3 non chiarisce i contenuti della disposizione che si intende introdurre e sarebbe stato preferibile riformularla come segue: «Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di fonti energetiche rinnovabili»; sarebbe stato opportuno riformulare il titolo del disegno di legge, coerentemente con il suo contenuto, come segue: «Disposizioni in materia di termini legislativi per l'esercizio delle deleghe relative all'attività di carattere sindacale tra militari, per la revisione dello strumento nazionale militare nonché in materia di fonti energetiche rinnovabili»; in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto: in relazione agli articoli 1 e 2, si chiede di acquisire elementi informativi circa le ragioni che hanno ritardato l'attuazione delle deleghe e i criteri di determinazione dei nuovi termini di delega; sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo alla omogeneità dei contenuti, alla formulazione tecnica dell'atto legislativo e alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
richiama le considerazioni esposte in premessa.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 117 del 25/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

117a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,06).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre 2023 e conseguente discussione (ore 10,09)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1, dei punti 4, 5, 7, 9 e 10 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 3, dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 5 (testo 2), dei punti 1, 2 e 3 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 6. Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 2 e 4 e delle premesse e dei punti 1, 2, 3, 6, 8, 11 e 12 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 3, delle premesse e dei punti 7 e 10 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 5 (testo 2) e delle premesse e dei punti 4, 5, 6, 7 e 8 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 6

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre 2023 e conseguente discussione».

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni.

MELONI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Consiglio

europeo che si apre domani viene celebrato in una fase storica e in un contesto internazionale ancora più difficili e per certi versi drammatici dei precedenti.

L'Unione europea è chiamata a dare risposte forti e urgenti alle difficoltà che la sfidano dall'interno e dall'esterno. Non sarà quindi un Consiglio di *routine* e non mi aspetto nemmeno un Consiglio - per così dire - semplice, ammesso che ne siano mai esistiti.

La discussione sarà inevitabilmente condizionata dai terribili eventi che hanno insanguinato il Medio Oriente. Sul tema, prima di ogni altra considerazione, desidero esprimere anche in quest'Aula la mia vicinanza umana ai familiari delle vittime del terrificante attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre (*Prolungati applausi*), la mia grande preoccupazione per la sorte degli ostaggi, di alcuni dei quali ho incontrato ieri i familiari a Palazzo Chigi, e il mio profondo sgomento per la brutalità con la quale Hamas si è accanito contro civili inermi, non risparmiando neppure donne, bambini, anziani. La ferocia che abbiamo visto e il tentativo di disumanizzare quello che si ritiene essere il nemico sono concepibili solo quando il fanatismo religioso o ideologico riesce a obnubilare la ragione e annichilire il senso di umanità. Da italiani e da europei è qualcosa che ci spaventa molto, perché sono immagini che abbiamo già visto più volte nella nostra storia, che ha assunto la forma più atroce proprio nella persecuzione del popolo ebraico. Per questo non può esserci nessuna ambiguità nel condannare nel modo più fermo i crimini dei quali Hamas si è reso responsabile, non può esserci alcun distinguo sulla condanna a ogni forma di antisemitismo, compresa quella di matrice islamica e quella che viene camuffata da avversione allo Stato di Israele. (*Applausi*). Non devono esserci dubbi nel sostenere il diritto di Israele a esistere, a difendere i propri cittadini e i propri confini, in linea con il diritto internazionale.

Questa è la posizione del Governo italiano che ha espresso in ogni sede, dal Consiglio europeo, che ha dimostrato grande unità con la dichiarazione congiunta dello scorso 16 ottobre, fino alla conferenza internazionale tenutasi a Il Cairo la scorsa settimana. Questa impostazione continua e continuerà a guidare la nostra azione.

Allo stesso tempo siamo molto preoccupati dalle conseguenze che il conflitto scatenato da Hamas sta avendo, in particolare sulla popolazione civile palestinese e dal conflitto su larga scala che ne può scaturire. È esattamente questa la ragione per la quale ho deciso di prendere parte personalmente alla conferenza a Il Cairo, scegliendo che l'Italia fosse l'unica Nazione membro del G7 a partecipare al livello di *leader*, perché considero vitale, in questa fase, il dialogo con i Paesi arabi e musulmani (e l'Italia svolge storicamente il ruolo di ponte tra Europa, Medio Oriente e Mediterraneo) per impedire che si cada nella trappola di uno scontro tra civiltà che avrebbe conseguenze inimmaginabili.

Uso volutamente la parola «trappola», perché sono persuasa che la barbarie degli attacchi di Hamas, con miliziani che si mettono una telecamera sulla fronte per riprendere scene impensabili, come la decapitazione di neonati, avesse un obiettivo preciso. Chiaramente quell'obiettivo non era e non poteva essere difendere il diritto del popolo palestinese, che invece viene usato e calpestato dai gruppi fondamentalisti come Hamas e dai loro atti terroristici, ma procurare piuttosto un conflitto molto più esteso, costringendo Israele a una reazione contro Gaza che minasse alla base ogni tentativo di dialogo, che creasse un solco incolmabile tra Israele, Occidente e Paesi arabi, alcuni dei quali coraggiosamente avevano invece tentato di normalizzare i rapporti con lo Stato ebraico attraverso gli Accordi di Abramo.

La strategia dei fondamentalisti per cancellare lo Stato di Israele dalla faccia della terra è una strategia di lungo periodo: rendere Israele una terra inospitale dalla quale scappare se si vuole vivere in pace, se si vuole avere il diritto a far crescere i propri figli e il processo di normalizzazione che stava avvenendo nella regione comprometteva quella strategia.

Dunque, noi dobbiamo essere consapevoli degli schieramenti in campo. Da una parte c'è chi lavora a un processo di normalizzazione dei rapporti nel Medio Oriente e per una prospettiva di collaborazione sempre più stretta tra tutti i soggetti in campo e dall'altra c'è chi ha interesse ad alimentare lo scontro e a sottolineare punti di divisione. Accade nel mondo arabo e accade con forme e intensità diverse al di fuori del mondo arabo e tutti quelli che sono dalla parte giusta di questo scontro devono saper lavorare insieme per impedire una *escalation* del conflitto. Un'estensione che porterebbe con sé il rischio di

coinvolgimento di nuovi attori regionali a partire da Libano e Siria, da potenze come l'Iran fino ai grandi *player* geopolitici come Russia e Cina, che certo non disdegnerebbero vedere distolte le attenzioni dell'Occidente da altri scenari critici.

I civili di Gaza, i diritti del popolo palestinese e le istituzioni che lo rappresentano legittimamente, a partire dall'Autorità nazionale palestinese, sono essi stessi vittime della politica di Hamas e le due cose non devono mai essere sovrapposte. Nessuna causa potrà mai giustificare il terrorismo. Nessuna causa potrà mai giustificare un'aggressione scientemente preordinata e organizzata per colpire civili innocenti, del tutto estranei alle dinamiche militari. Nessuna causa potrà mai giustificare il rapimento o l'uccisione casa per casa di donne e bambini. (*Applausi*).

Di fronte ad azioni di questo tipo, uno Stato è pienamente legittimato a rivendicare il proprio diritto all'esistenza, alla difesa, alla sicurezza dei propri cittadini e dei propri confini, ma la reazione di uno Stato non deve mai essere motivata da sentimenti di vendetta. Uno Stato fonda la sua reazione sulla base di precise ragioni di sicurezza, commisurando la forza e tutelando la popolazione civile. Questo è il confine nel quale la reazione di uno Stato di fronte al terrorismo deve rimanere e sono fiduciosa che sia anche la volontà dello Stato di Israele. Siamo consapevoli di come il punto di equilibrio tra una reazione necessaria e una sproporzionata in un contesto nel quale Hamas si fa volutamente scudo dei civili sia la cosa in assoluto più difficile, ma io credo che perseguire questo equilibrio sia oggi la principale delle nostre responsabilità. Nondimeno, il Governo fa appello a Israele affinché vengano preservati i luoghi di culto nella Striscia, a partire da quelli cristiani. La nostra priorità immediata rimane l'accesso umanitario, indispensabile per evitare ulteriori sofferenze della popolazione civile, ma anche esodi di massa che contribuirebbero a destabilizzare il Medio Oriente e, in ultima istanza, anche l'Europa.

In questo senso, il Governo ha accolto con favore l'istituzione da parte israeliana di una zona umanitaria nella Striscia di Gaza, così come la decisione della Commissione europea di triplicare gli aiuti umanitari europei a Gaza, portandoli a oltre 75 milioni di euro.

Sulle polemiche dei giorni scorsi sulla possibile sospensione degli aiuti europei di assistenza allo sviluppo, voglio specificare che si tratta esclusivamente di una revisione degli stessi per escludere che anche solo un euro possa arrivare nelle mani di Hamas. Si tratta di somme rilevanti: 1,17 miliardi di euro per il periodo 2021-2024, che contribuiscono per oltre il 10 per cento al bilancio dell'Autorità nazionale palestinese e che ben testimoniano l'impegno europeo in Medio Oriente. Da parte italiana, poniamo la massima attenzione alla destinazione degli aiuti: oltre 45 milioni di euro tra il 2022 e il 2023 e ulteriori 58 milioni di crediti in aiuto e ci impegniamo a verificare sistematicamente che in nessun modo organizzazioni terroristiche ne possano beneficiare.

Siamo, inoltre, come dicevo, molto preoccupati per la sorte degli ostaggi nelle mani di Hamas, anche se il giovane cittadino italiano Nir Forti e i due coniugi italo-israeliani Eviatar Moshe Kipnis e Liliach Lea Havron non ce l'hanno fatta.

Penso di rappresentare il sentimento dell'intera Assemblea e dell'intera Nazione nel ribadire la nostra vicinanza e il nostro affetto ai loro figli, ma anche nel richiedere con forza l'immediato rilascio di tutti gli altri ostaggi, a partire da donne, bambini e anziani. (*Applausi*).

Allo stesso modo continuiamo a lavorare insieme ai nostri *partner* e ai nostri alleati per l'uscita dei civili stranieri ed europei, in particolare da Gaza. Noi abbiamo diciannove connazionali che attendono di uscire in un rapido ripristino del valico di Rafah, attualmente inagibile e pericoloso. È un passaggio essenziale sul quale lavoriamo con costanza.

Su tutti questi obiettivi sono personalmente impegnata in una fitta rete di contatti e incontri, così come il Ministro degli affari esteri, per continuare a incoraggiare i *partner* arabi e le altre parti interessate a svolgere un ruolo costruttivo per evitare un ulteriore allargamento del conflitto.

In questi giorni mi sono confrontata più volte con il primo ministro israeliano Netanyahu, con il presidente israeliano Herzog, con il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, con il primo ministro libanese Mikati, con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed, con l'emiro del Qatar Al Thani, con il re Abd Allah II di Giordania, il presidente egiziano Sisi, il presidente algerino Tebboune, il re del Bahrein Hamad, così come - lo sapete - ho partecipato alle riunioni del

Quint con i *leader* di USA, Regno Unito, Francia e Germania.

In tutti questi contesti e con tutti gli interlocutori ho sottolineato l'importanza di contribuire alla *de-escalation* del conflitto, a riprendere quanto prima un'iniziativa politica per la Regione, non solo per risolvere l'attuale crisi, ma per arrivare a una soluzione strutturale sulla base della prospettiva «Due popoli, due Stati»: prospettiva che deve avere come presupposto, da parte di tutti gli attori presenti nella Regione, il riconoscimento all'esistenza e alla sicurezza dello Stato di Israele. Su questo, come sapete, c'è totale convergenza di vedute e intenti tra gli Stati membri dell'Unione europea. Personalmente sono convinta che lavorare concretamente e con una tempistica definita a una soluzione strutturale per la crisi israelo-palestinese sarebbe anche il modo più efficace possibile per svelare il *bluff* di Hamas agli occhi dei palestinesi e contribuire a sconfiggerli. (*Applausi*).

La crisi in Medio Oriente, neanche a dirlo, ci riguarda direttamente. Riguarda l'Italia, riguarda l'Europa, riguarda l'Occidente, non solo per le conseguenze che potrebbe creare, ma anche perché un mondo nel quale saltano non solo il diritto internazionale, ma anche le più elementari regole di convivenza tra Stati e popoli, è un mondo che rischia di piombare nel caos. È quello che il Governo italiano sostiene fin dall'inizio con la guerra d'aggressione della Russia all'Ucraina ed è quello che ribadiamo anche oggi in quest'Aula: un mondo in cui non esistono più linee rosse invalicabili è un mondo meno sicuro e meno giusto per ciascuno di noi, non solo per gli Stati e i popoli che sono direttamente coinvolti nei conflitti.

L'allargamento del disordine nello scenario mondiale conviene solo a chi ha interesse a mettere fine al complesso sistema di regole sul quale si basa la convivenza pacifica tra gli Stati e non è un caso che non ci sia stata una specifica condanna da parte della Federazione Russa del feroce attacco di Hamas e che addirittura risultino apprezzamenti da parte di Hamas per la posizione del presidente Putin sulla questione. Anche per questa ragione il Consiglio europeo intende confermare il suo convinto sostegno al popolo ucraino, che da 608 giorni combatte per la libertà e l'indipendenza della propria Nazione. (*Applausi*).

Non dobbiamo commettere l'errore di affievolire il nostro comune sostegno alla causa ucraina e su questo la chiara posizione del Governo italiano è riconosciuta e apprezzata dai nostri *partner* e rafforza il peso della nostra Nazione nei contesti europei e internazionali, dove è sempre più evidente il valore aggiunto che l'Italia può portare in termini di concretezza e diplomazia.

E di questo - come ho già ripetuto in passato - dovremmo andare tutti fieri, perché rientra nel nostro interesse nazionale sostenere l'Ucraina e giungere a una pace giusta, nel pieno rispetto del diritto internazionale. Questo è il nostro obiettivo. Il nostro impegno si estende anche alla definizione delle future garanzie di sicurezza, delle quali dovremmo discutere in vista dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione europea e della sfida della ricostruzione. Guardiamo, cioè, non solo al presente, ma a un futuro di pace e di benessere, a un futuro europeo per l'Ucraina.

Sul fronte della sicurezza alimentare continuiamo a condannare la decisione di Mosca di non rinnovare l'iniziativa sui cereali del Mar Nero e sosteniamo tutti gli sforzi per assicurare che i prodotti agricoli possano raggiungere i mercati internazionali, perché quella scelta impatta soprattutto sui Paesi più in difficoltà; è una guerra condotta contro i poveri. E, guardate, non è probabilmente un caso se, in questo contesto nel quale vengono minate le regole del diritto internazionale, gli scenari di crisi vadano moltiplicandosi, descrivendo una tensione crescente a livello globale.

Al Consiglio europeo parleremo dunque anche di quanto sta accadendo nel Caucaso, delle tensioni crescenti tra Azerbaigian e Armenia, dell'esodo di decine di migliaia di cittadini di origine armena dal Nagorno Karabakh, del rischio che si apra un nuovo fronte di destabilizzazione. Anche questo fronte richiama la comunità internazionale e l'Europa in particolare a un'azione più incisiva per evitare un'*escalation*. Allo stesso tempo, ci confronteremo su come l'Unione europea e i suoi Stati membri possano meglio sostenere il dialogo e la normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo, in un contesto, quello dei Balcani occidentali, nel quale il ruolo di mediazione giocato dall'Italia è da tutti riconosciuto e apprezzato. Parleremo infine dei danni riportati dalle interconnessioni energetiche tra Estonia e Finlandia e di come rafforzare la capacità europea di difendere le sue infrastrutture strategiche.

Ma la crisi in Medio Oriente ci riguarda direttamente anche per un'altra ragione, che sarà anch'essa oggetto della discussione in Consiglio europeo. È la questione della migrazione illegale e dei rischi per la nostra sicurezza che questo fenomeno può portare con sé, ancora di più nell'attuale scenario. (*Applausi*). Tutti i confini europei sono sottoposti a una pressione migratoria senza precedenti, a causa soprattutto di una fascia di instabilità che si salda dall'Atlantico al Mar Rosso, fino all'Oceano Indiano; un fenomeno di questa portata ci impone di contrapporre all'irragionevolezza ideologica la concretezza del buon senso. Inquieto vedere ricomparire nelle nostre strade il fenomeno dei lupi solitari, che uccidono innocenti pretendendo di farlo in nome di Dio, con tanto di successive rivendicazioni a nome dello Stato islamico. Vogliono tornare a colpire la nostra libertà, il nostro stile di vita, vogliono vederci impauriti e pronti a rinunciare alla nostra quotidianità. E la nostra risposta in Europa deve essere forte e inequivocabile: non ci riusciranno. (*Applausi*).

Abbiamo quindi il dovere di alzare la guardia, come abbiamo fatto a partire dall'implementazione delle misure di protezione delle comunità ebraiche e dei luoghi sensibili in tutta Italia e come hanno fatto nelle ultime ore le nostre Forze dell'ordine, che ringrazio a nome di tutti gli italiani per lo straordinario lavoro che svolgono ogni giorno al servizio della Nazione, assicurando alla giustizia fondamentalisti pronti a colpire in qualsiasi momento. (*Applausi*).

Dobbiamo fare i conti anche con questo scenario, con i rischi connessi all'infiltrazione diretta di jihadisti dal Medio Oriente, ma anche alla radicalizzazione, durante la loro permanenza sui nostri territori, di immigrati spesso irregolari, ingannati dai trafficanti di esseri umani e impossibilitati a trovare qui ciò che avrebbero voluto. Dobbiamo avere il coraggio di dire che può esistere, purtroppo, un legame tra terrorismo e immigrazione irregolare e che ha sbagliato chi finora, per riflesso ideologico, ha liquidato con sufficienza questo possibile nesso, temendo una stretta rispetto a politiche fallimentari delle porte aperte che abbiamo conosciuto in passato. (*Applausi*).

Così come ha sbagliato chi non ha sviluppato fino a oggi un sistema di interscambio di informazioni più efficace e una politica comune dei rimpatri degli immigrati irregolari, a partire da quei soggetti segnalati come radicalizzati.

Oggi il Governo sostiene con forza ogni sforzo in tale direzione. La Commissione europea ha annunciato un intervento legislativo urgente in materia e l'Italia coglie con favore questo impegno e lavorerà intensamente con i *partner* europei affinché la misura sia effettiva, efficace e di rapida attuazione.

Su tutto esiste però, a maggior ragione, la necessità urgente di lavorare per fermare i flussi migratori irregolari (*Applausi*) e occorre qui distinguere due tipologie di immigrazione irregolare che colpiscono l'Italia: in primo luogo, quella via mare, rispetto alla quale ancora una volta dobbiamo ribadire che non possiamo accettare che siano i trafficanti di esseri umani a fare la selezione di ingresso di chi ha diritto o meno a entrare nel territorio italiano; in secondo luogo, quella via terra, che segue la rotta balcanica e si alimenta di un traffico più sofisticato, fatto spesso di passaporti falsi, forniti ai migranti, che rende molto più difficile il filtraggio e l'individuazione degli irregolari.

I più recenti rapporti della nostra *intelligence* ci hanno confermato che proprio dalla rotta balcanica e da queste modalità operative di infiltrazione possono arrivare per noi i maggiori rischi. È questa la ragione che ha spinto il Governo a intervenire tempestivamente, sospendendo l'accordo di Schengen e ripristinando i controlli alla frontiera con la Slovenia. (*Applausi*).

Voglio ringraziare le autorità e le Forze dell'ordine di Slovenia e Croazia che non hanno mai fatto mancare la loro collaborazione.

Sono finora ben 11 gli Stati europei che negli ultimi giorni hanno adottato provvedimenti simili verso altri Paesi europei confinanti. Alcuni importanti esponenti politici europei hanno commentato questa circostanza mettendo in guardia dal rischio che, continuando su questa strada, Schengen possa andare in frantumi e con esso uno dei pilastri dell'integrazione europea, che è la libera circolazione. È un rischio evidente e una preoccupazione che condividiamo, ma a maggior ragione l'unico modo per impedire anche questa deriva è lavorare per difendere i confini esterni dell'Unione. Lavorare sui movimenti primari è la condizione necessaria per garantire i movimenti secondari. (*Applausi*).

È un'evidenza che ormai comprendono tutti, perché non posso non notare come nelle parole dei

rappresentanti di alcuni Paesi europei particolarmente toccati dai cosiddetti movimenti secondari, che si sono autoconvocati alcuni giorni fa, si scorga una sensibilità completamente nuova. Non si tende più a scaricare il peso di questa enorme responsabilità sugli Stati di primo approdo come l'Italia, ma si riconosce per intero che l'unica risposta possibile sta nel difendere i confini esterni.

Considero questa nuova sensibilità non soltanto il frutto di numeri insostenibili in termini di arrivi di migranti irregolari o delle drammatiche circostanze che stiamo vivendo in questi giorni a seguito degli attentati jihadisti in Europa. La considero anche il frutto del lavoro incessante che questo Governo ha svolto fin dal giorno del suo insediamento in sede europea internazionale (*Applausi*) per arrivare a un cambio di approccio serio e definitivo nella gestione della migrazione. Non più porte aperte e redistribuzione, ma protezione dei confini esterni, lotta senza quartiere al traffico di esseri umani, accordi con i Paesi terzi, canali legali per i rifugiati e quote di migranti regolari compatibili con i bisogni del nostro sistema economico. (*Applausi*).

È l'approccio che abbiamo sostenuto in questo anno e che ha trovato accoglimento in più di un documento ufficiale. È quello che ha ispirato il *memorandum* tra Unione europea e Tunisia e che ha portato la Commissione europea a presentare il piano d'azione in dieci punti illustrato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen a Lampedusa. La stessa presidente ha inviato in queste ore una lettera al Consiglio dando atto dei passi concreti fatti in questa direzione e annunciando tra l'altro un provvedimento imminente per rafforzare il quadro giuridico e le politiche europee di contrasto al traffico di esseri umani.

È un impegno significativo, che siamo ovviamente pronti a sostenere. Permettetemi di accogliere con soddisfazione anche le parole del commissario europeo Johansson, che qualche giorno fa ha dato atto della significativa riduzione delle partenze dalla Tunisia che è stata registrata nelle ultime settimane.

Lo dico in punta di piedi: per la prima volta, nel mese di ottobre il numero dei migranti irregolari è diminuito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; significa che probabilmente il nostro lavoro comincia a dare i suoi frutti.

È certamente il frutto di una rafforzata volontà politica di portare avanti l'accordo con la Tunisia - parlo delle parole della commissaria Johansson - nonostante una parte politica - diciamoci anche la verità su questo - abbia agito in tutti i modi per provare a sabotarlo, non comprendendo o fingendo di non comprendere che, così facendo, indeboliva gli italiani e rafforzava i trafficanti di esseri umani.

Questi dati sono però anche il frutto di un'azione bilaterale condotta dall'Italia con il governo tunisino, volta a rafforzare la cooperazione nel contrasto al traffico di migranti e sappiamo non solo che questo quadro deve essere stabilizzato, ma anche che è la strada giusta ed è una strada che va, a nostro avviso, perseguita senza tentennamenti.

Nell'ambito della discussione sull'immigrazione che terremo nel Consiglio l'Italia sosterrà ancora una volta con forza l'immediata implementazione dell'accordo con la Tunisia, la piena attuazione del piano di azione in dieci punti presentato dalla Commissione europea, il varo di una missione navale europea in accordo e in collaborazione con le autorità del Nord Africa. Sia chiaro però che per ottenere questa non difficile disponibilità da parte delle autorità del Nord Africa è anche necessario un radicale cambio di approccio con queste autorità; un approccio che sia basato sul rispetto e non su un atteggiamento paternalistico e predatorio, come purtroppo spesso è accaduto in passato. E poi ancora la necessità di rafforzare i meccanismi di cooperazione, di *intelligence* e di polizia al fine di contrastare più efficacemente le infiltrazioni jihadiste e una più efficace politica di espulsione immediata dei soggetti segnalati come radicalizzati e di rimpatrio, che deve essere messa in campo dall'Unione europea nel suo complesso e non semplicemente dai singoli Stati.

Non solo. L'Italia sosterrà anche la necessità di integrare il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 con adeguati stanziamenti per le politiche migratorie, sia quelle di contrasto ai flussi irregolari sia quelle di cooperazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi, con l'obiettivo di dare corpo allo spirito della Conferenza di Roma del luglio scorso e di rafforzare la proposta italiana di un Piano Mattei per l'Africa.

Sappiamo che non sarà una partita facile perché ad oggi prevale nel Consiglio una sensibilità diversa, che vuole limitare l'incremento del bilancio pluriennale alle voci di spesa che riguardano l'Ucraina.

Noi riteniamo invece che sia necessario raggiungere un'intesa entro la fine dell'anno e che questa debba riflettere una logica di pacchetto. Lo dico con chiarezza: sarebbe un errore rivedere il bilancio pluriennale solamente per aumentare gli aiuti all'Ucraina perché se non fossimo in grado di rispondere alle conseguenze che il conflitto in Ucraina genera per i nostri cittadini, finiremmo inevitabilmente anche per indebolire il sostegno a quella causa. (*Applausi*).

Nella nostra idea la logica di pacchetto prevede, certo, il sostegno finanziario all'Ucraina, ma deve prevedere anche lo sviluppo dei partenariati con i Paesi del vicinato Sud dell'Africa, in particolare con quelli di origine e transito dei migranti, e deve prevedere la necessità di mantenere alta l'ambizione della proposta di regolamento Step, la piattaforma che rappresenta il primo embrione di un fondo sovrano europeo, che consentirà di investire insieme nuove risorse sui settori tecnologici più avanzati e, in questo contesto, di rendere più flessibile l'utilizzo delle risorse esistenti, in particolare in ambito di coesione.

Si tratta di uno strumento fondamentale per garantire parità di condizioni nel mercato unico a fronte della decisione di allentare le norme sugli aiuti di Stato; una scelta che mette inevitabilmente in una condizione di vantaggio gli Stati membri che hanno una più ampia capacità fiscale. Abbiamo già avuto modo di far presente che la diversa capacità degli Stati membri dell'Unione di sostenere i rispettivi settori produttivi rischia di violare i presupposti alla base del Mercato unico europeo e che non si può non tenerne conto nella discussione sul prossimo quadro finanziario pluriennale.

Tutto ciò che parla di autonomia strategica e sostanzialmente di sovranità dell'Unione europea viene da questo sostenuto Governo. Mi riferisco al Chips act, la legge europea sui semiconduttori, al Critical raw materials act, la legge sulle materie prime critiche e a Step, l'iniziativa per le tecnologie critiche.

In buona sostanza, mi riferisco a tutto ciò che serve a sostenere la doppia transizione, limitando e auspicabilmente diminuendo la nostra dipendenza da Paesi terzi, in particolar modo dalla Cina e dai Paesi asiatici. (*Applausi*).

L'Italia sostiene questi provvedimenti e ritiene che gli stessi debbano essere adeguatamente finanziati, ma riteniamo anche che imporre a tappe forzate alcuni provvedimenti del *green deal*, senza aver precedentemente agito per ridurre le nostre dipendenze strategiche, sia un errore che rischia di impattare pesantemente sui cittadini, che potrebbero trovarsi a pagare un prezzo insostenibile alla doppia transizione. (*Applausi*).

È per questo che il Governo continuerà a sostenere in sede europea la necessità di un approccio pragmatico e non ideologico alla transizione, che noi vogliamo impostata su valutazioni di impatto ampie e affidabili, su criteri di gradualità e di sostenibilità economica e sociale, sul principio di neutralità tecnologica e su strumenti finanziari di incentivazione e di accompagnamento per le imprese e per i cittadini.

La doppia transizione, se bene impostata, può essere uno straordinario strumento per rafforzare la competitività europea; oppure, al contrario, se perseguita con un approccio miope, può portare a una irreparabile desertificazione industriale del nostro continente: e noi questo non intendiamo permetterlo. (*Applausi*).

In questo quadro si inserisce il dibattito sulla revisione delle regole fiscali europee, un tema non formalmente in agenda in questo Consiglio, perché ancora in discussione a livello dei Ministri dell'economia, ma su cui il Governo italiano ha un'impostazione chiara: si deve trattare di un patto di crescita e stabilità e non di un patto di stabilità e crescita.

L'Unione europea ha individuato, nella doppia transizione verde e digitale, i pilastri della sua futura crescita. In questa direzione ha, da un lato, orientato buona parte degli investimenti previsti dai PNRR nazionali e, dall'altro, richiesto agli Stati membri ulteriori significativi sforzi di finanziamento di queste priorità. Analogamente, l'Unione ci chiede di continuare a investire sulla difesa e sugli strumenti di sostegno all'Ucraina e noi non vogliamo, come detto, venir meno a questo impegno.

In questo quadro, computare questi investimenti, che vengono promossi anche da Bruxelles, nei parametri *deficit*-PIL ci sembra un controsenso che rischia di minare proprio gli obiettivi di sostenibilità e di sicurezza che ci siamo dati. Per questo, continueremo a sostenere la necessità di incorporare, in tutto o in parte, queste voci. (*Applausi*).

Inoltre, le nuove regole devono senz'altro mirare a una riduzione del debito pubblico, ma in modo graduale e sostenibile, perché solo così potranno essere credibili e applicabili, superando gli errori del passato. Lo possiamo dire dall'alto della credibilità che abbiamo dimostrato in questo anno di Governo, con politiche fiscali e di bilancio serie e responsabili, che hanno incontrato la fiducia sia dei risparmiatori italiani, come si vede dal successo riscontrato dalla emissione dei nostri titoli di Stato, che dei mercati. Piazza Affari è infatti tornata ai livelli pre crisi del 2008 e lo *spread*, tanto caro a molti, è stabilmente al di sotto dei livelli che c'erano prima che questo Governo si insediasse.

(Applausi).

A margine del Consiglio europeo avrà luogo, infine, il vertice euro, dove, alla presenza della presidente della Banca centrale Lagarde e del presidente dell'Eurogruppo Donohoe, discuteremo delle prospettive economiche dell'Unione da un punto di vista finanziario e anche alla luce delle più recenti dinamiche dei tassi di interesse. Ci confronteremo, ovviamente, sulle iniziative da adottare.

In conclusione, colleghi, come vi ho detto all'inizio del mio intervento, sarà un Consiglio importante e, allo stesso tempo, non privo di criticità; un Consiglio nel quale, prima e più che una serie di provvedimenti concreti, io mi aspetto una discussione franca sulla visione e sulla missione che vogliamo svolgere come europei, in un mondo che ci sollecita sfide sempre più stringenti e sempre più drammatiche.

L'Italia affronterà questa discussione con le idee chiare, la schiena dritta e la credibilità che ha saputo conquistarsi in quest'anno, smentendo in poco tempo anche i più scettici. Lo abbiamo fatto grazie a una visione coerente e definita; grazie alla fiducia degli italiani, che sentiamo forte alle nostre spalle; grazie al sostegno di una maggioranza politica compatta, figlia di quella fiducia: fatevene una ragione.

(Applausi).

Lo abbiamo fatto grazie a un Governo che ha finalmente un orizzonte di legislatura; grazie a un lavoro serio e incessante, che ha fatto comprendere a tutti che abbiamo l'orgoglio di rappresentare una Nazione straordinaria e che abbiamo soprattutto la capacità e la volontà di giocare ogni partita da protagonisti. Perché siamo l'Italia e, finalmente, ne siamo consapevoli. *(Vivi, prolungati applausi).*

Saluto all'onorevole Jorida Tabaku e a una delegazione del Parlamento albanese

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea l'onorevole Jorida Tabaku, presidente della Commissione integrazione europea del Parlamento albanese, che, accompagnata da una delegazione, sta visitando il Senato. *(Applausi).*

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri la consegna presso la Camera dei deputati del testo delle comunicazioni che ha appena reso in quest'Aula, sospendo la seduta, che riprenderà indicativamente alle ore 11,30, con la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Convoco immediatamente la riunione dei Presidenti dei Gruppi.

(La seduta, sospesa alle ore 10,46, è ripresa alle ore 11,30).

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri

PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione.

Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

È iscritto a parlare il senatore Matera. Ne ha facoltà.

MATERA (Fdl). Signor Presidente, elimino le premesse e intervengo solo per dire che siamo a fianco del presidente del Consiglio Meloni, perché i temi all'ordine del giorno da trattare in Europa sono tantissimi. Il primo, a mio modestissimo avviso, è un punto essenziale, anche se non proprio in discussione. Domani, come ha detto tante volte il ministro Fitto, bisogna evitare di tornare al Patto di stabilità come lo abbiamo conosciuto in passato, sarebbe un grave errore. I negoziati sulla nuova *governance* economica sono in corso e anche nell'ultimo Consiglio economia e finanza (Ecofin) del 17 ottobre sono continuate le discussioni, ma senza giungere a soluzioni condivise. Dobbiamo attivarci per ribadire e sostenere la posizione affinché le spese pubbliche collegate all'attuazione dei programmi

europei per la transazione verde e digitale e per la difesa degli investimenti infrastrutturali siano esclusi dal nuovo Patto di stabilità e crescita.

Come Presidente del Comitato per la legislazione, desidero ricordare la necessità di promuovere e sostenere il rafforzamento di un quadro regolatorio che favorisca la competitività dei sistemi economici degli Stati membri attraverso la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici superflui e non proporzionati. Al Consiglio europeo si discuterà anche della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale, dove miriamo a rifinanziare meglio il bilancio europeo, non solo per l'Ucraina, ma cercando di massimizzare i nostri interessi.

Vi è poi il tema centrale dell'allargamento, rispetto al quale la guerra in Ucraina ha avuto l'effetto di velocizzare il processo di adesione. Siamo pienamente a favore dell'integrazione di Ucraina, Moldova e Georgia e supportiamo gli sforzi della Commissione nel portare avanti i negoziati sui punti ancora da definire, così come dobbiamo dare una prospettiva certa e attuale di entrare nell'Unione europea ai Paesi dei Balcani occidentali e per primo all'Albania. Dobbiamo però calibrare bene come l'allargamento possa impattare sulle politiche tradizionali dell'Unione europea, perché la politica agricola comune e la politica di coesione potrebbero subire dei sostanziali aggiustamenti per tenere conto dei nuovi membri.

Vi è poi il tema migratorio, su cui, grazie alla Presidente del Consiglio italiano, siamo riusciti a negoziare un accordo per la gestione delle crisi che ci permetterà di alleviare il peso dei flussi. Direttamente collegato al fenomeno migratorio, vi è purtroppo, come hanno dimostrato gli ultimi fatti di Bruxelles, il tema della sicurezza dei nostri cittadini. È assolutamente indispensabile e non possiamo più tollerare questo rischio per la sicurezza europea. Per quanto ci riguarda abbiamo dato e continueremo a dare assistenza a tutti coloro i quali arriveranno illegalmente con i barconi sulle coste italiane, grazie ai trafficanti di esseri umani; continueremo, come sempre abbiamo fatto, a salvare chi è in difficoltà in mare. Su questo, però, non accettiamo lezioni da nessuno. Noi siamo la destra, siamo la destra sociale, che sui temi della solidarietà, dell'assistenza, della cura degli ultimi sta molto più avanti; oserei dire che siamo molto più a sinistra rispetto a certi ambienti *radical chic* che utilizzano il tema solo per propaganda politica. (*Applausi*).

Condanniamo sicuramente gli attacchi terroristici di Hamas; siamo dell'idea di lavorare per una pace giusta e duratura tra le due parti, che porta a due Stati sovrani e democratici che vivono fianco a fianco in pace e sicurezza.

In conclusione, signor Presidente, sono consapevole che l'Italia, culla della civiltà occidentale, potenza economica e culturale, Stato fondatore dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, dopo troppi anni di marginalità sotto altri Esecutivi, con il Governo Meloni è ritornata protagonista in Europa e nel mondo e lo sarà ancora di più dopo il 9 giugno del 2024. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Claudio. Ne ha facoltà.

[BORGHI Claudio](#) (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente del Consiglio, vorrei cominciare subito dicendo che siamo con lei. Glielo devo, perché questa è una delle poche occasioni, purtroppo, in cui la nostra politica non è mediata dalle schifezze scritte nei giornali, che vengono congegnate esclusivamente con l'intento di far litigare le persone. Oggi, invece, senza nessun "giornalistucolo" di mezzo, posso dirle che siamo con lei. (*Applausi*). Le occasioni sono poche, ma quando ci sono ci tengo a sfruttarle.

È ovvio che buona parte del peso delle riunioni dell'Eurosummit sarà costituito dalle tematiche della politica estera e della difesa, che lei ha sintetizzato in maniera assolutamente condivisibile e anche in questo caso ovviamente ha e avrà tutto il nostro appoggio.

Mi limito a trattare la parte economica in un quadro di appoggio e di solidarietà, perché sappiamo benissimo che mentre noi siamo rappresentanti dei cittadini, lei è il nostro rappresentante in quella sede, quindi posso darle in questo momento, oltre alla fiducia che le ho già ribadito, solo qualche consiglio prima che entri in campo, perché poi ovviamente spetterà a lei giocare la partita anche a nome nostro. Lei in quella sede non avrà amici, penso che se ne sia accorta da tempo. Quando ogni tanto si legge di situazioni tali per cui a seconda di come agiamo avremo la benevolenza di questo o di quest'altro, verrebbe da dire che se facciamo quello che vogliono gli altri è ovvio che gli altri saranno contenti, ma non è necessariamente quello che dobbiamo fare. Ovviamente l'Unione europea è il luogo

di composizione di interessi diversi, ma la differenza - ed è questo il motivo per cui mi sento oggettivamente più sollevato e più tranquillo sapendo che c'è lei a presenziare a queste riunioni - rispetto al passato è che in passato c'era una gran voglia di fare gli interessi degli altri. In questo caso, invece, sapere che c'è qualcuno che cerca di fare i nostri interessi mi rallegra. *(Applausi)*.

A tal proposito, vorrei ricordare che da parte della Lega non arriverà nessuna spinta per trovare degli accordi, quali che siano. Gli accordi devono essere soddisfacenti, perché chi si troverà di fronte, in molti casi, è soggetto a scadenza come lo yogurt. Mi rendo conto che ci sono tante persone le cui promozioni all'interno di quegli enormi palazzi a Bruxelles dipendono dall'essere riusciti a trovare un accordo quale che esso sia, ma un accordo quale che esso sia non necessariamente è il miglior accordo. L'accordo sul futuro Patto di stabilità e crescita sarà quello che vincolerà lei quando gli altri saranno lontani, per cui mi verrebbe da dire di stare sempre molto attenti, senza nessuna fretta: deve essere un accordo che ci soddisfi appieno.

Ogni tanto si assiste ad iniziative che rientrano in vecchi schemi prociclici. In quella prospettiva, anche in presenza di eventi che destabilizzassero il contesto economico internazionale come quelli che - ahimè - stanno accadendo in questo momento e che potrebbero ancora accadere in futuro, ci potremmo trovare nella situazione in cui qualcuno ha scritto una regoletta per cui dobbiamo tagliare in ogni caso, anche se invece bisognerebbe essere in fase espansiva, e questo non va bene. Spesso si parla del nostro enorme debito pubblico, ma vorrei far notare che il nostro rapporto debito-PIL è di 140 punti e la stessa Unione europea aveva approvato e timbrato un tetto del rapporto debito-PIL per quest'anno pari a 150 punti, quando la Nota di aggiornamento al DEF era stata portata da Conte, Gentiloni, Gualtieri e compagnia bella. Se andavano bene i 150 punti, adesso dovrebbero andare molto meglio i 140 che abbiamo noi, che tra l'altro è una dimostrazione del fatto che un po' più di *deficit* abbatte il debito in certe situazioni.

L'economia è un po' come la medicina: lo zucchero non va bene per tutti, a qualcuno fa bene e a qualcun altro fa male, dipende dai momenti. Quindi, riuscire a spostare le regole dal prociclico a qualcosa di più strutturato deve essere un nostro impegno. *(Richiami del Presidente)*

Dato che devo concludere, chiudo con un ringraziamento personale, Presidente: fino adesso, nonostante le pressioni incredibili, lei è riuscita a tenere dritta la barra sul MES. Sulla questione vediamo tutti le pressioni incredibili che ci sono per riuscire a farla firmare. Ecco, il fatto che lei abbia resistito fino adesso per me è veramente un grosso segno di orgoglio. Tanti altri dicevano che rispettavano il Parlamento e poi correvano a firmare - loro sì - delle cose che adesso ci mettono in difficoltà, perché noi siamo in difficoltà a causa della firma di Conte, non per altro. Quindi, su questa questione... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Siamo ovviamente attenti, come ha fatto fino adesso, perché non sono questioni di poco conto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rojc. Ne ha facoltà.

[ROJC](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Primo Ministro, Governo, di fronte alla gravissima crisi esplosa nel vicino Oriente, che si inserisce in un contesto geopolitico molto preoccupante, dobbiamo impedire che vinca definitivamente la volontà di far saltare ogni speranza di una pace futura. Tutto questo orrore in Israele e a Gaza è stato finanziato, pianificato e portato a termine con un preciso scopo di destabilizzazione, cui l'Unione europea, compatta, deve opporsi.

Ho esposto più volte in quest'Aula, anche a lei, signora Presidente del Consiglio, la nostra preoccupazione per la situazione nei Balcani occidentali. La Croazia è entrata a far parte dello spazio Schengen a partire dal 1° gennaio 2023 e sono stati pertanto eliminati i controlli sulle persone alle frontiere interne, terrestri e marittime fra la Croazia e gli altri Paesi dello spazio Schengen e quindi anche con l'Italia.

La sospensione di Schengen al confine con la Slovenia, adottata dal Governo italiano, è una misura da applicare con estrema prudenza, in modo mirato e commisurato al rischio effettivo rappresentato dalle possibili infiltrazioni di elementi pericolosi per la sicurezza nazionale, non un segnale per dar l'idea di rispondere ad altri fenomeni cui non sono offerte risposte strutturali: a tale proposito ho in mente il

traffico illegale di persone che seguono la cosiddetta rotta balcanica e che certamente non passano attraverso i valichi principali. Colgo l'occasione per rappresentare i disagi che sta subendo un settore vitale come l'autotrasporto, con il ricrearsi di code e rallentamenti al confine che ci rimandano ai peggiori momenti del Covid e, più indietro, a epoche passate. Rimane il fatto che la questione dei Balcani non può diventare prioritaria per l'Italia solo quando si parla di migranti o terrorismo. *(Applausi)*.

Qui si gioca una partita strategica per noi e per tutta l'Europa e merita tutta l'attenzione possibile: qualunque cosa accada nei Balcani ha un'immediata ripercussione sull'Italia. Perciò rammarica e stupisce, ad esempio, la mancata partecipazione di un'adeguata rappresentanza del Governo italiano al vertice di Tirana dedicato a temi di interesse strategico per il nostro Paese, soprattutto dopo l'acutizzarsi della crisi tra Serbia e Kosovo e alla luce di un quadro internazionale sempre più teso. Erano presenti i *leader* europei e dei Paesi balcanici con i vertici dell'Unione europea, ma nella foto di famiglia spicca l'assenza dell'Italia, uno dei Paesi che dovrebbe essere più interessato e attivamente coinvolto nella stabilizzazione del proprio giardino di casa. Riteniamo che sarebbe stato possibile e opportuno sforzarsi di essere presenti al rango richiesto dal rilievo del vertice.

In relazione alla decisione del Governo che ha comunicato la reintroduzione dei controlli delle frontiere interne terrestri con la Slovenia, in base all'articolo 28 del codice delle frontiere Schengen, potremmo ricordare che, mentre solo pochi giorni fa il ministro Piantedosi assicurava che la misura - cito - «si ripromette di essere temporanea e proporzionata», è dell'altro ieri l'intervista in cui proietta la sospensione di Schengen in un futuro indeterminato. Torniamo dunque a chiedere che la misura abbia un'applicazione temporanea, rigorosamente aderente alle oggettive necessità di prevenzione delle minacce terroristiche e proporzionata, così da generare il minor impatto possibile sulla circolazione transfrontaliera e sul traffico merci, già rallentato in questi giorni, in ogni caso evitando che sia messo in discussione lo spazio Schengen come acquisizione fondamentale dell'Unione europea.

Va ricordato e ribadito che nei Balcani la frontiera esterna dello spazio Schengen coincide con quella della Croazia, verso cui è da assumere un forte impegno comunitario inteso a supportare questo Paese nell'assolvere a questo ruolo nel rispetto di legalità e diritti. Si acquisisca la definitiva consapevolezza politica che i Balcani, al pari dei Paesi del Mediterraneo, sono un'area di massimo interesse per l'Europa e in primo luogo per l'Italia, come dovrebbero insegnarci i pregressi storici. Va alzata la vigilanza sull'influenza della Russia in questi stessi Stati balcanici e va guardato con crescente preoccupazione l'attivismo diplomatico e finanziario della Cina nell'area dei Balcani, la cui ultima manifestazione ha un particolare impatto sul quadro degli equilibri geopolitici, sia alla luce delle tensioni serbo-kosovare, sia nello scenario globale. Ha infatti un grande valore strategico l'incontro del Presidente cinese con il presidente serbo Vučić al terzo *forum* della Belt and Road Initiative per la cooperazione internazionale, con l'accordo di libero scambio e gli accordi su collaborazione industriale e investimenti, con la realizzazione di diversi progetti infrastrutturali di trasporto in Serbia e anche nel settore culturale e scientifico, per un valore stimato in alcuni miliardi di euro. Le chiedo dunque, Presidente, di far partecipe di... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terzi di Sant'Agata. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA *(Fdl)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, probabilmente per la prima volta da molti anni e forse da sempre, dopo la Guerra fredda, il Consiglio europeo si svolge in un clima di fortissime tensioni internazionali: in Ucraina, tra Israele e Gaza e altrove. Ci sono forti rischi che l'incendio divampi e dobbiamo evitarlo. Abbiamo apprezzato, signor Presidente, le sue parole qui oggi sulla più ferma condanna contro il terrorismo jihadista di Hamas, i mostruosi attacchi nei confronti di civili inermi e bambini e la presa di ostaggi. Siamo in contatto in molti, qui in quest'Aula, con nostri amici, connazionali e conoscenti italiani e italo-israeliani in Israele o che sono tornati in Israele. Una nota giornalista, ex parlamentare, amica di molti di noi, dopo aver visitato *kibbutz* e comunità devastate, mi ha riferito di immagini indicibili, che non si possono riferire neanche a parole. Mi ha inviato un messaggio, e lo dico: ieri ho visto la Shoah negli occhi. Le azioni contro gli ebrei, i nostri fratelli maggiori (come li chiamava Giovanni Paolo II), riguardano tutti noi. Il popolo ebraico è colpito non solo in Israele, ma in tutto il mondo, e questo ci dà la misura della gravità del

problema.

Come lei, signor Presidente, ha coraggiosamente sottolineato a Il Cairo, l'Italia ha un ruolo fondamentale quale punto di dialogo tra Europa, Mediterraneo e Medio Oriente. Hamas e le altre organizzazioni jihadiste collegate all'Iran hanno l'obiettivo di rilanciare terrorismo globale e odio antisemita. Si devono escludere i finanziamenti a queste entità. È importante perseguire queste entità (Hezbollah, Hamas, Jihad islamica, Corpo delle guardie della rivoluzione islamica) e metterle nella lista delle organizzazioni terroristiche dell'Unione europea.

Vorrei evidenziare un altro punto della proposta di risoluzione: il rafforzamento urgente, a livello europeo e nazionale, delle misure di prevenzione e contrasto delle interferenze esterne e dell'influenza nell'attività politica degli Stati membri da parte di Federazione russa, Cina e Iran, esercitato mediante disinformazione, misinformazione, utilizzo delle nuove tecnologie, *social media* e *social platform*. L'integrazione della risposta politica a queste attività e una forte presenza di capacità *cyber* a livello nazionale ed europeo sono di assoluta importanza.

Vorrei concludere con un cenno all'allargamento. Abbiamo salutato oggi la presidente della Commissione integrazione europea del Parlamento albanese. È stato concesso lo *status* di Paese candidato all'adesione all'Ucraina, alla Moldavia, alla Bosnia ed Erzegovina; sono in corso inoltre negoziati con la Macedonia del nord e soprattutto con l'Albania. La prospettiva dell'integrazione è la miglior risposta per stabilizzare un quadro internazionale fortemente deteriorato. La prospettiva dell'integrazione riguarda in particolare i Paesi del Caucaso, tra cui la Georgia, e i rapporti che abbiamo sviluppato in quella regione con Armenia e Azerbaigian, nell'obiettivo anche qui di superare le difficoltà che i due Paesi stanno incontrando tra loro, affinché l'Italia possa svolgere un ruolo concreto e amichevolmente costruttivo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dreosto. Ne ha facoltà.

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, l'aggressione russa in Ucraina, prima, e l'attacco di Hamas contro Israele, poi, hanno portato nuovamente in maniera dirompente sul tavolo delle cancellerie internazionali il tema della difesa e della sicurezza.

In questo contesto, caratterizzato da uno scenario geopolitico in continuo mutamento, non possiamo che evidenziare come il Governo italiano abbia saputo andare all'estero a testa alta, dialogando alla pari con i propri alleati e sapendo prendere anche decisioni difficili per contare di più nella scena internazionale, ma soprattutto per difendere gli interessi del nostro Paese.

Sarebbe sciocco anche da parte delle opposizioni negare ora l'attivismo italiano nel Mediterraneo allargato, quadrante del nostro primario interesse strategico, dove, anche a causa della recente crisi del Medio Oriente, un'ulteriore destabilizzazione rischia di avvantaggiare alcuni attori ostili, potenze spesso interessate evidentemente a indebolire l'Occidente con strumenti diversi.

Se, da un lato, abbiamo riscoperto che ci sono ancora minacce convenzionali nei domini tradizionali come quello terrestre, quello marittimo e quello aereo - e mi permetta qui, signor Presidente, di sottolineare e condividere il suo passaggio sull'opportunità di incorporare dal Patto di stabilità gli investimenti per la difesa - dall'altro, bisogna far fronte a minacce ibride come quelle del cyberspazio e del campo cognitivo, inclusa la disinformazione.

Vi è poi un'altra minaccia ibrida che questi soggetti ostili possono usare per destabilizzare l'Italia, ma addirittura tutto il continente europeo: i flussi migratori. Ricordo che pochi giorni prima dell'attacco terroristico contro Israele, proprio Hezbollah aveva dichiarato l'intenzione di inviare verso l'Europa e verso l'Italia centinaia di migliaia di migranti siriani presenti sul territorio libanese, proprio con lo scopo esplicito di destabilizzarci. Come da tempo noi della Lega dicevamo, ma venivamo trattati spesso con sufficienza e ironia, ora è provato che i flussi di migranti clandestini possono essere un veicolo di fondamentalismo islamico in Europa, come si è visto, ad esempio, nell'ultimo caso dell'attentatore di Bruxelles.

Va bene pertanto, signor Presidente del Consiglio, il ripristino dei controlli al confine nordorientale e, come rappresentante di quel territorio e di quel Friuli-Venezia Giulia terra di confine, voglio ringraziare questo Governo per aver accolto le nostre richieste, sulle quali qualcuno ironizzava, che

servono a una maggiore sicurezza e legalità. (*Applausi*).

Bene agisce quindi il Governo sui confini e bene ha fatto anche ad aver incrementato i controlli e le espulsioni di soggetti radicalizzati che avevano già progettato attentati, come lei ha detto, sul nostro territorio italiano. Ricordo a qualche anima bella della sinistra che invoca sempre l'Europa che anche la presidente della Commissione von der Leyen ha parlato di espellere chiunque possa mettere a repentaglio la nostra sicurezza. Bene: l'Italia lo sta facendo.

Quando si parla di sicurezza nazionale e di sicurezza dei nostri cittadini e delle nostre infrastrutture strategiche, altro punto che mi sta veramente a cuore, non ci sono dubbi: tolleranza zero, dare alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e al comparto *intelligence* tutti gli strumenti necessari per operare al meglio e aumentando i controlli capillarmente anche all'interno delle nostre comunità per individuare e, ove possibile, espellere tutti i soggetti radicalizzati e pericolosi.

Non si può non vedere in questo momento storico una sorta di allineamento di alcune potenze autocratiche: abbiamo visto l'aggressione dell'Ucraina, abbiamo visto come dietro l'attacco di Hamas ci sia la lunga mano dell'Iran e non vorrei che questa catena continuasse nell'Indopacifico, con la Cina a Taiwan.

Ecco, signor Presidente del Consiglio, in un contesto tanto sensibile e complicato ringrazio davvero la serietà di questo Governo e dei suoi rappresentanti nel trattare tali temi con grande responsabilità e senso istituzionale e nel rappresentare l'Italia, il nostro Paese, nei consessi internazionali, sempre a testa alta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

[VERDUCCI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, signora Presidente Meloni, il prossimo Consiglio europeo si terrà in uno dei momenti più drammatici dalla fine della Seconda guerra mondiale: è un tempo della storia in cui non è dato sbagliare; le parole che diciamo e le scelte che faremo avranno a lungo conseguenze sulle future generazioni.

L'attacco terroristico di Hamas contro il popolo israeliano, contro civili inermi, i bambini uccisi e bruciati, le ragazze violentate, gli uomini decapitati, un abisso indicibile dell'umanità, è un altro fronte - il più pericoloso - di quella guerra mondiale a pezzi che papa Francesco denuncia e ammonisce da anni come rischio mortale per la civiltà umana.

Presidente, in questo contesto lei ha il compito di andare a Bruxelles e di rappresentare tutti gli italiani, anche quelli - e sono la maggioranza - che non hanno votato né lei né la destra che oggi governa in modo fallimentare il nostro Paese.

Oggi che tutto sembra perduto abbiamo il dovere di lavorare per spegnere l'incendio, per tenere in vita il dialogo, per riattivare una soluzione politica e diplomatica, evitando che il conflitto vada totalmente fuori controllo. Questo è l'assillo e l'imperativo di queste ore. Il diritto di Israele ad esistere e a difendersi non deve violare il diritto internazionale e il diritto umanitario. Hamas sarà sconfitta se verrà evitata la trappola del sangue in cui i terroristi vogliono far precipitare il mondo intero; sarà sconfitta se non faremo l'errore di confondere Hamas con il popolo palestinese, i civili con i terroristi, la causa palestinese con la follia fondamentalista. Due popoli, due Stati. È l'unica bandiera possibile (*Applausi*) e va risolleata dalle macerie di odio dove adesso è seppellita. Non ci potrà essere infatti sicurezza finché non ci sarà autodeterminazione per entrambi i popoli e reciproco riconoscimento e rispetto.

Presidente, la guerra che insanguina Israele e Palestina, come quella in Ucraina, è un devastante moltiplicatore d'odio. C'è un retrocucina della guerra combattuta militarmente ed è l'armamentario ideologico della guerra combattuta sul *web* e nei fondali dei *social network*, sobillata a colpi di disinformazione orchestrata e pianificata. Dopo il 7 ottobre c'è un'onda dilagante e incontrollata di antisemitismo e di islamofobia cresciuta esponenzialmente *online*, in particolare sulle piattaforme di estrema destra.

Pochi giorni fa un allarme è stato nuovamente lanciato dalla Presidente della Commissione europea e non dobbiamo farlo cadere. Gli ebrei devono poter essere liberi di portare la *kippah* o di mostrare la stella di David e, allo stesso modo, i musulmani devono essere liberi di mostrare i segni della propria appartenenza. La democrazia è infatti inclusione e uguaglianza, Stato di diritto e principio di non

discriminazione.

Per questo noi oggi, Presidente, le chiediamo di sostenere in ogni occasione, a partire dal Consiglio europeo di domani, l'iniziativa della Commissione europea per inserire l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio tra i crimini dell'Unione europea, come chiesto all'unanimità anche dalla "commissione antidiscriminazioni" del Senato.

Disinformazione, manipolazione della realtà e discorsi d'odio sono tutt'uno e sono un pericolo mortale per la convivenza e la democrazia. L'odio è il retroterra ideologico del terrorismo e va fermato; servono regole che impediscano alle piattaforme *online* la monetizzazione dell'odio e delle discriminazioni, quando non addirittura di farsi attori del caos mondiale.

Presidente, chi in queste ore pensa di strumentalizzare a fini elettorali le paure e l'angoscia, chi con l'inganno aizza lo scontro di civiltà gioca una partita truffaldina e pericolosa. Solo integrazione e inclusione contrastano l'illegalità e costruiscono sicurezza per tutti.

Noi chiediamo al Governo di essere all'altezza di questo tempo che viviamo. Serve con urgenza un patto tra le democrazie, servono strumenti e norme affinché l'odio non avveleni la civiltà che abbiamo riconquistato a costo di sacrifici enormi dopo l'abisso della Seconda guerra mondiale; un abisso che non vogliamo si ripeta. Questo, con forza, le chiediamo di fare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scurria. Ne ha facoltà.

SCURRIA (*FdI*). Signor Presidente, proprio un anno fa il Governo Meloni, il nostro Governo, riceveva la fiducia dal Parlamento. Guardando il percorso fatto in questo anno, siamo molto orgogliosi del lavoro fatto; un lavoro che, proprio nel prossimo Consiglio europeo di questa settimana, si manifesterà e si evidenzierà.

C'è stato un tempo in cui il tema dell'immigrazione non trovava spazio nell'agenda dell'Unione europea. C'è stato un tempo in cui alcuni Stati, soprattutto del Nord Europa, si giravano dall'altra parte rispetto agli sbarchi a Lampedusa e alle tragedie del Mediterraneo. C'è stato un tempo in cui le politiche dell'Unione europea guardavano sempre e costantemente ad Est, considerando il Mediterraneo uno scenario di minore considerazione. C'è stato un tempo in cui l'Italia doveva fare da sola nei confronti dell'immigrazione. Ora è un altro tempo.

È il tempo in cui a ogni Consiglio europeo si fa un passo avanti per prendere coscienza dell'immigrazione come fenomeno europeo. Ora è il tempo che vede la Presidente della Commissione europea a Lampedusa. Ora è il tempo per gli accordi con i Paesi africani, come nel caso della Tunisia, per disciplinare i flussi migratori. Ora è il tempo in cui un Presidente del Consiglio italiano va alle Nazioni Unite per sottolineare l'importanza del fenomeno dell'immigrazione. (*Applausi*).

È il tempo di un'inversione di tendenza. È il tempo delle prime proposte di revisione dei regolamenti europei sull'immigrazione, grazie agli sforzi, ai convincimenti, all'esperienza, ma anche alla tenacia e alla credibilità del nuovo Governo italiano. Ovviamente, c'è anche il tema della crisi medio orientale, della guerra tra Israele e Palestina.

Occorrerà dire parole chiare a Israele, parole che forse non possono essere scritte nel linguaggio delle risoluzioni, ma che risultano essere chiarissime: noi non siamo come loro. Bisognerà dire, quando si vedono le proprie donne rapite e violentate, quando si vedono i bambini decapitati, quando si vedono i propri anziani uccisi e intorno solo distruzione, che potrebbe venire l'idea di vendicarsi; potrebbe venire l'idea di sfogare la rabbia e la frustrazione, ma non si può fare e non si deve fare, perché noi non siamo come loro.

Diventa fondamentale, proprio all'interno di una riunione europea, ricordare come una delle radici della nostra cultura europea, quella greca, aveva coniato il termine barbaro proprio per definire ciò che era estraneo a una comune cultura e a una comune civiltà. È quello che hanno fatto i terroristi di Hamas il 7 ottobre scorso.

Facendo un parallelo con il nostro Paese, quando l'Italia era devastata dal terrorismo, io voglio allora ricordare come la grande risposta al terrorismo furono, sicuramente, le operazioni di polizia, l'azione della magistratura e l'impegno della società civile, dei sindacati e dei partiti. Ma furono anche le parole dei due *leader* dell'allora destra e sinistra italiana, Almirante e Berlinguer, che dissero che non c'erano, nel terrorismo, compagni o camerati che sbagliavano, ma erano solo e soltanto terroristi. (*Applausi*).

Questo è quello che noi vorremmo ascoltare dai *leader* palestinesi, e cioè che Hamas, Hezbollah e la *jihād* sono e rimangono soltanto dei terroristi e su tutto il resto non c'è bisogno di creare convivenze e alleanze. Su questo punto, potremmo andare avanti con la nostra strategia dei due popoli e dei due Stati, perché in questo modo potremmo aiutare il popolo palestinese a trovare la sua libertà e la sua autodeterminazione.

A proposito di credibilità internazionale, sugli scenari europei c'è stato anche un tempo in cui negli appuntamenti e nei *summit* internazionali non si sentiva la voce italiana. C'è stato un tempo, un lungo tempo, in cui all'Italia non era riconosciuto un ruolo, una rilevanza internazionale. Ora, anche qui, è un altro tempo e, soprattutto negli scenari di crisi che abbiamo davanti, è il tempo dell'Italia seduta, ascoltata dai grandi del mondo e, soprattutto nello scenario del Mediterraneo e del Medio Oriente, c'è, lancia proposte e interviene direttamente.

Possiamo pensarla come si vuole; si può essere al Governo o all'opposizione, ma è bello, presidente Meloni, vedere l'Italia fare da ponte tra Israele e Paesi arabi. È bello vedere l'Italia diventare un Paese normale, dove discutiamo delle nostre questioni interne, ma all'estero ci presentiamo come nazione, come Paese, con una precisa posizione e collocazione.

Non era facile, dopo un anno. Non era scontato, in così poco tempo, soprattutto perché un anno fa, in campagna elettorale, abbiamo sentito intorno a noi solamente critiche, per la nostra impresentabilità e per la nostra non credibilità internazionale. Sono bastati dodici mesi per raccontare un'altra storia, una storia che ci vede cercati e ascoltati a Washington, in Ucraina, nel Medio Oriente, in India, in Africa, a Bruxelles, esattamente come succederà giovedì venerdì prossimo. Quindi, buon lavoro, presidente Meloni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monti. Ne ha facoltà.

MONTI (*Misto*). Signor Presidente del Consiglio, è stato scritto che in questo primo anno di Governo le prove più convincenti le avete offerte - e lei le ha offerte - soprattutto nel campo della politica estera. Condivido quanto ha scritto, per esempio, Claudio Cerasa, il direttore de «Il Foglio». È stata piuttosto efficace in Europa - e l'elemento incoraggiante è stata la volontà esplicita, in ogni occasione, di non trasformare mai il suo euroscetticismo in antieuropeismo - ed è stata molto efficace, senza sbagliare un colpo, nel posizionamento internazionale dell'Italia. Questo della politica estera - come sappiamo bene - è proprio il campo in cui l'Unione europea, viceversa, è più debole, strutturalmente debole, e a volte inesistente.

Che cosa può fare l'Italia per cercare di rafforzare gradualmente la politica estera europea, come sarebbe nel nostro grande interesse? Secondo me, due cose: la prima, astenersi dal far travolgere in un giudizio di pessimismo, visto che la politica estera non funziona, l'intera Unione europea. In questo momento forse possiamo ricordare che proprio Shimon Peres, quando gli chiesero chi fosse, a suo avviso, la più grande personalità della Francia moderna dal punto di vista politico, rispose non Napoleone, non De Gaulle, ma Jean Monnet. Avremmo avuto bisogno nel Medio Oriente di qualcuno che sapesse costruire la pace, integrando gli Stati.

Oltre a evitare di cadere nel pessimismo, c'è però una cosa concreta che secondo me lei, Presidente, ha tutti i titoli per poter fare: mettere sempre più a nudo una cosa ovvia, cercando di superarla, ossia che la regola dell'unanimità è un ostacolo impervio sulla strada della politica estera europea. Recentemente, in maggio - come lei sa - il Ministro degli affari esteri della Germania ha creato - come il ministro Tajani ha riferito qualche tempo fa alla Commissione esteri del Senato - un "gruppo di amici" della maggioranza qualificata in politica estera, cui il Ministro ha aderito. Il cancelliere Scholz, nel suo discorso di Praga, ha addirittura detto che si potrebbe cercare di fare questo sia in politica estera che nella politica della tassazione. Ebbene, credo che, con la crescente autorità che lei sta acquistando proprio nel campo della politica estera, potrebbe forse, nei modi e nei tempi che riterrà, dichiarare anche lei che l'Italia - e non solo il Ministro degli affari esteri - si propone di andare in questa direzione.

A mio avviso, l'Italia ha molto da guadagnare, come tutti, da una politica estera che diventi più efficace, perdendo il vincolo dell'unanimità, e ha meno da perdere da questo di altri Paesi europei, grandi o meno grandi. Noi, per ragioni che conosciamo, non abbiamo una zona di influenza storica da

passato impero coloniale, come hanno - lasciamo perdere la Gran Bretagna, che non c'è più - la Francia, la Spagna, lo stesso Portogallo. Insomma, per noi il beneficio sarebbe grande, come per tutti gli altri Paesi, e il costo sarebbe inferiore, credo, a quello di altri Paesi.

Spero che vorrà riflettere con il Ministro degli affari esteri in questa direzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Enrico. Ne ha facoltà.

[BORGHI Enrico](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Presidente del Consiglio, Ucraina, Medio Oriente, economia, migrazione: l'ordine del giorno al prossimo Consiglio europeo è la fotografia di un mosaico dei tempi difficili che stiamo vivendo. E lei si è presentata in quest'Aula per chiedere consigli, indicazioni, proposte. E gliene rivolgiamo innanzitutto una.

Signora Presidente del Consiglio, si guardi da una tentazione che è l'anticamera dell'errore: immaginare - per riprendere un'antica immagine di Giuseppe Saragat - che la colpa della situazione sia del destino cinico e baro che congiura ai danni di questa o di quella *leadership*, nella fattispecie della sua. Questo *modus pensandi* conduce al vittimismo, alla sindrome dell'accerchiamento, al rancore permanente di cui onestamente abbiamo colto qualche accenno nella parte finale della sua relazione. In realtà, in politica gli ostacoli sono inevitabili e ci si parano di fronte non per farci un dispetto, ma perché sono figli della storia, dell'economia, della demografia, delle scelte politiche che sono state fatte o che non sono state fatte. Quindi nei tornanti della storia, che siamo chiamati a dover attraversare nella nostra vicenda umana, ogni società è costretta ad affrontare i limiti delle proprie potenzialità e delle proprie capacità di azione.

Di fronte a questi scenari, ci si richiede sostanzialmente di fare tre cose, la prima delle quali è esprimere una capacità di analisi razionale. Colleghi, noi dobbiamo capire, non dobbiamo tifare (*Applausi*). Abbiamo visto troppi tifosi nelle ultime ore e pochi raziocinanti. Il secondo aspetto: dobbiamo avere la capacità della gestione del rischio. Lei sa bene, signora Presidente del Consiglio, che questa volta la cosiddetta linea rossa è su un crinale drammatico di equilibrio tra il diritto alla deterrenza e alla difesa di un popolo attaccato e la necessità di evitare che questo si trasformi in una vendetta indiscriminata. La terza questione, per realizzare le due illustrate, è l'esigenza di alleanze coerenti. Come diceva Churchill, la guerra di cooperazione non è semplice, ma è terribile combattere da soli: questo è un assioma più che mai valido oggi, di questi tempi.

Rispetto al tema delle alleanze coerenti, che è la premessa per esercitare un'azione efficace nei termini che lei qui ci ha voluto descrivere, non possiamo non nascondere il fatto politico delle ultime settimane con cui il Governo, questa maggioranza e la Presidente del Consiglio sono chiamati a dover fare i conti. Mi riferisco al fatto che sul piano europeo è venuto meno l'impianto ideologico su cui lei, signora Presidente del Consiglio, e la destra italiana avevate costruito la strategia di questo anno e per gli anni a venire; un impianto, se vogliamo semplificarlo, al tempo stesso iperatlantista ed euroscettico, che è stato smentito dai recenti avvenimenti. Ne cito solo tre: la sconfitta dei conservatori in Polonia, che ha fatto venire meno un pilastro essenziale di questa strategia; la sconfitta dell'estrema destra alle recenti elezioni in Spagna; da ultimo, ma non ultimo, la presenza del presidente Orbán alla cerimonia della celebrazione della Belt and road initiative, su cui noi abbiamo opinioni diametralmente opposte. E su questo credo che collimiamo rispetto alle indicazioni che sono state fornite: una presenza a Pechino dopo i suoi ripetuti incontri con Putin.

Insomma, quell'impianto, quel pilastro, è venuto meno. Così come la logica di un iperatlantismo acritico viene smentita dai primi interessati di questa logica, ossia gli Stati Uniti d'America, che nella vicenda del conflitto nella Striscia di Gaza hanno espresso, con le dichiarazioni del segretario Blinken e del presidente Biden, una posizione assennata e lucida che ha ricondotto nel giusto alveo la discussione su cosa fare all'indomani dell'inaccettabile, terribile, bestiale attacco di Hamas ai *kibbutz* israeliani.

Anche il tema che trova tutti concordi, e cioè l'assioma due popoli e due Stati, va sottratto alla retorica. Non possiamo non constatare quello che è accaduto tra il 1993, quando questo assioma si è realizzato con gli accordi di Oslo e la pace di Camp David, e oggi. Pertanto, la ricostruzione dello *status quo* (due popoli, due Stati) deve necessariamente trovare un suo bilanciamento nella complicatissima vicenda che c'è stata all'indomani di quel percorso, altrimenti rischiamo di cavarcela soltanto con una

discussione generica. Pertanto, serve coerenza nelle alleanze, in maniera salda, con la consapevolezza del nostro ruolo. Inoltre, il tema del Mediterraneo, da riproporre in ogni discussione come importante crocevia di tutti questi aspetti, è al tempo stesso l'impegno del Governo, ma anche la leva con la quale dimostrare l'importanza e l'insostituibilità dell'Italia dentro questo processo.

Siccome discuterete anche di economia, signora Presidente del Consiglio, è immaginabile ritenere che ci saranno degli interlocutori i quali le e ci chiederanno conto di cosa fare sulla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità (MES), che è un altro banco di prova della reale volontà di cooperazione sul piano europeo di questo Governo e della sua maggioranza. Come sa, noi avevamo proposto l'utilizzo del MES sanitario per intervenire in maniera robusta all'interno della riorganizzazione della nostra rete sanitaria.

In conclusione, signor Presidente, c'è un elemento di fondo dentro questo percorso. L'Italia deve lavorare per far capire a tutti che possono guadagnare di più da un accordo piuttosto che da una guerra e un accordo - questo vale per l'Ucraina, come vale per la Striscia di Gaza, come per tutti gli altri teatri interessati da vicende belliche - si fonda sempre sul concetto di pace giusta. È questa, dal nostro punto di vista, la garanzia per la nostra sicurezza... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli. Ne ha facoltà.

RONZULLI *(FI-BP-PPE)*. Abbiamo molto apprezzato l'ampia relazione del presidente del Consiglio Meloni prima di un Consiglio europeo che si preannuncia non semplice, in un momento difficile per il mondo intero e quindi anche per l'Unione europea.

Innanzitutto abbiamo molto apprezzato il protagonismo del Governo italiano, di cui lei, signor Presidente del Consiglio, ha ricordato le tappe, tutte molto importanti. Tra queste, vorrei certamente ricordare la sua partecipazione in presenza, mettendoci la faccia, al vertice a Il Cairo, che ha dato un ruolo centrale all'Italia in questo momento così difficile per il Medio Oriente, perché la stabilità di quella regione significa stabilità per il Mediterraneo e per l'Italia. Il feroce e inumano attacco terroristico contro Israele da parte di Hamas è tornato a incendiare il fronte mediorientale, ha ferito Israele, ha rianimato l'odio degli integralisti islamici e l'odio antisemita. Una conseguenza è quella di sentire nelle piazze europee, in casa nostra, dopo ottant'anni, frasi come «Morte agli ebrei». L'attacco ha rianimato cellule terroristiche, lupi solitari; ha fatto crescere la tensione fra potenze già ostili fra loro, ma soprattutto ha sconvolto tutti noi per le modalità efferate, le decapitazioni, le mutilazioni, gli stupri, le crudeltà verso bambini, donne e uomini torturati e uccisi, che denotano un nuovo approccio ideologico dell'organizzazione terroristica. Sosteniamo gli sforzi del Governo, e del ministro Tajani in particolare, per riportare a casa sani e salvi gli italiani che si trovano ancora in condizioni di pericolo. Purtroppo non possiamo che piangere, invece, i nostri tre connazionali che hanno trovato la morte proprio il 7 ottobre.

Israele ha diritto a una reazione forte per debellare il cancro di Hamas e annientarlo. Ha diritto di difendere il suo popolo e con esso anche un modello di civiltà, di società, di cultura che è anche il nostro. Di contro, ha ragione da vendere, presidente del Consiglio Meloni, quando dice che non dobbiamo cadere nella trappola dello scontro di civiltà. Questa non è e non deve diventare una guerra contro il mondo arabo, che è una cosa ben diversa da Hamas, e neppure contro il popolo palestinese, che Hamas strumentalizza instillando l'odio e usando sempre più spesso i civili come merce sacrificale.

La forza, soprattutto quella della ragione, non deve tramutarsi in vendetta. La risposta di una grande democrazia come quella israeliana deve puntare a risparmiare la vita di tanti innocenti, vittime anche loro della ferocia e del cinismo di Hamas. Per noi la soluzione rimane quella dei due popoli due Stati, ma questo - dobbiamo dircelo con franchezza - non si realizzerà mai fino a quando Israele avrà motivo di pensare che l'altro Stato minacci la sicurezza e addirittura la sua stessa esistenza.

C'è un filo rosso che collega non solo Hamas e Hezbollah all'Iran, ma che rischia di collegare buona parte del mondo arabo, così come più in generale buona parte del cosiddetto Sud globale, a Russia e a Cina, in uno scenario da nuova Guerra fredda che dobbiamo assolutamente scongiurare. Per questo sono straordinariamente attuali i fondamentali della politica estera realizzati per anni dai Governi Berlusconi e oggi ripresi con efficacia dal Governo Meloni: sostegno a Israele, amicizia con il mondo

arabo moderato, impegno per l'Africa con il piano Marshall che abbiamo chiesto all'Europa e con il piano Mattei che l'Italia sta definendo. Questa emergenza va affrontata a maggior ragione oggi, tenendo conto che è anche sui barconi, attraverso lo squallido traffico di merce umana, che possono infiltrarsi nel nostro Paese non controllati potenziali jihadisti allevati e indottrinati a pane e fondamentalismo. Con buona pace di chi, da sinistra, sosteneva il contrario, i fatti sono sotto gli occhi di tutti: l'attentatore di Bruxelles che ha ucciso due cittadini svedesi è passato attraverso quelle maglie larghe di una politica dell'immigrazione ispirata alle porte aperte a tutti, tanto cara alla sinistra, e come lui tanti altri jihadisti che per fortuna i nostri Servizi e la nostra Polizia, a cui va ovviamente il nostro ringraziamento, sono riusciti a prendere prima che passassero all'azione. (*Applausi*).

Le vicende di questi giorni hanno opportunamente portato il nostro Governo a sospendere temporaneamente Schengen al confine con la Slovenia, una misura necessaria per prevenire infiltrazione dalla rotta balcanica. Sono già undici i Paesi europei che in queste settimane hanno reintrodotto i controlli alle frontiere interne. È fondamentale che, in una fase così drammatica, l'Europa parli con una voce sola; altrimenti con gli interventi scomposti di alcuni suoi rappresentanti, le sue divisioni, gli egoismi dei singoli Stati, rischia di rimanere schiacciata dalle altre superpotenze e condannata all'ininfluenza. Stiamo vedendo la copia carbone di quanto accade in Italia: l'ambiguità di alcuni esponenti rappresentativi della sinistra continentale fa il gioco dei terroristi e indebolisce l'Europa. Ma come si fa, per esempio, a chiedere il cessate il fuoco generalizzato, che ora sarebbe soltanto un grande vantaggio per Hamas? Diverso, invece, è sostenere quella pausa umanitaria richiesta a gran voce da tutta la comunità internazionale, che deve consentire di fornire alla popolazione civile di Gaza tutti gli aiuti necessari a sopravvivere in una fase di privazione e di sofferenza.

Ma non solo di Medio Oriente e di immigrazione discuterà il prossimo Consiglio europeo, che sarà chiamato a rinnovare il proprio sostegno all'Ucraina, un teatro di guerra che rischia di passare in secondo piano rispetto al Medio Oriente, ovviamente, ma dove dobbiamo continuare a sostenere l'integrità e la sovranità nazionale dell'Ucraina.

Si parlerà inoltre di economia: servono passi avanti rapidi sulla riforma del Patto di stabilità e crescita nel segno della flessibilità e degli investimenti. La stagione dell'austerità non può e non deve tornare, soprattutto in una fase che rischia di essere caratterizzata da un nuovo aumento dell'inflazione e quindi da un nuovo rialzo dei tassi da parte della BCE, e ciò sarebbe una spirale recessiva fatale per la nostra economia.

Sono convinta che questo Governo abbia gli strumenti per farsi valere anche su questo tema, con buona pace dei profeti di sventura della sinistra che in questi mesi hanno tifato perché la Commissione europea mettesse i bastoni tra le ruote al Governo sul PNNR; poi hanno tifato per lo *spread*, sperando in un *remake* del 2011; ora hanno tifato per le agenzie di *rating*, sperando ardentemente che Standard and Poor's declassasse l'Italia per poter dire che il centrodestra stava mandando a rotoli l'economia e la reputazione del Paese. Ma nulla di tutto ciò si è avverato. (*Applausi*).

Vi è andata male. Fatevi un esame di coscienza. Sarebbe bello, ma sarebbe soprattutto utile che, almeno sulle partite decisive per la Nazione, si marciasse uniti, anziché cercare di lucrare qualche zero virgola (*Applausi*), scommettendo contro l'Italia. Noi continueremo a muoverci in questa direzione. Voi probabilmente continuerete ad agitare fantasmi, a mobilitare le piazze nel nome dell'odio sociale: una costante competizione a sinistra che probabilmente non farà il bene dell'opposizione, ma sicuramente non farà quello del Paese.

Presidente Meloni, proprio un anno fa ieri, lei ha fatto il suo primo discorso in quest'Aula e abbiamo votato la prima fiducia al suo Governo. In molti, dall'altra parte, avevano scommesso che proprio in sede europea il nuovo Governo di centrodestra avrebbe trovato le maggiori difficoltà, pagando il prezzo di un presunto isolamento. A distanza di un anno, un anno difficilissimo in cui è successo davvero di tutto, possiamo dire che, grazie alla sua azione e di tutta la sua squadra, non solo questo non è avvenuto, ma anzi l'Italia si presenta forte e credibile su ogni tavolo ed è tornata protagonista sul piano internazionale (*Applausi*), perché senza una presenza forte in Europa è più difficile anche governare l'Italia.

Abbiamo conquistato un posto da protagonisti al tavolo dei grandi con la ricetta della serietà, della competenza e del rispetto delle regole. È un lavoro che sta dando frutti importanti e siamo certi che questo lavoro continuerà e ci restituirà un'Italia di cui essere sempre più fieri. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Loreface. Ne ha facoltà.

LOREFICE (*M5S*). Presidente del Consiglio Meloni, siamo alla soglia di un importantissimo appuntamento: domani lei porterà nuovamente la voce della Nazione, dell'Italia, perciò la voce di tutti noi, all'interno di quel consesso.

I temi all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo sono chiaramente legati alle guerre, e non solo alla guerra o al vile attacco criminale di Hamas. Lei, nel suo discorso iniziale, ha giustamente posto l'accento su questo e ha condannato il vile attacco dei terroristi di Hamas. Noi come MoVimento 5 Stelle siamo sulla stessa linea: quello è stato un vile attacco che ha colpito gente inerme, civili, donne, bambini e uomini.

Vorrei però porre alla sua attenzione e a quella dei colleghi un dato su cui riflettere: noi riteniamo che le vittime civili non abbiano nazionalità e che tutti i civili, bambini, donne e uomini, anche palestinesi, siano stati vittime di vile violenza. (*Applausi*). Pertanto, non capisco perché a volte ci tratteniamo e parliamo soltanto delle vittime israeliane. I civili sono tutte vittime, ma dalle sue parole non ho sentito una chiarezza in tal senso.

Continuando sugli effetti terribili degli attacchi terroristici, in riferimento a ciò che ha portato al blocco della libera circolazione e dell'Accordo di Schengen, a seguito dell'attacco terroristico di Bruxelles del 16 ottobre, anche l'Italia, assieme a tanti altri Stati dell'Unione europea, ha deciso di reintrodurre i controlli alle frontiere. Noi riteniamo che introdurre anche temporaneamente queste misure non sia sufficiente e ci permettiamo di proporre ulteriori azioni. Ci permettiamo di proporre in aggiunta due misure d'urgenza: la prima è quello che può essere per qualcuno un salto quantico nella cooperazione europea, nel campo dell'*intelligence* e dell'antiterrorismo, di cui si parla da oltre vent'anni. Dopo l'attentato alle Torri Gemelle, nel 2001, c'è stata una nutrita attività di chiacchiera - quella che io definisco tale - che non ha portato concretezza e sostanza.

Tornando al terrorista tunisino di Bruxelles, ricordiamo che la Digos ne segnalò la radicalizzazione e la pericolosità alle autorità belghe già nel 2016, perciò non ieri o l'altro ieri. Ma tale avvertimento fu ignorato per anni. Serve quindi creare subito una struttura di coordinamento di emergenza, una sorta di centrale operativa antiterrorismo europea che vada ben oltre la figura burocratica del coordinatore europeo antiterrorismo, che ad oggi ha prodotto quasi il nulla. Si tratta di una carica istituita due anni fa e da allora ricoperta dal belga Ikka Salmi. Non so quanti di noi hanno mai sentito nominare questo coordinatore. E io non so neanche cosa abbia prodotto nella sostanza.

La seconda misura da noi proposta, necessaria, è la veloce approvazione di un meccanismo europeo di rimpatrio immediato e obbligatorio per quei soggetti che sono considerati una minaccia per la sicurezza e che magari hanno già ricevuto un ordine di espulsione. In questi casi non si può più procedere con i rimpatri volontari su base nazionale, ma serve un sistema di rimpatrio per direttissima, come previsto nel nuovo patto europeo sull'immigrazione e nella direttiva rimpatri. Quel patto però, presidente Meloni, le ricordo che proprio i suoi cari alleati sovranisti europei continuano a boicottare in tutti i modi. Pertanto, portiamo avanti con forza la nostra posizione. Quei rimpatri, Presidente, che quest'anno in Italia sono stati la bellezza di 54 (un numero risibile), non si fanno sicuramente riempiendo la penisola di CPR e prolungando i tempi di detenzione, né con accordicchi che possono essere definiti fallimentari, come quello con la Tunisia, che ad oggi non ha prodotto niente. Mi permetto di dire che il presidente tunisino Saied si è pure permesso di rifiutare i soldi dati dall'Unione europea. Pertanto qualcosina da rivedere c'è sicuramente.

Servono accordi di rimpatrio non bilaterali, ma europei (tutta l'Unione europea si deve impegnare su questo), stipulati da una nuova figura, un commissario europeo per l'immigrazione. Noi del MoVimento 5 Stelle la proponiamo da tempo, ma questa figura ad oggi non esiste; provi lei magari a suggerire o a proporre la figura del commissario unico europeo per l'immigrazione. Gli accordi per i rimpatri dell'Unione europea devono garantire la giusta gestione *in loco*, nei Paesi di origine e transito dei flussi, attraverso le delegazioni europee, cioè la rete delle rappresentanze diplomatiche dell'Unione

europea presenti nelle capitali africane, mediorientali e asiatiche. Delegazioni che potrebbero occuparsi anche del primo esame delle domande di asilo e di ingresso in Europa per lavoro o studio, consentendo una selezione e distribuzione alla fonte, che sarebbe pianificata con razionalità. In questo modo coloro che hanno diritto alla protezione internazionale o anche a un visto di lavoro o di studio potrebbero raggiungere in maniera legale e sicura l'Europa, andando direttamente in un Paese europeo individuato secondo un sistema per quote sostenibili e proporzionate, che tenga conto non solo del ricongiungimento familiare, ma anche, ove possibile, delle preferenze del richiedente asilo (come padronanza e conoscenza della lingua del Paese dove si vuole andare, la presenza di comunità già nutrite riferite al Paese di provenienza e quant'altro), che siano sempre in linea con le richieste e le esigenze nazionali di manodopera (che abbiamo, tra l'altro). Questo non solo stroncherebbe alla radice il *business* legato al traffico di esseri umani, ma eliminerebbe anche il problema della redistribuzione dei migranti in Europa, perché verrebbe pianificata alla partenza e non all'approdo in Italia o in Europa.

Finché però questo sistema non sarà funzionante, il problema dei ricollocamenti rimarrà e con esso l'esigenza politica di chiedere quanto prima la trattativa sulla riforma del Patto europeo su migrazione e asilo, con la previsione, in deroga ai vecchi accordi di Dublino, di un efficace meccanismo automatico e obbligatorio di redistribuzione in caso di flussi straordinari, e solo in quel caso.

Presidente Meloni, le chiediamo anche di avere maggiore coerenza con quello che avete detto negli anni passati da opposizione e pertanto, avendo visto che i blocchi navali sono inapplicabili e altre misure da voi proposte come *spot* elettorali non sono efficaci: vediamo di tradurre tutto questo in altro e in fatti concreti.

Ora passo ad alcune delle vostre proposte, che noi non vediamo come azioni concrete. Lei continua a parlare di piano Mattei per l'Africa: in cosa consiste? Continuo a non vederne la sostanza: come lo volete declinare e come l'Unione europea pensa di avallare questa vostra proposta?

Questo si va a scontrare inoltre con il grandissimo debito estero dei Paesi africani, perché proprio partendo da quello, a mio avviso, potremmo aprire una nuova discussione. Il debito estero blocca ogni reale prospettiva di sviluppo del Continente africano: è un debito di cui nessuno parla o ne parlano pochi, ma negli ultimi quindici anni è triplicato; infatti, dai 200 miliardi di dollari del 2008 ora siamo arrivati a oltre 700, una cifra spropositata, al punto che buona parte dei Governi africani spende all'incirca 200 milioni... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Lorefice.

LOREFICE *(M5S)*. Concludo, signor Presidente, con quest'ultimo spunto di riflessione: valutiamo anche questo, togliamo il debito all'Africa e lavoriamo con gli africani per il loro sviluppo e rilancio.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, presidente Meloni, onorevoli colleghi senatori, intanto permettetemi di esprimere in quest'Aula tutta la mia vicinanza ai familiari delle vittime: quanto avvenuto il 7 ottobre 2023 sarà ricordato come il peggior attacco antisemita dopo l'Olocausto. Hamas ha macellato, bruciato vivi bambini, decapitato, violentato e rapito neonati, giovani e anziani; ha ucciso una ad una oltre 1.400 persone, casa per casa. Corpi devastati, irriconoscibili e disfatti a tal punto che è impossibile ricomporli e solo il DNA rivelerà a chi appartengono pezzi di gambe, braccia e tronchi trovati in un mare di sangue, mescolato: è un macabro *puzzle* che dovrà essere ricomposto per dare un nome e una sepoltura dignitosa a quei corpi martoriati.

Hamas è un nuovo Erode: tortura e uccide i bambini di Israele che hanno l'unica colpa di essere ebrei, ma allo stesso tempo tortura e uccide anche i bambini palestinesi, usati come scudi umani. Hamas è un'organizzazione terroristica, un nuovo nazismo ed è riuscita a superare in crudeltà l'ISIS.

E nonostante i massacri commessi, le deportazioni e gli orrori di questi giorni, abbiamo assistito a manifestazioni a favore di Hamas: questo ci dovrebbe far riflettere su un nuovo antisemitismo che sta avanzando a livello europeo, ma anche in Italia. Cito Primo Levi, che nel libro «L'asimmetria e la vita» scrisse: «Auschwitz è fuori di noi, ma è intorno a noi, è nell'aria. La peste si è spenta, ma l'infezione serpeggia», parole di una sconvolgente attualità.

In questi giorni abbiamo visto *imam* che non hanno avuto parole di condanna contro Hamas. Abbiamo

visto ancora troppi "ma" da parte di qualcuno e abbiamo visto i giovani immigrati di seconda e terza generazione manifestare contro Israele: non giovani di strada, giovani emarginati, ma giovani studenti, che difendono i terroristi che hanno ucciso i loro coetanei mentre ballavano in un campo.

Ecco, vedere questi giovani sostenere Hamas preoccupa, perché vuol dire che il progetto di integrazione europea è fallito e che il germe dell'odio razziale sta crescendo in un'Europa distratta da politiche ecofolli.

Oggi in pericolo non c'è solo l'esistenza di Israele, il diritto all'autodeterminazione di un popolo, ma in pericolo ci sono i valori occidentali quali la libertà, la democrazia e la convivenza civile. In pericolo ci siamo tutti noi. Occorre quindi l'impegno di ognuno perché il conflitto non si allarghi.

Parole sgrammaticate, come quelle di Guterres, gettano ulteriore benzina sul fuoco, mentre dovremmo lavorare sulla *de-escalation* nella speranza di arrivare al più presto ad una pace duratura che si basi sulla coesistenza di due popoli e di due Stati.

Nell'immediato è necessaria l'apertura costante di canali per la fornitura di aiuti umanitari per la popolazione nella Striscia di Gaza, mantenendo alto il controllo perché questi vadano ai civili palestinesi e non finiscano invece nelle mani di Hamas, come già avvenuto con i fondi europei. Occorrono cibo, acqua, carburante, elettricità anche per mantenere in vita i neonati prematuri e per le persone attaccate ad un respiratore. Occorre il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e il rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi.

Di fronte a noi abbiamo il diritto del popolo di Israele ad esistere, a difendersi e a non farsi nuovamente sterminare e, dall'altra parte, la catastrofe umanitaria che la popolazione della Striscia di Gaza sta vivendo. In entrambi i casi il nemico è Hamas, il terrorismo, il fanatismo che porta ad uccidere nel nome di un Dio.

Il nostro compito, alla luce di questi tragici eventi, è quello di difendere tutti quei valori, quali la libertà, la democrazia, l'umanità, la dignità, la solidarietà e la vita ogni qualvolta essi vengano messi in pericolo. Il nostro dovere è di salvaguardare la vita di ogni bambino bloccando e condannando ogni forma di estremismo religioso e ideologico che ne giustifichi l'uccisione.

L'Italia e questo Governo saranno sempre in prima linea nella difesa di questi valori irrinunciabili senza tentennamenti e senza paura. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto con piacere studenti e docenti dell'Istituto d'istruzione superiore «Don Geremia Piscopo» di Arzano, in provincia di Napoli, che stanno assistendo dalla tribuna ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 12,42)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Delrio. Ne ha facoltà.

DELRIO (PD-IDP). Signor Presidente, signora Presidente del Consiglio, grazie per la sua relazione. Lo dico sinceramente. Abbiamo molto apprezzato dai banchi dell'opposizione le sue parole chiare sull'Europa, sulla guerra, sul conflitto, sul posizionamento strategico dell'Italia nell'epoca così complicata che ci tocca vivere. Un'epoca tragica, che richiede uno sforzo di politica alta. Non abbiamo condiviso tutto, ovviamente; devo dire che sull'immigrazione siamo ancora molto distanti. Devo dire però che questa sua posizione ci conforta. Lei può andare in Europa, per quanto ci riguarda, ribadendo quanto lei ha ribadito in quest'Aula.

Prima di tutto la condanna fortissima per quello che è successo il 7 ottobre. Non c'è nulla, nemmeno l'esasperazione del popolo palestinese e dei suoi dirigenti, che giustifichi quello che ha commesso Hamas. Hamas non ha commesso quegli eccidi a nome del popolo palestinese. Questo va detto con molta chiarezza. Hamas ha commesso quegli eccidi in nome di un nazionalismo religioso, pericoloso prima di tutto prima per il mondo arabo e per il mondo islamico, civiltà diverse dalle nostre con cui noi, come lei ha giustamente detto, non dobbiamo scontrarci, ma incontrarci. Il Mediterraneo sarà e deve essere ancora l'occasione per gli incontri tra le civiltà, non per gli scontri tra di esse. (*Applausi*).

Il razzismo di Hamas ha origini anche dentro di noi, come ha detto molto bene la senatrice Pucciarelli. Questo virus è intorno a noi, è intorno anche agli italiani. Non è vero che gli italiani non sono stati

affetti dal razzismo. Nel 1938 le leggi razziali dicevano cose terribili. Ci sono qui gli studenti e vorrei richiamarne due o tre punti. Le razze umane esistono. Esistono grandi razze e piccole razze. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Vedete, il germe del razzismo, il germe dell'antisemitismo non riguarda il popolo ebreo e i nostri padri, a cui tanto dobbiamo in tutti i campi, ma riguardano noi stessi, la nostra sopravvivenza, la sopravvivenza dell'umanità e del suo senso.

Noi siamo, quindi, con Israele, con il suo diritto ad esistere, ma ribadiamo anche ad Israele che tagliare le radici ad Hamas significa agire per il diritto a esistere del popolo palestinese e per lo Stato palestinese. Solo così noi potremo tagliare le radici ad Hamas. (*Applausi*).

Dobbiamo evitare, come lei ha detto benissimo, presidente Meloni, la trappola della vendetta. Spezzare vite innocenti non fermerà la rabbia del mondo arabo. Non la fermerà. Lei, come me, è genitore. Siamo padri e madri. Noi sappiamo che le vite dei bambini palestinesi contano tanto quanto le vite spezzate nei *kibbutz* da parte di Hamas. Contano uguale, non c'è differenza. Per questo è importante la nostra richiesta, non di una tregua qualsiasi, ma di una tregua umanitaria, che consenta di riflettere, che consenta di avere una proporzionalità tra quello che è successo e quello che si mette in campo.

Il conflitto non si compone con la violenza delle armi. Si abbandoni il mutuo proposito di distruzioni. Le Nazioni non muoiono umiliate ed oppresse, ma preparano la riscossa e trasmettono, di generazione in generazione, un triste retaggio di odio e di vendetta: ho citato le parole che, più di cento anni fa, papa Benedetto XV rivolse ai capi delle Nazioni durante la Prima guerra mondiale.

Si trasmette un retaggio di odio e di vendetta uccidendo vite innocenti. Per questo chiediamo di fermarci, di ragionare, di avviare un'azione diplomatica forte dell'Unione europea. In questo scenario, purtroppo, abbiamo l'assenza di un'Unione europea politica, di cui avremmo massimo bisogno, di una politica estera europea, di una politica di deterrenza e di difesa europea, che trasmetta i veri valori di una civiltà occidentale, che non sono valori di contrapposizione, ma di allargamento, di inclusione, di umanità e di democrazia. Questo è quello che è mancato e sta mancando ancora oggi: una voce europea in questo conflitto.

Dico senza nessun velo che dobbiamo dire grazie alla saggezza del presidente americano Biden, che, in questa situazione, ha invitato Israele a essere attenta alle conseguenze di risposte sbagliate, come altre volte l'Occidente ha messo in campo durante la sua storia.

È dunque il tempo di un realismo politico, di un realismo di pace, perché ogni guerra è una sconfitta. Il conflitto russo-ucraino continua a dirci che abbiamo bisogno di una convivenza diversa, che abbiamo bisogno di un cessate il fuoco che rispetti il diritto internazionale, come lei ha detto, e che eviti la demonizzazione dell'avversario.

Io dico che la ricerca della pace richiede molto più coraggio del lanciare un missile, seduti in una comoda stanza riscaldata, a dieci chilometri di distanza, su dei civili innocenti. Il coraggio della pace, il rischio della pace, la diplomazia per la pace: questo è il ruolo che l'Italia può giocare, in Europa e nel mondo. Quindi, su questo punto, lei avrà sempre vicino a lei il Partito Democratico e gli uomini e le donne che si riconoscono in questo orizzonte di pace, che è la vera vocazione del nostro Paese. La posizione da lei espressa è assolutamente importante. Non dobbiamo abituarci alla guerra. Non dobbiamo anestetizzare i nostri cuori di fronte alle guerre, a quella ucraina e quella palestinese.

Io, però, presidente Meloni, vorrei che la stessa maturità che lei ha mostrato e la stessa consapevolezza del momento tragico che stiamo vivendo, le mettessimo anche nell'altro punto all'ordine del giorno, quello sulle migrazioni. L'ho sentito qui da tanti colleghi, ma anche da lei, ripetere, in qualche modo, questa storia della politica del «venite tutti, porte aperte». Non diciamo sciocchezze. Non diciamo sciocchezze. Nessuno di noi ha mai voluto le porte aperte o voluto che fossero gli scafisti a determinare gli ingressi in Italia. Questa politica non c'è mai stata.

Casomai, se c'è una scelta che siamo stati costretti a fare, e che voi siete costretti a fare, è quella di non lasciare che nessuna vita vada perduta in mare, perché questo impongono il diritto umanitario e il diritto internazionale, ma è una cosa ben diversa dal non volere un patto delle migrazioni che sia serio e efficace. D'altra parte, colleghi, riporto un dato per notizia, perché poi, alla fine, non si può pensare che tutto sia nato oggi.

Nel 2016 fu presentato il Patto sulle migrazioni, che prevedeva la revisione del regolamento di

Dublino. Patto che non fu approvato a causa della resistenza di alcune Nazioni che conosciamo bene: la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca. Questo Patto europeo su migrazioni e asilo è stato aggiornato nel 2020, quindi voi andrete a discutere di un Patto che parla del Regolamento di Dublino e di ricollocamenti.

Certo, lei ha fatto il suo lavoro, ma tutti noi abbiamo lavorato in quella direzione. Io accompagnai l'allora presidente del Consiglio Renzi in Tunisia nel suo primo viaggio ufficiale, quindi anche gli accordi con i Paesi africani non sono una novità. L'allora presidente del Parlamento europeo Tajani, lì di fianco a lei, dichiarò nel 2018 che l'Unione europea aveva un piano per l'Africa da 50 miliardi di euro: esiste già, quindi, un piano UE per l'Africa.

Mi avvio alla conclusione. Signora Presidente, noi non abbiamo contestato la sospensione di Schengen, perché se avete notizie di pericolose infiltrazioni non ci sono problemi. Non contestiamo il fatto che l'Europa vigili sui suoi confini esterni, che è uno dei punti che avrete all'ordine del giorno. Non contestiamo queste cose, assolutamente. Però, attenzione: Schengen è un valore, una ricchezza dell'Europa, è stato motore di sviluppo. Le sospensioni devono avvenire con attenzione e gradualità.

Non diciamo sciocchezze: i lupi solitari...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

DELRIO (PD-IDP). I lupi solitari molto spesso sono di seconda generazione, come dimostrano tutte le ricerche. L'uomo di Bruxelles era già catalogato, quindi è un problema di approfondimento di *intelligence*.

Rafforzamento dei confini, Ucraina, Israele, Palestina: tutto questo ci parla di una scelta che lei è chiamata a fare: non solo non costruire... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La pregherei di concludere.

DELRIO (PD-IDP). Ho terminato, Presidente. Non costruire muri, non costruire confini. Come diceva Shimon Peres, i muri sono superati dai missili; l'unica cosa, la migliore arma al mondo sono relazioni giuste tra i popoli, relazioni umane tra i popoli. Questa è l'arma che dobbiamo mettere in campo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FdI). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, nel breve tempo in cui mi propongo di parlare non posso esimermi dal sottolineare alcune cose che ho ascoltato dai banchi dell'opposizione.

Il senatore Lorefice ha detto che il presidente Meloni non è stata chiara per quanto riguarda la preoccupazione per le vittime civili palestinesi; invece il Presidente l'ha menzionato specificamente nel suo intervento, proprio questa mattina, in più parti. È una preoccupazione che il Governo italiano ha manifestato non soltanto in questa sede, ma anche nelle sedi proprie internazionali; e non solo il presidente Meloni, ma anche il ministro degli esteri Tajani. In ogni sede è stato fatto e nella mozione che abbiamo approvato proprio il martedì immediatamente seguente all'attacco orribile di Hamas in Israele era menzionato specificamente l'impegno del Governo ad agire a livello internazionale per limitare il più possibile le vittime civili.

Va tenuto presente una fatto a questo riguardo: che il primo attacco, quello che ha generato la situazione attuale, è stato indirizzato appositamente e deliberatamente sulle vittime civili, con il mandato - ahimè - messo in atto di fare quante più vittime possibile, inclusi donne, anziani, bambini e anche neonati. Vediamo quindi innanzitutto il quadro nel suo insieme.

Ho sentito dire che sarebbe una sciocchezza attribuire una politica delle porte aperte a certe posizioni contrarie a quelle del Governo riguardo all'immigrazione. Però su questo basta leggere il disegno di legge a prima firma dell'onorevole Magi, di +Europa, ma sottoscritto anche dal segretario del Partito Democratico, l'onorevole Schlein, per vedere che in pratica è esattamente la politica delle porte aperte. Infatti, a tutti gli ingressi che già sappiamo e che vediamo che ci sono, si aggiungono quelli - e c'è un'ampia casistica - di chi entra in Italia alla ricerca di un lavoro. Se non è porte aperte questo! *(Applausi)*. Naturalmente questo disegno di legge prevede anche la cancellazione del reato di immigrazione clandestina. A noi paiono porte aperte e credo che paiano porte aperte anche alla grandissima parte dei cittadini italiani.

Ho sentito un punto riguardo alle manifestazioni di odio che ci sono state in questi giorni: mi riferisco al senatore Verducci, che ha parlato di odio che viene da piattaforme di estrema destra. Certamente ci sono ma forse, per questione di tempo, non ha parlato di una cosa che ritengo abominevole e che è successa nelle piazze d'Italia, a cominciare da Milano, dove in manifestazioni a cui hanno partecipato anche formazioni di estrema sinistra - a volte neanche tanto estrema - sono stati cantati e scanditi *slogan* come: «Aprite i confini perché vogliamo uccidere tutti gli ebrei». (*Applausi*). Questo mi sembra anche peggio di quello che succede sulle piattaforme. E non ho visto da parte di quelle formazioni - non certo quelle rappresentate qui, spero - un grande impegno nel dissociarsi da queste cose orrende che vanno sicuramente nella scia, anzi anche al di là delle pagine peggiori della nostra storia.

Vorrei aggiungere che sempre il senatore Verducci ha parlato di politiche fallimentari dell'attuale Governo. Naturalmente ogni giudizio è lecito e libero, ma va anche preso sul serio: se sono fallimentari le politiche dell'attuale Governo, cosa diciamo di quello che è successo prima, ad esempio un anno fa quando c'erano 500.000 occupati in meno, l'inflazione a più del doppio di oggi, i disoccupati a un livello superiore rispetto ad oggi e la borsa al 30 per cento in meno rispetto ad oggi? (*Applausi*). Se è fallimentare la politica di oggi, immaginiamo quello che doveva essere prima quando forse c'era qualche responsabilità da parte di chi ha voluto determinate politiche.

Non volendo prendere altro tempo, vorrei concludere.

Presidente Meloni, il Gruppo Fratelli d'Italia è al suo fianco, si riconosce pienamente nelle comunicazioni che ci ha fatto e in tutte le posizioni che lei ha assunto, a livello europeo e mondiale, con un impegno straordinario e con una particolare attenzione verso l'Africa, che è quella che è mancata nel passato e che invece, con una visione più ampia e lungimirante, ci può davvero dare dei risultati, sia in termini di aiuto allo sviluppo dell'Africa, sia in termini di controllo dell'immigrazione e, conseguentemente, di una porta chiusa anche ai terroristi che, attraverso un'immigrazione che in gran parte è pacifica, tentano di arrivare in Italia.

Dunque, presidente Meloni, noi siamo al suo fianco sempre, in particolare nei momenti difficili, perché conosciamo il suo impegno e la straordinaria abnegazione che lei ha nel difendere gli interessi dell'Italia e degli italiani a tutti i livelli, in Italia e a livello internazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Avverto che sono state presentate le proposte di risoluzione nn. 1, dai senatori Terzi di Sant'Agata, Zanettin, Murelli e De Poli e da altri senatori, 2, dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, 3, dal senatore Boccia e da altri senatori, 4, dal senatore Patuanelli e da altri senatori, 5, dal senatore Borghi Enrico e da altri senatori, e 6, dal senatore Calenda e da altri senatori. Tutti i testi sono in distribuzione. Ha facoltà di intervenire il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni.

MELONI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, i tempi sono molto brevi. Ringrazio i colleghi che hanno contenuto i loro interventi, per cui io farò altrettanto e mi limiterò a svolgere solo poche considerazioni perché, prima di andare a pranzo al Quirinale, sarei contenta se riuscissi ad ascoltare le dichiarazioni di voto.

Intanto desidero ringraziare tutti i componenti dell'Assemblea del Senato per questo dibattito, in cui l'assenza (salvo casi molto rari) di toni gratuitamente polemici, mi pare dia atto della consapevolezza della fase molto delicata che l'Italia si trova ad affrontare a livello internazionale con i suoi *partner*. Mi pare che ci sia questa consapevolezza e voglio ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti.

Ho solamente alcune risposte da dare o precisazioni da fare. Vorrei dire alla collega Rojc che anche io sono molto dispiaciuta di non aver personalmente potuto partecipare al Vertice di Tirana, anche se il primo ministro Rama era informato da tempo di questa mia indisponibilità; comunque abbiamo contribuito con una lettera che è stata inviata al Vertice, che purtroppo coincideva con il giorno in cui in Consiglio dei ministri approvavamo il disegno di legge di bilancio e avevamo la visita del re di Giordania a Roma, quindi per me era impossibile partecipare. Ciò non toglie, senatrice, che io penso che si veda l'impegno italiano, e particolarmente di questo Governo, sulla regione dei Balcani occidentali. È un impegno che ci viene riconosciuto da tutti, in cui non ci sono Nazioni più amiche delle altre, ma che invece ci vede operare per risolvere i problemi, quando è richiesto il nostro aiuto.

Anche domani, a margine del Consiglio europeo, ragioneremo di utilizzare la presenza (che dovrebbe esserci) dei vertici della Serbia e del Kosovo per tornare ad affrontare la questione. Non siamo mai mancati su questa vicenda e non mancheremo mai, banalmente perché siamo perfettamente consapevoli del ruolo che viene riconosciuto all'Italia nei Balcani occidentali.

Questo mi porta anche a dire qualcosa di più sul tema dell'allargamento ai Balcani occidentali. Intanto a me non piace chiamarlo allargamento. Io credo che piuttosto dovrebbe parlarsi di riunificazione, perché in quest'Aula ho detto varie volte - e lo ribadisco - che non considero l'Unione europea un *club*. Non siamo noi a decidere chi sia europeo e chi non lo sia, lo hanno già deciso la storia e la geografia. Noi dobbiamo capire come riusciamo a mettere insieme gli interessi di queste Nazioni con delle regole che possano essere sempre più efficaci. Ritengo pertanto che il ruolo che l'Italia ha giocato e continua a giocare anche per dare un senso e un'accelerazione rispetto agli sforzi che questi Paesi stanno facendo per entrare a tutti gli effetti nell'Unione europea dimostri un nostro impegno sincero in questo senso.

Ciò porta anche a un altro riferimento che faceva il presidente Monti circa il tema delle regole e dell'unanimità. Presidente Monti, fermo restando che il gruppo di lavoro al quale lei faceva riferimento parla delle regole attuali e che quindi non si inseriscono sul tema dell'allargamento, però credo che la questione si ponga seriamente nel momento in cui noi immaginiamo un'Unione europea partecipata da 32, 33, 34 Stati: più si amplia la partecipazione e più chiaramente dobbiamo interrogarci sul funzionamento dell'Unione. Io le dirò la mia opinione: non penso che questo problema si risolva banalmente modificando le regole sull'unanimità, intanto perché non sarebbe un segnale rispettoso verso chi oggi decide di aderire all'Unione europea quello di dire: fino ad oggi abbiamo avuto l'unanimità, adesso che arrivate voi la togliamo. Non sarebbe il mio modo di vederla e inoltre, non funzionerebbe comunque. Io credo che nel momento in cui noi immaginiamo un'Unione europea che rimette insieme i Paesi che fanno parte dell'Europa, dobbiamo discutere di quali siano non le regole ma le priorità: più siamo e meno potremo pensare di occuparci di cose minime. Il paradosso dell'Unione di questi tempi, che io ho denunciato tante volte (e per questo sono stata spesso definita euroscettica ed eurocritica), è che noi ci siamo occupati, con grande dovizia di particolari, di materie che potevano tranquillamente essere lasciate alla competenza degli Stati nazionali, occupandosi di quello che era più vicino alla vita dei cittadini, mentre non ci siamo occupati di quello che gli Stati nazionali non avrebbero potuto fare da soli, che erano le grandi strategie. Non abbiamo avuto una strategia sull'approvvigionamento energetico, non abbiamo avuto una strategia di sovranità sulle materie prime, di catene del valore fondamentali su materie alle quali non potevamo rinunciare; non abbiamo avuto una politica di difesa, non abbiamo avuto una politica estera, non abbiamo avuto quello per cui l'Unione serviva. L'occasione della riunificazione può essere l'occasione di fare i conti con gli errori del passato e di segnare un'Europa che possa fare la differenza, dove gli Stati nazionali non arrivano da soli, perché il principio della sussidiarietà che è iscritto nei Trattati è alla fine l'unico principio che noi non siamo mai stati davvero capaci di applicare. Questo per quello che riguarda il tema dei Balcani.

Non torno sulla questione della crisi mediorientale, perché mi pare che ci sia consenso sulle parole che ho detto. Voglio dire al collega Verducci che chiaramente sono d'accordo sul fatto che si debba lavorare ad ogni livello per combattere una propaganda antisemita e una disinformazione che sono diventati uno strumento di queste guerre ibride. Lo vediamo oggi per la vicenda mediorientale, come lo vedevamo ieri per la questione dell'Ucraina. Il tema è anche legato a quello dell'intelligenza artificiale, che è un'altra grande questione che intendiamo approfondire e che l'Italia porterà all'attenzione nella sua Presidenza del G7 il prossimo anno. Credo che di questo siamo tutti consapevoli e che siamo tutti orientati a lavorare insieme. Penso - glielo dico davvero senza polemica - che sul tema dell'antisemitismo non valga la pena dividersi e dire che la responsabilità è di qualcuno o di qualcun altro. Lei ha fatto un riferimento preciso, ma se ne potrebbero fare altri. Noi cerchiamo di spiegare da qualche anno che la forma più reale di antisemitismo che oggi noi viviamo nella nostra quotidianità è stata anche legata a un certo fondamentalismo islamico ed è una forma di antisemitismo sulla quale spesso si è preferito chiudere gli occhi, così come abbiamo denunciato a volte che un'altra forma di antisemitismo si nascondeva dietro la presunta critica nei confronti di Israele. È il motivo per

il quale in molte occasioni - lo dico da ex membro dell'opposizione - abbiamo chiesto che si facesse riferimento al diritto di Israele a esistere e a difendersi anche negli atti parlamentari che trattavano il tema dell'antisemitismo. (*Applausi*). E mi consenta di dirle che non siamo noi che l'abbiamo impedito, ma è stato impedito su richiesta di altri partiti politici. Ma questa è una materia sulla quale è importante continuare a lavorare insieme.

Collega Loreface, non sono certa che lei abbia definito la sua replica dopo aver ascoltato il mio intervento e non so neanche se dovrei preoccuparmi di aver già detto cose che lei mi chiede di dire e quindi di trovarmi una volta tanto d'accordo, ma è evidente che io non credo che i civili, che siano israeliani o che siano palestinesi, abbiano un peso diverso. (*Applausi*). È evidente che, come ho detto ampiamente nel mio intervento, la causa palestinese e gli attacchi di Hamas non possono e non devono in alcun modo essere sovrapposti. Mi pare che diverse cose che lei ha chiesto nel suo intervento siano già state annunciate nel mio, compresa la necessità di una politica di espulsione e di rimpatrio immediato più efficace, che dia oggi la priorità ai soggetti che sono segnalati come radicalizzati. Mi pare di aver annunciato che la Commissione europea già lavora anche su proposta italiana sul tema di una *intelligence* più efficace nel contrasto a eventuali fenomeni di jihadismo anche in Europa. Sono tutte materie sulle quali, prima che mi venisse chiesto dal MoVimento 5 Stelle, eravamo già al lavoro. Mi consenta di dirle, però, che non sono d'accordo quando lei parla di un accordicchio con la Tunisia che non ha prodotto niente, che il presidente Saied ha rimandato indietro le risorse dell'accordo.

Credo che su questo sia utile fare un po' di chiarezza. Punto primo, l'ho detto in punta di piedi prima e lo ribadisco in punta di piedi oggi: nell'ultimo mese le cose stanno andando molto meglio e questo si deve alle autorità tunisine che stanno facendo la loro parte, sicuramente per un impegno che hanno preso con le autorità italiane, ma anche perché vedono che c'è un approccio diverso nel rapporto con quelle autorità. Le risorse che il presidente Saied rimanda indietro non sono quelle del *memorandum* con la Tunisia dell'Unione europea, ma sono il contributo al bilancio che era previsto l'anno precedente: questo per dare un'idea anche dei tempi con cui certe cose accadono. Però, guardi, già il fatto stesso di chiamarlo accordicchio per me tradisce una lettura sbagliata. Infatti, sa che cosa non funziona nel rapporto con la Tunisia in questo momento? Non funziona che una parte dell'Unione europea si presenti per immaginare una *partnership* strategica con il governo tunisino e un'altra parte dell'Unione europea tenti di smontare quell'accordo, dichiarando che la Tunisia non è un porto sicuro e che Saied è uno stupido dittatore. (*Applausi*).

Non si può pensare di trattare con dei *partner* così. Io non credo che si possano trattare i *partner* così e non credo neanche che sarebbe giusto andare dal presidente tunisino Saied e dirgli: guarda, siccome consideriamo la Tunisia una Nazione che non è alla nostra altezza, fate la cortesia. Noi dobbiamo risolvere il problema dell'immigrazione legale: teneteli voi. Non ho mai chiesto che venisse fatto con il resto d'Europa e non chiedo che venga fatto con la Tunisia. (*Applausi*).

Quello che posso chiedere alla Tunisia, a fronte di una *partnership* strategica con una Nazione che è in difficoltà, portando investitori, garantendo lavoro, aiutando una Nazione in difficoltà, è di avere poi una collaborazione che sia a 360 gradi. Non è stato mio e non è dell'Italia di oggi l'approccio di quelli che ti guardano un po' dall'alto in basso e ti spiegano che loro sono migliori di te. Io non ho quell'approccio e forse per questo, anche nei Paesi africani, anche nei Paesi del Sud globale, oggi l'Italia viene guardata in modo diverso e riesce a essere prima fila di un'Europa che spesso ha fatto questo errore. (*Applausi*).

Quello non è un accordicchio per quello che mi riguarda, ma è l'inizio di una *partnership* strategica, perché io sono abituata a trattare le altre Nazioni così, particolarmente quelle che hanno bisogno del nostro aiuto ed è quello che farò anche in questo caso.

Per quello che riguarda il piano Mattei, che risponde a questa strategia, non si preoccupi, perché il piano Mattei verrà discusso con il Parlamento - come io le ho già detto; non è una cosa astratta che pensiamo di fare da soli. È sicuramente un'iniziativa che oggi fa guardare l'Italia con molto interesse anche dagli altri *partner* europei. È un'iniziativa sulla quale noi puntiamo a essere pionieri di questo nuovo approccio del quale parlavo anche rispetto all'Unione europea. Essendo un'iniziativa strategica italiana di politica estera (non ne ho viste tante in passato, mi faccia dire anche questo), penso che sia

giusto che il Parlamento anche su questo si confronti a 360 gradi.

L'ultima cosa velocemente la dico al senatore Delrio, del quale ho molto apprezzato l'intervento. Su una cosa non sono d'accordo, ovviamente, ma lo ha detto lei prima di me: lei ha detto che non è stata favorita una politica delle porte aperte. Lei fa riferimento al Patto di migrazione e asilo. Il punto, senatore Delrio, che io ho tentato di spiegare tante volte è che la redistribuzione di chi arriva illegalmente in Italia non sarà mai la soluzione di questo problema ed è anzi, purtroppo, un *pull factor* che finisce per favorire i trafficanti di esseri umani. Io e noi abbiamo votato il nuovo Patto di migrazione perché le regole per noi sono più favorevoli, ma non ho mai chiesto di risolvere questo problema scaricandolo sugli altri Paesi europei. C'è un modo solo per risolvere questo problema in maniera tale che tutti ne siano soddisfatti e cioè fermare le partenze illegali. (*Applausi*). E questo è un tema che l'Italia - mi dispiace, ne sono oggi più consapevole di quanto non ne fossi ieri, dopo un anno che partecipo ai Consigli europei - non aveva mai posto in Europa. (*Applausi*). Lo abbiamo cominciato a porre noi e devo dire anche che non c'è voluto moltissimo a convincere, con posizioni di buon senso, anche i nostri *partner*. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole presidente Giorgia Meloni.

Chiedo al ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Fitto, di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

FITTO, *ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*. Signor Presidente, faccio una premessa che riguarda tutte le proposte di risoluzione, tranne la n. 1, per le quali il parere non può che essere contrario sulle premesse, per una ragione semplice, perché purtroppo i testi sono stati consegnati nel corso della mattinata e materialmente non c'è stato il tempo di lavorare in modo approfondito sulle premesse.

Sulla proposta di risoluzione n. 1 il parere è favorevole.

Sulla proposta di risoluzione n. 2 il parere è contrario.

Sulla proposta di risoluzione n. 3, ribadito il concetto sulle premesse, poc'anzi detto, sugli impegni il parere è contrario sul punto 1, sul punto 2 e sul punto 3. Il parere è favorevole sul punto 4 e sul punto 5. Sul punto 6 il parere favorevole con la seguente riformulazione: «ad adoperarsi, in sede europea ed internazionale, per l'immediato ritiro delle forze militari russe» (poi tutto il resto prosegue così com'è). Sul punto 7 il parere è favorevole. Sul punto 8 il parere è contrario. Sul punto 9 il parere è favorevole. Sul punto 10 il parere è favorevole. Sul punto 11 il parere è contrario. Sul punto 12 il parere è favorevole con la seguente riformulazione: sopprimere le parole «in tempi rapidi».

Sulla proposta di risoluzione n. 4, dopo un rapido confronto, il parere è contrario da parte del Governo.

Sulla proposta di risoluzione n. 5 vale lo stesso principio che riguarda le premesse di tutte le proposte di risoluzione. Passando agli impegni, sul punto 1 il parere è favorevole. Sul punto 2 il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «a confermare l'impegno dell'Italia per il raggiungimento dell'accordo sull'erogazione dell'ottavo pacchetto degli aiuti militari all'Ucraina» (il punto si ferma qui e si sopprime tutto il resto). Sul punto 3 il parere è favorevole. Sul punto 4 il parere è favorevole. Sul punto 5 il parere è favorevole. Sul punto 6 il parere è favorevole, con la seguente riformulazione: «a proseguire nel percorso che dovrà portare in tempi brevi alla necessaria modifica del regolamento di Dublino, al fine di garantire la pronta adozione di una politica migratoria europea che non penalizzi i Paesi di frontiera...». Si sopprimono quindi le parole: «che si concretizzi in un sistema di accoglienza condiviso e coordinato». Sul punto 7 il parere è contrario. Sul punto 8 il parere è favorevole. Sul punto 9 il parere è favorevole. Sul punto 10 il parere è contrario.

Sulla proposta di risoluzione n. 6 vale per le premesse esattamente quanto detto per le altre. Sui punti 1, 2 e 3 degli impegni il parere è favorevole. Sui punti 4, 5, 6, 7 e 8 il parere è contrario.

PRESIDENTE. La ringrazio. Come vedete, la situazione è un po' complessa. Ci sono molte proposte di risoluzione e alcune necessitano del parere dei proponenti, per sapere se accettano o meno le riformulazioni richieste dal Ministro. Ma questo lo possiamo fare dopo, così avete tempo di guardarle.

Passiamo alle votazioni.

DE POLI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, gentile Presidente del Consiglio, colleghi senatori, in apertura di questo mio intervento vorrei esprimere vicinanza a tutte le vittime della crisi scoppiata in Medio Oriente e della guerra in Ucraina.

L'Italia sostiene Kiev, aggredita unilateralmente dalla Russia, e allo stesso tempo sostiene Israele dopo l'orrendo attacco di Hamas. Il nostro Paese è in prima linea per scongiurare un allargamento del conflitto in Medio Oriente. Vorrei lanciare un appello da quest'Aula, affinché ci sia l'impegno di rispettare i diritti umani e i diritti internazionali e, al tempo stesso, si perseguano tutte le strade necessarie per salvare gli ostaggi in mano ai terroristi (*Applausi*) e si aprano corridoi umanitari per far arrivare gli aiuti alla popolazione civile di Gaza. Proteggere i civili è la priorità di tutti e la violenza genera solo violenza.

Il recente inasprimento del conflitto israelo-palestinese ci impone di tornare a ragionare su soluzioni di lungo periodo, che avvantaggino il riconoscimento reciproco e il diritto di due popoli e due Stati all'esistenza e alla difesa, secondo appunto il diritto internazionale.

Nel prossimo Consiglio europeo si parlerà di sostegno all'Ucraina, modifica del bilancio europeo e immigrazione: sono tutti temi che, sebbene apparentemente non correlati, sono invece facce dello stesso cubo. L'approccio vincente per affrontare tutte queste sfide a nostro avviso è uno: farlo insieme, come Europa, un'Europa unita. (*Applausi*).

Quanto sta accadendo in Ucraina e dal 7 ottobre in Medio Oriente ci desta preoccupazione e non può non essere un segnale che va colto come un monito nei confronti dell'Unione europea sul fronte della difesa comune, così come su quello di un maggior coordinamento tra le Forze di polizia e di *intelligence* contro le minacce del terrorismo, che oggi, fra l'altro, assume sempre nuove forme. L'Europa deve compiere un passo in avanti.

A tal proposito, vorrei ringraziare - e non è un ringraziamento retorico - gli uomini e le donne delle Forze dell'ordine per il lavoro che quotidianamente svolgono per prevenire e contrastare tutte le forme di terrorismo e i rischi di infiltrazione, assicurando alla giustizia i fondamentalisti pronti a colpire e garantendo dunque la sicurezza della nostra Repubblica.

Con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, per la prima volta tutti i Paesi si sono sentiti esposti a una minaccia comune: la difesa comune europea è un aspetto che secondo noi è essenziale, se vogliamo contare di più anche all'interno della NATO. Come Europa non possiamo sfuggire dalle scelte che si impongono, altrimenti svuoteremmo l'Europa di protagonismo.

Signor Presidente, i *leader* europei devono dare un messaggio chiaro ai propri popoli: quanto sta avvenendo a livello internazionale reclama un'Europa capace di esercitare la propria positiva influenza (*Applausi*) e dunque di testimoniare con convinzione i propri valori di pace, cooperazione, rispetto dei diritti delle persone e dei popoli. Se guardiamo al passato e all'emergenza Covid, abbiamo imparato una cosa: le sfide più grandi l'Europa le ha vinte correndo unita.

Di fronte a noi ci sono nuove partite difficili da giocare, a partire dalla ripresa dell'immigrazione, ma anche e soprattutto l'accelerazione dell'inflazione, l'aumento del costo del denaro e il rischio di un nuovo *shock* energetico. Ecco perché diventa indispensabile non perdere di vista un obiettivo: tutelare le famiglie e le imprese, soprattutto quelle maggiormente esposte ai rincari energetici, ad esempio, e alla stretta creditizia. Sono sfide che vanno affrontate con la giusta dose di coraggio da parte dell'Europa in cui noi crediamo fortemente. (*Applausi*).

Come sappiamo, nel giugno 2023 la Commissione ha proposto una serie di misure mirate a rafforzare il bilancio a lungo termine 2021-2027. Queste misure servono a garantire che il bilancio possa continuare nel solco già intrapreso e comprendono la creazione di un fondo per l'Ucraina, fondi per affrontare le sfide legate all'immigrazione e il potenziamento della competitività nelle tecnologie critiche. Inoltre, è previsto un meccanismo per far fronte ai costi maggiori determinato dall'aumento dei tassi di interesse. In altre parole, insomma, si tratta di misure che hanno l'obiettivo di garantire un finanziamento sostenibile per il futuro del bilancio dell'Unione europea e dei propri cittadini.

La riforma del Patto di stabilità è una partita che riguarda il futuro dell'Italia, non la destra o la sinistra. Noi sosteniamo chiaramente la posizione del Governo; gli investimenti pubblici collegati all'attuazione dei programmi europei devono essere trattati in maniera preferenziale.

L'Unione europea dovrà trovare un nuovo equilibrio, senza dimenticare però che la crescita è l'elemento più importante per rendere sostenibile il debito.

Altri due temi dolenti da affrontare sono l'*Inflation reduction act* americano e lo strapotere della Cina sulle materie critiche. La risposta europea su questi due punti è necessaria, è un passo strategico chiave per salvaguardare e rafforzare la competitività dell'Unione stessa.

La guerra in Ucraina è stato l'*input* che ha giustamente convinto le Istituzioni europee ad adottare misure comuni, come il *price cap*, per contrastare la vertiginosa crescita dei prezzi del gas. A meno di un anno dalla decisione che scadrà a dicembre, i venti di crisi in Medio Oriente riportano in primo piano questo importante tema, su cui si deve promuovere un confronto nelle giuste sedi europee.

Sono certo che il Governo proseguirà nel lavoro intrapreso dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per prorogare il tetto al prezzo del gas di un altro anno. Sarebbe un risultato positivo per tutti, non dell'Italia, della Germania o della Francia, ma di tutta l'Europa. Così come è la logica europea, in grado di superare gli egoismi del passato, a dettare il nuovo linguaggio in grado di inaugurare una nuova stagione politica sui migranti. Su questo punto non è superfluo evidenziare il suo impegno, presidente Meloni, che si è spesa in prima persona con il Piano Mattei per l'Africa. Il Governo su questo fronte ha dimostrato pragmatismo e serietà. È cambiato l'approccio; così come ha più volte ricordato lei, Presidente, il vero nodo della questione rimane distinguere i migranti economici da chi ha diritto alla protezione internazionale.

Pensare di risolvere il problema attraverso la redistribuzione dei migranti all'interno dei confini europei distoglie le nostre energie dalla gestione della dimensione esterna; è lì che dobbiamo intervenire, impedendo e bloccando le partenze illegali.

«Decidiamo noi chi entra in Europa, non i trafficanti di esseri umani»; queste ultime non sono parole mie, ma della presidente della Commissione europea. Sono la dimostrazione tangibile e concreta che grazie al contributo del Governo da lei guidato, Presidente, l'Europa sull'immigrazione ha cambiato radicalmente visione. Il fenomeno migranti va gestito e non subito.

Come dicevo all'inizio, i temi di cui si tratterà nel Consiglio europeo sono tutte partite diverse, ma si vincono con lo stesso schema di gioco. L'Unione europea, come accaduto con l'emergenza Covid, con lo straordinario risultato del *Next generation EU*, vince solo se marcia unita e coesa, vince solo se guarda non ai numeri, ma, al contrario, al cuore della nostra Europa e quindi ai popoli e alle persone, al bene delle nuove generazioni e di chi crede in questa istituzione che è nata per essere presidio di libertà, giustizia, eguaglianza e democrazia.

Per questa ragione annuncio il voto favorevole del mio Gruppo alla proposta di risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio. (*Applausi*).

UNTERBERGER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, colleghi, colleghe, signora presidente Meloni, la storia ci impone di essere sempre dalla parte di Israele, ha detto il cancelliere Scholz. Questo deve valere anche per l'Italia, anzi per tutti i Paesi europei perché la discriminazione degli ebrei è cominciata ben prima dei crimini nazisti e fascisti. Bene allora che lei, signora Presidente, abbia dichiarato senza esitazione il sostegno ad Israele. Come già nel conflitto ucraino, ha preso una posizione chiara e sicuramente apprezzabile. Nello stesso tempo, con la sua presenza a Il Cairo, ha manifestato la volontà di tenere in piedi i rapporti con i Paesi arabi. Bene anche il lavoro diplomatico di Joe Biden e degli altri *leader* europei per evitare l'allargamento del conflitto, per tutelare i civili della Striscia di Gaza e per il rilascio degli ostaggi. Colpisce però che, al di là delle iniziative dei singoli *leader*, l'Europa non sia riuscita a parlare con una voce sola, facendosi protagonista di una forte iniziativa diplomatica.

Questa iniziativa è tutta ad appannaggio degli Stati Uniti e la cosa non va affatto bene. Cosa sarebbe successo se, al posto di Biden, ci fosse stato Trump? Le tensioni mondiali richiedono un'Europa più forte, più unita; una Europa che nel mondo tenga alta la bandiera dei diritti e del rispetto delle leggi internazionali.

Questo è il messaggio giunto anche dalle ultime elezioni. Sia in Polonia che in Spagna hanno vinto le

forze europeiste, ma purtroppo oggi l'Europa è anche il teatro di episodi che puntano ad alimentare un clima di intolleranza nei confronti della comunità ebraica. In Francia, dopo il 7 ottobre, gli episodi di antisemitismo si sono moltiplicati: più di un centinaio solo nella prima settimana. Anche in Germania il Governo è dovuto intervenire, annunciando tolleranza zero verso gli episodi e le manifestazioni antisemite. È facile scorgere una saldatura tra gli ambienti del radicalismo islamico e l'estrema destra di partiti come AfD, alcuni dirigenti del quale minimizzano i campi di concentramento.

Allora, presidente Meloni, se il suo Governo vuole davvero essere credibile in Europa e nel mondo, deve mostrarsi coerente fino in fondo. Il sostegno all'Ucraina non passa solo dalle armi, ma anche dal prendere le distanze da Orbán, che solo pochi giorni fa è corso a Pechino per stringere la mano a Putin. La solidarietà di Israele non passa da manifestazioni di piazza nelle quali si agita uno scontro di civiltà, che sarebbe un grave errore, come ha detto anche lei, ma dal non essere alleati in Europa della AfD e di Le Pen.

L'impegno per la pace lo si dimostra anche nella politica interna, evitando equazioni irresponsabili e pericolose, come quella secondo cui tutti i migranti sono dei potenziali terroristi. Per affrontare la complicata questione dell'immigrazione serve una collaborazione rafforzata all'interno dell'Europa. Vanno protetti i confini europei, forse anche con un rafforzamento della polizia europea Frontex e ripensando una missione per il salvataggio delle vite in mare. Vanno cercati nuovi accordi con i Paesi di origine per il rimpatrio dei migranti, soprattutto dei soggetti pericolosi, che non possono girare liberi e indisturbati come è stato consentito al terrorista di Bruxelles.

Ma va fatto anche di più per l'integrazione di persone che hanno ottenuto asilo e anche per quelli che non si riesce a riportare a casa. Per costoro è necessaria una sanatoria perché se circolano come illegali, senza possibilità di lavorare, chiaramente diventano una bomba sociale. Infine, occorre un adeguamento delle prestazioni minime che ogni Paese offre ai richiedenti asilo. Non è possibile che la metà dei migranti si trovino in Paesi con un forte sistema sociale.

La chiave per migliorare la compattezza in Europa è nel capire i problemi degli altri. Basta leggere la stampa o guardare i *talk show* degli altri Paesi per scoprire che ogni Paese si lamenta di qualcosa di diverso. I Paesi confinanti con l'Ucraina dicono che sono gli unici ad avere sulle spalle milioni di profughi di guerra. L'Italia e tutti i Paesi di primo approdo si lamentano di essere lasciati soli. La Germania e i Paesi del Nord discutono sul fatto che tutti vogliono andare da loro perché sono gli unici a offrire sostegno economico e percorsi di integrazione.

Per concludere, presidente Meloni, lei ha detto, per l'ennesima volta, che con il vostro Governo l'Italia è tornata a contare di nuovo. Ora, a parte che non mi sembra che con gli ultimi Governi l'Italia non abbia contato nulla (dal Next generation EU del Governo Conte al prestigio che aveva con Mario Draghi), ma per avere un peso nelle scelte strategiche occorre chiarezza nella scelta di campo, come lei ha sottolineato più volte, rispetto a Israele e Ucraina.

L'Italia si vuole schierare con i Paesi più importanti ed europeisti o vuole stare dalla parte di Orbán, del partito polacco PiS, di Vox e di Le Pen? Sia coerente fino in fondo e lo sia tutto il Governo. È il momento dell'impegno e della responsabilità. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, tratterò due questioni tra quelle che il Presidente del Consiglio ha affrontato, cioè le politiche europee dell'immigrazione e la drammatica crisi mediorientale.

L'Italia è il Paese che ha spinto di più affinché il prossimo Consiglio europeo si concentrasse soprattutto sull'immigrazione, al termine di un'attività molto intensa della presidente Meloni. Credo che sia giusto, anche per questa ragione, tracciare un bilancio di questa attività dell'Italia e della strategia che viene proposta all'intera Europa. Una strategia secondo la quale bisogna smettere di discutere nei termini dell'accoglienza e della redistribuzione; bisogna quindi rinunciare - come è stato detto anche oggi - ad ogni tentativo di modificare il Trattato di Dublino e ci si deve sostanzialmente occupare solo di come non far arrivare i migranti irregolari. Questa strategia, come tante volte lei ha detto, presidente Meloni, credo in maniera - in questo caso sì - davvero irragionevolmente ideologica,

si articola in due grandi modalità di intervento: la difesa europea dei confini esterni del Mediterraneo (in italiano, i respingimenti), e gli aiuti ai Paesi africani per impedire le partenze (il cosiddetto Piano Mattei). Tutto quello che viene dopo, tutto il resto, compreso lo sciagurato progetto di costruire in tutte le Regioni centri per il rimpatrio blindati come celle, quindi veri e propri campi di detenzione nonostante l'assenza di un reato, derivano da questi due assunti principali.

Signor Presidente, se guardiamo la realtà e non la propaganda, questa strategia sta registrando solo fallimenti. Ha ragione chi l'ha detto: il Piano Mattei purtroppo non esiste, se non nei sogni del suo Governo; nessun Paese europeo si è fatto coinvolgere e la stessa missione in Tunisia con la Presidente della Commissione europea, che doveva essere il primo mattone attorno al quale costruire questo piano, si è risolta in un nulla di fatto. Certo, a parole tutti hanno fatto propria la proposta dell'Italia e tutti parlano di confini esterni, ma sono soltanto slogan elettorali. Invece l'Europa, sia come Unione che come singoli Stati, sa perfettamente che la difesa dei confini esterni è una missione impossibile; quindi, in concreto procede di conseguenza e chiude i confini, come peraltro hanno appena deciso di fare la Germania e l'Austria. La conseguenza di aver abbandonato ogni politica dell'accoglienza è che l'estate scorsa i Comuni italiani si sono trovati sull'orlo di un vero e proprio collasso, e il frutto dell'aver considerato non più centrale la modifica del Trattato di Dublino è che l'assenza di solidarietà dei singoli Stati diventa ormai il tratto dominante; a farne le spese ovviamente è l'Italia. Presidente Meloni, questo succede quando gli alleati del suo Governo - lei lo sa ovviamente meglio di me -, cioè le destre europee, difendono il loro egoismo sovranista e lei non può fare altro che dare loro ragione.

Come si vede, questa strategia è totalmente fallimentare. L'Italia e l'Europa dovrebbero cambiare strada: servirebbero politiche di accoglienza serie; servirebbe modificare il Trattato di Dublino; soprattutto serve abolire la cosiddetta legge Bossi-Fini (*Applausi*), creando dei canali finalmente percorribili di una immigrazione legale. Invece, se si sceglie la propaganda, se ci si riempie la bocca di slogan che non solo sono eticamente inaccettabili, ma sono anche politicamente inapplicabili, il risultato poi diventa questo. Sarebbe insomma giusto cambiare rotta, ma ovviamente so bene che questo non accadrà.

La seconda questione riguarda il Medio Oriente. L'ho già detto altre volte in maniera credo molto netta: sono inorridito e siamo tutti inorriditi da quanto è accaduto il 7 ottobre in Israele. Non c'è alcuna comprensione, anzi c'è la massima condanna verso la criminale azione di Hamas. Il tema oggi è capire come uscire dal vicolo cieco in cui la situazione è precipitata. Continuo a ritenere che senza un'operazione di verità anche la tesi "due popoli, due Stati" rischia di essere una pura finzione. Eppure il diritto all'esistenza e alla sicurezza dello Stato di Israele e il riconoscimento dello Stato di Palestina continuano ad essere l'unica possibile via d'uscita. Per farlo bisogna però prendere atto non solo di quanto sia stata dannosa la sconfitta di una *leadership* laica in Palestina, ma anche indagare sulle cause e sulle ragioni di quella sconfitta, sul perché l'integralismo fondamentalista è diventato purtroppo un punto di riferimento per molte persone.

Le responsabilità della comunità internazionale a me sembrano evidenti, credo che bisogna dirlo con grande chiarezza, esattamente come credo che bisogna dire con grande chiarezza che i governi israeliani di destra, soprattutto quest'ultimo, che in questi anni hanno spaccato quel Paese, hanno sbagliato tutto. Il prezzo che stanno pagando le popolazioni civili, l'inaccettabile chiusura del valico di Rafah, i bombardamenti indiscriminati che stanno determinando una strage, soprattutto di civili innocenti non sono soltanto comportamenti gravissimi, ma non saranno nemmeno risolutivi della crisi. La disperata crisi umanitaria in corso a Gaza colpisce oltre due milioni di persone, che dal 2007 sono già sottoposte ad un blocco illegale; il fatto di impedire l'accesso di cibo e carburante, così come il trasferimento forzato dal Nord della Striscia, compresi i 24 ospedali, sono palesi violazioni del diritto internazionale umanitario. Insomma, è una vera e propria punizione collettiva inaccettabile che va denunciata come tale. Non è la forza, ma è soltanto la ragione che può mettere fine a questa strage eterna, evitando che il mondo precipiti in questo pericolo enorme, peraltro anche con il coinvolgimento possibile di altri attori nel conflitto. Mi sembra, peraltro, che la stessa presidente del Consiglio Meloni abbia fatto un riferimento preciso su questo punto.

Oggi l'Europa dovrebbe provare a svolgere un ruolo, dovrebbe adoperarsi per la pace, dovrebbe

immediatamente chiedere il cessate il fuoco (*Applausi*), dovrebbe lavorare per liberare gli ostaggi. L'Italia in Europa avrebbe e probabilmente ha più carte da giocare degli altri, perché storicamente nessuno come il nostro Paese può vantare certamente un rapporto privilegiato con Israele, ma anche con i palestinesi e con diversi Paesi arabi, quindi sarebbe davvero un dovere per l'Italia quello di giocare queste carte e di insistere già in questo Consiglio europeo sulla necessità che l'Europa entri in scena anche per non ripetere la stessa mancanza di iniziativa che purtroppo l'Unione ha mostrato durante la crisi e la guerra in Ucraina. Il nostro Governo dovrebbe usare tutto il suo peso non per costruire impossibili fortezze contro i migranti, ma per far capire una volta per tutte all'Unione europea che rinunciare ad esistere sul piano internazionale significa firmare la propria scomparsa politica. (*Applausi*).

[PAITA](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, all'inizio di questo intervento vorrei fare una citazione dell'opera «Racconto di due città» di Charles Dickens, perché penso che renda bene il senso del tempo che stiamo vivendo, che è in qualche modo omologabile: era il tempo migliore e il tempo peggiore, la stagione della saggezza e la stagione della follia, l'epoca della fede e l'epoca dell'incredulità, il periodo della luce e il periodo delle tenebre, la primavera della speranza e l'inverno della disperazione. Avevamo tutto dinanzi a noi, non avevamo nulla dinanzi a noi, eravamo tutti diretti al cielo, eravamo tutti diretti dall'altra parte.

Con queste frasi vorrei rendere il senso della stagione difficile che abbiamo di fronte. È una stagione complicata, una fase storica molto preoccupante, in cui il rischio di polveriere nel mondo non può non portare tutti noi ad un ragionamento fatto di serietà e di equilibrio e anche a un'assunzione di responsabilità. Credo infatti che in un momento come questo stare dalla parte dell'Italia e dell'Europa significa anche sostenere con grande chiarezza, con nettezza, la giusta rotta che il Governo sta avendo per quanto riguarda le questioni più preoccupanti sotto il profilo internazionale, in particolare il tema dell'Ucraina e di Israele.

Noi siamo un partito serio, quindi non faccio alcuna fatica a stare dalla parte del mio Paese e di un'azione del Governo che, sotto il profilo della responsabilità, sta dimostrando sui temi internazionali una postura giusta e condivisibile. (*Applausi*).

Certo, ci sarebbero molti altri fronti di cui discutere - non solo Israele, ma anche l'Africa subsahariana, i Balcani, l'Ucraina - e ci sarebbe molto da discutere rispetto all'adeguatezza delle organizzazioni internazionali in questa fase e anche di una incapacità dell'Europa di assumere il profilo giusto e il profilo che conta nei tavoli delle competenze che abbiamo in questa fase. Fatte anche queste critiche, però, è chiaro che non possiamo non riconoscerci in un giudizio molto netto sul tema di Hamas. Hamas è il terrorismo, punto e basta. (*Applausi*). Decine di innocenti massacrati, presi in ostaggio: come ha detto Biden, è il male puro. È del tutto evidente che chi si riconosce nel principio "due popoli due Stati" non può non vedere nel tentativo di Hamas quasi il desiderio di farsi scudo della causa palestinese. Questa discussione va dunque presa dall'angolatura giusta, innanzitutto condannando l'estremismo e il terrorismo, innanzitutto essendo chiari nella collocazione del nostro Paese e dell'Europa su una posizione di condanna netta. (*Applausi*).

Questo tema dobbiamo dirlo e ribadirlo perché è un tema intriso di antisemitismo e anche su questo io sono d'accordo con l'analisi che faceva la Presidente Meloni. È però del tutto evidente ai nostri occhi che abbiamo una grande responsabilità relativa al modo in cui condurremo le prossime fasi che abbiamo all'orizzonte. L'azione diplomatica, il rafforzamento del ruolo dell'Europa, il tentativo di tenere aperti i corridoi umanitari e gli aiuti a Gaza saranno decisivi, così come il cercare di costruire, mentre diamo una mano all'Ucraina, anche le condizioni per avviare in quella realtà un processo diplomatico che porti il più possibile vicino a una risoluzione del conflitto, che però deve essere, anche in questo caso, una risoluzione giusta. Come si può non vedere che c'è un filo rosso che lega queste due grandi questioni? È il filo rosso di chi si sta mettendo contro il profilo democratico dell'Occidente, di chi sta alimentando una lotta tra autocrazie e democrazie e noi da questo punto di vista sappiamo perfettamente da quale parte della storia stare. (*Applausi*).

Presidente, dire questo e affermarlo con coraggio non esclude però che su molte delle questioni che lei ha citato oggi non siamo d'accordo. La prima questione su cui non sono d'accordo - glielo dico con grande chiarezza - è il fatto di assimilare il tema dell'immigrazione al tema del terrorismo. (*Applausi*). Questa è una lettura troppo facile di un tema che richiede invece molta più complessità. Lei, per esempio, ci dice che è d'accordo a incrementare flussi regolari. Ma questo significa delle cose molto chiare: significa prendere atto che il nostro Paese ha un problema demografico profondo, significa prendere atto che la Bossi-Fini è una legge inadeguata a questi obiettivi, significa prendere atto del fatto che chi urlava "blocco navale! blocco navale! blocco navale!" alla fine si è ritrovato di fronte al fatto che i flussi di ingresso nel nostro Paese sono triplicati. (*Applausi*).

Il tema, allora, è se riusciremo o no ad essere incisivi in Europa rispetto alla capacità di attuare una politica dell'immigrazione che al tempo stesso tenga conto della sovraesposizione del nostro Paese come Paese di primo approdo e quindi che sia capace di dare un principio solidaristico al Continente, ma l'approccio demagogico su queste vicende - me lo lasci dire, signor Presidente - sta producendo pochissimi risultati.

La domanda che abbiamo di fronte è la seguente: il nostro Paese è davvero più forte rispetto a un anno fa? Io non credo che sia più forte con il vittimismo, Presidente. Credo che lo *storytelling* si stia un po' esaurendo. Non credo che sia più forte solo ed esclusivamente perché lei - giustamente - partecipa a tavoli internazionali.

Credo che il nostro Paese sarà più forte quando riusciremo a dimostrare di spendere le risorse del PNRR e cominciano a crescere di nuovo. Credo che sarà più forte quando sapremo incidere davvero sul tema dell'immigrazione. Penso che sarà più forte quando smetteremo di fare del vittimismo per richiamare all'orgoglio, perché credo che questo stia dimostrando in fondo - magari mi sbaglierò - un po' di debolezza. (*Applausi*).

[GASPARRI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Gasparri, consentitemi di salutare il presidente Tabaku, ringraziandola per avere allungato la sua presenza il più possibile. (*Applausi*).

Prego, senatore Gasparri.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, fuori dal tempo dell'intervento in dichiarazione di voto, la vorrei pregare di valutare per le prossime occasioni di programmare diversamente questo tipo di dibattiti. Costringere il Governo al doppio dibattito nella stessa giornata e al rituale incontro al Quirinale che ci deve essere... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Che è successo, senatore Gasparri?

GASPARRI (FI-BP-PPE). Aspetto che finiscano di parlare.

PRESIDENTE. Mi ricordo quando era giovane: anche negli interventi in comitato centrale del Movimento Sociale Italiano, se qualcuno in prima fila parlava, lei smetteva di parlare e tutti la spronavano ad andare avanti. Prego, vada avanti senatore. (*Applausi*).

GASPARRI (FI-BP-PPE). Rinuncio all'intervento, Presidente. Stavo ponendo un problema.

PRESIDENTE. Ero scherzoso. La prego di riprendere il suo intervento.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Ringraziando i ministri Calderoli e Bernini, va organizzato diversamente questo tipo di giornate in cui il Governo è costretto al dibattito alla Camera, al dibattito al Senato e al rituale pranzo al Quirinale per dire cosa si farà. Il dibattito si svolge con modalità che, per quanto riguarda la maggioranza, vanno bene, perché siamo rappresentati dal Governo e ci riconosciamo nelle sue posizioni, ma non è educato nei confronti delle minoranze, perché questo è il Parlamento. Va organizzato diversamente il lavoro, perché il Governo più di quello che fa non può fare: due dibattiti e il pranzo al Quirinale. Lo dico a tutela delle minoranze, non a tutela mia, perché questo è il Parlamento.

Adesso intervengo, nel tempo concesso, per la dichiarazione di voto del nostro Gruppo.

Per quanto riguarda il Governo, voglio dire che sulla politica estera - colleghi, avete apprezzato quello che ho detto, ma non apprezzerete quello che dico ora - ha dimostrato quella capacità e quella credibilità che si riteneva non ci sarebbero state. È un punto di forza e non di debolezza. Il presidente del Consiglio Meloni, anche grazie a una sua capacità di dialogo diretto, ha saputo dimostrare in tutti i

summit (fossero quelli del G7 in India, quelli frequenti europei o nei dialoghi alla Casa bianca) capacità di presenza, di protagonismo e di dialogo, anche nei complicati confronti della Francia, dove anche con Macron i colloqui sono sempre stati diretti e fermi.

Il ministro degli affari esteri, vice presidente del Consiglio Tajani, credo che sia uno dei ministri non solo più apprezzati in tutte le rilevazioni di opinione, ma più disponibili e più attenti, alternando l'attività in Parlamento e nel Governo in Italia alla presenza, anche nei giorni scorsi, a Il Cairo e a Tel Aviv. Ovviamente, anche il presidente Meloni nei giorni scorsi vi si è recata prontamente.

Il Governo ha trasformato la politica estera, che doveva essere un punto di debolezza, in un punto di forza e di credibilità della sua azione. Dopodiché, noi condividiamo i contenuti della risoluzione, Presidente, e quindi voteremo a favore e non sto a ripercorrerli tutti, perché sono tanti e ampi. Ma li citerò per titoli. Noi riteniamo fondamentale il progetto Mattei - qualcuno prima l'ha criticato - che è di dialogo con i Paesi africani. Una necessità assoluta: aiutarli a casa loro, come si diceva molto tempo fa. È un intervento che deve essere fatto non solo dall'Italia, non solo dall'Europa, ma anche dal Fondo monetario internazionale. Siamo molto critici quando vediamo commissari europei della sinistra europea boicottare per ragioni ideologiche il piano di aiuti alla Tunisia, come ha fatto Borrell e come hanno fatto altri. Bisogna sostenere quei progetti, li deve sostenere il Fondo monetario; non ci devono essere commissari europei che, invece di fare gli interessi dell'Europa, fanno l'interesse del Partito socialista di cui fanno parte. E questo va detto con chiarezza. (*Applausi*).

C'è poi da valutare un aspetto. Il Presidente del Consiglio ha citato la missione navale; noi conosciamo le vicende, EUNAVFORMED e tutte le altre che hanno riguardato quella politica. Quando c'era il Governo Letta, quella politica serviva a portare più immigrati in Italia. Noi una missione navale la dobbiamo fare per bloccare le partenze, d'accordo con i Paesi, e per attrezzare le guardie costiere, anche quelle della Tunisia o della Libia. In attesa che ci sia il più perfetto dei sistemi democratici in Libia e in Tunisia, passerà molto tempo e intanto dialoghiamo con i vicini che abbiamo. Li vorremmo migliori, ma sono quelli che il destino ci ha affidato.

Sono importanti anche gli aspetti economici che la risoluzione affronta: la revisione del Patto di stabilità; la politica per i Balcani, che il ministro Tajani in particolare ha interpretato con grande presenza; la revisione delle direttive. Attendiamo la nuova Commissione europea e il nuovo Parlamento europeo per cambiare le direttive sull'auto e sulla casa. Vogliamo un'economia sostenibile e vogliamo abbattere le emissioni, ma non vogliamo abbattere le emissioni abbattendo anche i popoli, le industrie, le case e i redditi delle famiglie europee. (*Applausi*). I *Diktat* non li dà Greta, che un giorno invoca l'aria pulita e un giorno invoca gli amici di Hamas, perché anche questo ha fatto Greta nei giorni scorsi. E noi non siamo "gretini", con la "g". Questo lo dovremo dire anche nel Parlamento europeo.

Voglio anche dire - avviandomi alla conclusione - che la nostra solidarietà nei confronti di Israele è totale. Abbiamo apprezzato la volontà nella risoluzione della presidente Meloni di intervenire su quegli 1,7 miliardi che vanno verso la Palestina, perché noi vogliamo sostenere il popolo palestinese, ma non certo Hamas e i terroristi. Invitiamo anche l'Europa - presidente La Russa, lei è stato Ministro della difesa - a un'azione più attenta. Io faccio la seguente constatazione: ogni volta che c'è un attentato, se voi ci fate caso, dopo poche ore noi sappiamo tutto dell'attentatore, anche l'ultimo che era sbarcato a Lampedusa e che ha ucciso degli svedesi a Bruxelles. Perché sappiamo tutto? Sono schedati questi personaggi radicalizzati e pericolosi, perché la nostra Polizia e i nostri Servizi segreti sono bravi e capaci. Diamogli un po' di soldi nel Consiglio dei ministri straordinario e apposito che sarà convocato ai primi di novembre. Grazie al Governo per aver deciso di convocare un Consiglio dei ministri solo per il comparto sicurezza e difesa, cosa che Forza Italia aveva sollecitato e ha ottenuto.

Ma perché, se sono tutti catalogati, non si studiano delle misure eccezionali? Lo so che noi siamo l'Europa del diritto e della libertà, ma questo a volte diventa anche una nostra debolezza. Se quelle persone fossero trattate prima, forse avrebbero anche la vita salva; molti di esse muoiono, anche l'ultima, in un conflitto a fuoco. Quindi non li arrestiamo prima, ma poi c'è la pena di morte successiva. Anche l'ultimo terrorista, trovato in un bar, è morto a seguito di un conflitto a fuoco con la polizia belga. Allora, siccome alcune centinaia di persone sono catalogate e schedate, lo scambio di

notizie tra i servizi e le polizie, che anche la Meloni prima ha auspicato sia più forte, e delle misure speciali di trattenimento di quelle persone forse sarebbero meglio della pena di morte postuma e successiva sul campo di azione. È un tema molto delicato - lo dico al presidente La Russa e ai membri del Governo - ma va affrontato. In Italia facemmo leggi speciali per combattere il terrorismo negli anni '70; ci furono una discussione sulla legge Reale e un *referendum*, ma quelle leggi servirono anche a sconfiggere il terrorismo italiano rosso, nero o di qualsiasi colore.

Credo che dobbiamo fare molte cose - ho concluso - anche sul piano della sicurezza e della verifica dei fondi che vanno verso la Palestina, distinguendo la solidarietà ai popoli dal finanziamento a fanatici come Hamas. Dobbiamo anche stare attenti alla nostra identità. Oggi ho letto con sconcerto che l'Università europea di Fiesole ha detto che bisogna fare non più la festa di Natale, ma la festa dell'uguaglianza etnica. Si comincia a perdere di fronte al fondamentalismo quando ci si vergogna della nostra identità storica, culturale e anche religiosa, come fa l'Università di Fiesole, che voglio biasimare pubblicamente nel Senato della Repubblica. (*Applausi*). Dobbiamo essere orgogliosi della nostra identità e della nostra storia, contrastare il fondamentalismo e garantire a tutti i popoli, di qualsiasi storia e provenienza (quindi anche ai palestinesi), i loro diritti. Ma dobbiamo anche combattere la mala pianta del fondamentalismo.

Ci sarebbero molte altre cose da dire sull'Ucraina e quant'altro; dopodiché ci auguriamo che, oltre la solidarietà al popolo ucraino, si avvii prima o poi anche un processo di pace, come avevano auspicato tanti e come Silvio Berlusconi nel passato ha fatto guidando Governi. La nostra azione di sostegno al Governo sulla politica estera è quindi convinta, piena e totale e sull'organizzazione dei dibattiti ci saranno altre occasioni.

Forza Italia quindi vota con convinzione e vuole esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento alla politica estera ed europea del Governo e un ringraziamento al presidente del Consiglio Meloni, al vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri Tajani e all'intero Governo per quello che fanno.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, essendo vice presidente, lei sa che l'ordine e l'organizzazione dei lavori si decidono in quella sede in cui lei ha voce, senza necessità di farlo in questa sede. E se il Presidente del Senato, secondo il nostro Regolamento, che è diverso da quello della Camera dei deputati, deve soccombere, quando il parere dei Gruppi o dell'Assemblea sia difforme dal suo.

Sono certo però che la sua raccomandazione verrà presa in considerazione e non certo perché la Presidente è andata via quando lei parlava, essendo quello sicuramente ininfluenza.

BEVILACQUA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, le immagini strazianti del 7 ottobre sono entrate nella nostra testa e nel nostro cuore. Chiunque abbia visto quei civili, donne e bambini innocenti, trucidati barbaramente, non può non condannare l'attacco terroristico di Hamas, senza se e senza ma. (*Applausi*).

Allo stesso modo, siamo tutti d'accordo che Israele abbia il diritto a esistere e a reagire con azioni mirate volte ad annientare Hamas. Vorrei che fossimo ugualmente tutti d'accordo nel dire chiaramente no a un'azione punitiva di massa del popolo palestinese. (*Applausi*).

Dall'inizio degli attacchi aerei su Gaza si contano più di 6.000 morti, oltre 2.300 dei quali bambini. Stiamo parlando di una striscia in cui vivono 2,3 milioni di palestinesi, il 48 per cento dei quali sono minori di quattordici anni. Stiamo parlando di 120 neonati in incubatrice, la cui vita è letteralmente appesa a un filo, quello della corrente elettrica, che potrebbe mancare già nelle prossime ore.

Serve una tregua umanitaria: per questo il Movimento 5 Stelle il 27 ottobre scenderà in tutte le piazze, per chiedere il cessate il fuoco immediato. Chiediamo che l'Italia sia protagonista della promozione di un processo di pace, perché l'eventuale attacco di terra contro Gaza, oltre a causare un disastro umanitario, è controproducente sia per il processo di pace in Medio Oriente sia per la sicurezza stessa di Israele e dell'Occidente.

Israele non deve cadere nella trappola di Hamas, scatenando una cieca vendetta che avrebbe l'effetto di aizzare tutto il mondo arabo contro Israele. Che la reazione di Israele non possa essere indiscriminata

lo sostiene l'intera comunità internazionale: il presidente Biden lo ha intimato a Netanyahu, chiedendogli di non compiere gli stessi errori commessi dagli Stati Uniti all'indomani dell'11 settembre. All'orrore non si può rispondere con l'orrore; alla morte di innocenti israeliani non si può rispondere con la morte di innocenti palestinesi. (*Applausi*). Chi oggi è favorevole all'invasione di Gaza e si schiera in maniera ideologica per un'azione punitiva di Israele è nemico del processo di pace. Il presidente Meloni avrebbe dovuto avere più coraggio, quel coraggio che invece le è mancato nell'incontro con Netanyahu, in cui avrebbe dovuto evidenziare il suo fallimento, il fallimento di quattordici anni di politica oltranzista, anni che hanno alimentato la spirale di odio e allontanato i negoziati di pace. Come si fa a negare l'importanza della nascita e del riconoscimento dello Stato palestinese come sancito dall'ONU?

Il presidente Meloni deve andare in Europa per lavorare su un piano politico e diplomatico per arrivare a una soluzione giusta e definitiva della questione palestinese: unica soluzione in grado di conciliare le legittime aspirazioni statuali dei palestinesi e l'altrettanto legittimo diritto di Israele a vivere in sicurezza, due Stati per due popoli.

Anche sul fronte ucraino l'Europa deve riguadagnare un ruolo attivo da protagonista, deve tornare ad avere un ruolo centrale sullo scacchiere geopolitico globale. Invitiamo il presidente Meloni ad andare in Europa a proporre una seria riflessione sulla strategia bellicista della guerra a oltranza che l'Unione europea ha acriticamente seguito; una strategia che nei fatti, Presidente, si sta dimostrando fallimentare. Dispiace dirlo, ma vi avevamo avvisato: avevamo ragione nel dire che l'*escalation* militare sarebbe stata una via senza uscita, una guerra che ci guarda da vicino per gli effetti ben noti dei costi dell'energia e per l'insostenibile spinta inflazionistica che ne è conseguita.

Ma a voi tanto cosa importa del prezzo che stanno pagando gli italiani? In una manovra che non prevede nulla per il carovita, riuscite a trovare un miliardo per le *lobby* delle armi. Quest'ultimo dato mi porta a parlare del Patto di stabilità; già, perché alla vigilia della scellerata volontà di far tornare in vigore il Patto di stabilità, il massimo sforzo del Governo italiano sta nel chiedere di poter escludere dai vincoli europei di bilancio una specifica tipologia di spesa perché ritenuta assolutamente necessaria per il Paese. Parliamo della spesa per la sanità? Assolutamente no. Parliamo della spesa per la transizione *green*? Nemmeno per idea. Parliamo - udite, udite - della spesa per le armi. Tutto ciò mentre la BCE continua con il rialzo dei tassi che mettono in ginocchio le famiglie e le imprese, con le rate dei mutui aumentate del 75 per cento.

In Europa è in atto una restaurazione e voi, sovranisti raffazzonati, vi fate dettare la legge di bilancio direttamente da Bruxelles. Altro che schiena dritta! (*Applausi*). Con il presidente Conte l'Italia era tornata protagonista in Europa con la nascita del *recovery fund* e un approccio solidaristico tra gli Stati membri. È su questa strada che l'Italia dovrebbe continuare a far procedere il processo di crescita di un'Europa veramente unita ed equa. Adesso, però, ci siete voi a rappresentare gli interessi degli italiani in Europa. La vostra storia - forse è il caso di ricordarvelo - è iniziata con "la pacchia è finita", ed è finita con i complimenti di Monti e Fornero. Vi vantate di essere un Governo politico eletto dalle persone, ma dovrete solo vergognarvi per aver tradito una a una le promesse fatte in campagna elettorale. (*Applausi*).

La presidente Meloni di promesse ne ha tradite molte, ma la più grande è sul sedicente patriottismo del suo Governo. Basta essere succubi di Bruxelles e di Washington. L'Italia torni ad essere veramente centrale e sovrana nello scacchiere internazionale.

La lista delle promesse tradite purtroppo per gli italiani è lunga. Ieri eravate quelli che dovevano abolire la legge Fornero: oggi, non solo la elagate nella NADEF, ma con Quota 104 siete riusciti a rendere ancora più difficile andare in pensione. Ieri scendevate in piazza per difendere Opzione donna: oggi sostanzialmente la state smantellando. Ieri gonfiavate il petto parlando di difesa del *made in Italy*: oggi svendete le nostre compagnie di bandiera ai nostri porti. Ieri blateravate di flat tax e di riduzione delle tasse: oggi siete diventati il Governo delle tasse, con la tassa su natalità, con l'IVA al 10 per cento per i beni dell'infanzia; con la tassa sulla casa, con l'innalzamento del 26 per cento della cedolare secca; con la tassa sugli automobilisti. Ricordo che il caro benzina è costato agli italiani 6 miliardi tra accise e IVA. E ancora: tassa sugli immobili che hanno beneficiato del superbonus. Certo, dobbiamo

punirli. Voi comunque siete il Governo delle tasse.

Ieri proponevate il blocco navale come unica, vera e immediata soluzione al fenomeno migratorio. Oggi siete incapaci di gestire i flussi. Sono sbarcati più di 140.000 immigrati dall'inizio dell'anno. Sì, la vostra perenne e prepotente propaganda si infrange sulla realtà dei fatti. Questo Governo ha vinto la medaglia per *record* di sbarchi. Bel primato per chi proponeva di bloccare le partenze.

Avete messo a dura prova Lampedusa, andando a determinare una situazione di estrema criticità, e non solo per i migranti in arrivo, stremati da giorni di navigazione e vessazioni da parte dei trafficanti, ma anche per la popolazione residente e le infrastrutture dell'isola.

Anche qui il vostro sovranismo raffazzonato si è palesato in tutta la sua inadeguatezza, allorquando la presidente Meloni, regina delle passerelle, di fronte al veto di Polonia e Ungheria sulla redistribuzione dei migranti, fa spallucce, dicendo che difende gli interessi della Polonia e dell'Ungheria a proteggere i propri confini. E gli interessi dell'Italia li facciamo difendere dal primo che passa? Oppure volete continuare sulla strada degli accordi *flop*, come il *memorandum* con la Tunisia? Un *memorandum* già...

(Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatrice Bevilacqua, la invito a concludere.

BEVILACQUA (M5S). Sì, signor Presidente, concludo. Non lo dico io che il *memorandum* ha fallito. Lo sanciscono i numeri. Siete in stato... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Signor Presidente, devo leggere l'ultima frase.

PRESIDENTE. Sì, lo capisco che legge. Legga pure, ma la invito a concludere. È fuori dal suo tempo.

BEVILACQUA (M5S). Grazie, signor Presidente, ma come del resto fanno molti in quest'Aula, quando si tratta di questioni così importanti e stringenti per gli italiani, mi sembra che avere un appoggio per l'esposizione sia fondamentale.

Il presidente Meloni vada a testa alta, abbandonando quel ruolo marginale, da servo sciocco degli interessi americani, a proporre un radicale cambio di approccio dell'Unione europea. È il tempo dei fatti, non più delle vuote parole. Per questo motivo, annuncio il voto contrario del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, mi è stato detto che, dopo aver ridato la parola la prima volta, il microfono si disattiva nuovamente per qualche secondo. Si tratta di un problema tecnico che stanno cercando di risolvere.

Quindi, senatrice Bevilacqua, la seconda interruzione, quando le ho detto di concludere la sua lettura, non è dipeso da me. Io non l'ho mai interrotta, peraltro, anche quando si rivolgeva con la Presidenza del Senato ma direttamente al Presidente del Consiglio.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, a nome del Gruppo della Lega, invece, io annuncio il voto favorevole alla risoluzione di maggioranza, facendo alcune considerazioni.

Per quanto riguarda la crisi in Medio Oriente, piace alla Lega la linea di mediazione adottata dal Governo italiano, con le visite sia del *premier* Meloni che del vice *premier* Tajani anche ai Paesi arabi, proprio perché bisogna cercare di evitare un allargamento del conflitto e, dall'altra parte, che in futuro vada perduta la strada dei patti di pacificazione che c'erano tra Israele e i Paesi arabi, i famosi accordi di Abramo.

Naturalmente, ribadiamo ferma condanna agli attacchi di Hamas, organizzazione terroristica che va estirpata. Così come ribadiamo il diritto di Israele alla propria esistenza e anche alla necessità politica di rispondere militarmente agli attacchi subiti. *(Applausi)*.

Certo, Israele deve usare cautela. La liberazione degli ostaggi deve essere il primo obiettivo del Governo israeliano, senza però cadere nella trappola di Hamas, che punta a guadagnare tempo, a utilizzare pressioni e strategie mediatiche, quasi come se volesse scaricare su Israele la responsabilità degli eventi, offuscando gli atti terroristici del 7 ottobre, cercando di confondere gli aggressori con gli aggrediti.

Di sicuro, certe manifestazioni pro Palestina, a cui abbiamo assistito in diverse piazze europee, tra bandiere talebane e inni all'ISIS, piene di odio, di antisemitismo e antisionismo - tutto materiale utile

alla Commissione presieduta dalla senatrice Segre, di cui faccio parte - cercano di far passare gli israeliani come se fossero loro i terroristi. Pensate un po': le vittime diventano carnefici. Questo forse è il vero monito che facciamo a tutti gli italiani e a tutti gli europei che hanno partecipato in quelle piazze piene di estremisti: facendo così si rischia di fare proprio il gioco di Hamas e dei terroristi. (*Applausi*). Se cade Israele, cade tutto l'Occidente e sarà la fine della nostra comunità spirituale, culturale, filosofica e scientifica. E questo non significa negare i legittimi diritti del popolo palestinese, perché noi concordiamo con la linea e con la soluzione basata su due popoli e due Stati, così come ribadito di recente anche dalla *premier* Giorgia Meloni.

Quanto al terrorismo, vista la situazione in Medio Oriente serve massima attenzione al rischio di possibili attentati terroristici in Europa e al fenomeno dell'immigrazione clandestina. Dopo gli attacchi del 7 ottobre, di sicuro le ondate migratorie assumono un altro significato; invece dall'opposizione abbiamo sentito voci come se non fosse accaduto nulla. La Lega ha provato a far capire a tutti che gli immigrati possono essere usati come arma ibrida per destabilizzare l'Italia e l'Unione europea; l'ha ricordato prima il collega Dreosto riguardo alla questione di Hezbollah, che prima degli attacchi addirittura invitava masse di immigrati siriani a partire dal Libano verso l'Europa, proprio per cercare di destabilizzare. Di recente, anche uno studio pubblicato dal Centro militare di studi strategici del Ministero della difesa evidenzia come sia in forte aumento la percentuale di migranti irregolari che hanno compiuto attentati terroristici nell'Unione europea. Cade quindi una delle narrazioni del politicamente corretto, palesemente falsa, ossia il fatto che i terroristi non arrivano con i barconi. Già ci mise in guardia la Tunisia nel 2015 e quante volte la Lega in quest'Aula lo ha ribadito ed è stata derisa? (*Applausi*). Ascoltateci un po' di più, anziché usarci solo come bersaglio per denigrare un partito politico che ha sempre avuto il coraggio di dire la verità, anche quando non faceva comodo.

Da qui la necessità per l'Occidente di coniugare l'accoglienza con la sicurezza. Chi rappresenta un pericolo per la nostra salvezza deve essere espulso, senza se e senza ma; questo dovrebbero cercare di capirlo anche certi magistrati italiani troppo politicizzati (*Applausi*). Bisogna puntare a stabilizzare il Nord Africa e il Mediterraneo allargato, da parte di tutta l'Unione europea e della stessa NATO: è un appello che, come Lega, abbiamo fatto più volte anche in quest'Aula proprio quest'anno, ma rimasto inascoltato da un'Unione europea miope, totalmente assente e con la desolante impotenza della sua politica estera. Questo lo diciamo ai tanti euro -lirici che hanno decantato le virtù per non so quanti anni di ciò che oggi si dimostra il fallimento dell'Unione europea, non dell'Europa. L'Unione europea si deve dare una mossa e deve smetterla di pensare solo ai *Diktat*, a rincorrere gli interessi delle multinazionali, all'ideologia *green*, alle ideologie arcobaleno e ai mondiali in Qatar. (*Applausi*). Il vero antidoto alla guerra è la politica, non il politicamente corretto.

Sul fronte della guerra in Ucraina purtroppo continua a non vedersi una *exit strategy* diplomatica del conflitto, nonostante oramai tutti si siano accorti che nessuno può vincere militarmente sul campo. Quando l'abbiamo detto noi, qualche tempo fa, siamo stati criminalizzati. Bene, ci fa piacere che anche in questo caso avevamo avuto ragione. C'è uno stallo in corso, è evidente, e con l'arrivo dell'inverno difficilmente la situazione può e potrà migliorare. È arrivato il momento di trattare, di negoziare, certamente senza confondere l'aggressore con l'agredito, ma mantenendo presente che si possono recuperare più territori con i negoziati che con una guerra infinita che i popoli europei non vogliono (*Applausi*). Questo all'Unione europea dobbiamo ricordare, cominciando a pensare seriamente alla ricostruzione dell'Ucraina nell'interesse del suo stesso popolo ucraino.

Non ricercare una soluzione diplomatica del conflitto in questo momento, nel quale, tra l'altro, si sono aperti altri fronti (Medio Oriente, pericolo terrorismo, Armenia e Azerbaigian, la questione dei Balcani), vuol dire non accorgersi che si rischia di sprofondare verso un punto di non ritorno. Gestire così tanti focolai di conflitto, sperando nella tenuta del sistema internazionale così come lo conoscevamo, diventa sempre più complicato e alla lunga impossibile. Non dimenticatevi l'insegnamento della storia: la guerra su più fronti è sempre stata molto difficile da combattere per tutti.

Per la Lega è certamente venuto il momento della diplomazia, è venuto il momento della politica. (*Applausi*).

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei dire in premessa che abbiamo apprezzato lo sforzo del ministro Fitto di lavorare per provare a trovare dei punti di convergenza. Forse ha ragione il Ministro a dire che dalla prossima volta sarebbe meglio poter presentare le proposte in anticipo per poter fare un lavoro accurato, per distinguere e non accettare la logica del prendere o lasciare. Ha ragione anche il vice presidente Gasparri quando dice che forse potremmo organizzare meglio queste sessioni, in modo tale da permettere al Governo di essere presente, a partire dalla Presidente del Consiglio. La legge che ha istituito questa sessione in vista del Consiglio europeo era pensata proprio perché noi abbiamo il diritto-dovere di esprimere gli indirizzi politici nel momento in cui la Presidente del Consiglio va e rappresenta il Paese su una serie di scelte importanti. Ritengo pertanto che questa riflessione si debba fare insieme in Conferenza dei Capigruppo.

Ho apprezzato il tentativo del ministro Fitto. Ma, davanti alle proposte di riformulazione e anche alle parti che tende ad accettare, viene meno l'obiettivo che noi volevamo mettere in evidenza e di cui parlerò tra poco. Noi ci troviamo pertanto costretti a declinare la sua offerta. E ciò non vuol dire che non apprezziamo e non sottolineiamo alcuni aspetti positivi - come ha già fatto il collega Delrio nel suo intervento - di sostegno alla politica estera del nostro Paese in una fase così delicata.

Dico con grande chiarezza che noi siamo, senza se e senza ma, al fianco del popolo ucraino nell'esercizio del suo diritto all'autodifesa e continueremo a sostenerlo con ogni mezzo. (*Applausi*). Lo abbiamo scritto nella nostra proposta di risoluzione e, se il Governo porterà avanti questa linea ci vedrà al suo fianco. Abbiamo avuto questa posizione fin da subito. E quando abbiamo votato insieme le risoluzioni, abbiamo fatto quello sforzo di individuare ciò che ci univa. Era importante, infatti, dare un segnale forte all'indomani dell'aggressione terroristica di Hamas del 7 ottobre. Abbiamo voluto dire con grande nettezza che quelli erano terroristi, che noi eravamo dalla parte di una democrazia, dalla parte di Israele, che aveva il diritto di difendersi davanti a quell'attacco vile. (*Applausi*).

Allo stesso tempo ci accomuna e ci fa piacere vedere in tutte le proposte di risoluzione l'idea che adesso ci si debba battere per stare al fianco di tutti i tentativi diplomatici nell'area, a partire da quello del Governo degli Stati Uniti, con l'equilibrio del presidente Biden, e dal lavoro che sta facendo anche il nostro Governo di *shuttle diplomacy* nelle principali capitali del Nord Africa e in Medio Oriente, per evitare che ci sia un'*escalation* nell'area; per evitare che Hezbollah, altra organizzazione terroristica, entri nel conflitto certamente con un arsenale molto più sofisticato di quello di Hamas, che potrebbe davvero portare a incendiare l'intero Medio Oriente.

Serve cautela, serve prudenza, serve dire a Israele parole chiare. Se si è amici di quella democrazia, bisogna dire parole chiare. Pertanto, l'assedio di Gaza non può non essere portato avanti nel rispetto del diritto internazionale. E noi non possiamo non essere al fianco di tutti quei tentativi che, in maniera molto chiara, provano ad aprire corridoi umanitari ad aiuti umanitari. Diversamente dai terroristi, noi siamo per mandare aiuti umanitari, per aiutare la popolazione in difficoltà, per mandare le cure mediche. (*Applausi*). Siamo diversi e lo dobbiamo essere in tutti i passaggi. Questo è un punto fondamentale su cui noi non verremo meno quando il Governo italiano andrà in Europa a dire che noi siamo per mandare gli aiuti umanitari. Noi rivendichiamo di essere il primo contributore dell'Autorità nazionale palestinese su tutta la parte di aiuto economico e di sostegno al sociale, per permettere a quel popolo di avere una prospettiva di futuro secondo il modello due popoli, due Stati.

A fianco ai temi del Medio Oriente e dell'Ucraina, su cui noi condividiamo l'approccio del Governo, ci sono alcune altre questioni su cui dobbiamo dire parole molto chiare. Noi vorremmo una posizione molto più netta e forte, ad esempio, sul Nagorno Karabakh. Capiamo che c'è un tema di diversificazione, certamente, della politica energetica del nostro Paese, ma davanti a un vero e proprio esodo di armeni dal Nagorno Karabakh al territorio armeno si deve levare una voce dal nostro Governo. (*Applausi*). Non possiamo fare finta di niente. Dobbiamo sempre tutelare i nostri interessi nazionali, ma anche stare a fianco delle popolazioni nel momento in cui vengono calpestati diritti umani elementari. Ci preoccupa la situazione nei Balcani - ne ha fatto cenno anche la Presidente del Consiglio - dove l'attacco a Banjska, che ha causato la morte di quattro persone, fra cui un poliziotto

kosovaro, rischia di mettere in difficoltà l'opera difficile di mediazione europea nel cuore dei Balcani, tra Serbia e Kosovo. Capisco il tema delicato di tenere la Serbia dalla parte dell'Europa e non far sì che scivoli sempre più sotto l'influenza russa, ma anche lì abbiamo il dovere di sostenere al meglio la mediazione europea e spero che il Governo lo possa fare.

Siamo invece preoccupati sul fronte dell'immigrazione perché la Presidente del Consiglio ha detto cose condivisibili sulla politica estera, ma poi mi rendo conto che le debba sempre compensare con un pezzo ideologico sull'immigrazione per parlare alla propria maggioranza. (*Applausi*). Attenzione, però, perché Schengen è stata una conquista, Schengen vuol dire libera circolazione, una delle grandi vittorie dell'integrazione europea ormai date quasi per scontate, tant'è che le giovani generazioni non conoscono le barriere, i confini, le dogane. Erasmus e i voli *low cost* hanno fatto sì che ci si possa incontrare e sentire italiani ed europei e uno degli elementi fondamentali perché ciò avvenga è la libera circolazione. Attenzione però a che non si approfitti dell'attenzione, comprensibile - anche qui riprendo le parole del collega Delrio - davanti a un avvertimento sulla sicurezza dato dai nostri organismi competenti su questioni legate a possibili infiltrazioni di terroristi per andare a colpire una delle maggiori conquiste della costruzione europea. (*Applausi*).

Anche da questo punto di vista, attenzione a non far passare quel messaggio per cui chi arriva con i barconi automaticamente è un terrorista. Questa cosa non la possiamo accettare perché - qui condivido anche alcuni passaggi che ha fatto la Presidente del Consiglio - noi dobbiamo rimanere molto responsabili e cauti, tenere quella linea di grande equilibrio che hanno tenuto anche in passato nella prima Repubblica, i partiti che allora governavano, di attenzione al mondo arabo, di non far passare quell'idea che rischia di passare quando c'è la chiamata alle armi, a scendere in piazza in nome dei valori occidentali, perché sarebbe davvero sbagliato. Se noi siamo forti e conosciamo le nostre radici, sappiamo che il Mediterraneo deve rimanere un ponte, sappiamo che i rapporti col mondo arabo sono preziosi, non bisogna confondere la causa e l'aspirazione del popolo palestinese con i terroristi di Hamas. Abbiamo il dovere di non farla diventare una guerra di civiltà. (*Applausi*).

[SPERANZON](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERANZON (*FdI*). Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Governo che rappresenta per l'incessante lavoro che in questi dodici mesi ha fatto per portare l'Italia al centro della diplomazia mondiale. (*Applausi*). Saremo noi, colleghi, a portare l'Europa, con l'Italia e con le posizioni dell'Italia, ad acquisire quel ruolo di gigante politico al quale ha abdicato colpevolmente in questi decenni. Questo ruolo glielo deve la storia, è un ruolo che è figlio anche dei tanti, innumerevoli conflitti che hanno macchiato di sangue il nostro Continente e che per secoli hanno diviso i popoli europei. Oggi la consapevolezza di che cos'è la guerra, di cosa sono i conflitti, di cosa significa la mancanza di democrazia e di libertà è pienamente presente nelle coscienze di tutti i popoli europei. L'Europa oggi non può più abdicare a un ruolo fondamentale come centro della diplomazia del mondo.

Il 7 ottobre tra l'altro è una data che, per me che sono veneziano, ha anche altri significati importanti. Io personalmente compio gli anni, ma il 7 ottobre del 1571 è stato anche il giorno nel quale si è svolta la battaglia di Lepanto, che vide i veneziani e l'esercito crociato allora contrapporsi contro l'Impero ottomano. Ebbene, il 7 ottobre, forse anche per fare un regalo a Putin che compie gli anni lo stesso giorno, i terroristi di Hamas hanno ucciso con una ferocia indicibile 1.300 israeliani. Un pensiero va alle famiglie di chi è stato ucciso e a tutti coloro i quali sono stati rapiti e sono tuttora ostaggi di Hamas.

Qual era l'obiettivo dei terroristi? Per quale ragione i terroristi di Hamas hanno deciso di sgozzare e decapitare dei neonati, filmare lo scempio che hanno fatto sui cadaveri e mostrare una ferocia e un approccio disumano nei loro atti? L'hanno fatto perché avevano odio nei confronti di quei singoli cittadini? No, di certo. Probabilmente l'hanno fatto anche noncuranti del fatto che alcuni di loro praticassero la stessa religione, perché tra gli assassinati di Hamas c'erano anche degli israeliani arabi, non solo ebrei. L'hanno fatto contando e sperando di ottenere una reazione che potesse permettere loro di giustificare in qualche misura quello che è stato invece un atto assolutamente criminale.

Credo che dobbiamo partire da un assunto, colleghi, che è quello che lo Stato di Israele ha il sacrosanto diritto di esistere e mi dispiace aver notato in alcuni interventi che hanno preceduto il mio l'assenza, in particolare da parte di un Gruppo politico, il MoVimento 5 Stelle, di questa considerazione, perché se non si parte dall'idea che Israele ha il sacrosanto diritto di esistere è evidente che poi, inevitabilmente, si va anche a giustificare (*Applausi*) o si crea il clima nel quale qualcuno potrebbe anche giustificare atti di natura terroristica inaccettabili come quelli ai quali abbiamo assistito.

Se alimentiamo lo scontro tra civiltà, ovviamente facciamo il gioco di Hamas. Prima ho citato il 7 ottobre come data importante della storia dell'Occidente, perché il 7 ottobre c'è stata la battaglia di Lepanto, ma oggi non siamo ai tempi di quella battaglia. Oggi abbiamo imparato la lezione di quella storia; oggi abbiamo la necessità di costruire relazioni diverse e quindi anche il manifestare la solidarietà nelle piazze ai palestinesi, senza però condannare, senza indugi e in modo chiaro, il terrorismo di Hamas, in qualche modo anche strizzando l'occhio a chi nega il diritto all'esistenza stessa dello Stato di Israele, rischia di seminare i geni dell'antisemitismo. Dirò di più: chi manifesta con le bandiere palestinesi, senza condannare Hamas, manifesta contro il popolo palestinese, contro gli interessi di quelle donne, di quei bambini, quegli anziani e quei giovani che cercano un futuro e cercano di avere uno Stato in futuro e a cui è impedita questa possibilità proprio perché ci sono movimenti terroristici che la boicottano (*Applausi*). La boicottano scientemente, sapendo che poi magari c'è qualche politico occidentale che cade in quella trappola.

È giusto che da parte dell'Europa ci siano la promozione e il sostegno di tutto ciò che possiamo fare perché arrivino gli aiuti umanitari da parte dell'Unione europea e da parte dell'Italia alla popolazione civile della Striscia di Gaza. Questo è assolutamente importante; i figli di quel popolo sono come i miei figli. Però è necessario che i nostri soldi siano utili a realizzare ospedali e a costruire acquedotti, non a fabbricare i razzi con le tubature che dovrebbero servire a costruire acquedotti. (*Applausi*). Attenzione a cosa le risorse vengono destinate e a come vengono poi utilizzate.

Va fermata l'*escalation* e va ripreso il dialogo tra Israele e i Paesi arabi, nell'interesse reciproco. Gli Accordi di Abramo non devono essere stracciati e questo è proprio l'obiettivo che si pone Hamas. E non solo Hamas, ma anche gli Stati che lo sponsorizzano, perché Hamas le risorse che usa in termini bellici le usa perché evidentemente c'è qualcun altro interessato, che è estraneo alla causa del popolo palestinese, che è contro gli interessi del popolo palestinese, ma che finanzia Hamas proprio per generare quelle reazioni che possono permettere anche al popolo arabo di piangere dei figli innocenti, oltre che al popolo israeliano.

Noi abbiamo un compito come Italia: quello di porci come interlocutore credibile anche agli occhi del mondo arabo, perché questo ce lo chiede il posizionamento che abbiamo dal punto di vista non solo politico, ma anche geografico al centro del Mediterraneo. In particolare, con i Paesi nordafricani stiamo cercando e stiamo riuscendo a costruire un rapporto di cooperazione non più predatorio e mutualmente vantaggioso. Mi riferisco a Paesi come la Tunisia, l'Algeria, la Libia, l'Egitto, cioè ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Tutto questo ci spinge a lavorare incessantemente per stemperare le tensioni geopolitiche dovute a un conflitto che certamente non abbiamo voluto e che certamente è vantaggioso e favorevole agli interessi di Stati come la Russia e l'Iran *in primis*.

L'Italia, Israele e il mondo arabo hanno degli interessi comuni, perché la sicurezza, la stabilità e la crescita economica sono interessi comuni dell'Italia, del mondo arabo e di Israele. (*Applausi*). Però abbiamo anche un nemico in comune: l'estremismo, il terrorismo, il radicalismo islamico. Questo ci deve accomunare, su questo dobbiamo essere tutti uniti, senza alcuna distinzione. (*Applausi*).

Per quanto riguarda l'immigrazione - mi avvio a concludere, Presidente - stiamo lavorando su due fronti: da un lato convincere gli altri Paesi europei che gli sbarchi *record* non sono un problema solo italiano e che l'Italia da sola non può sopportare questa pressione migratoria. Oggi questa consapevolezza non è solo patria degli italiani, ma è una patria di tutti gli europei, che hanno compreso che gli interessi dell'Europa si difendono partendo dai confini esterni del nostro Continente. L'altro fronte è l'Africa: è necessario stipulare accordi con i Paesi di origine e di transito dei migranti, in particolare la Libia e la Tunisia, per contenere gli sbarchi. Quello che accade in questi giorni e che ha

citato anche la presidente Meloni, riferito al fatto che ci sono ben 11 Paesi del nostro Continente che hanno deciso di chiudere le frontiere, dimostra che, se non vogliamo far fallire l'Europa e se non vogliamo far fallire Schengen, dobbiamo porre i confini al di fuori.

Una cosa e concludo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Provi a concludere davvero, senza una cosa.

SPERANZON (Fdi). Una nota la devo fare, riferita all'applauso che ho dovuto fare nei confronti della senatrice Bevilacqua, che è intervenuta prima. Volevo sottolineare il fatto che il mio era un plauso per lo spettacolo di *cabaret* al quale abbiamo assistito... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Come ricorderete, il ministro per gli affari europei onorevole Fitto ha espresso i suoi pareri e ha accettato la proposta di risoluzione n. 1, mentre sulle altre ha espresso parere contrario oppure parzialmente favorevole o parzialmente contrario oppure ha proposto alcuni cambiamenti.

Poiché dal Gruppo PD arriva la conferma che le modifiche richieste dal Ministro sulla proposta di risoluzione n. 3 non sono state accettate, anche su di essa si intende che il parere sia contrario.

Nel frattempo, è pervenuta da parte dell'onorevole Scalfarotto la richiesta di votazione per parti separate per la proposta di risoluzione n. 1, della maggioranza, e più esattamente di tre votazioni: una sui punti 12 e 13 della parte dispositiva; una sui punti 6 e 11 della parte dispositiva e una sulle premesse e sulle rimanenti parti della parte dispositiva, su cui credo il parere sia favorevole.

È arrivata invece da parte dell'onorevole Malan la richiesta di votazione per parti separate per le sole risoluzioni che presentino differenza di valutazione da parte del Ministro, quindi al fine di separare sempre le votazioni delle parti sulle quali il Ministro ha espresso parere favorevole da quelle sulle quali ha espresso parere contrario, in modo che si possa votare di conseguenza.

Su queste parti, ma separatamente, quindi prima su quella relativa alla proposta di votare separatamente tre parti della proposta di risoluzione n. 1, chiedo all'Assemblea di esprimersi.

Metto ai voti la proposta, avanzata dal senatore Scalfarotto, di effettuare votazioni per parti separate della proposta di risoluzione n. 1, la prima sui punti 12 e 13 della parte dispositiva, la seconda sui punti 6 e 11 della parte dispositiva e la terza sulle premesse e sulla rimanente parte dispositiva, i punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

È approvata.

Metto ai voti la proposta, avanzata dal senatore Malan, di votazione per parti separate delle proposte di risoluzione nn. 3, 5 e 6, nel senso di effettuare una prima votazione sulle parti accolte dal Governo e una seconda sulle premesse e sulle parti su cui il Governo ha espresso parere contrario.

È approvata.

Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 12 e 13 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 1, presentata dal senatore Terzi di Sant'Agata, Zanettin, Murelli, De Poli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 6 e 11 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 1, presentata dal senatore Terzi di Sant'Agata, Zanettin, Murelli, De Poli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 1, presentata dal senatore Terzi di Sant'Agata, Zanettin, Murelli, De Poli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dal

senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Commenti del senatore Magni).*

Non so cosa non abbia capito. Abbiamo votato la risoluzione ed è stata respinta. Ha sbagliato a votare? Vabbè, finché sbaglia solo il voto niente di grave. Ci sono errori più gravi; non dico suoi, dico in generale.

Per quanto riguarda la proposta di risoluzione n. 3, la votazione per parti separate non è stata chiesta dal Partito Democratico, ma decisa dall'Assemblea. Saranno messi ai voti prima i punti su cui vi è parere favorevole del Governo, che sono i punti 4, 5, 7, 9 e 10. Su questi punti vi è parere interamente favorevole del Governo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 4, 5, 7, 9 e 10 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 3, presentata dal senatore Boccia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 1, 2, 3, 6, 8, 11 e 12 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 3, presentata dal senatore Boccia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Per quanto riguarda la proposta di risoluzione n. 5, la senatrice Paita accoglie la riformulazione proposta sui punti nn. 2 e 6. Pertanto con la riformulazione il parere del Governo è favorevole.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 5 (testo 2), presentata dal senatore Borghi Enrico e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 7 e 10 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 5 (testo 2), presentata dal senatore Borghi Enrico e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 1, 2 e 3 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 6, presentata dal senatore Calenda e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 4, 5, 6, 7 e 8 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 6, presentata dal senatore Calenda e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Comunico che il Consiglio di Presidenza è convocato alle ore 15,15.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 14,51, è ripresa alle ore 18,19).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 novembre.

Nella seduta di domani si discuteranno il rendiconto 2022 e il bilancio interno 2023 del Senato. Gli

ordini del giorno ai documenti dovranno essere presentati entro le ore 20 di oggi. Le Commissioni impegnate nell'esame del decreto-legge sul contrasto al disagio giovanile sono autorizzate a riunirsi durante le fasi del dibattito sul bilancio interno non riservate alle votazioni.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede, inoltre, la deliberazione sulla proposta di questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al predetto decreto-legge e la discussione nel merito del provvedimento stesso. Gli emendamenti dovranno essere presentati nel termine di un'ora dalla distribuzione ai Gruppi del testo approvato dalle Commissioni.

L'esame del decreto-legge proseguirà se necessario nella seduta di venerdì 27 ottobre, con inizio alle ore 9, ed eventualmente nelle sedute della prossima settimana.

Sempre domani, alle ore 15, avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La settimana dal 30 ottobre al 3 novembre sarà dedicata prevalentemente ai lavori delle Commissioni, salvo la convocazione dell'Assemblea per l'eventuale seguito della discussione del decreto-legge sul contrasto al disagio giovanile, nonché per la lettura delle comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio.

Dopo le comunicazioni del Presidente, il disegno di legge di bilancio sarà assegnato alla 5^a Commissione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio.

Le Commissioni dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5^a Commissione permanente entro venerdì 10 novembre, affinché questa possa riferire all'Assemblea a partire dal pomeriggio di lunedì 27 novembre.

Per la settimana dal 7 al 9 novembre, oltre agli argomenti già previsti dal calendario vigente, martedì 7, alle ore 16, sarà posta all'ordine del giorno l'interpellanza n. 10, con procedimento abbreviato, sulla situazione degli impianti siderurgici ex ILVA.

Nel corso della settimana sarà altresì discusso il disegno di legge su associazioni sindacali militari e delega al Governo per la revisione dello strumento militare. Gli emendamenti a tale provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 6 novembre.

La Conferenza dei Capigruppo ha confermato, all'unanimità, l'inserimento in calendario del disegno di legge sulla concorrenza, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento.

Mercoledì 8 novembre, alle ore 9,30, sarà convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori. La seduta di mercoledì 8 novembre avrà pertanto inizio alle ore 11.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre e ottobre 2023:

- Disegno di legge n. 825 - Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 novembre:

Giovedì	26	ottobre	h. 10	- Documenti VIII, nn. 1 e 2
Venerdì	27	"	h. 9 (se necessaria)	- Rendiconto 2022 e bilancio interno 2023

				<p>del Senato</p> <p>- Deliberazione su proposta di questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 878 - Decreto-legge n. 123, Contrasto a disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile</p> <p>- Disegno di legge n. 878 - Decreto-legge n. 123, Contrasto a disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile <i>(scade il 14 novembre)</i></p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 26, ore 15)</p>
--	--	--	--	---

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 878 (Decreto-legge n. 123, Contrasto a disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni.

Lunedì	30	ottobre	h. 16	- Eventuale seguito
--------	----	---------	-------	---------------------

Martedì	31	"	h. 10	argomenti non conclusi - Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio *
Giovedì	2	novembre	h. 10	

* Dopo le comunicazioni del Presidente, il disegno di legge di bilancio sarà assegnato alla 5^a Commissione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio.

Le Commissioni dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5^a Commissione permanente entro venerdì 10 novembre, affinché questa possa riferire all'Assemblea a partire dal pomeriggio di lunedì 27 novembre.

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio sarà stabilito in relazione ai lavori della 5^a Commissione permanente.

La settimana dal 30 ottobre al 3 novembre sarà dedicata prevalentemente ai lavori delle Commissioni.

Martedì	7	novembre	h. 16-20	- Interpellanza n. 10, con procedimento abbreviato, sulla situazione degli impianti siderurgici ex I L V A
Mercoledì	8	"	h. 11-20	(martedì 7, ore 16)
Giovedì	9	"	h. 10	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 790 - Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza SARS-CoV-2 (approvato dalla Camera dei deputati)

			<p>- Disegno di legge n. 622 e connesso - Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)</p> <p>- Disegno di legge n. 899 - Decreto-legge n. 132, Proroga di termini normativi e versamenti fiscali (scade martedì 28 novembre)</p> <p>- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 124, Politiche di coesione e immigrazione (o v e approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 18 novembre)</p> <p>- Disegno di legge n. 795 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022</p> <p>- Disegno di legge n. 825 - Associazioni</p>
--	--	--	---

			sindacali militari e delega revisione strumento militare
--	--	--	---

Mercoledì 8 novembre, alle ore 9,30, sarà convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli Senatori.

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 899 (Decreto-legge n. 132, Proroga di termini normativi e versamenti fiscali), n. ... (Decreto-legge n. 124, Politiche di coesione e immigrazione) e n. 795 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 825 (Associazioni sindacali militari e delega revisione strumento militare) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 6 novembre.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 878

**(Decreto-legge n. 123, Contrasto a disagio giovanile,
povertà educativa e criminalità minorile)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	23'
Az-IV-RE	20'
Misto	17'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 899

(Decreto-legge n. 132, Proroga di termini normativi e versamenti fiscali)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	23'
Az-IV-RE	20'
Misto	17'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...

(Decreto-legge n. 124, Politiche di coesione e immigrazione)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'

M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	15'
Misto	13'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Per fatto personale

[BEVILACQUA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, devo necessariamente denunciare e portare l'attenzione sulle infamanti e gravissime parole pronunciate dal senatore Speranzon durante la sua dichiarazione di voto in cui ha accusato falsamente e ingiustamente me e tutto il Gruppo politico, a nome del quale stavo parlando in quel momento, con la falsa accusa per cui noi difenderemmo Hamas. Evidentemente il senatore Speranzon non era presente quando ho letto testualmente il discorso di cui ho qui la traccia, alla cui lettura mi sono affidata, come ha fatto tra l'altro la presidente del Consiglio Meloni nelle sue comunicazioni. All'inizio del mio intervento preciso, infatti, che chiunque abbia visto quei civili, donne e bambini innocenti, trucidati barbaramente non può non condannare l'attacco terroristico di Hamas, senza se e senza ma. Così come tutti siamo d'accordo che Israele abbia il diritto ad esistere e a reagire con azioni mirate volte ad annientare Hamas. Su questo ritengo non ci siano assolutamente dubbi.

I dubbi che mi nascono invece spontanei riguardano il probabile tentativo del senatore Speranzon di cercare di coprire le parole che lui, piuttosto, non ha pronunciato di ferma condanna alla violenza indiscriminata nell'attività di repressione di Israele che, come ho riferito elencando i dati che ci arrivano da Gaza, ha causato ad oggi 6.000 morti, di cui 2.300 bambini, tra civili innocenti palestinesi. Concludo con un riferimento, invece, alle parole che mi ha riservato in merito al mio intervento che sarebbe stato, secondo lui, una prova di *cabaret*. Non è infamando e insultando che si cancellano i numeri oggettivi che ho citato ed elencato, a testimonianza dell'inefficienza e dell'insufficienza delle azioni di questo Governo che non riesce ad andare oltre la vuota propaganda. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 26 ottobre 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 26 ottobre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 18,26*).

Allegato A

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL
CONSIGLIO EUROPEO DEL 26 E 27 OTTOBRE 2023

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4, 5 E 6

(6-00051) n. 1 (25 ottobre 2023)

[Terzi Di Sant'Agata](#), [Zanettin](#), [Matera](#), [Murelli](#), [Scurria](#), [De Poli](#).

Votata per parti separate. Approvata.

Il Senato,

premessi che:

i Capi di Stato e di Governo affronteranno al Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre i seguenti punti: Ucraina; revisione di medio termine del Quadro finanziario pluriennale; temi economici;

migrazione; alcune questioni di politica estera tra cui la situazione in Medio Oriente.

considerato che:

i gravi attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre scorso mettono a rischio non solo la sicurezza dello Stato di Israele, ma anche la stabilità dell'intera area mediorientale, creando forti tensioni sul piano internazionale; la nuova ondata di violenza nei confronti di Israele non può essere circoscritta ad una dimensione locale, ma va considerata in un quadro di instabilità che rischia di acuire nuovamente lo scontro confessionale e geopolitico in Medio Oriente, con il conseguente rischio di mobilitazione delle principali organizzazioni terroristiche internazionali;

la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica si sono espressi sull'argomento, mediante l'approvazione di apposite risoluzioni, in occasione delle comunicazioni rese dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale lo scorso 10 ottobre;

allo stesso modo, il Parlamento europeo ha approvato il 19 ottobre, a larghissima maggioranza, una risoluzione sugli spregevoli attacchi terroristici di Hamas contro Israele, il diritto di Israele di difendersi in linea con il diritto umanitario e internazionale e la situazione umanitaria a Gaza;

nel quadro dell'immediato e intenso sforzo diplomatico messo in atto dal Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha, negli ultimi giorni, effettuato un'importante missione nella regione, dapprima in Egitto per partecipare al Vertice del Cairo per la pace, dove ha avuto tra l'altro incontri con il Presidente della Palestina, Mahmoud Abbas, e con il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto, Abdel Fattah Al-Sisi e successivamente a Tel Aviv, dove ha incontrato il Primo Ministro d'Israele, Benjamin Netanyahu; lo stesso Presidente del Consiglio ha poi avuto un'importante riunione telefonica a livello Quint allargato con il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il Primo Ministro britannico, Rishi Sunak, il Primo Ministro canadese Justin Trudeau, il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, e il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz;

il Consiglio europeo sarà chiamato a ribadire il proprio sostegno all'Ucraina da un punto di vista diplomatico, economico, militare e umanitario; ad intensificare gli sforzi per garantire la protezione umanitaria e l'assistenza civile alla popolazione; a contribuire alla protezione delle infrastrutture critiche;

sarà confermato l'attivo supporto diplomatico per realizzare la Formula di pace Ucraina ed ogni sforzo negoziale verso una pace giusta, complessiva e duratura; sarà rinnovato l'impegno per mantenere alta la pressione sulla Russia al fine di limitare la sua capacità di continuare a condurre la sua guerra di aggressione;

verrà dato mandato all'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza di presentare, dopo consultazioni con il Consiglio, alcune proposte sui futuri impegni per la sicurezza ucraina in vista del Consiglio europeo di dicembre;

sarà ribadita l'importanza di garantire l'esportazione del grano dall'Ucraina, tenendo conto del ruolo centrale che riveste il Mar Nero per l'iniziativa e lo strumento dei "corridoi di solidarietà" europei;

i Capi di Stato e di Governo avranno uno scambio di opinioni sulla revisione di medio termine del Quadro Finanziario Pluriennale per fornire indicazioni politiche al Consiglio in vista dei successivi passaggi negoziali;

i Capi di Stato e di Governo faranno il punto sui progressi registrati alla luce delle Conclusioni dei Consigli europei di marzo e di giugno 2023 al fine di fornire indicazioni anche con specifico riferimento alla politica energetica e industriale;

occorre realizzare una crescita competitiva di lungo termine, che non alteri il funzionamento del mercato interno e che dia impulso agli investimenti necessari per realizzare gli obiettivi di una transizione verde e digitale sostenibile, vantaggiosa per l'industria italiana e socialmente equa;

l'immediata e determinata azione del Governo in ambito europeo per fronteggiare l'eccezionale pressione migratoria cui è sottoposto il nostro Paese, il Piano in dieci punti presentato dalla Presidente Von der Leyen in occasione della sua visita a Lampedusa insieme al Presidente del Consiglio Meloni, il Vertice dei *leader* MED 9 dello scorso mese di settembre, l'iniziativa lanciata a margine della

riunione della Comunità politica europea tenutasi in data 5 ottobre e gli esiti del Consiglio europeo informale di Granada del 6 ottobre scorso evidenziano come il tema migratorio rappresenti una priorità non solo per il nostro Paese, ma anche per l'Unione europea e per molti *partner* extraeuropei, impegnati nell'attività di contrasto dei traffici illegali di esseri umani;

su richiesta italiana, i Capi di Stato e di Governo avranno uno scambio di opinioni sui temi migratori con attenzione alla dimensione esterna, ai progressi compiuti nell'attuazione delle Conclusioni dei Consigli europei di febbraio e marzo scorsi, nonché ai negoziati in corso sulla revisione del Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione europea;

grande attenzione va mantenuta ai Balcani, dove le recenti tensioni tra Kosovo e Serbia, in special modo l'attacco di Banjska del 24 settembre scorso, rischiano di causare una ulteriore involuzione nel dialogo tra i due Paesi, in una regione dall'interesse strategico per l'Italia e per l'Unione europea, considerata l'importanza del processo di allargamento dell'UE;

le recenti operazioni militari da parte azera contro il Nagorno Karabakh hanno riaperto la crisi tra l'Armenia e l'Azerbaijan, provocando un esodo di massa della popolazione armena dalla regione occupata,

impegna il Governo:

1) nel condannare con la massima fermezza i deprecabili attacchi terroristici contro Israele commessi il 7 ottobre scorso da Hamas e altri gruppi terroristici provenienti dalla Striscia di Gaza e il rapimento di civili israeliani e stranieri, compresi cittadini europei, ad esprimere la forte solidarietà dell'Italia a Israele, alle persone rapite e alle loro famiglie, ad esprimere il cordoglio alle famiglie delle vittime e a ribadire il diritto dello Stato di Israele alla propria esistenza, sicurezza e difesa, in linea con il diritto umanitario e internazionale;

2) a promuovere e sostenere gli aiuti umanitari dell'Unione europea e degli Stati membri alla popolazione civile della Striscia di Gaza, sulla base dei principi di umanità, imparzialità, indipendenza e neutralità dell'assistenza umanitaria; ad adoperarsi per il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi sequestrati dal gruppo terroristico Hamas; a sottolineare nuovamente l'importanza di lavorare per una pace giusta e duratura tra le due parti, che porti in prospettiva a due Stati sovrani e democratici che vivono fianco a fianco, in pace e in sicurezza; a sviluppare un'azione diplomatica con i principali *partner* e attori regionali per evitare l'*escalation* del conflitto.

3) ad agire anche in sede europea per escludere qualunque trasferimento europeo o nazionale di risorse ad Hamas (attraverso canali istituzionali, organizzazioni internazionali o privati), in modo da impedirne l'utilizzo per finanziare attacchi terroristici e incitare all'odio nei confronti di Israele;

4) a perseguire le attività illecite secondo il diritto internazionale commesse da Hamas e dalle altre organizzazioni legate all'estremismo di matrice islamica e ad includere gli appartenenti a tali organizzazioni all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici e soggetti a misure restrittive (elenco dei soggetti terroristici) stabilito dall'Unione europea;

5) a rinnovare la condanna più ferma a ogni forma di antisemitismo, richiamandosi alla definizione di antisemitismo della International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), che include il negare agli ebrei il diritto dell'autodeterminazione, per esempio sostenendo che l'esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo;

6) a porre massima attenzione alla dimensione securitaria dell'Unione europea, incentivando il più possibile la collaborazione fra gli Stati membri e del vicinato nello scambio di informazioni, nella collaborazione fra polizie e *intelligence*, nell'incremento della *cybersecurity* e nel contrasto al fenomeno della migrazione clandestina, potenziale veicolo per il fondamentalismo islamico in Europa anche attraverso lo strumento dei rimpatri;

7) a sostenere l'Ucraina da un punto di vista diplomatico, economico, militare e umanitario per il tempo necessario alla fine delle ostilità ed anche in una fase successiva per la ricostruzione del Paese e per determinarne le condizioni di sicurezza; a rafforzare, considerata la moltiplicazione dei fattori di instabilità e tensione nello scenario internazionale, ogni iniziativa diplomatica che sia inizio di un processo in grado di portare ad una pace giusta e duratura;

8) a promuovere il rafforzamento urgente, a livello europeo, delle misure di prevenzione e di contrasto delle interferenze esterne esercitate anche mediante la disinformazione e la misinformazione attraverso il diffuso utilizzo delle nuove tecnologie, anche in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e della necessità che la campagna elettorale e le operazioni di voto si svolgano in modo regolare;

9) a proseguire e rafforzare il sostegno alle iniziative riguardanti la giustizia internazionale e l'incriminazione di tutti i responsabili dei gravi crimini internazionali commessi dalla Federazione russa nei confronti della popolazione dell'Ucraina, a partire dalla deportazione forzata dei minori effettuata anche con la complicità della Bielorussia;

10) a proseguire i negoziati per una revisione di medio termine del Quadro Finanziario Pluriennale che garantisca, in una necessaria logica di pacchetto, le priorità principali come di seguito individuate: conferma del sostegno all'Ucraina; assicurare risorse adeguate per i partenariati con i Paesi del Vicinato Sud e dell'Africa, in particolare con quelli di origine e transito dei flussi migratori e per l'attuazione del nuovo Patto Asilo e Migrazione; mantenere alta l'ambizione della proposta di regolamento STEP, coniugando una maggiore flessibilità nell'uso dei fondi europei - con particolare riguardo a quelli relativi ai Piani nazionali di ripresa e resilienza e a quelli di coesione e della difesa - con la disponibilità di risorse aggiuntive, nell'ottica di pervenire, in un prossimo futuro, alla creazione di un Fondo di sovranità europeo; ribadire ai tavoli negoziali europei di voler arrivare ad un accordo entro l'anno corrente;

11) a non concludere, in relazione alle discussioni sulle nuove regole del Patto di stabilità, alcun tipo di accordo se non disegnato sugli specifici interessi delle prospettive di crescita italiane, tenendo presente che un ritorno alle regole preesistenti l'attivazione della *general escape clause* avrebbe un impatto negativo sulla crescita economica e potrebbe essere interpretato negativamente; a tal proposito, si invita il Governo a proporre, in caso di stallo nelle discussioni, la valutazione di un futuro *non-paper* italiano basato, tra l'altro, non solo sui livelli di debito ma anche su altri squilibri macroeconomici, inclusi i saldi commerciali, in quanto, come dimostrato dagli ultimi anni, l'elemento più efficace per la sostenibilità del debito è la crescita e non i consolidamenti fiscali in tempi di bassa crescita, come da condivisa ricerca del FMI.

12) a sostenere la posizione affinché investimenti pubblici collegati e verificati nell'ambito dell'attuazione di programmi europei per la transizione verde, digitale, per la difesa e gli investimenti infrastrutturali siano trattati in modo preferenziale nell'ambito dei meccanismi del nuovo Patto di stabilità e crescita, in quanto strumenti necessari per contribuire a raggiungere gli obiettivi comuni dell'Unione;

13) in caso di mancata intesa a livello europeo entro il dicembre 2023, a sostenere, laddove ricorrano le condizioni, la rinnovazione della clausola di salvaguardia generale (*general escape clause*);

14) a dare centralità al tema della tutela di famiglie e imprese esposte agli effetti negativi del rialzo dei tassi di interesse;

15) a lavorare con gli altri Stati membri dell'Unione per la realizzazione di un sistema economico che, nell'imprescindibile contesto di pari condizioni di concorrenza, produca ricchezza per i cittadini dei singoli Stati, creando le condizioni in termini di ambiente amministrativo, di capacità di investimento e di sostegno finanziario necessarie per sviluppare e stimolare una politica industriale europea forte e in grado di realizzare una transizione verde e digitale sostenibile e socialmente equa;

16) a promuovere e sostenere il rafforzamento di un quadro regolatorio che favorisca la competitività dei sistemi economici degli Stati membri di fronte alle sfide poste dalla concorrenza internazionale, attraverso la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici superflui e non proporzionati, a partire dagli obblighi di rendicontazione, soprattutto per le piccole e medie imprese;

17) ad assicurare ogni utile azione per realizzare, a livello europeo, le condizioni necessarie per garantire la piena sicurezza energetica dell'Unione, per ridurre le dipendenze esterne in settori chiave, a partire da quello delle materie prime critiche, e per rappresentare un traino per promuovere e stimolare l'innovazione tecnologica;

18) a mantenere la centralità nel dibattito europeo del fenomeno della migrazione, soprattutto nella sua dimensione esterna, e dell'esigenza di prevenire gli arrivi irregolari con misure di sostegno sociale, politico, ed economico ai Paesi di origine e transito dei migranti, promuovendo allo stesso tempo canali legali e sicuri, contrastando duramente le reti dei trafficanti e realizzando una politica dei rimpatri sostenibile, credibile ed efficace;

19) a ribadire la necessità di costruire un rapporto paritario tra l'Europa, l'Africa e i Paesi di origine e transito dei migranti attraverso l'elaborazione di iniziative e progetti condivisi, di cui il Piano Mattei costituisce un primo significativo tassello, promuovendo lo sviluppo a livello europeo e internazionale di una relazione omnicomprensiva con l'Africa basata su un approccio non predatorio e realizzando partenariati equilibrati, sul modello Memorandum d'intesa recentemente finalizzato con la Tunisia;

20) a supportare il processo di normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia, dando piena attuazione all'accordo raggiunto a Bruxelles e Ohrid grazie alla facilitazione dell'UE;

21) a sostenere ogni azione diplomatica per la promozione di una pace duratura tra l'Armenia e l'Azerbaijan basata sul riconoscimento reciproco della sovranità, dell'inviolabilità dei confini e dell'integrità territoriale.

(6-00052) n. 2 (25 ottobre 2023)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#).

Respinta

Il Senato della Repubblica,

considerando che:

il prossimo Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre 2023 discuterà di diversi temi cruciali e di portata strategica come il delicatissimo contesto internazionale, dal Medio Oriente all'Ucraina, la revisione del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, la situazione economica e le politiche migratorie;

premessi che:

esprime allarme per l'*escalation* militare attualmente in corso in Medio Oriente, per l'oltraggioso carico di vittime civili fin qui perpetrato e per il concatenarsi di conseguenze geopolitiche e belliche incontrollabili; esorta pertanto l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, la Commissione e il Consiglio a unirsi al Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres nel chiedere un immediato cessate il fuoco nei combattimenti e l'accesso ai necessari ed urgenti aiuti umanitari, sottolinea che non si possono aggiungere vittime civili ad altre vittime civili;

ribadisce la più ferma condanna degli attacchi terroristici di Hamas in Israele del 7 ottobre, veri e propri crimini contro l'umanità, trasmette piena solidarietà alla popolazione colpita ed esprime angoscia per l'enorme carico di vittime civili e per i numerosi ostaggi rapiti, di cui chiede urgentemente la liberazione;

considera che il diritto alla difesa di Israele non possa travalicare i limiti del diritto internazionale umanitario, sottolinea che i bombardamenti sulla Striscia di Gaza, la privazione di elettricità, cibo, acqua e carburante e l'ordine di evacuazione impartito ai palestinesi sono stati descritti da esperti e funzionari delle Nazioni Unite come attacchi indiscriminati, punizioni collettive e trasferimenti forzati di popolazione che violano il diritto internazionale; ricorda che gli attacchi aerei su Gaza hanno fin qui provocato più di 5.000 morti, molti dei quali bambini, e che si prevede che questo numero aumenti drammaticamente nei prossimi giorni;

ritiene necessario riconoscere le responsabilità di larga parte della comunità internazionale nell'aver progressivamente dimenticato il conflitto israelo-palestinese che ha accentuato l'isolamento del popolo palestinese, tollerato la violazione sistematica della legalità internazionale e di numerose risoluzioni delle Nazioni Unite producendo così l'assenza di una qualsiasi prospettiva di pace credibile;

sottolinea l'importante ruolo che gli aiuti dell'UE svolgono in Palestina, in particolare in aspetti chiave come l'accesso all'acqua potabile o all'energia, ed esorta la Commissione a non sospendere unilateralmente alcun finanziamento; esprime preoccupazione per il rapido deterioramento della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, dove circa la metà della popolazione è costituita da

bambini; invita il Governo israeliano a rispettare l'accesso umanitario alle aree in cui i civili sono colpiti da attacchi; chiede di aprire e mantenere permanentemente aperti i canali per la fornitura di aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza; esorta la comunità internazionale a continuare e aumentare l'assistenza umanitaria alla popolazione civile dell'area e ribadisce che gli aiuti umanitari dell'UE devono continuare a essere consegnati; considera necessario che l'Unione, come già avvenuto per la popolazione ucraina, attivi la Direttiva Protezione temporanea 2001/55 per la popolazione palestinese residente a Gaza;

ritiene che le azioni terroristiche di Hamas e il fondamentalismo islamico in Palestina siano nemiche della causa palestinese e allontanino il percorso di pace che deve portare a due Stati e due popoli;

richiama la risoluzione 181 (II) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 1947, che raccomandava la creazione di due Stati indipendenti nel territorio della Palestina storica; deplora che ciò non è stato realizzato e che lo Stato di Israele continua a occupare il territorio palestinese e a negare alla popolazione palestinese il diritto all'autodeterminazione; ricorda che l'11 novembre 2022 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato per richiedere un parere alla Corte internazionale di giustizia in merito alla prolungata occupazione, all'insediamento e all'annessione del territorio palestinese da parte di Israele, che viola il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione;

ricorda che l'uso del fosforo bianco è vietato dalla Convenzione sulle armi chimiche, esprime preoccupazione per le denunce di diverse ONG circa un suo possibile utilizzo da parte dell'esercito israeliano e chiede che si svolga un'indagine indipendente che chiarisca anche questo aspetto;

ricorda che tutti gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare il diritto di tutti ad esprimere pacificamente la loro indignazione, le loro preoccupazioni e la loro solidarietà per i popoli che hanno subito vittime civili;

ricorda che la difesa della pace, della democrazia e dei diritti umani nel mondo sono elementi costitutivi dell'Unione europea e che su questi deve basarsi la sua azione esterna e la sua autonomia strategica;

esprime preoccupazione per il protrarsi del conflitto in Ucraina e constata che, al netto di altalenanti evoluzioni del conflitto, si prefigura una condizione di guerra di posizione e di logoramento destinata a protrarsi sul lungo periodo, prolungando e aumentando così il carico di morte, distruzione e sofferenza;

prende atto del fatto che la fornitura di equipaggiamento militare all'Ucraina era stata considerata come uno strumento volto a determinare migliori condizioni negoziali e guarda quindi con estremo disappunto alla mancanza di partecipazione e collaborazione dell'Unione a qualsiasi percorso negoziale e dell'assenza di sforzi volti ad individuare condizioni concrete e realistiche in cui tale negoziato possa aver luogo;

ritiene che l'Unione europea debba invece assumere l'onere di una grande iniziativa diplomatica convocando una conferenza multilaterale per la pace e la sicurezza. Ricorda infatti che l'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea definisce il compito di promuovere «soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite», indicando anche l'obiettivo di «preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki»;

considera necessario che Consiglio europeo fornisca orientamenti politici al fine di raggiungere un accordo in tempi brevi sulla revisione del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027. Ritiene che un rinnovato QFP debba rispondere più efficacemente all'evoluzione delle esigenze, al deterioramento della situazione economica e sociale dei cittadini europei, colmare le lacune di finanziamento e aumentare la flessibilità e la capacità di risposta alle crisi. La revisione deve fornire nuovi finanziamenti per le priorità politiche ambientali e sociali e garantire un bilancio dell'UE più forte e ambizioso, a ciò è legata infatti la possibilità che la politica di coesione dell'UE fornisca le risposte necessarie alla transizione verde e digitale;

considera insufficiente la proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita proposta dalla Commissione europea. Constata inoltre che l'attuale sistema di *governance* economica europea, risulta

inadeguato a fornire le risposte economiche necessarie in fasi di crisi. In particolare considera necessario prevedere lo scorporo dal calcolo degli investimenti strategici per la transizione ecologica e le politiche sociali. Ritiene urgente quindi lavorare per una riforma profonda della *governance* economica che superi anche l'impianto attuale, in modo da poter sostenere le necessarie politiche sociali, favorire scelte espansive e anticicliche e investimenti strategici;

sottolinea che i livelli attuali e le previsioni di inflazione generano un quadro complessivamente allarmante che sta già colpendo in maniera consistente il potere di acquisto e le condizioni di vita di milioni di cittadini europei. Ritiene che la risposta a questa situazione non può essere affidata alle sole politiche monetarie della Banca centrale europea ed evidenzia l'urgenza di azioni volte a incrementi sostanziali di salari e pensioni;

esprime infatti profonda preoccupazione per il crescere esponenziale della povertà in Europa. Ricorda che nel 2021 erano 95,4 milioni (il 21,7 per cento della popolazione) le persone a rischio povertà e esclusione sociale in Europa;

constata di contro che, a partire dal 2020, l'1 per cento più ricco della popolazione si è accaparrato quasi i due terzi della ricchezza prodotta. Deplora la diffusione di pratiche elusive dei doveri fiscali, agevolate spesso da accordi e politiche di ribasso fiscale messe in campo da diversi Paesi. Considera quindi urgente introdurre un'imposta progressiva sulle grandi ricchezze volta a ridurre le disuguaglianze e finanziare gli investimenti necessari per la transizione ecologica e le politiche sociali;

sottolinea che la prossima COP28, che inizierà il prossimo 30 novembre, sarà un momento fondamentale per la sfida globale contro il cambiamento climatico; considera fondamentale che l'Unione presenti e difenda in quella sede l'urgenza di obiettivi ambiziosi sul Global Stocktake, sul programma di lavoro in materia di mitigazione sull'obiettivo mondiale di adattamento e sui finanziamenti per il clima; esorta in particolare l'Unione a lavorare in maniera coesa per la progressiva eliminazione dei combustibili fossili e per un finanziamento sostanziale del fondo per le perdite e i danni che risarcisca le perdite e dei danni subiti dai paesi che sono meno responsabili del riscaldamento globale ma subiscono i suoi danni peggiori;

apprezza che il Green Deal ha fatto della lotta al cambiamento climatico una priorità politica fondamentale per l'Unione e considera pertanto urgente lavorare al completamento e ad una sua corretta e piena implementazione evitando rallentamenti o torsioni;

ritiene indispensabile che la riduzione della dipendenza energetica da Paesi terzi debba essere raggiunta attraverso le politiche sulle energie rinnovabili, il risparmio e l'efficienza energetica sia sviluppata nel quadro di una strategia complessiva che rispetti gli impegni assunti per il contrasto al cambiamento climatico;

sottolinea l'esigenza di una riflessione profonda sul modello di competitività europeo sui mercati globali. Denuncia che oggi la costruzione della catena della produzione e del commercio globale incrocia clamorose e inaccettabili violazioni dei diritti umani, espliciti comportamenti di *dumping* che oltrepassano i diritti sociali, sindacali e del lavoro, eclatanti conseguenze sull'ambiente, sul cambiamento climatico, sulle popolazioni indigene, sulla continua depredazione di risorse naturali e persino fenomeni di corruzione. Ritiene che il modello di competitività europeo debba respingere tali pratiche per favorire politiche globali di giustizia sociale e ambientale;

ritiene importante l'avvio dei negoziati interistituzionali tra Parlamento europeo e Consiglio sul Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo; evidenzia tuttavia che, in particolare, la posizione del Consiglio contiene misure ancora largamente insufficienti e errate, che si concentrano principalmente sulla riduzione dell'arrivo dei migranti in Europa e sulla facilitazione dei ritorni nei loro Paesi d'origine, mentre sarebbe fondamentale rafforzare e definire canali sicuri e legali per la migrazione. Ritiene urgente mettere in campo un nuovo approccio basato sui principi di solidarietà e di responsabilità condivisa;

ritiene che i naufragi e le morti di migranti nel Mar Mediterraneo siano una tragedia epocale alla quale abbiamo la responsabilità di porre fine; ricorda che il salvataggio in mare è un obbligo legale ai sensi del diritto internazionale, in particolare ai sensi dell'articolo 98 della Convenzione delle

Nazioni Unite sul diritto del mare, che richiede l'assistenza a qualsiasi persona in pericolo in mare; ritiene che sia necessaria una risposta permanente, solida ed efficace dell'Unione nelle operazioni di ricerca e salvataggio in mare, anche attraverso una missione dedicata dell'UE, al fine di prevenire ulteriori perdite di vite umane tra i migranti che tentano di attraversare il Mar Mediterraneo;

sottolinea che l'esistenza di vie di accesso sicure e legali all'UE è l'unica alternativa alla migrazione irregolare e deplora la mancanza di tali opportunità, anche per i richiedenti asilo e i rifugiati. Ritiene che un approccio basato su misure a breve termine per rafforzare il controllo delle frontiere e ridurre gli arrivi di migranti in Europa abbia portato a una drastica riduzione delle opportunità di migrazione legale, spingendo i migranti verso rotte più pericolose;

ritiene che qualsiasi accordo con i Paesi di origine e di transito di migranti debba garantire la piena protezione delle vite umane, della dignità e dei diritti umani. Esprime profonda vergogna per il fatto che queste garanzie minime non siano effettivamente rispettate e che i migranti e i rifugiati debbano affrontare condizioni disumane di trasferimento e detenzione. Condanna gli abusi e le violazioni sistematiche dei diritti umani che colpiscono un gran numero di migranti e ricorda in particolare l'inaccettabile situazione nei centri di detenzione in Libia, dove migliaia di persone sono sistematicamente sottoposte a detenzione arbitraria in condizioni disumane, torture e altri abusi, tra cui stupri, uccisioni e sfruttamento;

ricorda che il rimpatrio dei migranti può avvenire solo in condizioni di sicurezza, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e procedurali dei migranti interessati e solo se il Paese in cui i migranti stanno per essere rimpatriati è considerato sicuro. Evidenzia da questo punto di vista eclatanti anomalie, ad esempio per quanto riguarda il caso della Tunisia, che vive oggi una clamorosa degenerazione delle garanzie democratiche e del rispetto dei diritti umani che non consentono di considerarla un *partner* affidabile,

impegna il Governo a:

lavorare nell'ambito del Consiglio europeo e in ogni sede internazionale per arrivare in tempi brevi ad un cessate il fuoco in Medio Oriente, per l'interruzione di ogni ulteriore *escalation* militare e per la costruzione delle condizioni per avviare un processo di pace (basato sulla proposta dei due popoli e due Stati);

evidenziare in Consiglio la necessità che l'Unione attivi la Direttiva Protezione temporanea 2001/55 per la popolazione palestinese residente a Gaza;

chiedere che il prossimo Consiglio europeo investa su un nuovo protagonismo dell'Unione europea per la pace, nel quadro di una sua effettiva autonomia strategica e che, anche nel contesto della guerra in Ucraina, si avvii una forte iniziativa diplomatica dell'Unione per la richiesta di un cessate il fuoco e l'avvio di un processo di pace in un contesto multilaterale;

lavorare per una revisione ambiziosa del Quadro Finanziario Pluriennale che metta in campo le risorse per rispondere all'emergenza economica e sociale e per sostenere la transizione ecologica;

a negoziare una più ambiziosa riforma del Patto di stabilità e crescita e della *governance* economica europea;

a presentare e illustrare in Parlamento nelle prossime settimane il Piano Mattei annunciato più volte dalla Presidente del Consiglio;

ad avanzare in Consiglio europeo l'urgenza di una tassazione europea sulle grandi ricchezze volta a finanziare investimenti necessari per la lotta alla povertà e la transizione ecologica e sociale;

a lavorare per una strategia ambiziosa dell'Unione in vista della COP28 che includa la progressiva eliminazione dei combustibili fossili e un finanziamento sostanziale del fondo per le perdite e i danni, modificando la scelta di fare dell'Italia un *hub* del gas per trasformarla in *hub* delle rinnovabili;

a rescindere i contratti di acquisto di gas e a non sottoscriverne nuovi con quei Paesi come il Qatar finanziatori del gruppo Hamas;

ad avanzare in Consiglio europeo l'urgenza di una proposta di tassazione europea degli extraprofiti energetici da fonti fossili;

a insistere per il rapido completamento e la piena e concreta implementazione del Green Deal

europeo;

a rivedere profondamente, nel contesto del negoziato interistituzionale con il Parlamento europeo, l'accordo sul Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e di lavorare per un nuovo approccio alle politiche migratorie basato sui principi di solidarietà e di responsabilità condivisa, per la creazione di vie legali sicure per la migrazione, per la creazione di una missione UE di salvataggio nel Mediterraneo e per la chiusura immediata di tutti gli accordi sulla gestione integrata delle frontiere con Paesi terzi che non forniscono garanzie sufficienti sul rispetto dei diritti umani;

ad interrompere urgentemente tutti gli accordi e le relative missioni finalizzate al controllo dei flussi migratori in assenza delle opportune garanzie circa il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale.

(6-00053) n. 3 (25 ottobre 2023)

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Bazoli](#), [Lorenzin](#), [Mirabelli](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Irto](#), [Basso](#), [D'Elia](#), [Zampa](#).

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte

Il Senato,

premessi che:

nel prossimo Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre 2023, i Capi di Stato e di Governo esamineranno importanti questioni inerenti alla situazione in Medio Oriente, al conflitto russo-ucraino, all'economia, alla migrazione e ad altri punti;

il Consiglio europeo affronterà la situazione in Medio Oriente a seguito dei brutali attacchi terroristici di Hamas contro Israele e il tragico scenario che si sta delineando nella Striscia di Gaza con l'assedio, già oggetto della riunione straordinaria che si è tenuta il 17 ottobre;

la catastrofica situazione umanitaria a Gaza, con l'*escalation* militare che sta tragicamente colpendo la popolazione, ulteriormente aggravata dall'esplosione dell'ospedale Al-Ahli al-Arabi, e l'ordine di evacuazione nei confronti dei civili palestinesi da parte di Israele, in condizioni di estrema difficoltà e pericolo, rendono necessario fornire aiuti umanitari urgenti per garantire l'accesso di cibo, acqua e medicinali;

la Commissione europea ha affermato che aumenterà di 50 milioni di euro gli aiuti umanitari per Gaza, ribadendo l'impegno dell'Unione europea, in coordinamento con le Nazioni Unite, a garantire che tali aiuti raggiungano i civili più bisognosi a Gaza e non siano oggetto di abusi da parte delle organizzazioni terroristiche;

il 19 ottobre il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione nella quale, oltre ad aver condannato con la massima fermezza gli spregevoli attacchi terroristici del gruppo terroristico Hamas contro Israele, ha espresso una profonda preoccupazione dinanzi al rapido deterioramento della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e richiesto una tregua umanitaria, un allentamento delle tensioni e il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario;

una *escalation* militare dagli esiti imprevedibili che potrebbe coinvolgere varie potenze regionali, nonché altri gruppi armati estremisti, deve essere scongiurata attraverso il dialogo con gli attori regionali e internazionali e l'intensificazione degli sforzi, anche da parte dell'Unione europea, per la ripresa del processo di pace in Medio Oriente, anche mediante un vertice inclusivo, verso una soluzione duratura e sostenibile fondata sulla coesistenza di «due popoli e due Stati»;

attualmente a Gaza si trovano quattordici italiani con i loro familiari, la cui liberazione richiede, come di tutta evidenza, il massimo sforzo da parte del Governo;

a fronte della delicata situazione internazionale che si sta delineando su scala globale è necessario un deciso cambio di passo da parte dell'Unione europea verso un ruolo sempre più coeso e autorevole, cui l'Italia deve contribuire recuperando incisività e credibilità internazionale, ai fini dell'individuazione di una soluzione politica per la pacificazione, nel pieno rispetto del diritto internazionale, sia del conflitto israelo-palestinese sia di quello russo-ucraino;

il Consiglio europeo ha costantemente ribadito la ferma condanna e il pieno sostegno dell'Unione europea, per tutto il tempo necessario, al diritto naturale di autotutela dell'Ucraina, in linea con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni e il diritto internazionale, per la sua indipendenza, sovranità

e integrità territoriale;

la discussione del Consiglio in merito alla politica di sicurezza e difesa comune diventa cruciale, anche alla luce del nuovo scenario internazionale e delle crescenti tensioni in Medio Oriente, che comportano nuove sfide e minacce per l'Europa e che richiedono la realizzazione concreta e rapida di un sistema di decisioni comuni, la previsione di strumenti di intervento sempre più integrati e di adeguate risorse finanziarie, in particolare attraverso il rafforzamento dell'European peace facility;

particolare rilevanza assumono inoltre, anche nell'ambito della bussola strategica, gli sforzi tesi a rafforzare le attività di cybersicurezza e cyberdifesa, e il contrasto alla disinformazione e alla diffusione di *fake news*, che hanno mostrato la loro crescente incidenza nell'orientare gli scenari di politica interna ed internazionale;

il Consiglio europeo tornerà ad affrontare il tema della migrazione, anche alla luce dei potenziali impatti migratori del conflitto in corso in Medio Oriente, dopo che nel corso della riunione informale dei Capi di Stato o di Governo tenutasi a Granada il 6 ottobre 2023 i *leader* dell'UE hanno nuovamente discusso circa l'approccio necessario per contrastare l'immigrazione irregolare e in particolare la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, come anche la strumentalizzazione della migrazione come minaccia ibrida;

i rafforzati timori di atti terroristici sul territorio dell'Unione europea, anche a seguito dell'attentato di Bruxelles e delle informazioni di *intelligence* circa la possibile infiltrazione di minacce sulle rotte migratorie dei Balcani, hanno determinato dieci Paesi UE in base all'articolo 28 del Codice delle frontiere Schengen, a reintrodurre controlli alle frontiere interne, tra i quali anche l'Italia alle frontiere con la Slovenia. Mentre le valutazioni sul rischio di infiltrazioni dalla frontiera italo-slovena di soggetti potenzialmente pericolosi non sono nuove, resta in ogni caso necessario evitare sia l'automatica sovrapposizione tra terroristi e richiedenti asilo e migranti, sia che venga messo in discussione lo spazio Schengen come acquisizione fondamentale dell'Unione europea; in questo senso, va ricordato che nei Balcani la frontiera esterna dello spazio Schengen coincide con quella della Croazia, verso cui è da assumere un forte impegno europeo inteso a supportarla nell'assolvere a questo fondamentale ruolo, nel rispetto di legalità e diritti;

nella consapevolezza politica che i Balcani, al pari dei Paesi del Mediterraneo, sono un'area di massimo interesse per l'Europa e in primo luogo per l'Italia, essi hanno il compito di rassicurare i Paesi candidati dell'area che vi è la volontà di proseguire con determinazione il processo di adesione, anche in considerazione del rischio di veder aumentare l'influenza della Russia in quegli stessi Stati, così come in Paesi membri dell'UE dalla postura eccentrica rispetto alle alleanze euroatlantiche, come l'Ungheria, e del forte attivismo diplomatico e finanziario della Cina nell'area, che ha un particolare impatto sul quadro degli equilibri geopolitici, sia alla luce delle tensioni serbo-kosovare, sia nello scenario globale. L'Italia, in particolare, deve implementare il proprio ruolo nei Balcani, attraverso un'azione diplomatica non episodica ma continua e costante, con una presenza di primo livello in tutte le occasioni di confronto diplomatico, favorendo l'esplicitarsi di percorsi di integrazione economica;

a pochi mesi dalla disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, è ancora in corso il processo di revisione del quadro della *governance* economica europea, nello specifico la negoziazione sul pacchetto di proposte legislative - presentate dalla Commissione europea lo scorso aprile - che modificano sia il braccio preventivo che quello correttivo, fermi restando i parametri di riferimento del 3 per cento e del 60 per cento per il disavanzo pubblico e il debito pubblico rispetto al PIL, il cui eventuale aggiornamento richiede una modifica dei Trattati e quindi tempistiche più lunghe;

si tratta di un importante passo avanti nella costruzione di un sistema di *governance* economica della UE che superi l'approccio eccessivamente rigoristico che ha finito per caratterizzarlo. Tuttavia, sono presenti diverse criticità, in particolare quelle derivanti dalle modifiche apportate rispetto all'impostazione data precedentemente dagli orientamenti della Commissione per dare seguito alle richieste della Germania e dei cosiddetti Paesi frugali, che rappresentano un passo indietro rispetto alla prospettiva più evoluta di una maggiore flessibilità e differenziazione;

il nuovo assetto non scioglie completamente i nodi problematici di fondo, risolvendosi in un

aggiornamento delle regole piuttosto che in una riforma di più ampio respiro che, attraverso una valutazione critica delle vigenti regole, punti ad approdare ad un'effettiva unione fiscale ed economica, riconoscendo l'interdipendenza tra le politiche economiche nazionali e adottando una visione di stabilità economica e finanziaria per l'Unione nel suo complesso;

è pieno interesse del nostro Paese portare a termine rapidamente la revisione della *governance* economica europea per scongiurare gli effetti della disattivazione della clausola di salvaguardia generale del PSC, ma al contempo, rischiosa risulterebbe in particolare l'accettazione da parte del Governo, in sede di negoziazione, della previsione di vincoli automatici, i quali andranno a definire in modo permanente il nuovo quadro della *governance* economica europea;

sulla credibilità e l'affidabilità del Paese nella mediazione per la revisione della *governance* economica europea pesa in ogni caso la mancata decisione a tutt'oggi sulla ratifica dell'accordo di modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES);

nell'ambito della discussione sull'attuale situazione economica dell'Unione europea, occorre aggiungere ulteriori elementi che rivestono una grande importanza per il nostro Paese, tra cui la necessità di disporre di una capacità fiscale dell'eurozona capace di intervenire in circostanze eccezionali e la necessità di un fondo sovrano europeo, come risposta strutturale a medio termine alle esigenze di investimento, sicurezza ed autonomia, in particolare per rispondere alla concorrenza internazionale sul fronte dell'approvvigionamento di materie rare e materiali essenziali ed aiutare le imprese ad affrontare meglio la transizione ecologica prevista dal Green Deal,

impegna il Governo:

1) a promuovere un ruolo sempre più coeso e autorevole dell'Unione europea come interlocutore primario ed unitario nelle relazioni internazionali e nell'individuazione di soluzioni politiche per la risoluzione dei conflitti in corso, cui l'Italia deve contribuire recuperando incisività e credibilità internazionale;

2) ad attivarsi immediatamente in merito alla situazione in Medio Oriente, affinché l'Italia partecipi e sostenga ogni iniziativa, sia in seno all'Unione europea sia insieme ai nostri alleati e alle organizzazioni internazionali, che consenta di giungere alla liberazione di tutti gli ostaggi, di evitare l'*escalation* militare, di proteggere le popolazioni civili e garantire ad Israele il diritto di esistere e difendersi nel rispetto del diritto internazionale e umanitario, e mettere in campo ogni sforzo per ricostruire un processo di pace, anche mediante un vertice inclusivo, e riaffermare il diritto di Israele e Palestina alla coesistenza sulla base dello spirito e delle condizioni poste dagli accordi di Oslo, per l'obiettivo dei «due popoli e due Stati»;

3) a sostenere ogni iniziativa volta a chiedere un cessate il fuoco umanitario, in linea con le richieste del Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, al fine di tutelare la popolazione civile, anche attraverso la fornitura di aiuti umanitari urgenti all'interno della Striscia e l'apertura immediata di corridoi umanitari per la salvaguardia dei civili a Gaza, nonché la previsione di *safe zones* per i civili, incluse scuole, ospedali e altre strutture di uso pubblico, nel pieno rispetto dei principi del diritto internazionale umanitario e anche per garantire l'incolumità dei cittadini e dei nostri cooperanti e ristabilire le loro condizioni di operatività;

4) a continuare ad assicurare il pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie, nel quadro dell'azione multilaterale dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, anche al fine di assicurare il diritto all'autodifesa dell'Ucraina contro l'aggressione russa, secondo quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

5) a ribadire la ferma condanna degli attacchi che la Russia continua a perpetrare sui civili ucraini;

6) ad adoperarsi, in sede europea e internazionale, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro delle forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino, e a rafforzare gli sforzi per l'avvio di una soluzione diplomatica volta al raggiungimento di una pace giusta e duratura, basata sul rispetto della indipendenza, della sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina;

7) ad adoperarsi al fine di accrescere la capacità dell'Unione europea in materia di

sicurezza e difesa nella chiave di un sistema di decisioni comuni, della previsione di strumenti di intervento sempre più integrati e di adeguate risorse finanziarie, in particolare attraverso il rafforzamento dell'*European peace facility*, favorendo anche il rafforzamento delle attività di cybersicurezza e cyberdifesa e il contrasto alla disinformazione;

8) a ribadire il dovere di accoglienza e protezione degli esseri umani quale cardine dell'appartenenza all'Unione europea, garantire l'assistenza umanitaria e il rispetto dei diritti umani nella gestione migratoria regolare nonché la creazione di corridoi umanitari e la certezza di operazioni *search & rescue* nel Mediterraneo che permettano di scongiurare la perdita di vite umane in mare;

9) a garantire che la sospensione della libera circolazione nello spazio Schengen resti una misura temporanea dettata da una situazione straordinaria e che la reintroduzione dei controlli alle frontiere abbia un'applicazione temporanea, rigorosamente aderente ad oggettive necessità di prevenzione delle minacce terroristiche, proporzionata in maniera tale da generare il minor impatto possibile sulla circolazione transfrontaliera e sul traffico merci, evitando che sia messo in discussione lo spazio Schengen come acquisizione fondamentale dell'Unione europea;

10) a sostenere il rafforzamento del ruolo dell'UE e dell'Italia nei Balcani, favorendo l'esplicarsi di percorsi di integrazione economica e assicurando i Paesi candidati dei Balcani che vi è la volontà di proseguire con determinazione il processo di adesione;

11) ad attivarsi concretamente e seriamente per portare avanti un negoziato soddisfacente nell'ambito della riforma della *governance* economica europea - quale elemento fondamentale per il compimento del processo di integrazione europea - proponendo ulteriori miglioramenti alla proposta della Commissione, finalizzati alla introduzione di una maggiore flessibilità, titolarità e differenziazione nazionale, riduzione della pro-ciclicità e adattamento a contesti economico-finanziari mutevoli, nonché sostegno alla crescita, secondo una visione della stabilità economico-finanziaria dell'Unione europea nel suo insieme. Ciò in particolare promuovendo: la rimozione di regole automatiche e criteri quantitativi uguali per tutti gli Stati membri, la previsione di una maggiore flessibilità e modificabilità dei piani nazionali; l'esclusione dalla spesa netta di spese per riforme o per investimenti, in particolare quelle relative al PNRR, per la transizione verde e digitale, il contrasto del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico; lo scorporo del debito accumulato a causa di emergenze o eventi eccezionali, con percorsi di rientro specifico; la previsione di meccanismi di stabilizzazione automatica, sul modello SURE; una maggiore attenzione all'obiettivo della crescita sostenibile e della coesione sociale; la costituzione di una capacità fiscale dell'eurozona e la previsione e il rafforzamento degli strumenti comuni su temi di interesse dell'UE, rendendo permanente il Next generation EU; l'avvio della riflessione per la revisione, in una prospettiva di medio periodo, dei parametri di riferimento del 3 per cento per il disavanzo pubblico e del 60 per cento per il debito pubblico, ormai privi di rappresentatività;

12) ad agire in sede europea al fine di garantire, in tempi rapidi ed entro un quadro normativo semplice e chiaro, l'istituzione di un fondo sovrano europeo, con l'attribuzione allo stesso di una dotazione di risorse adeguata e in grado di garantire una efficace politica di investimenti sostanziali, concentrando le risorse nei settori strategici e in particolare per la duplice transizione verde e digitale.
(6-00054) n. 4 (25 ottobre 2023)

[Patuanelli](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Aloisio](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#).

Respinta

Il Senato,

premessi che:

nel prossimo Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre 2023, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri saranno chiamati ad affrontare importanti questioni, non solo di carattere economico e di politiche di bilancio, ma soprattutto di politica internazionale per fare il punto sugli ultimi sviluppi del conflitto in Ucraina, per affrontare le conseguenze del nuovo fronte bellico apertosi in Israele e approfondire il tema della gestione europea dei flussi migratori;

alla luce dei brutali attacchi terroristici di Hamas contro Israele e del tragico scenario che si sta delineando nella Striscia di Gaza a seguito dell'assedio, lo scorso 17 ottobre si è tenuta una riunione straordinaria del Consiglio europeo, in cui i capi di Stato e di Governo hanno ribadito la loro condanna agli attacchi terroristici di Hamas e il diritto di Israele di difendersi, in linea con il diritto umanitario e internazionale;

in particolare il Consiglio europeo ha sottolineato la mobilitazione dell'Unione per garantire l'accesso agli aiuti umanitari da parte delle persone più bisognose, soprattutto l'accesso all'acqua, all'elettricità, al cibo e ai medicinali in collaborazione con le Nazioni Unite e soprattutto un costante monitoraggio della situazione e un coordinamento per mantenere l'unità;

è urgente che il Governo italiano, di concerto con i *partner* europei, rafforzi l'azione diplomatica con l'Egitto per una duratura apertura di un corridoio umanitario al valico di Rafah per consentire l'ingresso di aiuti umanitari e per evacuare temporaneamente i feriti più gravi e i civili più vulnerabili, a partire dai bambini, con un impegno sia da parte di Israele che di Hamas a garantire la sicurezza stessa del corridoio;

l'attacco terroristico da parte di Hamas, considerata una organizzazione terroristica dall'Unione europea, oltre alle numerose vittime civili innocenti, colpisce le aspirazioni di pace del popolo palestinese, rischiando di allontanare ulteriormente il percorso verso il pieno riconoscimento del proprio diritto all'autodeterminazione;

il Parlamento europeo, il 19 ottobre, ha adottato in seduta plenaria una risoluzione non vincolante, dove insieme alla ferma condanna degli attacchi terroristici di Hamas ha chiesto una "tregua umanitaria", e ha sottolineato che attaccare i civili e le infrastrutture civili, compresi gli operatori delle Nazioni Unite, gli operatori sanitari e i giornalisti, rappresenta una grave violazione del diritto internazionale;

sia gli attacchi di Hamas che la risposta israeliana rischiano di intensificare il ciclo di violenza nella regione: è quindi quanto mai necessario richiamare la comunità internazionale alla ripresa di una prospettiva di pace giusta e credibile, nel rispetto della legalità internazionale in quanto l'ispirazione alla pace e alla convivenza è l'obiettivo cui la comunità internazionale deve tendere, riprendendo, dopo anni di colpevole abbandono, il rocesso di pace in Medio Oriente, che è l'unico che può garantire benessere e sviluppo a entrambi i popoli;

lo stesso Consiglio europeo, così come il Parlamento europeo, ha espresso la volontà di continuare a dialogare a livello politico e diplomatico con i *partner* regionali per cercare una pace duratura e sostenibile basata su una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati e, cosa più importante, evitare qualsiasi *escalation* regionale del conflitto e valutare l'impatto del conflitto sui Paesi vicini;

ai confini orientali dell'Unione europea, l'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina si protrae da ormai venti mesi, una guerra di logoramento che ha determinato in questi mesi un totale stallo degli interventi diplomatici per giungere a una soluzione di pace, cristallizzando di fatto gli interventi a sostegno dell'Ucraina nel mero invio di armamenti;

il protrarsi delle ostilità e il fronte di sostegno a Kiev ha mostrato nelle ultime settimane una serie di criticità in Europa, anche a causa delle scadenze elettorali in alcuni Stati chiave per l'equilibrio geopolitico del confine orientale europeo;

al di fuori dei confini dell'Unione europea le tensioni etniche e geopolitiche rischiano di aprire nuovi focolai, basti citare il Nagorno Karabakh e il Kosovo;

il Consiglio affari esteri dell'Unione europea, che si è tenuto in via straordinaria a Kiev, lo scorso 2 ottobre, ha confermato l'appoggio incondizionato all'Ucraina per arrivare a una pace giusta, una ricostruzione rapida e a un percorso graduale di ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea, ma al contempo si è confermata una nuova dotazione di cinque miliardi di euro, per il prossimo anno, del Fondo europeo della pace a difesa di Kiev;

il Governo italiano, da parte sua, ha proposto al presidente ucraino Zelensky un ulteriore sostegno militare; il ministro degli affari esteri Antonio Tajani ha avanzato la concreta proposta di un ottavo invio di armamenti, che contemplerebbe, non solo equipaggiamenti, ma anche sistemi d'arma

letali ancora da definire;

si delinea un ulteriore sforzo militare europeo e nessuna prospettiva diplomatica reale e ravvicinata nel tempo per porre fine alle operazioni belliche in territorio ucraino, le prospettive di ricostruzione e pace giusta sembrano solo dei proclami;

relativamente al tema migratorio gli ultimi mesi hanno messo a dura prova la frontiera meridionale dell'Unione europea dell'isola di Lampedusa, andando a determinare una situazione di estrema criticità non solo per i migranti in arrivo stremati da giorni di navigazione e vessazioni da parte dei trafficanti, ma anche per la popolazione residente e per le infrastrutture dell'isola;

a dieci anni di distanza dalla tragedia di Lampedusa, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nella sua visita a Lampedusa dello scorso 17 settembre 2023, ha annunciato un piano di dieci azioni immediate per far fronte alla pressione migratoria sull'isola: dal sostegno degli organismi europei preposti, quali l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e della guardia di frontiera e costiera europea (Frontex) per gestire l'elevato afflusso di migranti, alle operazioni di identificazione, al controllo delle frontiere via mare e via aerea e all'attivazione del meccanismo europeo di solidarietà per il trasferimento verso altri Stati membri, soprattutto per i minori non accompagnati e le donne, nonché il rafforzamento delle operazioni di rimpatri, a fronte però di accordi di concertazione con gli Stati di arrivo tra cui Guinea, Costa d'Avorio, Senegal e Burkina Faso, nonché incrementare i rimpatri volontari;

di difficile attuazione sembrano i punti relativi a eventuali misure per limitare l'uso di imbarcazioni non idonee alla navigazione e l'adozione di azioni per contrastare le catene di approvvigionamento e la logistica dei trafficanti, anche con le nuove tecniche di approdo tramite i cosiddetti barchini, di cui l'isola di Lampedusa è divenuta oramai una distesa, un cimitero di relitti;

più complessi si fanno gli eventuali controlli delle partenze dai Paesi di transito, visto il raffreddarsi delle relazioni con la Tunisia e con il presidente Kaïs Saïed, che ha rifiutato la prima *tranche* di aiuti da parte dell'Unione europea facente parte del *memorandum* siglato dalla due parti nel mese di luglio scorso a fronte di un impegno tunisino al controllo e blocco delle partenze di migranti sulla rotta tunisina;

lo scorso 4 ottobre 2023, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il mandato negoziale sul regolamento concernente le situazioni di crisi, compresa la strumentalizzazione della migrazione, e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, l'ultimo tassello mancante al nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo;

il nuovo regolamento, una volta approvato, andrebbe a delineare un quadro che consentirebbe agli Stati membri di affrontare le situazioni di crisi nel settore dell'asilo e della migrazione, prevedendo nuove procedure semplificate per quanto riguarda la registrazione delle domande di asilo e delle procedure di asilo alla frontiera, nonché apposite misure di solidarietà e sostegno dell'Unione europea e degli Stati membri;

il sistema solidaristico fra Stati membri si delineerebbe sotto tre forme: la ricollocazione dei richiedenti asilo o dei beneficiari di protezione internazionale dallo Stato membro che si trova in una situazione di crisi agli Stati membri contributori; compensazioni di competenza, ossia lo Stato membro che offre sostegno assumerebbe la competenza per l'esame delle domande di asilo al fine di alleviare lo Stato membro che si trova in una situazione di crisi o, infine, contributi finanziari o misure alternative di solidarietà;

il meccanismo di solidarietà, su base volontaria, scatterebbe solo a seguito dell'autorizzazione del Consiglio, secondo i principi di necessità e proporzionalità e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

all'ultima riunione dei Ministri dell'economia e delle finanze dello scorso 17 ottobre sulla riforma del quadro di *governance* economica dell'UE, si è assistito all'ennesimo nulla di fatto e ad un ulteriore rinvio del negoziato politico sulla definizione della nuova *governance* alla prossima riunione dell'ECOFIN prevista per il 9 novembre;

il pacchetto di proposte di riforma avanzato lo scorso 26 aprile dalla Commissione europea, nel quadro di un lungo percorso pluriennale di riflessione e dibattito, contiene elementi di profonda

contrarietà in relazione a diversi punti critici, tra cui il mantenimento dei vecchi parametri di riferimento del 3 per cento per il disavanzo e dell'obiettivo del 60 per cento per il rapporto debito su prodotto interno lordo, nonché l'assenza della previsione di una *golden rule* per escludere determinati investimenti dalle norme fiscali dell'Unione europea, in modo particolare quelli destinati a sostenere le transizioni verde e digitale, oltreché gli investimenti in ambito istruzione e sanità;

desta altresì perplessità il versante esecutivo del futuro sistema come presentato dalla Commissione, con la creazione di un nuovo strumento per far adempiere agli impegni di riforme e investimenti del percorso di aggiustamento del debito e l'automaticità della procedura per i disavanzi eccessivi per le devianze dal suddetto percorso, oltre alle modifiche dell'impianto sanzionatorio;

a seguito della esperienza pandemica e della crisi energetica, appare quanto mai urgente, oltreché di fondamentale importanza, introdurre opportuni strumenti di flessibilità delle regole, suscettibili di evitare una loro rigidità; al contrario, la disciplina di bilancio delineata dalla Commissione appare basarsi su parametri e obiettivi riferiti ai singoli Stati membri isolatamente considerati. Ne discende un difetto di impostazione della riforma che non tiene in adeguata considerazione l'interdipendenza fra i vari Stati membri, né gli effetti che le politiche di bilancio praticate da uno Stato producono sugli altri e che, in ultima istanza, omette di porsi obiettivi di stabilità finanziaria e di crescita economica dell'Unione nel suo complesso;

tale prospettata ipotesi di riforma non può considerarsi evidentemente conclusiva, avendo peraltro la Commissione europea preannunciato - anche in occasione dell'ultimo discorso sullo stato dell'Unione pronunciato il 14 settembre 2023 dalla presidente Von der Leyen - ulteriori orientamenti e possibili proposte legislative, sulle quali auspica di registrare il consenso prima dell'inizio del processo di approvazione dei bilanci nazionali per l'anno 2024;

la necessità di una riforma del quadro della *governance* economica europea appare giustificata e non più rinviabile in ragione di regole ormai obsolete, concepite a partire dagli anni Novanta e destinate a essere applicate in un contesto economico estremamente mutato, oltre che eccessivamente complesse, incapaci di raggiungere i risultati prospettati, non in grado di favorire gli investimenti pubblici, poco trasparenti nelle procedure, di difficile applicazione - anche in virtù della tipologia di sanzioni previste - ed infine non in grado di attenuare gli effetti del ciclo economico;

il mancato raggiungimento di un accordo sulle proposte legislative di revisione della *governance* europea desta forte preoccupazione in vista del rischio di riattivazione dei vecchi parametri fiscali, considerato che all'inizio del prossimo anno verrà disattivata la clausola di salvaguardia generale del Patto, azionata da marzo 2020;

il tema dell'aggiornamento e della revisione del quadro della *governance* economica europea rappresenta, pertanto, una questione centrale nel dibattito europeo non più rinviabile a fronte della nuova realtà economica - pesantemente influenzata dalle crescenti tensioni e dai mutati scenari geopolitici internazionali - e da rilanciare il prima possibile per sostenere una crescita inclusiva e la sostenibilità di bilancio a lungo termine;

nell'ambito dell'accordo sul bilancio la Commissione europea ha presentato, lo scorso 20 giugno, un pacchetto di proposte per la revisione intermedia del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell'UE 2021-2027 e l'introduzione di nuove risorse proprie dell'UE;

gli ulteriori sviluppi della crisi pandemica, la crisi economica, la sfida migratoria, la guerra russa in Ucraina e la conseguente crisi umanitaria ed energetica, la rapida accelerazione dell'inflazione e dei tassi di interesse, le ripetute perturbazioni delle catene di approvvigionamento globale hanno infatti inciso, a partire dal 2020, anno della sua adozione, sul bilancio a lungo termine dell'Unione, con una serie di sfide senza precedenti;

in sintesi la Commissione europea ha proposto di incrementare il QFP UE 2021-2027 con: 50 miliardi di euro per lo strumento per l'Ucraina; 15 miliardi di euro per le migrazioni; 10 miliardi di euro per la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP); 18,9 miliardi di euro per coprire i costi aggiuntivi legati ai prestiti di Next Generation EU; 1,9 miliardi di euro per coprire i costi amministrativi europei; 3 miliardi di euro per lo strumento di flessibilità;

la Commissione ha proposto, altresì, di adeguare le proposte del dicembre 2021 per l'istituzione

di due nuove risorse proprie basate sulle entrate provenienti dallo scambio di quote di emissioni (ETS) e sulle risorse generate dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'UE (CBAM), nonché di introdurre una nuova risorsa propria (temporanea) basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese,

impegna quindi il Governo in sede europea:

1) in relazione alla questione israelo-palestinese:

a) ad attivarsi immediatamente affinché l'Italia partecipi e sostenga ogni iniziativa, sia in seno all'Unione europea, che insieme ai nostri alleati e alle organizzazioni internazionali e consenta di giungere alla liberazione di tutti gli ostaggi, a evitare un allargamento e l'inasprirsi del conflitto, a proteggere le popolazioni civili e garantire a Israele il diritto di esistere e difendersi, nel rispetto del diritto internazionale e umanitario, e a mettere in campo ogni sforzo per ricostruire un processo di pace e riaffermare il diritto di Israele e Palestina alla coesistenza sulla base dello spirito e delle condizioni poste dagli accordi di Oslo, per l'obiettivo dei «due popoli e due Stati»;

b) ad adoperarsi con urgenza a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, per consentire l'immediata e duratura apertura di adeguati corridoi umanitari, al fine di consentire l'ingresso di aiuti umanitari e, al contempo, permettere l'evacuazione dei civili più vulnerabili, tra cui i feriti in gravi condizioni, bambini e anziani;

2) con riferimento agli ultimi sviluppi relativi al conflitto in Ucraina:

a) a approfondire il massimo sforzo sul piano diplomatico, in sinergia con gli altri Paesi europei, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche con iniziative multilaterali o bilaterali utili a una *de-escalation* militare, portando il nostro Paese a farsi capofila di un percorso di soluzione negoziale del conflitto che non lo impegni in ulteriori forniture di materiali di armamento, per il raggiungimento di una soluzione politica in linea con i principi del diritto internazionale;

b) ad intraprendere tutte le azioni necessarie atte a scongiurare la distrazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore del cofinanziamento dell'industria della difesa, in particolare per la produzione di armamenti, considerato che tali fondi rappresentano lo strumento principale di ripresa e rilancio dell'economia del Paese provato dalla recente pandemia e non uno strumento di supporto ad una economia di guerra;

c) a rafforzare in modo massiccio e costante l'invio di aiuti umanitari per la popolazione ucraina, nonché le misure di accoglienza adottate per le persone in fuga dalla crisi bellica, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minori, anche al fine di assicurare la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alle esigenze dei soggetti più fragili, tra cui anziani e disabili;

3) in materia di gestione dei flussi migratori:

a) a sostenere, nelle more dell'approvazione del nuovo Patto europeo sulla migrazione, il superamento dell'attuale disciplina della gestione dei flussi migratori, basata su uno strumento, il Regolamento di Dublino, penalizzante per i Paesi di primo approdo come l'Italia, per arrivare ad una redistribuzione con quote obbligatorie di migranti per tutti gli Stati europei, con sistemi solidaristici automatici e non volontari che, se così non fosse, renderebbe di fatto il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo una non-riforma del sistema vigente;

b) con riguardo alle operazioni di salvataggio in mare, sia in condizioni di particolare emergenza che in condizioni ordinarie, in particolare per quel che riguarda il soccorso a imbarcazioni di migranti, a lavorare per un cambio di prospettiva che miri a considerare frontiere europee le frontiere marittime, in modo da assicurare una gestione più stabile e più solidale tra Stati membri di coloro che arrivano nel territorio dell'Unione europea dopo essere stati salvati in mare, al fine di prevenire situazioni di estrema criticità, infrastrutturale, sociale e umanitaria per le isole di frontiera, come Lampedusa;

c) a rafforzare la cooperazione dell'Unione europea con le Nazioni Unite, in particolare con l'UNHCR e con l'OIM, per incentivare corridoi umanitari sicuri per l'arrivo in territorio europeo al fine di garantire l'assistenza umanitaria necessaria e il rispetto dei diritti umani dei migranti e promuovere canali di ingresso legali nell'Unione europea attraverso una progressiva programmazione di flussi di

lavoratori a livello europeo;

4) in relazione alle politiche economiche e di bilancio:

a) nell'ambito del processo di riforma in corso delle regole fiscali del Patto di stabilità e crescita, a lavorare per il superamento degli ormai irrealistici parametri quantitativi del 3 per cento e del 60 per cento, privi di una reale giustificazione economica e spesso oggetto di critiche, con il conseguente superamento della fase preventiva e quella correttiva del PSC, la cui applicazione si è dimostrata a più riprese incoerente, e garantire altresì un'applicazione omogenea della procedura per gli squilibri macroeconomici, al fine di affrontare adeguatamente il fenomeno della pianificazione fiscale aggressiva e gli eccessivi *surplus* di specifici Stati membri, prevedendo, inoltre, percorsi di rientro dal debito realistici che tengano conto delle specificità degli Stati membri e del loro quadro macroeconomico complessivo e, inoltre, superando l'utilizzo prevalente di indicatori non osservabili come il saldo strutturale, al fine di ancorare la sorveglianza macroeconomica a indicatori direttamente osservabili e misurabili;

b) conseguentemente, a disegnare una strategia complessiva di riforma della nuova architettura dell'Unione europea più favorevole alla crescita economica, finalizzata a rendere le norme sul debito più semplici, più applicabili e concepite per sostenere le priorità politiche per la doppia transizione verde e digitale, con adeguati investimenti pubblici e privati, in senso coerente con l'interesse dell'Italia, opponendosi a qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico e che finisca per costringere alcuni Paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti ed automatici, con sostanziale esautorazione del potere di elaborare in autonomia politiche economiche efficaci;

c) a non disperdere l'esperienza positiva del dispositivo di ripresa e resilienza nella nuova architettura della politica di bilancio europea, trasformando il programma NGEU in uno strumento permanente, da finanziare attraverso il bilancio europeo, con la conseguente istituzione di nuove fonti di entrata nella forma di risorse proprie dell'Unione europea e l'inclusione dell'emissione di debito comune europeo come strumento stabile, finalizzati a sostenere l'impegno comune per il rafforzamento degli investimenti nella produzione di «beni pubblici» che consentano di rispondere al meglio alle esigenze concordate a livello europeo, come ricerca, innovazione, sicurezza e transizione energetica, al fine di assicurare all'Unione europea un proprio spazio fiscale autonomo, capace di avviare una politica economica anticiclica nonché prevedere lo scorporo dal calcolo del *deficit* di determinate categorie di investimenti pubblici nazionali produttivi, che sono ostacolati dall'attuale quadro di bilancio - tra i quali gli investimenti destinati all'istruzione, quelli in ambito di spesa sanitaria, gli investimenti *green*, quelli destinati alle energie rinnovabili e ai beni pubblici europei - nonché esentare, dalla regola di spesa, gli investimenti finanziati dai prestiti del programma Next Generation EU che promuovono gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea, per rendere l'economia e il sistema energetico dell'Unione europea più competitivi, sicuri, omogenei e sostenibili;

d) a scongiurare, nell'ambito dei negoziati sulla nuova *governance* economica europea, il rischio che la spesa per la difesa, in particolare quella destinata alla produzione di armamenti, venga esclusa dai vincoli europei di bilancio;

5) in relazione al quadro finanziario pluriennale:

a) a proseguire i negoziati in corso sulla revisione intermedia del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 congiuntamente all'esame delle proposte per l'istituzione di nuove risorse proprie - strutturate come durature, eque e che possano contribuire a promuovere le priorità politiche dell'Unione - per adeguare il bilancio dell'Unione alle nuove sfide globali, garantendo al contempo un bilancio di dimensioni adeguate, per consentire il finanziamento delle nuove priorità, senza compromettere l'efficacia delle politiche tradizionali e disponendo di appropriati margini di flessibilità, anche per poter reagire in futuro adeguatamente e tempestivamente alle eventuali emergenze ambientali, sociali e alle crisi internazionali.

(6-00055) n. 5 (25 ottobre 2023)

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Renzi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#).

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il Consiglio europeo del 26-27 ottobre 2023 discuterà dei seguenti temi: Ucraina, situazione in Medio Oriente, Quadro Finanziario Pluriennale (MFF) 2021-2027, economia, migrazione;

per quel che riguarda il sostegno militare all'Ucraina, il Consiglio ha finora stanziato, attraverso pacchetti successivi di decisioni, 5,6 miliardi di euro per la fornitura di attrezzatura militare nell'ambito dello Strumento europeo per la pace (EPF), ma in occasione del Consiglio affari esteri del 23 ottobre non è stato possibile raggiungere un consenso per l'approvazione della decisione sull'ottavo pacchetto a causa del veto dell'Ungheria che ha chiesto garanzie affinché l'EPF mantenga un orizzonte globale e non sia unicamente utilizzato per armare l'Ucraina;

il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 ha riconosciuto la prospettiva europea dell'Ucraina, concedendole lo *status* di candidato e a giugno il Commissario europeo per l'allargamento ha illustrato lo stato dei progressi dell'Ucraina nel processo di adesione, indicando che il Paese ha soddisfatto due delle sette condizioni e fatto progressi su una terza, mentre sono necessari ulteriori sforzi per conformarsi alle rimanenti raccomandazioni;

il 17 ottobre si è svolta una riunione straordinaria del Consiglio europeo sulla situazione in Medio Oriente al termine del quale è stata approvata una dichiarazione che definisce la posizione comune dell'UE al riguardo e in particolare si condanna con la massima fermezza l'organizzazione terroristica Hamas, esortandola a liberare immediatamente tutti gli ostaggi senza alcuna condizione, e si ribadisce l'importanza di garantire la protezione dei civili israeliani e palestinesi;

analoghe prese di posizione sono state prese dal Parlamento europeo, riunitosi il 19 ottobre, dal Consiglio affari esteri, riunitosi il 23 ottobre, con particolare attenzione alla necessità di rilanciare il processo politico per raggiungere una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati democratici;

il 20 giugno la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte per la revisione intermedia del MFF 2021-2027, in ragione del fatto che da quando è stato adottato, nel 2020, l'UE ha dovuto affrontare numerose sfide (riacutizzarsi della crisi pandemica, crisi economica, intensificarsi delle migrazioni, guerra russa in Ucraina e la conseguente crisi umanitaria ed energetica);

la Commissione propone quindi un rafforzamento mirato del bilancio dell'UE in un numero limitato di settori ritenuti prioritari: Ucraina, migrazione e sfide esterne, competitività tecnologica europea, costi aggiuntivi per il finanziamento di NGEU e necessità di incrementare la dotazione dello Strumento di flessibilità;

la Commissione ha presentato nel settembre del 2020 un pacchetto di proposte normative e di altre iniziative per un nuovo corso in materia di politica di migrazione e di protezione internazionale, denominato "Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo";

gli elementi del Patto che assumono particolare rilievo per il nostro Paese sono: 1) un nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, volto a sostituire il cosiddetto Regolamento di Dublino, prevedendo uno strumento di solidarietà nei confronti degli Stati membri esposti ai flussi; 2) un nuovo regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore con norme *ad hoc* in caso di situazioni eccezionali di afflusso massiccio;

preoccupa il fatto che al Consiglio europeo informale di Granada del 6 ottobre la dichiarazione congiunta sia stata approvata all'unanimità in tutte le sue parti eccetto quella relativa proprio alla questione migratoria, a causa del veto di Polonia e Ungheria;

l'Italia è il punto di arrivo delle rotte dei migranti, in particolare di quelli che provengono dai Paesi africani e dall'Est europeo, esponendo il nostro Paese a una pressione superiore a quella di molti *partner* europei: appare quindi fondamentale per l'interesse nazionale superare i veti o in alternativa abbandonare la logica dell'unanimità in tutti quegli ambiti nei quali le norme europee lo consentono;

una chiara collocazione internazionale rappresenta una priorità ineludibile per l'Unione europea: il pieno sostegno all'Ucraina e alla sua popolazione deve essere una priorità per l'azione europea e l'Italia deve sostenere tale direzione con concretezza e determinazione;

i rigurgiti di antisemitismo che si stanno registrando in Europa costituiscono un pericoloso campanello di allarme di istanze terroristiche che guardano con favore al terrorismo di Hamas: occorre

adottare un approccio coordinato al terrorismo internazionale e a radicalizzazioni che possano riportare alla luce gli orrori dei fantasmi del passato, mettendo a rischio lo stesso stile di vita europeo che fonda le proprie radici nel pluralismo democratico;

sui temi economici il Consiglio dovrà valutare i progressi nel promuovere la competitività dell'Europa, con particolare attenzione alla politica industriale, all'energia e ai costi di approvvigionamento, anche in vista del prossimo inverno;

nel percorso di realizzazione di una autonomia strategica europea, sia sul piano industriale che energetico (anche grazie alle politiche *green*), occorre dedicare la massima attenzione alle peculiarità del sistema produttivo e del contesto italiano, al fine di salvaguardare gli interessi delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini, evitando che le politiche di transizione possano tradursi in una qualche forma di pregiudizio per l'occupazione, la crescita e il sistema economico nel suo complesso;

proprio in relazione alle prospettive economiche, la revisione del Patto di stabilità e crescita rappresenta un passaggio obbligato verso un'Europa più unita, in cui l'eguaglianza tra gli Stati membri viene garantita anche attraverso discipline che tengano conto delle situazioni finanziarie di partenza e che, per queste vie, possano realizzare un mercato unico realmente competitivo e concorrenziale, impegna il Governo:

1) ad attivarsi, in sede europea, per porre in essere e rafforzare ogni iniziativa utile a sostenere l'Ucraina e la sua popolazione, sia attraverso aiuti finanziari che mediante specifici supporti umanitari, militari e diplomatici per tutto il tempo necessario e il sostegno alle riforme per il suo percorso di adesione all'Unione europea, nel rispetto delle condizioni poste dalla Commissione;

2) a confermare l'impegno dell'Italia per il raggiungimento dell'accordo sull'erogazione dell'ottavo pacchetto degli aiuti militari all'Ucraina, compresi munizioni e missili nonché sistemi di difesa aerea per la protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche ed energetiche, superando così i veti di alcuni Paesi europei, quali ad esempio l'Ungheria;

3) a sollecitare l'adozione di ogni iniziativa utile e coordinata al fine di prevenire e scongiurare il pericolo di attentati terroristici, nonché per porre fine alle attività di Hamas, sostenendo il diritto e dovere di Israele di difendersi e mettere in sicurezza la propria popolazione;

4) ad attivarsi per sollecitare l'adozione di un approccio unitario europeo volto a realizzare una *de-escalation* del conflitto in essere e l'invio di aiuti umanitari ai civili coinvolti e a quelli in fuga, al fine di riprendere un percorso diplomatico che punti alla soluzione "due popoli, due Stati", favorendo il dialogo tra autorità israeliane e palestinesi, con il supporto dei *partner* regionali e internazionali che potrebbero svolgere un ruolo positivo nella prevenzione di un'ulteriore *escalation*, riallacciando il dialogo tra Israele e Paesi arabi interessati al processo denominato "Pace di Abramo";

5) a proporre un piano europeo per la prevenzione dell'antisemitismo in tutte le sue forme e rafforzare i presidi di sicurezza nelle scuole e nei luoghi di culto che potrebbero essere oggetto di azioni violente;

6) a proseguire nel percorso che dovrà portare in tempi brevi alla necessaria modifica del Regolamento di Dublino al fine di garantire la pronta adozione di una politica migratoria europea che si concretizzi in un sistema di accoglienza condiviso e coordinato e che non penalizzi i Paesi di frontiera e che si proponga di incardinare i flussi migratori in una prospettiva strategica per l'Unione;

7) a promuovere politiche finalizzate a sostenere economicamente i Paesi di provenienza, soccorrere chi è disperso in mare nel nome dei principi di umanità e del diritto internazionale, essere rigorosi nei controlli, rispettando le norme e le convenzioni internazionali, con particolare riguardo alla salvaguardia dei minori, sottrarre all'illegalità i migranti che arrivano nel nostro Paese, anche attraverso politiche mirate di qualificazione professionale e immissione nel mercato del lavoro regolare;

8) a sostenere l'adozione di una piattaforma tecnologica strategica per l'Europa capace di fornire un supporto immediato e mirato allo sviluppo o alla produzione di tecnologie critiche, salvaguardando le prospettive di sviluppo e gli interessi di politica industriale del Paese;

9) ad adottare tutte le iniziative utili a garantire l'attuazione delle politiche del Green Deal europeo, assicurando la sostenibilità economica e sociale degli interventi previsti e la proporzionalità

tra i vantaggi conseguiti e i costi sostenuti nella loro attuazione, tenendo presenti gli interessi del sistema produttivo italiano e le peculiarità del contesto italiano rispetto alle ipotesi di sfruttamento delle politiche fiscali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica;

10) a intervenire affinché il percorso di revisione del Patto di stabilità e crescita tenga in debita considerazione le condizioni di finanza pubblica del Paese, scongiurando il pericolo che vengano adottate previsioni penalizzanti per i Paesi fortemente indebitati e che - ciononostante - abbiano da tempo intrapreso un percorso di riduzione del rapporto *deficit*-PIL, anche in considerazione delle forti tensioni geopolitiche e inflazionistiche che caratterizzano il contesto internazionale e nazionale nell'attuale congiuntura.

(6-00055) n. 5 (testo 2) (25 ottobre 2023)

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Renzi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#).

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte

Il Senato,

premessi che:

il Consiglio europeo del 26-27 ottobre 2023 discuterà dei seguenti temi: Ucraina, situazione in Medio Oriente, Quadro Finanziario Pluriennale (MFF) 2021-2027, economia, migrazione;

per quel che riguarda il sostegno militare all'Ucraina, il Consiglio ha finora stanziato, attraverso pacchetti successivi di decisioni, 5,6 miliardi di euro per la fornitura di attrezzatura militare nell'ambito dello Strumento europeo per la pace (EPF), ma in occasione del Consiglio affari esteri del 23 ottobre non è stato possibile raggiungere un consenso per l'approvazione della decisione sull'ottavo pacchetto a causa del veto dell'Ungheria che ha chiesto garanzie affinché l'EPF mantenga un orizzonte globale e non sia unicamente utilizzato per armare l'Ucraina;

il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 ha riconosciuto la prospettiva europea dell'Ucraina, concedendole lo *status* di candidato e a giugno il Commissario europeo per l'allargamento ha illustrato lo stato dei progressi dell'Ucraina nel processo di adesione, indicando che il Paese ha soddisfatto due delle sette condizioni e fatto progressi su una terza, mentre sono necessari ulteriori sforzi per conformarsi alle rimanenti raccomandazioni;

il 17 ottobre si è svolta una riunione straordinaria del Consiglio europeo sulla situazione in Medio Oriente al termine del quale è stata approvata una dichiarazione che definisce la posizione comune dell'UE al riguardo e in particolare si condanna con la massima fermezza l'organizzazione terroristica Hamas, esortandola a liberare immediatamente tutti gli ostaggi senza alcuna condizione, e si ribadisce l'importanza di garantire la protezione dei civili israeliani e palestinesi;

analoghe prese di posizione sono state prese dal Parlamento europeo, riunitosi il 19 ottobre, dal Consiglio affari esteri, riunitosi il 23 ottobre, con particolare attenzione alla necessità di rilanciare il processo politico per raggiungere una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati democratici;

il 20 giugno la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte per la revisione intermedia del MFF 2021-2027, in ragione del fatto che da quando è stato adottato, nel 2020, l'UE ha dovuto affrontare numerose sfide (riacutizzarsi della crisi pandemica, crisi economica, intensificarsi delle migrazioni, guerra russa in Ucraina e la conseguente crisi umanitaria ed energetica);

la Commissione propone quindi un rafforzamento mirato del bilancio dell'UE in un numero limitato di settori ritenuti prioritari: Ucraina, migrazione e sfide esterne, competitività tecnologica europea, costi aggiuntivi per il finanziamento di NGEU e necessità di incrementare la dotazione dello Strumento di flessibilità;

la Commissione ha presentato nel settembre del 2020 un pacchetto di proposte normative e di altre iniziative per un nuovo corso in materia di politica di migrazione e di protezione internazionale, denominato "Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo";

gli elementi del Patto che assumono particolare rilievo per il nostro Paese sono: 1) un nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, volto a sostituire il cosiddetto Regolamento di Dublino, prevedendo uno strumento di solidarietà nei confronti degli Stati membri esposti ai flussi; 2) un nuovo regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore con norme *ad hoc* in caso di situazioni eccezionali di afflusso massiccio;

preoccupa il fatto che al Consiglio europeo informale di Granada del 6 ottobre la dichiarazione congiunta sia stata approvata all'unanimità in tutte le sue parti eccetto quella relativa proprio alla questione migratoria, a causa del veto di Polonia e Ungheria;

l'Italia è il punto di arrivo delle rotte dei migranti, in particolare di quelli che provengono dai Paesi africani e dall'Est europeo, esponendo il nostro Paese a una pressione superiore a quella di molti *partner* europei: appare quindi fondamentale per l'interesse nazionale superare i veti o in alternativa abbandonare la logica dell'unanimità in tutti quegli ambiti nei quali le norme europee lo consentono;

una chiara collocazione internazionale rappresenta una priorità ineludibile per l'Unione europea: il pieno sostegno all'Ucraina e alla sua popolazione deve essere una priorità per l'azione europea e l'Italia deve sostenere tale direzione con concretezza e determinazione;

i rigurgiti di antisemitismo che si stanno registrando in Europa costituiscono un pericoloso campanello di allarme di istanze terroristiche che guardano con favore al terrorismo di Hamas: occorre adottare un approccio coordinato al terrorismo internazionale e a radicalizzazioni che possano riportare alla luce gli orrori dei fantasmi del passato, mettendo a rischio lo stesso stile di vita europeo che fonda le proprie radici nel pluralismo democratico;

sui temi economici il Consiglio dovrà valutare i progressi nel promuovere la competitività dell'Europa, con particolare attenzione alla politica industriale, all'energia e ai costi di approvvigionamento, anche in vista del prossimo inverno;

nel percorso di realizzazione di una autonomia strategica europea, sia sul piano industriale che energetico (anche grazie alle politiche *green*), occorre dedicare la massima attenzione alle peculiarità del sistema produttivo e del contesto italiano, al fine di salvaguardare gli interessi delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini, evitando che le politiche di transizione possano tradursi in una qualche forma di pregiudizio per l'occupazione, la crescita e il sistema economico nel suo complesso;

proprio in relazione alle prospettive economiche, la revisione del Patto di stabilità e crescita rappresenta un passaggio obbligato verso un'Europa più unita, in cui l'eguaglianza tra gli Stati membri viene garantita anche attraverso discipline che tengano conto delle situazioni finanziarie di partenza e che, per queste vie, possano realizzare un mercato unico realmente competitivo e concorrenziale,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi, in sede europea, per porre in essere e rafforzare ogni iniziativa utile a sostenere l'Ucraina e la sua popolazione, sia attraverso aiuti finanziari che mediante specifici supporti umanitari, militari e diplomatici per tutto il tempo necessario e il sostegno alle riforme per il suo percorso di adesione all'Unione europea, nel rispetto delle condizioni poste dalla Commissione;

2) a confermare l'impegno dell'Italia per il raggiungimento dell'accordo sull'erogazione dell'ottavo pacchetto degli aiuti militari all'Ucraina;

3) a sollecitare l'adozione di ogni iniziativa utile e coordinata al fine di prevenire e scongiurare il pericolo di attentati terroristici, nonché per porre fine alle attività di Hamas, sostenendo il diritto e dovere di Israele di difendersi e mettere in sicurezza la propria popolazione;

4) ad attivarsi per sollecitare l'adozione di un approccio unitario europeo volto a realizzare una *de-escalation* del conflitto in essere e l'invio di aiuti umanitari ai civili coinvolti e a quelli in fuga, al fine di riprendere un percorso diplomatico che punti alla soluzione "due popoli, due Stati", favorendo il dialogo tra autorità israeliane e palestinesi, con il supporto dei *partner* regionali e internazionali che potrebbero svolgere un ruolo positivo nella prevenzione di un'ulteriore *escalation*, riallacciando il dialogo tra Israele e Paesi arabi interessati al processo denominato "Pace di Abramo";

5) a proporre un piano europeo per la prevenzione dell'antisemitismo in tutte le sue forme e rafforzare i presidi di sicurezza nelle scuole e nei luoghi di culto che potrebbero essere oggetto di azioni violente;

6) a proseguire nel percorso che dovrà portare in tempi brevi alla necessaria modifica del Regolamento di Dublino al fine di garantire la pronta adozione di una politica migratoria

europea che non penalizzi i Paesi di frontiera e che si proponga di incardinare i flussi migratori in una prospettiva strategica per l'Unione;

7) a promuovere politiche finalizzate a sostenere economicamente i Paesi di provenienza, soccorrere chi è disperso in mare nel nome dei principi di umanità e del diritto internazionale, essere rigorosi nei controlli, rispettando le norme e le convenzioni internazionali, con particolare riguardo alla salvaguardia dei minori, sottrarre all'illegalità i migranti che arrivano nel nostro Paese, anche attraverso politiche mirate di qualificazione professionale e immissione nel mercato del lavoro regolare;

8) a sostenere l'adozione di una piattaforma tecnologica strategica per l'Europa capace di fornire un supporto immediato e mirato allo sviluppo o alla produzione di tecnologie critiche, salvaguardando le prospettive di sviluppo e gli interessi di politica industriale del Paese;

9) ad adottare tutte le iniziative utili a garantire l'attuazione delle politiche del Green Deal europeo, assicurando la sostenibilità economica e sociale degli interventi previsti e la proporzionalità tra i vantaggi conseguiti e i costi sostenuti nella loro attuazione, tenendo presenti gli interessi del sistema produttivo italiano e le peculiarità del contesto italiano rispetto alle ipotesi di sfruttamento delle politiche fiscali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica;

10) a intervenire affinché il percorso di revisione del Patto di stabilità e crescita tenga in debita considerazione le condizioni di finanza pubblica del Paese, scongiurando il pericolo che vengano adottate previsioni penalizzanti per i Paesi fortemente indebitati e che - ciononostante - abbiano da tempo intrapreso un percorso di riduzione del rapporto *deficit*-PIL, anche in considerazione delle forti tensioni geopolitiche e inflazionistiche che caratterizzano il contesto internazionale e nazionale nell'attuale congiuntura.

(6-00056) n. 6 (25 ottobre 2023)

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#).

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte

Il Senato,

premessi che:

il Consiglio europeo si riunisce il 26 e 27 ottobre prossimi in una situazione internazionale sempre più complessa e dagli sviluppi ancora difficilmente prevedibili;

il 7 ottobre 2023 il gruppo terroristico Hamas ha compiuto uno spregevole attacco terroristico contro Israele caratterizzato da una crudeltà senza precedenti, con atti di tortura e stupri; questi brutali attacchi, diretti principalmente contro i civili, hanno provocato la morte di oltre 1.400 cittadini israeliani e di almeno 75 stranieri, inclusi cittadini dell'UE, la maggior parte dei quali civili, tra cui bambini e neonati; sono state ferite almeno 3.400 persone; secondo le stime, il gruppo terroristico Hamas ha sequestrato e tiene ora in ostaggio a Gaza circa 200 persone, tra cui bambini, donne, anziani, e 13 ostaggi hanno perso la vita;

il 9 ottobre 2023 il Ministro della difesa israeliano ha annunciato un assedio totale della Striscia di Gaza, che prevede anche la sospensione della fornitura di elettricità, cibo e acqua in quell'area; il Governo israeliano ha mobilitato 360.000 riservisti, e il 13 ottobre 2023 le forze di difesa israeliane hanno chiesto l'evacuazione verso Sud di circa 1,1 milioni di palestinesi che vivono nella città di Gaza e nel Nord della Striscia di Gaza;

al contempo, non accenna a fermarsi la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, e desta preoccupazione lo stallo osservato sul fronte nelle ultime settimane;

il Consiglio ha finora stanziato, attraverso pacchetti successivi di decisioni, 5,6 miliardi di euro per la fornitura all'Ucraina di attrezzatura militare nell'ambito dello strumento europeo per la pace, e adottato undici pacchetti di sanzioni, l'ultimo nello scorso giugno;

dall'inizio dell'aggressione russa, l'UE ha intensificato il proprio sostegno all'Ucraina, mobilitando circa 19,7 miliardi di euro, gran parte dei quali sotto forma di assistenza macrofinanziaria (AMF). Sono stati inoltre erogati 620 milioni in sovvenzioni a titolo di sostegno al bilancio per aiutare l'Ucraina a far fronte a bisogni urgenti sul campo. Complessivamente l'UE e gli Stati membri, in via

bilaterale, avrebbero fino ad ora fornito assistenza all'Ucraina per circa 70 miliardi di euro;

il 18 luglio 2023 è scaduto l'accordo volto a consentire l'esportazione di cereali dai porti dell'Ucraina (la cosiddetta Black Sea Grain Initiative), a causa della decisione del Governo russo di ritirarsi unilateralmente dall'accordo;

all'interno di questo difficile contesto internazionale il Consiglio dovrà discutere anche temi economici interni, quali la revisione del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell'UE 2021-2027, con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale entro la fine dell'anno;

da quando, nel 2020, è stato adottato il QFP 2021-2027, l'UE ha dovuto confrontarsi con una serie senza precedenti di sfide impreviste: gli ulteriori sviluppi della crisi pandemica, la crisi economica, la migrazione, che si è intensificata dopo la pandemia, mettendo a dura prova le capacità di accoglienza e integrazione degli Stati membri, la guerra russa in Ucraina e la conseguente crisi umanitaria ed energetica, la rapida accelerazione dell'inflazione e dei tassi di interesse;

l'Unione europea ha risposto attingendo ai ristretti margini di flessibilità già previsti e ricorrendo alla riprogrammazione delle risorse, esaurendo così gli stanziamenti disponibili del bilancio dell'UE;

alla luce di queste premesse la Commissione ha condivisibilmente proposto un rafforzamento mirato del bilancio dell'UE in un numero limitato di settori ritenuti prioritari (Ucraina, migrazione e sfide esterne e competitività tecnologica europea), insieme a degli adeguamenti tecnici finalizzati a fronteggiare i costi aggiuntivi per il finanziamento di Next Generation EU e l'aumento delle spese amministrative a causa dell'impennata dell'inflazione, oltre all'incremento della dotazione dello strumento di flessibilità;

la Commissione europea ha anche presentato un pacchetto di misure per l'introduzione di nuove risorse proprie dell'UE basate sulle entrate provenienti dallo scambio di quote di emissioni (ETS) e sulle risorse generate dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'UE (CBAM), nonché di introdurre una nuova risorsa propria (temporanea) basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese;

più in generale, per quanto riguarda l'economia, le sfide da affrontare riguardano le modalità per sviluppare il vantaggio competitivo dell'Unione in materia di tecnologie digitali, garantire un sufficiente approvvigionamento energetico in vista dell'inverno, affrontare le principali dipendenze strategiche attraverso *partnership*, promuovere la transizione verso un'economia più circolare e ridurre gli oneri normativi, nonché individuare risposta alla legge statunitense sulla riduzione dell'inflazione;

infine, il Consiglio europeo tornerà a discutere di migrazioni, tema che si interseca strettamente con le crisi geopolitiche in atto, e sui relativi impatti, anche economici, sui Paesi membri;

secondo i dati forniti dall'Agenzia Frontex, il numero di rilevamenti di attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'UE è aumentato del 17 per cento nei primi nove mesi del 2023, arrivando a 279.350 unità, il totale più alto per il periodo gennaio-settembre dal 2016; i migranti sbarcati in Italia dal 1° gennaio al 20 ottobre 2023 sono stati 141.043; nello stesso periodo, nel 2022, si erano registrati 77.167 sbarchi; in tale ambito, è necessario completare il Patto sulla migrazione prima delle prossime elezioni europee e continuare il dialogo con i Paesi terzi per ridurre il flusso di migrazione irregolare;

di fronte ai conflitti internazionali e alle sfide che i Paesi membri affrontano e affronteranno nei prossimi mesi, è necessaria un'Europa forte, fiduciosa e soprattutto unita;

la stessa unità dimostrata nei confronti dell'Ucraina - che deve proseguire per tutto il tempo necessario - è imprescindibile affinché l'Unione europea svolga un ruolo nella crisi in atto in Medio Oriente, contribuendo ad impedire l'*escalation* del conflitto in atto e partecipando alla costruzione di soluzioni di lungo termine;

al tempo stesso è necessaria un'Europa unita per rafforzare l'economia degli Stati membri e renderli in grado di resistere agli *shock* esterni per affrontare le principali dipendenze strategiche e ridurre l'onere normativo per le nostre aziende,

impegna il Governo:

1) ad assicurare l'impegno dell'Italia a sostegno di ogni iniziativa in seno all'Unione

europea che consenta di evitare l'escalation militare in Medio Oriente, garantire ad Israele il diritto di esistere e difendersi nel rispetto del diritto internazionale umanitario e al tempo stesso a fornire supporto e aiuti di natura umanitaria alle popolazioni colpite, evitando ogni forma di finanziamento e sostegno che possa supportare l'attività di organizzazioni terroristiche;

2) a proseguire nel sostegno politico, militare e finanziario all'Ucraina, a concorrere alla sua ricostruzione e a sostenere iniziative politiche e diplomatiche per porre fine all'aggressione russa e per una pace giusta, nel rispetto del diritto internazionale e del diritto dell'Ucraina alla propria libertà, sicurezza e integrità territoriale;

3) a supportare ulteriori impegni in sede UE per la creazione di un'autonoma capacità di difesa europea, complementare e integrata nel sistema della NATO;

4) a sostenere le proposte di modifica del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell'UE 2021-2027 e quelle volte al rafforzamento del bilancio dell'UE in un numero limitato di settori prioritari; in tale ambito, ad evitare che le iniziative - come REPowerEU - volte a rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili pongano obiettivi e scadenze di fatto irraggiungibili, assicurando che il sostegno alla transizione verde e digitale del sistema produttivo sia finanziato dall'Unione europea attraverso un maggior grado di condivisione del rischio fiscale e l'emissione di passività finanziari comuni, garantendo dunque la sostenibilità economica e sociale accanto a quella energetica e ambientale;

5) ad esprimere il sostegno a una riforma del Patto di stabilità e crescita per una gestione più flessibile degli obiettivi di rientro dal debito, garantendo al contempo l'adesione ai principi di responsabilità fiscale e di sostenibilità finanziaria nelle politiche di bilancio; in questo quadro a rigettare, sia la proposta presentata da alcuni Stati di ritorno alle regole pre-Covid, che penalizzerebbe i Paesi più fragili, sia quella di escludere gli investimenti strategici dal calcolo dell'ammontare complessivo del debito, in quanto renderebbe discrezionale e complessa la determinazione delle regole di bilancio e il loro rispetto;

6) a proporre ulteriori strumenti fiscali a livello europeo per supportare le imprese nella transizione ecologica e digitale nei prossimi anni, assicurandone la competitività a livello internazionale.

7) a garantire la rapida approvazione della legge di ratifica della riforma del trattato del Meccanismo europeo di stabilità (MES), strumento che - come è noto - nessun Paese è tenuto a utilizzare, ma che diverrebbe così operativo e disponibile per quanti vorranno richiederne l'attivazione, e che sarebbe utile in particolare per fronteggiare crisi bancarie sistemiche e aumentare il grado di mutualizzazione dei rischi all'interno dell'Unione;

8) a ribadire l'esigenza della modifica del Regolamento di Dublino per quanto attiene alle responsabilità dei Paesi di primo approdo e del superamento dei veti opposti da alcuni Governi UE a un nuovo regolamento europeo sulla migrazione e l'asilo, per giungere a una gestione effettivamente europea del sistema di accoglienza e del ricollocamento dei richiedenti asilo.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre 2023:

sulla votazione della proposta di risoluzione n. 2, i senatori Magni, Cucchi e Aurora Floridia avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bilotti, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Croatti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Licheri Ettore

Antonio, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto, Ternullo e Turco.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Matera, per attività della 4^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico e Ronzulli, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; De Cristofaro, Losacco, Malpezzi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; De Priamo e Casini, per partecipare a un incontro internazionale; Occhiuto e Sbroliini per partecipare a un incontro istituzionale; Licheri Sabrina e Marton, da considerarsi in missione ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento.

Alla ripresa pomeridiana sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Matera, per attività della 4^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico e Ronzulli, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Losacco e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; De Priamo e Casini, per partecipare a un incontro internazionale; Occhiuto e Sbroliini per partecipare a un incontro istituzionale; Spinelli, da considerarsi in missione per attività della 1^a Commissione permanente (*dalle ore 16,15*); Licheri Sabrina e Marton, da considerarsi in missione ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento.

Bilancio interno del Senato, presentazione e deferimento

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato il Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2022 (*Doc. VIII, n. 1*) e il Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2023 (*Doc. VIII, n. 2*), predisposti dai senatori Questori.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 1, del Regolamento, i predetti documenti sono trasmessi alla 5a Commissione permanente.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Mazzella Orfeo, Guidolin Barbara, Pirro Elisa

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, al fine di agevolare l'accesso al trattamento pensionistico anticipato a tutto il personale medico e sanitario (920)
(presentato in data 24/10/2023);

senatrice Sbroliini Daniela

Misure per il contrasto della ludopatia e delle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo (921)
(presentato in data 25/10/2023);

senatori Mirabelli Franco, Boccia Francesco, Bazoli Alfredo, Lorenzin Beatrice, Nicita Antonio, Zambito Ylenia, Irto Nicola, Basso Lorenzo, D'Elia Cecilia, Zampa Sandra, Alfieri Alessandro, Camusso Susanna Lina Giulia, Casini Pier Ferdinando, Crisanti Andrea, Delrio Graziano, Fina Michele, Franceschelli Silvio, Franceschini Dario, Furlan Annamaria, Giacobbe Francesco, Giorgis Andrea, La Marca Francesca, Losacco Alberto, Malpezzi Simona Flavia, Manca Daniele, Martella Andrea, Meloni Marco, Misiani Antonio, Parrini Dario, Rando Vincenza, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Sensi Filippo, Tajani Cristina, Valente Valeria, Verducci Francesco, Verini Walter

Disposizioni in materia di locazioni a breve termine nei Comuni ad alta tensione abitativa (922)
(presentato in data 25/10/2023).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 ottobre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per l'annualità 2023, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (n. 87).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 24 ottobre 2023 - alla 5^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro della cultura, con lettera del 24 ottobre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 - la proposta di nomina del dottor Pietrangelo Buttafuoco a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia (n. 35).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera del 17 ottobre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250:

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2017 per il progetto "Intervento straordinario per il restauro e risanamento conservativo della chiesa ex convento Sant'Agostino con annessa cappella del miracolo eucaristico nel comune di Offida (AP)".

Il predetto documento è trasmesso alla 1a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente.

Il Ministro della cultura, con lettera in data 20 ottobre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività dell'Accademia nazionale dei Lincei per l'anno 2022, a firma del Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, comprensiva dei bilanci di previsione e della consistenza dell'organico della stessa Accademia.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 288).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea in ordine alla notifica 2023/0554/I relativa allo schema di regolamento recante «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernenti la fornitura di media audiovisivi».

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 289).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul contrasto alle potenziali minacce poste dai droni (COM(2023) 659 definitivo), alla 1a e alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla revisione del piano strategico per le tecnologie energetiche (SET) (COM(2023) 634 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Cambiamento demografico in Europa: strumento d'intervento (COM(2023) 577 definitivo), alla 1a e alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 24 ottobre 2023, per l'acquisizione del parere motivato

previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio (COM(2023) 639 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 24 ottobre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8^a e alla 10^a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a;

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione (COM(2023) 643 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 24 ottobre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8^a e alla 9^a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a.

Interrogazioni

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* -
Premesso che:

in data 22 dicembre 2003, la decisione della Commissione europea n. 69 ha confermato come sito di interesse comunitario (SIC) il monte Baldo e le località della val dei Mulini, di Senge di Marciaga e di rocca di Garda ubicate nel comune di Costermano sul Garda, in provincia di Verona;

il 30 giugno 2023, la delibera n. 88 della Giunta comunale ha approvato il *project financing* di iniziativa privata avente ad oggetto la realizzazione di un ponte e le relative strutture di servizio, la realizzazione di un parcheggio per 400 persone e 10 autobus;

considerato che:

il 18 ottobre 2021, 65 associazioni veronesi hanno sottoscritto un appello per fermare il progetto di realizzazione del ponte nell'area naturalistica di Costermano sul Garda e tutelarne l'eccezionale biodiversità;

in data 8 agosto 2023, è stato presentato un esposto alla Procura della Corte di conti di Venezia e alla Procura generale presso il Tribunale di Verona nei confronti del sindaco, degli assessori comunali, dei consiglieri di maggioranza e del segretario comunale di Costermano sul Garda da parte dei consiglieri di minoranza, che denunciano perequazioni urbanistiche per il progetto del ponte sospeso sopra la valle dei Mulini e l'ipotesi di reato in "abuso d'ufficio e danno alle finanze del Comune";

nel corso degli anni il monte Baldo e la valle dei Mulini sono stati oggetto di ripetuti interventi programmati a Costermano sul Garda a forte impatto sull'equilibrio ecosistemico, per la creazione di importanti *hotspot* interessati anche da cementificazione, ai fini di promuovere un alto afflusso turistico;

tutti questi interventi non sono stati sottoposti a valutazione di incidenza ambientale (VInCA) cumulativa, come prescritto dall'articolo 6 della direttiva n. 92 o direttiva "Habitat";

ritenuto che:

la realizzazione di un ponte sospeso, lungo circa 330 metri e alto circa 70 metri, illuminato e a pagamento, inoltre, prevede la costruzione di un campeggio, l'ampliamento di alcuni edifici con aumento della cubatura delle strutture già esistenti, la predisposizione di torri, passerelle e piattaforme e un parcheggio, in un'area incontaminata, precedentemente non edificabile, attirando un turismo di massa non confacente a un sito di interesse comunitario;

nel territorio comunale di Costermano sul Garda sono presenti aree a rischio idrogeologico, erosione e caduta massi, e la stessa valle dei Mulini è stata interessata nel 2020 da una frana;

il territorio in questione è molto vulnerabile a causa di un'elevata perdita di biodiversità, dovuta anche a un forte sviluppo edilizio che ha trasformato i centri lacustri e l'entroterra, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiarire come sia possibile costruire un ponte che impatterebbe in modo significativo assieme alle altre opere e infrastrutture programmate in un'area così fragile, riconosciuta sito di interesse comunitario;

quali misure di mitigazione e di adattamento siano state previste per la salvaguardia, il rispetto della legalità, della tutela e dell'integrità dell'ecosistema naturale presente nell'area interessata;

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda avviare in merito alle autorizzazioni rilasciate per il suddetto progetto in materia di vincoli paesaggistici, monumentali, ambientali e architettonici a tutela del Comune di Costermano sul Garda, considerata l'assenza di una valutazione di incidenza ambientale cumulativa di tutti i progetti e interventi previsti.

(3-00760)

[RONZULLI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GASPARRI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

è stato previsto l'avvio di un programma straordinario di edilizia residenziale concesso in locazione ai dipendenti dello Stato, civili e militari, impegnati o coinvolti nella lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che sono stati trasferiti per esigenze di servizio (ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152);

con decreto 17 gennaio 1992 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato un bando di gara per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale agevolata e con nota ministeriale n. 794/01 del 12 luglio 2001 ha comunicato alla Prefettura di Roma la realizzazione di 54 alloggi realizzati nel comune di Roma;

la Prefettura di Roma ha assegnato in locazione 54 alloggi di edilizia agevolata ai dipendenti della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, dell'ex Corpo forestale dello Stato, nonché ai dipendenti del Ministero della giustizia e personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno o personale di altre amministrazioni comunque impegnati o coinvolti nella lotta alla criminalità organizzata, che hanno prestato e prestano servizio nell'ambito della provincia di Roma, a seguito di trasferimento d'ufficio, con priorità per coloro che sono stati trasferiti per esigenze di servizio a decorrere dal 13 maggio 1991;

per la realizzazione dell'intervento edilizio in data 21 gennaio 2004 è stata stipulata con il Comune di Roma apposita concessione del diritto di superficie sui comparti in località Mazzalupo, nella zona di Boccea;

dal 2005 risultano 54 famiglie di dipendenti delle forze dell'ordine assegnatari dell'alloggio sociale costruito in edilizia residenziale agevolata, in immobili ubicati a Roma, Collina delle muse, Boccea, in via Splendore, attualmente coinvolte in procedure di sfratti esecutivi da parte dell'impresa immobiliare esecutrice e titolare dei finanziamenti pubblici per la costruzione degli alloggi sociali;

dal gennaio 2023 la società costruttrice, beneficiaria dei fondi pubblici concessi dal Ministero per la realizzazione del programma edilizio ricadente sui terreni del Comune di Roma, una volta terminati i contratti di locazione, ha messo sul mercato gli appartamenti a soggetti terzi estranei alle forze dell'ordine con particolare violazione della finalità pubblicistica della realizzazione degli interventi edilizi;

il 24 maggio 2023 il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, con nota inviata a tutti gli organi competenti, ha invitato a verificare il rispetto della normativa in materia di edilizia agevolata e la possibilità, da parte degli assegnatari, di riscattare gli immobili assegnati, secondo la normativa vigente;

la Regione Lazio con nota del 19 giugno 2023, a seguito del tavolo tecnico richiesto dal competente provveditorato alle opere pubbliche, ha fornito chiarimenti sul fatto che gli alloggi realizzati con il programma non potranno essere "liberamente utilizzati" dal soggetto attuatore, stante la finalità pubblicistica imposta dalla legge di finanziamento (come disposto dall'art. 5, comma 2, della legge 8

febbraio 2001, n. 21);

appare necessario e improrogabile che gli assegnatari degli alloggi intravedano la possibilità di esercitare il diritto di prelazione e riscattare gli immobili assegnati, secondo la normativa di settore, in subordine, o prevedere, alla scadenza dei contratti in essere, una proroga *ope legis* a tempo indeterminato o che in analogo fattispecie si possa recuperare il contributo finanziario e il diritto di superficie,

si chiede di sapere:

quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo in ordine alla vicenda, al fine di evitare gli sfratti delle famiglie coinvolte delle forze dell'ordine impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;

se ritenga necessario, per quanto di competenza, adottare iniziative normative per introdurre disposizioni sul diritto di prelazione agli assegnatari degli alloggi realizzati a seguito di contributo pubblico in materia di edilizia residenziale agevolata.

(3-00761)

[AMBROGIO](#), [MALAN](#), [SIGISMONDI](#), [ROSA](#), [DE PRIAMO](#), [FAROLFI](#), [PETRUCCI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

SITAF S.p.A. (Società italiana traforo autostradale del Fréjus) è ente concessionario per l'autostrada A32 (Torino-Bardonecchia) e, di concerto con la francese SFTRF, per il traforo del Fréjus T4, con un totale di 94 chilometri di tratta autostradale gestita;

l'infrastruttura, insieme alla A10 Genova-Ventimiglia (autostrada dei Fiori) e alla A5 (autostrada della Valle d'Aosta), è uno dei principali collegamenti con la Francia, nonché parte integrante del corridoio mediterraneo della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), e assume, con particolare evidenza per i flussi turistici ed economici legati agli scambi transfrontalieri, assoluta valenza nazionale e internazionale;

considerato che i numerosi cantieri aperti, ad oggi, sulla tratta causano, specialmente in ordine al turismo pendolare dei fine settimana, al pendolarismo lavorativo (per il quale la A32 è fondamentale infrastruttura di collegamento tra i circa 100.000 abitanti della Valsusa e l'area metropolitana di Torino), e ai giorni di esodo e controesodo estivo, lunghe code e frequenti disagi in corrispondenza delle gallerie (circa 18 chilometri), dei viadotti (circa 19 chilometri) e dei rilevati (36 chilometri) oggetto di interventi strutturali e di conformità;

evidenziato che:

come è prevedibile, con la chiusura del traforo del monte Bianco (T1) dal 16 ottobre al 18 dicembre 2023, il traforo del Fréjus (T4) e il raccordo autostradale della A32 diverranno alternativa naturale per i flussi transfrontalieri di persone e merci da e per la Francia;

un recente accordo tra Banca europea per gli investimenti (BEI), Cassa depositi e prestiti (CDP), UniCredit, SACE e la SITAF destina ulteriori risorse, per complessivi 247 milioni di euro, da utilizzare per l'ammodernamento e la sicurezza della A32;

questo finanziamento si aggiunge a quello da 320 milioni di euro concesso, già nel 2013, per la realizzazione della seconda galleria del T4, che dovrebbe essere inaugurata entro fine 2023;

considerato che:

i territori montani interessati, siano essi insistenti in bassa o in alta Valsusa, vedono nel turismo, ormai destagionalizzato, uno dei fattori economici di maggior peso e rilevanza;

l'attuale e pressoché assoluta aleatorietà dei tempi di percorrenza, causata dall'eccessiva concentrazione, in un arco temporale ridotto, di un numero eccessivo di interventi di straordinaria manutenzione, nonché la mancanza di un coordinamento organizzativo tra ente gestore, amministrazioni locali e istituzioni centrali, rischia di limitare sensibilmente le presenze turistiche nell'area;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Regione Piemonte e i sindaci coinvolti, ha convocato i vertici SITAF in occasione del *caos* viabilità innescato, la mattina del 2 maggio 2023, per la chiusura, comunicata dall'ente gestore solo quattro giorni prima, degli svincoli di Avigliana ovest e Avigliana centro, per consentire la realizzazione della nuova pavimentazione

drenante e dei lavori di adeguamento della galleria "La Perosa",
si chiede di sapere:
se l'attuale cantierizzazione della A32 sia, in qualche modo, frutto di concertazione con SITAF da parte del Ministero;
se, di converso, SITAF abbia o meno fornito un cronoprogramma dei lavori e se questo sia stato eventualmente avallato dal Ministero;
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario, o quantomeno utile, riconvocare con urgenza i vertici SITAF S.p.A. e valutare l'opportunità di istituire un tavolo temporaneo di coordinamento, supervisione e calendarizzazione condivisa dei cantieri, attuali e futuri, della A32, così da individuare un cronoprogramma di avanzamento che sia sostenibile e che ridimensioni, il più possibile, i disagi descritti, garantendo altresì all'infrastruttura un'operatività residua sufficiente a gestire i flussi veicolari previsti, anche a fronte della valenza internazionale della tratta.

(3-00762)

[DI GIROLAMO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

con il decreto-legge n. 162 del 2019, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", sono state introdotte anche nel nostro Paese le "comunità energetiche rinnovabili" (o *energy community*) previste dalla direttiva europea RED II (2018/2001/UE);

si tratta, in sintesi, di associazioni che possono essere costituite da cittadini, enti pubblici locali, o PMI che diventano *prosumer*;

secondo uno studio del Politecnico di Milano, entro il 2025 le comunità energetiche rinnovabili italiane arriveranno dall'attuale centinaio a 40.000 coinvolgendo circa 1,2 milioni di famiglie, 200.000 uffici e 10.000 piccole e medie imprese. Un altro studio ("Le comunità energetiche in Italia", cofirmato dall'ENEA) valuta in 264 milioni i cittadini dell'Unione che diventeranno produttori-consumatori di energia generando fino al 45 per cento dell'elettricità rinnovabile complessiva del sistema;

l'aspetto determinante è proprio l'idea dei produttori-consumatori, con una forte attenzione al sostegno delle fasce economicamente più deboli, che segna il passaggio da un modello verticale (poche grandi centrali fossili o nucleari) a un modello orizzontale, decentrato, con milioni di punti di produzione e autoproduzione di energia;

il coinvolgimento della comunità in esperienze di questo genere è una concreta occasione di diffusione su larga scala, anche grazie ai 2,2 miliardi di euro che il PNRR assegna allo sviluppo delle comunità energetiche per i Comuni sotto i 5.000 abitanti;

a fronte dei numeri riportati ad oggi, in Italia, su 100 comunità energetiche mappate a giugno 2022, 50 hanno completato l'*iter* di attivazione presso il GSE e di queste solo tre hanno ricevuto i primi incentivi statali;

i decreti attuativi per le comunità energetiche erano attesi per il mese di marzo 2022 e ad oggi non risultano ancora emanati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia consapevole dell'urgenza di definire le regole attuative necessarie a dare avvio definitivo alle comunità energetiche e quali siano le effettive tempistiche di emanazione della normativa mancante.

(3-00763)

[BOCCIA](#), [MISIANI](#), [MARTELLA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la situazione dello stabilimento ex ILVA di Taranto è estremamente preoccupante e l'incontro del 20 ottobre 2023 tra il Governo e le organizzazioni sindacali ha confermato l'assenza di una strategia volta a garantire la continuità operativa per l'azienda. Dopo 5 anni di gestione Arcelor Mittal e l'impiego di ingenti risorse a carico del bilancio pubblico, la produzione dello stabilimento è a rischio di collasso. L'altoforno 3 è stato demolito, il 5 è in fase di terminazione, mentre per gli altoforni 1 e 2 è prevista la chiusura alla fine del 2024, salvo riqualificazione. Nel 2023 la produzione scenderà sotto i 3 milioni di tonnellate, con una previsione di successiva ulteriore riduzione fino a 1,7 milioni. Allo stato attuale in ADI (Acciaierie d'Italia) sono occupati 3.500 dipendenti su un totale di 8.200 e continua il ricorso agli

ammortizzatori sociali. Dall'ultimo bilancio di ADI emergono debiti per 2 miliardi di euro, in gran parte verso altre società di Arcelor Mittal, che nel 2023 sarebbero saliti a oltre 2,5 miliardi; i provvedimenti finora adottati dal Governo, per affrontare la situazione dell'ex ILVA di Taranto, ne hanno aggravato lo stato di crisi, capovolgendo il percorso finalizzato alla ripresa della produzione e dei livelli occupazionali, alla decarbonizzazione e alla messa in sicurezza ambientale del sito. Gran parte delle misure adottate nel corso dell'ultimo anno risponde a richieste di Arcelor Mittal, con grave pregiudizio per gli interessi dei lavoratori, delle imprese dell'indotto, della città di Taranto, della tutela della salute dei cittadini e dell'interesse nazionale. Il decreto-legge n. 2 del 2023 ha sbloccato risorse per 680 milioni di euro a carico del bilancio pubblico in favore di Arcelor Mittal per garantire liquidità all'azienda e ha sancito il ritorno dello scudo penale in suo favore. Con l'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2023, è stata prevista in favore di Arcelor Mittal la salvaguardia penale agli interventi di decarbonizzazione e stabilito che l'azienda possa essere ceduta anche in caso di sequestro degli impianti, consentendone la continuità operativa anche nel caso in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea dovesse confermare la confisca degli impianti;

sul piano della riconversione del sito, l'attuazione del piano di decarbonizzazione, che dovrebbe portare alla totale elettrificazione dell'area a caldo con un investimento di oltre 5 miliardi di euro, risulta di fatto ferma, mentre incombe la scadenza del 2026, anno in cui finirà l'esenzione dello stabilimento di Taranto dal sistema UE dei "certificati verdi". Sul fronte delle risorse da mettere a disposizione per il rilancio e la riconversione dello stabilimento di Taranto sono stati fatti passi indietro. A fronte dello stralcio dal PNRR del finanziamento di un miliardo di euro destinato ad attivare la produzione del "preridotto", il Governo non ha finora chiarito quali e quante risorse saranno messe a disposizione tramite il fondo di sviluppo e coesione, il REPowerEU e il JTF. In tale contesto preoccupa il trasferimento del miliardo di euro dal PNRR al FSC, tenuto conto che su tale fondo dovranno essere riposizionati anche tutti gli altri interventi defianziati a seguito della revisione del piano, nonché il capitolo REPowerEU su cui si dovrà trovare un accordo con la UE;

nel corso dell'audizione presso la X Commissione della Camera del 17 ottobre 2023, il presidente ADI ha elencato le principali criticità che il complesso dell'ex ILVA di Taranto sta affrontando, di carattere sia giudiziario che finanziario e societario. Tra queste vi sono: a) la difficoltà di ADI ad accedere a forme di finanziamento di mercato e il fatto che la società, non avendo la proprietà degli impianti ed essendo l'accordo tra azionisti di durata limitata, non possa finanziare l'ingente circolante con il credito commerciale; b) l'aumento dei costi, dovuto alla crisi energetica, che ha ridotto il finanziamento del circolante con la cassa generata dalla gestione costringendo a ridurre la produzione e impedendo di procedere nelle emissioni degli ordini per la realizzazione dei nuovi impianti; c) la difficoltà di sostenere la fornitura commerciale di gas che è destinata a sostituire il servizio di fornitura in regime di *default* di cui ADI beneficia attualmente, a causa non solo dell'aumento congiunturale del costo del gas determinato dal recente conflitto mediorientale, ma anche della situazione finanziaria dell'azienda. Per tale ragione potrebbe determinarsi uno scenario di interruzione del servizio del gas con una conseguente interruzione della produzione; d) le tempistiche strette richieste dal settore siderurgico che contrastano con le lentezze delle decisioni sul sito, a causa della "situazione giuridica, normativa e contrattuale nella quale la società si trova ad operare";

in data 23 ottobre, Invitalia, la società pubblica che fa capo al Ministero dell'economia e delle finanze e che detiene il 38 per cento delle quote di ADI, ha inviato una lettera al presidente e all'amministratore di ADI e ad Arcelor Mittal, con una serie di rilievi sul mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali. In primo luogo, viene contestata ad ADI la mancata comunicazione al socio pubblico in merito allo stato della società siderurgica ai fini della valutazione sul possibile esercizio dei propri diritti, ivi compresa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione di ADI alla procedura di amministrazione straordinaria, come previsto dal decreto-legge n. 2 del 2023. In secondo luogo, viene evidenziato il mancato aggiornamento dei piani di produzione dell'acciaio, nonché delle comunicazioni relative alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria e ai flussi di cassa a 12 mesi, per far fronte all'impegno assunto di portare la produzione di acciaio a 4 milioni di tonnellate. Infine, viene sottolineato che l'11 settembre 2023, il ministro Fitto avrebbe sottoscritto un *memorandum* con

l'amministratore delegato di ADI e Arcelor Mittal, senza alcuna chiarezza sugli impegni finanziari assunti dalle parti;

la sottoscrizione del *memorandum* da parte dell'amministratore delegato di ADI, secondo Invitalia, sarebbe avvenuta senza alcuna preventiva informazione al consiglio di amministrazione di ADI e successivamente senza alcuna comunicazione di merito nel corso delle sedute del consiglio di amministrazione di ADI del 21 settembre e del 16 ottobre 2023;

tale accordo, oltre a confermare il cambio netto della posizione del Governo in favore di Arcelor Mittal, apre la strada alla cessione al gruppo franco-indiano della quota pubblica, archiviando ogni ipotesi finora sostenuta di portare Invitalia al 60 per cento del capitale di ADI con il coinvolgimento di una cordata di imprenditori siderurgici italiani con l'obiettivo di rilanciare lo stabilimento di Taranto;

i sindacati hanno sottolineato la gravità della vicenda evidenziando che, nell'incontro con il Governo del 27 settembre 2023, i Ministri presenti avrebbero negato la sottoscrizione di un *memorandum* con Arcelor Mittal ed oggi chiedono trasparenza e certezze sulla situazione e sul futuro degli stabilimenti siderurgici di Taranto, Genova e Novi Ligure,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il ministro Fitto abbia sottoscritto un *memorandum of understanding* con l'amministratore delegato di ADI e Arcelor Mittal;

se il Ministro in indirizzo sia stato preventivamente informato e ne abbia condiviso i contenuti e se sia a conoscenza di comunicazioni in tal senso anche nei confronti della società pubblica che fa capo al Ministero e che detiene il 38 per cento delle quote di ADI;

se intenda chiarire le motivazioni sottostanti alla mancata comunicazione della sottoscrizione del *memorandum* da parte del ministro Fitto e dell'amministratore delegato di ADI a tutti i soggetti interessati, ivi compresi i sindacati e il consiglio di amministrazione di ADI;

se intenda rendere pubblici i contenuti del *memorandum* al fine di comprendere quali siano le condizioni e le prospettive per ADI e la strategia che si intende mettere in atto con tale accordo per garantire la continuità aziendale e i livelli occupazionali di una realtà di importanza strategica per il Paese;

se sia interesse di tutto il Governo procedere alla cessione delle quote pubbliche ad Arcelor Mittal, rinunciando al percorso finalizzato a portare società pubblica che fa capo al Ministero al controllo del capitale di ADI.

(3-00764)

[UNTERBERGER](#), [SPAGNOLLI](#), [PATTON](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

stando alla bozza di decreto legislativo sulla fiscalità internazionale attualmente in circolazione, il Governo sarebbe in procinto di operare una forte "stretta" sul regime degli "impatriati", l'agevolazione introdotta nel 2015, e poi modificata negli anni, che in base al sistema vigente garantisce importanti sconti fiscali ai lavoratori e alle lavoratrici che decidono di trasferire la loro residenza in Italia;

a decorrere dal periodo d'imposta 2024, l'agevolazione fiscale sarebbe circoscritta, infatti, al "personale altamente qualificato e specializzato", escludendo le altre categorie di lavoratori;

inoltre, verrebbe ridotta la percentuale complessiva del vantaggio fiscale, con una detassazione al 50 per cento della base imponibile (entro il limite di 600.000 euro) per cinque anni e senza distinzione tra le regioni, rispetto a quella attualmente in vigore, che è estensibile fino a dieci anni e con percentuali che oscillano tra il 70 e il 90 per cento a seconda dei casi;

secondo l'attuale sistema, infatti, i redditi prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo solo al 30 per cento del relativo ammontare per cinque anni, percentuale che si riduce al 10 per cento se si trasferisce la residenza in una regione del Sud;

inoltre, in caso di lavoratori con figli minori a carico, le agevolazioni fiscali si applicano attualmente per ulteriori cinque periodi d'imposta, con agevolazioni fiscali del 50 per cento e del 90 per cento a seconda del numero di figli e in caso di acquisto di un immobile residenziale in Italia (detto "radicamento"), tutte previsioni che sarebbero invece escluse dalla riforma;

ulteriore requisito richiesto dal nuovo regime agevolativo sarebbe il tempo minimo di permanenza

all'estero e in Italia per coloro che intendono usufruire del beneficio fiscale: aumento da due a tre anni di lavoro all'estero e introduzione di un vincolo che impegnerebbe il beneficiario a lavorare in Italia per almeno cinque anni (mentre attualmente gli anni sono due), pena la decadenza e la restituzione dell'agevolazione goduta;

considerato che:

l'Italia, come la maggior parte dei Paesi europei, patisce una significativa carenza di manodopera e personale specializzato, soprattutto nei settori della sanità e della formazione: è la cosiddetta fuga dei cervelli, una problematica di cui si discute da anni, senza trovare soluzioni soddisfacenti;

soprattutto nei territori di confine, come l'Alto Adige/Südtirol, che deve competere con mercati del lavoro più competitivi, come Austria e Germania, e con salari più alti e costo della vita più basso, i sudtirolesi di madrelingua tedesca spesso scelgono di frequentare le università nei Paesi tedeschi e in più, secondo i dati, 8 altoatesini su 10 che ricevono una formazione professionale all'estero, vi rimangono, mentre solo due tornano in Italia;

la problematica richiederebbe interventi strutturali per migliorare le condizioni di vita di giovani accademici e professionisti, relativamente a salari, alloggi, politiche di conciliazione famiglia e lavoro, che però non sono attuabili in tempi brevi;

nel frattempo, l'unica misura che ha avuto effetti positivi è quella degli interventi finalizzati a riconoscere incentivi fiscali agli impatriati: secondo l'ultima analisi del Ministero dell'economia e delle finanze sulle dichiarazioni IRPEF, nel 2021, il regime degli "impatriati" ha interessato oltre 21.200 lavoratori dipendenti, per un ammontare lordo medio da lavoro dipendente di 121.241 euro annui e con un effetto non del tutto trascurabile in termini di gettito fiscale;

la stretta sugli incentivi fiscali in vigore rischierebbe di disincentivare fortemente il rientro dei lavoratori dall'estero, compresi quelli che avevano già programmato il rientro in Italia, con grave danno soprattutto per il settore dell'impresa, che trarrebbe invece grande giovamento dall'ingresso di lavoratori, anche non altamente specializzati, data la forte carenza di professionalità e manodopera qualificata in diversi settori;

peraltro, già in passato si è riscontrata notevole incertezza giuridica in merito alla sussistenza dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, cosa che la riforma del regime agevolativo, stando al testo in circolazione, andrebbe ad acuire;

inoltre, il decreto introdurrebbe un regime transitorio finalizzato a salvaguardare coloro che conseguiranno la loro residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2023, non applicandosi però di fatto a coloro che, trasferitisi nel secondo semestre del 2023, non farebbero in tempo a maturare il periodo minimo richiesto di 183 giorni per il trasferimento della residenza fiscale in Italia;

ciò avrebbe pesanti ricadute soprattutto su quelle famiglie che si sono trasferite in Italia facendo affidamento sul sistema vigente e che, oltre a non essere ammesse allo sgravio, non potrebbero più contare nemmeno sulle agevolazioni di maggior favore connesse al "radicamento" e alla presenza di figli minori;

infine, pur comprendendo la volontà del legislatore di contrastare gli abusi, come nel caso di attività economiche volte ad effettuare "delocalizzazioni lampo" per ottenere gli sgravi fiscali, non si capisce invece quali siano le motivazioni di una siffatta restrizione delle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati, specializzati o meno, visto che il problema della "fuga dei cervelli", come anche quello della carenza di manodopera, sono del tutto irrisolti e, al contrario, il Governo dovrebbe invece incentivare il rientro, anche degli studenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia risolvere, in sede di approvazione definitiva del testo del provvedimento, le problematiche esposte, intervenendo sull'ambito applicativo della norma, con particolare riferimento alla tipologia di lavoratori ammessi al beneficio, al fine di incentivare il rientro e il trasferimento in Italia di lavoratori e lavoratrici italiani all'estero, specie nei territori di confine, e se non voglia introdurre incentivi di questo tipo anche per gli studenti, soprattutto in materie come la sanità e la formazione che riscontrano una forte carenza di personale.

(3-00765)

[ROMEO](#), [MINASI](#), [GERMANÀ](#), [POTENTI](#), [PIROVANO](#), [SPELGATTI](#), [TOSATO](#) - *Al Ministro*

delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

la protezione e il controllo dei più importanti *asset* della rete ferroviaria, come i tratti di linea, le gallerie, i ponti, e le stazioni sono fondamentali per garantire continuità ed efficienza della circolazione, ma anche per elevare la sicurezza dei viaggiatori che usufruiscono del servizio;

il livello di sicurezza delle stazioni ferroviarie italiane è misurato nella "carta dei servizi" di RFI sulla base di due indicatori: la percezione di sicurezza da parte dei viaggiatori, espressa attraverso questionari riferiti sia all'ambiente interno che a quello esterno, e il numero dei furti subiti dai medesimi all'interno degli *asset* ferroviari, forniti dal Ministero dell'interno;

lo scorso 30 gennaio 2023 è stato siglato un accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con il Ministero dell'interno, e il gruppo Ferrovie dello Stato italiane avente ad oggetto un piano volto a incrementare la sicurezza degli utenti;

il piano prevedeva, oltre ad un ulteriore aumento di *gate* e tornelli nelle stazioni, anche la creazione di un veicolo societario, FS Security, dedicato ad incrementare la sicurezza negli *asset* di competenza. La nuova società, che entro la fine dell'anno completerà la definizione del proprio piano industriale, ha il compito di coordinare le attività di sicurezza del gruppo FS, completando un percorso di significativo rafforzamento delle attività operative (con personale ferroviario abilitato o con servizi di sicurezza "sussidiaria") e con investimenti in tecnologie;

la società, costituita il 21 febbraio 2023, vedrà un ulteriore incremento di personale nel prossimo triennio di 1.000 addetti per il controllo dei varchi ferroviari a supporto alle forze di polizia ferroviaria; con riferimento all'impiego di tecnologie, è assolutamente necessario intervenire con sistemi di monitoraggio tecnologici specialistici degli *asset* della rete che siano all'avanguardia, che possano essere messi a disposizione del personale,

si chiede di sapere quali siano le azioni programmate per proseguire, ampliare e potenziare gli interventi volti a garantire la sicurezza delle stazioni ferroviarie degli *asset* della rete per tutti i cittadini e viaggiatori.

(3-00766)

[TURCO](#) - *Ai Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

si apprende dai principali quotidiani nazionali che il 23 ottobre 2023 l'amministratore delegato di Invitalia avrebbe inviato ai vertici di Arcelor Mittal una lettera contenente la richiesta di chiarimenti in ordine alla corretta *governance* della società;

dalla comunicazione emerge come solo in data 16 ottobre Invitalia abbia avuto formale notizia e conoscenza da parte del consiglio di amministrazione della "sottoscrizione di un *memorandum of understanding*" avvenuta lo scorso 11 settembre senza che ne fosse stata data alcuna comunicazione e preventiva informazione al consiglio di amministrazione della holding capogruppo";

si contesta inoltre la presenza di documenti uniti al *memorandum*, che si presuppone che contengano i termini dell'accordo stesso "senza che gli stessi, ancora una volta, fossero messi a disposizione o precedentemente comunicati e condivisi con il consiglio di amministrazione della holding e con Invitalia, nella sua qualità di socio pubblico chiamato a contribuire allo sviluppo della società";

giòva evidentemente ricordare che Acciaierie d'Italia, la *holding* che controlla il gruppo siderurgico, è partecipata al 38 per cento da Invitalia, la quale avrebbe sollecitato il socio di maggioranza a fornire "almeno una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata";

considerato che:

ad oggi risultano ancora totalmente sconosciuti i contenuti e i termini dell'accordo siglato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Secondo ricostruzioni giornalistiche si parlerebbe di un piano per la decarbonizzazione degli impianti entro il 2030 con una previsione di investimenti per 4,62 miliardi di euro, di cui 2,27 dovrebbero provenire da fondi europei;

in merito alle richieste di chiarimenti Invitalia denuncia il grave difetto di disponibilità e collaborazione e, "ancor più grave, la mancata conformità alle pattuizioni contrattuali". Non sarebbe stato fornito alcun aggiornamento né sul piano industriale né su quello finanziario, entrambi ancora

esistenti, e soprattutto sulle coperture e impegni correlati per far fronte agli investimenti. Così come non sarebbe stata data alcuna rassicurazione in relazione al sollecito di pagamento da parte di ENI della sesta rata del piano di rientro a saldo del debito maturato per le forniture di gas e che rischia di compromettere i rapporti con il fornitore e di conseguenza la continuità aziendale nonché gli altri rapporti in essere anche con le imprese dell'indotto;

anche i sindacati hanno affermato di non aver mai sentito parlare dell'esistenza di un *memorandum*, nemmeno negli ultimi incontri avuti a palazzo Chigi il 27 settembre e il 20 ottobre;

rilevato che appare di tutta evidenza l'inadeguatezza dimostrata dal Governo nella gestione di uno dei *dossier* più complessi non solo sotto il profilo industriale e occupazionale, ma, soprattutto, dal punto di vista ambientale e di conseguenza della tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto, si chiede di sapere:

se quanto esposto corrisponda al vero e come sia possibile che Invitalia, socio pubblico di una società strategica come l'ex ILVA di Taranto, possa essere stato tenuto all'oscuro di un accordo firmato tra il Governo e il socio privato della stessa azienda;

quali ragioni abbiano impedito di vincolare gli impegni finanziari alla sottoscrizione di un accordo di programma avente ad oggetto la chiusura delle fonti inquinanti, la diversificazione e riconversione industriale, nonché la tutela ambientale e sanitaria delle aree, unitamente ad interventi di sostegno al reddito e alla riqualificazione dei lavoratori e delle imprese dell'indotto;

se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso, ognuno per i relativi profili di competenza, dire no alla richiesta di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, avente ad oggetto la sola continuità del ciclo integrale a carbone per altri 12 anni e l'apertura di un inceneritore dove bruciare oltre 60.000 tonnellate annue di plastica;

se non reputino necessario condizionare il rilascio dell'AIA agli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, in modo da valutare preventivamente l'impatto che tale autorizzazione potrebbe avere sulla salute della popolazione;

se non considerino urgente promuovere una revisione dei limiti degli inquinanti contenuti nel decreto legislativo n. 155 del 2010 al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli *standard* nazionali alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

(3-00768)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[CAMUSSO](#), [ROSSOMANDO](#), [DELRIO](#), [FURLAN](#), [ZAMPA](#), [VERDUCCI](#), [RANDO](#), [NICITA](#), [CRISANTI](#), [ROJC](#), [MANCA](#), [MISIANI](#), [GIACOBBE](#), [ZAMBITO](#), [VALENTE](#), [SENSI](#), [D'ELIA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 16 settembre 2023 in tutto il mondo è stato commemorato l'anniversario della morte di Mahsa Amini, arrestata a Teheran dalla polizia morale iraniana per aver indossato "abiti inappropriati" e poi morta dopo tre giorni di coma a seguito delle violente percosse subite; la sua morte ha scatenato in tutto l'Iran un'ondata di protesta al grido di "donna, vita, libertà", che continua a scuotere il Paese;

il Governo iraniano ha attuato una durissima repressione uccidendo, a quanto risulta dai dati diffusi da Amnesty international, circa 750 persone, compresi decine di minorenni, metà delle quali appartenenti alle minoranze etniche dei baluci e dei curdi; sono stati arrestati circa 12.000 manifestanti, difensori dei diritti umani e attivisti per i diritti umani delle minoranze, tra cui giornalisti e avvocati, compresi quelli che rappresentavano le famiglie dei manifestanti uccisi; oltre a questi terribili crimini il Governo iraniano ha ripristinato le operazioni di politiche in nome della "morale" e introdotto una serie di altre misure che privano dei loro diritti le donne e le ragazze, tra cui il divieto di frequentare la scuola, il sequestro delle automobili, il divieto di accesso al lavoro, alle cure mediche, ai servizi bancari e ai trasporti pubblici per le donne che non indossano il velo; le donne iraniane coinvolte nelle proteste sono continuamente messe sotto processo e condannate al carcere, a pagare delle multe e a sottoporsi a punizioni degradanti come ad esempio lavare i cadaveri, e addirittura sottoposte a tortura;

con l'approssimarsi dell'anniversario della morte di Mahsa Amini il Governo di Teheran ha inasprito le misure repressive arrestando centinaia di persone in diverse regioni, accusandole di voler incitare la popolazione nell'anniversario; lo scorso 2 settembre un manifestante, Javad Rouhi, in carcere dal

settembre 2022 per aver preso parte pacificamente alle proteste e condannato a morte, è deceduto in circostanze sospette mentre si trovava in custodia della polizia iraniana; il 16 settembre la casa della famiglia della ragazza nel Kurdistan iraniano è stata circondata da forze militari per impedire lo svolgimento di una cerimonia religiosa e il cimitero di Aichi, dove è sepolta Mahsa Amini, è stato pesantemente militarizzato; Amjad Amini, il padre di Mahsa, era stato convocato per essere interrogato da varie agenzie di sicurezza almeno quattro volte nelle ultime settimane ed è stato poi arrestato mentre lasciava la sua abitazione a Saqqez e poi vi è tornato quattro ore dopo; da ultimo, lo scorso 5 ottobre, Armita Geravand, una ragazza di 16 anni, è stata picchiata dalla polizia morale a Teheran ed è finita in coma per non aver indossato correttamente il velo, e sua madre è stata arrestata per aver protestato contro la polizia che le ha impedito di entrare in ospedale per far visita alla figlia; da quanto si evince dagli eventi, la situazione delle donne e dei manifestanti per i diritti umani un anno dopo la morte di Mahsa Amini appare ancora più critica e compromessa, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che l'Italia si faccia promotrice di significative sanzioni nei confronti del regime iraniano;

se sia stata promossa una procedura internazionale, già richiesta dal Parlamento europeo per inserire i *mujaheddin* tra le organizzazioni terroristiche;

quali iniziative il nostro Paese ponga in essere per favorire la tutela dei diritti umani in Iran.

(3-00767)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE ROSA](#), [BILOTTI](#), [LOPREIATO](#), [SIRONI](#), [NAVE](#), [FLORIDIA Barbara](#), [CATALDI](#), [MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

gli organi di stampa, già dagli inizi di settembre 2023, hanno pubblicato notizie su una serie di morti misteriose tra i militari della NATO, che hanno riguardato generali, piloti e soldati americani e francesi;

alcuni esperti suggeriscono che questi decessi potrebbero essere il risultato di attacchi missilistici russi in Ucraina, dove le forze della NATO potrebbero essere coinvolte in modo segreto;

tuttavia, le autorità del Pentagono e della NATO non confermano questa teoria e attribuiscono le morti a vari motivi;

la situazione è ancora in evoluzione, ma c'è una crescente preoccupazione riguardo a questi decessi misteriosi tra il personale militare occidentale;

considerato che anche i militari italiani sono impegnati in diverse attività con la NATO,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda intraprendere iniziative di competenza al fine di eseguire le opportune indagini per l'accertamento di eventi e circostanze potenzialmente lesive della salute dei militari italiani, dando adeguate e meticolose spiegazioni in ordine alla natura di tali decessi e del pericolo al quale sono sottoposti i militari italiani eventualmente impiegati al confine con l'Ucraina.

(4-00799)

[SIRONI](#), [PIRRO](#), [PIRONDINI](#), [LOPREIATO](#), [DAMANTE](#), [DI GIROLAMO](#), [ALOISIO](#), [MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [NAVE](#) - *Al Ministro per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

i XXV giochi olimpici invernali, noti anche come Milano-Cortina 2026, si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo (Belluno), città assegnatarie della manifestazione in forma congiunta e i XIV giochi paralimpici invernali si terranno nelle stesse località dal 6 al 15 marzo 2026;

il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, ha successivamente stabilito il modello di *governance* dei giochi olimpici, prevedendo tra l'altro la costituzione della società Infrastrutture Milano-Cortina 2026 S.r.l. (SIMICO) nonché l'eventuale nomina di un commissario di Governo;

la società rivestirà il ruolo di soggetto attuatore per la realizzazione delle opere infrastrutturali riportate nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020 e definite "essenziali, connesse e di contesto", da realizzare per garantire la sostenibilità delle olimpiadi invernali Milano-

Cortina 2026;

per l'organizzazione dei giochi olimpici, in forza del *dossier* di candidatura, oltre alle infrastrutture indicate nel citato decreto-legge, è necessaria la realizzazione di ulteriori opere "olimpiche", individuate attraverso l'analisi e lo studio delle esigenze generali e future della città di Cortina e dell'area montana bellunese, con l'obiettivo di valorizzare il territorio in un arco temporale che tenga conto anche degli effetti successivi all'evento sportivo;

tra le opere "olimpiche" rientra anche l'intervento di riqualificazione dell'impianto di bob "E. Monti", quale progetto strategico di maggiore rilievo, di proprietà del Comune di Cortina d'Ampezzo e individuato nel *masterplan* olimpico quale *venue* di gara per lo svolgimento delle discipline del bob, del *parabob* e dello *skeleton*;

tale intervento è stato finanziato dal Governo con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, e la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022);

i costi previsti per la realizzazione dell'impianto e dei connessi necessari servizi sono considerevolmente lievitati dagli iniziali 61 milioni agli attuali 124 milioni di euro;

nell'ambito degli interventi si prevede anche la realizzazione del villaggio olimpico per l'ospitalità di atleti e tecnici impegnati nelle gare olimpiche a Cortina. Esso verrà realizzato in località Fiames, nel comune di Cortina;

come stabilito dalla cabina di regia, il villaggio olimpico dovrebbe essere composto da una serie di casette provvisorie che conterranno tra i 1.200 e i 1.300 posti letto, per una spesa intorno ai 39 milioni di euro, risorse da reperire in spese correnti;

considerato che:

il 16 ottobre 2023 il presidente del CONI ha comunicato che la prevista nuova pista da bob di Cortina non verrà costruita e per le gare di bob, slittino e *skeleton* delle olimpiadi si dovrà cercare una soluzione altrove;

tale decisione comporta, di conseguenza, una notevole diminuzione del numero di atleti e tecnici presenti a Cortina durante le olimpiadi;

per tale motivo l'associazione degli albergatori di Cortina ha dato disponibilità ad ospitare i rimanenti atleti e tecnici presso le strutture recettive del territorio, con conseguenti ingenti risparmi di spesa e indiscutibili benefici per l'economia locale;

nella zona dove insisteva la storica pista da bob "E. Monti" di Cortina, allo stato attuale, sono presenti aree interessate dai cantieri conseguenti alla distruzione del vecchio tracciato;

risulta quindi evidente la necessità di intervenire urgentemente per la riqualificazione ambientale dell'area, scongiurando i rischi di abbandono, in una zona, peraltro, di grande pregio ambientale, si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, di concerto con gli enti locali, per procedere alla riqualificazione completa dell'area interessata dalla distruzione del vecchio tracciato della storica pista da bob "E. Monti" di Cortina, con particolare riferimento al ripristino delle essenze arboree caratteristiche della zona e alla salvaguardia dei tratti storici della pista sottoposti a tutela;

quali siano gli orientamenti in merito alla riduzione del numero degli atleti e tecnici presenti a Cortina durante le olimpiadi, conseguenti al mancato svolgimento delle gare di bob, slittino e *skeleton*;

se ritenga quindi opportuno non procedere alla realizzazione del villaggio olimpico, evitando ulteriori cantierizzazioni nell'area di Cortina e usufruendo, altresì, delle strutture recettive del territorio.

(4-00800)

[SBROLLINI](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

la città di Vicenza è molto ricca di imprese produttive e commerciali, con un tessuto urbano tradizionalmente molto vivibile e sicuro;

vi sono tuttavia determinate zone della città fortemente condizionate dalla presenza di attività criminali, soprattutto rivolte all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti;

tali zone della città sono prossime al centro storico e alle zone più densamente abitate;

non sono rari, soprattutto di recente, episodi di violenze (anche solo verbali), disturbo della quiete pubblica, atti vandalici e altri fenomeni di microcriminalità comunque idonei a minare la tranquillità e

la sicurezza individuale e collettiva della città;
particolarmente problematiche, da questa punto di vista, si rivelano le zone in prossimità della stazione ferroviaria, che offrono un'immagine del tutto falsata e pericolosa di una città invece estremamente tranquilla e sicura;

la sicurezza nelle predette zone è stata assicurata, negli anni, soprattutto dai presidi militari e delle forze dell'ordine dislocati anche grazie all'operazione "Strade sicure" e il loro venire meno, proprio dopo la richiesta del sindaco di aumentare i presidi di sicurezza alla luce dei più recenti episodi criminali, rappresenta un pregiudizio per l'incolumità e la sicurezza della città intera, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire o rafforzare i presidi di sicurezza pubblica nella città di Vicenza, soprattutto nelle zone particolarmente problematiche, e al fine di assicurare le azioni di prevenzione e controllo richieste anche dalla comunità vicentina per voce del suo primo cittadino.

(4-00801)

CUCCHI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

come si apprende da organi di stampa, giovedì 12 ottobre 2023, nella città di Napoli, nel quartiere Vomero, un uomo di 42 anni è stato brutalmente aggredito da quattro militanti neofascisti;

l'aggressione avrebbe procurato all'uomo ferite guaribili in 20 giorni;

come segnalano numerose associazioni e movimenti civici locali, a scatenare l'aggressione sarebbe stata la presenza sulla giacca dell'aggredito di simboli antifascisti;

nella città di Napoli, come a livello nazionale, nell'ambito di raduni della destra estrema è frequente assistere a richiami nostalgici del ventennio fascista e proclami del tutto incompatibili con la Costituzione, nata dalla Resistenza;

sempre da notizie di stampa si apprende che per protestare contro il clima di intimidazione vissuto in città a causa di formazioni neofasciste e per solidarizzare con l'uomo aggredito, a Napoli sono state convocate mobilitazioni delle reti civiche e antifasciste;

considerato che:

desta preoccupazione il clima di intimidazione perpetrato da organizzazioni neofasciste ai danni di organizzazioni democratiche e impegnate in ambito sociale;

solo per ricordare le azioni squadriste più eclatanti, a metà luglio nella città di Verona, a febbraio a Bracciano, sempre a febbraio a Firenze e a Ostia, gruppi di persone, che si dichiarano appartenenti all'estrema destra, hanno aggredito presidi di formazioni della sinistra politica e sociale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

quali iniziative intenda intraprendere per garantire l'agibilità democratica nella città di Napoli e l'espressione di ideali e valori in sintonia con la storia democratica italiana e la nostra Costituzione;

quali azioni intenda intraprendere per fermare episodi analoghi a quelli descritti, compiuti dalle formazioni neofasciste.

(4-00802)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00768 del senatore Turco, su un accordo relativo alla conduzione dell'ex ILVA di Taranto.

1.5.2.2. Seduta n. 123 del 09/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

123a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del presidente LA RUSSA,
del vice presidente GASPARRI,
del vice presidente CENTINAIO
e del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione: Misto-Az.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,07).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

MAIORINO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, intervengo perché è importante mettere al corrente quest'Assemblea, e possibilmente anche i cittadini e le cittadine, che in data 6 novembre la Presidenza del Senato, nonché la Presidenza della Commissione affari costituzionali, ha ricevuto una lettera da parte del professor Villone in ordine alle procedure previste dal Regolamento e dalla legge per quanto riguarda l'esame delle leggi d'iniziativa popolare.

PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, mi anticipi l'argomento del suo intervento.

MAIORINO (M5S). È sulla modifica costituzionale.

PRESIDENTE. Ho capito. Mi ricordano gli Uffici che la questione è già stata trattata dalla Conferenza dei Capigruppo, quindi non sta intervenendo sull'ordine dei lavori, però se mi dice il punto a cui vuole arrivare io capisco se posso consentirle di proseguire.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, so benissimo che la questione è già stata portata all'attenzione

della Conferenza dei Capigruppo. Intervengo per evitare che questo Parlamento possa commettere un errore logico e poi sostanziale. Visto che in Commissione affari costituzionali siamo ormai giunti alla fine dell'esame del disegno di legge ordinario per l'autonomia differenziata, vorremmo evitare che possa arrivare in Aula prima un disegno di legge ordinario e che poi si passi all'esame, come obbligatoriamente previsto dal comma 3 dell'articolo 74 del Regolamento, di una legge invece di modifica costituzionale, quindi sovraordinata. Questa eventualità va assolutamente scongiurata, per questo ci tenevo ad informare l'Assemblea e tutta la cittadinanza di questo possibile pericolo, che dobbiamo assolutamente evitare.

Il disegno di legge di iniziativa popolare, che peraltro ha raccolto 106.000 firme, quindi ha superato del doppio il numero di quelle necessarie perché venga esaminata da questo Parlamento, deve passare in Aula prima del disegno di legge ordinario per l'autonomia differenziata. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, questa è materia di competenza della Conferenza dei Capigruppo, quindi certamente questa Presidenza porrà la questione al presidente La Russa e alla prima Conferenza dei Capigruppo che sarà convocata.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(622) Deputati SILVESTRI Francesco e ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori (Approvato dalla Camera dei deputati)

(501) CALENDIA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi

(Relazione orale) (ore 10,12)

Approvazione del disegno di legge n. 622

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 622, già approvato dalla Camera dei deputati, e 501.

Il relatore, senatore De Priamo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DE PRIAMO, relatore. Signora Presidente, inizierò la relazione con un rapido esame dell'articolato di questo provvedimento, per poi svolgere qualche riflessione più nel merito.

Il disegno di legge in esame, d'iniziativa dei deputati Silvestri e Ascari, è stato approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 23 marzo, successivamente trasmesso al Senato, che lo ha approvato in sede redigente presso la 1a Commissione il 27 giugno scorso, e arriva ora per l'approvazione finale in Aula. L'articolo 1 istituisce, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, per l'intera durata della XIX legislatura. I suoi compiti specifici sono legati alla ricostruzione puntuale della dinamica delle suddette scomparse, all'esame del materiale acquisito tramite inchieste giudiziarie e giornalistiche, alla verifica di eventuali condotte commissive od omissive che abbiano comportato ostacoli o ritardi tali da cagionare un allontanamento dalla ricostruzione veritiera dei fatti e dunque dall'accertamento delle relative responsabilità. All'esito dei lavori, la Commissione dovrà presentare una relazione contenente le risultanze dell'inchiesta, con eventuali relazioni di minoranza.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, che è di venti deputati e venti senatori, con l'obbligo di assicurare la presenza di almeno un deputato e un senatore per ciascun Gruppo della Camera e del Senato. Si precisa che è fatto obbligo ai commissari di non aver ricoperto ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta della Commissione. Si disciplina l'elezione dell'Ufficio di presidenza, composto da un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, eletti a scrutinio segreto tra i componenti della Commissione.

L'articolo 3 estende l'applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale per quanto riguarda le audizioni a testimonianza, rispetto alle quali sono inopponibili eventuali segreti d'ufficio, professionali o bancari.

L'articolo 4 specifica i poteri e i limiti della Commissione, compresa la facoltà di ottenere documenti processuali dall'autorità giudiziaria, e stabilisce l'obbligo del giudice di provvedere tempestivamente

alla trasmissione dei suddetti atti. La Commissione ha altresì l'obbligo di mantenere il regime di segretezza degli atti trasmessi, con particolare riguardo a quelli legati alle fasi delle indagini preliminari. La Commissione ha anche poteri di acquisizione di documenti in possesso di ogni pubblica amministrazione, rispetto ai quali è inopponibile il vincolo del segreto funzionale. Inoltre, qualora sia necessario acquisire documenti custoditi al di fuori dello Stato, si applicano le pertinenti disposizioni del Capo II del Titolo III del Libro XI del codice di procedura penale e dei trattati internazionali. Pertanto, tutti i commissari, i funzionari e il personale di ogni ordine e grado sono ovviamente obbligati al mantenimento del segreto intorno alle informazioni e ai documenti ricevuti nell'esercizio delle loro funzioni, con responsabilità penale rispetto alla violazione del segreto in oggetto.

L'articolo 6 demanda l'organizzazione dei lavori a un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei suoi lavori. Inoltre, nella gestione delle proprie funzioni, la Commissione può avvalersi di agenti e di ufficiali della Polizia giudiziaria, nonché del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti della Camera e del Senato, d'intesa tra loro.

Infine, per quanto riguarda le spese di funzionamento, si individua un limite massimo di 50.000 euro annui, per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, così non si può proseguire. L'argomento è anche di un certo rilievo, quindi invito i colleghi non soltanto a prendere posto, ma anche a parlare a bassissima voce o ad evitare di parlare del tutto mentre c'è l'esposizione di una relazione. Prego, senatore De Priamo.

DE PRIAMO, *relatore*. Grazie, Presidente, la ringrazio davvero.

Svolgerò ora qualche riflessione nel merito. Parliamo di una vicenda risalente a quarant'anni fa; chiaramente, per inquadrarla, bisogna contestualizzare l'Italia e la Roma di quarant'anni fa. Un'Italia che voleva dimenticare rapidamente e lasciarsi alle spalle la stagione del decennio precedente, la stagione degli anni di piombo, la stagione delle violenze di piazza e del terrorismo. Lo faceva sostituendo le manifestazioni politiche con i festeggiamenti magari per la vittoria in eventi sportivi e sostituendo la musica impegnata con canzoni molto più di evasione. In quell'Italia e in quella Roma, proprio a pochi metri dal luogo in cui parliamo, quarant'anni fa scomparve una ragazza di quindici anni, cittadina vaticana, Emanuela Orlandi, così come pochi mesi prima era scomparsa un'altra cittadina romana, in questo caso Mirella Gregori.

Sono passati quarant'anni, come dicevo, e ci sono state due indagini, purtroppo tristemente archiviate, da parte della procura di Roma.

Ci sono state in questa vicenda false piste e piste probabilmente non adeguatamente esplorate, ma un'unica certezza, ad oggi, quella della mancanza assoluta della verità, che sia ufficiale o anche officiosa, rispetto alla sorte di Emanuele Orlandi e Mirella Gregori. È come se questa storia fosse diventata un grande buco nero nel quale, a pochi giorni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, si sono inseriti tutti gli intrighi e i conflitti, anche internazionali e geopolitici, di quegli anni, a partire dalla fantomatica richiesta, pochi giorni dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi, di uno scambio tra l'attentatore del Papa ed Emanuela Orlandi stessa, forse per contrastare un Pontefice, oggi un Santo, che proprio in quei giorni e in quegli anni stava mettendo in moto le leve della storia. Infatti, solo sei anni dopo (altra coincidenza: proprio oggi ricorre quell'anniversario), il 9 novembre sarebbe caduto il muro di Berlino e con esso l'ideologia del comunismo. In tutto questo, in tale buco nero, si innesta una fitta selva di mestatori, di mitomani e di personaggi in cerca d'autore che vi ci hanno sprofondata dentro la verità ed anche la speranza di conoscere la verità e di riabbracciare quelle due ragazze, da parte delle loro famiglie.

Dopo quarant'anni - e vengo anche al lavoro che è stato svolto dalla 1a Commissione, per il quale ringrazio il presidente Balboni e tutti i Commissari - ha senso mettere in campo una Commissione di questo tipo, una Commissione bicamerale di inchiesta su questa vicenda? Ce lo siamo chiesti in Commissione e tra il voto della Camera e l'esame in Commissione vi è stato anche un fatto importante: l'apertura questa volta non di una, ma di due indagini, una presso la procura dello Stato Vaticano, una

presso la procura di Roma, sempre rispetto alla vicenda in oggetto. Ci siamo quindi chiesti in Commissione se questi strumenti di indagine, propri della magistratura italiana e anche vaticana, e quelli di una Commissione di inchiesta parlamentare fossero compatibili e coerenti rispetto all'obiettivo che ci si pone. Abbiamo fatto su questo un ciclo di audizioni: alcuni degli auditi hanno espresso anche contrarietà sul punto, altri perplessità. Voglio anche ricordare che in un'audizione abbiamo avuto purtroppo l'ultima apparizione pubblica di un grande giornalista, Andrea Purgatori. La coerenza di questi strumenti è quindi stata valutata e abbiamo alla fine deciso di procedere affinché il Parlamento possa dare un contributo alla ricerca della verità, non di una verità, in ossequio a questo o quel teorema, ma della verità, per Emanuela Orlandi, per Mirella Gregori e per le loro famiglie, che tanto hanno sofferto in questi quarant'anni.

A conclusione di questa relazione, avverto che però non ci dobbiamo illudere che la Commissione possa fare miracoli. Credo che non la dovremmo neanche caricare di significati che non può avere, né strumentalizzarne rispetto a una verità precostituita che si vuole dimostrare; credo anche però che non dobbiamo sottrarci - ed è per questo che poi è stato espresso un voto favorevole in sede redigente dalla 1a Commissione - all'impegno di fare quello che possiamo, perché da quell'angoscioso buco nero di cui ho parlato possa finalmente riemergere un bagliore di verità per Emanuela Orlandi e per Mirella Gregori. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo, sottosegretario Ostellari, non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 622, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, alle 16,30 del 22 giugno 1983, quasi quarant'anni fa, Emanuela Orlandi esce di casa per andare a lezione di canto e non fa più ritorno; anche Mirella Gregori, quindici anni, non ha più fatto ritorno a casa da quel pomeriggio di inizio maggio del 1983 in cui era uscita per incontrare un amico, un mese prima della sparizione di Emanuela: due casi che hanno avuto più di un doloroso punto in comune nel corso delle indagini e delle piste seguite.

A quattro decenni di distanza da quei maledetti giorni in cui sono uscite di casa senza dare più notizie, lasciando soprattutto - e questa credo sia la cosa più dolorosa - i loro cari senza nemmeno una lapide sulla quale poter piangere, oggi possiamo dare un contributo qualificato a ricostruire la verità storica, togliendo dalle cronache il rumore di fondo che ha accompagnato ogni fase e ogni pista di questa lunga e tragica vicenda, depurandola dal sensazionalismo, mettendo in fila dati oggettivi e decontestualizzando i fatti rispetto all'inevitabile emotività.

Quello di cui stiamo parlando non è un caso di cronaca comune come tutti gli altri e non lo è per

diverse e complesse ragioni: per le implicazioni che la sparizione di una ragazza, figlia di un dipendente del Vaticano, ha avuto sulla vita del nostro Paese; per gli incroci veri o presunti con la criminalità organizzata, con la finanza allegra o con i furti di documenti; forse e soprattutto perché è stato necessario confrontarsi con le leggi e con le consuetudini di uno Stato straniero, sebbene in Italia, che ha una storia millenaria.

Avremo dunque il compito di tracciare nuovi contorni, promuovendo un esame approfondito e organico delle inchieste giudiziarie e di quelle giornalistiche che si sono susseguite. Ricostruire, audire, ma soprattutto capire, vagliare i vari documenti ed eventualmente acquisirne di nuovi: questo sarà il compito dei vari commissari, perseguendo l'interesse pubblico. Possiamo riuscirci mantenendo un clima di unità, perché questo non è un film, ma una storia tragica di grande dolore. Non esistono tante verità; esiste una sola verità e noi quella vogliamo scoprire, con serietà e obiettività. Lo dobbiamo non solo a chi ha voluto e vuole bene a Emanuele e a Mirella, ma anche alle migliaia di donne e di uomini che sono vittime di violenza (tra poco, tra l'altro, celebriamo la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne), ma anche a coloro che nei decenni sono stati coinvolti nelle ricerche e nelle indagini, ossia magistrati, diplomatici, Forze dell'ordine, giornalisti e anche alti prelati. Non saranno un lavoro e un compito facili. L'esito e il successo sono tutt'altro che scontati, ma è un dovere provarci.

Questi non sono *cold case*. Sono tasselli mancanti della storia del nostro Paese, una macchia che il Parlamento ha il dovere di rendere delebile. Questa vicenda non riguarda solo le famiglie Orlandi e Gregori e le loro sofferenze, ma il preciso scopo di fare in modo che vicende simili a quelle che le hanno coinvolte non si ripetano oltre che, ovviamente, di fare luce e verità, anche se questa dovesse essere per certi versi sconvolgente.

Per tutti questi motivi, il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE dà convintamente l'appoggio all'istituzione di questa Commissione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Collegli, ricordo che, come da accordi, le dichiarazioni di voto saranno della durata di cinque minuti per ciascun Gruppo. Rinnovo dunque l'invito ai collegli a diminuire molto il volume della voce, perché seguire i lavori è complicato anche per la Presidenza che, diversamente, si vedrà costretta a richiamare singolarmente i senatori o i Gruppi, dei quali da qui ha un'ampia visuale.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, noi consideriamo questo voto di stamattina, che consentirà l'istituzione di una Commissione di inchiesta sulla sparizione di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, molto importante e anche molto diverso da quello che in quest'Aula si è tenuto ieri. L'istituzione di questa Commissione rappresenta, secondo me, un utilizzo - in questo caso, sì - nobile dello strumento dell'inchiesta parlamentare, come definito dall'articolo 82 della Costituzione, e non, come in tanti peraltro abbiamo avuto modo di sottolineare ieri, un suo uso distorto e strumentale. Va bene quindi ed annunciamo il voto favorevole.

Oggi il Parlamento fa bene ad assumere su di sé la responsabilità di fare luce, anche perché, come sappiamo e com'è stato anche ricordato, per quarant'anni su questa drammatica vicenda hanno regnato l'oscurità, il dubbio e il silenzio colpevole. Credo sinceramente che, anche a distanza di tutti questi anni, non sia mai troppo tardi per cercare la verità e la giustizia, perché la scomparsa di due ragazze, peraltro appena adolescenti, quell'alone di mistero intorno alla loro sorte, la sofferenza cui sono stati sottoposti da allora, ogni giorno, i loro parenti e familiari rappresentano una pagina davvero vergognosa, che abbiamo il dovere istituzionale di chiudere o perlomeno di cercare di chiudere in tutti i modi.

Dopo tanti anni di attesa e di silenzi colpevoli, è arrivato finalmente il momento di provare a scostare un tale velo di silenzio e di omertà da questa storia. È il momento di provare a dare nomi e volti ai responsabili, affinché si possa provare a far luce sulle trame che hanno prodotto decenni di bugie, di omissioni e di connivenze, non solo per la memoria di Emanuela e di Mirella o per tutti coloro che, in tutti questi anni, non hanno mai smesso di cercare la verità e hanno aspettato di capire, ma anche per garantire forza allo Stato di diritto.

Credo che questo sia un punto decisivo: lo Stato di diritto non può accettare che resti impunito un fatto intollerabile come la sparizione nel nulla di due giovani donne. (*Applausi*). Da questo punto di vista, grazie allo strumento dell'inchiesta parlamentare, che peraltro in passato si è effettivamente mostrato utile per fare luce anche su fatti gravissimi che pure hanno attraversato la storia di questo Paese, si è riuscito, per l'appunto, in alcune situazioni, a far luce anche su particolari casi in cui la stessa magistratura non era riuscita a raggiungere l'obiettivo della verità. Penso per esempio alla vicenda drammatica del DC9 di Ustica o al disastro della Moby Prince. In quei casi, il lavoro delle Commissioni di inchiesta, secondo me e secondo noi, ha contribuito in maniera davvero decisiva a sgomberare il campo da misteri e segreti e ad offrire alla magistratura nuovi spunti d'indagine.

Daremo tutto il nostro contributo a questa giusta e, a mio avviso, e inevitabile ricerca della verità e pertanto daremo il nostro voto favorevole all'istituzione di questa Commissione d'inchiesta. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, desidero soltanto annunciare il nostro voto favorevole.

In questa settimana, casualmente, i nostri lavori ci hanno portato molto a parlare di Commissioni di inchiesta e abbiamo avuto occasione di riflettere sull'articolo 82 della Costituzione, estremamente ampio nella definizione del loro perimetro. La Costituzione dice che le Camere possono creare Commissioni di inchiesta su materie di pubblico interesse. Detto questo, sostanzialmente qualsiasi cosa potrebbe entrare dentro una Commissione di inchiesta. Mi pare però che, quando parliamo del caso Orlandi e del caso Gregori, il pubblico interesse sia fuori discussione. Se andiamo a verificare quanti libri, quante serie televisive e quante inchieste giornalistiche sono stati fatti e quanto gli italiani si sono chiesti cosa sia successo a quelle due giovanissime ragazze, possiamo dire che questa vicenda, che va avanti da quaranta anni, è entrata addirittura nella nostra cultura popolare. Tra l'altro, Emanuela Orlandi, che fu rapita o sparì, fu vista l'ultima volta in corso Rinascimento, a pochissimi metri da Palazzo Madama. L'Italia si è sempre chiesta giustamente che fine avessero fatto ed è chiaramente memoria collettiva anche quanto sia stata intricata la vicenda e quanto rientri a pieno titolo in quelli che apparentemente sono insolubili misteri italiani. Sappiamo che scavando nel calderone di questa grande vicenda sono emersi oltre a rapporti internazionali (perché ricordiamo che Emanuela Orlandi era cittadina vaticana), anche vicende che hanno avuto a che fare con la criminalità locale.

Pensiamo quindi che certamente una Commissione di inchiesta abbia un suo senso. Devo però dire la verità: dal mio punto di vista, sarà un lavoro difficile. Il tempo è infatti passato e, quando si va a operare su vicende di cronaca, più ci si allontana da quel momento e più la prospettiva storiografica finisce per prevalere sulla ricostruzione minuziosa dei fatti. È chiaro che dove non sono riuscite ad arrivare la polizia e l'autorità giudiziaria è naturalmente dubbio che possa arrivarci un organo collegiale come una Commissione d'inchiesta. Può essere più probabile, se si è a distanza da fatti più recenti, ma noi qui chiediamo alla Commissione un compito molto impegnativo, ripercorrere una storia datata a quarant'anni fa.

Ciò non toglie l'esigenza di cercare di dare una risposta non soltanto alle famiglie delle due ragazze, di cui dobbiamo segnalare l'attivismo (quella di Emanuela Orlandi ha sicuramente avuto un ruolo importante nel tenere viva l'attenzione, nonostante il passaggio del tempo su questa storia), ma anche all'intero Paese, che ce la chiede.

Per quanto ci riguarda, tendo a pensare che una Commissione parlamentare di inchiesta come quella sul Covid, di cui abbiamo discusso nelle giornate precedenti, che investe una parte della nostra storia repubblicana, abbia un significato più pregnante e pieno perché la mette in condizione di fare una valutazione tutta politica di un certo periodo di tempo. È chiaro però che anche in questa particolare materia, se c'è un fatto di cronaca da approfondire, da un lato, c'è anche, dall'altro, da dare una lettura di questo quarantennio e del periodo storico nel quale quegli eventi si sono consumati e dunque, con le difficoltà che prevediamo, la Commissione potrà sicuramente aggiungere valore.

Visto che ci muoviamo dentro l'ampissimo perimetro dell'articolo 82 della Costituzione, che ci dice che è nostra facoltà costituire una Commissione d'inchiesta, se la materia è di pubblico interesse,

essendo il pubblico interesse assolutamente fuori discussione, pur con qualche dubbio sulle possibilità di riuscire ad arrivare a una conclusione, il nostro voto sarà favorevole. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti e a componenti della famiglia Orlandi

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico statale «Cornelio Tacito» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Informo che stanno assistendo ai nostri lavori componenti della famiglia Orlandi. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 622 e 501 (ore 10,41)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

***GASPARRI (FI-BP-PPE).** Signor Presidente, il senatore Scalfarotto, concludendo il suo intervento, ha espresso con realismo dubbi circa la possibilità che la Commissione che ci apprestiamo a istituire possa darci quella verità che non solo la famiglia, ma che tutti cercano e che tutti vogliamo, la cui ricerca spinge il Gruppo Forza Italia a non volersi opporre alla sua istituzione. La speranza è infatti l'ultima a morire, dopo quarant'anni. Tuttavia i miei dubbi, senatore Scalfarotto, colleghi, sono ancora più forti dei suoi e ieri il presidente Casini, intervenendo su altra materia, dall'alto anche dalla sua esperienza, ha espresso con realismo analoghi dubbi.

In questa legislatura si stanno moltiplicando le Commissioni d'inchiesta, quasi che la riduzione dei parlamentari, una polemica costante sul Parlamento che dovrebbe e potrebbe fare di più, rispetto anche alla dialettica sui decreti-legge e su altre materie, trovi una sorta di compensazione con le Commissioni di inchiesta. Vedremo cosa scopriranno. Io ho dei dubbi fortissimi sulla possibilità - e lo dico anche al relatore - che si scopra una verità. Ovviamente, noi non siamo contrari alla ricerca della verità, quindi la posizione di Forza Italia è, in questo senso, molto laica: si ricerchi.

Questa è la valutazione che si è fatta al Senato. Io sono stato, col nostro Gruppo, tra coloro che hanno chiesto delle audizioni, che non credo siano state fatte alla Camera. Le audizioni hanno fatto emergere una serie di questioni non banali. Da un lato, l'attuale procuratore della Repubblica di Roma Lo Voi ci ha parlato (nell'audizione, quindi non rivelo segreti di Stato) delle indagini in corso e della speranza, di fronte alla quale è lecito esprimere un po' di scetticismo, che si possa arrivare a dei risultati, che attendiamo da quarant'anni. Era presente l'ex procuratore della Repubblica di Roma Pignatone, nella sua veste attuale di magistrato del Vaticano, che ha espresso, anche lui, molta prudenza. Questo perché anche autorità importanti, che svolgono oggi ruoli diversi rispetto all'epoca dei fatti, hanno espresso con realismo l'auspicio di concludere le indagini. E, da parlamentare, invito il dottor Lo Voi, se la procura di Roma ha delle verità da accertare, a farlo, perché sono passati quarant'anni e i termini sono tutti ampiamente scaduti.

In occasione delle audizioni, però, come ricorderanno il relatore e il presidente Balboni, c'è stato anche il procuratore di giustizia del Vaticano Diddi, che il Parlamento ha invitato. Il procuratore Diddi, che lavora per uno Stato estero (ricordiamo queste cose, ricordiamo la Costituzione, ricordiamo i Patti lateranensi, rinnovati negli anni Ottanta e lo dico in Aula affinché restino agli atti parlamentari), si è presentato con una lettera del segretario di Stato Parolin (che cito a memoria, perché presi degli appunti in quell'occasione) con la quale ci ha ricordato che appartengono a un altro Stato; noi abbiamo sollecitato l'avvocato Diddi a rispondere all'invito rivoltogli, come gli ricordò, mi pare, anche il presidente Balboni, noi lo abbiamo invitato, non avremmo potuto coartare una persona e neanche una Commissione d'inchiesta lo potrà fare, colleghi (quindi *intelligenti pauca*). Diddi rispose all'invito e lesse, chiedendo che rimanesse agli atti, una lettera di Parolin, segretario di Stato del Vaticano (credo, presidente Balboni, che in Commissione questa lettera ci sia). Ricordo che sostanzialmente si consentiva a Diddi di partecipare alla Commissione, ricordando però che questo fatto non crea un precedente. Non sto parlando di cose banali, colleghi, quindi poi si vedrà.

Allora, se la Commissione d'inchiesta deve cercare la verità, ben venga; se deve diventare un teatrino mediatico, come quello di alcuni programmi televisivi che hanno messo sotto processo Giovanni Paolo II, questo il Senato della Repubblica o la Camera dei deputati non lo possono fare.

Lo diciamo ora per allora, perché in televisione questo si è fatto e la televisione fa quello che vuole. Sentimmo anche Purgatori, purtroppo poi scomparso, autore di trasmissioni. Perché poi, quando si fanno le trasmissioni televisive, la cosa diventa diversa, si parla di tutto. Presidente, abbiamo ridotto il

tempo per gli interventi a cinque minuti, ma la prego di darmi due minuti in più, perché l'argomento è delicato, concluderò presto.

Nelle trasmissioni si è parlato anche di altri personaggi, anche di Meneguzzi, su cui ci sono dei sospetti. Noi rispettiamo le famiglie, ma la Commissione di inchiesta non deve essere luogo di aggressione ai Santi, dove poi però non si debba parlare di altri (perché poi qualcuno dice «di questo non si parla»). Io vorrò far parte della Commissione - lo dico al mio Gruppo - per controllare il rispetto delle leggi vigenti, della Costituzione, dei Patti lateranensi e della ricerca della verità, perché poi dobbiamo parlare da Meneguzzi a tutto il resto, ma io l'aggressione mediatica ai Santi che già ho visto su La7 non sono disposto a tollerarla e lo dico con chiarezza assoluta. (*Applausi*). Cerchiamo la verità, non il teatrino e siccome di Commissioni - essendo senatore da tempo - ne ho viste di tutti i tipi, spesso sono più che altro teatrino. Anche quanto alle convocazioni, io non so chi la presiederà, chiederò di farne parte, ma non si potrà fare un processo multinazionale e internazionale, quindi noi vogliamo e siamo a favore della ricerca della verità, ma mettiamo agli atti dei lavori dell'Assemblea del Senato che le regole vigenti in questo Paese valgono per il Parlamento e ci sono state ricordate in Commissione. Se si vuol fare televisione si può fare anche stasera senza la Commissione e dire quel che si vuole, poi ognuno si assume le proprie responsabilità. Nessuno, quindi, è interdetto dal fare quello che vuole: il Parlamento deve fare quello che deve e non quello che qualcuno pensa di fare *ad libitum*.

Questo è il senso della nostra posizione che non ostacola la nascita della Commissione, ma non si presterà a messe in scena mediatiche che non possono servire alla carriera di nessuno, che sia nel Parlamento o che ci voglia entrare. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, per prima cosa mi preme rivolgere nuovamente un saluto a Pietro Orlandi e alla famiglia Orlandi qui presente che ha a lungo dovuto aspettare perché questa giornata si realizzasse. In secondo luogo, sottolineo come purtroppo nei decenni trascorsi abbiamo imparato che spesso proprio gli esponenti politici che parlano di teatrini sono i primi a farne per avere su di sé i fari dell'attenzione mediatica. (*Applausi*). Ma utilizzare questo espediente per infangare le istituzioni e paragonare le istituzioni e una Commissione del Parlamento a degli studi televisivi dove si tengono dibattiti, eventualmente anche scadenti, credo che sia contrario alla dignità delle stesse istituzioni che purtroppo gli stessi personaggi di cui sopra rappresentano e quindi è un corto circuito davvero molto spiacevole.

Devo anche correggere quanto è stato detto in precedenza dal senatore Gasparri. Le audizioni di cui ha parlato sono audizioni che si sono tenute in una forma che è conosciuta come Ufficio di Presidenza, quindi sono state audizioni chiuse, di cui infatti i resoconti non sono pubblici e su cui un qualunque cittadino o cittadina che consultasse le pagine del Senato non troverebbe assolutamente nulla. (*Applausi*). La lettera del cardinale Parolin è eventualmente disponibile a richiesta dei commissari, quindi di pubblico e trasparente agli atti del Senato, per l'opinione pubblica non c'è assolutamente niente. Voglio ricollegarmi a tale proposito anche alle parole che il presidente Casini ha speso ieri in quest'Aula. Sulla scorta della sua lunga esperienza parlamentare, il presidente Casini ha fatto un discorso per ciò stesso secondo me pericoloso. Mi spiego, signor Presidente, attraverso lei, anche al Presidente Casini. Lo definisco pericoloso, perché è un discorso che, a rigor di logica, non fa una piega.

Il presidente Casini, un po' alla maniera sofista, ha usato l'argomento forte, l'argomento debole e li ha messi insieme equiparando sostanzialmente la Commissione d'inchiesta sul Covid che è stata votata ieri, che è una strumentalizzazione politica, un plotone di esecuzione puntato contro il Governo precedente, con questa Commissione di inchiesta, che non si occupa di una scomparsa qualunque per cui si potrebbe dire che allora il Parlamento dovrebbe lavorare su ogni scomparsa senza finirla più, perché - io non lo sapevo - ho fatto una verifica e ho visto che in Italia le persone che risultano attualmente scomparse sono oltre 60.000.

Cosa caratterizza questa vicenda? Perché oggi siamo qui, a quarant'anni di distanza? Noi, come MoVimento 5 Stelle, siamo orgogliosi di aver compiuto un percorso accidentato, di cui rendo merito

anche ai colleghi di maggioranza e di opposizione della Commissione affari costituzionali e al presidente Balboni. Il percorso è stato accidentato proprio perché la materia è delicata e necessita di un approfondimento e di un faro acceso per verificare se vi sia la possibilità, anche a distanza di così tanto tempo, di scoprire qualcosa di più.

Vorrei rispondere al presidente Casini non con parole non mie, ma proprio della famiglia Orlandi, di Pietro Orlandi: una cosa che spesso si dice è perché una Commissione dovrebbe occuparsi di questa vicenda. Quello che sento spesso è perché c'è una famiglia che soffre da quarant'anni per una figlia e una sorella scomparsa. Far partire una Commissione parlamentare solo perché una famiglia soffre sarebbe una mancanza di rispetto per le centinaia, migliaia di famiglie che vivono la nostra stessa situazione e soffrono quanto noi, perché allora tutti meriterebbero una Commissione. Nel nostro caso una Commissione è necessaria perché quello che è accaduto intorno a questo fatto, anche se si continua a parlare di scomparsa - sono le parole di Pietro Orlandi - non è una scomparsa ma un rapimento, per i depistaggi e i comportamenti poco chiari da parte di apparati dello Stato, come il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), perché vi sono coinvolti alti livelli che sono a conoscenza di quanto è accaduto e anche uno Stato estero, oltre ai servizi di sicurezza stranieri.

È questo che ha tenuto con il fiato sospeso l'intero Paese: l'incertezza rispetto all'accaduto e alle responsabilità. Per questo per noi, invece, è un onore e un orgoglio il fatto che oggi finalmente si possa, sebbene a distanza di così tanto tempo, partire con dei lavori che speriamo possano portare sollievo alla famiglia Orlandi, ma anche all'intero Paese, per fugare ogni dubbio ed ogni ombra su questa terribile vicenda di Emanuela Orlandi e anche di Mirella Gregori. *(Applausi)*.

[PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, innanzitutto saluto la famiglia di Emanuela e anche l'avvocato Sgrò, che ho avuto il piacere di conoscere durante le audizioni informali della 1a Commissione.

A volte immaginare la verità è molto peggio che sapere una brutta verità: la certezza può essere dolore, l'incertezza è pura agonia. Questa frase non è mia, ma di Giorgio Faletti e credo che possa riassumere bene questi quarant'anni della famiglia Orlandi e non solo, anche di tutti gli amici di Emanuela e di Mirella Gregori. Noi parliamo più di Emanuela, ma ricordiamo anche i familiari e gli amici di Mirella. *(Applausi)*.

L'agonia è una cosa terribile. Forse qualcuno di noi l'ha provata, magari per questioni più intime, magari per la malattia di un familiare, o quando sai che il tuo familiare sta per morire, ma non sai quando succederà e tu sei lì che vivi con questa angoscia terribile, perché non sai che cosa succede, però conservi in fondo ancora una speranza che, anche se sai che è impossibile, qualcosa di magico o un miracolo possa succedere.

L'agonia di questa famiglia, di una mamma che ora ha novant'anni e di un fratello che non ha mai smesso di lottare, aiutato anche, in quest'ultimo periodo, da un avvocato e da un giornalista, che per tutta la sua carriera, da quando aveva solo trent'anni, ha seguito la vicenda della scomparsa di Emanuela. Parlo di Andrea Purgatori ovviamente, che ho conosciuto sempre durante queste audizioni; e mi dispiace tantissimo che questa Commissione non sia stata votata prima, perché avrei preferito che fosse ancora in vita oggi. *(Applausi)*. Questa è stata anche una sua grande battaglia e lui ha rischiato e ha avuto delle ripercussioni gravi sul lavoro, per tutte le indagini che ha fatto non solo su questo caso, ma su tanti altri casi che conosciamo bene, partendo da Ustica fino agli anni di piombo e al sequestro Moro; insomma sappiamo che cosa ha fatto nella sua vita. Poi si può essere d'accordo o no su come una persona fa il suo lavoro, magari sull'enfasi e sulla rabbia che mette in certe sue indagini. Credo che proprio la rabbia sia da tenere in considerazione, soprattutto quando cerchiamo di capire e di comprendere certe frasi che possono essere considerate sopra le righe.

Il fratello Pietro è stato criticato, a volte, per alcuni modi che ha avuto nell'essere così fermo nelle sue posizioni. Ma io credo che ci debbano sempre essere delle attenuanti quando per quarant'anni si prova rabbia per i depistaggi e perché qualcuno ha cercato di nascondere la verità sotto la sabbia. *(Applausi)*.

Noi non siamo implicati personalmente in questa vicenda e non potremmo avere alcuna attenuante se oggi non approvassimo l'istituzione di questa Commissione.

Ci auguriamo possa emergere una verità dai lavori di questa Commissione, anche se non sarà semplice. Magari sarà una verità parziale, ma bisogna provarci. Una verità parziale, ricordo, come quella che c'è ancora oggi e che c'è stata per Elisa Claps. Anche la sua vicenda, sebbene il suo assassinio sia in galera, ad oggi non è ancora chiara. Anche in quel caso c'è stato un fratello eccezionale, che non solo non ha mai mollato per trovare l'assassino di sua sorella, ma ha anche dato vita a un'associazione, l'associazione Penelope, che aiuta tutti i familiari delle persone scomparse ad avere rapporti con le istituzioni e con i media. *(Applausi)*. Credo che questo sia fondamentale e che mostri come da qualcosa di terribile possa nascere qualcosa di utile per gli altri.

So che il tempo a disposizione purtroppo oggi è poco, però devo dire anche un'altra cosa. Proprio grazie alle audizioni informali che ci sono state in Commissione e a quello che è stato detto quel giorno, non ho avuto più alcun dubbio sul fatto che questa Commissione fosse necessaria e indispensabile. Vorrei semplicemente dire che dedico questo voto favorevole da parte del Gruppo della Lega a Emanuela, a Mirella e a tutta la gente che in questo Paese ha tanta sete di verità e di giustizia. Spero che chi parteciperà ai lavori di questa Commissione faccia tutto il possibile per portare un po' di giustizia per la famiglia Orlandi, per la famiglia Gregori e per tutti quei casi che richiedono una nostra lucida partecipazione al dolore delle famiglie, ma anche al dolore di questo Stato. Grazie a tutti e ancora un saluto alla famiglia Orlandi. *(Applausi)*.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Signora Presidente, che peccato, lo dico davvero. È un peccato, perché potevamo cominciare questa giornata di lavori con dei toni normali, quelli di un Parlamento che ha votato già all'unanimità, in uno dei suoi rami, l'approvazione e l'istituzione di questa Commissione e quella di un altro ramo del Parlamento che ha ascoltato la relazione seria del collega De Priamo, relatore del provvedimento.

Invece ci troviamo ancora a portare avanti tutta una serie di sfumature, perché forse qualcuno qui dentro non ha ben chiaro - e lo ha dimostrato anche ieri - quale sia la funzione, quali siano i compiti e quale sia il ruolo di una Commissione d'inchiesta, che non è il grimaldello sulla testa di qualcuno, che non parte mai per nessuna Commissione d'inchiesta, o meglio non dovrebbe partire mai con una verità in tasca o con delle risposte precostituite.

È per questo - mi rivolgo a lei, Presidente - che ho trovato particolarmente fuori luogo i termini utilizzati dal collega Gasparri. Perché questo suo grido di allarme rispetto al teatrino che questa Commissione potrebbe portare è un grido di allarme che mi sento di dover respingere al mittente. *(Applausi)*. Il teatrino lo fanno quelli che pensano ogni volta di esercitare il loro ruolo di rappresentanti delle istituzioni in questo modo, quelli che pensano che ci si debba approcciare al lavoro di una Commissione senza spogliarsi - cosa che invece sarà necessaria - di tutto quello che noi abbiamo letto e che è stato raccolto in questi anni, perché tutto ciò che c'è stato in questi quarant'anni ha creato incrostazioni, l'una sopra l'altra, e ha davvero impedito il raggiungimento di qualsivoglia verità.

Allora, Presidente, ricordiamoci quali sono le funzioni di una Commissione d'inchiesta: provare a trovare il filo dentro un labirinto, il filo di Arianna, ricostruirlo per trovare, oltre all'ingresso, la via d'uscita, per togliere tutto quello che c'è stato in quarant'anni di depistaggi, di ricostruzioni a volte fantasiose, di mitomani che si sono sovrapposti o hanno provato a cancellare qualsivoglia percorso che potesse portare alla verità.

Dovrei rifarmi ai Vangeli per dire che cos'è la verità. Ricordate tutti voi, che avete anche più esperienza di me, la frase di Pilato. Io direi che la nostra ambizione, l'ambizione del Parlamento, dovrebbe essere quella di rispondere ad un'esigenza del nostro Paese, che è quella di provare a dimostrare come le Istituzioni non hanno paura nei fatti ad essere vicine a famiglie che vogliono la verità, perché la vogliono non per se stessi, ma per il bene del nostro Paese. Questo è quello che le Istituzioni dovrebbero fare *(Applausi)* senza porsi alcun altro problema: un approccio laico e serio a qualunque materia - in questo caso una materia estremamente delicata - per provare a trovare quelle

risposte.

Mi rivolgo al collega De Priamo, che nella sua relazione ha sottolineato come forse non ci dovremmo illudere rispetto al raggiungimento dei risultati di questa Commissione. Io non penso che si debba parlare di illusione, ma di volontà. Noi siamo chiamati, collega De Priamo, lo dico sempre tramite la Presidente, semplicemente a fare il nostro lavoro, a fare quello che i Commissari di una Commissione d'inchiesta sono chiamati a fare, con la serietà, il senso del dovere e il ruolo che sappiamo di ricoprire, sapendo di dover fare questa cosa perché è il Paese che lo chiede, perché ci sono due famiglie, quelle di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, che hanno passato in questi quattro decenni tutta una serie di vicende che penso nessuno di noi vorrebbe mai augurare a nessuno e perché - e concludo Presidente - questa verità o questo tentativo di ricostruire un percorso ci vengono chiesti anche dalla testimonianza di molti che hanno lavorato una vita su questo.

Fatemi ricordare in questa sede ancora Andrea Purgatori (*Applausi*), perché anche a noi dispiace - lo avevamo invitato noi in un'audizione informale - che lui non possa esserci; sarebbe partito anche lui con lo stesso metodo che ha sempre utilizzato, senza pregiudizi, senza verità in tasca, ma desideroso di andare a vedere perché ancora una volta muri di gomma si sono inseriti e insinuati tra i fatti e la storia raccontata.

Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. (*Applausi*).

[CAMPIONE](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPIONE (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il caso Orlandi non è soltanto la storia della scomparsa di una ragazza, ma molto di più: è una pagina buia della nostra storia; è un mistero che ci accompagna da quarant'anni. Tutti noi in quest'Aula siamo cresciuti con quest'ombra che si è allungata anche sulle nostre vite, perché il 22 maggio 1983 a Roma scompare una ragazza normale, che viveva in una famiglia normale e che conduceva una vita normale. Insomma, una di noi, come Mirella Gregori, che scompare anche lei a Roma un mese prima di Emanuela. Mirella Gregori esce di casa dicendo ai genitori che sarebbe ritornata di lì a poco e viene inghiottita dal nulla. Le due vicende sono collegate? Non lo sappiamo. Come non sappiamo il perché e il come, né conosciamo lo svolgersi di queste due vicende.

Manuela Orlandi scompare in un pomeriggio di giugno, a due passi dall'Aula in cui ci troviamo in questo momento. Dopodiché il vuoto o forse il troppo pieno, perché da quel momento si affastellano ipotesi di complotti, di intrighi internazionali; si ipotizza il coinvolgimento di bande criminali; assistiamo alle dichiarazioni di millantatori che si ha autoaccusano del rapimento per poi ritrattare tutto; vediamo indagini via via avviarsi e fermarsi tutte su un binario morto.

È morta; no, è viva. È stata portata all'estero; è stata sempre in Italia. Siamo vicini alla verità; no, siamo lontanissimi. Ecco, lontanissimi, perché ogni volta che abbiamo creduto di aver intrapreso la strada giusta che potesse condurci alla verità, siamo dovuti tornare sui nostri passi, siamo dovuti tornare indietro come in un tragico, crudele, grottesco gioco dell'oca. Ma lo Stato non può arrendersi, non può accettare che nel buio si agitano ombre che turbano la coscienza collettiva. (*Applausi*). Dove c'è buio, lo Stato deve portare luce, deve fare chiarezza e lo deve fare con ogni mezzo a sua disposizione, compresa l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta che riavvolga il nastro e ci riporti indietro di quarant'anni, a quando queste due ragazze sono scomparse; e raccolga tutti i dati, separando i dati inattendibili e fuorvianti da quelli utili, e ci dica finalmente che cosa è successo. Lo dobbiamo al nostro Paese, alla famiglia Orlandi, alla famiglia Gregori e anche a noi stessi.

Per tutte queste ragioni, Fratelli d'Italia voterà a favore. (*Applausi*).

[CASINI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CASINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto ringrazio chi, pur avendo pareri diversi (ma questo è il sale della democrazia), ha fatto riferimento al mio intervento di ieri. Io ieri ho denunciato quello che, secondo me, è un uso improprio delle Commissioni di inchiesta. So benissimo che esse sono previste dalla Costituzione. Ritengo che nel nostro sistema istituzionale oggi ci sia una

patologia, che moltiplica impropriamente le Commissioni d'inchiesta. Ieri ne abbiamo avuta una prova di un tipo.

Senatrice Maiorino, lei ieri, giustamente o no, ha concordato con quello che io ho detto in riferimento al rischio che una Commissione d'inchiesta venisse usata strumentalmente da una maggioranza politica attuale. Siamo stati d'accordo. Non ho paura della solitudine: ieri eravamo d'accordo, oggi siamo in disaccordo. Con gli amici della maggioranza, eravamo in disaccordo ieri come oggi. Io ritengo che vi sia un dovere, soprattutto da parte di chi ha più esperienza in quest'Aula, che possa comportare anche la solitudine. Secondo me, oggi assistiamo a un uso altrettanto improprio di una Commissione d'inchiesta su una vicenda tristissima, che ha coinvolto le famiglie, che dura da quarant'anni e che merita tutto il rispetto.

Ieri ho letto su Facebook una dichiarazione polemica del fratello di Emanuela Orlandi. Io mi inchino al fratello, alla famiglia e al loro dolore. Non farò mai polemiche di questo tipo, perché so rispettare le opinioni diverse di chi, su vicende come questa, ha versato lacrime e ha sofferto. Ma io ho un dovere, come rappresentante di una piccola parte, di un frammento del Parlamento, di sostenere e di continuare a sostenere quello in cui credo profondamente. Ci sono indagini giudiziarie in corso. A questo punto la Commissione si farà, perché evidentemente il mio voto è di astensione: e mi astengo proprio per rispetto verso il dolore delle famiglie. Non voto contro proprio perché voglio dare una dimostrazione di rispetto verso quello che so che essi stanno provando e hanno provato in tutti questi anni.

A questo punto, però, il mio unico auspicio è che non si segua la traccia, di sollecitazioni esterne, giornalistiche, di *talk show*, ma che si abbia il rigore di una indagine e che si rispetti anche il dovere, del Parlamento, di non interferire rispetto alle indagini giudiziarie in corso, proprio per il rispetto che noi abbiamo verso la magistratura.

Collegli, è importante, in quest'Aula, che ciascuno sostenga liberamente le proprie idee. Questo significa dare un contributo alla vita democratica. Essere d'accordo o in disaccordo è un fatto inevitabile, che proprio la democrazia comporta. Per questo penso di dover annunciare il mio voto di astensione sulla istituzione di questa Commissione d'inchiesta. Dico infine all'onorevole Maiorino, di cui rispetto l'intervento, che mi auguro profondamente che i fatti smentiscano il mio scetticismo.

(Applausi).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 622, nel suo complesso.

È approvato. *(Applausi)*.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 501.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi *(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*
(Relazione orale) (ore 11,14)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 825.

La relatrice, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

CRAXI, relatrice. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata all'esame del disegno di legge di iniziativa governativa recante disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e di revisione dello strumento militare nazionale.

Il disegno di legge, composto di tre articoli e approvato con modificazioni della Commissione affari esteri e difesa, è finalizzato a consentire la proroga e il rinnovo dell'efficacia delle disposizioni vigenti di cui alla legge n. 46 del 2022, in materia di definizione delle limitazioni all'esercizio delle libertà sindacali per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa e formativa, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente - ciò al fine di valorizzare il ruolo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate - nonché a delegare il Governo all'adozione di uno più decreti legislativi per la revisione dello strumento nazionale militare.

Più in dettaglio l'articolo 1 del disegno di legge in esame proroga da diciotto a trenta mesi il termine che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per disciplinare particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa formativa ed esercitativa, al fine di consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare, salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa, correlate alle specifiche operazioni militari.

La scadenza per esercitare la delega è di conseguenza fissata al 27 novembre 2024, come si evince dalla relazione illustrativa. L'ulteriore proroga si rende necessaria giacché la delega in parola non può essere oggettivamente esercitata dal Governo entro il termine inizialmente stabilito in ragione del fatto che il nuovo sistema di relazioni sindacali in ambito militare è ancora in via di perfezionamento.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento nazionale militare.

L'intervento in esame, come sottolinea la relazione illustrativa, risulta di fondamentale importanza per il Ministero della difesa poiché consente di adottare provvedimenti per la revisione dello strumento militare nazionale in linea con la rimodulazione in aumento dell'organico delle Forze armate a 160.000 unità in corso di perfezionamento.

Il rinnovo della delega legislativa si rende necessario in quanto, oltre alla considerevole complessità tecnica, i decreti legislativi in esame devono essere adottati all'esito di un *iter* complesso che prevede oltre al concorso di diversi Ministri, anche l'acquisizione della previa intesa in sede di conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare.

L'articolo 3, comma 1, lettera *a*), prevede una proroga da sedici a ventiquattro mesi delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, legge n. 118 del 2022, che prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili.

La proroga si è resa necessaria per consentire al Governo di disporre uno spazio temporale utile per tener conto della nuova disciplina dell'Unione europea in materia di fonti rinnovabili in via di adozione.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo.

[PEREGO DI CREMNAGO](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signora Presidente, in merito al provvedimento in esame mi preme sottolineare come il Ministro della difesa si sia profuso in uno sforzo considerevole negli ultimi mesi al fine di adottare le disposizioni discendenti dalla legge n. 46 del 2022. Come anticipato dal relatore, la senatrice Craxi, il disegno di legge in esame dispone un'estensione di dodici mesi, quindi al 27 novembre 2024, per l'esercizio della delega finalizzata all'emanazione del decreto legislativo volto alla definizione della disciplina delle limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa e formativa. Per questo decreto è necessario il parere delle associazioni professionali a carattere sindacale, che tuttavia non sono ancora state dichiarate rappresentative e, quindi, non possono esprimere tale parere.

Sarà un importante momento di verifica, in questo percorso di transizione verso le associazioni professionali a carattere sindacale, il 31 gennaio 2024, quando verrà misurata la rappresentatività delle stesse associazioni e quindi eventualmente ci sarà un decreto discendente del Ministero della pubblica amministrazione che ne definirà l'effettiva rappresentatività.

Non meno importante è la disposizione che interviene a rinnovare, fino al 28 agosto 2025, il termine per l'esercizio delle deleghe concernenti la revisione dello strumento militare, previste dalla legge n. 119 del 2022. La legge prevede alcune norme che riguardano i poteri fondamentali e le funzioni essenziali dello strumento militare. In particolare, ci tengo a sottolinearne due: il potenziamento del sistema sanitario militare e la creazione di una riserva ausiliare dello Stato, che possa prevedere l'impiego di personale militare volontario dislocato sul territorio anche con funzioni di protezione civile in caso di calamità, come stiamo vedendo in questi giorni, con un contributo significativo del Ministero della difesa, in Toscana.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

MARTON (M5S). Signor Presidente, in realtà ritiriamo tutti gli emendamenti. Si trattava di proposte di riduzione dei termini delle proroghe e volevano fungere da pungolo per accelerare l'*iter* sulla rappresentanza militare. Mi rendo conto che, però, è un argomento complesso e quindi quel tempo è necessario.

Approfitto della presenza del Sottosegretario per chiedere se in questo periodo non sia il caso di accelerare anche tutta la parte regolamentare prevista per il tesseramento, perché ovviamente le associazioni in questo momento sono in difficoltà e non sanno quali siano le modalità per il tesseramento. Se si potesse accelerare questo *iter*, porteremmo a casa un provvedimento molto importante.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti, passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Verifica del numero legale

BOCCIA (PD-IDP). Chiediamo la verifica del numero legale, ai sensi dell'articolo 107 del Regolamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

MALAN (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FdI). Signor Presidente, si chiede la verifica del numero legale su un articolo. Se lei annuncia la votazione dell'articolo 1, si chiede la votazione sull'articolo 1.

PRESIDENTE. L'ho annunciata, infatti.

MALAN (FdI). No, ha detto che saremmo passati agli articoli.

PRESIDENTE. No, l'ho annunciato. Tant'è vero che, se me l'avesse chiesto un secondo dopo, probabilmente sarei stata più in difficoltà. Quindi, ho annunciato che stavo aprendo la votazione. Non mi avrebbe messo in difficoltà lei, ma mi avrebbe messo in difficoltà una richiesta tardiva.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 825 (ore 11,26)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

NICITA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, il problema è che abbiamo chiesto una votazione e - com'è noto alla Presidenza e anche ai colleghi, con alcuni dei quali mi congratulo, perché devo dire che sono entrati in Aula con un passo molto veloce - quando si chiede l'appoggio, le porte si chiudono. Il motivo per cui si chiede l'appoggio è verificare se in quel momento esiste il numero legale. *(Applausi)*. Per il tramite della Presidente, sulla base della mia memoria, nonostante la velocità, ricordo che il senatore Lisei, la senatrice Zedda, la senatrice Ambrogio, il senatore De Poli e il senatore Zaffini e tanti altri sono entrati in Aula molto trafelati e, essendo io recentemente caduto, li esorto a fare attenzione, perché si può cadere rovinosamente sia fisicamente che politicamente. *(Applausi)*.

Signor Presidente, penso quindi che dovremmo fare una verifica - ci sono dei dipendenti che hanno gli strumenti per farla - per capire se quelle persone sono entrate o no, altrimenti è inutile chiedere ed evocare l'applicazione del nostro Regolamento, se non abbiamo gli strumenti per verificarne l'attuazione. *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Nicita, mi dà modo, nella concitazione del susseguirsi dei nostri atti

parlamentari, di dare un'ulteriore spiegazione all'Assemblea.

La chiusura delle porte è prevista dal Regolamento per la controprova. Quindi, chiaramente abbiamo chiuso la votazione, poi si è conteggiato chi ha votato al momento della chiusura della votazione e, quindi, in quel momento non era possibile. Naturalmente, nella concitazione del momento non è stato chiarissimo a tutti.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Voglio dire al senatore Nicita, che è nuovo di questi ambienti, che la chiusura delle porte viene proclamata dalla Presidenza. La Presidenza non ha proclamato la chiusura delle porte e i colleghi potevano raggiungere l'Aula. Così funziona nel voto. Non lo proclama lei, anche se a lei piacerebbe.

[PRESIDENTE](#). Presidente Gasparri, la ringrazio del contributo, ma l'interpretazione della spiegazione che ha già dato la Presidenza non è esattamente conforme. Non è a discrezione della Presidenza. Il Regolamento stabilisce che la chiusura delle porte è per la controprova e non per la verifica del numero legale, per cui correttamente la Presidenza non poteva in quel momento disporla. (*Applausi*).

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signora Presidente, non c'è bisogno, ma vorrei solo confermare la circostanza, a beneficio dei colleghi dell'opposizione che, purtroppo, avendo frequentato solo i banchi della maggioranza, hanno perso un po' di *appeal* e di capacità di stare al Regolamento.

La chiusura delle porte avviene per la controprova, collega Boccia. Forse occorrerebbe riscrivere il Regolamento e, se fate una proposta, possiamo metterci mano insieme. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Intanto per un momento abbiamo fatto un ripasso collettivo del Regolamento e io sono sempre molto favorevole ai momenti collettivi. Adesso possiamo riprendere i nostri lavori.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

[SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, con il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare si contribuisce concretamente a rendere completa e coerente la revisione dello strumento militare nazionale, unitamente alla definizione di una specifica disciplina per le attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.

Si tratta, evidentemente, di interventi da attuare con delega al Governo, molto tecnici ma anche sostanziali, tutti assolutamente imprescindibili, che vanno a disciplinare particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale per il personale impiegato in attività operativa e addestrativa, anche al di fuori del territorio nazionale, in contingenti o a bordo di unità navali; consentono il perfezionamento del neocostituito sistema di relazioni sindacali in ambito militare, ed è un dettaglio, questo, apparentemente formale, ma realmente necessario per assicurare l'effettivo esercizio delle attività sindacali da parte dei militari; consentono l'esercizio di deleghe legislative in linea con la rimodulazione di un aumento da 160.000 unità degli organici delle Forze armate, per esempio in materia di concorsi per il reclutamento, di formazione dei volontari in ferma, di sanità militare e di riserva ausiliaria dello Stato.

Si tratta di misure la cui considerevole complessità tecnica e procedimentale coinvolge in pieno e in maniera assolutamente trasparente il Parlamento. Nel caso dei decreti delegati, infatti, questi saranno poi trasmessi alle Camere per il previsto parere da parte delle Commissioni competenti sia per materia

sia per i profili finanziari.

Questo disegno di legge, presentato dal ministro della difesa Crosetto, insieme al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro per la pubblica amministrazione, che, a una lettura distratta, potrà apparire come un provvedimento solo per gli addetti ai lavori, risponde certamente alle esigenze delle nostre Forze armate, ma allo stesso tempo risponde alle esigenze di tutto il Paese, soprattutto in questo momento storico di forte instabilità sul piano geopolitico internazionale, che rischia di compromettere l'ordine mondiale.

Si tratta quindi di rispondere a imprescindibili esigenze di sicurezza, ma anche di più immediata percezione, come nel caso della delega sulla formazione dei volontari in ferma, che prevede di associare all'addestramento militare basilico e specialistico anche l'acquisizione di competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro civile, qualora il giovane decida di non proseguire la carriera militare. Oppure penso alla delega per l'adeguamento delle strutture sanitarie militari per la loro utilizzazione anche a supporto del Servizio sanitario nazionale e, in definitiva, dell'intero sistema Paese. Ciò a dimostrazione del superamento del concetto di Forze armate come autoreferenziali o distaccate dalle reali esigenze del Paese.

Mai più di ora avvertiamo l'esigenza di uno strumento militare evoluto e idoneo a generare sicurezza sia attraverso la deterrenza, sia attraverso l'impegno effettivo. Non dimentichiamoci infatti che le nostre Forze armate sono tra le più apprezzate nel mondo, specie in settori dove le crisi e le guerre - ahimè - sono ormai alle cronache correnti. (*Applausi*). Ricordo l'impegno del nostro contingente come forza di interposizione in Libano nell'ambito della missione UNIFIL; così come lo schieramento dei velivoli della nostra Aeronautica militare in Polonia per eseguire missioni di *air policing* al fine di scongiurare rischi per i Paesi della NATO; le operazioni di pattugliamento nel Mediterraneo della nostra Marina e, non ultima, la professionalità dei Carabinieri internazionalmente riconosciuta e richiesta in tutto il mondo, in particolare nel contesto europeo e atlantico. L'Arma, corpo che si fa apprezzare per la sua presenza in qualsiasi scenario, presta la sua opera sia dimostrando la sua grandissima professionalità, sia in termini di grande e assoluta umanità che gli viene riconosciuta.

Si tratta quindi di riconoscere il contributo delle nostre Forze armate per la sicurezza del Paese e parimenti per lo sviluppo economico e occupazionale, nell'ottica di una rinnovata sinergia.

Sono questi i motivi per cui il nostro Gruppo sosterrà questa proposta di legge. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, anche se prima non si è capito, noi ci siamo astenuti sulla votazione degli articoli. Oggi non possiamo consentire l'approvazione di questo provvedimento, perché non possiamo ignorare le preoccupazioni profonde di tutti noi rispetto all'evoluzione del conflitto tra la Federazione Russa e l'Ucraina e al nuovo conflitto in Medio Oriente. Di fronte a un'*escalation* militare di cui, in entrambi i casi, non si vede la fine, credo che in quest'Aula debba salire con forza la richiesta verso una *de-escalation* militare, che deve puntare alla pace; una pace che restituisca dignità alle posizioni di tutte le parti coinvolte. Occorre lavorare affinché al più presto le atrocità che stanno avvenendo in Medio Oriente abbiano termine. E vorrei ricordare un attimo quello che sta avvenendo in Palestina.

Cogliamo questa occasione per rinnovare la richiesta al Governo affinché promuova tutte le iniziative diplomatiche che siano in grado di innescare un'azione parallela a quella della deterrenza militare, per provare a trovare le condizioni innanzitutto di un cessate il fuoco e poi della ricerca di nuovi equilibri per la sicurezza in Europa e in Medio Oriente. Questa ci pare la cosa che dovremmo discutere.

Questo provvedimento rinnova la delega al Governo per ridefinire lo strumento militare nazionale, inserendo alcune previsioni che, lette con gli occhi del 2019, avevano un significato, ma, lette con gli occhi di oggi, ovviamente ne hanno un altro. Si individua infatti l'istituzione di una riserva ausiliare dello Stato di 10.000 unità. Noi non pensiamo si debba aumentare questa riserva, perché non siamo uno Stato in cui dobbiamo fare delle riserve, come ad esempio 10.000 unità, in questa direzione.

Penso sia importante evidenziare che l'unico ruolo di un esercito moderno in un Paese come l'Italia, che nella propria Costituzione fa la scelta precisa di ripudiare la guerra, sia quello di protezione civile,

esempio virtuoso nel recente impegno del personale proveniente dalle Forze armate in ambito medico nel corso del periodo pandemico. Voglio ricordare il ruolo importante dei medici e delle professioni sanitarie, così come dei tecnici di laboratorio dell'esercito militare, messi a disposizione delle strutture del Servizio sanitario nazionale, per collaborare insieme in una fase di grandissima carenza, com'è stata la fase più acuta della pandemia. Il ruolo dell'esercito è stato molto importante e credo sia giusto ricordarlo in questa sede.

Altro ruolo importante del nostro esercito è quello che svolge e potrebbe svolgere sempre di più in futuro nell'ambito della salvaguardia del territorio, come la possibilità di utilizzare il Genio militare, ad esempio, per la demolizione delle opere abusive. Cito questi esempi per dire che in questi compiti civili, di grande aiuto al Paese, sia per la salvaguardia ambientale, sia per le esigenze di calamità naturale, come quelle purtroppo avvenute negli ultimi mesi e giorni, è evidente che occorre avere la capacità di inserire competenze di altissima specializzazione.

Si parla addirittura - come si legge sui giornali - dell'idea di ripristinare il servizio di leva. Dovremmo invece affrontare la questione del servizio civile ed è importante non modificare la logica e l'impostazione che abbiamo dato in questi anni al nostro esercito: un esercito professionale che svolge nelle aree di conflitto internazionale solo compiti di pace; un esercito quindi pensato per essere pienamente rispondente all'articolo 11 della nostra Costituzione. È utile ricordare sempre che l'Italia ripudia la guerra come strumento per la risoluzione dei conflitti tra gli Stati.

È in queste impostazioni che diamo allo Stato che devono essere inserite la visione e la condivisione di atteggiamenti di non aggressione, al di là delle logiche retoriche, militaristiche e belliciste che in questi giorni circolano.

Per queste ragioni, come Alleanza Verdi e Sinistra, ci asterremo dalla votazione. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, sarò veramente telegrafico.

Ascoltata la relazione della senatrice Craxi e ascoltato l'intervento del rappresentante del Governo, l'onorevole Perego di Cremona, abbiamo compreso che si tratta di un disegno di legge di soli tre articoli che prevedono semplicemente il differimento di termini per ragioni tecniche e plausibili.

Detto questo, non mi resta che annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, questo provvedimento riguarda alcune questioni fondamentali: accompagnare il processo di passaggio dai Cocer, come rappresentanza della base militare, alle associazioni di carattere sindacale, che sono state istituite dopo una lunga discussione parlamentare tra mille dubbi e con esiti che giudicheremo nel tempo, ma sulla base di una sentenza della Corte costituzionale, che pertanto doveva essere attuata. Ora che si sta passando dai Cocer alle associazioni sindacali e i Cocer vorrebbero confermare la loro vigenza, le associazioni sindacali scalpitano, ma devono avere una base di iscritti consistente per esercitare il loro diritto, noi non possiamo che attenerci alle sentenze della Corte costituzionale e alle leggi che ne sono scaturite. Il tempo ci dirà se la Corte costituzionale abbia fatto bene o male. Io ho espresso in varie occasioni i miei dubbi, ma vedremo in futuro quali saranno stati gli effetti.

Dopodiché bisogna dare voce alla base militare: su questo non c'è dubbio. Quindi, il senso di questa delega riguarda la possibilità di attuare tutta una serie di provvedimenti collaterali che garantiscano a queste nuove associazioni l'agibilità per poter svolgere il loro mandato. Quindi, noi siamo assolutamente d'accordo che ci vorrà del tempo; tutto questo però non deve ostacolare la dinamica e il confronto costante.

Questo provvedimento - e tornerò al primo punto - però prende anche altro tempo per garantire quell'ampliamento dello strumento militare: 10.000 militari in più previsti da una legge. Servono altri tempi per l'organizzazione pratica di tutto ciò, e questo può servire anche per altri reparti di altra natura che concorrono alla sicurezza nazionale. Quindi, è un'attuazione di un potenziamento delle Forze armate ancora insufficiente.

Ieri le Commissioni difesa del Senato e della Camera si sono recate a una visita presso la Marina; c'era anche il sottosegretario Perego Di Cremona. In quell'occasione il Capo di stato maggiore della Marina ci ha raccontato quanto sia grave il problema per la Marina di 5.000 unità in meno e inoltre delle Forze armate nel loro complesso, mentre la Turchia ha una Marina del doppio della dimensione di quella italiana. Il Mediterraneo, la sicurezza dei confini, la partecipazione alla NATO, le preoccupazioni del Medio Oriente o della Libia, i flussi migratori: non devo qui perdere tempo per sottolineare quanto è importante lo strumento militare sia per la pace che per la sicurezza.

Voglio concludere l'intervento - ci siamo dati tempi più brevi - ringraziando il Governo di aver accolto la proposta, che è venuta anche fortemente da Forza Italia, di dedicare - credo nel mese di novembre - una seduta del Consiglio dei ministri all'argomento monotematico del comparto sicurezza difesa. Voglio ringraziare il Governo di avere accantonato cifre adeguate per il rinnovo dei contratti, e il ministro Zangrillo è già pronto a sedersi al tavolo. Ma, se poi le Forze armate non ci dicono quali sono le associazioni rappresentative, è ovvio che non si avvia la trattativa. Colgo quindi l'occasione per invitare il Governo, dopo il 31 gennaio, a darci gli elementi che consentano ai ministri Zangrillo, Crosetto, Piantedosi e altri di fare questa trattativa e rinnovare i contratti. Ci sono norme non onerose che da questo Consiglio dei ministri vogliamo che emergano raccogliendo proposte del Parlamento a tutela del personale aggredito, vilipeso delle Forze di polizia, ma anche delle Forze armate che partecipa a Strade sicure.

C'è inoltre il tema della previdenza complementare delle Forze armate, ma non è in questo provvedimento. Poco fa nel votare il parere favorevole della Commissione difesa e esteri alla manovra di bilancio, la Commissione ha ribadito l'opportunità di stanziare fondi per dar luogo alla previdenza integrativa. Questo nelle manovre di bilancio - lo dico anche ai colleghi della Commissione - e nella riunione monotematica del Consiglio dei ministri di novembre sarà un tema da affrontare.

Signor Presidente, noi votiamo a favore di questo provvedimento per quello che esso comporta, ossia una delega temporale per attuare in modo migliore il passaggio da una fase all'altra della vita democratica nella rappresentanza delle Forze armate. Votiamo a favore perché ciò consente di attuare meglio nel tempo un aumento di organico. Ma votiamo a favore anche per un atto di fiducia verso le Forze armate e il comparto sicurezza, difesa e pubblico soccorso, visto che non ci sono solo le Forze armate, ma ci sono anche le Forze di polizia a ordinamento civile, i Vigili del fuoco ed altri.

Con la legge di stabilità, con le risorse stanziare per i contratti, con gli impegni ulteriori sulle norme non onerose sulla previdenza complementare, questo Governo di centrodestra e questa maggioranza diano al popolo in divisa quelle risposte che attende e che il Governo e il Parlamento daranno, e a cui serve anche questo provvedimento, a cui Forza Italia, per tutte queste ragioni, vota con convinzione a favore. *(Applausi)*.

[DE ROSA \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE ROSA \(M5S\)](#). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, oggi ci troviamo qui per discutere e votare l'Atto Senato 825, che riguarda principalmente i sindacati militari e la revisione dello strumento militare nazionale, oltre a due proroghe dei termini per l'esercizio di deleghe legislative in materia di energie rinnovabili e controlli sulle attività economiche.

Non mi soffermo su queste ultime due proroghe, che il Movimento 5 Stelle sostiene in quanto consentono di procedere con semplificazioni burocratiche che sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Voglio invece sottolineare l'importanza delle proroghe dei termini in materia militare. La prima consente di procedere entro un anno con la piena attuazione della legge che istituisce la rappresentanza sindacale in ambito Forze armate. È un tema molto sentito dai nostri militari, perché introduce quella libertà sindacale che, purtroppo, per tempo è stata loro negata e ingabbiata in strutture di vertice inadeguate a tutelare i diritti di tutti i lavoratori in divisa. Il problema è che la procedura di riconoscimento delle associazioni rappresentative procede a rilento, perché è molto complessa e articolata. Si pensi solo al procedimento di verifica della rappresentatività delle associazioni. Finché questo percorso non sarà completato, non sarà possibile risolvere il problema molto delicato delle limitazioni all'esercizio della libertà sindacale per il

personale, soprattutto quello in missione all'estero.

L'altra proroga, altrettanto necessaria, prevede altri due anni di tempo per procedere con il previsto aumento di organico di 10.000 unità militari, che consentirà alle nostre Forze armate di far fronte alle esigenze di personale specializzato, in particolare in ambito sanitario, logistico e informatico, emerse dopo l'emergenza Covid-19 per far fronte alle cresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza.

Si tratta di un'ondata di nuove assunzioni che ha lo scopo anche di svecchiare e rendere più operativo ed efficace il nostro strumento militare in termini di personale, con maggiore attenzione al reclutamento di giovani per la *cyber* difesa e destinati a ruoli operativi specialistici.

Alla luce di quanto detto, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto, a nome dell'Assemblea, i docenti e gli studenti del Liceo classico, linguistico e delle scienze umane «Sesto Properzio» di Assisi, in provincia di Perugia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 825 (ore 11,55)

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, oggi ci ritroviamo ad approvare un disegno di legge che il nostro Governo ha presentato al Parlamento e che riguarda un tema di grandissima importanza per il nostro Paese, la difesa nazionale e il ruolo delle nostre Forze armate. Si tratta di un provvedimento che intende rafforzare e modernizzare il nostro strumento militare, adeguandolo, in pratica, alle molteplici sfide e alle opportunità del presente e del futuro.

Alcuni colleghi prima di me hanno sintetizzato i punti cardini di questo provvedimento e non voglio quindi ripetermi. Ma ci tengo ad evidenziare come questo Governo sia particolarmente attivo in questo momento storico su di un tema importante come quello della difesa, vero e proprio *asset* per il Paese, strumento di influenza geopolitica, fondamentale moltiplicatore di valore, di occupazione e attore protagonista per la salvaguardia della nostra sovranità strategica.

Proprio questo disegno di legge rappresenta un atto di riconoscimento e di valorizzazione del ruolo fondamentale che le nostre Forze armate svolgono per la sicurezza, la libertà e la democrazia del nostro Paese. Ed è poi importantissimo anche per la pace e la stabilità internazionale.

È importante essere consapevoli che la difesa nazionale richiede una normativa adeguata, in grado di stare al passo con i tempi e soprattutto di accompagnare il ruolo dello strumento militare nel futuro, visti soprattutto i repentini cambiamenti che vediamo su scala globale.

In questi giorni, parallelamente all'approvazione di questo disegno di legge, vi è stata anche la presentazione, da parte del Ministero della difesa, del Documento programmatico pluriennale per il triennio 2023-2025, uno dei documenti più importanti per capire in che direzione sta andando e intende andare la difesa italiana, la difesa del nostro Paese. Esso ci ricorda che, oltre ad una adeguata normativa, è altrettanto fondamentale e importante che lo strumento militare sia sostenuto da investimenti in difesa sufficienti e soprattutto ben distribuiti.

Per questo motivo, ritengo importante sottolineare che il nostro Governo certifica l'impegno a potenziare questi investimenti, ma anche a distribuirli in maniera più equilibrata. Vogliamo che le nostre Forze armate siano in grado di assolvere al loro primo compito, la difesa dello Stato, ma anche di partecipare alle missioni internazionali per la ricerca di una stabilità, soprattutto nel Mediterraneo allargato, che è evidentemente la nostra principale area di interesse strategico.

Quando si chiede giustamente all'Italia un ruolo da protagonista nel Mediterraneo, in quello che dovrebbe tornare a essere il Mare nostrum, non si può prescindere dall'importanza delle Forze armate in questo ambito: dalla sicurezza dei corridoi per l'approvvigionamento energetico ai cavi sottomarini per la trasmissione dei dati, ai flussi migratori che possono essere utilizzati - come abbiamo visto - da attori ostili come arma per una guerra ibrida, al mantenimento anche della sicurezza delle rotte commerciali navali, il Mediterraneo è cruciale per la sicurezza non solo del nostro Paese, ma anche dell'intera Europa.

L'Italia ha la possibilità di essere capofila tra gli alleati per ricoprire un ruolo strategico per la sicurezza di quest'area e per accrescere anche il suo peso specifico nei consessi internazionali.

Vogliamo che le nostre Forze armate siano dotate di mezzi moderni e adeguati alle sfide del presente e del futuro, ma anche di personale qualificato e soprattutto motivato. Vogliamo che le nostre Forze armate siano un pilastro della nostra sicurezza, ma anche un fattore di sviluppo e di innovazione per il nostro Paese. Vogliamo, infine, dare alle Forze armate tutti quegli strumenti per operare al meglio, per lavorare in sicurezza e per difendere evidentemente gli interessi nazionali.

Alcuni - come abbiamo ascoltato anche in quest'Aula - caldeggiavano gli smantellamenti delle Forze armate e consideravano estinta una minaccia militare esterna. Dovrebbe essere ormai chiaro a tutti che non è più così ed è quindi necessario avere un Esercito, una Aeronautica e una Marina capaci di saper proteggere il Paese e di reagire, ove e quando necessario, con tutti i sistemi e gli strumenti di ultima generazione. Si tratta di un investimento per il comparto difesa che si è riscoperto cruciale in questo momento storico. Bene quindi l'apertura del dibattito anche sui tempi di rimpiazzamento degli armamenti che abbiamo deciso di offrire e il lavoro per il completamento dei sistemi di difesa nazionali, cercando il mantenimento degli strumenti tecnologici e *hi-tech* necessari per la difesa territoriale del Paese.

Non smetteremo mai infine di ringraziare tutte quelle donne e quegli uomini in divisa che quotidianamente operano, anche a rischio della loro vita, in contesti difficili sia sul territorio nazionale che all'estero per la sicurezza nostra e della nostra Patria. (*Applausi*).

Rivolgo poi un particolare ringraziamento alle Forze armate che in questi giorni sono impegnate sul confine nord-orientale del Friuli-Venezia Giulia, terra che qui ho l'onore di rappresentare.

E ancora un ringraziamento al Ministero della difesa e al Ministro dell'interno, che hanno ascoltato le richieste dei nostri territori, che chiedevano più controlli e più sicurezza, in particolar modo in questo momento storico, complicato e difficile.

Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega. (*Applausi*).

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame è una misura essenzialmente di proroghe su provvedimenti già votati dal precedente Governo, su cui era stato fatto un lavoro anche *bipartisan*, in particolare per la parte che riguarda le disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Si è trattato di un lavoro lungo e attento al fine di tenere insieme le esigenze di un ordinamento come quello militare, ma, allo stesso tempo, rivolto anche al bisogno, all'esigenza e alla tutela di un comparto, nelle prerogative individuali dei singoli militari e nelle loro richieste di veder riconosciuti diritti dal punto di vista giuridico ed economico.

È un lavoro oggettivamente non facile, complicato, soprattutto nella definizione del profilo della rappresentanza delle singole associazioni all'interno della singola arma e trasversali alle diverse armi. Penso quindi sia anche corretto che il Governo possa prendersi qualche tempo in più per arrivare a definire correttamente un inizio che è sicuramente un punto di svolta per le Forze armate, per la tutela dei diritti più importanti legati al loro lavoro e al loro impiego.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che disciplina lo strumento sul dispositivo militare, anche in tal caso si tratta di un lavoro in corso, che deve essere portato a termine. Questa proroga deve essere quindi, allo stesso tempo, un messaggio al Governo per accelerare e portare a compimento il lavoro iniziato.

Vorrei spendere poi due parole in più sull'articolo 3, rivolgendomi anche alla Presidenza, per segnalare come su questo provvedimento, affidato alla 3a Commissione, sono stati chiesti dei pareri, ma non è stato chiesto il parere della Commissione ambiente. Ricordo che all'articolo 3 si prevede proprio la proroga di una misura importante, la delega di un provvedimento del 2001 sul delicato tema relativo alla nuova normativa sulle energie rinnovabili. Forse è stata una svista. Lo segnalo perché vorrei dire invece qualcosa in più.

Alla fine il nostro voto sarà favorevole, però voglio stigmatizzare un fatto: seppure siamo in presenza di un avanzamento a livello di trilogico e a livello europeo nella definizione della direttiva cosiddetta RED III, che porterà innovazioni importanti e fondamentali nell'attuazione della nostra strategia di

avanzamento e potenziamento sul versante delle energie rinnovabili, non vorrei che questa proroga diventasse un modo per non procedere in tempi veloci e non affrontare un tema estremamente delicato come quello delle energie rinnovabili e della transizione ecologica e digitale.

Pertanto, nel riaffermare il nostro voto favorevole su queste deleghe e nel chiedere al Governo di accelerare su tutti e tre i punti, sollecito un'attenzione particolare della Presidenza (e mi dispiace che non ci sia anche un rappresentante del Governo per il Ministero della transizione ecologica) su temi delicati che riguardano l'ambiente e la transizione ecologica, affinché sia interessata anche la Commissione competente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Alfieri. Non formalmente, ma di fatto, questa sua sottolineatura sarà fatta presente sia alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che alla Presidenza.

SPERANZON *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERANZON *(Fdi)*. Signor Presidente, passo direttamente all'articolato per motivare le ragioni della posizione di Fratelli d'Italia.

L'articolo 1 riguarda le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e proroga a trenta mesi, invece degli iniziali diciotto previsti dalla legge n. 46 del 2022, la delega al Governo per adottare un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale militare impiegato in attività operative, addestrative, formative o esercitative. La proroga quindi, com'è stato ricordato anche da alcuni colleghi che mi hanno preceduto, si rende necessaria perché la delega attualmente potrebbe essere esercitata solo fino al 20 novembre, ma il sistema di relazioni sindacali a cui il provvedimento si riferisce dev'essere ancora perfezionato e ultimato.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 2, relativo alla revisione dello strumento militare, in particolare con riferimento alla dotazione organica (riserva ausiliare, concorsi, formazione del personale e servizio sanitario militare), tratta temi strategici per tutto il comparto delle Forze armate e di elevata complessità tecnica, per cui una loro revisione complessiva richiede tempi molto lunghi. Anche in questo caso, riteniamo assolutamente necessaria la proroga di ventiquattro mesi.

Analogamente, l'articolo 3 apporta due modifiche alla legge sulla concorrenza 2021: la prima sul tema dell'energia, prorogando di otto mesi, fino alla fine dell'agosto 2024, la scadenza per esercitare la delega legislativa in materia di razionalizzazione e semplificazione delle fonti energetiche rinnovabili, adeguando tale disciplina al diritto europeo; la seconda, invece, sulla semplificazione dei controlli pubblici sulle attività economiche, abrogando il precedente termine del giugno 2023 per l'adozione di almeno uno dei decreti legislativi in materia. La razionalizzazione della disciplina delle energie rinnovabili e la revisione del sistema di controlli pubblici su attività private sono due obiettivi importanti del PNRR e costituiscono parte integrante di un processo di semplificazione normativa a tutti i livelli, che questo Governo e questa maggioranza parlamentare vogliono attuare.

Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia sul provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
(ore 12,05)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 927, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 5a Commissione permanente, senatore Calandrini, per

riferire sui lavori della Commissione.

[CALANDRINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, devo comunicare all'Assemblea che il numero notevole di emendamenti presentati al provvedimento oggi all'ordine del giorno dell'Assemblea non ha consentito alla Commissione bilancio e programmazione economica di valutarli nella loro totalità. Non ci sono state pertanto le condizioni, questa mattina, per concludere l'esame del provvedimento all'ordine del giorno e per conferire mandato al relatore di riferire all'Assemblea.

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato è possibile sempre porre una questione pregiudiziale sul provvedimento prima di iniziare la discussione generale ed è quello che intendo fare.

Nella brevissima discussione che si è svolta su questo articolato è emersa, segnalata anche dalla Commissione bilancio, una certa irritualità costituzionale rispetto all'articolo 16, che reca il credito d'imposta per la zona economica speciale (ZES) unica. Come noto, qualsiasi provvedimento che afferisca a iniziative che hanno necessità di una copertura economica deve provvedere anche a individuare le fonti di finanziamento e questo non soltanto per le leggi che regolano il bilancio dello Stato, ma anche per la Costituzione. Il comma 6 dell'articolo 16 di questo provvedimento, dopo i primi cinque commi che definiscono il quadro complessivo dei crediti d'imposta, stabilisce una quantificazione non certa per il 2024 da gestire attraverso provvedimenti attuativi dei Ministeri.

Su questo presupposto, poniamo una questione pregiudiziale e riteniamo che non si debba procedere all'analisi di questo provvedimento. Su questo ovviamente sarà possibile intervenire per ciascun Gruppo per dieci minuti. Chiediamo poi che sia votata la questione pregiudiziale. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Per dare conto all'Assemblea, ai sensi del Regolamento ovviamente è legittima ed è consentita l'illustrazione orale di una questione pregiudiziale, che infatti è stata illustrata. Ora è consentito un unico intervento per Gruppo sia per l'illustrazione sia per la dichiarazione di voto.

Chiedo quindi ai Gruppi se intendono intervenire sulla questione pregiudiziale che è stata avanzata e illustrata dal presidente Patuanelli.

[FINA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FINA](#) (*PD-IDP*). Signora Presidente, la questione pregiudiziale posta dal senatore Patuanelli è del tutto ragionevole; ritengo peraltro che un confronto anche con coloro che hanno lavorato su questo provvedimento, nello specifico di questa osservazione, sia utile e rispettoso, perché penso che sia giusto.

Tra l'altro, siamo di fronte a una discussione abbastanza cruciale, che riguarda il nostro Paese e che purtroppo incrocia diversi provvedimenti, tutti quanti contro il Sud e mi permetto di dirlo anche perché vengo da quella terra. Non mi riferisco solo a provvedimenti di carattere generale, che stiamo discutendo in parallelo (penso all'autonomia differenziata), ma ad altri provvedimenti più di carattere economico e sociale, che colpiscono in particolare il Mezzogiorno di questo Paese.

Il decreto-legge denominato Sud, che potremmo tranquillamente chiamare decreto-legge contro il Sud, è una foglia di fico e un modo per lavarsi la coscienza, ma la condizione materiale delle cittadine e dei cittadini del Sud Italia è quella che vivono loro sulla loro pelle e che possono testimoniare probabilmente molto meglio di me.

Tra l'altro, mi permetto di dire che vengo da una Regione probabilmente disgraziata - lo dico anche ai parlamentari che vengono dalla stessa Regione - perché dal punto di vista geografico e storico siamo parte del Regno delle due Sicilie e siamo Sud di questo Paese, infatti alle elezioni europee l'Abruzzo vota con il Sud; ciononostante, tutti i provvedimenti sul Mezzogiorno non riguardano l'Abruzzo, per ragioni antiche, perché c'è stato un passaggio di uscita dall'Obiettivo 1. Noi, quindi, non siamo Centro Italia, né Sud Italia, ma siamo in mezzo al guado e paghiamo tutto ciò che si deve pagare per una condizione così particolare e disgraziata.

Abbiamo sollevato questo problema, chiedendo che vi si ponesse una soluzione e ci si potesse ragionare, ma non lo si è fatto. Lo stesso decreto-legge in esame ha caratteristiche che non parlano alla

nostra Regione, ad esempio quando pone il limite dei 200.000 euro di investimento. Noi abbiamo verificato che negli ultimi anni, in un territorio che ha molte piccole e piccolissime imprese, la media degli investimenti è di 90.000 euro (il 90 per cento); un intero comparto economico rischia pertanto di essere escluso; si tratta quindi di un'ulteriore ingiustizia nell'ingiustizia.

Naturalmente in tutto questo, per come siamo usciti male dal reddito di cittadinanza e per la mancata volontà di intervenire sul salario minimo, l'ingiustizia che riguarda il Mezzogiorno d'Italia è ancora più grave.

Ora davvero mi interrogo sul patto di potere che c'è tra autonomia differenziata e premierato: da una parte, l'antico sogno secessionista, che conosciamo, viene da lontano (questo decreto-legge Sud sembra scritto a Pontida, come qualcuno ha detto); dall'altra, invece, vi è un'idea antica, un po' ideologica, dell'elezione del capo (o della capa). (*Applausi*). Di preciso, vorrei rivolgermi a Fratelli d'Italia, cioè a una forza politica che si immagina e si racconta come forza della Nazione e dell'unità della Nazione, che ha raccolto anche molti consensi al Sud che invece nel tempo, almeno dal 2019, la Lega ha ceduto, tornando ad essere, anche per caratteristiche elettorali, una Lega Nord. A Fratelli d'Italia, questa ulteriore spaccatura del Paese, questo maltrattamento del Sud e questi provvedimenti che colpiscono in particolare le aree interne e il Sud del Paese esattamente che cosa dicono? Ve lo chiedo, colleghi di Fratelli d'Italia, perché li state scrivendo e approvando e li pagherete elettoralmente. Voi stessi, infatti, vi state facendo strumento - e non so se il premierato risolva questi problemi, perché non credo che dia da mangiare risorse a un pezzo di Paese - della divisione dell'Italia, al contrario di quello che raccontate (per vostra stessa autoconvinzione) ideologicamente di essere.

Penso noi abbiamo anche il dovere, senatore Patuanelli, di sottolineare i limiti di carattere normativo e procedurale, che in questo caso credo siano stati evidenziati opportunamente; poi andremo nel merito, su cui vi inchiederemo punto per punto sulle vostre responsabilità, che non dovrete raccontare solo a questo Parlamento e, attraverso di esso, in generale al Paese, ma ad uno ad uno alle amministratrici e agli amministratori anche del vostro partito che nel Sud pagheranno, a partire dalla manovra. (*Applausi*).

Gli stessi tagli agli enti locali colpiscono di più il Sud, perché è chiaro che tagliare i servizi sociali a un Comune che fa più fatica al Sud, che spesso ha più problemi, è più grave che farlo al Centro o al Nord del Paese. Tutte le ingiustizie, le iniquità e le ineguaglianze che sono dentro i provvedimenti di questo Governo sono più gravi al Sud di questo Paese. I cittadini lo percepiscono e ve lo stanno urlando; basta vedere quante centinaia di ordini del giorno sono stati approvati nei Consigli comunali e provinciali contro l'autonomia differenziata, votati da consiglieri comunali dei partiti di maggioranza.

Noi ve lo ricorderemo emendamento per emendamento e lo facciamo adesso, nello specifico, in via preventiva sulle questioni sollevate dal senatore Patuanelli, perché è giusto che vi prendiate le vostre responsabilità fin dall'inizio. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, Ministro, non solo concordo con la pregiudiziale posta dal senatore Patuanelli, ma vorrei anche discuterne con voi, visto che si parla di Mezzogiorno, di Sud e di coesione sociale.

Partiamo da un dato: per ridurre le disuguaglianze e per parlare di coesione sociale ci vorrebbero provvedimenti di carattere generale. C'era uno strumento, certamente discutibile e che si poteva correggere con maggiori controlli, il reddito di cittadinanza, che è stato abolito. È chiaro che in questo caso ci sono maggiori disuguaglianze, perché avete scaricato i problemi dei cittadini sui Comuni, sugli enti locali e sui servizi al *welfare*, senza però dare loro le risorse per fare questa cosa. Come voi sapete, ogni Comune, a seconda delle sue dimensioni e delle sue condizioni economiche, può farvi fronte o no, quindi, anziché ridursi, le disuguaglianze continuano ad aumentare. Avete fatto un atto scellerato e scientificamente voluto per andare in questa direzione.

State pensando poi a un sistema volto a strutturare il nostro Paese attraverso l'autonomia differenziata, pensando a enti staterelli; nello stesso tempo pensate di fare il premierato, che centralizza la distribuzione delle risorse, concedendo, dall'altro lato, l'autonomia, come se la Lombardia fosse uguale

al Molise o la Sicilia fosse uguale alla Basilicata. Ci troveremo di fronte una situazione nella quale vengono sostanzialmente aumentate le disuguaglianze.

Io abito in Lombardia. Mi dovete spiegare come si fa a fare la coesione sociale dividendo l'Italia in venti Stati e allo stesso tempo a solidarizzare. Pensate che i cittadini lombardi siano disponibili a peggiorare la propria condizione? Penso proprio di no. Sarà molto complicato, ma i vostri atti vanno sostanzialmente in questa direzione. Inoltre, si vuole fare il tutto a costo zero, cioè a spesa invariata; come possiate farlo, non lo so. È davvero complicato seguirvi su questa cosa.

E poi pensate addirittura, su questo terreno, di costruire un sistema - ne parleremo anche dopo - in cui il Mezzogiorno è considerato unico. Come ho già avuto modo di dire ieri in un mio intervento su un'altra questione, le zone del Mezzogiorno non sono tutte uguali e le stesse Regioni non sono tutte uguali. Bisognerebbe avere una proposta molto articolata e molto precisa, che specificasse in quale direzione si intende andare.

Invece qui c'è una delega in bianco su una situazione però che, dal punto di vista generale, modifica completamente la cultura di questo Paese e peggiora, secondo me, tutte le condizioni attuali.

Infine, vi è la questione dell'immigrazione. Anche qui, rispetto alla genialità di costruire centri di detenzione - li chiamo così volutamente - in un altro Paese, affidando però all'Italia il controllo di quelle aree, in cui persone che non hanno commesso alcun reato possono rimanere chiuse per diciotto mesi, mi dovete spiegare se queste sono umanità, coesione e correttezza in materia di immigrazione. Datevela da solo la risposta, la mia è chiara. (*Applausi*).

[PIRRO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signora Presidente, mi meraviglio profondamente di come il testo di questo decreto-legge possa aver passato il vaglio della Commissione bilancio, ma soprattutto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato con un articolo del genere. Non è possibile che ci sia una norma che preveda così tanti crediti d'imposta che non siano quantificati e coperti nel dettaglio. È inaccettabile che si calpesti in questo modo l'articolo 81, che partiti di questa maggioranza hanno fatto inserire nella nostra Costituzione e poi calpestanto così beatamente. Quanto costeranno questi crediti d'imposta? Dov'è la quantificazione e dov'è la copertura? Non è possibile in alcun modo che venga approvata una norma senza coperture.

Pur condividendo la *ratio* eventualmente di questa ZES unica al Sud, che sicuramente va prevista per risollevare le zone depresse del nostro Paese, non possiamo farlo in maniera così indiscriminata. Ho visto calare la mannaia dell'articolo 81 su emendamenti sciocchi che prevedevano l'invio di un'*email*: un'*email* è stata cassata ex articolo 81 per oneri non quantificati e non coperti e poi prevediamo la copertura di crediti d'imposta così, in maniera intuitiva, con un decreto-legge che sarà a divenire, con quantificazioni non ipotizzate. Mi domando poi questo come vada ad incastrarsi nel disegno dell'autonomia differenziata che questo Parlamento e la Commissione affari costituzionali stanno prevedendo. Siamo sicuri che tutti i membri e tutte le forze di maggioranza abbiano letto con attenzione e abbiano ben compreso la portata di questo emendamento? O anche questo viene reso merce di scambio con l'ignominiosa riforma costituzionale che state per presentare a questa Camera? È questo, quello che mi domando: davvero pensate che da questa parte ci siano degli sciocchi che non leggono i provvedimenti che portate e che non ne capiscono il significato? (*Applausi*). Io davvero mi domando quando il vostro essere spudorati, la vostra faccia tosta e il vostro calpestare le istituzioni e la Costituzione avranno finalmente un limite e quando finalmente riuscirete a provare un po' di vergogna per le schifezze che continuate a propinare a questo Parlamento e al Paese (*Applausi*): quando finalmente riuscirete a squarciare quel velo di ipocrisia che vi avvolge continuamente.

Presidente, c'è solo una cosa da dire: vergogna. Vergogna per come distorcete le norme dello Stato (*Applausi*); vergogna per come calpestate la Costituzione continuamente; vergogna per lo sfacelo che state facendo per il nostro Paese. (*Applausi*). Questa è solo l'ennesima dimostrazione dello spregio e dell'incapacità di questa maggioranza di governare il Paese e di avere una visione per il nostro Paese, perché questo è solo l'ennesimo passo, oltre a una legge di bilancio senza visione, che ci porterà ad essere di nuovo fanalino di coda.

Mario Draghi - non io, non il Movimento 5 Stelle - ha detto che l'Europa si avvia verso la recessione. L'Italia, che fino all'anno scorso era prima per aumento del PIL in Europa, si avvia ad essere di nuovo fanalino di coda, come in tutti gli anni in cui avete governato voi (*Applausi*). Non lo dico io, ma lo dicono Draghi, il Fondo monetario internazionale, e questa mattina anche la BCE. Non c'è visione e non c'è crescita. Ci state portando di nuovo alla recessione e sarà tutta colpa vostra (*Applausi*). Questa è la dimostrazione che non sapete neanche fare i conti e coprire le vostre norme. State distruggendo il Paese. (*Applausi. Commenti*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Pietro Cuppari-Serafino Salvati» di Jesi, in provincia di Ancona. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 927 (ore 12,26)

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per sottoporre all'attenzione delle colleghe e dei colleghi di tutti i Gruppi parlamentari che ci troviamo in una situazione abbastanza anomala. Infatti, alcuni nostri colleghi sono convocati in Consiglio di Presidenza e noi siamo in pieno dibattito e nel pieno del confronto. Ovviamente, siamo nelle pieghe di un Regolamento che paragonare a una selva è un complimento per la selva. Le chiedo, signora Presidente, di valutare l'ipotesi di sospendere i nostri lavori per consentire ad alcune Commissioni, in particolar modo alla Commissione bilancio, di ritrovare la retta via. (*Applausi*).

Il Presidente della commissione bilancio, che l'aveva convocata alle ore 12 per esprimere semplicemente i pareri sul decreto-legge concorrenza, che ha completato tutto il suo *iter* nella Commissione di merito - quindi la Commissione bilancio dovrebbe semplicemente espletare i doveri che normalmente assicura sempre a questo Parlamento - ha rinviato *sine die* la Commissione stessa. Pensavamo che l'avesse rinviata per i lavori dell'Assemblea, invece non ci pare che ci sia una nuova convocazione.

Penso che sia necessario capire dove stiamo andando, perché non l'abbiamo capito (a sbattere certamente, ma non vorremmo andarci senza sapere che tipo di muro abbiamo di fronte). Quindi, signora Presidente, le chiedo di sospendere i lavori dell'Assemblea e di consentirci di capire che cosa si sta facendo: forse è il caso di ritrovarci in Conferenza dei Capigruppo; oppure, alternativamente, diteci quando la Commissione bilancio è convocata e a che ora e quando sospenderemo i nostri lavori per la pausa. Il Consiglio di Presidenza avrebbe senso farlo quando l'Assemblea ha terminato i propri lavori. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Intanto, sulla questione del Consiglio di Presidenza, siccome anche questa Presidenza si era fatto carico del tema, ho fatto verificare: ancora non è iniziata la seduta, proprio perché la questione... (*Commenti*). Certo, ho fatto immediatamente una verifica perché anche questa Presidenza aveva posto la questione.

Per quanto riguarda la Commissione bilancio, adesso ce ne occupiamo, ma intanto farei intervenire il senatore Scalfarotto sulla questione pregiudiziale, approfittando del suo intervento per orientarmi sulle questioni che sono state poste.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, cercherò di darle il tempo per fare tutti gli accertamenti.

Voglio ringraziare innanzitutto il collega Patuanelli per aver sollevato il tema. Egli lo solleva, in realtà, su una questione estremamente importante che però, visto che ci addentriamo in una discussione sulla costituzionalità di questo decreto-legge, non possiamo esimerci da valutare nella sua interezza.

Capisco che questa questione pregiudiziale sia stata sollevata all'impronta, dal momento che il nostro Regolamento, per fortuna, ci consente di approfondire fino all'ultimo istante i provvedimenti sottoposti alla nostra attenzione; però, aperta giustamente la strada alla perplessità del collega Patuanelli, lasciate che io ne sollevi almeno altre due.

Una e forse anche l'altra sembrano, a questo punto, più questioni di stile. Essendo eccezioni profondamente radicate nella nostra Costituzione, sono diventate una consuetudine, che però, essendo *contra legem* (e mi viene da dire contro la legge costituzionale), non può mai darsi per acquisita per acquiescenza del Parlamento.

La prima è l'evidente mancanza dei requisiti di necessità e urgenza. Credo che questo sia il quarantacinquesimo decreto-legge che ci apprestiamo a ratificare in cinquantaquattro settimane di vita dell'attuale Governo. Se sottraiamo le vacanze estive, le vacanze di Natale e qualche ponte, la media matematica è fatta. Noi abbiamo, sostanzialmente, un decreto-legge a settimana.

Ora, anche a voler sfidare la statistica e pensare che sull'agenda di un Governo si presenti una questione talmente necessitata, urgente e imprevedibile da dover convertire un decreto-legge alla settimana, le ipotesi sono due: o ci troviamo davanti al Governo più sfortunato della storia del Paese (ma, come si sa, anche Napoleone Bonaparte sceglieva generali fortunati, perché, insomma, non bisogna neanche sfidare la scaramanzia); oppure, più probabilmente, è il Governo che abusa dell'istituto del decreto-legge.

D'altro canto, basta leggere una parte del titolo di questo decreto, recante disposizioni urgenti in materia di politica e di coesione e per il rilancio dell'economia delle aree del Mezzogiorno del Paese. Non è precisamente una questione sorprendente. Diciamo che, tra le varie questioni straordinarie che si possono porre davanti a un Governo, tali da fargli dire che non se l'aspettava, la questione meridionale la portiamo avanti dall'unificazione del Paese, dai Mille di Garibaldi, dunque, dover fare un decreto-legge oggi - perché non si aveva il tempo di mettere sul tavolo una visione organica, di crescita, di sviluppo e strategica sul Mezzogiorno - che arriva qui con i requisiti di necessità e d'urgenza, è una contraddizione in termini.

Cari signori del Governo, se avete una visione per il Mezzogiorno fatecelo sapere, ma fatecelo sapere come si deve. (*Applausi*). Secondo me bisognerebbe svolgere una sessione parlamentare sul tema del Mezzogiorno. Sia ben chiaro, infatti, che questo Paese o va avanti tutto insieme o certamente non sarà all'altezza delle sfide che lo attendono.

D'altro canto, se nella maggioranza di questo Governo vi è un partito che ha propagandato l'esistenza di una mitica regione territoriale chiamata Padania, è evidente che poi non possiamo pensare che tale maggioranza metta in piedi politiche che prevedano la crescita del Mezzogiorno. (*Applausi*).

Il massimo che ci si può aspettare è un altro decreto-legge che si occupa di un Comune, il comune di Caivano, che ha sicuramente problemi enormi, ma non maggiori, a mio avviso, di quelli dei problemi dei Comuni di Frattamaggiore o Casal di Principe o di altri della zona. L'unica misura che abbiamo visto finora, però, è un intervento nel Comune di Caivano.

Avendo il Mezzogiorno d'Italia più o meno 4.000-5.000 Comuni, uno a decreto-legge, penso che per il 2641 (*Applausi*) probabilmente il Governo Meloni avrà fatto un decreto-legge per ogni Comune del Mezzogiorno e avrà risolto tutti i problemi. Questa è la prima questione.

La seconda che vorrei sottolineare, cari colleghi e cari rappresentanti del Governo, è che è vero che nella Costituzione non esiste una norma che vieti tassativamente il ricorso al decreto-legge per norme penali o che incidano sullo stato di libertà dei cittadini. Colleghi, ormai credo di esservi venuto a noia e questa sarà una battaglia alla quale non intendo rinunciare per tutta la legislatura. Credo di essere però nel giusto dicendo, come la migliore dottrina penalistica confermerebbe, che non è pensabile continuare a incidere sullo stato di libertà dei cittadini per decreto-legge, perché è contrario non solo a una norma della Costituzione, ma all'intero impianto costituzionale. Anche in questo decreto-legge ci sono norme che prevedono l'allungamento della presenza nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) da sei a diciotto mesi per i migranti che aspettano di essere rimpatriati o rimandati. Verso dove poi è un'altra questione, che avete messo nel decreto-legge, ma non vediamo passi avanti sulle politiche migratorie. Anzi, se vogliamo parlare di Costituzione, ci interesserebbe sapere se, sul piano costituzionale e sul piano del diritto internazionale, accordi di livello amministrativo con altri Paesi possano provocare e produrre obblighi giuridici in capo a un Paese, quindi diritti e obblighi giuridici anche in capo a noi, sulla base - lo ripeto - di una mera stretta di mano tra due capi di Governo. In un Paese che si rispetti gli accordi internazionali stanno dentro un quadro molto preciso, che prevede

trattati, ratifiche e il vaglio del Parlamento (*Applausi*) sugli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

Basta con queste strette di mano, di cui non sapremo niente e sulle quali dovremo fare la fatica di rincorrere la cronaca che i giornali generosamente provano a offrirci, quando su tale questione sarebbe stata più opportuna un'informativa all'Assemblea del Ministro degli affari esteri (che pare però non sapesse nulla dell'accordo).

Emerge anche un tema di libertà personale. Parliamoci chiaramente: stare in un CPR equivale a essere privati della propria libertà personale e - aggiungo - senza le garanzie del processo penale. Infatti, chi commette un reato e viene ristretto nella sua libertà personale per ragioni legate alla violazione del codice penale, almeno ha diritto a un avvocato, a un tribunale del riesame. Se qualche proposta del ministro Nordio mai diventerà legge in questo Parlamento, speriamo che ci sia anche l'interrogatorio di garanzia prima della restrizione della libertà personale con la custodia cautelare. Anche questa però, a mio avviso, è un'evidente violazione dei principi e dell'assetto complessivo della Costituzione.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 12,38)

(*Segue SCALFAROTTO*). Inoltre, come giustamente diceva il collega Patuanelli, qui dentro noi non sappiamo che tipo di oneri portiamo con questi crediti di imposta sulle casse dello Stato.

Siamo perfettamente d'accordo con chi denuncia, come spesso la maggioranza fa, il grande buco di bilancio che il superbonus ha procurato nei conti dello Stato, però è molto singolare che le forze politiche che lamentano per via del superbonus di non essere in grado di fare una legge di bilancio che si rispetti facciano poi norme che prevedono buchi nel bilancio dello Stato. Allora, scusatemi, per un minimo di coerenza, se teniamo alla bollinatura della Ragioneria e al fatto che l'articolo 81 della Costituzione sia rispettato, non lo si può chiedere soltanto a chi vi ha preceduti al Governo, dando magari le giuste responsabilità, perché, quando ci sono, vanno riconosciute, in capo a chi ha governato prima di voi.

Per tutte queste questioni, annuncio il voto fortemente convinto del mio Gruppo a favore della questione pregiudiziale di costituzionalità e credo che questo costituisca anche un precedente. Io credo che dovremmo essere ancora più attenti nell'esame di questi provvedimenti e presentare questioni pregiudiziali di costituzionalità così ben fondate anche per i provvedimenti che seguiranno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Patuanelli, riferita al disegno di legge n. 927.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Calandrini, il disegno di legge n. 927, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il Presidente di turno sospenderà la seduta nel momento in cui inizierà il Consiglio di Presidenza e sarà mia cura avvisarlo non appena inizieranno i lavori, benché la prassi consentirebbe di lavorare anche in pendenza.

È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 12,43)

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in parte sono già intervenuto precedentemente. Il disegno di legge in esame affronta alcune questioni, due in particolare su cui voglio soffermarmi: quella della coesione sociale e quella dell'immigrazione.

In sostanza, si individua, nel percorso attraverso il quale promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno, una grande area meridionale. Ho già detto prima che siamo di fronte a una situazione che nel Mezzogiorno vede condizioni molto diverse tra loro: bisognerebbe intervenire con proposte davvero concrete (è complicato), ad esempio individuando le aree in base alle loro prerogative. Quando si intende fare una politica di sviluppo bisogna conoscere ovviamente l'area, quali sono le sue capacità produttive, quali sono le condizioni economiche, quali sono le condizioni della formazione, della

scuola. Solo così si può pensare a uno sviluppo finalizzato, altrimenti ad attirare i capitali - ammesso che ci siano - saranno sempre le aree più forti, in questo caso tra le aree meridionali, nel momento in cui si va in questa direzione.

Quindi, oltre allo squilibrio tra Nord e Sud del Paese, avremo uno squilibrio interno al Mezzogiorno. Ma basterebbe guardare un po' indietro, io che ho una certa età mi ricordo che anche in Lombardia c'erano le aree depresse, ma erano individuate, selezionate e finalizzate e gli investimenti pubblici andavano in una certa direzione e favorivano anche l'intervento dei privati. Nello stesso tempo, ovviamente, si sviluppava una condizione dal punto di vista delle conoscenze e quindi della costruzione della manodopera sufficiente per andare incontro a questo sviluppo. Questo è sostanzialmente quello che si dovrebbe affrontare.

Qui, invece, c'è un'idea di omogeneità che penso sia davvero un'impostazione sbagliata, ma non perché è sbagliato in sé ragionare nell'ottica di favorire gli investimenti nelle aree che hanno maggiore difficoltà. Vorrei sollecitare quindi anche il ministro Fitto, che è il responsabile per il Governo per le aree del Mezzogiorno, sottolineando il fatto che bisognerebbe ascoltare ogni tanto anche quello che diciamo come opposizione, perché siamo contrari *a priori*. Quello che diciamo è solo che questa impostazione rischia di non produrre l'effetto di coesione perseguito, ma di produrre al contrario ulteriori disuguaglianze. Questo è il dato fondamentale. Siamo invece di fronte a una maggioranza che è totalmente sorda. In tutti questi mesi si è cercato di indirizzare delle proposte rispetto alle quali non c'è nessun ascolto. In più, bisognerebbe capire quante e quali sono le risorse, in che modo vengono finalizzate, qual è la formazione professionale che si prevede. Faccio questo collegamento perché quando avete eliminato il reddito di cittadinanza avete detto che era sbagliato perché bisognava favorire l'occupazione. Ebbene, per favorire l'occupazione bisogna prima di tutto favorire il lavoro e quindi in qualche modo le attività produttive oppure commerciali. Per fare questo, nel momento in cui si decide quali sono le attività su cui puntare, si individua la formazione professionale che va in quella direzione, quindi coinvolgendo i centri per l'impiego. C'è il problema di costruire un rapporto tra domanda e offerta, ma non si discute di nulla di tutto questo, perché si continua a ricorrere alla decretazione, anziché fare una discussione e una riflessione complessiva, come diceva pocanzi il senatore Scalfarotto, sulla situazione del Mezzogiorno, che non è colpa del Governo Meloni. La responsabilità del Governo Meloni è, semmai, che in questo momento ha a disposizione tanti soldi che questo Paese non ha mai avuto da spendere e che vanno spesi in modo fattivo. Se il Mezzogiorno versa in queste condizioni è certamente a causa di come è stato gestito in questi anni dai Governi che si sono succeduti, ma la responsabilità di oggi è finalizzare questo dato. Ci troviamo invece di fronte al fatto che le aziende e le Regioni del Nord sono maggiormente in grado di spendere le risorse del PNRR rispetto a quelle del Sud e quindi il divario continua ad aumentare.

Infine, sul terreno dell'immigrazione, vi posso dire che sono stato a fare delle audizioni in una realtà in cui c'è il lavoro e ci sono migliaia di lavoratori stranieri. Nelle audizioni che si fanno, normalmente le imprese dicono che manca la manodopera. Ebbene, il Governo ripete che bisogna favorire la natalità, ma chi nasce oggi probabilmente potrà dare il suo contributo lavorativo fra diciotto o vent'anni e nel frattempo cosa facciamo? Le imprese denunciano mancanza di manodopera. Allora forse il terreno dell'immigrazione va affrontato in un altro modo, cioè in modo tale che individuiamo e governiamo i flussi, dando anche indicazione su come preparare queste persone prima di tutto sotto l'aspetto linguistico.

Sottolineo, ad esempio, che nell'edilizia, uno dei settori con il maggior numero di infortuni, ciò non avviene solo perché è un lavoro più a rischio, ma perché molta manodopera non conosce nemmeno l'italiano, quindi mi chiedo come faccia ad applicare le norme. Bisogna pertanto imparare la lingua.

Occorre dunque costruire dei flussi e affrontare il tema delle migrazioni, ma voi non siete capaci di farlo perché siete partiti pensando di fare le barricate, cioè di mettere navi per bloccare l'immigrazione. Ora ci ritroviamo con più immigrazione di prima, quindi avete pensato di istituire i centri di detenzione (in questo caso si favorisce certo l'edilizia carceraria): si fanno 15 centri di accoglienza nei quali si può rimanere non sei mesi ma addirittura diciotto mesi, senza avere nessuna aggravante dal punto di vista penale (perché non ha niente di penale) e addirittura si pensa anche di collocarli in altri

Paesi.

Il problema vero che noi contestiamo è il fatto che non avete una politica su questo terreno e la questione dell'immigrazione, volente o nolente, è il problema che abbiamo oggi, che avevamo ieri e che domani avremo ancora di più, perché insisto nel dire che non si può distinguere tra chi scappa dalla guerra e chi scappa dal problema della fame, perché la nostra storia è questa: i nostri nonni e bisnonni sono andati via dall'Italia non perché volevano andare a fare una gita turistica, ma perché andavano dove c'era il lavoro, che poteva garantire il sostentamento loro e della loro famiglia, che magari rimaneva qui. Insomma, non dobbiamo inventare niente da questo punto di vista. Pertanto, anziché affrontare la questione puramente da un punto di vista securitario, va affrontata pensando all'accoglienza vera, che va costruita. Per questa ragione noi pensiamo che il decreto-legge in esame sia profondamente sbagliato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Colleghi, come già annunciato dal presidente La Russa, siccome credo che sia iniziato o stia iniziando il Consiglio di Presidenza, sospendiamo i lavori fino alle ore 13,20.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,52, è ripresa alle ore 13,24*).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

Riprendiamo i lavori.

È iscritta a parlare la senatrice Bevilacqua. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, parto da un fatto noto a tutti, ovvero quello che è accaduto tra il 12 e il 14 settembre a Lampedusa, quando, oltre ai 700 migranti già presenti nell'*hotspot* dell'isola, che ricordo può contenere al massimo 400 persone, si vedono arrivare e sfilare un numero direi infinito di barchini, a bordo dei quali sull'isola, in quarantotto ore, approdano 8.000 migranti.

Tenete conto che l'isola di Lampedusa conta 6.300 residenti.

È chiaro che l'*hot spot* di Lampedusa non può reggere questa ondata, nonostante l'encomiabile lavoro incessante della Croce rossa italiana, delle Forze dell'ordine e il grande, grandissimo cuore dei lampedusani, che hanno aperto letteralmente le porte ai migranti, sfamandoli. Lo hanno fatto dopo che questi poveretti avevano cercato riparo all'ombra dei *container* ammassati sul molo commerciale, dopo che avevano divorato i fichi d'India che crescono spontaneamente sull'isola. Chi è arrivato successivamente, dopo aver tolto la parte con le spine delle pale di fico, che sono evidentemente coperte di spine, ha mangiato anche quelle. Dopo aver divorato le pale di fico si sono avvicinati sommessamente alle case dei lampedusani, che con il loro grande cuore hanno aperto le porte di casa e sfamato i migranti che erano approdati in quelle ore sull'isola di Lampedusa.

Ebbene, il 7 settembre, poco prima che questa ondata record invadesse l'isola di Lampedusa era stato varato in Consiglio dei ministri il decreto-legge di cui oggi ci troviamo a discutere. Un decreto-legge in cui vengono annunciati 45 milioni, stanziati per l'emergenza migratoria per l'isola di Lampedusa e Linosa. Il problema però è che questo decreto, così come tutte le azioni intraprese dal Governo Meloni in tema di fenomeno migratorio, è assolutamente inadeguato a fronteggiare l'emergenza reale che sta vivendo il Paese.

Giusto per ricordare da dove siete partiti, vi rammento che Giorgia Meloni ha vinto il consenso e il voto degli italiani sulle base delle parole con cui lei, in campagna elettorale, diceva che l'unica risposta seria al fenomeno della migrazione era l'immediato blocco navale e che eravate pronti a farlo. Ebbene, siamo a novembre del 2023 e tutta questa prontezza non l'ho vista, mentre ho continuato a vedere un susseguirsi di proclami e di roboanti annunci. Ne cito alcuni, giusto per ricordarvi la tempistica, partendo dal Consiglio dei ministri dell'8-9 giugno, in cui si annunciava la svolta storica: l'Italia protagonista spinge l'Europa alla solidarietà sul tema migranti. E qui scroscio di applausi da tutte le forze del centrodestra. Ricordo le parole della senatrice Licia Ronzulli, che dichiarò ovviamente che l'Italia era meno sola sul tema migranti grazie alla forza del Governo di Giorgia Meloni.

La forza di questo Governo continua a infrangersi con la realtà, una realtà che parla di sbarchi più che raddoppiati, di oltre 140.000 arrivi in Italia che determinano e certificano senza ombra di dubbio l'incapacità del Governo Meloni di fronteggiare e di maneggiare un *dossier* così serio. Un insuccesso dietro l'altro, ma la vostra propaganda continua, con l'annuncio del *memorandum* storico con la

Tunisia: il 16 luglio la presidente Meloni parla di un modello da applicare a tutti i Paesi del Nord Africa, di una svolta memorabile che avrebbe finalmente dato una soluzione alla gestione del fenomeno migratorio.

Ebbene, dal 16 luglio a metà settembre, in soli due mesi Lampedusa dimostra come per l'ennesima volta la vuota propaganda del Governo Meloni si infrange contro la realtà dei numeri e di questo non possiamo che prendere atto, colleghi.

Il problema però è un altro: di fronte all'esplosione in maniera così vigorosa del fenomeno migratorio, cosa fa il Governo Meloni? Ritorno ai fatti di metà settembre e al decreto-legge di cui stiamo parlando. Il Governo stanziava 45 miliardi per le isole di Lampedusa e Linosa. Il 17 settembre, la presidente Meloni si reca in visita a Lampedusa - e mi dispiace dirlo - solo per l'ennesima passerella elettorale, perché prevede che durante la sua permanenza a Lampedusa non debba esserci un incontro con i cittadini dell'isola. La Meloni incontra i cittadini solo perché quelli che erano riuniti in assemblea permanente sull'isola bloccano il corteo delle auto dove viaggiavano la Meloni e la von der Leyen e chiedono di essere ascoltati. La Meloni non aveva previsto di incontrare la cittadinanza.

I cittadini di Lampedusa chiedono interventi: c'è una petizione che è stata firmata, mandata a tutte le segreterie e di cui tutti immagino abbiate notizia, se realmente, come dite, siete attenti alle esigenze dell'Italia e dei cittadini che subiscono l'impatto dei fenomeni migratori. Ebbene, i cittadini nella loro petizione chiedono interventi che riguardino l'impatto che ha il fenomeno migratorio sulla vita dei cittadini di Lampedusa, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della sanità e dell'aggravamento di tutta una serie di situazioni che già patiscono i cittadini di Lampedusa per il fatto di essere un'isola minore (faccio riferimento alla continuità territoriale).

Andiamo a vedere cosa c'è nel decreto-legge che stiamo discutendo oggi. Anzi, prima faccio un passo indietro. Questa passerella elettorale della presidente Meloni dimostra ancora una volta come lei arrivi a questi appuntamenti importanti fondamentalmente impreparata sugli atti del suo Governo. Infatti, quando i cittadini la fermano, la fanno scendere dall'auto e le chiedono ciò di cui vi ho parlato, lei risponde: ma noi vi stiamo dando 50 milioni. Quindi non ricorda nemmeno che i milioni stanziati erano 45.

A proposito dei barchini, il 18 settembre il ministro Salvini dichiara che è un dovere morale affondare i barchini e i barconi che arrivano perché i trafficanti non possano usarli più. Ora vi chiedo, perché a questo punto devo dubitare del fatto che il Ministro Salvini ne sia a conoscenza: voi, colleghi, sapete che l'isola di Lampedusa è una riserva naturale, vero? Sapete cosa significa affondare e lasciare lì i relitti dei barchini? Significa sconvolgere l'intero ecosistema che è alla base della peculiarità dell'isola; non solo, significa travolgere l'esistenza stessa da un punto di vista turistico dell'isola, che ha fondato la propria peculiarità e la propria attrattività su questo. Inoltre, riempire il molo di barchini affondati significa paralizzare le attività dei pescatori e dei turisti che vogliono usufruire e godere delle coste dell'isola, perché le barche dei residenti che svolgono questa attività non possono circolare liberamente e muoversi nel porto, perché impediti dai barchini che sono lì affondati.

Non c'è niente nemmeno per la sanità. C'è stato un fatto gravissimo a Lampedusa.

Un bambino che doveva nascere ha iniziato ad avere problemi durante la gestazione ed è stato perciò richiesto l'intervento e il trasporto urgente con l'eliambulanza della mamma gestante. È stato fatto un esposto da parte della famiglia. Ho anche presentato un'interrogazione sul tema, perché questo bambino, purtroppo, è morto durante il trasporto. *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Senatrice Bevilacqua, la invito a concludere, perché le ho già dato un minuto in più.

BEVILACQUA (M5S). Grazie, signor Presidente. Come dicevo, questo bambino doveva partire con l'eliambulanza alle 11. È stato dato l'ordine di attendere l'arrivo di un barchino, su cui viaggiava un migrante che probabilmente avrebbe avuto bisogno di essere trasportato con l'eliambulanza. Il fatto che ci fosse a disposizione dell'isola solo una eliambulanza ha forse determinato il decesso del bambino.

Non so quale sarà la verità giudiziaria che verrà accertata. Di certo è però inaccettabile che possa esserci anche un solo dubbio sul fatto che i residenti debbano subire una disattenzione totale a temi così fondamentali per la loro vita, vedendo un Governo capace solo di fare proclami che si risolvono in

un nulla di fatto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Germanà. Ne ha facoltà.

GERMANA' (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ministro Fitto, onorevoli senatori, questo decreto, che introduce importanti novità, ha un grande punto di forza, che è proprio il suo punto di partenza: cioè cosa fino ad oggi non ha funzionato, sull'utilizzo delle risorse che riguardano la coesione e lo sviluppo. Lo dico da parlamentare del Sud, dove c'è un problema innegabile, quello dell'incapacità della spesa dei fondi europei. Purtroppo, non si può continuare a fare finta di nulla. Proprio per questo, viene da sorridere o da piangere - bisogna vedere da quale punto di vista si approccia l'argomento - sulle tante dichiarazioni che si sono susseguite, negli anni, da parte di governatori o amministratori di sinistra del Sud, fortunatamente ormai pochi, che strumentalmente attaccano la riforma dell'autonomia differenziata che ha come unico obiettivo quello di responsabilizzare le Regioni e di esaltare le eccellenze di ogni territorio. (*Applausi*). Questa è una battaglia storica della Lega che grazie al lavoro del nostro ministro Calderoli, vedrà la luce in questa legislatura. (*Applausi*). Questo decreto è quindi il sussulto di una classe dirigente meridionale e ritengo che questo Governo, proprio oggi in quest'Aula, abbia raggiunto un importante obiettivo, cioè quello di riportare la centralità del Mezzogiorno nel dibattito odierno. Una centralità che parte proprio dalle deleghe affidate durante la formazione del Governo ad un Ministro, il ministro Fitto, che viene proprio da quella terra, che viene proprio dal Sud, quindi con una visione più complessiva, con la strategia di chi ha la delega degli affari europei del Sud e delle politiche di coesione per riparare ai tanti danni fatti dai colleghi di sinistra.

Quindi, cosa succede? Qual è la grande novità, la visione complessiva, la strategia contenuta in questo decreto? Vorrei partire dalle ZES, che mentre prima erano sparse a macchia di leopardo nel Sud e davano, la possibilità di investire con vantaggi fiscali e semplificazioni amministrative, solo in alcune piccole parti del nostro Paese, adesso diventeranno un'unica grande ZES, che abbraccia tutto il Meridione d'Italia. Una unica ZES, che sarà la più grande d'Europa, in grado di attrarre investimenti non soltanto dal nostro Paese, ma da ogni parte d'Europa.

Per la prima volta, quindi, una grande macro area d'Europa è riconosciuta come Zona economica speciale. Basterebbe già questo a definire come un successo il risultato che oggi portano a casa questo Governo e questa maggioranza che lo sostiene. Proprio questo ragionamento di macro area è in linea con quanto stanno facendo altri Ministri, come il nostro ministro Matteo Salvini, il Ministro delle infrastrutture, con il ponte sullo Stretto. Il ponte non unirà soltanto Messina a Reggio Calabria, cioè una grande area metropolitana, ma il senso è proprio quello di unire tutti i territori del Sud, creando una grande regione, che è proprio il Sud.

Quindi, con la ZES unica non sarà più lo Stato a dover dare soldi a pioggia, ma saranno le imprese che dovranno investire con i loro progetti, ovviamente aiutate dallo Stato, in una zona che non soltanto darà la possibilità al territorio di crescere, ma anche ai lavoratori del Mezzogiorno di non dover lasciare i propri territori.

Per far questo è fondamentale dare spazio alle capacità propositive che ci sono nel Mezzogiorno e con questo provvedimento siamo certi che stimoleremo l'iniziativa imprenditoriale dell'intero Sud.

Da oggi investire nel Mezzogiorno d'Italia conviene, da oggi sarà possibile attrarre autentici investimenti e insediamenti produttivi; un'economia reale per restituire dignità al nostro Sud, troppo spesso preso in giro con misure di assistenzialismo come il reddito di cittadinanza.

È prevista anche una nuova disciplina per i contratti istituzionali di sviluppo (CIS) che adesso, grazie al limite dai 200 milioni in su, vedranno la vera attuazione rafforzata delle politiche di coesione. Con il piano strategico nazionale delle aree interne saranno delineate le priorità strategiche e gli ambiti di intervento in materia di istruzione, mobilità e servizi sociosanitari che sono certamente tra le cause che più hanno contribuito allo spopolamento delle aree interne.

Vi è poi un tema che sta molto a cuore alla Lega; in questo decreto-legge abbiamo trovato spazio per l'isola di Lampedusa e Linosa, con 45 milioni di euro per le infrastrutture viarie, per le opere di urbanizzazione primaria, per gli impianti di depurazione, per un deposito di carburante e per nuovi edifici pubblici che il Comune di Lampedusa realizzerà grazie al supporto strategico garantito da Invitalia per la progettazione.

Ci viene da sorridere quando i colleghi del MoVimento 5 Stelle attaccano proprio sull'argomento dell'immigrazione il ministro Salvini. Siete poco credibili. *(Applausi)*.

E ancora, onorevoli senatori, un emendamento, approvato dai colleghi della Camera dei deputati, accende la speranza in un territorio straordinario quale è proprio la Provincia di Agrigento per la realizzazione di un aeroporto nella Provincia della Valle dei Templi.

Tutto questo, signor Presidente, perché questo Governo, con i suoi Ministri del Sud e del Nord, è consapevole che non ci può essere un'Italia che viaggia a due velocità. Il Sud viaggerà al pari del Nord e a trarne beneficio sarà l'intero Paese.

Onorevoli colleghi, tutto questo per dire che non esiste una questione meridionale, ma una questione nazionale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (M5S). Signor Presidente, ho già avuto modo di esprimermi sul provvedimento al nostro esame durante la discussione sulla questione pregiudiziale. Abbiamo visto infatti che, al di là di tutte le critiche che sono state già espresse dalla collega che mi ha preceduto, abbiamo un problema di coperture. La pregiudiziale non è passata, ma il problema della copertura rimane perché nel testo del decreto-legge non c'è traccia della quantificazione della copertura degli oneri per quanto attiene ai crediti di imposta previsti dall'articolo 16 sull'istituzione delle ZES al Sud.

Ci sono però altri problemi nel decreto-legge. Ci sono per esempio le questioni sulla *governance* e su chi dovrà gestire e organizzare le ZES. Ci sono problemi per quanto riguarda i fondi per le Regioni del Sud con una costrizione delle peculiarità delle autonomie locali sull'utilizzo e la gestione di questi fondi. I partiti che vogliono farci approvare l'autonomia differenziata - mi dispiace dovermi ripetere, ma le contraddizioni di questa maggioranza emergono in ogni provvedimento che portate all'attenzione di quest'Aula - non fanno altro che parlare di maggiore autonomia, di devoluzione di impegni dal livello statale a livello regionale o ancora più giù e, poi, ogni volta che possono accentrano. Mi sembra il gioco delle tre carte. Vorremmo capire anche noi che tipo di gioco volete fare; o volete l'autonomia o la centralizzazione. Questo ibrido multiforme non può che far male al nostro Paese e si conferma, ancora una volta, quello che - ahimè - ho già detto, cioè che non avete un disegno per il Paese, ma procedete a tentoni, una toppa qua, un'altra di là. *(Applausi)*.

In questo modo la macchina del Paese non può che finire fuori strada. E di nuovo uso una metafora che ho già utilizzato anche ieri in Commissione sanità. Ci avete detto che la coperta è corta, che non ci sono le risorse - sempre la solita storia - che vi abbiamo consegnato una macchina che non cammina. E a me tocca ripetermi: noi vi abbiamo consegnato una macchina che correva e anche abbastanza, perché avevamo una crescita del PIL superiore alla media europea e invece voi in due anni siete riusciti a tirare il freno a mano, a scendere dalla macchina e a inforcare il triciclo. Questo è quello che state facendo. *(Applausi)*. Questo decreto ne è l'ennesima dimostrazione, perché rattoppa di qua e di là, ma dove va non si sa.

Al di là di questi aspetti generali, mi soffermo particolarmente sulla questione dell'immigrazione: anche quella doveva essere il vostro cavallo di battaglia, dovevate avere le idee chiarissime, dovevate sapere benissimo come gestirla e invece non gestite un cavolo e andate a traino, a ruota, cercando di fare qualcosa per accontentare gli appetiti del vostro elettorato, ma non riuscite neanche in quello. Non riuscite neanche ad accontentare le vostre maggioranze nei Consigli regionali, perché stamattina nel corso dell'audizione presso il Comitato Schengen l'assessora responsabile della questione immigrazione per la Conferenza Stato-Regioni, a proposito di minori non accompagnati, ha riferito che è un disastro su tutta la linea. Quello che ci sarebbe da fare è chiaro, peccato che la maggioranza non lo fa, ancora una volta. Siamo arrivati persino al paradosso di dover sentire uno degli auditi dire che è un problema l'accertamento dell'età dei minori, come se la medicina fosse una scienza esatta, cosa che tutti sappiamo non essere. Ho capito che avete un grave problema con la scienza e con tutto quello che attiene alle discipline scientifiche, ma andare persino a contestare i metodi di accertamento dell'età dei minori è davvero troppo. *(Applausi)*.

Il sistema non funziona così com'è, ci sarebbe bisogno di risorse per la Sicilia, ma anche per il Friuli, perché anche da lì è arrivato un grido d'allarme, con strutture private che fanno strozzinaggio nei

momenti di emergenza, una situazione veramente denigrante e vergognosa per un Paese che si vuole considerare civile. Ebbene, che soluzione proponete? Attribuire indiscriminatamente un'età più alta per evitare che un ventenne finisca in mezzo ai diciassettenni. E allora il rischio che invece un sedicenne finisca in mezzo ai ventenni? Non vi interessa. Voi dimenticate sistematicamente e metodologicamente che la nostra Costituzione prevede la tutela dei diritti del più fragile e non la colpevolizzazione del più forte. (*Applausi*). Tutta la nostra Costituzione è permeata di principi solidaristici e voi li calpestate sistematicamente, ogni volta, nei decreti che presentate, nelle dichiarazioni che fate e questo vale per qualsiasi campo, dalla sanità all'immigrazione. Persino per il sistema pensionistico fate discriminazioni sulle spalle dei più fragili. Quando inizierete a provare una sana vergogna per tutto questo?

Signor Presidente, ritengo che gli elementi di critica siano stati già ampiamente evidenziati all'Assemblea e per queste ragioni, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, chiedo di non passare all'esame degli articoli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, se mi è permesso, inizierei il mio intervento suggerendo al Governo di cambiare titoli dei decreti-legge, perché quello in esame dovrebbe recare disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno. Ho provato a guardare il testo da tutti i lati, ma in realtà mi sono trovata di fronte a un decreto-legge che ha lo scopo principale di sottrarre potestà alle Regioni e ai Comuni meridionali e di trasferirle tutte nelle nuove unità di missione e cabine di regia che vengono istituite a Palazzo Chigi. È come se voi aveste l'ossessione che chiunque possa determinare qual è la finalità delle risorse sia un pericoloso nemico che complotta contro di voi e quindi, in ragione del vittimismo diffuso, avete il problema di controllare tutto. Lo vedremo poi rispetto al tema delle zone economiche speciali, perché in quel caso determinate davvero il blocco di una politica che invece stava funzionando.

Vorrei però ricordare al Governo, in particolare al ministro Fitto, tramite lei, signor Presidente, che noi stiamo ancora cercando di capire quei famosi tagli fatti ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza che riguardano in particolare le amministrazioni comunali e che dovevano essere risolti dal fatto che venivano invece affidati ai fondi di coesione. Mi chiedo come pensiate di rendere praticabile tutto ciò quando in realtà sul Fondo di coesione state facendo la stessa operazione che avete fatto coi tagli al Piano nazionale di ripresa e resilienza, e cioè decidete che sono di gestione nazionale, che vengono sottratti al rapporto con le amministrazioni locali e al massimo considerate di poterne discutere con le Regioni. In realtà, i fondi di coesione dovevano essere essenziali non solo per raggiungere gli obiettivi di sviluppo che la stessa Unione europea ci ha sempre riconosciuto, ma anche per costruire quell'infrastrutturazione di base che in vaste aree del Mezzogiorno purtroppo non abbiamo ancora. Non è questa la priorità, perché in realtà, rispetto alle famose misure urgenti per il rilancio delle aree del Mezzogiorno, non c'è una parola che sia una che dica in quale direzione si vuole muovere questo rilancio, quali sono le priorità, perché c'è bisogno di sottrarre la gestione dei fondi di coesione alle Regioni per portarli dentro una dimensione centralizzata. E neanche si dice, per esempio, che infrastrutture fondamentali potrebbero essere gestite meglio all'interno di una capacità interregionale di coordinarle. Tuttavia, per dire questo bisogna avere un'idea di quali sono le infrastrutture verso le quali ci si muove. Credo, in verità, che noi siamo di fronte non a un decreto-legge recante misure urgenti per il Sud, ma a un decreto-legge - credo che sia almeno il terzo, ce ne sono stati già due sulla pubblica amministrazione - che si occupa di riorganizzare i poteri centrali del Governo, in particolare a Palazzo Chigi (*Applausi*): centralizzare tutto, riorganizzare, determinare assunzioni, determinare quali sono gli uffici di direzione, quali sono i compiti. Sono tutte cose essenziali, per carità, ma che non danno alcuna informazione rispetto a quali sono invece gli obiettivi che ci si vuole proporre.

Se questa è la sensazione generale rispetto al provvedimento in esame, vorrei poi sottolineare che la scelta che in esso viene fatta di costruire la zona economica speciale unica è davvero incomprensibile. Non è un caso se si chiama zona economica speciale. Quindi, se metà del Paese diventa una zona

economica speciale, mi permetto di dirle che giustamente Regioni come le Marche o l'Abruzzo, che hanno la stessa condizione di essere qualche volta obiettivo 1 e poi tornano obiettivo 2, poi ripassano a obiettivo 1, si domandano perché loro non ne fanno parte. Qual è il criterio rispetto al quale si decide? Qual è la specialità? Sono il Mezzogiorno? Poco fa ho sentito un collega dire che la questione meridionale è una questione nazionale. Io direi una cosa diversa: è un problema nazionale che esista una questione meridionale. Dove mettiamo quella linea, sulla base di quali criteri?

Vorrei anche dire che dentro quella logica dell'essere zone speciali c'era non solo l'indicazione che si faceva una politica speciale, differente, indicando delle caratteristiche, ma quelle caratteristiche erano indicate; c'erano dei criteri rispetto ai quali erano state selezionate e vorrei citarne alcuni. Sono zone economiche speciali perché sono connesse ai problemi di avere fattori di sviluppo positivi che permettano di crescere (porti, aeroporti, sistemi logistici, interporti e così via).

Adesso che facciamo, un aeroporto per ogni Comune d'Italia? Vorrei dirle che sono migliaia i Comuni, perché otto Regioni del nostro Paese fanno migliaia di Comuni; forse quel territorio avrebbe invece bisogno di risposte diverse.

La seconda cosa che vorrei ricordare è che erano zone economiche speciali perché avevano condizioni di tassazione differente, esattamente in ragione del fatto che agli investitori in quell'area si ponevano dei criteri: non potevano andarsene se non fossero passati almeno dieci anni e dovevano avere delle politiche occupazionali che non permettessero la riduzione del personale. Questi criteri ci sono ancora? Diventano i criteri di tutto il Mezzogiorno d'Italia, di otto Regioni e di migliaia di Comuni? Credo che dovrete dare queste risposte, altrimenti l'operazione si chiama in un altro modo: aboliamo le otto zone speciali economiche speciali che oggi ci sono, per fare un gigantesco imbuto, in quel di Palazzo Chigi, che non sarà più in grado di determinare l'attrattività degli investimenti nel Mezzogiorno e farà esattamente l'operazione opposta a quella che ci state contrabbandando. *(Applausi)*.

Un po' di dati ci dicono che le otto zone economiche speciali avevano cubato attività e attrazione di investimenti per 2,2 miliardi all'anno. Se abbiamo capito bene, dentro questo decreto prevediamo 1,8 miliardi. Quindi la prima opzione è allargare la zona, allargare la platea di coloro che dovrebbero ricevere delle risorse, le quali risorse intanto diminuiscono. Dentro lo schema di attrazione degli investimenti, che deve essere decisa dalla cabina che sta a Palazzo Chigi composta da 60 persone che devono occuparsi di otto Regioni e migliaia di Comuni, si dice che, però, quelle che sono interessate da cifre inferiori a 200.000 euro non vengono prese in considerazione. Questo, detto nel Paese della piccola media e impresa degli artigiani e della costruzione di un tessuto produttivo che è fatto così, è uno schiaffo in faccia e una dichiarazione di non voler dare una risposta al Mezzogiorno. *(Applausi)*.

Vorrei ricordarle che l'Abruzzo - lo cito perché un mio collega precedentemente diceva esattamente la stessa cosa - è una di quelle Regioni che non si capisce mai da che parte sta, tra il Nord e il Sud del Paese. Il 90 per cento delle attività che si sono svolte nella zona economica speciale era sotto i 200.000 euro. Quindi, voi state dicendo che le opere che erano già in corso, che si dovevano fare e che avevano quella cifra spariscono nel limbo. Ma sparisce così nel limbo la possibilità dell'attività economica di quei territori.

Ancora, la zona economica speciale era caratterizzata non solo dall'esistenza del credito d'imposta, di cui voi riducete la cifra, ma anche dal fatto che c'era la diminuzione fino alla metà dell'IRES. Che fine fa quella norma? Sparisce? Cioè noi pensiamo che il credito d'imposta diventa come la decontribuzione? Quando non sappiamo cosa fare, diciamo che c'è il credito d'imposta per questo e per quello, ma non si distingue mai una politica, e il risultato in realtà è che non siamo in grado di avere effettive politiche di attrazione.

Vorrei spendere una parola, nel tempo che mi rimane, anche sul tema delle aree interne. Le aree interne, da sole, rappresentano 1.904 Comuni. Sulle aree interne si sono fatte le missioni speciali e le unità, si sono indicate tante cose e si continuano a moltiplicare i progetti; ma quello che continua a mancare sono le risorse. Il punto fondamentale delle aree interne è il bisogno di avere una rete di servizi che permetta alle persone di vivere in quelle aree. *(Applausi)*. Se non si fa questo, tutto il resto è di nuovo un'opera di centralizzazione.

Vorrei chiudere, Presidente, dicendo che io credo che in quest'Aula, nei decenni che abbiamo alle

spalle della Repubblica, si siano spese parole molto importanti sulla questione meridionale, che è stata una grandissima questione di questo Paese. Purtroppo devo usare il passato, perché è stata una grandissima questione, anche dialettica, di opinioni e di idee della politica, ma poi si è progressivamente racchiusa dentro l'idea che poteva contrapporsi a una questione settentrionale, come se si potesse ragionare della necessità di congiungere questo Paese attraverso il fatto che ognuno rivendicava un pezzetto per sé, senza alcuna idea di unità nazionale. Allora è vero che noi affronteremo significativamente la questione del Mezzogiorno solo nel momento in cui saremo convinti che è davvero una questione nazionale.

Una questione nazionale è tale se i vincoli che ci si è dati si rispettano: si rispetta il 40 per cento delle risorse del PNRR; si rispetta l'80-20 rispetto al decreto-legge di cui stiamo discutendo; si rispetta il fatto che, se ci sono delle cose che non funzionano - come dite voi nella presentazione di questo decreto - se gli enti locali non sono in grado di spendere, ci si deve interrogare sul fatto che il primo grande danno che è stato fatto al Mezzogiorno è stato sottrargli la capacità di avere strutture, competenze, possibilità di assumere nelle Regioni e nei Comuni, capacità di affrontare le spese di programmazione. Noi affronteremo davvero la questione, da un lato con un grande piano per l'occupazione nella pubblica amministrazione, non a Palazzo Chigi, ma nella pubblica amministrazione diffusa nel Paese; dall'altro lato, quando non sarà la responsabilità del Governo giudice decidere se qualche provvedimento si possa fare o meno, ma saranno le Regioni in grado di determinare la loro programmazione.

Io penso che inventando la questione settentrionale abbiamo fatto un grande danno al Paese, ma questi decreti continuano esattamente quel danno, perché promettono cose che poi non contengono e non mantengono. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO (*Fdi*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, al di là di quello che è stato detto, ritengo che questo decreto sia fondamentale, sia perché il Paese ha urgenza di interventi coordinati e incisivi sulle politiche di sviluppo, che per tanto, troppo tempo sono state lasciate alla deriva; sia e soprattutto perché, dopo il lavoro che è stato svolto in un anno dal ministro Fitto per una ricognizione delle energie e delle risorse in campo e di tutti fondi disponibili, il Fondo sviluppo e coesione, il PNRR e quant'altro, ci si è accorti che serve una regia forte che possa interloquire con le autonomie locali, con le Regioni e con chi poi deve materialmente mettere a terra i famosi investimenti.

Per questo servivano degli strumenti nuovi. Per esempio, in questo provvedimento si sono individuati gli Accordi per la coesione, che tracciano un percorso comune attraverso la responsabilizzazione delle amministrazioni, che tendono a non spendere queste importanti risorse. Questa responsabilizzazione passa dal mettere nero su bianco in un accordo di coesione non solo l'individuazione degli interventi strategici, ma anche e soprattutto la tempistica della loro realizzazione.

Molto spesso è stato richiamato il tema delle aree interne e proprio questo decreto-legge traccia, nel Piano strategico nazionale delle aree interne, una programmazione finalmente organica, che passa attraverso una ricognizione delle risorse in campo, che abbia realmente l'intenzione di avviare una strategia che sia non semplicemente parcellizzata, ma di attenzione a quel che succede nelle aree interne e agli svantaggi che soffrono.

Anche in questo caso, il tema affrontato sono le isole di Lampedusa e Linosa, che è stato richiamato anche in alcuni interventi precedenti, con importanti investimenti: ben 45 milioni di euro. Sono investimenti importanti relativi a oggettive carenze infrastrutturali che hanno quelle isole e che evidentemente negli anni precedenti non erano state affrontate. Questo Governo le sta affrontando con serietà e impegno, avendo anche chiarezza che queste isole, che sono una frontiera d'Europa, vivono una costante emergenza da anni. La visita del presidente Meloni, che ha portato direttamente il Presidente della Commissione europea a Lampedusa, ha permesso all'Europa di conoscere veramente i problemi drammatici di questa isola.

Quindi, al di là degli incontri che ci sono stati con la popolazione, sia pur fugacemente, c'è stata una presa d'atto di quanto fosse grave la situazione. Anche per questo nel decreto ci sono delle importanti

misure sul tema dell'immigrazione clandestina, che danno la possibilità di costruire nuovi centri di rimpatrio e di aumentare i periodi di detenzione per gli stranieri non in regola con le norme dell'asilo. Da un lato, dobbiamo certamente essere umani e garantire accoglienza, ma, dall'altro, dobbiamo anche e soprattutto garantire la sicurezza dei nostri cittadini, e sappiamo bene quanto questi fenomeni abbiano degli impatti negativi importanti nelle nostre realtà.

Si è parlato della zona economica speciale (ZES) nel Mezzogiorno. Se si arriva alla determinazione di fare uno strumento così importante, anche a seguito di una importante interlocuzione con l'Unione europea, non è perché si vogliono mortificare i territori e quello che è stato fatto fino ad ora, ma perché ci si è resi conto che serviva qualcosa che - come è stato evidenziato prima - rimettesse realmente la questione meridionale al centro della politica nazionale, e quindi con una politica veramente di impatto. Occorre considerare tutto il Meridione d'Italia come una zona da attenzionare con investimenti attraverso il credito di imposta e il monitoraggio di tutte le risorse che si possono mettere in campo, anche in relazione al PNRR, che si è dovuto modificare visto lo stato di non attuazione di alcuni interventi previsti *in illo tempore*.

Alla ZES si è affiancato un importante piano di rafforzamento della struttura amministrativa che deve seguire gli investimenti. Attenzione: è un piano che passa da ben 2.000 assunzioni, di cui solo 71 a livello centrale; il resto è destinato alle Regioni e ai Comuni, che erano i principali centri di spesa che soffrivano della difficoltà di poter portare avanti le gare di appalto e le progettazioni esecutive degli interventi che si andavano via via programmando. Quindi, è tutt'altro che una semplice centralizzazione: è un centro forte che dialoga con degli enti locali e delle realtà territoriali che vengono rafforzate.

Oggettivamente stiamo rendendo possibile, anche attraverso lo strumento del credito d'imposta, seriamente la costruzione dello sviluppo nel Mezzogiorno. Lo stiamo facendo via via costruendo degli atti che hanno una loro coerenza di fondo, perché abbiamo deciso di cambiare rotta per il futuro di questo Paese: non più politiche meramente assistenzialistiche, non più paghettoni per chi vuole rimanere a casa, ma una regia forte per garantire realmente la possibilità di investire nel Mezzogiorno d'Italia e nella nostra Nazione. Dobbiamo costruire un qualcosa che duri negli anni, una possibilità di sviluppo serio e concreto per le nuove generazioni che sia legata non alla estemporaneità di misure *spot*, ma a una strategia di fondo che stiamo delineando, provvedimento dopo provvedimento. (*Applausi*).

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 14,08)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FITTO, ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Signor Presidente, ringrazio lei e tutti i senatori intervenuti in questo dibattito. A conclusione dell'*iter* di questo decreto-legge, mi sembra molto importante poter svolgere delle riflessioni che siano per la prima volta complessive, visto che si è trattato di un *iter* abbastanza ampio di confronto. Parto da questo dicendo che molte critiche non corrispondono al vero, visto che il decreto-legge in esame ha avuto la possibilità di essere arricchito, modificato o integrato sia nel passaggio alla Camera dei deputati, sia anche e soprattutto - voglio sottolinearlo - nel confronto con il sistema delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Partirei da qui per sgombrare il campo da una prima critica che semplicemente non esiste. Ho ascoltato critiche rivolte al fatto che il Governo toglie i poteri alle Regioni e che il Governo con questo decreto non interviene rispetto a quello che è il ruolo delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Ho ascoltato critiche abbastanza pesanti anche rispetto al fatto che toglieremmo competenze alle Regioni. Ecco, voglio dare all'Assemblea una notizia: il decreto-legge in esame ha avuto il parere favorevole della Conferenza unificata. (*Applausi*). Mi sembra che questo sia un modo molto chiaro per smentire una serie di critiche che non poggiano sul nulla. Anzi, colgo l'occasione per rivalutare molto positivamente il lavoro svolto in Conferenza unificata, poiché nel confronto con le Regioni, le Province e i Comuni abbiamo accolto diverse indicazioni, abbiamo implementato e migliorato il provvedimento e quindi abbiamo messo in campo delle soluzioni adeguate rispetto al tema in esame.

Il decreto, sostanzialmente, tocca cinque grandi questioni, che danno proprio l'idea opposta alla critica

che ho ascoltato. Danno cioè l'idea di una strategicità e di una visione. Per la prima volta si mettono insieme diversi ambiti delle politiche del Mezzogiorno e lo si fa utilizzando anche le risorse messe a disposizione. Soprattutto, lo si fa mettendo in campo delle correzioni, su una serie di strumenti molto importanti, che - lo vorrei ricordare - sono state condivise anche con la Commissione europea. Infatti, nell'ambito del percorso messo in campo, c'è una soluzione che è stata assolutamente definita e condivisa preventivamente anche con la Commissione europea.

Il primo punto che vorrei toccare è quello degli accordi di coesione. Dico, alla senatrice Camusso in modo particolare, che mi dispiace, ma nessun potere viene tolto alle Regioni. Basta leggere gli articoli del decreto e vedere quello che è accaduto anche sugli accordi di coesione già sottoscritti. Le risorse sono state imputate a ogni singola Regione. Con una delibera CIPES a luglio abbiamo attivato un tavolo con ogni Regione e abbiamo sottoscritto due accordi di coesione.

L'accordo di coesione non toglie risorse a nessuno. È la Regione che propone gli interventi da realizzare e sottoscrive con il Governo un accordo di coesione che - a differenza di quanto accadeva nel passato - prevede in modo specifico un cronoprogramma che stabilisce e scandisce i tempi e gli aspetti finanziari, con le eventuali sanzioni laddove non dovesse essere realizzato questo intervento.

Questo perché il Governo, appena insediato, ha messo in campo un monitoraggio dell'utilizzo delle risorse della programmazione europea e nazionale per il periodo 2014-2020. In quel monitoraggio è emerso che, a fronte di 126 miliardi di euro disponibili dopo nove anni, le risorse spese erano pari al 34 per cento. Sono dati della Ragioneria generale dello Stato, confermati - ahi noi - dalla Corte dei Conti italiana e confermati anche dall'ottavo Rapporto sulla coesione.

Tale rapporto, approvato dalla Commissione europea, definisce l'Italia e quindi il Sud Italia come l'area nella quale oggi non solo vi è una condizione di trappola di sviluppo - uso le parole della Commissione europea - ma vi sono anche le condizioni per dover modificare l'area con maggiori difficoltà dal punto di vista della qualità e della quantità della spesa delle risorse messe a disposizione.

Ecco perché il Governo si è mosso con un meccanismo che interviene sul fronte della capacità di utilizzo delle risorse. E lo stiamo facendo mettendo in campo quanto previsto all'interno degli accordi di coesione, che non mette in alcun modo in discussione l'utilizzo e la quantificazione delle risorse. Le risorse ci sono e sono disponibili, a condizione che le si usino per gli investimenti, che sono la ragione per la quale vengono assegnate e non vengano invece parcellizzate in una spesa corrente, che ci porta lontano dai parametri dello sviluppo di cui il Mezzogiorno ha bisogno.

Su questo, sì, abbiamo una visione differente. E abbiamo una visione differente anche sugli altri punti, che sono punti centrali di questo decreto e che sono stati oggetto anche di considerazioni. La senatrice Bevilacqua ha fatto un riferimento al tema di Lampedusa. Lampedusa è una fotografia lampante di quello che noi stiamo dicendo. Negli anni passati sono stati assegnati venti milioni di euro per intervenire a compensazione in quell'isola e ad oggi, dopo almeno sei anni, le risorse impegnate e spese sono pari a 3,7 milioni di euro.

Noi ne abbiamo assegnati 45, ma con un metodo differente. Voglio informare il Senato e la senatrice che ha posto il problema che noi abbiamo già, mentre il decreto era in fase di conversione, attivato il primo tavolo di confronto, convocando il sindaco e la società che dovrà assistere il Comune nella realizzazione e individuazione degli interventi, alla presenza dei ministri Urso e Salvini per individuare delle soluzioni organiche rispetto all'utilizzo delle risorse.

Rispetto alla critica che ho ascoltato sul tema delle aree interne, aggiungo che a me appare paradossale, per il semplice fatto che le aree interne sono sempre state solamente una strategia delineata con alcune delibere CIPES. Per la prima volta, noi normiamo la politica per le aree interne del nostro Paese con un intervento organico, che riguarda una serie di Comuni e diversi milioni di cittadini italiani, per i quali ci poniamo il problema di affrontare complessivamente non solo le questioni collegate alla infrastrutturazione, ma anche il tema collegato allo spopolamento, cercando di dare una risposta chiara sul fronte dei servizi, che sono gli elementi fondamentali per dare una risposta in questa direzione.

Aggiungo la terza questione che mi sta a cuore evidenziare all'interno di questo decreto-legge. Si è parlato del tema della centralizzazione, che sinceramente non viene mai delineata con riferimenti

specifici. Parliamo quindi della centralizzazione. Essa ha portato il nostro Governo a trattare con la Commissione europea e a ottenere il via libera sul progetto Capacità per la coesione, che prevede la possibilità di assumere con risorse europee a tempo indeterminato, nei Comuni per l'85 per cento e con solo 70 persone a livello centrale, ben 2.200 funzionari che andranno a rafforzare la capacità amministrativa del sistema dei Comuni. Questo è quanto previsto nel decreto-legge.

Voglio affrontare un altro elemento che è stato oggetto della discussione che abbiamo avuto, ossia la zona economica speciale. Non voglio recuperare o ricordare le numerose dichiarazioni di chi oggi contesta la zona economica speciale e ieri ci spiegava che essa sarebbe stata l'unica soluzione per l'intero Mezzogiorno. (*Applausi*). Ometto questo richiamo, questo riferimento perché non sarebbe utile alla nostra discussione. Ma noi oggi abbiamo un tema di contesto di carattere generale che va affrontato. La ZES non è uno strapuntino di discussione dal punto di vista gestionale, sul quale dirò pure qualcosa, rispetto al quadro esistente.

La ZES è un grande progetto (*Applausi*) che, piaccia o non piaccia, è una strategia di questo Governo, che vuole collocare, in un momento molto complesso per l'economia a livello mondiale e per il nostro Paese, questo progetto in una dimensione molto più ampia. Darò una risposta anche di dettaglio sul tema delle singole aree di riferimento. Ma sinceramente mi sembra che sia veramente poca cosa - lo dico con molto rispetto - immaginare una critica sulla *governance* della ZES o sui suoi strumenti, quando noi stiamo giocando una partita relevantissima per una delle più grandi aree, come zona economica speciale, all'interno e al centro del Mediterraneo per provare a far competere il nostro Paese e il Mezzogiorno d'Italia con il resto d'Europa e del mondo.

Lo dico soprattutto in riferimento a quelli che sono i numeri oggetto della zona economica speciale. Ho ascoltato una serie di considerazioni e critiche che semplicemente non sono realistiche; non sono vere. Non voglio tornare indietro sul dibattito sulla compatibilità finanziaria del decreto-legge relativamente al finanziamento del credito d'imposta. Mi limito a dire però che il credito d'imposta è finanziato per un miliardo e 800 milioni di euro e che bisogna essere attenti nel fare le moltiplicazioni rispetto a quanto è accaduto precedentemente per due ragioni. In merito alla prima, noi utilizziamo esattamente lo stesso metodo che è stato votato negli anni precedenti per finanziare annualmente il credito d'imposta. Non c'è alcuna differenza. In secondo luogo, vorrei ricordare che il credito d'imposta per l'anno 2022, da quantificazione ufficiale, è pari a un miliardo e 400 milioni di euro e la parte aggiuntiva relativamente al credito d'imposta maggiorato nelle otto aree ZES previste è di soli 45 milioni di euro.

Quindi nel 2022, ultimo dato disponibile, noi abbiamo un miliardo e 400 milioni di euro di credito d'imposta per tutto il Mezzogiorno, e quindi per tutta l'area che diventerà ZES, ai quali si aggiungono i 45 milioni di euro destinati ai singoli progetti delle otto ZES.

Vorrei chiarire anche un altro elemento che mi sembra rischi di essere oggetto di una strumentale discussione che non corrisponde alla verità, ossia quali sono i numeri delle 8 ZES. Avremmo potuto, appena insediatici, sostituire gli otto commissari delle ZES e decidere che con gli otto commissari delle ZES, di colore politico differente, si potesse andare avanti. Il Governo non ha fatto niente di questo. Non abbiamo sostituito gli otto commissari delle ZES o pensato allo strapuntino della nomina. Abbiamo costruito un disegno e messo in campo un meccanismo che allarga complessivamente a tutte le otto Regioni interessate i tre elementi fondamentali, perché sono non due, ma tre. Il primo è la semplificazione, il secondo è costituito dalla parte relativa ai crediti d'imposta che, nella previsione maggiorata prevista dalle otto ZES, viene allargata all'intero territorio del Sud Italia e il terzo solo le infrastrutture.

È evidente che anche nel raccordo operativo con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella proposta di modifica che abbiamo fatto del Piano stesso, abbiamo previsto questa indicazione. E lo abbiamo fatto esclusivamente perché la nostra visione rispetto all'utilizzo delle risorse per le ZES va esattamente in questa direzione. E va in questa direzione anche per un'altra ragione, molto importante, che desidero sottolineare come elemento centrale nell'ambito del dibattito che abbiamo messo in campo. Ed è quello collegato alle modalità con le quali le risorse vengono spese.

È evidente che in questo contesto non possiamo ascoltare una critica che parte da elementi che semplicemente non ci sono e che ignora invece i dati reali della spesa, della sua incapacità, della sua mancanza di efficacia, che ci vengono consegnati non solamente dagli indicatori economici, ma soprattutto dalla dimensione limitata della spesa.

Voglio, anche qui, suggerire un altro elemento di confronto. Si è parlato delle aree non previste all'interno delle ZES, creando anche sui territori la polemica. Ma le domande sono semplici: perché, nell'ambito della previsione delle otto ZES, all'epoca non sono state previste le ZES in quelle aree nelle quali oggi rivendicate l'allargamento della ZES? (*Applausi*). Sarebbe bastato, anziché fare otto ZES, farne nove o dieci. Ma non lo avete fatto perché non era possibile farlo, perché l'ambito di dimensione viene regolato nell'ambito delle aree di coesione; perché il credito d'imposta per il Sud riguarda le Regioni e le aree nelle quali questo si può fare. E non è un caso che una Regione come l'Abruzzo abbia una parte che può accedere a questo e una parte che può utilizzare esclusivamente la semplificazione. Per dare una risposta in questo senso, si è messo in campo il meccanismo delle zone logistiche semplificate (ZLS), concentrato nelle aree del Nord del Paese, che potrà essere nei prossimi mesi lo strumento necessario per dare una risposta anche a quelle aree che inevitabilmente, essendo di confine, potrebbero avere dal punto di vista competitivo dei problemi rispetto alla nuova organizzazione della ZES. C'è, quindi, una idea non di escludere dei territori, ma di chiarire le cose come stanno e per costruire un intervento organicamente finalizzato a dare una prospettiva al Mezzogiorno d'Italia.

Ho voluto rapidamente indicare i punti centrali del decreto che abbiamo messo in campo e dire che esiste un altro elemento sul quale ci stiamo confrontando e ci confronteremo, che è relativo alla modalità di coinvolgimento dell'intero sistema istituzionale del nostro Paese. Il piano strategico per la ZES delineerà molti degli ambiti ai quali abbiamo fatto riferimento. Il piano strategico anche per le aree interne avrà analoga funzione e due punti programmatici fondamentali saranno definiti in quegli ambiti, con la partecipazione e il coinvolgimento dell'intera filiera istituzionale, sociale ed economica del nostro Paese. Questo è l'impegno, l'approccio che abbiamo messo in campo.

Sento avanzare critiche rispetto a un decreto che sarebbe contro il Sud, ma ritengo di poter dire che questo decreto, per la prima volta, inizia ad affrontare i nodi veri del mancato sviluppo del Sud (*Applausi*), dà l'idea di uno scenario alternativo.

Se l'idea è quella di continuare sul profilo assistenziale della spesa pubblica che interviene senza immaginare investimenti che realmente possano modificare le condizioni dello sviluppo di quel territorio, noi non ci siamo. Se l'idea è quella, invece, di costruire una dimensione che possa guardare a questo, noi ci siamo. Siccome è stato un punto che è ritornato spesso nella polemica - lo dico anche alla presenza del mio collega di Governo Calderoli - il tema dell'autonomia è invece esattamente in linea con quanto stiamo portando avanti. Ed è un criterio di responsabilizzazione che mettiamo in campo per le classi dirigenti. Lo voglio ricordare, perché fino ad oggi, al di là del dibattito nel merito, nel quale non entro, sul tema dell'autonomia, siamo in presenza di una situazione molto complessa che è stata certamente determinata dalla modifica del Titolo V della Costituzione, ma qui si aprirebbe un altro dibattito che ci porterebbe molto lontano. (*Applausi*).

Per un'informativa urgente del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sul recente accordo tra il Governo italiano e il Governo albanese in tema di migranti

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signor Presidente, vorrei chiedere che il ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, venga quanto prima in Aula a informare il Parlamento del contenuto dell'accordo stipulato.

PRESIDENTE. Riferiremo al Ministro per i rapporti con il Parlamento.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Mi faccia dire il perché. Il Parlamento non ha contezza di quello che è successo, di questo accordo così importante che è stato stipulato tra i due Capi di Governo (Rama per l'Albania e Meloni per l'Italia). Il Parlamento non ne sa niente al momento, tranne quello che riportano i giornali.

PRESIDENTE. Abbiamo capito che parla dell'Albania: le ho fatto esporre l'argomento soltanto e ha fatto una richiesta, ma capisce che il suo intervento non è sull'ordine dei lavori attuali.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Come no, più di così! La richiesta è di far venire in Aula un membro del Governo; credo sia un caso da manuale di intervento sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Non apriamo questa disquisizione.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Mi permetta di farlo, Presidente: lei ha molta esperienza, ma ormai qualche capello bianco ce l'ho anche io.

PRESIDENTE. Posso interromperla un momento? Prendo atto della sua richiesta, che ha motivato e che trasferirò immediatamente al Governo. Ho compreso e la ringrazio.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Prendo atto che non mi viene dato modo di illustrarla, però so che la richiesta è nelle sue buone mani e confidiamo che il Ministro degli affari esteri venga presto in Aula.

PRESIDENTE. La richiesta non va illustrata.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 927 (ore 14,26)

PRESIDENTE. Nel corso della discussione generale la senatrice Pirro ha illustrato una proposta di non passaggio all'esame degli articoli. Ho avuto modo di parlarne anche coi Capigruppo dell'opposizione e credo sia opportuno non dare subito la parola al Ministro per porre la questione di fiducia, perché ciò annullerebbe tale proposta.

Metto quindi ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dalla senatrice Pirro.

Non è approvata.

Ritengo opportuna una controprova. Ordino pertanto la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 927, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 124, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, passiamo subito alle dichiarazioni di voto sulla fiducia. Informalmente, sentirò i Presidenti dei Gruppi al termine o durante le dichiarazioni di voto.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 927, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, con la conversione in legge del decreto Sud possiamo affermare che investire nel Mezzogiorno d'Italia conviene. Finalmente sarà possibile attrarre investimenti autentici, insediamenti produttivi ed economia reale. La più grande intuizione contenuta in questo decreto è la creazione della ZES unica per tutte le Regioni del Mezzogiorno: un intervento che punta a risolvere ciò che non ha funzionato. Le autorizzazioni fin qui realizzate sono state appena 121 in otto ZES e sono solo 70 i nuovi investimenti. Da oggi, gli imprenditori non saranno costretti a inseguire perimetrazioni spesso incomprensibili. Restituiranno così al Sud il sogno produttivo cancellato in passato da misure di mero assistenzialismo e cambieremo il paradigma di chi vede in quelle Regioni d'Italia un paradiso turistico o un inferno mafioso.

A chi critica il provvedimento voglio dire che non accettiamo lezioni da chi pensava che il Sud potesse ripartire solo con il reddito di cittadinanza, il più grande voto di scambio istituzionalizzato mai perpetrato. Non accettiamo lezioni da chi è intervenuto al Sud solo con misure *spot* da campagna

elettorale. Cambieremo la visione del Sud: non più periferia degradata, ma nuovo centro di identità ricca e molteplice, un'idea autenticamente mediterranea.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 14,33)

(Segue SALVITTI). Questo decreto-legge, Presidente, ha un grande pregio, che è il punto di partenza da cui si muove, ossia la presa d'atto che qualcosa fin qui non ha funzionato sull'utilizzo di tutte le risorse che riguardano la coesione e lo sviluppo. Quel mancato utilizzo delle risorse è forse tra le principali responsabilità che tutta la politica, coralmemente e trasversalmente, dovrebbe assumersi rispetto ai temi del Sud. Altrimenti, saranno soltanto chiacchiere e prese di posizione pregiudiziali, alle quali intendiamo sottrarci e alle quali piuttosto abbiamo risposto con un decreto-legge, non a caso pensato, immaginato e realizzato da un uomo del Sud come il ministro Fitto, che ha la pretesa, assolutamente legittima, di risolvere ciò che non ha funzionato.

Come noi finora abbiamo rifiutato quel segmento di dibattito volto all'esclusiva attribuzione di responsabilità, parlando piuttosto delle soluzioni, così continuerò a fare io, menzionando tutte le novità e tutti i miglioramenti rispetto a ciò che non ha funzionato, a partire dagli accordi di coesione. Nei giorni scorsi, alcune Regioni li hanno già firmati. Questi accordi tracciano un percorso comune attraverso la responsabilizzazione delle amministrazioni, che devono e dovranno spendere quei soldi. La responsabilizzazione passa dal mettere nero su bianco, in un accordo di coesione, non solo l'individuazione degli interventi strategici, ma anche e soprattutto la tempistica delle loro realizzazioni. Infatti, Presidente, sovente questi fondi europei soggiacciono a scadenze e ad agende che non necessariamente coincidono con quelle della politica italiana. È dunque bene che chi, in un determinato frangente, si trova ad amministrare si assuma la responsabilità di quella spesa, che sarà attentamente monitorata grazie al sistema Regis, che tutte le amministrazioni conoscono, e all'istituzionalizzazione del portale OpenCoesione, che favorirà una trasparenza grazie alla quale chiunque voglia partecipare a questo grande processo di sviluppo potrà assumere i dati necessari.

Presidente, sento spesso echeggiare in quest'Aula il mantra dei ragazzi che se ne vanno, ma finora non ho visto una soluzione strutturale allo spopolamento delle aree interne. La vedo adesso con il piano strategico nazionale delle aree interne, nel quale saranno delineati le priorità strategiche e gli ambiti di intervento in materia di istruzione, mobilità e servizi sociosanitari, forse i tre principali elementi che finora hanno contribuito a un obiettivo spopolamento delle aree interne. (*Applausi*). E quella strategia che finora è mancata sarà realizzata dalla cabina di regia.

Poi, signor Presidente, vi è forse la più grande delle intuizioni felicemente declinate in questo decreto: la ZES unica nel Mezzogiorno, una zona economica speciale che abbraccerà tutte le Regioni del Mezzogiorno, senza costringere gli imprenditori e gli investitori a inseguire perimetrazioni spesso incomprensibili, con uno strumento innovativo che consentirà, ad avviso di Fratelli d'Italia, di superare quello che nelle otto ZES non ha funzionato.

Signor Presidente, tutti noi auspichiamo di trovarci qui tra qualche mese a dire che la struttura di missione ha bisogno di nuove assunzioni e di essere allargata, perché vorrà dire che la ZES unica del Mezzogiorno avrà funzionato, ma se dovessi guardare ai dati delle autorizzazioni fin qui rilasciate, ossia 121 da otto ZES, di cui solo 70 attrattive di nuovi investimenti, vorrebbe dire che, evidentemente, qualcosa non ha funzionato in passato, perché queste torme di imprenditori che hanno preso d'assalto le otto ZES e che ora sono preoccupati dal dover mandare una PEC alla struttura di missione io non li vedo, ma evidentemente non li conosce nessuno.

Allora, qual è il dato unico e incontrovertibile di questo decreto? Da oggi investire nel Mezzogiorno d'Italia conviene. Da oggi sarà possibile attrarre investimenti autentici, insediamenti produttivi ed economia reale per restituire al nostro Sud il sogno produttivo che troppo spesso negli anni è stato cancellato da misure di mero assistenzialismo. Ecco perché siamo convinti che la struttura di missione saprà fronteggiare nel migliore dei modi questo procedimento per l'autorizzazione unica con un credito d'imposta significativo per gli investimenti per i beni strumentali, con la consapevolezza che erano necessarie e sono state abbondantemente previste le assunzioni per la struttura di missione (su 2.200, appena 71 per la struttura di missione, e altre 250 per le Regioni e 1.879 per i Comuni).

Sono state già declinate le misure salienti di questo decreto-legge, ma vorrei concludere con una

considerazione: per la prima volta nei confronti del Sud dell'Italia, con la consapevolezza che non esiste una questione meridionale, ma solo una questione nazionale, perché, se il Sud viaggia a velocità ridotta, è un problema per la Nazione, con questo decreto-legge restituiamo al Sud un grande diritto: quello di avere un Governo che esercita un mandato politico e che ha un orizzonte temporale di legislatura che offre soluzioni strutturali, non interventi *spot* calati in questo o in quel provvedimento, ma un intero provvedimento a misura di Mezzogiorno. Questo lo facciamo perché abbiamo deciso di cambiare il paradigma. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, come ho cercato di fare stamattina, vorrei provare a ragionare, perché francamente, signor Ministro, lei ha fatto una replica facendo una serie di affermazioni generali, però il dato vero su cui insisto è che era necessario intervenire, perché qui si fa un'unica area ZES a fronte di otto aree precedenti. Occorre anche ragionare, però, su quale sia stato il fallimento del modello del Mezzogiorno. Il fallimento del Mezzogiorno è stato fare grandi cattedrali nel deserto: questo è il dato fondamentale. Sono stati collocati i grandi impianti senza un contesto strutturato nel rapporto con il locale. Se è vero questo, che quindi va visto in modo critico, è chiaro che non basta coinvolgere le Regioni, le Province e i Comuni.

La domanda è: quale discussione avete fatto con le parti sociali, imprenditoriali e sindacali, quelle che in sostanza in questi anni hanno dovuto gestire i processi e affrontare i problemi che loro stessi, da una parte, hanno creato? Vorrei ricordare che negli anni Sessanta i due soggetti che hanno sviluppato il Mezzogiorno erano la partecipazione statale e la Fiat. La Fiat ha impiantato in quasi tutte le Regioni del Mezzogiorno una grande fabbrica e non ha portato alcun indotto, cioè non è stato creato un modello di coinvolgimento e di nascita di piccole e piccolissime aziende.

Addirittura voi mettete in discussione anche questo modello.

Vorrei ricordarvi che il più grande sciopero dei metalmeccanici avvenne il 2 dicembre 1977 (segnate bene questa data). Il Governo allora era democristiano e la maggioranza stessa si reggeva sull'astensione di numerosi partiti, fra cui il Partito Comunista Italiano. Eppure i metalmeccanici fecero sciopero proprio per l'industrializzazione del Mezzogiorno, perché l'idea del Mezzogiorno è sempre stata pensata in questo modo. Davvero pensate, anziché otto aree, di farne una sola o si pensa di ragionare e di coinvolgere, come invece non avete fatto? Una delle cose che questo Governo non fa - lo dico in modo fortemente critico - è la negoziazione con il sindacato e con le parti sociali; al massimo, li convoca e informa. Francamente, questo mi pare un modello non accettabile.

Se vogliamo fare in modo che si affronti il problema, insisto sul fatto che bisogna coinvolgere in modo davvero fattivo le parti sociali. Nello stesso tempo, oltre ad esse, bisogna coinvolgere il sistema del credito, la scuola. In sostanza, se si vuole fare quello che il ministro Fitto ha affermato in termini di enunciazione, bisogna mobilitare le migliori forze di questo Paese, come la ricerca e l'università, altrimenti son parole vuote. Inoltre, bisogna fare le infrastrutture, il che non significa fare il Ponte sullo Stretto di Messina. In Sicilia impiego otto ore per andare da Palermo a Ragusa; il Ponte sullo Stretto può anche andar bene - anche se sono di parere diverso - ma rimane il problema delle otto ore necessarie per muovermi tra le due città. In sostanza, questo dato viene derubricato.

Per affrontare la questione del Mezzogiorno, come diceva ad esempio il senatore Scalfarotto, avremmo dovuto e dovremmo fare una grande riflessione sulla situazione del Paese. Il Mezzogiorno non è solo un problema del Sud Italia, ma di questo Paese - almeno, io la penso così - altrimenti la divisione continuerà ad esserci. Questo è il dato che manca e non lo si fa con un decreto-legge, per di più su cui si è posta la fiducia. Nessuno qui ha la ricetta magica per risolvere il problema; se tale problema strutturale c'è da settant'anni, vuol dire che c'è qualcosa di più e che andrebbe approfondito maggiormente. Ma su questo non c'è nulla nel decreto-legge in esame, se non la buona volontà; bisognerebbe fidarsi delle cose che ci ha spiegato il Ministro, che ovviamente è diventato un superministro, perché è diventato il Ministro di mezza Italia. A me francamente interessa poco questa cosa, perché non risolve nessun problema.

Ho già parlato tantissimo di questo tema, però ho cercato anche di affrontare problemi diversi e vi

sfido a dire che quanto sto affermando non sia vero. Mi spiegate ad esempio, secondo voi, come può avvenire lo sviluppo in modo razionale in Campania, secondo la situazione attuale, secondo l'attuale fotografia? Come può avvenire ad esempio in Puglia, di fronte all'Ilva che rischia di chiudere domani mattina? Me lo spiegate voi qual è lo sviluppo, se non si parte dai problemi esistenti? Certo, in Puglia ci sono anche altre aree che hanno avuto uno sviluppo diverso da quello delle grandi concentrazioni, difatti vanno meglio di altre.

Bisogna intervenire allora sull'innovazione, la robotica, l'ingegneria, la formazione, il problema dell'università e le piccole e medie imprese, che sono l'ossatura.

Vengo da un territorio che ancora oggi, percentualmente, per il rapporto tra settore manifatturiero e abitanti, è il primo in Italia. Le aziende sono microimprese, ma c'è un sistema, di credito, di formazione e di scuole professionali. Vorrei ricordare che, ad esempio, il mio territorio ha questa ricchezza perché, alla fine della guerra, industriali e sindacati si misero d'accordo per costruire la formazione professionale, prima ancora che lo decidesse lo Stato nazionale.

Sono d'accordo su questo punto esposto dal ministro Fitto, ma sono contro l'assistenzialismo: non me ne importa nulla, perché serve solo in casi eccezionali. Noi dobbiamo produrre ricchezza per lo sviluppo del Paese, ma la dobbiamo produrre maggiormente in determinati settori. Vorrei perciò capire, sulla rigenerazione urbana e sulla transizione ecologica, visto che questi sono i temi, dove e quale sia il progetto. Si parla di Mezzogiorno, di sviluppo e di coesione: dove sono questi progetti?

Questo è il dato fondamentale, altrimenti rischiamo di tornare qui fra un anno a ripeterci le stesse cose. Vorrei invece riconoscere che magari qualcosa è stato fatto e che è possibile sperimentare in un altro territorio. Questo è il dato.

Bisogna saper ascoltare. Invece, siamo di fronte a una situazione in cui non c'è assolutamente ascolto, ma addirittura c'è il voto di fiducia (in sostanza, come si suol dire, mangia questa minestra o salta dalla finestra, per fare una battuta). Questo però non sta in piedi e non si può procedere in questa direzione. Ho fatto l'esempio della Campania e una battuta sulla Puglia, ma vogliamo andare in Sicilia?

Si parla di sviluppo, ma cosa si fa nell'area di Siracusa e di Priolo? Lì che cosa succederà? Dov'è la proposta per affrontare questo problema? (*Applausi*). A Catania, ovviamente, c'è una realtà di un certo tipo, ma allora si discuta di cose concrete. Che cosa si fa a Priolo? Cosa si fa nel siracusano, visto che quello che oggi produce non è il futuro, ma è un'altra cosa?

Eppure c'è una realtà positiva a Catania, dove la STMicroelectronics ha avuto un certo tipo di sviluppo e ha creato ricchezza, cultura e anche lavoro qualificato, di alta tecnologia. Esistono quindi zone con esperienze che hanno la loro positività, tant'è che vorrei ricordare che, nel momento in cui nel nostro Paese si parlava di andare a prendere gli ingegneri in India, Pasquale Pistorio diceva che bastava andare alla STMicroelectronics a Catania per vedere che avevamo prodotto un'esperienza di grande positività nel Paese.

Voglio sottolineare che questo è il dato e posso andare avanti. In Sardegna, nella zona del Sulcis, che cosa si produce? Che cosa si intende produrre? Altrimenti, sono chiacchiere.

Per questa ragione, come Alleanza Verdi e Sinistra votiamo contro, non solo perché ponete la fiducia, ma perché questo è un modello vuoto. E non parlo della questione immigrazione, perché oggi mi sono già dilungato parecchio. (*Applausi*).

[MUSOLINO \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO \(IV-C-RE\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, senatrici e senatori, inizio subito ponendo questa domanda al ministro Fitto. Le chiedo a viso aperto, come di consueto ci confrontiamo, signor Ministro, che idea e che visione ha questo Governo del Mezzogiorno: ancora non lo capisco o, meglio, ho un'impressione, leggendo gli atti di questo anno di Governo, che non mi soddisfa e, anzi, mi fa preoccupare parecchio.

Poco più di un anno fa, la *premier* Meloni, seduta lì al banco del Governo, ha chiesto la fiducia e, fra i temi che ha trattato nelle linee programmatiche del suo Governo, ha posto la questione meridionale. Vi sono i documenti, le registrazioni, i video e gli articoli di giornale, dunque è storia e lo diciamo perché così lo ricordiamo tutti: si è impegnata formalmente a risolvere la questione meridionale, dicendo che

sarebbe intervenuta sulle risorse, sulle infrastrutture, sui trasporti e sull'economia, per ridurre finalmente il divario strutturale, economico e sociale che esiste tra il Sud e il resto d'Italia.

In quell'occasione, quando mi astenni dalla votazione della fiducia, dissi che avrei fatto un'opposizione costruttiva, rimanendo vigile ed opponendomi a tutto ciò che non avrebbe rispettato tali impegni, e che sarei stata costruttiva e favorevole su quanto avrei trovato coerente con la programmazione.

Ebbene, signor Ministro, non ho trovato e continuo a non trovare programmazione coerente e soprattutto devo denunciare, come hanno fatto già i miei colleghi che mi hanno preceduto, una intima e palese contraddizione fra le misure di questo Governo, tra la sbandierata autonomia differenziata che si vuole portare avanti (*Applausi*) e tutti questi provvedimenti che si continuano ad adottare, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno, che non sono altro che una mortificazione continua e costante dell'autonomia delle Regioni e delle autonomie territoriali, anche dei Comuni e delle Province. La vera visione che infatti voi avete del Mezzogiorno e, in generale, dello Stato è quella di uno Stato centralista in un'ottica paternalistica. (*Applausi*). Diciamocelo francamente: si tratta di uno Stato che, quando si rende conto che ci sono Regioni che non riescono a spendere e hanno un *deficit* strutturale perché le politiche di sviluppo economico le hanno comunque danneggiate, invece di intervenire e dar loro gli strumenti per essere puntuali e capaci nella spesa e di rispettare i programmi, le sottopone a un programma di verifica semestrale nell'arco della programmazione di sei anni del Fondo strutturale di coesione. Se non si rispetta per la fine della scadenza o del periodo, ma la prima programmazione, alla prima verifica semestrale, il risultato è che i fondi vengono tolti, defianziati e ritirati. (*Applausi*). Dove vengono portati? È previsto per caso un intervento suppletivo? Si tende a riparare quello che la Regione non ha saputo fare? No: i fondi vengono ripresi e distribuiti a favore delle Regioni che hanno rispettato le scadenze, con un criterio di premialità. Ministro, lei mi dice che è vero e che ho ragione: il principio di premialità è corretto, ma non lo è in termini di coesione sociale (*Applausi*), perché i fondi strutturali e la coesione sociale servono a questo, a riparare le storture di un sistema.

Quando a una Regione si sottraggono i fondi per destinarli, con un criterio di premialità, a chi, per la storia del suo sviluppo economico può ed è capace di spendere, il divario non si colma, ma aumenta.

Per quanto riguarda l'Italia a due velocità, già la Banca d'Italia più di un anno fa in una relazione sul PNRD disse di prestare attenzione, perché, senza la ripartenza del Sud, il sistema Italia non sarebbe ripartito e si sarebbe fermato. Altro che Italia a due velocità: l'Italia diventa a una velocità, quella delle Regioni del Nord che sanno spendere, mentre quelle del Centro e del Sud restano ferme. Ci fermiamo a un'Italia a una sola velocità; spendono soltanto queste Regioni, le altre le abbandoniamo al loro destino, leviamo loro pure le risorse e via, pazienza così. Se questo è il modo in cui si vuole risolvere la questione meridionale o si vuole fare ripartire l'economia nazionale, francamente allargo le braccia, perché non lo capisco. (*Applausi*).

La ZES unica, francamente, ma che cos'è? Un provvedimento anacronistico, diciamocelo francamente. Prima abbiamo istituito le Zes, poi abbiamo detto ad ogni Regione di individuare le proprie e perimetrarne il territorio, cercando di trovare le soluzioni per farlo. Poi, di fronte all'incapacità di alcune Regioni del Sud di intervenire sulle ZES, troviamo una soluzione, anche qui sempre centralistica e paternalistica, e ne istituimo una unica di tutte le Regioni del Sud. Per fare che cosa? Accorpando Regioni che sono a statuto speciale (la Sicilia e la Sardegna) a Regioni che sono a statuto ordinari, diciamo loro che ci sarà un'unica struttura di missione che interverrà, decidendo cosa e dove si farà e quali interventi verranno finanziati, ma soprattutto con quali risorse (ancora non ce l'avete detto); ci sarà la possibilità di decontribuzione di risorse che non abbiamo neanche calcolato. Ce lo siamo detti già nella discussione sulla questione pregiudiziale.

È questo il modo per intervenire sul divario e sull'arretratezza economica del Mezzogiorno? È un modo, al solito, per mettere una leva e dire che lo Stato decide dove, come e quanto intervenire e, se non si rispettano le regole che ha dato, ad invarianza della spesa - vi piace questa espressione - della dotazione strutturale e del personale, che al Sud è minore e meno preparato, i fondi vengono ritirati e via, avanti così: chiudiamo gli occhi e andiamo avanti.

Questo però - e mi dispiace se faccio un brutto paragone - sembra davvero il gioco delle tre carte. Il

Governo e lei stesso, Ministro, è venuto più volte in quest'Aula e ha detto di aver riprogrammato il PNRR e che alcuni interventi erano stati eliminati, perché non arrivavano o mancava la proiezione del rispetto delle scadenze, ma non erano stati definanziati, perché sarebbero stati finanziati con altre risorse. Allora, una volta li finanziamo col PNRR, poi forse li spostiamo sui fondi FSC; adesso, diciamo che forse se ne occuperanno i privati con gli interventi sulle ZES; alla fine, però, spostiamo queste carte, ma non troviamo mai le risorse. Dove sono? (*Applausi*). Cosa volete mettere per il Meridione? Che cosa volete investire? Non si sa, il dato non c'è, non lo troviamo, mi dispiace.

Anche il riferimento che nel testo del disegno di legge compare all'articolo 119 della Costituzione desta profonda preoccupazione e mi convince sempre di più che non sarà attuata l'autonomia differenziata, con la quale le Regioni dovrebbero trattenere le risorse sul territorio per realizzare e garantire ai cittadini i LEP, mentre il Governo, all'articolo 8 del disegno di legge sull'autonomia differenziata, ci dice che provvederà a garantire i servizi di cui all'articolo 119, compreso il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità. Già lì si capiva che il Governo intendeva fare riferimento ai fondi FSC. Oggi ce lo dice apertamente nella misura in cui ci dice che anche con la ZES vuole contrastare gli svantaggi dell'insularità. Ma decidiamoci! Le risorse sono sempre le stesse e i progetti sono sempre gli stessi, ma di concreto non c'è mai nulla e mi dispiace enormemente. (*Applausi*).

Per finire, nel decreto al nostro esame compaiono anche alcuni articoli relativi all'immigrazione. L'abbiamo discusso prima in fase di discussione sulla questione pregiudiziale. È sempre un modo di legiferare che cura - o, meglio, vuole attaccare - il sintomo, ma non si vuole fermare a pensare di risolvere la causa del problema. Abbiamo interventi sintomatici, alla stregua di un antinfiammatorio. Se ho la febbre e prendo un farmaco sintomatico, ma non vado dal medico per capire perché ce l'ho, va da sé che sarò un malato cronico, anzi, mi andrò aggravando, che è quello che è successo in questo primo anno di governo con l'immigrazione. (*Applausi*). La situazione si è semplicemente aggravata.

Questo sarà almeno il quarto decreto-legge che facciamo in un anno di governo in cui aggiustiamo la mira sui flussi migratori e sugli interventi come il cosiddetto decreto Cutro e quello al nostro esame, che riguarda Lampedusa. Aggiustiamo il tiro, ma non correggiamo la strategia, o meglio non impostiamo la rotta. Facciamo piccoli aggiustamenti, ma la rotta rimane invariata.

Non è questo il modo, anche in questo caso, a proposito di Lampedusa. Aborro una misura che prevede di affondare i barchini in mare: è questo il rispetto dell'ambiente? Direi proprio di no. (*Applausi*). Lampedusa è una riserva naturale, ma, se anche non lo fosse, non si affondano i barchini: è in contrasto anche con i trattati internazionali e le leggi del mare, che da almeno cinquant'anni prevedono il recupero dal fondale dei relitti marini, non il loro abbandono. (*Applausi*). Anche su questo credo che il Governo dovrebbe rivedere quello che vuole fare.

Soprattutto prorogare fino a diciotto mesi il trattenimento degli immigrati ai fini del rimpatrio è una misura che trovo veramente aberrante non soltanto dal punto di vista dei diritti civili, perché li sospende, ma soprattutto testimonia un'incapacità. Se c'è difficoltà a reperire i documenti necessari alla valutazione sul rimpatrio e se c'è difficoltà, perché il soggetto che dev'essere rimpatriato oppone resistenza al suo rimpatrio (e vorrei vedere: se così non fosse, va da sé che non sarebbe arrivato come immigrato clandestino in Italia (*Applausi*), attraversando il mare e sopportando periodi di prigionia nei territori dai quali parte), lo Stato è allora invitato a fare una cosa molto più semplice: stipulare accordi internazionali che favoriscano la collaborazione e la impongano ai Paesi di provenienza per la rapida trasmissione dei documenti e il rapido rimpatrio, quando ne ricorrono le condizioni.

Aggiungo però una specificazione in conclusione: questi accordi non si fanno in televisione e non si leggono sui giornali; si stipulano, si sottopongono all'approvazione del Parlamento e poi si rendono ufficiali e vincolanti per entrambi gli Stati. (*Applausi*).

Per tutti questi motivi, signor Ministro e signora Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 15)

[DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, Governo, colleghi senatori, prima di entrare nel merito

del provvedimento che ha animato il dibattito politico, quest'oggi e non solo, in queste settimane tra maggioranza e opposizione, ora mi preme fare una riflessione sul sistema economico del Mezzogiorno d'Italia, ma dell'Italia intera, perché la questione meridionale è tema aperto da tantissimi anni, aperto dalla storia, ma è utile fotografarla anche alla luce di qual è oggi la situazione economica del nostro Paese.

Il dibattito sul Sud, quindi, è antico, ma voglio subito precisare una cosa molto importante: questo Governo ha posto da subito, a distanza di pochi mesi dall'insediamento del Parlamento e del Governo, la questione meridionale e del Sud come prioritaria nell'agenda politica, ma soprattutto nel dibattito del nostro Paese.

La particolarità, anche oggi, delle proposte che ci vengono fatte è quella di una discontinuità rispetto a un passato in cui il Mezzogiorno d'Italia veniva considerato come una zavorra: solo finanziamenti a pioggia, solo assistenzialismo. Oggi, invece, viene considerato - ed ecco perché la discussione è importante - come il motore di una rinascita che darà sicuramente una forza maggiore anche alla crescita del Nord Italia.

A questo proposito, dal momento che non dobbiamo leggere soltanto la politica, ma anche i dati, voglio fare riferimento a quelli forniti da Svimez, secondo i quali negli ultimi anni, da sempre, il Sud è il Mediterraneo, la globalizzazione, la logistica dei porti e il commercio. Oggi l'arretratezza di una parte del nostro Paese, e quindi del Sud Italia, porta anche poche risorse a tutto il Paese e al sistema economico. Il Sud oggi non è un socio di minoranza del Paese (*Applausi*) e questo ce lo dice Svimez e non certamente un partito politico. Sull'interdipendenza economica che esiste oggi tra Nord e Sud è l'Eurispes a fornirci alcuni dati: 100 euro di investimento al Sud Italia generano oggi 40 euro di ricchezza al Nord; 100 euro di investimento nel Nord Italia generano 5 euro di ricchezza al Sud. Questi dati significano che oggi il Paese deve camminare insieme e che la crescita del Mezzogiorno d'Italia serve a far crescere l'Italia intera.

La filiera aeronautica oggi al Sud Italia genera il 31,5 per cento del valore aggiunto nazionale; l'agroalimentare al Sud Italia apporta un valore aggiunto al Paese del 30 per cento e questi sono dati inconfutabili, che ci fanno capire come è importante quello che sta facendo oggi il Governo, perché sostiene lo sviluppo di queste filiere mettendo a disposizione risorse importanti, come fa anche questo provvedimento.

Passiamo all'analisi del provvedimento, che oggi si regge su due capisaldi fondamentali: la nuova *governance* per la gestione e l'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione e la nuova istituzione di una zona economica speciale unica per tutto il Mezzogiorno d'Italia rispetto alle otto che hanno operato fino ad oggi e che continuano ad operare, perché si andrà anche in continuità. Sono stato un sostenitore e un fautore della ZES e mi sono impegnato in prima persona sul territorio, ho tastato con mano cosa significa oggi avere strumenti come la ZES, che continuerà ad essere a disposizione per l'economia del Mezzogiorno. Ho visto negli imprenditori accendersi una luce di speranza per la possibilità di utilizzare le risorse che hanno a disposizione e i finanziamenti che mettono anche con risorse proprie, ma se ci sono uno Stato e un Governo che oggi li accompagnano con questi strumenti alla crescita, la crescita del Mezzogiorno d'Italia aiuterà la crescita di tutto il Paese.

Quindi la zona economica speciale oggi è importante, è un *unicum* non soltanto nel nostro Paese, ma anche in Europa. Come dicevo, si andrà in continuità: gli imprenditori continueranno a utilizzare tutte le risorse a disposizione, i crediti d'imposta, lo sportello digitale, l'autorizzazione unica, che è una semplificazione: si fa solo una domanda e si riceve un'autorizzazione in quarantacinque giorni. (*Applausi*). Questo è stato già sperimentato nelle otto ZES. Si andrà in continuità. Inoltre anche l'imposta sul reddito delle società (IRES) sarà dimezzata per ulteriori sette anni. Con il decreto-legge in esame - come hanno detto molti colleghi - si istituisce la ZES più grande d'Europa. Non ci sono ricette semplici per problemi complessi. Oggi bisogna razionalizzare le risorse, utilizzarle bene, programmare gli obiettivi, che sono le infrastrutture, l'istruzione, la ricerca; obiettivi che il Governo si è posto anche all'interno del provvedimento in esame.

Negli ultimi anni il sistema produttivo del Sud è stato anche fortemente penalizzato dalla situazione economica congiunturale europea e mondiale. Peraltro, l'innalzamento dei tassi di interesse operato

dalla Banca centrale europea non è stato d'aiuto, perché ha portato gli imprenditori ad essere un po' freddi, quindi a risparmiare sugli investimenti da fare, perché se c'è un'incertezza nel Paese, non ci si butta, ma si aspetta. Allo stesso modo, le banche hanno ridotto il credito alle imprese. Questa è una tempesta perfetta che non viene a nostro favore. Per questo oggi servono quegli strumenti e quelle risorse che il Governo ha a disposizione e con il decreto-legge in esame, anche grazie alle nuove regole, riusciamo a metterli a disposizione. Dobbiamo aiutare le imprese tutti i giorni e questo Governo lo sta facendo, non solo oggi con il provvedimento in esame, ma lo ha già fatto con altri provvedimenti che sono stati adottati. Proprio perché il momento è difficile, solo in questo modo oggi possiamo aiutare e sostenere il nostro Paese.

Le imprese del Mezzogiorno vanno aiutate perché possono fare del bene a tutto il sistema Italia. La ZES è, quindi, un passaggio importante, che si estende per 12 milioni di ettari e, quindi - come diceva qualche collega - non ci saranno più le perimetrazioni che c'erano sui territori. In questo caso tutto il Mezzogiorno d'Italia sarà zona unica, per cui un terzo del Paese è zona economica speciale; saranno interessati 2.550 Comuni dal provvedimento. Per la prima volta, quindi, il Governo di centrodestra ha una visione di sviluppo del Mezzogiorno utile a tutto il Paese.

Capisco che le sinistre sono arrabbiate, perché con questo provvedimento cambiamo registro, togliamo l'assistenzialismo, che a loro è stato tanto caro in questi anni anche per creare clientele. (*Applausi*). Noi oggi tagliamo quei ponti e diamo al Paese una visione differente a quella del passato, eliminando l'assistenzialismo fine a se stesso. Quello in discussione viene definito decreto-legge Sud, ma è per la dignità del Sud del nostro Paese. (*Applausi*).

L'Unione europea guarda con attenzione al testo, perché vuole adottare la zona unica speciale anche in altri Paesi per poi metterla a confronto con il Sud Italia.

Rivolgo pertanto un ringraziamento particolare innanzitutto al Governo e al Presidente del Consiglio, che ha avuto la visione di tenere insieme le politiche del Sud, i fondi di sviluppo e di coesione, in questo caso la ZES, con un accentramento in un unico soggetto anche politico, il ministro Fitto, che ringrazio insieme alla sottosegretario Matilde Siracusano, che ha curato l'*iter* del provvedimento nelle due Camere.

Vorrei menzionare non solo la ZES, ma anche la nuova *governance* per riorganizzare le procedure, perché tutti i soldi a disposizione vanno spesi fino all'ultimo centesimo. Occorre quindi velocizzare gli investimenti, evitare gli sprechi di risorse. Le Regioni non sono assolutamente penalizzate.

Ricordava il ministro Fitto che oltre 2.000 unità saranno assunte proprio per continuare a lavorare, per snellire le pratiche e per aiutare - come dicevo - non solo il Mezzogiorno d'Italia. Ci troviamo in una situazione non dico favorevole, ma almeno abbiamo la necessità e la capacità; dobbiamo farlo, perché il Sud può camminare con le sue gambe. Noi dobbiamo essere qui, attenti, a mettere a disposizione del Sud non soltanto gli strumenti, ma tutte le risorse a disposizione. (*Applausi*).

[DAMANTE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMANTE (M5S). Signora Presidente, da tempo i decreti vengono battezzati con nomi evocativi, come si fa tra l'altro anche con gli uragani, e questo Governo mantiene questa usanza e denomina un ulteriore decreto "Sud". Colleghi, lo devo ammettere: questo nome mi ha riempito di speranza; questo Governo esprime Ministri e Sottosegretari del Sud - li vediamo oggi seduti sui banchi - e ha fatto tante promesse in campagna elettorale al Sud, anche nella mia terra. Ora fa un decreto denominato "Sud", per cui è davvero forte la speranza che finalmente vengano affrontati i problemi del Sud. Lo sappiamo tutti, tutte le forze politiche hanno detto la stessa cosa oggi: se riparte l'economia del Sud, riparte l'economia dell'Italia. Il Sud rappresenta la locomotiva dell'Italia. Questa speranza e questa convinzione mi hanno fatto abbandonare pure le mie posizioni ideologiche, che sono lontanissime dalla destra. Concorrerete con me, colleghi, che la possibilità di dare una mano alla mia terra può e deve attenuare lo scontro ideologico.

E allora con coscienza, anche in virtù del mandato elettorale che ho avuto, perché rappresento in quest'Aula una Regione del Sud, analizzo questo decreto, un decreto ancora una volta d'urgenza, e non ne capisco la ragione. Già tanti colleghi che mi hanno preceduto hanno spiegato che forse non era il

caso di intervenire con un decreto d'urgenza, ma opporsi al *modus operandi* di questo Governo ormai mi sembra quasi inutile. Tuttavia, in virtù del fatto che voglio dare una mano al Sud e alla mia terra, mi faccio anche piacere una tale modalità di procedere.

In maniera più asettica possibile ho letto il decreto, così come è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. Man mano che leggo, soprattutto l'articolo 1 e l'articolo 2, mi accorgo che sono di fronte non a un uragano, ma forse a una leggera brezza, a un venticello. Man mano che leggo, mi accorgo pure che questo venticello non emana un buon odore, Ministro. Colleghi, non ho trovato un solo elemento a vantaggio del Sud, non ho trovato un solo elemento a vantaggio delle Regioni del Sud. Basta leggere il primo e il secondo articolo, colleghi, per accorgersi subito che siamo di fronte non a un vero e proprio decreto per il Sud, ma a un decreto per il Ministero del Sud, un decreto scritto appositamente per il Ministero del Sud e per Palazzo Chigi.

Ho letto tempo fa un articolo di una testata giornalistica che non è proprio vicina al MoVimento 5 Stelle. Sapete come si intitolava l'articolo? "Centralizzazione fitta". Non ci sono un solo comma, un solo articolo, un solo passaggio che cercano di aiutare le Regioni del Sud a spendere bene, meglio e in fretta, ma addirittura si pongono paletti e condizioni e si penalizzano le Regioni. Se non riescono a rispettare le condizioni così come previsto dall'accordo di coesione, con un cronoprogramma annuale, nonostante il Fondo di sviluppo e coesione sia un programma pluriennale, vengono penalizzate e quelle risorse vengono definanziate. A vantaggio di chi, mi chiedo? Bene, leggendo l'accordo di coesione sottoscritto con la Liguria e leggendo anche l'articolo 2 del testo in esame, mi pare chiaro: le Regioni perderanno le risorse. A vantaggio forse di altre Regioni? O forse solo per consentire al Ministero del Sud di avere ancora una montagna di risorse da allocare?

Quindi, di nuovo il Fondo sviluppo e coesione, di nuovo la politica di coesione, che poi è stata il vero male al Sud per non averlo speso, non è più lo strumento finanziario per fare delle opere, ma serve solo per fare politica allocando le risorse.

Centralizzazione fitta, dicevo, perché oltre al PNNR - l'abbiamo visto nei precedenti decreti - che centralizza tutto in mano a Palazzo Chigi, si centralizza in mano a Palazzo Chigi e al Ministero per il Sud la *governance* del Fondo di sviluppo e coesione, la *governance* delle ZES. Altro che autonomia differenziata, mi dispiace. (*Applausi*). È un'autonomia differenziata a corrente alternata, perché quando si parla di sanità e di istruzione le Regioni se la devono suonare e cantare; ma quando parliamo di risorse allora no, le risorse vengono centralizzate, perché abbiamo degli obiettivi da raggiungere di medio e lungo periodo. *Governance* e finanziamenti tutti in mano al Governo, buttando a mare non solo il Sud, non solo la politica regionale del Sud, ma anche e soprattutto la politica di coesione. Ma che cos'è il Fondo di sviluppo e coesione? Non è altro che lo strumento nazionale per eccellenza per attuare la politica di coesione. La coesione è sussidiarietà, solidarietà e politica regionale. Le Regioni attuano la politica di coesione, non il Governo centrale. (*Applausi*).

Invito anche i colleghi della maggioranza a riflettervi. Ieri sono stata in missione insieme ad altri colleghi e ho partecipato proprio a un convegno sulla politica di coesione 2021-2027 e sul *post 2027*, dove più volte è stato puntualizzato che politica di coesione è politica regionale. Forse anche i colleghi della maggioranza dovevano andare a quel convegno, dovevano sentirselo dire, e non solo dal Presidente della Commissione per lo sviluppo regionale (REGI), ma anche dalla commissaria Ferreira. Quando si parla di politiche di coesione - l'hanno pure detto in quella sede - non si parla di PNNR e invece qui abbiamo agganciato un'altra volta il Fondo di sviluppo e coesione solo e soltanto al PNRR. Onestamente è stato un po' riscritto alla Camera e un po' aggiustato, associandolo agli obiettivi dei fondi strutturali, ma viene distrutto il Piano per il Sud 2030, viene tolta la pianificazione del Sud del 2030 e quella pianificazione ci garantiva. Lo sappiamo: sia nelle Regioni o sia a Roma, il Fondo di sviluppo e coesione, come tutti gli altri strumenti messi a disposizione della politica di coesione, è stato usato più per fare politica e non per fare infrastrutture, asili, servizi ai cittadini. (*Applausi*).

Togliendo il Piano abbiamo rimesso tutto alla discrezionalità di un Ministero, di una parte politica che governa in un determinato momento. Vi ricordo colleghi che il Piano per il Sud è passato da questo Parlamento e noi l'abbiamo anche votato. Con questo atto abbiamo pure tolto un'altra volta una prerogativa a questo Parlamento, che ha votato non solo le risorse, ma anche la pianificazione e come

dovevano essere spese quelle somme: obiettivi, modalità, strategie e visione. Io questa visione non ce l'ho più, non ho più un piano, Presidente.

Governance che cambia e rallenta l'attuazione. Sappiamo bene che le Regioni del Mezzogiorno sono impegnate fino al 31 dicembre 2023 a chiudere i programmi dei fondi strutturali 2014-2020. Allora, mi chiedo: come faranno quelle Regioni a elencare e individuare gli interventi che devono essere messi nell'accordo di coesione, se fino al 31 dicembre sono impegnate a chiudere quella programmazione? Ritarderanno, non riusciranno, perché è complessa la macchina, ma l'abbiamo visto anche quando abbiamo parlato di PNRR. La centralità in mano a Palazzo Chigi e al Ministero per il Sud non ha accelerato la spesa del PNRR.

Oggi un articolo sul «Sole 24 ore» diceva chiaramente che siamo fermi sui progetti e anche lì c'è un po' di confusione: questi progetti sono defianziati o non sono defianziati, parliamo dei tredici miliardi e mezzo destinati ai Comuni, si finanzieranno col Fondo di sviluppo e coesione. In questo decreto ancora non c'è, forse sì, forse no, non si sa ancora nulla. Non c'è alcuna certezza.

E poi è ancora più paradossale per me vedere come ci si vanta di aver già stipulato degli accordi di fusione. In Liguria c'è una dotazione finanziaria del Fondo sviluppo e coesione pari a 265 milioni di euro. La Sicilia dovrebbe avere, proprio in virtù della delibera CIPESS, che lei ha già indicato, 6,8 miliardi: sono un po' diversi da 265 milioni. Che dire dei 6,5 miliardi per la Campania? Che dire della Puglia, della Sardegna e della Calabria? Con l'articolo 2, forse la Liguria - ha la clausola - perderà poche risorse. Ma se le perdono la Sicilia, la Sardegna, la Puglia, la Campania e la Calabria, il malloppo aumenta. Stiamo parlando non più di brucolini, ma di miliardi che tornano nelle disponibilità di questo Governo accentratore. (*Applausi*). È questo a cui mi riferisco quando parlo di accentramento: accentramento delle risorse. Lo sappiamo tutti: la funzione principale è solo allocare le risorse, non risolvere i problemi del Mezzogiorno.

Signor Presidente, i miei colleghi hanno già detto tanto in discussione generale e ci sono stati diversi interventi sulle ZES e sulle aree interne, per cui non mi dilungherò. Voglio soltanto ribadire che non possiamo che essere contrari a un decreto-legge per il Sud. Voteremo no alla fiducia, ma avremmo votato no convintamente al decreto-legge anche se ci aveste permesso di discutere, in Assemblea come in Commissione, di tutti gli emendamenti. (*Applausi*).

[CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Ministro, signora Sottosegretario, onorevoli colleghi, parto con una battuta dopo aver ascoltato le opposizioni, nel senso che mi fa strano che le opposizioni accusino questo Governo di essere al tempo stesso troppo accentratore e troppo autonomista. Secondo me, hanno le idee un po' confuse e credo che le opposizioni siano nervose e indispettite. E perché? Risulta abbastanza banale che c'è un Governo scelto dal popolo con una larga maggioranza e questo ha regalato all'Italia il ritorno alla politica, alla politica che ci mette la faccia, che ha il coraggio di fare il suo mestiere e che si assume tutte le responsabilità. È per questo che il centrodestra, dalle elezioni politiche in poi, ha vinto di fatto in tutte le elezioni regionali che ci sono state.

Oggi le opposizioni criticano il Governo e la maggioranza perché abbiamo avuto l'ardire di avere una priorità: far ripartire il Sud per far ripartire tutto il Paese. Per decenni - lo diceva il collega di Forza Italia prima - abbiamo visto una classe dirigente di sinistra che ha alimentato al Sud il suo potere, puntando e alimentando la dipendenza dei cittadini del Sud dalla politica per trarne potere. Gli investimenti erano finalizzati non a una crescita economica del Meridione, ma semplicemente ad avere il totale controllo della società civile, che era obbligata a ringraziarli o, peggio ancora, a prostituirsi il giorno delle elezioni. Per supportare queste mie affermazioni do qualche dato: il rapporto Svimez del 2017 dice che, in quindici anni, 2 milioni di meridionali hanno lasciato per sempre il Meridione d'Italia; 1 milione di ragazze e di ragazzi al di sotto dei trentacinque anni ha lasciato per sempre il Meridione d'Italia. Nel 1948, nelle Regioni meridionali nascevano 515.000 bambini; nel 2018, poco più di 200.000: 300.000 nascite in meno al Sud. E questo perché siamo più poveri rispetto al 1948? No, perché nel 1948 era una festa anche mettere una fetta di carne sulle tavole al Sud. Il problema è

che i giovani al Sud non sognano più un loro futuro al Sud, e senza sogni non si avrà mai la forza di lottare e di costruire qualcosa.

Napoli, meno 14 per cento; Palermo, meno 17 per cento; Reggio Calabria, meno 18 per cento; Messina e Taranto, meno 19 per cento: sono questi i dati emersi dalle previsioni demografiche a livello comunale realizzate dall'Istat per il ventennio 2022-2042 nell'ambito del programma di statistiche sperimentali. E tutto ciò avviene non solo per un crollo delle nascite, che purtroppo è un problema generale, ma soprattutto per un preoccupante fenomeno migratorio.

Non è un caso che nello stesso ventennio, fino al 2042, la differenza percentuale di popolazione per Milano, Brescia, Bologna, Bergamo, Bolzano, Verona, Padova non abbia un meno davanti, in tutte le città al Sud invece sì. In undici anni, tra il 2001 e il 2012, il calo degli investimenti industriali nazionali e stranieri al Sud è arrivato al 50 per cento, contro il 14 per cento delle altre Regioni d'Italia. Tra il 2008 e il 2012 la produzione industriale è diminuita del 22 per cento, contro il 12 per cento della media nazionale. Sono 142.000 i posti persi nell'industria al Sud. Sono numeri agghiaccianti che hanno mortificato il nostro Mezzogiorno. Le cause? Non certo l'autonomia, che non è ancora partita; autonomia voluta, tra l'altro, dal governatore De Luca, dal governatore Bonaccini e potrei continuare. Abbiamo visto per decenni l'Italia meridionale governata a prevalenza dalla sinistra e questo ha significato la presenza di una burocrazia alimentata, nel corso dei decenni, dalla logica perversa del clientelismo. Anestetizzare ogni capacità di reazione con droghe di Stato - sì, droghe di Stato - fatte di contributi a pioggia, di assunzioni a tempo indeterminato in enti senza che vi fosse una reale esigenza, dell'uso distorto e dell'abuso del reddito di cittadinanza.

Tutto questo, in cambio di voti, ha generato l'insicurezza di chi avrebbe potuto investire e non l'ha fatto, la mancanza di infrastrutture, la scarsa qualità dei servizi, l'assenza di prospettive di Governo per questa realtà.

Noi, come Lega e come maggioranza, vogliamo che si cambi definitivamente passo. Il decreto Sud, insieme all'autonomia differenziata, è l'esatto contrario di quello che è stato fatto sinora: una maggiore responsabilizzazione della classe politica a favore dei cittadini del Sud e di tutto il Paese e valorizzazione delle cui risorse si attendeva da tempo e memoria il riscatto.

Così come il progetto del Ponte sullo Stretto, voluto e rilanciato dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, è la rappresentazione plastica del cambio di passo. Ci saranno 100.000 posti di lavoro tra Calabria e Sicilia. Tra investimenti già concretizzati e in previsione, nelle sole due Regioni che ho citato, ci saranno 75 miliardi complessivi per strade e ferrovie.

Grazie alla Lega e al ministro Salvini, per la Campania sono stati previsti anche 100 milioni per opere di ammodernamento delle ferrovie regionali. In Italia sono stati attivati 4.000 cantieri per migliorare la circolazione di auto e treni. Sappiamo che questi numeri creano l'orticaria all'opposizione, perché i numeri sono molto più forti di qualsiasi *fake news*. Ed è per questo che continuiamo e non ci stancheremo mai di ripeterli.

Venendo più specificamente al tema di oggi, l'istituzione della ZES per il Sud, da un lato, va esattamente nella direzione della semplificazione e razionalizzazione, riducendo le attuali otto zone economiche speciali del Meridione ad una sola, che si estende a tutte le Regioni del Sud e, dall'altro, è una misura che getta le basi per un reale ulteriore sviluppo economico e infrastrutturale di tutto il territorio.

Per il 2024, si prevede un credito d'imposta per la ZES a favore delle imprese che effettueranno l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni meridionali. I progetti inerenti alle attività economiche, produttive e all'interno delle ZES saranno soggetti a un'autorizzazione unica, purché relativi a settori individuati dal piano strategico di pubblica utilità. Lo scopo è quello di evitare che ci siano intoppi nel procedimento amministrativo. Troppe volte al Sud abbiamo visto rimandare indietro miliardi di euro e questa cosa grida vendetta da parte di tutti i cittadini meridionali; intoppi che vanno a mortificare l'iniziativa imprenditoriale.

Non possiamo dimenticare che l'impresa non è esclusivamente l'imprenditore che ne è il titolare, ma rappresenta un valore aggiunto, per i propri dipendenti e per tutto il contorno delle persone che vivono con loro. La ZES unica è una straordinaria intuizione, perché allarga la zona economica speciale al

Sud del Paese, con il coinvolgimento di tutte le Regioni, mettendo al centro le Regioni e le amministrazioni regionali.

È tutto il contrario di quello che sostengono le opposizioni. Qualcuno ci accusa addirittura di aver partorito questo provvedimento perché pensiamo che il Sud non possa farcela: mera retorica speculativa. Questo Governo sta agendo nella direzione esattamente opposta. Le Regioni avranno una centralità straordinaria e quindi anche tutte le responsabilità. La ZES unica, inoltre, prevede anche dei risparmi di svariati milioni di euro rispetto alla somma delle otto ZES precedenti.

La vera sfida sarà attrarre nel Mezzogiorno investimenti nazionali ed esteri in grado di favorire l'ampliamento e l'integrazione del sistema produttivo meridionale nelle filiere strategiche europee, innescando un circolo virtuoso che potrà creare nuova occupazione qualificata.

In altre esperienze europee le zone economiche speciali hanno contribuito in modo decisivo nel favorire i processi di sviluppo. La sfida della ZES unica è duplice: da un lato, superare le inefficienze dimensionali e, dall'altro, costruire un modello che consenta di rendere concreti i potenziali benefici dello strumento. Il percorso delle otto ZES introdotte dal Governo Gentiloni è stato molto accidentato, per dire il meno. Non sappiamo esattamente quanti investimenti sono stati spinti dalle ZES, quante procedure sono state avviate, non si è saputo nulla o quasi.

Uno dei tanti problemi delle otto ZES era proprio quello di perimetrazione da una strada all'altra, da un Comune all'altro, potevi essere dentro o fuori dalla ZES, senza un reale collegamento con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità portuali logistiche.

Qualcuno sostiene che c'è una contraddizione con l'autonomia differenziata, con questa scusa il decreto-legge per difendere la riforma della Lega. Quindi, aiutatemi a capire, abbiamo nuovi *fan* dell'autonomia differenziata o parlate solo a caso senza capire per cosa stiamo lavorando? La ZES unica rappresenta una importante opportunità di rilancio e sviluppo del Mezzogiorno, puntando a ridurre i divari di questi territori con il resto dell'Europa e anche all'interno dei confini nazionali.

All'inizio del mio intervento parlavo dei sogni dei ragazzi. Ora parlo dei sogni dei genitori. Siamo stanchi - e parlo da genitore di due ragazzi adolescenti - di dover vedere e di fare un sogno contro natura e, cioè, vedere i nostri figli il più lontano da noi solo per vederli felici e realizzati. I nostri figli devono avere la possibilità di scegliere di partire, non devono sentirsi obbligati a farlo. Trasparenza, autonomia, responsabilità, efficienza e buona amministrazione sono la colonna portante di queste iniziative che possono garantire crescita, semplificazione e sostegno alle imprese e nuovo slancio per tutti.

Il Mezzogiorno ha bisogno non di carità, ma di giustizia; chiede non aiuto, ma libertà. Stiamo dando al Sud la possibilità di distruggere ogni complesso di inferiorità che qualcuno prima di noi ha imposto. Stiamo dicendo che con la libera iniziativa, seguendo l'esempio dei figli migliori, tutto questo potrà essere più bello.

Per tutti questi motivi dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi*).

[NICITA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, sono stati ripresi diversi argomenti, in particolare dalle opposizioni, ai quali mi riferirò senza entrare nel dettaglio. C'è un punto di partenza metodologico che qui va richiamato anche alla luce degli interventi degli ultimi colleghi della maggioranza. Una maggioranza ha il diritto e l'ambizione di cambiare la storia, ma compie un gravissimo errore di presunzione quando pensa che la storia inizia dal giorno del suo Governo. (*Applausi*). L'idea di pensare che noi siamo in un luogo nel quale tutto quello che c'è stato prima, semplicemente perché non è detto che produca in alcuni casi, per una serie di ragioni, risultati, disegno delle politiche, sia per ciò stesso sbagliato e perciò stesso riformabile è un errore di presunzione. Diventa un errore politico - come avevo già detto in un'altra occasione al ministro Fitto - quando l'esigenza di una riforma non parte soltanto dalla valutazione dell'impatto di ciò che è stato fatto, ma non analizza le alternative possibili.

Lei ha portato diverse volte in Aula e in Parlamento l'analisi dell'efficacia delle politiche regionali ed è vero che sulle politiche di coesione noi abbiamo una difficoltà di spesa. Il tema però è che quella

difficoltà di spesa va analizzata e affrontata sulle cause e quindi vanno individuate delle politiche che aiutino le Regioni, i soggetti decentralizzati, a migliorare la capacità di decisione di spesa. L'alternativa di dire che, se non li sapete spendere, ve li tolgo e li spendo altrove con un procedimento di accentramento, è una opzione possibile. Ma lei non ci ha dimostrato per quali ragioni o per quali calcoli di probabilità questo dovrebbe essere meglio rispetto all'alternativa di migliorare le attuali condizioni attraverso investimenti anche in capitale umano, in formazione e attraverso quelle nuove assunzioni che lei ha annunciato.

Il tema è questo: c'è un dibattito fra decentramento e accentramento, e mi fa piacere che sia presente in Aula il ministro Calderoli, perché secondo me - lo dico per il tramite della Presidente anche al ministro Calderoli - si è fatta un po' di confusione tra i banchi della maggioranza. Alcuni servizi essenziali, per i quali abbiamo bisogno di accentramento, sono oggetto di autonomia differenziata, mentre altri servizi, che invece avrebbero bisogno di un decentramento efficiente, subiscono il fenomeno opposto dell'accentramento.

Per quanto riguarda le ZES, noi avremmo bisogno di un concetto nuovo, cioè quello della ZES differenziata. In tal caso avremmo davvero bisogno di questo concetto (*Applausi*). Quando abbiamo introdotto delle zone economiche speciali, perché lo abbiamo fatto? Come ha ricordato oggi la senatrice Camusso, lo abbiamo fatto perché abbiamo ritenuto che all'interno del Sud vi fossero due questioni: diversità, e quindi tante realtà diverse, e divari. Allora, per tener conto della differenza delle diversità entro questa grande parola che si chiama Sud, abbiamo immaginato nel corso del tempo di individuare misure specifiche. Bisognava differenziare e creare incentivi per le parti più arretrate all'interno del Mezzogiorno. Nel momento in cui parliamo di ZES unica, di fatto stiamo dicendo a tutti i soggetti che vogliono investire, a maggior ragione quando poi mettiamo un tetto minimo di investimento di 200.000 euro, che sostanzialmente devono andare nelle zone del Sud che sono più redditizie. È inutile andare in quelle che sono in divario, perché non avrete vantaggi ulteriori, come invece accade oggi per le otto ZES.

A me potrebbe anche andar bene il concetto di ZES unica, se però si mantiene un concetto di ZES differenziata, e cioè se si immaginano delle super-ZES, se si aumentano e se in qualche modo si differenzia anche la *governance*. Invece quello che accade, purtroppo, dal punto di vista politico è un accentramento che ha come funzione quella di alimentare il coordinamento, ma indubbiamente anche quella di aumentare la discrezionalità.

Ora, dal punto di vista teorico la discrezionalità può anche comportare un incremento di efficienza. Il problema è che diventa un incremento di efficienza credibile politicamente quando tale discrezionalità è capace di definire ed assoggettare dei vincoli a sé stessa, quando è capace di autolimitarsi. Quando la discrezionalità diventa totale flessibilità, senza vincoli che ne limitino il comportamento, allora quella discrezionalità si chiama potere. E, quando quel potere è uno strumento di affermazione di politica strategica, diventa anche un elemento preoccupante, perché potenzialmente esposto a interessi che non sono legati - e non mi riferisco a lei, Ministro, ma a tutte le possibili riforme future - all'indirizzo politico del momento.

Ora, noi qui abbiamo un processo complessivo che cambia le politiche regionali nel senso che rende endogeno questo benedetto finanziamento europeo. Lo troviamo effettivamente da tutte le parti; è venuto fuori anche nelle discussioni in Commissione con il ministro Calderoli. Abbiamo scoperto che l'FSC è anche lo strumento attraverso il quale generare l'eventuale perequazione laddove si dovesse approvare l'autonomia differenziata. Adesso ritorna come possibile scambio di rifinanziamento del PNR. Comunque c'è il rischio che questi fondi vengano definanziati se non si rispetta - come è stato detto prima - tutta una serie di condizioni. Allora mi pare che questo progetto si affidi semplicemente a un principio, che d'altra parte ho sentito dire negli interventi della maggioranza. Ci si dice: fidatevi di noi perché questa riforma funzionerà, perché è la nostra riforma e quindi deve funzionare per forza.

Allora effettivamente non è un caso che vi si chiedi la fiducia, perché molti di questi provvedimenti si basano effettivamente sulla fiducia. Non abbiamo indicatori per valutarli, non abbiamo indicatori per capire quali possono essere gli impatti e quindi semplicemente dobbiamo aspettare di capire che cosa succede.

Rispetto, però, ad alcuni dati che, per esempio, sono stati citati dal senatore Damiani, e che parlano comunque di un Sud, che in effetti esiste, anche abbastanza dinamico al proprio interno, voglio citare i dati della Svimez, che dicono che un ragazzo della scuola primaria del Sud ha 200 ore in meno di scuola rispetto ad un ragazzo del Nord. Voglio citare il fatto che il 79 per cento degli studenti delle scuole primarie al Sud è senza mensa rispetto a quelli del Nord. Voglio citare il dato che il 60 per cento degli studenti al Sud rispetto a quelli del Nord è senza palestra. Anziché fare queste contrapposizioni, allora, cerchiamo di capire quali possono essere le politiche che superano i divari. In questo momento, stiamo facendo un percorso opposto: anziché basarci sul decentramento, stiamo accentrando dove non dovremmo farlo e stiamo cercando di decentrare dove invece è peggio farlo. *(Applausi)*. Credo che nella furia del contrasto e del contratto politico fra Fratelli d'Italia e Lega, si rischi di andare d'accordo su due strade che realizzano un'Italia completamente diversa rispetto a quello che gli uni e gli altri pensate.

Dopodiché, non mi voglio lamentare per il Sud - come è stato detto - visto che si dice sempre che al Sud ci si lamenta, ma c'è una parte di questo decreto che mi ha fatto venire in mente una poesia di Salvatore Quasimodo, siciliano nato nella Provincia di Siracusa, per quanto poi quella Provincia si è ristretta, che si chiama «Lamento per il Sud». Mi è venuta in mente questa poesia perché Quasimodo parla, nel suo componimento, del suo essere migrante venendo dal Sud e vivendo ormai altrove. Forse questa è la ragione che vi ha in qualche modo suggerito di parlare di migranti in un decreto che parla del Sud; vi siete ricordati di questa poesia di Quasimodo, nella quale si associa il concetto del Sud al concetto della migrazione; solo che nella sua poesia si legge un verso particolare, che non si trova nel vostro disegno dei CPR: «Ma l'uomo grida dovunque la sorte d'una patria». Qualunque luogo ci ospiti deve essere la nostra patria, se siamo degli uomini. Il fatto che voi abbiate inserito in questo decreto sul Meridione, luogo di produzione di migranti nella storia, una norma che di fatto non fa altro che andare di nuovo contro la normativa europea, portando a diciotto mesi, attraverso i CPR, la forzatura del trattenimento di persone che hanno il diritto di non essere trattenute, la dice lunga sia su cosa pensate del Sud, sia su cosa pensate dei migranti. Quella poesia, però, finisce in un altro modo: «Oh, il Sud è stanco di trascinare morti [...] è stanco di solitudine, stanco di catene».

Ciò che più mi dispiace è che in questo accentramento della politica vedo riaffermarsi la solitudine del Sud. Ad oggi non ho sentito parlare di investimenti, RePowerEU per la Sicilia o per la Sardegna, con alcune eccezioni che riguardano i collegamenti energetici. Non ho sentito, al di là delle fantasie sul Ponte, parlare di nuovi investimenti che riguardano infrastrutture. Non ho sentito parlare di realizzazione di investimenti aggiuntivi, di una strategia di rilancio del Sud. Voi confondete la *governance* con la strategia, o perlomeno la *governance* cui pensate forse è la strategia a cui voi pensate, ma non è una strategia per il Paese.

Quasimodo concludeva la sua poesia «Lamento per il Sud» parlando di «un lamento d'amore senza amore». Ebbene, mi sembra che questo sia il modo in cui voi trattate il Sud e coloro che dal Sud provengono, ovvero, senza amore. *(Applausi)*.

[IANNONE](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[IANNONE](#) *(Fdl)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, fin dall'insediamento del Governo Meloni è stato chiaro che ci sarebbe stato un cambio di paradigma. Debbo ringraziare il ministro Fitto per quello che ha realizzato in quest'anno, ma anche per la presenza e il rispetto istituzionale nei confronti del Parlamento, che è stato massimo in entrambe le Camere. Ricordo infatti a me stesso e a tutti i colleghi presenti nella scorsa legislatura, che in quest'Aula abbiamo votato il PNNR senza neanche conoscerlo, né in Commissione né in Aula, e vale sia per i parlamentari allora alla maggioranza, sia per quelli allora all'opposizione. *(Applausi)*.

A mio avviso, il decreto-legge in esame concretizza una visione, esattamente quello che mancava non soltanto nella scorsa legislatura, ma nella politica per il Sud e nella politica industriale italiana, che da troppi anni è latitante. Sinceramente, ascoltando il dibattito odierno (ho cercato di farlo con la massima attenzione possibile) sembra che fino a un anno fa il Sud fosse un Eden e che il Governo con questo provvedimento finirà per distruggerlo. Io non torno al Sud nel fine settimana, ma a me non sembra di

vivere o di aver mai vissuto questa realtà. *(Applausi)*.

Forse qualcuno piove da Marte. Forse qualcuno vuole ignorare quello che è stato fatto e, ancor di più, quello che non è stato fatto per il Meridione d'Italia. Il Governo ha detto che la questione meridionale è nazionale e non lo ha detto semplicemente istituendo un Ministero al Sud, come hanno fatto anche altri Governi, ma non ce ne siamo accorti nella maniera più assoluta. Invece adesso, legittimamente, il Governo Meloni e il ministro Fitto mettono in campo una visione che dispiega la sua *governance* e io sono sicuro che i risultati saranno molto migliori di quelli che abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo del precedente Governo.

Si è parlato di ZES. Il ministro Fitto ci ha detto quante autorizzazioni uniche sono state rilasciate: sono pochissime e già questo la dice lunga sull'efficienza e sull'efficacia. Inoltre, considero assurdo criticare una visione che non discrimina nessuna area del Sud. *(Applausi)*. Peraltro, essendo campano, ricordo che solo pochi giorni prima che il Governo varasse questo provvedimento, il governatore che ho la sfortuna di avere in Campania disse testualmente: se la Meloni volesse fare la vera rivoluzione per il Sud, dovrebbe rendere tutto il Sud zona economica speciale. *(Applausi)*. De Luca ha scritto il libro «Nonostante il PD»; oggi, raccogliendo gli interventi del PD, dovremmo scrivere un libro intitolato «Nonostante De Luca». *(Applausi)*.

A De Luca però capita di non essere d'accordo con nessuno e riesce a non essere d'accordo neanche con se stesso, perché, quando il Governo ha varato questo provvedimento, se ne è immediatamente uscito dicendo che è una cosa demenziale. È stato folgorato sulla strada che porta a Damasco, ma mi sembra che sia in buona compagnia, perché la confusione regna nel non rendersi conto di quale sia la vera condizione del Meridione. Non lo diciamo noi; lo dicono istituti indipendenti, che dicono, sempre nel caso della mia Regione, che la Campania è ultima in tutti gli indicatori sociali ed economici. La responsabilità di chi è? Dell'autonomia differenziata, che ancora non c'è? Del Governo Meloni, che non c'era? *(Applausi)*. O di una classe dirigente che per anni ha somministrato soltanto il metadone di Stato del reddito di cittadinanza, accompagnato da quello del reddito di clientela di politici come De Luca? *(Applausi)*.

Credo che la risposta sia semplice e credo che, se si guardasse con oggettività alla realtà, bisognerebbe dare almeno l'onere della prova e della dimostrazione ad un nuovo Governo, che non solo fa, ma che fa diversamente e cambia rotta rispetto alla storia più o meno recente. Il ministro Fitto è stato puntualissimo nel rispondere a quelle che voglio definire inesattezze. Purtroppo, poiché qualcuno pratica l'antico principio del ripeti una bugia e diventerà una verità, debbo per forza pensare che ci sia malafede in quello che viene affermato, perché non solo quello che viene detto non è scritto, ma quello che viene affermato è tutto da dimostrare. L'unica cosa che sappiamo benissimo finora è che il Sud non è un Eden. Allora chi ha governato si pigli il proprio fardello di responsabilità e non faccia in modo che gli alunni asini di ieri diventino i professori di oggi, se non si vuole diventare ridicoli a se stessi. *(Applausi)*.

Ho sentito parlare di "selva oscura" e di "vittorie di Pirro", delle quali il Sud sta morendo. Ho addirittura ascoltato che a noi è stata lasciata una Ferrari; a me sembra che ci sia stata lasciata una macchina a rotelle, nel migliore dei casi, ma quella per i bambini. I vostri governatori sui territori pensano a scrivere libri e a parlare di terzo mandato, avendo la facoltà di legge per farlo, anziché governare. Abbiamo persone come De Luca, che sono come preti che, anziché leggere il Vangelo in chiesa, spiegano ai fedeli le procedure per diventare cardinale. *(Applausi)*.

Allora chiedo a voi: il male del Sud è il decreto Sud che fanno il Governo Meloni e il ministro Fitto, l'accentramento e il decentramento o quello che è stato fatto e non è stato fatto in questi anni da chi ha governato tutto? Com'è possibile che si critichi una strategia per le aree interne che estende la possibilità di intervento a tutti i Comuni che fanno parte delle aree interne? A chi dice che abbiamo un'Italia a due velocità, io rispondo che magari avessimo un'Italia a due velocità.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 16,03)

PRESIDENTE. Si avvii a concludere.

IANNONE *(Fdi)*. Concludo, Presidente. Abbiamo un'Italia a tantissime velocità, perché all'interno degli stessi territori, delle stesse Regioni e delle stesse Province, la vita dei cittadini è diversa a

seconda che si viva sulla costa o nell'entroterra. Noi pensiamo che non esistano e non possano esistere cittadini di serie A e di serie B, perché ovunque c'è un italiano, quell'italiano paga le tasse esattamente come le paga l'italiano che vive nei grandi centri. Per questo c'è una norma che riguarda anche Lampedusa...

PRESIDENTE. Però, deve proprio concludere, le ho già dato un minuto in più.

IANNONE (*FdI*). Sto concludendo: dicevo che c'è una norma che riguarda anche Lampedusa e Linosa, la frontiera dell'Europa, quell'Europa a trazione socialista che sfratteremo e che ha lasciato sola l'Italia, ma il Governo italiano e il Governo Meloni non lasciano sola Lampedusa. (*Applausi*).

Sul 34° anniversario dalla caduta del Muro di Berlino

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Prima di passare al voto dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, volevo ricordare all'Assemblea che oggi vi è una ricorrenza che, a mio avviso, merita di essere segnalata. È quella del 9 novembre del 1989, trentaquattro anni fa, quando l'Europa ha riconquistato interamente con la caduta del Muro di Berlino la libertà, la democrazia e la lontananza dalle dittature che si completava dopo la Seconda guerra mondiale in quella data. È una data che oggi dobbiamo e possiamo ricordare come foriera dell'abbattimento di tutti i muri, che ancora dividono popoli e Paesi, lasciano spazio a guerre e dittature e a morti innocenti e che ci fanno dimenticare gli orrori che fino a quella data ancora segnavano cicatrici sulla pelle dell'Europa.

Nel ricordo dei tanti, non solo giovani, ma anche donne e anziani, che morirono nel tentativo di superare quel muro e di venire nella parte dell'Europa che si aspettavano foriera di libertà e di possibilità di una vita migliore, nel ricordo di quelle vittime, vi prego di osservare un minuto di silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

Sui lavori del Senato

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo per chiedere a nome della maggioranza, rispetto alla programmazione, alla fine del voto di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge Sud, di rinviare gli altri punti all'ordine del giorno alla settimana prossima, in quanto il disegno di legge sulla concorrenza è tuttora privo del parere della 5a Commissione e il decreto milleproroghe non ha ancora concluso il suo *iter* in Commissione. Quindi, seguendo un ragionamento che più volte è stato fatto in quest'Aula, li affronteremo quando le Commissioni di merito e la 5a Commissione avranno espresso il parere su entrambi i provvedimenti.

PRESIDENTE. Vi anticipo che o c'è unanimità su questa proposta oppure sarà posta in votazione.

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, mi stupisce un po' la proposta del collega Romeo, posto che lei, Presidente, poco prima dell'inizio della discussione generale sulla fiducia, aveva detto che ci saremmo sentiti informalmente come Capigruppo e che era quella la sede in cui parlare.

PRESIDENTE. Lo so, ma è arrivata una richiesta di intervento e non ho potuto fare a meno di dare la parola.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, credo che sia surreale che il Governo chieda di inserire all'ordine del giorno, prima della legge di bilancio, il decreto-legge annuale sulla concorrenza e poi faccia ostruzionismo a se stesso non facendo arrivare il parere della Commissione bilancio. (*Applausi*). Ritengo quindi che si debba gestire la prosecuzione dei lavori di oggi e della prossima settimana attraverso una Conferenza dei Capigruppo, che chiedo venga convocata immediatamente. (*Applausi*).

BOCCIA (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, siamo abbastanza stupiti delle richieste del presidente Romeo, perché, come sa, eravamo intervenuti prima e avevamo chiesto al Presidente della Commissione bilancio, attraverso i componenti del Gruppo in quella sede, di esprimere i pareri sul decreto-legge sulla concorrenza. Mi risulta che quei pareri fossero già stati dati in Commissione e che per

l'Assemblea - lo dico per conoscenza di tutti - il numero di emendamenti sia minore di quelli già andati in Commissione e che non ce ne siano di nuovi. Ripeto che i pareri erano già stati espressi in Commissione. Certo, quando si vota il mandato al relatore, poi vanno ridati i pareri, ma abbiamo la netta sensazione che il Governo abbia deciso di fare ostruzionismo a se stesso. Possiamo chiederlo a numerosi e autorevoli esponenti di Governo qui presenti. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Noi siamo disposti ad aspettare, signor Presidente. Abbiamo in calendario sia il provvedimento sulla concorrenza, sia il proroga termini. Come sa il vice presidente della Commissione finanze Melchiorre, siamo pronti a fare notte qui e a lavorare anche domani per completare il calendario. Ci ritroviamo però, signor Presidente, la maggioranza che fa ostruzionismo a se stessa e il Governo che prende tempo (capiamo anche perché lo fa: Lega e Fratelli d'Italia non son d'accordo su nulla, altrimenti, il presidente Romeo non avrebbe preso la parola).

Capisco che c'è anche in parte la sindrome da *trolley*. Se volete, vi veniamo incontro. Siamo qui per lavorare oggi, domani e sabato, ma state scappando, perché non avete il coraggio di assumervi le responsabilità su due provvedimenti. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Calma, colleghi. Si rivolga a me, senatore Boccia.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, la maggioranza, quando deve occuparsi dello scambio tra la Lega - e ne sa qualcosa il ministro Calderoli - e Fratelli d'Italia del provvedimento sull'autonomia e quello sulle riforme, è sempre presente. Quando invece dobbiamo dare una risposta sulla casa, sugli affitti, sul caro-carburante, sul caro-vita o sui salari, la maggioranza si volatilizza.

Noi siamo qui e aspettiamo i pareri. Signor presidente La Russa, non abbiamo nessuna fretta. Siamo qui e aspettiamo i pareri. Possiamo votare sia il disegno di legge concorrenza sia quello sulla proroga dei termini. (*Applausi*).

[RONZULLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Se prendete la parola qui, colleghi, poi non facciamo la Capigruppo, ma è giusto così. Ne ha la facoltà.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, se non vuole fare la Capigruppo, noi siamo assolutamente a favore per non farla. Mi associo, come Gruppo Forza Italia, alla proposta del senatore Romeo.

Voglio essere molto breve. A pensar male si fa peccato, ma di solito ci si azzecca sempre. Probabilmente, senatore Boccia, il motivo non è quello di andare avanti a lavorare, perché tutta questa voglia di lavorare da parte dell'opposizione non l'abbiamo mai vista. (*Applausi. Proteste*).

PRESIDENTE. Allora, non si può parlare di sindrome del *trolley* e poi protestare per la risposta. Censuratevi tutti su questo tema.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). La ringrazio, signor Presidente, ma la reazione rivela un nervo scoperto. Vado avanti, però, perché a pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca sempre. Probabilmente, la settimana scorsa non avete voluto lavorare e questa settimana, invece, volete lavorare per due motivazioni: la prima è che sabato avete un convegno, quindi dovete necessariamente restare qua. Usate la scusa del Senato, perché dovete evidentemente restare. (*Proteste*).

PRESIDENTE. Si rivolga a me, senatrice Ronzulli, ed esprima concetti.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, lo faccio per suo tramite: l'altro motivo per cui evidentemente le opposizioni vogliono andare avanti con i lavori dell'Aula è che non vogliono far fare le audizioni alla Commissione bilancio, essendo in sessione di bilancio. Ed è questa la grande vergogna!

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, mi rivolgo a lei per dire che non accetto lezioni da chi è intervenuto adesso, perché io sono qui sempre a lavorare, lei no, è chiaro, senatrice Ronzulli? Lei no e deve guardare la mia produttività.

PRESIDENTE. Senatore Magni, come ho detto anche agli altri colleghi intervenuti, anche lei si rivolga a me, per favore.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, ripeto che non accetto lezioni. Dopodiché, è prevista la

convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Allora, faccia la Conferenza dei Capigruppo e decida come continuare. Comunque, noi siamo qui per lavorare, discutere e trovare soluzioni.

Siete voi ad avere dei problemi, perché questo è il dato. Io, infatti, sono in Commissione bilancio e lo so che non ci sono tutti i pareri, come non ci sono in Commissione finanze. Quindi, è ovvio che non si può decidere di questioni che in Commissione non sono ancora state discusse fino in fondo, ma ciò accade perché il Governo non ha espresso i pareri. Questo è il dato fondamentale. Pertanto, la Capogruppo di Forza Italia queste opinioni se le tiene per lei, perché i "lazzaroni" stanno da un'altra parte! È chiaro?

PRESIDENTE. Colleghi, poiché non vi sono altri rappresentanti dei Gruppi che hanno chiesto di intervenire, rispetto alla richiesta del senatore Patuanelli, stavo per proporre di convocare velocemente una Conferenza dei Capigruppo. Mi sembra però che si siano già espresse in maniera chiara sia l'area dell'opposizione sia l'area della maggioranza.

Il punto in questione è una proposta di modifica del calendario. A fronte di questa proposta, una volta capito l'orientamento, che, visto il clima, non mi pare portare all'unanimità, è inutile che io convochi una Conferenza dei Capigruppo.

Come prescrive il Regolamento, se il senatore Romeo insiste e pone esattamente il quesito sulla proposta di modifica del calendario, lo pongo in votazione.

Ha dunque facoltà di intervenire il senatore Romeo.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, al di là delle polemiche, l'Assemblea è convocata stasera fino alle ore 20. Dobbiamo votare la fiducia su questo decreto e ripeto che sul disegno di legge sulla concorrenza non c'è ancora il parere della 5ª Commissione.

Pertanto, insisto nella richiesta di votazione sulla proposta di modifica del calendario, spostando alla settimana prossima l'esame del disegno di legge sulla concorrenza e sul decreto-legge di proroga dei termini.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Romeo.

È approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata. (Applausi).

È la prima volta che vedo un applauso su un voto di rinvio dell'ordine del giorno. Ve lo devo dire, io non ho peli sulla lingua su queste cose.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 927 e della questione di fiducia (ore 16,11)

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 927, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Ho una lista un po' troppo lunga di senatori che hanno chiesto di votare per primi. Per adesso la limito a Ministri e Sottosegretari, esaminando man mano le altre richieste.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Murelli).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Murelli.

Prima di votare vorrei fare gli auguri al senatore Irto per la nascita del figlio Giovanni Maria.

(Il senatore Segretario Stefani fa l'appello).

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza [il vice presidente CASTELLONE](#) - ore 16,21 -).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 927, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	168
Senatori votanti	167
Maggioranza	84
Favorevoli	102
Contrari	64
Astenuti	1

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 124.

Saluto al Comitato Giovani di Mezzocorona

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea il Comitato Giovani di Mezzocorona, in provincia di Trento, che sta assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 14 novembre 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 14 novembre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta *(ore 16,40)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori ([622](#))

ARTICOLI DA 1 A 6 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica della scomparsa di Emanuela Orlandi e quella della scomparsa di Mirella Gregori;

b) verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti la scomparsa di Emanuela Orlandi e quella di Mirella Gregori;

c) esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti necessaria

all'accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse agli eventi, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate ad ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione della vicenda;

d) verificare, mediante l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il sistema giudiziario nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

3. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione sulle risultanze dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

Approvato

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati.

2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza di non avere ricoperto o di non ricoprire ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

Approvato

(Audizioni a testimonianza)

1. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto d'ufficio, professionale o bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 4.

Approvato

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di ottenere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi

inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

6. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità della presente legge.

7. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

9. Ove occorra chiedere lo svolgimento di accertamenti o l'acquisizione di documenti fuori del territorio dello Stato, si applicano le pertinenti disposizioni del capo II del titolo III del libro XI del codice di procedura penale e dei trattati internazionali.

Art. 5.

Approvato

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 8.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

Approvato

(Organizzazione dei lavori)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro

annui, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi ([501](#))

ARTICOLI DA 1 A 8

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi, scomparsa a Roma il 22 giugno 1983, di seguito denominata « Commissione ».

2. Il compito della Commissione è di verificare, attraverso l'esame degli atti investigativi e giudiziari e l'acquisizione di documenti e testimonianze, gli ostacoli che sono stati opposti all'attività di indagine e all'accertamento della verità e della responsabilità dei fatti.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla costituzione, presentando alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nella prima votazione nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è eletto chi ha riportato la maggioranza, anche relativa, dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 2.

Art. 3.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, nelle materie attinenti all'oggetto dell'inchiesta, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

2. La Commissione, a maggioranza assoluta dei membri, stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta, oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti coperti da segreto o di cui la Commissione abbia deliberato il divieto di divulgazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa dopo l'elezione dell'ufficio di presidenza e prima dell'inizio dell'attività di inchiesta.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. La Commissione può dotarsi di ulteriori specifiche collaborazioni, deliberate dall'ufficio di presidenza, nell'ambito delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese di funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di euro 200.000 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 622.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi ([825](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta mesi ».

EMENDAMENTO

1.1

[De Rosa](#), [Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere *b), d), e), f), g)* e *h)*, della legge 5 agosto 2022, n. 119.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *d), f), g)* e *h)*, della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in particolare quelli attuativi dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b), d)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

EMENDAMENTO

2.1

[De Rosa](#), [Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «diciotto mesi».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni in materia di termini legislativi)

1. All'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « sedici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;

b) al comma 7, le parole: « e del Ministro della transizione ecologica » sono sostituite dalle seguenti: « , del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione ([927](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI
FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Alla rubrica del capo I, le parole: « in materia coesione » sono sostituite dalle seguenti: « in materia di coesione ».

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 178:

alla lettera a), dopo le parole: « con le politiche settoriali » sono inserite le seguenti : « , con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 » e le parole: « Piano nazionale per la ripresa e la resilienza » sono sostituite dalle seguenti: « Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

alla lettera c):

all'alinea, le parole: « numero 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) » e le parole: « e tenuto conto » sono sostituite dalle seguenti: « dato atto »;

al numero 1), le parole: « Consiglio di ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio dei ministri »;

al numero 4), le parole: « articolato per annualità » sono sostituite dalle seguenti: « , articolato per annualità, » e le parole: « numero 2 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) »;

al numero 6), le parole: « di assegnazione; a detti » sono sostituite dalle seguenti: « di assegnazione, a detti »;

alla lettera d):

all'alinea, le parole: « numero 2 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) », le parole: « e tenuto conto » sono sostituite dalle seguenti: « dato atto » e la parola: « nazionale » è sostituita dalle seguenti: « nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 » ;

al numero 1), le parole: « Consiglio di ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio dei ministri »;

al numero 3), le parole: « nel territorio regionale di Città metropolitana » sono sostituite dalle seguenti: « di città metropolitane nel territorio regionale » e le parole: « ai sensi dell'articolo 53 »

sono sostituite dalle seguenti: « ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 »;
al numero 5), le parole: « della citata legge n. 178 del 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « della presente legge »;
al comma 3, la parola: « profili » è sostituita dalla seguente: « profili », le parole: « delibera CIPESS » ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « delibera del CIPESS » e dopo le parole: « è sottoposta » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 5, la parola: « sostitute » è sostituita dalla seguente: « sostituite » e le parole: « del 2020" » sono sostituite dalle seguenti: « del 2020," ».

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « delibera CIPESS » sono sostituite dalle seguenti: « delibera del CIPESS »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « Entro il primo semestre di ciascun anno finanziario » sono sostituite dalle seguenti: « Entro ciascun anno finanziario », dopo le parole: « di cassa » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », dopo le parole: « viene erogata » sono inserite le seguenti: « , anche in più soluzioni, » e dopo le parole: « di cui all'articolo 4 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, » sono inserite le seguenti: « sulla base delle spese sostenute dai beneficiari, » e, al secondo periodo, dopo le parole: « spese sostenute » sono inserite le seguenti: « dai beneficiari »;

al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , alinea, primo periodo »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « indicate » è sostituita dalla seguente: « indicati »;

al comma 6, le parole: « risultanti del Sistema » sono sostituite dalle seguenti: « risultanti dal Sistema »;

al comma 7, al secondo periodo, le parole: « alle quali » sono sostituite dalle seguenti: « ai quali » e, al terzo periodo, la parola: « inserite » è sostituita dalla seguente: « inseriti ».

All'articolo 3:

al comma 1 e alla rubrica, le parole: « Fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « decreto - legge » sono sostituite dalla seguente: « decreto-legge » e le parole: « i relativi » sono sostituite dalle seguenti: « il relativo »;

al comma 3, le parole: « , del monitoraggio » sono sostituite dalle seguenti: « nonché del monitoraggio »;

al comma 4, la parola: « Fermo » è sostituita dalle seguenti: « Fermo restando » e le parole: « dei dati, è » sono sostituite dalle seguenti: « dei dati è ».

All'articolo 5:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « di cui all'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ».

All'articolo 6:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « , è aggiunto, in fine, il seguente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », la parola: « esclusivamente » è soppressa, dopo le parole: « di valore unitario non inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al » e dopo le parole: « di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del » sono inserite le seguenti: « citato codice di cui al »;

alla lettera b), capoverso 6, dopo le parole: « del cronoprogramma » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In relazione agli interventi di incremento dell'efficienza energetica eseguiti nell'ambito delle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell'ambito di investimenti agevolati tramite le risorse

del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli incentivi riconosciuti sulla base dei predetti strumenti possono essere cumulati con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento ».

All'articolo 7:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « e il PNRR, e composto » sono sostituite dalle seguenti: « e il PNRR e composto », dopo le parole: « dal Ministro delle imprese e del made in Italy, » sono inserite le seguenti: « dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, » e dopo le parole: « dal Ministro per lo sport e i giovani, » sono inserite le seguenti: « dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici »;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché i presidenti delle regioni e delle province autonome »;

al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con tali risorse, con l'indicazione dei cronoprogrammi e dei soggetti attuatori nonché, nel caso di interventi, del codice unico di progetto, il cui monitoraggio è effettuato attraverso i sistemi informativi di cui alla lettera d) »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « , di seguito PSNAI » sono sostituite dalla seguente: « (PSNAI) »;

al secondo periodo, dopo le parole: « della mobilità » sono inserite le seguenti: « , ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità, »;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ferme restando le assegnazioni già disposte e le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione »;

al comma 4, la parola: « livelli » è sostituita dalla seguente: « soggetti »;

al comma 5, le parole: « i monitoraggi » sono sostituite dalle seguenti: « i dati risultanti dai monitoraggi »;

al comma 6, le parole: « le funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « lo svolgimento delle funzioni ».

All'articolo 8:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: « cittadini » è sostituita dalla seguente: « stranieri », le parole: « alle manutenzione » sono sostituite dalle seguenti: « alla manutenzione » e le parole: « reflue, di deposito di carburante, alla » sono sostituite dalle seguenti: « reflue e di deposito di carburante e alla »;

al terzo periodo, dopo le parole: « ai periodi precedenti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », la parola: « assegnate » è sostituita dalle seguenti: « e sono assegnate » e le parole: « complessivo di euro » sono sostituite dalle seguenti: « complessivo di »;

al quarto periodo, dopo le parole: « dell'articolo 63 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al » e dopo le parole: « del CIPES » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « valutazioni di incidenza » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 6, lettera a), dopo le parole: « comma 8, del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al » e le parole: « la soglia massima » sono sostituite dalle seguenti: « il limite massimo di spesa »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « che costituiscono la rete » sono sostituite dalle seguenti: « compresi nella rete ».

Nel capo II, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis. - (*Strutture strategiche per l'area centro-meridionale della Sicilia*) - 1. Al fine di promuovere un adeguato sviluppo economico, sociale e turistico dell'area centro-meridionale della Sicilia comprendente la provincia di Agrigento, la medesima provincia di Agrigento, d'intesa con la Regione siciliana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi necessari alla realizzazione dell'aeroporto di Agrigento, corredato dell'analisi costi-benefici ai fini di una preliminare verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'opera e delle infrastrutture ad essa collegate. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Alla rubrica del capo III, la parola: « SUD » è sostituita dalle seguenti: « per il Mezzogiorno ».

All'articolo 10:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, » sono inserite le seguenti: « dal Ministro per lo sport e i giovani, », dopo le parole: « dal Ministro delle imprese e del made in Italy, » sono inserite le seguenti: « dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, », dopo le parole: « all'ordine del giorno » sono inserite le seguenti: « di ciascuna riunione » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia o da un suo delegato e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato »;

al terzo periodo, le parole: « nuovi e maggiori oneri » sono sostituite dalle seguenti: « nuovi o maggiori oneri »;

al quarto periodo, le parole: « Alla prima riunione » sono sostituite dalle seguenti: « Nella prima riunione »;

al comma 3:

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica »;

alla lettera e), la parola: « centrali » è soppressa;

al comma 4, al quinto periodo, le parole: « primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo » e, al sesto periodo, dopo le parole: « può essere composto » è inserita la seguente: « anche »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « definiti » è sostituita dalla seguente: « definite »;

al comma 8, al primo periodo, le parole: « del 2017, cessano » sono sostituite dalle seguenti: « del 2017 cessano » e, al secondo periodo, le parole: « sul sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito internet istituzionale »;

al comma 9, dopo le parole: « comma 6-bis » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « dei ministri, una » sono sostituite dalle seguenti: « dei ministri una »;

al comma 11, le parole: « quantificati in » sono sostituite dalle seguenti: « pari a », dopo le parole: « al 2034 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », dopo le parole: « mediante utilizzo » sono inserite le seguenti: « di quota parte » e la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: « in coerenza con il PNRR » sono inserite le seguenti: « e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonché nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale », dopo le parole: « gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica » sono inserite le seguenti: « , ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una specifica

sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna »;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla predisposizione del Piano partecipano, altresì, tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di tali zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta.

3-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: « l'accessibilità » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'accesso ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « dall'articolo 14 » *sono inserite le seguenti:* « del presente decreto » *e dopo le parole:* « (SUAP), di cui al » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e » *sono soppresse;*

alla lettera b), dopo le parole: « intervento edilizio » *è inserita la seguente:* « produttivo »;

al comma 3:

al secondo periodo, dopo le parole: « dell'articolo 43-bis del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al »;

il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attività localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a-ter*), del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017; per le attività localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES unica, ai SUAP territorialmente competenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmettono immediatamente, secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni definite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del presente decreto ».

All'articolo 14:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: « , nonché » *è sostituita dalla seguente:* « e », *dopo le parole:* « del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, » *sono inserite le seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonché quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio, », *dopo le parole:* « di cui al comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e dopo le parole:* « non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività » *sono inserite le seguenti:* « di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo »;

al secondo periodo, dopo le parole: « abilitativi e autorizzatori » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « al trasferimento, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « al trasferimento nonché »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, purché relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11 »;

al comma 4:

il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ciascuna regione interessata può presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa una o più proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali »;

al secondo periodo, la parola: « semplificazioni » è sostituita dalla seguente: « semplificazione »;

al terzo periodo, le parole: « dell'accordo o protocollo » sono sostituite dalle seguenti: « del protocollo o della convenzione »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « Le imprese » sono sostituite dalla seguente: « Coloro », le parole: « presentano, allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, l'istanza » sono sostituite dalle seguenti: « presentano la relativa istanza allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, » e dopo le parole: « e assenti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4:

all'alinnea, dopo le parole: « tre giorni » è inserita la seguente: « lavorativi »;

alla lettera a), le parole: « e in caso di » sono sostituite dalle seguenti: « ; per le »;

alla lettera b), le parole: « il soggetto attuatore » sono sostituite dalle seguenti: « l'amministrazione precedente »;

alla lettera c), le parole: « 14-quinquies, della legge » sono sostituite dalle seguenti: « 14-quinquies della legge »;

alla lettera d), dopo le parole: « di progettazione » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5, secondo periodo, le parole: « costituisce, variante » sono sostituite dalle seguenti: « essa costituisce variante »;

al comma 6, primo periodo, la parola: « trova » è sostituita dalla seguente: « trovi »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano altresì ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o privati, di competenza delle Autorità di sistema portuale. Nel caso di progetti di iniziativa privata, la Struttura di missione ZES trasmette, entro il termine di cui al comma 4, alinea, tramite il S.U.D. ZES, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente, che, in qualità di amministrazione precedente, provvede a convocare la conferenza di servizi e a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Nel caso di progetti di iniziativa pubblica, l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione precedente, acquisisce direttamente l'eventuale istanza e la documentazione necessaria, comprendente i codici unici di progetto da sottoporre a monitoraggio mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e provvede a convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura di missione ZES tramite il S.U.D. ZES, nonché a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità di sistema portuale partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia fatto constare il proprio motivato

dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quinto periodo del presente comma, si applicano le disposizioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo »;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 14 non si applicano alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica ».

All'articolo 16:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « gli aiuti sono concessi » sono sostituite dalle seguenti: « il credito d'imposta è riconosciuto »;

al comma 2, secondo periodo, il segno: « % » è sostituito dalle seguenti parole: « per cento »;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: « dei trasporti » sono inserite le seguenti: « , esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, » e le parole: « nonché ai settori » sono sostituite dalle seguenti: « nonché nei settori »;

al secondo periodo, le parole: « punto 18 » sono sostituite dalle seguenti: « , punto 18, »;

al comma 6, terzo periodo, la parola: « definite » è sostituita dalla seguente: « definiti »;

alla rubrica, dopo le parole: « Credito d'imposta » sono inserite le seguenti: « per investimenti nella ».

All'articolo 17:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « sul sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito internet istituzionale » e, al secondo periodo, le parole: « e documenti » sono sostituite dalle seguenti: « e dei documenti »;

al comma 2, le parole: « SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società SACE S.p.A. », la parola: « standard » è sostituita dalla seguente: « criteri » e dopo la parola: « fermi » è inserita la seguente: « restando »;

al comma 3, le parole: « SACE S.p.A. dà » sono sostituite dalle seguenti: « La società SACE S.p.A. dà » e le parole: « da SACE » sono sostituite dalle seguenti: « dalla medesima SACE, »;

al comma 4, la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti » e le parole: « decreto - legge n. 76 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge n. 76 »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR in materia di collegamenti ad alta velocità con l'Europa, all'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "comprese tra i siti di interesse nazionale 'ex SLOI ed ex Carbochimica' e" sono soppresse;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate, oltre che per gli interventi di cui al primo periodo, anche per un intervento di progettazione di natura specialistica e per le relative attività connesse, concernente le predette aree, finalizzato a individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico e operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree, previsto nei documenti di programmazione della provincia autonoma di Trento, unitamente alle necessarie forme di finanziamento. Agli eventuali oneri eccedenti l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo provvede la provincia autonoma di Trento con le risorse stanziare nel proprio bilancio" »;

al comma 6, dopo le parole: « dell'Allegato V.3 al » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al ».

All'articolo 18:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: « 30.000 » è sostituita dalle seguenti: « euro 30.000 » e la parola: « 50.000 »

è sostituita dalle seguenti: « euro 50.000 »;
alla lettera b), dopo le parole: « coesione territoriale » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e la parola: « anteriore » è sostituita dalla seguente: « antecedente ».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: « dall'anno2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2024 », le parole: « dei comuni, appartenenti » sono sostituite dalle seguenti: « dei comuni appartenenti » e dopo le parole: « a tempo indeterminato » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « sul proprio sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet istituzionale »;

al comma 3, alinea, dopo le parole: « tramite la manifestazione di interesse » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 2, »;

al comma 4:

al secondo periodo, dopo le parole: « comma 2, del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « del Consiglio dei ministri » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », la parola: « destinato » è sostituita dalla seguente: « destinate » e le parole: « afferenti le » sono sostituite dalle seguenti: « afferenti alle »;

al comma 6:

al secondo periodo, le parole: « da Formez PA » sono sostituite dalle seguenti: « dall'associazione Formez PA »;

al terzo periodo, la parola: « diposizione » è sostituita dalla seguente: « disposizione »;

al sesto periodo, le parole: « con Formez PA » sono sostituite dalle seguenti: « con l'associazione Formez PA »;

al comma 8, alinea, le parole: « per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno 2025 »;

al comma 9, le parole: « rispettivamente di cui al comma 8, lettere c), d), e) ed f) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui rispettivamente alle lettere c), d), e) e f) del comma 8 »;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali, di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza", e di migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive fino a duecentosessantasei unità di personale, di cui settantaquattro da inquadrare nel profilo professionale degli assistenti, venticinque da inquadrare nel profilo professionale degli operatori e centosessantasette da inquadrare nel profilo professionale dei funzionari, per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale, con orario di diciotto ore settimanali, per la durata di diciotto mesi. Alle procedure selettive di cui al primo periodo sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro attivati presso il Ministero della cultura e il Ministero della giustizia. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al presente comma possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'associazione Formez PA. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche ».

All'articolo 20:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « All'articolo 14 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al »;

alla rubrica, dopo le parole: « all'articolo 14 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al ».
All'articolo 21:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66 » sono sostituite dalle seguenti: « codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 »;

alla lettera a):

dopo le parole: « al comma 1 » è inserita la seguente: « , alinea » e le parole: « "e sicurezza" » sono sostituite dalle seguenti: « "e alla sicurezza" »;

al capoverso s-bis), le parole: « decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, »;

alla lettera b):

all'alinea, la parola: « 1-bis) » è sostituita dalla seguente: « 1-bis »;

al capoverso, la parola: « 1-ter) » è sostituita dalla seguente: « 1-ter. » e dopo le parole: « all'articolo 140 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) alla rubrica, dopo la parola: "difesa" sono inserite le seguenti: "e alla sicurezza" »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, » e le parole: « di seguito piano » sono sostituite dalle seguenti: « di seguito denominato "piano" »;

al secondo periodo, dopo le parole: « risorse umane » è inserita la seguente: « , strumentali »;

al comma 3, le parole: « di Difesa Servizi S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Difesa Servizi S.p.A. » e le parole: « e sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « e alla sicurezza »;

al comma 4, dopo le parole: « del piano » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 6, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « euro per l'anno 2023 »;

al comma 7, le parole: « relativi al » sono sostituite dalle seguenti: « derivanti dal » e le parole: « per l'anno 2023 e » sono sostituite dalle seguenti: « euro per l'anno 2023 e a ».

All'articolo 22:

al comma 1, lettera b):

al numero 1) è premesso il seguente:

« 01) all'alinea, le parole: "nella ZES" sono sostituite dalle seguenti: "nella ZES unica" »;

il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater), a-quinquies) e a-sexies) sono abrogate »;

il numero 3) è soppresso;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: « , comunque, » è soppressa;

al secondo periodo, dopo le parole: « al comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 3, lettera c), le parole: « Ionica - Interregionale » sono sostituite dalle seguenti: « Ionica Interregionale »;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: « n. 91 del 2017 e del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al secondo periodo, dopo le parole: « n. 91 del 2017 e del » sono inserite le seguenti: « citato regolamento di cui al ».

**ARTICOLI DA 1 A 23 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Capo I

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NAZIONALI ED EUROPEE IN MATERIA DI COESIONE

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, l'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo principi di complementarità e di addizionalità;

b) con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni già disposte:

1) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali;

2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse;

c) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene:

1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale, nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;

3) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;

4) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione, articolato per annualità, definito in considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al numero 2);

5) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'accordo, nonché di monitoraggio

dello stesso;

6) l'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione;

d) sulla base della delibera di cui alla lettera *b)*, numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato « Accordo per la coesione », con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione è sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene:

- 1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;
 - 2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;
 - 3) in caso di presenza di città metropolitane nel territorio regionale, l'entità delle risorse ad esse destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
 - 4) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;
 - 5) l'entità delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della presente legge, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
 - 6) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi;
 - 7) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonché di monitoraggio dello stesso;
 - 8) l'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione;
- e)* con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere *c)* o *d)*, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027; con delibera del CIPESS, si provvede, altresì, all'assegnazione, a valere sulle disponibilità del citato Fondo, delle risorse afferenti alle iniziative e alle misure relative alle politiche di coesione di cui alla lettera *a)*;
- f)* a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione, nonché per l'attuazione delle iniziative e delle misure afferenti

alle politiche di coesione di cui alla lettera *a*);

g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può individuare i casi nei quali per gli interventi, finanziati con le risorse del Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro valore complessivo, per quelli di notevole complessità o per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 e all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione;

i) le risorse assegnate ai sensi della lettera *e*) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonché da altre disposizioni di legge, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte a eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento defianziato;

l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera *i*) anche le altre risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 assegnate a diverso titolo, nonché le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate nella medesima lettera *i*). ».

2. Ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 178 del medesimo articolo 1, come modificato dal presente articolo, possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, le risorse dei Programmi complementari 2014-2020 che risultano non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei di competenza di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma destinataria delle risorse di cui alle delibere del CIPESS adottate ai sensi della lettera *e*) del predetto articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, nonché le risorse di cui all'articolo 51, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità previsti a legislazione vigente. Le risorse complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 sono prioritariamente destinate al completamento dei progetti non conclusi al termine del ciclo della programmazione

europea 2014-2020, nonché alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento sulla programmazione europea ma non destinatari di risorse per esaurimento delle stesse.

3. Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, gli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020 possono essere modificati d'intesa tra le Parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse. La modifica dell'accordo, qualora preveda un incremento o una diminuzione delle risorse del Fondo assegnate ovvero una modifica dei profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, è sottoposta, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, all'approvazione del CIPESS e, in tal caso, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo. La modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo per la coesione, è consentito esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

4. Al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, stipulando apposite convenzioni e nei limiti delle risorse assegnate allo scopo ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, nonché delle risorse a titolarità del medesimo Dipartimento nell'ambito della programmazione europea dei fondi strutturali relativi alle politiche di coesione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A..

5. All'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al primo periodo, le parole: « e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, » sono sostituite dalle seguenti: « , nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della predetta legge n. 178 del 2020, ».

Articolo 2.

(Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027)

1. Le risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per la realizzazione degli accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sono trasferite, su richiesta dell'Amministrazione centrale o regionale o della Provincia autonoma assegnataria delle medesime e compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, attraverso il riconoscimento di anticipazioni nei limiti previsti dal comma 2, l'effettuazione di pagamenti intermedi e il pagamento del saldo, a seguito del completamento del programma degli interventi. In casi particolari, la delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse può stabilire specifiche modalità di trasferimento delle stesse, anche diverse da quelle definite dal presente comma nonché dai commi 2 e 3.

2. Entro ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, per ciascun Accordo per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, viene erogata, anche in più soluzioni, un'anticipazione fino al 10 per cento del piano finanziario annuale indicato nell'Accordo, determinata avendo riguardo al valore dei progetti censiti nel Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 del presente decreto, decurtata dell'importo delle anticipazioni degli anni precedenti che non hanno dato luogo a pagamenti. Per le Amministrazioni assegnatarie, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva dell'Accordo per il quale sono erogate.

3. In coerenza con le risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse presenta la domanda di rimborso di spese sostenute, a titolo di pagamenti

intermedi e di saldo, sulla base delle spese sostenute dai beneficiari, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2, le Amministrazioni possono presentare la domanda di rimborso di cui al primo periodo, esclusivamente laddove il valore delle spese sostenute dai beneficiari per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, risulti non inferiore alla metà dell'importo delle risorse complessivamente trasferite a titolo di anticipazione.

4. Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178, alinea, primo periodo.

5. Ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse assicura la costante alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, nonché l'invio, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione relativa all'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicati nell'Accordo per la coesione, con l'evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del cronoprogramma e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione predispone e rende disponibile la modulistica da utilizzare per l'elaborazione delle relazioni di cui al primo periodo, e indica le modalità di trasmissione delle stesse.

6. Nei casi previsti dal comma 4, entro il 31 marzo di ciascun anno, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base dei dati risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 e del contenuto delle relazioni semestrali di cui al comma 5, è accertato il definanziamento di cui al medesimo comma 4, nonché sono individuati gli interventi e le linee di azione definanziati.

7. In caso di mancata alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio da parte delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse ovvero di mancato invio della relazione di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta per non più di quindici giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può proporre al CIPESS l'adozione della delibera di definanziamento dell'intervento ovvero delle linee d'azione in relazione ai quali non siano stati inseriti i dati nel Sistema nazionale di monitoraggio. In caso di mancata trasmissione della relazione semestrale, la proposta di definanziamento può riguardare, tenuto conto dello stato di avanzamento della fase attuativa, anche tutti gli interventi e le linee d'azione inseriti nell'accordo.

Articolo 3.

(Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di favorire il tracciamento puntuale del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, le regioni garantiscono l'evidenza contabile delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale, del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.

183, per le programmazioni e gli interventi complementari, nonché del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 attraverso l'istituzione di appositi capitoli all'interno del bilancio finanziario gestionale che, nel rispetto delle classificazioni economiche e funzionali, consentono l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico. Articolo 4.

(Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio)

1. Le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo di programmazione 2021-2027 rendono disponibili nel sistema informatico di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse, identificati con il codice unico di progetto (CUP) e riportando, per tutte le procedure di gara con cui vengono attuati, il relativo codice identificativo gara (CIG).
2. Nelle more della definizione dell'accordo di collaborazione previsto dall'articolo 50, comma 18, del decreto-legge n. 13 del 2023, saranno comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 1 le modalità tecniche per il monitoraggio degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali alle Amministrazioni beneficiarie nonché del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento, si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema informatico di cui al comma 1.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, l'omessa, l'inesatta ovvero l'incompleta alimentazione del sistema informatico di cui al comma 1 da parte delle strutture preposte all'inserimento dei dati è sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti di dette strutture.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione)

1. I documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione, nonché i relativi dati in formato di tipo aperto, sono pubblicati, congiuntamente agli analoghi dati per i Programmi cofinanziati dalle risorse europee per la coesione ai sensi dei Regolamenti vigenti, sul portale *web* unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono altresì pubblicati sul medesimo portale i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nei sistemi informatici del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « È ammessa la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In deroga alle previsioni di cui al secondo periodo, i contratti istituzionali di sviluppo possono prevedere la realizzazione di interventi di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del citato codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qualora si tratti di interventi complementari ad interventi principali di valore unitario superiore alle citate soglie. »;
 - b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi

individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, si applicano le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. ».

2. All'articolo 44, comma 7-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la parola: « infrastrutturali » è soppressa.

2-bis. In relazione agli interventi di incremento dell'efficienza energetica eseguiti nell'ambito delle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell'ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli incentivi riconosciuti sulla base dei predetti strumenti possono essere cumulati con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento.

Capo II

STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E INTERVENTI IN FAVORE DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Articolo 7.

(Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne)

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, di seguito denominata « Cabina di regia », organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le disabilità, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Unione delle province d'Italia, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati nonché i presidenti delle regioni e delle province autonome.

2. La Cabina di regia:

a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

b) approva il Piano strategico nazionale di cui al comma 3;

c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con tali risorse, con l'indicazione dei cronoprogrammi e dei soggetti attuatori nonché, nel caso di interventi, del codice unico di progetto, il cui monitoraggio è effettuato attraverso i sistemi informativi di cui alla lettera d);

d) monitora lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

- e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;
- f) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato « Piano strategico nazionale delle aree interne » (PSNAI). Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità, ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità, e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia, si provvede alla definizione delle modalità operative del PSNAI, ferme restando le assegnazioni già disposte e le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione.

4. L'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne di cui al comma 2, lettera c), è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Per le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i dati risultanti dai monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Cabina di regia si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura anche lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8.

(Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa)

1. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di stranieri provenienti dai Paesi del Mediterraneo, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, d'intesa con il Comune di Lampedusa e Linosa, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentita la Regione Siciliana, un piano degli interventi finalizzati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue e di deposito di carburante e alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti. Il piano degli interventi di cui al primo periodo tiene conto degli interventi inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il quale, con istruttoria svolta dalle Amministrazioni di cui al primo periodo, può essere prevista la rimodulazione, e del fabbisogno finanziario complessivo occorrente per la loro realizzazione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato il piano complessivo degli interventi di cui ai periodi precedenti, identificati dal

codice unico di progetto (CUP), e sono assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e in coerenza con le disponibilità finanziarie annuali dello stesso, nonché stabiliti i casi e le modalità di revoca delle risorse medesime. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. svolge le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del piano complessivo degli interventi, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal secondo periodo del presente comma, come determinato nella delibera del CIPESS, e comunque nel limite massimo del 2 per cento dell'importo assegnato del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui al periodo precedente.

2. Le opere e gli interventi di carattere infrastrutturale inseriti nel piano complessivo di cui al comma 1 sono di preminente interesse strategico, in quanto necessari per gestire le esigenze logistiche, sanitarie, igieniche, nonché di tutela dell'economia locale, indotte o connesse ai flussi migratori.

3. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, costituisce intervento necessario, ai sensi del comma 2, e connotato da carattere di urgenza.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel piano di cui al comma 1 e alla loro realizzazione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine destinate.

5. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere di cui ai commi 1 e 3, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, può applicarsi la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Si applicano, altresì, le disposizioni di semplificazione e accelerazione di cui agli articoli da 17 a 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

6. Al fine di prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale e di consentire il rapido smaltimento dell'ingente numero di imbarcazioni utilizzate dai migranti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) sino al 31 dicembre 2023, nelle more della conclusione delle procedure di evidenza pubblica già bandite, può essere disposto, ai sensi dell'articolo 140, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria a fronteggiare l'emergenza, l'affidamento diretto del servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della Regione Siciliana attrezzati per lo smaltimento. L'affidamento diretto dei servizi di cui al primo periodo è ammesso, sino al 31 dicembre 2023, entro il limite massimo di spesa di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

b) gli interventi relativi allo stoccaggio e alla riduzione volumetrica delle imbarcazioni ai fini del trasporto verso i luoghi di smaltimento costituiscono finalità imperative di rilevante interesse pubblico. Per la realizzazione degli interventi anzidetti sono individuate in via definitiva apposite aree del territorio isolano, appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato.

7. Con riferimento agli interventi di cui ai commi 1, 3 e 6, lettera b), ove gli stessi rientrano in siti compresi nella rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministri delle imprese e del *made in Italy*, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e delle infrastrutture e dei trasporti, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta*, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In caso di conclusioni negative delle valutazioni di incidenza, si

applica quanto previsto dal comma 5.

8. Gli interventi di cui al comma 7, in relazione ai quali sono comunque ammessi il taglio di alberi senza sostituzione, interventi di ripristino di opere preesistenti e opere interrato, possono essere realizzati anche in deroga alla normativa paesaggistica, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) le strutture o i manufatti di nuova installazione siano ancorati semplicemente al suolo senza opere murarie o di fondazione, amovibili o di facile rimozione;
- b) la demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti sia realizzata con volumetria, sagoma e area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti.

Articolo 8-bis.

(Strutture strategiche per l'area centro-meridionale della Sicilia)

1. Al fine di promuovere un adeguato sviluppo economico, sociale e turistico dell'area centro-meridionale della Sicilia comprendente la provincia di Agrigento, la medesima provincia di Agrigento, d'intesa con la Regione siciliana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi necessari alla realizzazione dell'aeroporto di Agrigento, corredato dell'analisi costi-benefici ai fini di una preliminare verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'opera e delle infrastrutture ad essa collegate. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III

ZONA ECONOMICA SPECIALE PER IL MEZZOGIORNO - ZES UNICA

Articolo 9.

(Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica)

1. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

2. A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata « ZES unica », che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Articolo 10.

(Organizzazione della ZES unica)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno di ciascuna riunione, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia o da un suo delegato e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Nella prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata « Struttura di missione ZES », alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.

3. La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;

c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica;

d) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

e) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale *web* della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La Struttura di missione di cui al comma 2 è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unità dirigenziali di livello non generale e di sessanta unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate, nel limite di trenta unità, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite di trenta unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del secondo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto anche da personale di società pubbliche controllate o

partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

6. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

7. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 6, la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-*quater* del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 91 del 2017 trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

10. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.

11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, pari a complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a*).

12. All'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, le parole: « di progetti infrastrutturali » sono sostituite dalle seguenti: « di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche ».

Articolo 11.

(Piano strategico della ZES unica)

1. Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonché nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a

favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione. Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna.

2. La Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, predispone lo schema di Piano strategico della ZES unica, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate. Alla predisposizione del Piano partecipano, altresì, tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, è approvato il Piano strategico della ZES unica.

3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di tali zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta.

3-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12.

(Portale web della ZES unica)

1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, il portale *web* della ZES unica.

2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accesso allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

Articolo 13.

(Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES)

1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a-ter*), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14 del presente decreto, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:

a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;

b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio produttivo, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari

alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;

c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

3. Il S.U.D. ZES opera secondo i migliori *standard* tecnologici ed in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 288 del 3 dicembre 2021. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, ai sensi dell'articolo 43-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al fascicolo informatico d'impresa previsto dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il fascicolo d'impresa rende disponibili i documenti di cui al secondo periodo a tutte le pubbliche amministrazioni interessate. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attività localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a-ter*), del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017; per le attività localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES unica, ai SUAP territorialmente competenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmettono immediatamente, secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni definite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello Sportello unico di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

Articolo 14.

(Procedimento unico)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza strategica come definiti dall'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonché quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

2. Sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, purché relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11.

3. Nell'ambito del procedimento unico non è ammesso il frazionamento del procedimento per

l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.

4. Ciascuna regione interessata può presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa una o più proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazione, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1. Sono parti del protocollo o della convenzione la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza.

Articolo 15.

(Autorizzazione unica)

1. Coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, presentano la relativa istanza allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

2. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei relativi documenti allegati è rilasciata, in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

3. Su richiesta delle amministrazioni competenti, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza e previa verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES può richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. Al fine di adempiere la richiesta, il proponente può chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta.

4. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi di cui al primo periodo si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni; per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, della citata legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto delle rispettive posizioni, procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, tenendo altresì in considerazione i potenziali impatti nella realizzazione del progetto o dell'intervento oggetto dell'istanza nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica;

c) contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni

che non costituiscono oggetto della conferenza;

d) ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

5. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, essa costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta, anche ai fini di cui al comma 7-*ter* del citato articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-*quinquies*, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.

7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano altresì ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o privati, di competenza delle Autorità di sistema portuale. Nel caso di progetti di iniziativa privata, la Struttura di missione ZES trasmette, entro il termine di cui al comma 4, alinea, tramite il S.U.D. ZES, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente, che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi e a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Nel caso di progetti di iniziativa pubblica, l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, acquisisce direttamente l'eventuale istanza e la documentazione necessaria, comprendente i codici unici di progetto da sottoporre a monitoraggio mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e provvede a convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura di missione ZES tramite il S.U.D. ZES, nonché a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità di sistema portuale partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia fatto constare il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quinto periodo del presente comma, si applicano le disposizioni del

comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.

8. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

8-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 14 non si applicano alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica.

Articolo 16.

(Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica)

1. Per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

4. Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui

al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 1, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con il decreto di cui al primo periodo sono definiti le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Articolo 17.

(Disposizioni in materia di investimenti)

1. Ai fini della redazione e dell'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, il termine, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 516-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte delle Autorità di bacino distrettuali, degli enti di governo dell'ambito e degli altri enti territoriali delle informazioni e dei documenti necessari alla definizione del Piano medesimo è fissato, per l'anno 2023, in centotrenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il termine di cui al primo periodo sono ammesse eventuali integrazioni documentali da parte dei soggetti proponenti che già abbiano provveduto alla trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa vigente, la società SACE S.p.A., con riferimento alle garanzie su cauzioni, rilasciate, entro il 31 dicembre 2023, a condizioni di mercato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può ricorrere, operando secondo adeguati criteri prudenziali, a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermi restando i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento.

3. La società SACE S.p.A. dà comunicazione, con le modalità previste rispettivamente dalla convenzione di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, e dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge n. 269 del 2003, del ricorso agli strumenti e alle tecniche di cui al comma 1 e dei relativi effetti in termini di diversificazione e miglioramento qualitativo del portafoglio di garanzie perfezionate, gestito dalla medesima SACE, e di facilitazione dell'accesso delle imprese al credito, per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica strumentali alla realizzazione degli interventi e all'assolvimento degli impegni previsti dal PNRR e dal PNC.

4. Gli eventuali proventi rivenienti dal ricorso a riassicuratori e contro-garanti del mercato privato sono versati a seconda dei casi al Fondo di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 o al Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-*quater*, del decreto-legge n. 269 del 2003, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

5. Dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-*bis*. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR in materia di collegamenti ad alta velocità con l'Europa, all'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « comprese tra i siti di interesse nazionale "ex SLOI ed ex Carbochimica" e » sono soppresse;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate, oltre che per gli interventi di cui al primo periodo, anche per un intervento di progettazione di natura specialistica e per le relative attività connesse, concernente le predette aree, finalizzato a individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico e operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree, previsto nei documenti di programmazione della provincia autonoma di Trento, unitamente alle necessarie forme di finanziamento. Agli eventuali oneri eccedenti l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo provvede la provincia autonoma di Trento con le risorse stanziare nel proprio bilancio ».

6. All'articolo 1, comma 1, lettera m), dell'Allegato V.3 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: « un rappresentante della Conferenza unificata; » sono sostituite dalle seguenti: « tre rappresentanti della Conferenza unificata; ».

Capo IV

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

Articolo 18.

(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

1. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, secondo periodo, le parole: « euro 30.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 50.000 »;

b) al comma 14, le parole: « cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « sono mantenuti fino alla data di cessazione

delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale, indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se antecedente ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 19.

(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. A decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le predette amministrazioni, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali - ovvero della categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, nel proprio sito *internet* istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale richieste e i relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione delle politiche di coesione, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse di cui al comma 2, sono definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale di cui al comma 1, entro i seguenti limiti di spesa:

- a) euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- c) euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle città metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- d) euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle province appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- e) euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare agli enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

4. Al fine di favorire l'acquisizione, il rafforzamento e la verifica delle competenze specifiche in materia di politiche di coesione, in coerenza con le finalità e la titolarità del citato Programma Nazionale FESR FSE+ Capacità per la coesione 2021-2027, il reclutamento del personale di cui al comma 1 è effettuato, attraverso una o più procedure per esami, dal Dipartimento per la funzione

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quale adotta gli atti di propria competenza d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono nominati dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma la spesa è quantificata nel limite massimo di 3.000.000 di euro per l'anno 2024.

5. L'assegnazione alle amministrazioni di destinazione dei vincitori collocati utilmente nella graduatoria di merito conclusiva del concorso avviene in conformità ai criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 3. Coloro che, pur avendo superato il concorso, sono collocati nella graduatoria di merito conclusiva oltre i posti autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di detta graduatoria in un elenco, istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono attingere non oltre il termine previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per il reclutamento di unità di personale a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, da inquadrare nell'area dei funzionari di cui al comma 1 e destinate allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

6. Al termine della procedura selettiva i vincitori del concorso pubblico frequentano un corso di formazione sulle politiche di coesione di durata non superiore a tre mesi. Il corso di formazione, da frequentare in presenza, è erogato dall'associazione Formez PA ovvero da istituzioni universitarie specificamente selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'università e della ricerca. Il corso di formazione prevede, altresì, l'espletamento di apposita sessione formativa mediante l'apposita piattaforma di formazione messa a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione al corso di formazione è riconosciuta una borsa di studio di mille euro mensili lordi. Il pagamento della borsa di studio di cui al secondo periodo è effettuato, successivamente all'assunzione, da parte delle Amministrazioni di assegnazione. Con apposite convenzioni stipulate tra il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e le istituzioni universitarie di cui al primo periodo ovvero con l'associazione Formez PA sono stabilite le modalità organizzative del corso di formazione. Per l'erogazione delle borse di studio e per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dal presente comma la spesa è quantificata nel limite massimo di 11.000.000 di euro per l'anno 2024.

7. Fino al 31 dicembre 2029, il personale reclutato secondo le modalità di cui al comma 5 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, e 6, pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ « Capacità per la coesione 2021-2027 » approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

b) quanto a euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a euro 11.278.750 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d) quanto a euro 3.010.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) quanto a euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) quanto a euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

9. A decorrere dall'anno 2030, le risorse di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) non utilizzate sono ridestinate, per il corrispondente esercizio finanziario, alle autorizzazioni di spesa di cui rispettivamente alle lettere c), d), e) e f) del comma 8.

9-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali, di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, comprese nell'obiettivo europeo « Convergenza », e di migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive fino a duecentosessantasei unità di personale, di cui settantaquattro da inquadrare nel profilo professionale degli assistenti, venticinque da inquadrare nel profilo professionale degli operatori e centosessantasette da inquadrare nel profilo professionale dei funzionari, per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale, con orario di diciotto ore settimanali, per la durata di diciotto mesi. Alle procedure selettive di cui al primo periodo sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro attivati presso il Ministero della cultura e il Ministero della giustizia. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al presente comma possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'associazione Formez PA. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTENIMENTO PRESSO I CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI E DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA, PERMANENZA E RIMPATRIO

Articolo 20.

(Modifiche all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di trattenimento degli stranieri)

1. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo

straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi può essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento. ».

Articolo 21.

(Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio)

1. All'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo la parola: « difesa » sono inserite le seguenti: « e alla sicurezza » e dopo la lettera s) è inserita la seguente:

« s-bis) le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; »;

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, il Ministero della difesa è autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui all'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. »;

b-bis) alla rubrica, dopo la parola: « difesa » sono inserite le seguenti: « e alla sicurezza ».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti, e delle conseguenti attività, di seguito denominato « piano ». Alla realizzazione del piano si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il piano può essere aggiornato periodicamente, anche a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Restano ferme le ordinarie procedure per la realizzazione e la gestione delle medesime strutture previste dalla legislazione vigente.

3. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare, l'impiego delle Forze armate e avvalendosi della società Difesa Servizi S.p.A., è incaricato della progettazione e della realizzazione delle strutture individuate dal piano, dislocate sul territorio nazionale. Tali opere sono dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale.

4. Per la realizzazione del piano, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 20 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. È autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024 quale contributo al funzionamento delle strutture di cui al presente articolo e di 400.000 euro per l'anno 2023 per gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22.

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è abrogato;

b) all'articolo 5:

01) all'alinea, le parole: « nella ZES » sono sostituite dalle seguenti: « nella ZES unica »;

1) le parole: « nelle ZES », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « nella ZES unica »;

2) al comma 1, le lettere *a-bis*), *a-quater*), *a-quinquies*) e *a-sexies*) sono abrogate;

3) al comma 1, le lettere *a-bis*), *a-quater*) e *a-quinquies*) sono soppresse;

4) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

5) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

c) l'articolo 5-*bis* è abrogato.

2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, svolgono tutte le funzioni e le attività attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura.

3. Per le finalità di cui al comma 2, a far data dal 1° gennaio 2024:

a) le competenze dei Commissari straordinari sono estese all'intero territorio regionale di riferimento;

b) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Adriatica Interregionale Puglia-Molise sono estese all'intero territorio della regione Molise, nonché ai territori della regione Puglia diversi da quelli indicati alla lettera c);

c) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Ionica Interregionale Puglia - Basilicata sono estese all'intero territorio della regione Basilicata, della provincia di Taranto, nonché dei comuni della provincia di Brindisi inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;

d) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Orientale sono estese all'intero territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;

e) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Occidentale sono estese all'intero territorio delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta diversi da quelli di cui alla lettera d).

4. Resta fermo per le imprese beneficiarie, alla data del 31 dicembre 2023, delle agevolazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di altre tipologie di agevolazioni previste o comunque connesse in relazione all'insediamento o allo svolgimento di attività economiche ovvero all'effettuazione di investimenti nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, l'obbligo di osservare tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data del 31 dicembre 2023 ai fini del riconoscimento delle citate agevolazioni. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della

legge n. 178 del 2020.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 4,6 milioni di euro per l'anno 2029, 5,4 milioni di euro per l'anno 2030 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Articolo 23.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Damante](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: "per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d)" con le seguenti: "per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano medesimo, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche."

1.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), dopo le parole: le politiche di coesione e il PNRR aggiungere le seguenti:., d'intesa con le regioni interessate;

Consequentemente:

al medesimo comma:

alinea, primo periodo, sostituire le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

lettera d), alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: e il ruolo proattivo e dopo il medesimo terzo periodo aggiungere il seguente: Qualora l'Accordo non sia definito entro sei mesi, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi;

lettera i), sopprimere gli ultimi due periodi.

al comma 3:

primo periodo, sopprimere le parole da: , sulla base degli esiti fino alla fine del medesimo periodo ;

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, può essere modificato qualora, sulla base di valide motivazioni tempestivamente fornite, le amministrazioni assegnatarie ne facciano richiesta.

1.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), primo periodo, dopo le parole: le politiche di coesione e il PNRR *aggiungere le seguenti: , d'intesa con le regioni interessate.*

1.5

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove la dotazione finanziaria del suddetto Fondo è impiegata per interventi già previsti dal PNRR, la medesima è impiegata nel rispetto del criterio territoriale di ripartizione nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord.

1.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), dopo le parole: regioni *aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna,;*

b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente: *2-bis) le risorse del Fondo destinate alle regioni Sicilia e Sardegna, con l'indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse*

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso comma 178:

a) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: provincia autonoma *aggiungere le seguenti: , ad esclusione di quelli delle regioni Sicilia e Sardegna,;*

b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: *d-bis) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2-bis), il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e i presidenti della regione Sicilia e della regione Sardegna individuano attraverso i Piani di sviluppo e coesione aree tematiche e obiettivi strategici da perseguire per ciascuna area. Il CIPESS, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ripartisce tra le due regioni la dotazione finanziaria.*

1.7

[Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), dopo le parole: regioni *aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna,;*

b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente: *2-bis) le risorse del Fondo destinate alle regioni Sicilia e Sardegna, con l'indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse*

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso comma 178:

a) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: provincia autonoma *aggiungere le seguenti: , ad esclusione di quelli delle regioni Sicilia e Sardegna,;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis)* sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2-bis), il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e i presidenti della regione Sicilia e della regione Sardegna individuano attraverso i Piani di sviluppo e coesione aree tematiche e obiettivi strategici da perseguire per ciascuna area. Il CIPESS, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ripartisce tra le due regioni la dotazione finanziaria.

1.8

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;*

b) *alla lettera d), alinea:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;*

c) *alla lettera d), numero 1), sostituire le parole: congiuntamente alla regione o alla con le seguenti: d'intesa con la regione o con la;*

d) *alla lettera h), sostituire le parole: 10 settembre con le seguenti: 15 ottobre;*

e) *alla lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: sentita l'amministrazione titolare dell'intervento defanziato con le seguenti: d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento defanziato, sempre nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione.*

Conseguentemente:

a) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei fino alla fine del medesimo periodo;*

b) *al comma 3:*

1) *sopprimere il secondo periodo;*

2) *al terzo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e sostituire la parola: dimostrazione con la seguente: comunicazione.*

1.9

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;*

b) *alla lettera d), alinea:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;*

2) *al secondo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.*

1.10

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera c), alinea, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

1.11

[Nicita](#), [Furlan](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: cicli di programmazione, aggiungere le seguenti: su proposta della regione o provincia autonoma interessata;*

b) *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ciascuna regione o provincia autonoma interessata perviene alla elaborazione della propria proposta di Accordo per la coesione con il coinvolgimento attivo degli enti locali e dei soggetti sociali ed economici rappresentati nei tavoli di partenariato istituiti o da istituire nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.*

1.12

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, primo periodo, dopo le parole: attraverso la realizzazione aggiungere le seguenti: di linee di azione o e sopprimere il terzo periodo;*

b) *al numero 1), sostituire le parole: la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione con le seguenti: le eventuali linee d'azione o la specificazione degli interventi;*

c) *al numero 6), sopprimere le parole: articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi;*

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, capoverso comma 178:*

1) *alla lettera f), sostituire le parole: a seguito con le seguenti: nelle more e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salva la revoca nell'ipotesi di mancata registrazione;*

2) *alla lettera i), sopprimere il quarto e il quinto periodo;*

3) *sopprimere la lettera l);*

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dal presente articolo, aggiungere le seguenti: su richiesta di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma interessata e dopo le parole: che risultano aggiungere le seguenti: dalle stesse;*

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dal terzo periodo con le seguenti: dal terzo e dal quarto periodo e dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le modifiche dell'Accordo consistenti nella previsione di ulteriori interventi finanziati a valere sulle economie maturate sugli interventi o linee d'azione previsti dall'Accordo sottoscritto, ovvero derivanti dal definanziamento totale o parziale degli stessi, sono comunicate dalla regione interessata al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la presa d'atto da parte del Ministro.*

1.13

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, primo periodo, dopo le parole: attraverso la realizzazione aggiungere le seguenti: di linee di azione

Conseguentemente, al medesimo comma 178, lettera d):

a) *all'alinea, sopprimere il terzo periodo;*

b) *al numero 1), sostituire le parole:* la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione *con le seguenti:* le eventuali linee d'azione o la specificazione degli interventi.

1.14

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: e il ruolo proattivo.

1.15

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Qualora l'Accordo per la coesione non sia definito entro sei mesi, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi.

1.16

[Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), sostituire le parole:* e delle eventuali linee *con le seguenti:* o delle linee e *sopprimere le parole:* nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

b) *al numero 2), sostituire le parole:* di ciascun intervento o linea d'azione *con le seguenti:* dell'Accordo per la coesione;

c) *sostituire il numero 5) con il seguente:* 5) l'entità e il relativo utilizzo delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento di tutti i programmi regionali e provinciali europei cofinanziati dai fondi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* La modifica del piano finanziario dell'Accordo per la coesione è consentita qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , dopo le parole: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal fondo europeo FEASR della programmazione 2023-2027» e le parole: «15 punti» sono sostituite dalle seguenti: «30 punti».

1.17

[Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), sostituire le parole:* e delle eventuali *con le seguenti:* o delle linee e *sopprimere le parole:* nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

b) *al numero 2), sostituire le parole:* di ciascun intervento o linea d'azione *con le seguenti:* dell'Accordo per la coesione;

c) *sostituire il numero 5) con il seguente:* 5) l'entità e il relativo utilizzo delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento di tutti i programmi regionali e provinciali europei cofinanziati dai fondi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della

citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazione, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

1.18

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), numero 1), sostituire le parole: congiuntamente alla regione o alla *con le seguenti:* d'intesa con la regione o con la.

1.19

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), numero 6), sopprimere le parole: articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi.

1.20

[Nicita](#), [Furlan](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) agli Accordi per la coesione si applicano le disposizioni sui Comitati di sorveglianza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

1.21

[Lorenzin](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese quelle destinate alla competitività del sistema produttivo.

1.22

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera f), sostituire le parole: a seguito *con le seguenti:* nelle more *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , salva revoca nell'ipotesi di mancata registrazione.

1.23

[Nicita](#), [Furlan](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera g), dopo le parole: il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR *aggiungere le seguenti:* , anche su richiesta di uno degli enti interessati,.

1.24

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera h), sostituire le parole: 10 settembre *con le seguenti:* 15 ottobre.

1.25

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), sopprimere le parole da: Per far fronte a eventuali carenze di liquidità *fino alla fine della medesima lettera.*

1.26

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato con le seguenti: d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato, sempre nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione.

1.27

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e provvede a riassegnare all'amministrazione titolare dell'intervento definanziato un pari ammontare di risorse.

1.28

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, sopprimere la lettera l).

1.29

[Damante](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.30

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dal presente articolo, aggiungere le seguenti: su richiesta di ciascuna amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma interessata e dopo le parole: che risultano aggiungere le seguenti: dalle stesse.

1.31

[Damante](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 31 dicembre 2024."

1.32

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei fino alla fine del medesimo periodo.

1.33

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dal terzo periodo con le seguenti: dal terzo e dal quarto periodo e dopo il terzo periodo inserire il seguente: Le modifiche dell'Accordo consistenti nella previsione di ulteriori interventi finanziati a valere sulle economie maturate sugli interventi o linee d'azione previsti dall'Accordo sottoscritto, ovvero derivanti dal definanziamento totale o parziale degli stessi, sono comunicate dalla regione interessata al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la presa d'atto da parte del Ministro.

1.34

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: , sulla base degli esiti fino alla fine del medesimo periodo .

1.35

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il secondo periodo;*

b) *al terzo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e sostituire la parola: dimostrazione con la seguente: comunicazione.*

1.36

[Misiani](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La modifica del piano finanziario dell'Accordo per la coesione è consentita qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

1.37

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, può essere modificato qualora, sulla base di valide motivazioni tempestivamente fornite, le amministrazioni assegnatarie ne facciano richiesta.

1.38

[Damante](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di promuovere la coesione territoriale e la solidarietà sociale e garantire una condivisione degli obiettivi di sviluppo economico tra lo Stato e le regioni e una piena concertazione degli interventi e dei progetti a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si riunisce con cadenza semestrale ai fini di valutare gli obiettivi raggiunti e delineare le linee di indirizzo e coordinamento."

1.39

[Damante](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Nel caso in cui intervengano modifiche ai sensi del comma 3, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, gli Accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo."

1.40

[Damante](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE *plus* della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale» sono sostituite dalle seguenti: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE *plus*, dal Fondo per una transizione giusta (JTF), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 20 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale sia per interventi relativi a spese di investimento che di spesa corrente»."

1.41

[Misiani](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dopo le parole: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE *plus* della programmazione 2021-2027» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal fondo europeo FEASR della programmazione 2023-2027» e le parole: «15 punti» sono sostituite dalle seguenti: «30 punti».

G1.1

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame della proposta di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (1416),

premessi che:

l'articolo 1 reca disposizioni volte a modificare l'attuale disciplina in ordine alle modalità di programmazione e di utilizzo delle risorse FSC (FSC) stanziati per il ciclo 2021-2027;

in particolare, il comma 1 dell'articolo in esame sostituisce il comma 178 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), che reca la disciplina per la programmazione, la gestione finanziaria e per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del FSC per la programmazione 2021-2027.

Il comma 178 aveva definito, alle lettere da a) a m), i meccanismi procedurali di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, in analogia con quelli del precedente ciclo di programmazione 2014-2020, definiti dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014;

tale disciplina - che prevedeva l'impiego della dotazione del Fondo per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione sulla base delle 5 missioni del "Piano Sud 2030", in coerenza con gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei 2021-2027, e l'attuazione degli interventi finanziati con il FSC mediante lo strumento dei "Piani Sviluppo e Coesione", attribuiti alla titolarità di ciascuna delle Amministrazioni Centrali, Regionali o Città ed approvati dal CIPESS - viene ora completamente sostituita dall'articolo in esame;

considerato che:

la norma di cui alla lettera a) del riscritto art. 1, comma 178, della legge 178/20, oggi stabilisce che la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione come definite dal Min. affari europei, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione che costituiscono i nuovi strumenti operativi per la gestione del FSC 2021-2027;

precedentemente, per l'impiego della dotazione del FSC 2021-2027, si faceva riferimento ad "obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni del «Piano Sud 2030»" - presentato nel 2020 dall'allora Ministro

per il Sud e la coesione territoriale - dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel suddetto Piano, compresi quelli relativi al rafforzamento delle PA e anche in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti per il periodo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei (oltre che con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel PNRR, come confermato nel testo in esame). Tale riferimento non viene ripreso dal testo riformulato della lettera a);

la nuova formulazione della lettera a) del comma 178 sembra, pertanto, prescrivere un vincolo di coerenza dell'impiego delle risorse del FSC 2021- 2027 rivolto unicamente alle politiche settoriali e alle politiche di investimento e di riforma previste nel PNRR, sganciando operativamente l'impiego della dotazione finanziaria del FSC, per altro verso, dagli obiettivi e dalle strategie definiti per il ciclo 2021-2027 dei Fondi strutturali e di investimento europei;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di prescrivere un vincolo di coerenza dell'impiego delle risorse del FSC 2021- 2027 rivolto anche agli obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione sulla base delle 5 missioni del "Piano Sud 2030", in coerenza con gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei 2021-2027.

2.1

[Barbara Florida](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: viene erogata aggiungere le seguenti: , anche in più soluzioni,.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: , a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, aggiungere le seguenti: sulla base della spesa sostenuta dai beneficiari, e al secondo periodo, dopo le parole: spese sostenute aggiungere le seguenti: dai beneficiari;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il mancato rispetto del piano finanziario dell'Accordo per la coesione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un ammontare corrispondente alla differenza tra l'importo della dotazione nel piano finanziario per l'anno n, e i pagamenti complessivamente effettuati entro l'anno n+3, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente decreto, secondo criteri di premialità nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178;

c) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale e sostituire le parole: e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi con le seguenti: e delle eventuali azioni correttive poste in essere;*

d) *al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;*

e) *sostituire il comma 7 con il seguente: 7. In caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio, imputabile alla diretta responsabilità delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse, ovvero di mancato invio della relazione annuale di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a quarantacinque giorni per motivare il mancato monitoraggio e le azioni poste in essere per porvi rimedio.*

2.3

[Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: viene erogata aggiungere le seguenti: , anche in più soluzioni,.

2.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 10 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, entro il primo semestre 2024 viene, in ogni caso, erogata alle regioni e alle province autonome un'anticipazione del 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 ad essi imputate da utilizzare per le spese di progettazione esecutiva.;

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale;*

d) *al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;*

e) *al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

2.5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 10 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento.

2.6

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, entro il primo semestre 2024 viene, in ogni caso, erogata alle regioni e alle province autonome un'anticipazione del 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2017 ad essi imputate da utilizzare per le spese di progettazione esecutiva

2.7

[Misiani](#)

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: , a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, aggiungere le seguenti: sulla base della spesa sostenuta dai beneficiari;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: spese sostenute aggiungere le seguenti: dai beneficiari.*

2.8

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

- a) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale;*
- b) *al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;*
- c) *al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

2.9

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

- a) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.*
- b) *sopprimere il comma 6;*
- c) *al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

2.10

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

- a) *sopprimere il comma 6*
- b) *al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

2.11

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.12

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

2.13

[Misiani](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Il mancato rispetto del piano finanziario dell'Accordo per la coesione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un ammontare corrispondente alla differenza tra l'importo della dotazione nel piano finanziario per l'anno n, e i pagamenti complessivamente effettuati entro l'anno n+3, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente decreto, secondo criteri di premialità nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178.

2.14

[Damante](#)

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

- a) *al primo periodo, dopo la parola: determina aggiungere le seguenti: , previa verifica con l'Amministrazione assegnataria delle risorse delle motivazioni del mancato rispetto del*

cronoprogramma,;

b) *dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:* Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2.15

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* dell'Accordo medesimo *con le seguenti:* dell'intervento *e aggiungere, in fine, le parole:* , salvo che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici risulti che il ritardo è dovuto a causa non imputabile all'Amministrazione beneficiaria e comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178 *con le seguenti:* dall'Amministrazione centrale o regionale assegnataria delle medesime risorse.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale *con la seguente:* annuale.

2.16

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dell'Accordo medesimo *con le seguenti:* dell'intervento *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , salvo che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici risulti che il ritardo è dovuto a causa non imputabile all'Amministrazione beneficiaria e comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione.

2.17

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178 *con le seguenti:* dall'Amministrazione centrale o regionale assegnataria delle medesime risorse.

2.18

[Misiani](#)

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale *con la seguente:* annuale *e sostituire le parole:* e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi *con le seguenti:* e delle eventuali azioni correttive poste in essere.

Conseguentemente:

a) *al comma 6, sopprimere la parola:* semestrali;

b) *al comma 7, sopprimere la parola:* semestrale.

2.19

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.

Conseguentemente:

a) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

b) al comma 7, sopprimere la parola: semestrale.

2.20

[Damante](#)

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: "semestrale" con la seguente: "annuale".

2.21

[Misiani](#)

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente: 7. In caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio, imputabile alla diretta responsabilità delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse, ovvero di mancato invio della relazione annuale di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a quarantacinque giorni per motivare il mancato monitoraggio e le azioni poste in essere per porvi rimedio.

2.22

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

3.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Damante](#)

Precluso

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

"Art. 3.

(Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari della programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione."

3.0.1

[Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia.»

4.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

6.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

6.2

[Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola:* interventi *aggiungere le seguenti:* o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi;

b) *dopo le parole:* 31 marzo 2023, n. 36 *aggiungere le seguenti:* , e interventi di notevole complessità o interventi di sviluppo integrato relativi a particolari ambiti territoriali a prescindere dal valore complessivo.

6.3

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, al primo periodo dopo le parole: "diinterventi" inserire le seguenti: "o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi".

6.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6, sopprimere le parole: anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea.

7.1

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere l'articolo;*

b) alla rubrica del Capo II, sopprimere le parole: "STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E".

7.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, sopprimere le parole: STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E

7.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro per lo sport e i giovani, nonché aggiungere le seguenti: dal presidente del CNEL,.

7.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7.5

[Misiani](#)

Precluso

Al comma 2:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) esercita funzioni di indirizzo nei settori di competenza in materia di servizi essenziali e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, la parte finanziaria a valere sulle risorse nazionale di ciascuna Strategia Territoriale elaborata in condivisione tra regioni e comuni capofila di ciascuna Area Interna;

3) alla lettera e), sopprimere le parole: ai soggetti attuatori.

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne», di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, esclusivamente con riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'attivazione delle risorse per l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne sia a valere sulle risorse nazionali o regionali che su quelle europee, è in capo a ciascuna regione o provincia autonoma che sottoscrive apposito Accordo con l'area in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità,

ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi.;

d) al comma 5, sostituire le parole: dagli enti e dai soggetti attuatori con le seguenti: dalle regioni o dalle province autonome e sopprimere le parole: ed europee.

7.6

[Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) esercita funzioni di indirizzo nei settori di competenza in materia di servizi essenziali e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

Conseguentemente:

a) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui alla lettera b), la parte finanziaria a valere sulle risorse nazionali di ciascuna Strategia Territoriale elaborata in condivisione tra regioni e comuni capofila di ciascuna Area Interna;

2) alla lettera e), sopprimere le parole: ai soggetti attuatori;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne», di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, esclusivamente con riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio - sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).;

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'attivazione delle risorse per l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne sia a valere sulle risorse nazionali o regionali che su quelle europee, è in capo a ciascuna regione o provincia autonoma che sottoscrive apposito Accordo con l'area in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità, ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi.;

d) al comma 5, sostituire le parole: dagli enti e dai soggetti attuatori con le seguenti: dalle regioni o ovvero dalle province autonome e sopprimere le parole: ed europee.

7.7

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera c);

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le regioni approvano le strategie territoriali delle rispettive aree interne per la cui attuazione è assicurata la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, anche attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma quadro.

7.8

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.9

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "servizi socio-sanitari" inserire le seguenti: "nonché per lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese".

7.10

[Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: socio-sanitari aggiungere le seguenti: nonché per lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese.

7.11

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: salvaguardando quanto realizzato in attuazione dell'Accordo di Partenariato per Italia 2014-2020 e del ciclo di programmazione 2021-2027.

7.12

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le regioni approvano le strategie territoriali delle rispettive aree interne per la cui attuazione è assicurata la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, anche attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma quadro.

7.0.1

[Bevilacqua](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istituzione delle zone franche montane nella Regione Siciliana)

1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna site nel territorio della Regione Siciliana, sono istituite le Zone franche montane.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le attività produttive, sono individuate le zone franche montane, le zone di esenzione e i parametri per l'allocazione delle risorse sulla base dei seguenti criteri: oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico registrato in tali aree negli ultimi cinquanta anni.

3. Le imprese e le microimprese che hanno la sede principale o operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo anno al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo

indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive sul valore della produzione netta per i primi tre periodi di imposta dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per ciascun periodo di imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2026 per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per attività economiche avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

4. Le agevolazioni possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana in data antecedente al 1° gennaio 2024 nonché da coloro che trasferiscono nelle zone franche montane della Regione Siciliana la sede legale e operativa della loro attività, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 267,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.1

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: "Comune di Lampedusa e Linosa" inserire le seguenti: "e il comune di Porto Empedocle";*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: "assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di euro 45 milioni di euro" con le seguenti: "sono assegnate le relative risorse ai Comuni di Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle, nel limite complessivo di 65 milioni di euro".*

8.2

[Nicita](#), [Furlan](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il piano è sottoposto alle procedure di VAS ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8.3

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 3,4 e 5;*

b) *al comma 7 sopprimere le parole: ", 3" e l'ultimo periodo.*

8.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3 e il comma 8.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

8.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

8.6

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis) nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, entro la soglia massima di 1 milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sino al 31 dicembre 2023, è ammesso l'affidamento diretto per le operazioni di recupero dei relitti delle imbarcazioni dei migranti arenate nell'area portuale, nelle aree di pesca e nel perimetro della riserva marina dell'isola di Lampedusa e Linosa."

8.7

[Nicita](#), [Furlan](#)

Precluso

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: si applica quanto previsto dal comma 5 *con le seguenti:* l'intervento per cui si è proceduto alla VInCA non è realizzabile.

8.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Sopprimere il comma 8.

8.9

[Nicita](#), [Furlan](#)

Precluso

Al comma 8, alinea, dopo le parole: normativa paesaggistica *aggiungere le seguenti:* ma nel rispetto delle disposizioni poste a tutela dell'area marina protetta - Isole Pelagie e della Riserva naturale orientata - Isola di Lampedusa.

8.10

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

"8-bis. Al fine di fronteggiare la grave ed eccezionale situazione sanitaria nell'isola di Lampedusa e garantire la tutela del diritto alla salute e alle cure a tutta la popolazione dei bacini territoriali limitrofi i cui nosocomi sono interessati dall'eccezionale afflusso della popolazione immigrata, l'Azienda ospedaliera «San Giovanni di Dio» di Agrigento è autorizzata a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per assicurare l'integrale copertura dei posti previsti nella propria dotazione organica, con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico.

8-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 300 mila euro per

l'anno 2023 e di 2 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

G8.1

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame della proposta di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (1416),

premesso che:

al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di persone provenienti dai Paesi del Mediterraneo, l'articolo 8 prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del CdM, di un piano di interventi strategici, da approvare con delibera del CIPESS con cui saranno assegnate al Comune di Lampedusa e Linosa risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul FSC (commi 1 e 2);

la finalità perseguita dalla norma in esame attiene similmente anche al Comune di porto Empedocle che, insieme a Lampedusa e Linosa, è crocevia di un flusso migratorio continuo e disperato e, pertanto, direttamente investito dalla medesima grave situazione socio-economica;

se tra luglio, agosto e settembre a Lampedusa sono arrivati 68mila migranti, moltissimi di questi, immediatamente dopo lo sbarco, sono stati condotti a Porto Empedocle;

Porto Empedocle, città a vocazione turistica, non può e non deve diventare una città hotspot, così come non è accettabile che si continuino a verificare episodi gravi come la fuga di persone in cerca di acqua e cibo, lo stato di shock di essere umani ammassati e disperati, condizioni igienico sanitarie precarie;

per quanto la popolazione empedoclina, i commercianti, e tanti abbiano teso la mano e aiutato con cibo, acqua, vestiti, biberon e altro, dimostrandosi la concretezza dell'accoglienza, nel Comune di Porto Empedocle vanno contrastare le pratiche di sfruttamento e business umanitario connesse all'ingente flusso migratorio alla stregua degli sforzi che vengono effettuati per Lampedusa e Linosa;

impegna il Governo:

a prevedere, nella prossima legge di bilancio, un incremento delle risorse di cui all'articolo 8, pari a 20 milioni di euro, da destinare specificatamente anche al Comune di Porto Empedocle.

9.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Sopprimere gli articoli da 9 a 17.

9.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

a) *sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

«Art. 10.

(Cabina di regia ZES)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il

Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dai Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali e dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Alle riunioni della Cabina di regia possono partecipare singoli Ministri in ragione dei temi da trattarsi e possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

b) *sopprimere l'articolo 11;*

c) *sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

«Art. 12.

(Portale web delle ZES)

1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità delle ZES e dei benefici connessi, è istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il portale web dedicato alle ZES.

2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nelle diverse ZES e garantisce l'accessibilità allo sportello digitale di ciascuna ZES.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

d) *sopprimere gli articoli 13, 14 e 15;*

e) *all'articolo 16, alla rubrica, sopprimere la parola: unica;*

f) *sopprimere l'articolo 22.*

9.3

[Damante, Sabrina Licheri](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente: "2. A far data dall'1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - Zes unica, di seguito denominata «Zes unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia.";*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis In ragione degli svantaggi derivanti dall'insularità, così come previsto dal comma 6 dell'art. 119 della Costituzione, delle regioni a statuto speciale, nei territori della Sardegna e Sicilia, non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, secondo periodo, e 8, dell'articolo 10 del presente decreto, conseguentemente si prevede l'istituzione di una Zes insulare, dotata di un'apposita struttura organizzativa denominata «Struttura Zes Insulare» alle dirette dipendenze del Presidente di Regione a cui compete l'organizzazione degli uffici. In relazione agli interventi del precedente periodo si provvede tramite le risorse del Fondo perequativo, di cui al comma 3 dell'art. 119 Cost.*

9.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché, ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: Unione europea *aggiungere le seguenti:* nonché dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

9.5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 *aggiungere le seguenti:* nonché nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

9.6

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

9.7

[Verducci](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e Marche.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: della regione Abruzzo *aggiungere le seguenti:* e della regione Marche.

9.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In ragione della peculiarità delle regioni a statuto speciale, rimangono in essere le ZES istituite alla data del 31 dicembre 2023 nei territori della Sardegna e Sicilia, alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5, secondo periodo, e 8, nonché di cui all'articolo 22, comma 4.

Conseguentemente:

a) all'articolo 10, sostituire il comma 11 con il seguente: 11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

b) all'articolo 22, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:

a) le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

b) all'articolo 5:

1) le disposizioni di cui al comma 1, lettere a-bis), a-quater) e a-quinquies), si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

- 2) al comma 1, lettera *a-sexies*), le parole: «e nelle ZES interregionali» sono soppresse;
- 3) le disposizioni di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo, si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;
- 4) le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;
- c) le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna.

9.9

[Nicita](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In ragione della peculiarità delle regioni a statuto speciale, rimangono in essere le ZES istituite alla data del 31 dicembre 2023 nei territori della Sardegna e Sicilia, alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5, secondo periodo, e 8, nonché di cui all'articolo 22, comma 4.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 10, sostituire il comma 11 con il seguente:* 11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

b) *all'articolo 22, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:

a) le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

b) all'articolo 5:

1) le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a-bis*), *a-quater*) e *a-quinquies*), si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

2) al comma 1, lettera *a-sexies*), le parole: «e nelle ZES interregionali» sono soppresse;

3) le disposizioni di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo, si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

4) le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

c) le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna.

G9.1

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e sostituisce le attuali ZES istituite nei territori del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2017;

ai sensi dell'articolo 11, la politica di sviluppo della ZES unica per il Mezzogiorno è definita nell'ambito dell'omonimo Piano strategico, all'interno del quale sono individuati i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione degli interventi;

considerato che,

tra le novità normative di maggior rilievo introdotte nel corso della XVIII legislatura vanno annoverate le disposizioni riguardanti le Zone Economiche Ambientali (ZEA);

l'articolo 4-ter del c.d. "decreto Clima" (d.l. n. 111 del 2019), recante misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e migliorare le qualità dell'aria, ha istituito le zone economiche ambientali (ZEA), ossia aree coincidenti con i territori dei parchi nazionali, nelle quali sono previste misure di agevolazione fiscale e di incentivazione economica, sul modello delle zone economiche speciali, per le imprese eco-compatibili che operano al loro interno, al fine di favorire investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale;

ulteriori risorse sono state stanziare anche dalla legge di bilancio 2021 che ha, altresì, previsto l'istituzione di un Fondo volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni delle ZEA e in altre aree protette naturalistiche;

la rinnovata missione attribuita ai parchi e alle aree marine protette per effetto dell'istituzione delle ZEA, all'interno delle quali la vocazione naturale si coniuga con la sperimentazione di forme di economia sostenibile, sta dando risultati incoraggianti ed è auspicabile che il contributo delle aree naturalistiche nella definizione di un sistema di economia geo-circolare possa essere ulteriormente rafforzato anche nell'ambito della nuova pianificazione strategica prevista dall'articolo 11 del provvedimento in esame;

impegna il Governo,

ad adottare idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte ad introdurre, nell'ambito del Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno, apposite misure finalizzate allo sviluppo delle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111. G9.2

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e sostituisce le attuali ZES istituite nei territori del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2017;

l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità che i Paesi membri si sono impegnati ad attuare attraverso il raggiungimento di 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs);

gli SDGs rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti che accomunano tutte le nazioni, come il contrasto al cambiamento climatico, la lotta alla povertà, l'eliminazione della fame, e tutti i Paesi sono chiamati a contribuire alla sfida per portare il mondo su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo;

considerato che,

al fine del perseguimento dei predetti obiettivi e degli obiettivi definiti dall'Agenda Europea 2030 per lo sviluppo sostenibile, è quanto mai necessario promuovere iniziative volte ad incentivare comportamenti rispettosi dei valori espressi dai criteri ESG (Environment, Social & Governance) e dell'Economia Circolare, relativi alle buone prassi ambientali, sociali e di buona gestione aziendale, anche in relazione alle recenti iniziative promosse dalle Nazioni Unite;

come noto i criteri ESG permettono di affrontare i temi del cambiamento climatico, della tutela dell'ambiente e dei nuovi modelli di produzione e consumo mediante la misurazione, sulla base di parametri standardizzati e condivisi, delle performance ambientali, sociali e di *governance* di un'azienda e dunque a porre la sostenibilità al centro della trasformazione aziendale,

impegna il Governo

ad introdurre, nel primo provvedimento utile, specifici interventi volti ad incentivare il percorso di miglioramento delle *performance* ESG delle piccole, medie e grandi imprese interessate a investire nel territorio della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, così da promuovere la crescita sostenibile da un punto di vista economico, ambientale e sociale e raggiungere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.

G9.3

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (1416),

premesso che:

con il provvedimento in titolo, si dispone, al capo III, una riforma complessiva del sistema delle Zone economiche e speciali, attraverso l'istituzione, a far data dal 1° gennaio 2024, di una ZES unica per il Sud, che ricomprende l'intero territorio meridionale, in sostituzione delle attuali otto aree;

tale riforma snatura radicalmente il disegno originario e la ratio dello strumento, facendo venir meno la definizione di zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata delle ZES, nonché il requisito di specialità in base al quale tali zone erano state istituite, con ripercussioni sul lavoro fin qui svolto dalle strutture commissariali;

preoccupano, in particolare, sia l'assenza di connessione della istituenda ZES unica e della relativa struttura di missione nazionale con il tessuto regionale e le amministrazioni locali, sia i rischi che un accentramento decisionale in capo alla Struttura di missione presso Palazzo Chigi potrebbe avere per il tessuto regionale in termini di ingorghi burocratici e mancato coinvolgimento dei territori - analogamente a quanto già previsto per la nuova gestione dei fondi di sviluppo e coesione - sia ancora l'effettiva capacità della struttura di missione nazionale di svolgere per l'intero territorio meridionale la funzione di sportello unico delle autorizzazioni;

le misure previste dal decreto, che dovrebbero fungere da incentivi per la ZES unica, tra cui le modalità per attuazione del credito di imposta integralmente rimesse al Ministro per gli Affari europei, appaiono inoltre del tutto insufficienti e inadeguati a sostenere l'ampliamento e l'integrazione del sistema produttivo del Mezzogiorno, essendo il suddetto credito riconosciuto solo per l'anno 2024 e rinviando il Governo ad una fonte normativa secondaria sia per la determinazione di alcuni aspetti essenziali (modalità di accesso al beneficio, criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, limite massimo di spesa, controlli), sia per l'individuazione degli oneri che effettivamente discenderanno dall'operatività del credito d'imposta medesimo; preoccupa inoltre l'abrogazione della riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, disposta dal 1° gennaio 2024;

in conclusione, le misure di cui al provvedimento in esame rischiano di essere una mera concessione di contributi a pioggia al Mezzogiorno, senza un reale piano di sviluppo delle regioni del

Sud, mancando così l'obiettivo di renderle realmente attrattive per nuovi investimenti, anche in termini di funzionalità rapportata alle esigenze di chi vorrebbe avviare nuove imprese.

impegna il Governo

- ad adottare iniziative normative volte a rivedere la riforma inerente all'istituzione della Zona Economica Speciale Sud - Zes unica, con particolare riguardo alla sua organizzazione e al sistema della governance, a partire dall'estensione della durata della concessione del credito di imposta ZES, almeno su base triennale, al fine di garantire al tessuto imprenditoriale il necessario orizzonte temporale atto a garantire una maggiore certezza negli investimenti.

- ad intraprendere altresì le necessarie iniziative finalizzate ad incentivare all'interno della ZES unica, il recupero degli immobili esistenti, includendo, a tal fine, tra gli investimenti oggetto di agevolazione del credito di imposta, anche la ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, limitando in tal modo il consumo del suolo, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché ad eliminare la soglia attualmente prevista al 50% del valore dei terreni e degli immobili rispetto al valore complessivo degli investimenti agevolabili, anche per garantire continuità di condizioni a chi ha già ricevuto l'Autorizzazione Unica e che già in corso investimenti;

- ad adottare iniziative volte ad abbassare a 100 mila euro la soglia al di sotto della quale i progetti di investimento effettuati nella ZES unica non possono godere delle agevolazioni derivanti dall'applicazione del credito di imposta;

- ad adottare, con urgenza, interventi specifici volti a riconoscere, a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, l'agevolazione relativa alla riduzione dell'imposta sul reddito del 50%.

G9.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge AS 927 recante: "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" è emersa con decisione l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

con le disposizioni di cui al Capo III (Artt. 9-17) del provvedimento si superano le ZES, così come concepite sei anni fa con la Legge 123/2017, per sostituirle con una ZES unica, evidenziandosi la volontà del governo di centralizzare la gestione delle politiche economiche e industriali rivolte al Sud: di fatto le disposizioni svuotano di senso la Zona Economica Speciale, che è uno strumento a disposizione delle vocazioni produttive territoriali e che quindi non dovrebbe essere caratterizzata da un approccio "generalista", ma da specifiche direzioni di specializzazione e differenziazione;

le Zes (zone economiche speciali) sono identificate come aree territoriali di ristrette dimensioni, dotate di idonee infrastrutture e accessibilità, all'interno delle quali sono previste particolari opportunità di insediamento, servizi e agevolazioni fiscali a favore delle imprese, e rappresentano oltre ad uno strumento a disposizione delle vocazioni produttive territoriali anche un importante fattore di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali;

la sostituzione delle attuali Zes con la Zes Unica sarebbe giustificata dal governo dall'esigenza di superare le inefficienze dimensionali e funzionali delle precedenti zone speciali e di costruire un modello che consenta di rendere concreti i potenziali benefici dello strumento;

l'efficacia del progetto del governo dipende da alcune condizioni e azioni di coordinamento affidate ad una Cabina di regia Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presieduta dal

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR con il compito di definire le politiche di sviluppo e individuare i settori da promuovere e da consolidare, nonché gli interventi infrastrutturali prioritari da realizzare. Pertanto, molto dipenderà dalla volontà e capacità di attuare le norme, di coordinare le politiche e di gestire, con un apparato centralizzato, un sistema sicuramente complesso;

con la riforma prevista nel PNRR da un paio di anni erano stati nominati dei commissari straordinari per gestire le ZES esistenti che decadono con l'entrata in vigore del provvedimento all'esame dell'Aula, rischiando di compromettere quanto fin qui già realizzato nei territori. E', infatti, fondato il timore che con le nuove previsioni possano sfumare i progetti territoriali già avviati; inoltre la gestione centralizzata degli interventi non valorizza le potenzialità territoriali che le otto ZES italiane già istituite ed operanti avrebbero potuto garantire;

le ZES sono lo strumento per cogliere una importante prospettiva di sviluppo utile anche a rafforzare la capacità dei porti del meridione di accogliere il crescente traffico di merci nel Mediterraneo;

l'articolo 12 del provvedimento prevede che la Cabina di regia è composta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dai Ministri per la pubblica amministrazione, per la protezione civile e le politiche del mare, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del turismo, della cultura, degli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Inoltre alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi;

i numerosi protocolli fino ad oggi siglati dai commissari straordinari delle otto Zes sono la testimonianza dell'importanza di operare in sinergia con le forze sociali e datoriali, al fine di coniugare l'attrazione di nuovi investimenti con il mantenimento e l'incremento dei livelli occupazionali, la garanzia della sicurezza sul lavoro e l'arginamento della delocalizzazione aziendale. Eppure si tratta di categorie non rappresentate nella Cabina di regia;

l'esperto coinvolgimento delle parti interessate, attraverso la previsione di adeguati luoghi, metodi e strumenti di coinvolgimento del partenariato economico e sociale, è fondamentale per dare voce alle esigenze e all'opinione di coloro che sono direttamente coinvolti negli investimenti all'interno della ZES;

impegna il governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere adeguati luoghi, metodi e strumenti di coinvolgimento del partenariato economico e sociale e della filiera istituzionale, includendo nella composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 12 del provvedimento il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le parti sociali maggiormente rappresentative, il Presidente del CNEL, il Presidente dell'Ance, i Presidenti delle Autorità di sistema portuale ed i rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica.

G9.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge AS 927 recante: "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" è emersa con decisione l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

Premesso che:

il decreto-legge in fase di conversione (AC 1416- A) detta disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione;

il provvedimento si compone di 23 articoli le cui previsioni spaziano dalla crescita e il consolidamento economico delle aree meridionali del Paese all'attuazione del PNRR, dall'istituzione di un'unica Zona economica speciale per il SUD, al ricorso di un nuovo piano di assunzioni, dal ricorso ai contratti istituzionali di sviluppo a interventi in favore dei Comuni di Lampedusa e Linosa, fino alla gestione dei flussi migratori e all'istituzione di Centri di permanenza per i rimpatri;

in particolare, con le previsioni del Capo III (artt. 9-17) che prevedono ad istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2024, una nuova ZES unica per il Mezzogiorno di durata triennale, da una parte si eliminano le otto ZES attualmente esistenti, e dall'altra, con la previsione della loro gestione da parte di una specifica struttura di missione - Cabina di regia - la cui governance è accentrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene drasticamente ridotto il ruolo decisionale delle istituzioni locali e regionali, in concomitanza con un momento storico del tutto peculiare, posto che è in fase di attuazione il processo dell'autonomia differenziata, attualmente all'esame del Senato (AS 615);

nell'ambito del vaglio da parte della Commissione competente è stato approvato un emendamento che interviene sull'articolo 10 del provvedimento e introduce al primo comma un periodo che prevede che in attuazione del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, presso la Cabina di regia sia costituita una Sezione speciale, cui partecipano i Ministri competenti e, anche separatamente, i Presidenti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, avente il compito di individuare gli interventi necessari a superare gli svantaggi dell'insularità, a valere sulla quota riservata di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 16;

la citata proposta emendativa non comporta oneri economici a carico dello Stato, e nel resto del provvedimento nessuna altra disposizione prevede fondi a sostegno degli svantaggi correlati all'insularità;

considerato che:

per quanto concerne la Sardegna in particolare, il grave e permanente svantaggio naturale correlato allo stato di insularità, ha comportato negli anni un gap infrastrutturale certificato da un'indebolita coesione nei trasporti, all'interno dell'isola sarda e tra questa e la terraferma, nei ritardi nelle reti energetiche e di comunicazione, nel freno allo sviluppo socio-economico;

la Sardegna è rientrata fra le regioni dell'Obiettivo 1 dell'Unione Europea e ha un indice di competitività del 23,75%, contro quello medio europeo del 60,3% e del 57% della Lombardia;

si conta che ogni anno migliaia di giovani sardi, in gran parte laureati e diplomati, lascino l'isola perché non vi trovano alcuna opportunità di lavoro;

dall'atlante infrastrutturale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) emergono i dati del ritardo della Sardegna nel confronto con il resto del Paese: per quanto riguarda le reti energetiche, l'indice è di 100 per l'Italia, di 64,54 per il Mezzogiorno e di 35,22 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti stradali, l'indice è di 100 per l'Italia, di 87,10 per il Mezzogiorno e di 45,59 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti ferroviarie, l'indice è di 100 per l'Italia, di 87,81 per il Mezzogiorno e di 15,06 per la Sardegna; per quanto riguarda le infrastrutture economico-sociali, l'indice è di 100 per l'Italia, di 84,45 per il Mezzogiorno e di 66,16 per la Sardegna;

le analisi compiute dal Centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato (CRESME) relativamente alle risorse finanziarie pro capite e territoriali stanziati negli ultimi dieci anni relativamente alle infrastrutture evidenziano che: con riferimento allo stanziamento per chilometro quadrato, considerato che il valore medio nazionale del costo dell'intero programma infrastrutturale risulta pari a circa 1.190.000 euro per chilometro quadrato, la Sardegna risulta essere penultima nella graduatoria, con un investimento di 237.000 euro per chilometro quadrato; con riferimento allo stanziamento pro capite, il valore pro capite del costo dell'intero programma infrastrutturale ad oggi

stimato è pari a una media di circa 6.000 euro per abitante, ma la Sardegna si attesta su 3.423 euro;

gravissimi i dati dello spopolamento (in 304 comuni su 377 i morti negli ultimi anni hanno superato i nuovi nati), le proiezioni demografiche a 30 anni vedono la Sardegna l'isola con la più bassa densità demografica del Continente europeo, seconda soltanto all'Islanda;

la detta condizione di svantaggio oggettivo comporta la necessità di adeguate politiche nazionali ed europee, che compensino fattivamente gli svantaggi derivanti dall'insularità e riducano gli effetti negativi dell'isolamento fisico;

in quest'ottica la legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 ha introdotto nell'articolo 119 Cost. il riconoscimento delle peculiarità delle isole e il superamento degli vantaggi derivanti dall'insularità;

la condizione di insularità comporta in capo allo Stato un obbligo giuridico in attuazione del dettato costituzionale a sostegno di una strategia di sviluppo paritario dei propri territori, e tale sostegno non può prescindere da adeguate risorse finanziarie, anche in accordo con l'articolo 13 dello Statuto sardo.

Si impegna il Governo:

a prevedere nei prossimi provvedimenti utili, idonee misure finanziarie dirette al concreto superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità e degli effetti negativi dell'isolamento fisico della Sardegna.

10.1

[Lorenzin](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Organizzazione della ZES unica)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata «Struttura di missione ZES», alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.

3. La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento

dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;

c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

d) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

e) definisce, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale *web* della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La Struttura di missione di cui al comma 2 è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unità dirigenziali di livello non generale e di sessanta unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate, nel limite massimo di trenta unità nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite minimo di trenta unità, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5 del presente articolo, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

5. Il personale non dirigenziale di cui al comma 4 potrà essere individuato in funzione della pianta organica, come definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, comprensiva del personale amministrativo e tecnico atto a garantire il funzionamento dello Sportello Unico Digitale S.U.D.-ZES di cui al successivo articolo 13.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 giugno 2024, sono definiti l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici, ivi compresi gli uffici territoriali presso i quali incardinare alcune delle funzioni dell'unità di missione, come definite dal piano strategico della ZES unica, in particolare quelle rivolte alla promozione degli investimenti da

parte delle piccole e medie imprese ed allo sviluppo delle aree industriali. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data, comunque successiva alla approvazione del Piano Strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del presente decreto, a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

7. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, dalla data di passaggio delle funzioni dai Commissari di Governo a favore della struttura della Unità di missione di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

8. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 7, la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui all'ultimo periodo del comma 6, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, cessano dal proprio incarico così come gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 91 del 2017 ed i contratti stipulati dalla Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-*quater* del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis* del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

11. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.

11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a*).

12. All'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «di progetti infrastrutturali» sono sostituite dalle seguenti: «di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 11, comma 3, dopo le parole:* Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, *inserire le seguenti:* previo parere vincolante delle Regioni interessate nonché;

b) *all'articolo 13:*

1) *al comma 2, alinea, dopo le parole:* e ha competenza *aggiungere le seguenti:* esclusiva;

2) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate al SUAP attualmente istituiti presso i Commissari di Governo della ZES ai sensi del secondo periodo del comma 7-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

c) *all'articolo 14:*

1) *al comma 2, dopo le parole:* I progetti *aggiungere le seguenti:* di autorizzazione unica;

2) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tuttavia, qualora il proponente disponga già di alcuni titoli autorizzatori necessari all'insediamento, gli stessi saranno inglobati, rinnovati e, ove richiesto dal proponente medesimo, modificati con la conferenza di servizi di cui al successivo articolo 15 comma 3;

d) *all'articolo 15, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora alla data di scadenza dei termini della conferenza di servizi siano resi tutti i pareri e la determinazione conclusiva del provvedimento non possa essere adottata per assenza di un singolo parere ovvero del giudizio sulla valutazione di impatto ambientale e quindi con provvedimenti non suscettibili di essere superati con l'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Struttura di missione ZES può statuire, a richiesta del soggetto proponente, l'improcedibilità del procedimento indicando le ragioni ed il soggetto la cui omissione ha determinato la paralisi della conferenza di servizi;

d) *all'articolo 16:*

1) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di fruire del credito di imposta di cui al presente articolo, le imprese devono aver presentato, preliminarmente a qualsiasi atto autorizzatorio (CILA, SCIA, autorizzazione unica o similari), la Comunicazione preventiva allo sportello S.U.D.-ZES preannunciando la richiesta di concessione del credito di imposta, previo deposito del progetto, del *business plan* e di un computo metrico preciso delle spese che si intende realizzare secondo un crono programma indicato; la presentazione della comunicazione preventiva non determina il sorgere di alcun diritto al credito di imposta ma costituisce presupposto per il suo rilascio al fine di garantire i successivi controlli dell'Agenzia delle entrate;

2) *al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Tale limite non si applica alle piccole e medie imprese.

10.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché, *aggiungere le seguenti:* dal Presidente del CNEL,.

10.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "dei comuni italiani o di un suo delegato" aggiungere le seguenti: "nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

10.4

[Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e dai Presidenti delle Autorità di sistema portuale e dai rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica.

10.5

[Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e dai Presidenti delle Autorità di sistema portuale.

10.6

[Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e dai rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica.

10.7

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Cabina di regia ZES è composta, inoltre, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, delle Autorità di sistema portuale, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

al primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecento;

al secondo periodo sostituire, ovunque ricorre, la parola: trenta con la seguente: cento;

b) sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 26.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede, quanto a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).

10.8

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Cabina di regia ZES è composta, inoltre, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, delle Autorità di sistema portuale, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10.9

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: Alle riunioni della Cabina di regia, *aggiungere le seguenti:* partecipano stabilmente le Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e

b) al comma 3, lettera e), dopo le parole: con le amministrazioni centrali *aggiungere le seguenti:* e territoriali;

c) al comma 4:

1) al primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: seicentossessanta;

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le restanti unità di personale di cui al primo periodo

sono individuate tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 19;

d) al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Conclusi i procedimenti volti a garantire la concreta entrata in funzione della Struttura di missione ZES, comprese le procedure di selezione e reclutamento dell'intero contingente di personale di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono trasferite alla Struttura di missione ZES.;

e) all'articolo 19:

1) *al comma 1, le parole:* duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento *sono sostituite dalle seguenti:* duemilaottocento unità, di cui seicentoseventantuno unità riservate al predetto Dipartimento;

2) *al comma 3, lettera a), le parole:* euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 *sono sostituite dalle seguenti:* euro 20.631.154 per l'anno 2024 ed euro 50.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025.;

3) *al comma 8:*

3.1) *all'alinea, le parole:* pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 *sono sostituite dalle seguenti:* pari a euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000;

3.2) *alla lettera a), le parole:* euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 *sono sostituite dalle seguenti:* euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000;

3.3) *alla lettera b), le parole:* 5.262.307 *sono sostituite dalle seguenti:* 50.000.000;

f) all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Ferme restando le funzioni decisorie attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al suo coordinatore, fino alla piena operatività della Struttura di missione ZES e all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, secondo periodo, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3, svolgono le attività istruttorie inerenti alle funzioni attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES, garantendo il coordinamento con gli altri livelli istituzionali e il coinvolgimento, ai fini dell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 11, delle Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti.

10.10

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: alle riunioni della Cabina di regia *aggiungere le seguenti:* partecipano stabilmente le autorità dei Sistemi Portuali, le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e.

10.11

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "possono essere invitati" *con le seguenti:* "sono invitati" *e le parole:* "e dei portatori di interessi" *con le seguenti:* "e possono essere invitati i portatori di interessi".

10.12

[Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitati come osservatori *con le seguenti:* sono invitati a partecipare.

10.13

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: coordinatore *aggiungere le seguenti:* , nominato d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2 e con il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,;

b) *al comma 3:*

1) *alla lettera e), sopprimere la parola:* centrali;

2) *alla lettera g), premettere le seguenti parole:* previa intesa sulle modalità attuative acquisita nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La congruità del personale di cui al comma 2 è monitorata, con cadenza almeno semestrale, dalla Cabina di regia di cui al comma 1;

d) *al comma 5, primo periodo, dopo la parola:* adottato *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,;

e) *al comma 6, dopo la parola:* assumere *aggiungere le seguenti:* , previa intesa con le Regioni territorialmente interessate,;

f) *sostituire il comma 8 con il seguente:* 8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, costituiscono articolazioni territoriali della Struttura di missione di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-*quater* del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista,;

g) *al comma 9, dopo le parole:* del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* nonché alle regioni territorialmente interessate.

10.14

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: con le amministrazioni centrali *aggiungere le seguenti:* e territoriali.

10.15

[Nicita](#), [Furlan](#)

Precluso

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: promuovendo anche la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente competenti ai fini della verifica dei profili di legalità con riguardo all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nella ZES unica.

10.16

[Nicita](#), [Furlan](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) cura l'inserimento dei dati identificativi di ogni singola iniziativa, nonché i dati di avanzamento delle iniziative stesse nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10.17

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire la parola: sessanta con la seguente: seicentosessanta.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le restanti unità di personale di cui al primo periodo sono individuate tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 19.;

b) all'articolo 19:

1) al comma 1, sostituire le parole: duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento, con le seguenti: duemilaottocento unità, di cui seicentoseventantuno unità riservate al predetto Dipartimento;

2) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: euro 20.631.154 per l'anno 2024 e euro 50.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025.

3) al comma 8:

3.1) all'alinea, sostituire le parole: pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 con le seguenti: pari a euro 80.000.000 per l'anno 2024 e euro 145.000.000;

3.2) alla lettera a), sostituire le parole: euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 con le seguenti: euro 80.000.000 per l'anno 2024 e euro 145.000.000;

3.3) alla lettera b), sostituire le parole: 5.262.307 con le seguenti: 50.000.000.

10.18

[Nicita](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecento.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al medesimo comma 4, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorre, la parola: trenta con la seguente: cento;

b) sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 26.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede, quanto a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).

10.19

[Misiani](#)

Precluso

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

10.20

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*
- b) *sopprimere il comma 8.*

10.21

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Conclusi i procedimenti volti a garantire la concreta entrata in funzione della Struttura di missione ZES, comprese le procedure di selezione e reclutamento dell'intero contingente di personale di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono trasferite alla Struttura di missione ZES.

Conseguentemente, all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Ferme restando le funzioni decisorie attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al suo coordinatore, fino alla piena operatività della Struttura di missione ZES e all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, secondo periodo, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3, svolgono le attività istruttorie inerenti alle funzioni attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES, garantendo il coordinamento con gli altri livelli istituzionali e il coinvolgimento, ai fini dell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 11, delle autorità dei Sistemi Portuali, le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti.

10.22

[Nicita](#), [Furlan](#)

Precluso

Sopprimere il comma 12.

10.0.1

[Nicita](#), [Furlan](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR assicura il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR individua con proprio decreto, un piano di monitoraggio che, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, consente di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato:

- a) numero di nuove imprese insediate nella ZES suddivise per settore merceologico e classe dimensionale;
- b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES;
- c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES unica suddivise per classe dimensionale;

d) valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale.

e) valore dei benefici fiscali e delle agevolazioni concessi suddivise per classe dimensionale e settore merceologico delle imprese.

3. Gli esiti del monitoraggio sono pubblicati, con periodicità almeno semestrale, sul sito Opencoesione.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

11.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «in coerenza con il PNRR» aggiungere le seguenti: «e con le strategie regionali di specializzazione intelligente e con i piani regionali finanziati con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e con il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) già approvati.»

11.2

[Manca](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «in coerenza con il PNRR» aggiungere le seguenti: «e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi SIE».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: «e le modalità di attuazione» aggiungere le seguenti: «assicurando specifica attenzione al sistema dei porti e interporti, alle infrastrutture e alle aree retro-portuali».

11.3

[Nicita](#), [Furlan](#)

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «in coerenza con il PNRR» aggiungere le seguenti: «e con le politiche di coesione dell'Unione europea relative alla programmazione 2021-2027».

11.4

[Nicita](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «di sviluppo della ZES unica» aggiungere le seguenti: «ponendo particolare attenzione all'accessibilità garantita dalla filiera dei trasporti.».

11.5

[Nicita](#), [Furlan](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «settori da promuovere e quelli da rafforzare» con le seguenti: «le priorità produttive e le specializzazioni strategiche da promuovere e da rafforzare, le modalità per accompagnare le imprese innovative con politiche per la formazione e la valorizzazione del capitale umano, le iniziative per sostenere l'ampliamento e l'integrazione del sistema produttivo meridionale nelle filiere strategiche indicate nella Strategia industriale europea».

11.6

[Barbara Florida](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito del Piano strategico sono altresì definite le misure volte allo sviluppo delle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 che ricadono nel territorio della ZES unica».

11.7

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «predispone» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e sentite le Autorità dei sistemi portuali, le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle medesime regioni,».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2».

11.8

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «predispone» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e sentite le Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle medesime regioni,».

11.9

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «in sede di conferenza di servizi istruttoria».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

11.10

[Lorenzin](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dell'ANCI».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1» aggiungere le seguenti: «e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

11.11

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in sede di conferenza di servizi istruttoria.»

11.12

[Lorenzin](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del partenariato economico e sociale, ai sensi del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014.»

11.13

[Nicita](#), [Furlan](#)

Precluso

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dell'ANCI e dell'Unione Province d'Italia, delle

organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, della rappresentanza delle Università e dei Centri di ricerca. Le regioni attivano nelle fasi di elaborazione del piano strategico i tavoli del partenariato istituiti nell'ambito delle politiche di coesione ai quali partecipano, ove non già presenti, le Università e i centri di ricerca presenti nella regione.»

11.14

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in sede di conferenza di servizi istruttoria».

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle Regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.»

11.15

[Nicita](#), [Furlan](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il piano strategico della ZES unica tiene conto dei piani strategici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, dei piani strategici definiti dalle città metropolitane e dei documenti di programmazione strategica di sistema definiti dalle autorità di sistema portuale ricadenti nei territori della ZES unica.»

11.16

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»

11.17

[Barbara Florida](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 10, comma 1», aggiungere le seguenti: «e sentite le parti sociali».

11.18

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1», aggiungere le seguenti: «e d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2».

11.19

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è individuata, altresì, la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2021, n. 123. A decorrere da tale data i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 91 del 2017, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 4, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-*quater* del medesimo articolo 4, del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma precedente del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.»

11.20

[Nicita](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle Regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.»

11.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Al comma 3-bis dopo le parole: "ovvero delle regioni competenti," aggiungere le seguenti: "previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

12.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «la visibilità di ulteriori strumenti regionali di agevolazione dei progetti di investimento».

13.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio nazionale, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale per le attività produttive, denominato S.U.D. nazionale, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.

160.»

Conseguentemente:

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* «Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e» *con le seguenti:* «Il S.U.D. nazionale»;

b) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «S.U.D. ZES» *con la seguente:* «S.U.D. nazionale»;

c) *all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* «all'interno della ZES unica»;

d) *all'articolo 14, comma 2, sopprimere le parole:* «all'interno della ZES unica»;

e) *all'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole:* «all'interno della ZES unica»;

f) *all'articolo 15, comma 3, sostituire le parole:* «S.U.D. ZES» *con la seguente:* «S.U.D. nazionale»;

g) *all'articolo 15, comma 4, lettera b), sopprimere le parole:* «nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica».

13.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo sportello unico digitale ZES è articolato in sedi regionali presenti in ciascuna delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, competenti per territorio ad esercitare le funzioni attribuite al S.U.D. ZES ai sensi degli articoli 14 e 15.»

13.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e».

13.4

[Nicita](#), [Furlan](#)

Precluso

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «da realizzarsi ad iniziativa e con risorse di soggetti imprenditoriali privati».

14.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività» *aggiungere le seguenti:* «o comunque non soggetti a un titolo abilitativo espresso».

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sopprimere le parole:* «entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 22, comma 2»;

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di loro competenza. In tali casi, per gli interventi privi di rilevanza strategica individuati dal piano di cui all'articolo 11, è data la facoltà all'impresa di avvalersi dello Sportello unico per le attività produttive.»

14.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività»

aggiungere le seguenti: «o comunque non soggetti a un titolo abilitativo espresso».

14.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

14.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i procedimenti per i quali, in ragione dell'ubicazione, del settore di attività, della rilevanza economica dell'investimento, del numero di enti coinvolti o delle particolari caratteristiche dell'intervento, si applica l'autorizzazione unica di cui all'articolo 15.»

14.5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di loro competenza. In tali casi, per gli interventi privi di rilevanza strategica individuati dal piano di cui all'articolo 11, è data la facoltà all'impresa di avvalersi dello Sportello unico per le attività produttive.»

15.1

[Nicita](#), [Furlan](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'istruttoria delle istanze si provvede seguendo l'ordine cronologico della presentazione.»

15.2

[Nicita](#), [Furlan](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui la realizzazione dell'intervento comporti una variante dello strumento urbanistico e l'intervento sia assoggettato alle procedure di via, il parere del comune interessato dalla variante è espresso dopo la conclusione del procedimento di via.»

15.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura

deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.»

15.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

15.5

[Nicita](#)

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere pubbliche e private e alle altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale, ivi incluse le aree immediatamente retroportuali. Nel caso di investimenti privati, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma 4, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi, informandone tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13 la Struttura di missione ZES, ed a rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi della presente legge. Alla conferenza di servizi partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES, il quale rappresenta le amministrazioni statali invitate ed è abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni stesse su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quarto periodo, si applicano le previsioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.»

15.6

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale. In tal caso, l'istanza e la documentazione è presentata per il tramite dello Sportello Z.E.S. all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi.»

15.7

[Nicita](#)

Precluso

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

«8-ter. Con riguardo alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica, relative al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, continua ad applicarsi in ogni caso il procedimento autorizzatorio previsto dagli articoli da 44 a 54 del decreto legislativo 1 agosto

2003, n. 259.»

15.8

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

«8-ter. Il rispetto dei termini previsti dal presente articolo viene monitorato, con cadenza almeno semestrale, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, che individua le opportune misure in caso di mancato rispetto degli stessi.»

16.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6».

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro il 30 dicembre 2023, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»

16.2

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Per l'anno 2024» con le seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026»;*

b) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «investimenti» aggiungere, in fine, le seguenti: «o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite»;*

2) *sopprimere il secondo periodo;*

c) *al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole: «Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6,»;*

2) *al primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2026»;*

3) *al secondo periodo, sostituire le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro».*

d) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2016, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

e) *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Credito d'imposta e riduzione IRES ZES unica».*

16.3

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Per l'anno 2024» con le seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «15 novembre 2024» con le seguenti: «15 novembre 2026»;*

c) *al comma 6, sostituire le parole: «per l'anno 2024» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».*

16.4

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027", aggiungere le seguenti: "nonché nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646,".

16.5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «acquisto di terreni» aggiungere le seguenti: «o fabbricati anche già utilizzati».

16.6

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «acquisto di terreni» inserire le seguenti: «o fabbricati anche già utilizzati».

16.7

[Barbara Florida](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ovvero all'ampliamento» inserire le seguenti: «o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica».

16.8

[Barbara Florida](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «agli investimenti» aggiungere, in fine, le seguenti: «o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite».

16.9

[Lorenzin](#)

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento»

16.10

[Trevisi](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6" con le seguenti: "Fermo restando il limite complessivo di spesa eventualmente definito ai sensi dei commi 6 e 6-ter";

b) sostituire il comma 6 con i seguenti:

"6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, sono individuate le risorse necessarie al riconoscimento, per l'anno 2024, del credito di imposta di cui al presente articolo, assicurando la più ampia diffusione dei benefici tra le imprese. L'individuazione delle risorse di cui al precedente periodo è effettuata a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, garantendo l'equilibrato accesso agli incentivi tra le diverse categorie di imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché privilegiando meccanismi automatici di riconoscimento del beneficio.

6-bis. Le autorità preposte alla gestione dei crediti d'imposta assicurano il costante monitoraggio dell'andamento degli investimenti e dell'utilizzo dei crediti d'imposta in funzione delle risorse individuate ai sensi del precedente comma, trasmettendo le relative informazioni al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e il Ministero dell'economia e delle finanze. Con il decreto di cui al precedente comma sono definite le procedure per il monitoraggio dei crediti di imposta assicurando la piena e trasparente pubblicazione dei dati in favore delle imprese, con particolare riferimento alla disponibilità delle risorse.

6-ter. In ogni caso, all'esito della ricognizione di cui al precedente comma 6, ove sia necessaria l'individuazione di un limite complessivo di spesa, una quota parte di almeno il 50 per cento delle risorse individuate è riservata al riconoscimento dei crediti d'imposta in favore delle piccole imprese, fermo restando la possibilità di destinare eventuali residui non utilizzati in favore delle altre categorie di imprese, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio degli investimenti ai sensi del precedente comma *6-bis*."

16.11

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti nei beni indicati nel comma 2, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro».

16.12

[Trevisi](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

16.13

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

16.14

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese».

16.15

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «100.000».

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire la parola: «quinto» con la seguente: «settimo»;

b) al comma 5, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette»;

c) al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Una quota non inferiore al 40 per cento del totale del limite di spesa complessivo determinato ai sensi del precedente periodo è riservato ai progetti di investimento di importo inferiore a 500.000 euro».

16.16

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro».

Conseguentemente, al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Una quota non inferiore al 40 per cento del totale del limite di spesa complessivo determinato ai sensi del precedente periodo è riservato ai progetti di investimento di importo inferiore a 500.000 euro».

16.17

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro».

16.18

[Barbara Florida](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro».

16.19

[Barbara Florida](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

16.20

[Nicita](#)

Precluso

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «200.000 euro» aggiungere le seguenti: «per le grandi

imprese, a 150.000 per le medie imprese e a 75.000 per le piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione».

16.21

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «inferiore a 200.000 euro» aggiungere le seguenti: «per le medie imprese e 1 milione di euro per le grandi imprese».

16.22

[Misiani](#)

Precluso

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e, per le imprese, anche diverse dagli enti del terzo settore, che svolgono attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, i progetti di investimento relative alle suddette attività di importo inferiore a 50.000 euro».

16.23

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 4, quinto periodo, sostituire la parola: «quinto» con la seguente: «settimo».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette».

16.24

[Lorenzin](#)

Precluso

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Gli Accordi per la coesione di cui al precedente articolo 1 possono prevedere l'integrazione del credito d'imposta con gli strumenti d'incentivazione delle regioni previsti nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027».

16.25

[Barbara Florida](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «dieci anni».

16.26

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «da adottare» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e».

Conseguentemente, al medesimo comma 6, sopprimere la parola: «nazionali» ovunque ricorre.

16.27

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «entro il 30 dicembre 2023» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

Conseguentemente, al medesimo comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «e nazionali».

16.28

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «entro il 30 dicembre 2023,» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

16.29

[Lorenzin](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «procedure di utilizzo delle citate risorse» aggiungere le seguenti: «, garantendo una quota pari ad almeno il 50 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese».

16.30

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "procedure di utilizzo delle citate risorse" inserire le seguenti: ", garantendo una quota pari ad almeno il 50 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese."

16.31

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «e nazionali».

16.32

[Nicita](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare, d'intesa con i Presidenti delle regioni del Mezzogiorno, la priorità nell'accesso al credito d'imposta agli investimenti nei settori da promuovere e rafforzare, come individuati dal Piano strategico ZES unica, e il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»

16.33

[Nicita](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo nonché della equilibrata distribuzione del beneficio tra le regioni del Mezzogiorno.»

G16.1

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

premesso che:

l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della

normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

considerato che:

l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un "incentivo a rubinetto", rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate delle imprese di maggiori dimensioni;

è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

impegna il governo

nella definizione delle modalità di accesso al credito d'imposta, a preservare l'automatismo dell'incentivo, al fine di salvaguardare indistintamente l'accesso alla misura, ferme restando le ordinarie attività di controllo in merito alla spettanza del credito.

G16.2

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

premesso che:

l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

considerato che:

l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un "incentivo a rubinetto", rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate delle imprese di maggiori dimensioni;

è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensione, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

impegna il Governo

nella definizione delle risorse finanziarie necessarie al riconoscimento della misura, a destinare, ove ritenute non sufficienti a coprire la totalità degli investimenti, quota parte delle risorse a riserva in favore delle micro, piccole e medie imprese.

G16.3

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

premessi che:

l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre

2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

considerato che:

l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un "incentivo a rubinetto", rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate dalle imprese di maggiori dimensioni;

è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

impegna il governo

a valutare gli effetti della disposizione al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la eliminazione o quantomeno la riduzione del limite minimo di investimento al fine di favorire gli investimenti delle imprese di minore dimensione.

G16.4

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

premessi che:

l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

considerato che:

l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un "incentivo a rubinetto", rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate delle imprese di maggiori dimensioni;

è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensione, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

impegna il governo

a introdurre misure che garantiscano il costante monitoraggio dell'andamento degli investimenti e dell'utilizzo dei crediti d'imposta in funzione delle risorse, trasmettendo le relative informazioni al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, ove necessario, delle risorse sufficienti alla copertura degli investimenti programmati.

G16.5

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

premessi che:

l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

considerato che:

con riferimento all'applicazione dell'incentivo alle spese per l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel corso degli anni vi sono state diverse richieste di interpello all'Agenzia delle entrate in merito alla portata della disposizione, vigente già dal 2017 in relazione al credito d'imposta ZES;

la posizione dell'Agenzia delle entrate (v. risp. Interpello 332/2022) è stata di favore nei confronti del contribuente con riferimento al riconoscimento dell'incentivo anche alle spese relative alla ristrutturazione edilizia di immobili strumentali esistenti;

l'intervento normativo rappresenta un'occasione per definire normativamente quanto ribadito in via interpretativa dall'Agenzia delle entrate, al fine di garantire la certezza del diritto in merito al

perimetro dell'incentivo,

impegna il governo

a definire normativamente, con il prossimo provvedimento utile, il perimetro di applicazione dell'incentivo chiarendo, in linea con l'orientamento già espresso dall'Ade, l'inclusione, tra le spese agevolabili, anche delle spese per la riqualificazione di immobili esistenti, indipendentemente dal relativo ampliamento, ivi inclusi gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e sismico degli edifici.

G16.6

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

premessi che:

l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

considerato che:

l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un "incentivo a rubinetto", rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate dalle imprese di maggiori dimensioni;

è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

impegna il governo

a individuare risorse finanziarie in grado di assicurare la più ampia diffusione dei benefici tra le imprese, anche tenuto conto dell'andamento degli incentivi negli anni pregressi, ed al fine di garantire l'integrale copertura degli investimenti.

G16.7

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "*Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*" (1416);

premessi che:

l'articolo 16, comma 6, del provvedimento in esame, in merito all'istituito credito di imposta in favore delle imprese operanti nella nuova ZES unica per il Mezzogiorno, rinvia a un decreto del Ministero per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, sia l'individuazione del limite di spesa complessivo, sia la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e i relativi controlli;

in particolare, la misura in oggetto è concessa entro un limite massimo di spesa che la norma non individua, ma la cui fissazione è demandata al successivo citato decreto ministeriale, "a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

a riguardo, la relazione tecnica non fornisce elementi di maggior dettaglio circa la quantificazione o la copertura, così come nulla si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari che pare non considerare la disposizione;

come si evince dal dossier degli Uffici Camera, una simile circostanza si rinviene, di regola, o quando la norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica o quando, come nel caso particolare in esame, la norma modifica la finalizzazione di risorse già destinate a spesa, ossia quando all'attuazione della norma medesima si provvede "a valere" su risorse già stanziati cui si attribuisce, purché disponibili, una nuova finalizzazione e non quando agli oneri si provvede "mediante riduzione" delle stesse;

considerato che:

la disposizione presenta diversi profili di criticità, anzitutto in quanto non consente di verificare *ex ante*, come prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica), né l'ammontare degli oneri da essa derivanti, né quello della relativa copertura finanziaria;

la relativa determinazione di oneri e copertura, infatti, è rinviata ad un meccanismo amministrativo di verifica *ex post* e, in specie, a un decreto ministeriale che, partendo dalla ricognizione delle eventuali risorse disponibili, giunge, sulla base di quest'ultime, alla determinazione di un tetto di spesa da utilizzare per la concessione del credito di imposta;

da un lato, un simile meccanismo potrebbe anche concludersi senza l'erogazione del credito di imposta, nell'ipotesi in cui, all'esito della citata verifica, non risultassero disponibili risorse (incentivi cd. "a rubinetto"); dall'altro, lo stesso non appare sufficientemente definito per quanto riguarda le risorse potenzialmente utilizzabili, posto che il credito d'imposta viene riconosciuto a valere "sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione" senza ulteriori precisazioni;

tra l'altro, la questione attiene a risorse che potrebbero essere assolutamente non trascurabili, giacché l'analoga misura (come da ultimo prorogata a tutto il 2023 dal comma 265 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022), prevedeva oneri - in tal caso stimati *ex ante* - pari a 1.467 milioni di euro per il medesimo anno 2023, posti a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) - ciclo di programmazione 2021-2027;

rilevato che:

inoltre, in merito ai profili di compatibilità del comma 6 dell'articolo 16 in esame, rispetto all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, va sottolineato che la medesima disposizione della legge di contabilità e' stata posta alla base del parere con il quale, all'interno della proposta di legge C. 1275, in materia di introduzione del salario minimo legale, e' stato soppresso l'articolo 7, riguardante il riconoscimento di incentivi in favore dei datori di lavoro;

il contrasto della risoluzione di fattispecie simili è aggravato anche dall'osservazione per cui, mentre il meccanismo previsto oggi non preveda alcuna procedura che consenta di assicurare, neppure *ex post*, il necessario controllo delle Camere sugli oneri derivanti dalla disposizione e sulla relativa copertura finanziaria, lo stesso si distingue semmai negativamente rispetto a quanto previsto nella citata proposta C. 1275 sul salario minimo, in cui invero, all'articolo 7, la esatta quantificazione degli oneri e la relativa indicazione della fonte di copertura erano attribuiti ad una fonte primaria - la legge di bilancio - che, seppur atto ad iniziativa governativa, resta fonte primaria di cui il Parlamento è pienamente investito, anche dentro un arco temporale predeterminato e certo secondo Costituzione;

valutato che:

su un piano più generale, nella bozza del disegno di legge di bilancio per il 2014 già in circolazione sembrerebbe figurare la copertura del credito d'imposta in favore delle imprese operanti nella nuova ZES unica per il Mezzogiorno;

la questione è stata puntualmente sollevata durante i lavori della Commissione competente in sede referente;

la circostanza riportata, qualora effettivamente confermata, è da accogliere favorevolmente in quanto indice di una marcia indietro del Governo rispetto alla discutibile scelta di rinviare ad una fonte normativa secondaria - il decreto ministeriale già citato - l'individuazione degli oneri che effettivamente discenderanno dall'operatività del credito d'imposta ZES unica,;

d'altra parte, però, con ciò si inciderebbe sul corretto dispiegarsi dei reciproci rapporti tra Governo e Parlamento e tra gli stessi schieramenti di maggioranza e opposizione, nonché si arrecherebbe grave pregiudizio all'esercizio delle funzioni svolte dal Parlamento, eluse laddove le proposte emendative presentate in Commissione Bilancio con riguardo alla copertura suddetta hanno ricevute parere negativo dal Governo che, nel frattempo, vi provvedeva invero in altro provvedimento;

da ultimo, laddove si confermasse che la copertura finanziaria del credito citato è iscritta nella legge di bilancio 2024, correrebbe l'obbligo da parte del Governo, non fosse altro che per coerenza dato il precedente formatosi, di rivedere, nella prima occasione utile nel corso dell'*iter legis* relativo alla proposta di legge C. 1275 sul salario minimo - appena ripreso in sede referente presso la Commissione Lavoro di questa Camera - il proprio parere sull'articolo 7, in merito ai profili di copertura finanziaria, conseguentemente venendo meno - in fatto oltreché in diritto - la premessa che ha condotto alla soppressione dello stesso dal testo;

impegna il Governo:

a fornire, nel più breve tempo possibile, una relazione alle Commissioni parlamentari competenti che dia conto della esatta perimetrazione delle risorse afferenti alla politica di coesione cui si intende - sia pure all'esito del citato processo di ricognizione - concretamente attingere al fine di coprire finanziariamente l'istituendo credito d'imposta in favore delle imprese operanti nella nuova ZES unica per il Mezzogiorno.

16.0.1

[Trevisi](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Maggiorazione del credito d'imposta in favore delle imprese ricadenti nella ZES per investimenti in beni strumentali 4.0)

1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali ai sensi dei commi 1057-*bis*, 1058-*bis* e 1058-*ter* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, la misura del credito d'imposta è elevata nel modo seguente:

a) per gli investimenti di cui al comma 1057-*bis* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con Ministero degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro;

b) per gli investimenti di cui ai commi 1058-*bis* e 1058-*ter* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta è elevato al 50 per cento.

2. Le maggiorazioni di cui al presente articolo trovano applicazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.0.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle nuove Zone economiche speciali per il Mezzogiorno d'Italia)

1. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nella ZES unica, come definita ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta al 15 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

2. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

3. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

4. L'agevolazione di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti

dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.»

16.0.3

[Trevisi](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Maggiorazione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nell'area della ZES unica)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono al ZES unica, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuato dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 106,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»

16.0.4

[Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riconversione immobiliare nelle aree del Mezzogiorno)

1. Al fine di evitare o contenere il consumo ulteriore di suolo, per favorire la riqualificazione, la rigenerazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, garantendo la presenza e promuovendo la migliore intrapresa industriale per salvaguardare l'occupazione, la regione o le regioni interessate, appartenenti alla ZES unica di cui all'articolo 9, mediante deliberazione della giunta regionale, presentano al Ministro delle imprese e del *made in Italy* un progetto di riconversione e riqualificazione di immobili inutilizzati presenti nelle aree di propria competenza.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, in coerenza con le proposte della regione o delle regioni interessate, è riconosciuto l'interesse dell'area in cui ricadono gli immobili di

cui al comma 1 ed è affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di seguito Invitalia, l'incarico di elaborare una proposta di riconversione degli immobili stessi da presentare, entro il termine di tre mesi dalla data di adozione del decreto, eventualmente prorogabile di un altro mese, ai soggetti interessati di cui al comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di riconversione i medesimi soggetti interessati possono richiedere eventuali integrazioni o modifiche del piano proposto da Invitalia. Invitalia presenta entro venti giorni la modifica del piano che gli enti interessati di cui al comma 1 sono tenuti ad accettare a pena di decadenza, autorizzando Invitalia ad effettuare l'investimento previsto nel piano approvato.»

16.0.5

[Verducci](#), [Nicita](#), [Furlan](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Finanziamento «Resto al Sud»)

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziato, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.»

16.0.6

[Verducci](#), [Nicita](#), [Furlan](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Finanziamento «Resto al Sud»)

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziato, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.»

16.0.7

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 16-bis.

1. In considerazione della istituzione della ZES unica di cui al presente decreto, le regioni interessate possono presentare direttamente proposte di istituzione di zone franche doganali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-sexies), del decreto- legge 20, giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, entro il termine del 30 giugno 2024.

2. Nella ZES unica di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui ai commi da 173 a 176 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

16.0.8

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riduzione IRES nella ZES unica)

1. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

G17.1

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione;

valutate le misure inserite nell'articolo 17 che dispone in materia di investimenti;

considerato, a tal riguardo, il cosiddetto Bonus per gli Investimenti al Sud misura, istituita con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) che prevede un credito d'imposta c.d. «*Bonus Investimenti sud*» per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e successivamente estesa Molise e Abruzzo);

rilevato che tale misura, in vigore dal giugno 2016, si è rivelata fondamentale per le imprese agricole delle Regioni interessate, tanto da essere ritenuto uno strumento utile a stabilizzare il sistema produttivo del Mezzogiorno, prevedendo un regime di aiuti che consente le imprese che acquistano macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive nuove o esistenti, con la garanzia di un credito di imposta a liquidità immediata;

tale strumento, invero, oltre a contribuire all'incremento e alla crescita del Mezzogiorno ha coadiuvato l'occupazione lavorativa;

alla luce della centralità di tale misura, da anni se ne chiede, anche in Parlamento, l'estensione alle aziende agricole con reddito agrario e dominicale, ma non di impresa, che non ne risultano beneficiarie, pur costituendo tale tipologia imprenditoriale la gran parte delle realtà produttive in agricoltura in tutto il Paese;

considerando infine l'obiettivo del provvedimento in esame che è quello di rilanciare l'economia nelle aree del Mezzogiorno;

impegna il Governo

a prorogare, nel prossimo provvedimento utile, la misura del Bonus Investimenti Sud e ad inserire tra i beneficiari della stessa le imprese con reddito agrario e dominicale.

17.0.1

[Barbara Florida](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Estensione del Bonus Investimenti Sud alle aziende agricole produttrici di reddito agrario)

1. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell'11 dicembre 2013» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito».

17.0.2

[Furlan](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Nuove sedi SACE S.p.A.)

1. In considerazione della necessità di supportare adeguatamente il nostro sistema produttivo ed in particolare l'allocazione di nuovi insediamenti industriali nel Mezzogiorno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze adotta un decreto per l'istituzione di una nuova sede SACE S.p.A. per ciascuna regione del Mezzogiorno a partire dalla Basilicata e la Calabria che ne sono attualmente sprovviste.

18.0.1

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazione della misura «Decontribuzione Sud»)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 161:

1) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive»;

2) alla lettera c), le parole: «gli anni 2028 e 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive»;

b) al comma 165, le parole: «Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029» sono soppresse;

c) al comma 167, dopo le parole: «per l'anno 2030» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni successivi».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e di utilizzo delle citate risorse.»

19.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni" *inserire la parola:* "Abruzzo, ";

b) le parole: "duemiladuecento, di cui settantuno" *sono sostituite dalle parole:* "duemilanovecentosettantuno, di cui ottanta".

Conseguentemente:

al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Ai fini del rafforzamento strutturale della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni di interesse di cui al presente comma, possono indicare prioritariamente le unità di personale nonché i relativi profili professionali relativi alle unità di personale reclutate tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la Coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 50, comma 17 del medesimo decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13."

al comma 3, lettera a), le parole: "euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025" *sono sostituite dalle parole:* "euro 3.298.207 per l'anno 2024 e euro 5.929.360 a decorrere dall'anno 2025";

al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente e-bis):

"e-bis) euro 32.955.250 annui a decorrere dall'anno 2024 per le unità di personale da stabilizzare come comunicate tramite le manifestazioni di interesse di cui al comma 2.";

al comma 8, prima della lettera a) è inserita la seguente 0a):

"0a) quanto a euro 33.622.303 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;"

19.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «delle regioni» *aggiungere la seguente:* «Abruzzo,;»

Conseguentemente:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Ai fini del rafforzamento strutturale della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni di interesse di cui al presente comma, possono indicare prioritariamente le unità di personale nonché i relativi profili professionali relativi alle unità di personale reclutate tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 50, comma 17, del medesimo decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13»;

b) *al comma 3, lettera a), sostituire le parole:* «euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025» *con le seguenti:* «euro 3.298.207 per l'anno 2024 ed euro 5.929.360 annui a decorrere dall'anno 2025»;

c) *al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

«e-bis) euro 32.955.250 annui a decorrere dall'anno 2024 per le unità di personale da stabilizzare come comunicate tramite le manifestazioni di interesse di cui al comma 2, terzo e quarto periodo;».

d) *al comma 8, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) quanto a euro 33.622.303 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

19.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «delle regioni» aggiungere la seguente: «Abruzzo,»

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «duemiladuecento unità, di cui settantuno» con le seguenti: «tremilanovecentosettantuno, di cui ottanta».

19.4

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "le predette amministrazioni" inserire le seguenti: ", inclusi i comuni che versino in stato di dissesto o predissesto,."

20.1

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo

20.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

20.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

20.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 1, il capoverso:"5" è sostituito dal seguente: "5. La convalida comporta la permanenza nel cento per un periodo massimo di 90 giorni".

20.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 1 capoverso:"5" , sopprimere il secondo periodo.

20.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "5" il terzo periodo è soppresso.

20.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "5" , terzo periodo, dopo le parole: "il questore esegue l'espulsione o il respingimento," sono aggiunte le seguenti: "solo per gravi e documentati motivi di ordine pubblico".

20.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "5", terzo periodo, dopo le parole: ", il questore esegue l'espulsione o il

respingimento, " sono aggiunte le seguenti: "escluso i minori e le donne".

20.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "5" , terzo periodo, dopo le parole: ", il questore esegue l'espulsione o il respingimento, " sono aggiunte le seguenti: "escluso i minori non accompagnati".

20.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, quarto periodo le parole: "ad altri dodici mesi" sono sostituite dalle: "ad altri 30 giorni"

20.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, le parole: "ad altri dodici mesi" sono sostituite dalle: "ad altri 60 giorni".

20.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "5", quarto periodo le parole: "ad altri dodici mesi" sono sostituite dalle: "ad altri 90 giorni".

20.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "5", quarto periodo, le parole: "da parte dello straniero o" sono soppresse.

20.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "5", il quinto periodo è soppresso

20.15

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ogni domanda di proroga del trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio prevista dal presente comma deve essere scritta e specificamente motivata, munita di traduzione in lingua comprensibile allo straniero, deve pervenire alla cancelleria del giudice, allo straniero trattenuto e al suo difensore, unitamente ai documenti e agli atti a sostegno della richiesta, tra il quindicesimo e il decimo giorno precedente la scadenza del precedente periodo di trattenimento. Ogni quarantacinque giorni dalla convalida o dalla proroga il giudice provvede d'ufficio al riesame periodico del trattenimento, sentito lo straniero e il suo difensore, il Questore o un suo delegato. Nei giudizi sulle richieste di proroga e nei giudizi di riesame del trattenimento il giudice effettua comunque una valutazione specifica della situazione individuale dello straniero trattenuto, della perdurante legittimità del provvedimento di respingimento o di espulsione, di quello di accompagnamento e di quello di trattenimento, dell'inesistenza di cause ostative indicate all'articolo 19 e del mantenimento delle condizioni per il trattenimento, inclusa l'impossibilità di adottare l'intimazione ai sensi del comma 5-bis, allorché nel caso concreto manchino o vengano a mancare concrete possibilità di un effettivo allontanamento dello straniero espulso o respinto. Il giudizio sulle richieste di proroga e il riesame del trattenimento previsti nel presente comma spettano alla sezione per l'immigrazione, la protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini

dell'Unione europea del tribunale ordinario, in composizione monocratica, competente per il luogo in cui si trova il centro in cui lo straniero è trattenuto. Nei giudizi di proroga e di riesame indicati dal presente comma e nello svolgimento delle relative udienze si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 4 e 4-*bis*. In ogni caso l'identificazione e la preparazione dell'allontanamento dello straniero espulso, il quale si trovi detenuto o internato in un istituto penitenziario, sono effettuate durante la sua permanenza nell'istituto penitenziario in esecuzione di pena detentiva o in esecuzione di misura cautelare in carcere o di misure di sicurezza e le forze di polizia provvedono all'accompagnamento alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, a qualsiasi titolo, previa autorizzazione del giudice che dispone la cessazione o la revoca della misura cautelare o del magistrato di sorveglianza per il detenuto in esecuzione di pena, i quali, sentito lo straniero, il suo difensore e il Questore o un suo delegato, verificano la perdurante sussistenza dei presupposti per l'espulsione e l'inesistenza dei divieti indicati all'articolo 19 e dispongono il trattenimento nel centro di permanenza qualora ne sussistano i presupposti e la detenzione in un istituto penitenziario sia durata meno di diciotto mesi, durante i quali non è stata comunque possibile l'identificazione o l'esecuzione dell'accompagnamento, nonostante il compimento di ogni ragionevole sforzo; il periodo di detenzione penitenziaria è in ogni caso sottratto alla durata massima complessiva del trattenimento ammissibile in un centro di permanenza per il rimpatrio.»

G20.1

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (1416),

premessi che:

tramite l'inflessibile e reiterato ricorso alla reiterata decretazione d'urgenza nonché allo stato di emergenza, dal suo insediamento il Governo tenta di fronteggiare l'ondata di sbarchi di migranti;

con il provvedimento in titolo, scavalcando e ignorando competenza, coinvolgimento e ruolo delle Regioni, dispone, all'articolo 20, il trattenimento dei migranti nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) fino a 18 mesi e, all'articolo 21, la realizzazione sul territorio nazionale di un numero attualmente indefinito di nuovi CPR - "in numero congruo" recita il testo normativo, "almeno uno" per ogni regione dichiara il Governo;

la contrarietà dei firmatari al portato dell'articolo 21 è da leggersi anche in combinato disposto ad altre disposizioni adottate dal Governo, cui esso si cumula: gli articoli 5-*bis* e 10 del decreto legge n. 20/2023, c.d. "Cutro", che prevedono anch'essi la realizzazione di (nuovi) CPR; l'articolo 7 del decreto legge n. 133/2023, in fase di conversione contestualmente al provvedimento in titolo, che prevede l'incremento fino al doppio della capienza consentita per i centri di accoglienza dei migranti sparsi nel territorio nazionale, "in deroga alle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali";

in aperta discrasia con le dichiarazioni del Governo e con gli asseriti propositi di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione dei flussi migratori, per come maturata e scaturita nell'anno in corso, in particolare a fronte delle nuove disposizioni ora in esame, configura, ad avviso dei firmatari, il rischio di trasformare il territorio nazionale in un gigantesco hot spot di trattenimento a lungo termine di migranti e pone un serio problema di sicurezza: i sindacati di Polizia hanno prefigurato il rischio di "bombe sociali" e chiarito che occorrono almeno cento agenti al giorno, tra poliziotti, carabinieri e finanziari e militari, al giorno per ciascuna struttura, con ciò sguarnendo gli uffici gli uffici sui territori, ma il provvedimento in titolo, al pari di quelli finora adottati, non prevede alcuna misura di prevenzione e sicurezza né strumenti che possano garantire la convivenza civile, all'interno e all'esterno dei CPR, per una tempistica che vede i migranti in detenzione amministrativa

fino a 18 mesi né l'incremento delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri;

gran parte dei posti dei nove CPR attualmente attivi sul territorio nazionale non sono utilizzabili soprattutto in ragione dei danneggiamenti causati dagli stessi soggetti trattenuti e, in proposito, ai firmatari preme rammentare che il decreto "Cutro" ha eliminato dai servizi resi ai migranti l'assistenza psicologica - da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture,

la teoria del Governo, in base alla quale l'incremento dei CPR, necessario alla luce dell'allungamento a 18 mesi del trattenimento di migranti, consentirebbe un incremento dei rimpatri è smentita dai dati: anche in passato, in costanza della vigenza di un trattenimento pari a diciotto mesi, il numero dei rimpatriati è rimasto costante, pari al 50 per cento dei migranti trattenuti;

impegna il Governo

ad astenersi dalla realizzazione di nuovi centri per la permanenza e i rimpatri dei migranti sul territorio nazionale.

G20.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

in sede di approvazione del disegno di legge As 927 recante: "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" è emersa con decisione l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

il provvedimento in esame all'articolo 20 interviene in materia di trattenimento presso Centri di permanenza per i rimpatri estendendo da sei a diciotto mesi il limite massimo di permanenza nei medesimi Centri, qualora lo straniero non collabori, o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi;

tale misura rischia di aggravare notevolmente la condizione dei migranti presenti nei CPR, visto che il termine precedentemente previsto era di tre mesi prorogabile per altri tre mesi. Così si rischia di peggiorare pesantemente la vita all'interno dei CPR sia per quanto riguarda le condizioni igienicosanitarie, sia per il rispetto dei diritti civili, poiché sono strutture che già adesso non offrono gli standard previsti dalla normativa europea e dalle convenzioni internazionali;

basta qui ricordare come diversi Tribunali italiani hanno già disapplicato le norme del decreto Cutro, nella parte che prevede il trattenimento dei richiedenti asilo nel Cpr, poiché violano gli articoli 3 e 10 della Costituzione e le norme dell'Ue, in maniera particolare la direttiva 2013/33/Ue - norme sull'accoglienza dei richiedenti asilo -;

si ricorda una decisione della Corte di giustizia dell'Ue, che afferma come: "il trattenimento di un richiedente protezione internazionale sia una misura coercitiva che priva tale richiedente della sua libertà di circolazione e lo isola dal resto della popolazione, imponendogli di soggiornare in modo permanente in un perimetro circoscritto e ristretto";

la Corte di Cassazione ha stabilito che: "la normativa interna incompatibile con quella dell'unione va disapplicata dal giudice nazionale";

si ricorda come, in occasione della conversione del decreto-legge 20/2023 c.d. decreto Cutro, avevamo denunciato come la maggioranza nell'inserire norme contro la costituzione, le norme europee e le convenzioni internazionali, avrebbe lasciato alla magistratura il compito di dirimere nelle aule giudiziarie il riconoscimento dei loro diritti negati;

si ricorda, ancora una volta, che le nuove disposizioni non faranno altro che complicare la vita di migliaia di bambini, donne e persone bisognose di protezione internazionale, che rinchiusi in CPR -

fino a 18 mesi - non faranno altro che assumere uno nuovo status indefinito, questo a tutto svantaggio dell'interesse pubblico, anche in termini economici, ma soprattutto in contrasto con la Costituzione, le norme europee e le convenzioni internazionali;

la nuova normativa rischia seriamente di confliggere con la direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 che ha introdotto norme chiare, trasparenti ed eque nell'ambito di una politica di rimpatrio efficace, necessaria per una corretta gestione della politica di immigrazione. Le procedure di rimpatrio, come stabilito dall'art. 1, devono essere eseguite nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto considerati principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale e sempre nel rispetto degli obblighi previsti in materia di rifugiati e di diritti dell'uomo. Gli Stati dovrebbero considerare come preminente l'interesse superiore del bambino, come sottolineato nel "considerando n. 22" e previsto anche dall'articolo 5, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Inoltre, deve essere rispettato il principio del non respingimento dei richiedenti asilo, e devono essere tenute in debita considerazione la vita familiare e le condizioni di salute dell'interessato.

in ogni caso, la direttiva prevede una serie di garanzie procedurali volte a tutelare i destinatari delle decisioni di rimpatrio: al cittadino di un Paese terzo devono essere concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio o per chiederne la revisione, e deve essere garantita la necessaria assistenza o rappresentanza legale gratuita;

Impegna il Governo:

a porre in essere tutti gli atti e provvedimenti necessari affinché sia evitato a minorenni, donne e persone fragili la permanenza nei CPR con persone maggiorenni e/o autori di reati.

G20.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

in sede di approvazione del disegno di legge AS 927 recante: "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" è emersa con decisione l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

l'articolo 20 del provvedimento rimodula i termini del trattenimento degli stranieri che entrano illegalmente nel nostro Paese presso i Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) stabilendo che il termine iniziale di permanenza a seguito del provvedimento del questore è di 3 mesi, prorogabile dal giudice, su richiesta del questore, di ulteriori 3 mesi qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà. Ulteriori proroghe possono essere disposte dal giudice, sempre su richiesta del questore, per ulteriori periodi di 3 mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri 12 mesi;

i centri per il rimpatrio (CPR) sono strutture di detenzione amministrativa dove vengono trattenuti i migranti sottoposti a un ordine di espulsione, in attesa di essere rimpatriati e rappresentano ancora oggi lo stato della detenzione amministrativa, sottoponendo a regime di privazione della libertà personale individui che hanno violato una disposizione amministrativa, come quella del necessario possesso di permesso di soggiorno. Si tratta di vere e proprie prigioni, dove sono rinchiusi persone che di fatto non hanno commesso alcun crimine e che pertanto non hanno alcuna utilità visto che, a differenza di altre strutture detentive, non avviano percorsi finalizzati all'inclusione della persona. Questa, infatti, giunta al termine della sua detenzione, è irregolare quanto lo era in precedenza: in questo senso i CPR generano un circolo vizioso che finisce per creare ancora più irregolarità, vista anche l'inefficace politica dei rimpatri, con effetti deleteri sui migranti stessi, che vengono esclusi e relegati alla marginalità, ma anche sulle comunità, che deve gestire ulteriori ed evitabili conflitti e tensioni sociali;

nonostante i cittadini stranieri si trovino all'interno dei CPR con lo status di trattenuti o ospiti, la loro permanenza nella struttura corrisponde di fatto ad una detenzione, in quanto sono privati della libertà personale e sono sottoposti ad un regime di coercizione che, tra le altre cose, impedisce loro di ricevere visite e di far valere il fondamentale diritto alla difesa legale;

secondo il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale "la detenzione amministrativa assume nella prassi prevalentemente i tratti di un meccanismo di marginalità sociale, confino e sottrazione temporanea allo sguardo della collettività di persone che le Autorità non intendono includere, ma che al tempo stesso non riescono nemmeno ad allontanare";

lo stesso Garante, in un rapporto sulle visite effettuate nei CPR relative al biennio 2019-2020, dichiara: "L'ampliamento della rete dei Centri ha fatto quindi segnare un'intensificazione nell'utilizzo del trattenimento amministrativo senza alcun superamento dei problemi che riguardavano le vecchie strutture, oggi replicati in quelle di recente apertura previste dal decreto-legge n. 13 del 2017. Nel contempo, il raddoppio dei tempi di trattenimento da 90 a 180 giorni previsto dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 - poi nuovamente mutati - ha determinato ulteriori, purtroppo tangibili, elementi di stress su un sistema già largamente deficitario.";

le previsioni contenute nel provvedimento all'esame dell'aula dimostrano che il governo ha voluto investire sulla detenzione dei migranti ponendosi in perfetta continuità con quanto già a dicembre 2022 la legge di bilancio aveva anticipato, ossia un sostanziale aumento dei fondi per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Insomma una serie di misure che manifestano una scelta politica molto chiara: di non investire nell'accoglienza, ma piuttosto nell'esclusione;

all'interno dei CPR, non essendo il fine ultimo il reinserimento in società ma l'espulsione, non viene avviato nessun percorso lavorativo o formativo, né viene realizzata alcuna attività ricreativa, con la conseguenza che le persone detenute concludono la loro permanenza in una situazione di rinnovata illegalità;

gran parte dei trattenuti nei CPR sono già ex detenuti delle carceri. Tale circostanza sembra legittimare il governo a rinchiuderli operando in tal modo una scelta politica esecrabile poiché chiunque sia stato già sottoposto ad una pena ed ha ultimato il suo percorso di recupero non dovrebbe mai essere sottoposto ad un suo prolungamento surrettizio;

la percentuale di persone detenute nei CPR e che successivamente vengono effettivamente rimpatriate si aggira attorno al 45%, di conseguenza dovrebbero essere riservati solo ai casi per i quali esiste una reale prospettiva di rimpatrio. Per i restanti casi, a rischio di reale espulsione, l'identificazione potrebbe essere effettuata direttamente in carcere, evitando così di trattenere rinchiusi a carico dello Stato ed in condizioni disumane ed incivili, persone per ulteriori 18 mesi;

da numerose indagini giudiziarie è emerso che i cittadini stranieri vengono trattenuti nei CPR in condizioni lesive della loro dignità, disumane, degradanti ed in contrasto con le norme di legge che presiedono al funzionamento di tali strutture;

deliri psicotici, lamette ingerite, suicidi tentati, fiumi di psicofarmaci, acqua non potabile, mancanza di cure, degrado igienico-sanitario, socialità negata, sono alcune delle istantanee-denuncia scattate da alcuni parlamentari in visita ad alcuni CPR del Paese;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza atte a consentire l'accesso ai CPR ad operatori della società civile quali giornalisti, medici, psicologi, organizzazioni no profit e del terzo settore in grado di realizzare report e campagne informative e di sensibilizzazione sulla condizione dei migranti trattenuti nei CPR.

20.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, in materia di ingresso nel territorio dello Stato)

1. Al comma 4, dopo le parole: "di soggiorno per motivi di lavoro", sono aggiunte le seguenti: "per motivi di studio, per motivi di ricongiungimento familiare".»

20.0.2 (già 20.16)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Disposizioni ai sensi al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 1 giugno 2023 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 1 giugno 2023, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi dodici dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data del 1 giugno 2023, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 1 giugno 2023, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia;
- b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.

5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1 dicembre 2023 al 1 marzo 2024, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

- a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
- c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

6. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 15 che restano comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

7. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

8. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

9. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

- a) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione;
- b) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

- a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

11. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, de decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata fino ad un terzo.

12. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonchè il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

13. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1 novembre 2023 al 15 aprile 2024, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonchè di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-*bis* e 4-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

14. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 9. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 12 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 9.

15. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

16. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione fino a tre anni e

la multa fino a 5.000 euro. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. »

21.1

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo

21.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

21.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

21.4

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Alla progettazione e alla realizzazione delle strutture individuate dal piano di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e si provvede nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.";

b) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

21.5

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

21.6

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al comma 1, dell'articolo 354 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la parola: «difesa», sono inserite le seguenti: «e sicurezza»."

21.7

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze", inserire le seguenti: "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti,".

21.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze", aggiungere: "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano".

21.9

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "All'individuazione dell'area o delle aree ai fini della realizzazione delle strutture di cui al primo periodo si procede previa intesa con il Presidente della regione ove esse insistono."

21.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: "dislocate sul territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE «Habitat» e della Direttiva 2009/147/CEE «Uccelli»

21.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: "dislocate sul territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aree ricomprese in zona soggetta a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore."

21.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: "dislocate sul territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aree ricomprese nei Parchi e riserve naturali nazionali o regionali"

21.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: "dislocate sul territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aree ad alta o medio alto rischio sismico".

21.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: "dislocate sul territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aree sottoposte ai vincoli di tutela dei piani paesaggistici di cui all'articolo 134 e ss del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

21.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: "Tali opere sono dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale"

G21.1

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "*Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*" (1416);

premessi che:

l'articolo 21 del decreto-legge in esame aggiunge all'elenco delle opere di cui all'articolo 233, comma 1, del codice dell'ordinamento militare (COM), le strutture di cui agli articoli di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, definendole opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale. In particolare, si tratta di punti di crisi (*hotspot*), centri di permanenza per i rimpatri (CPR), centri di accoglienza governativi (ex Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e Centri di accoglienza (CDA), centri di accoglienza straordinaria (CAS);

per la realizzazione di tali strutture viene incaricato il Ministero della difesa per la progettazione e la realizzazione, mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare, con l'impiego delle Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A;

la norma prevede un numero idoneo di strutture, all'occorrenza anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti. Tali opere, dispone il comma 3, sono considerate "di diritto" quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale, nonostante la loro precipua natura. Sono, dunque, accomunate alle opere destinate alla difesa nazionale, al pari di basi missilistiche, basi navali, caserme, stabilimenti e arsenali, poligoni e altro, con quanto ne consegue in termini di applicazione della disciplina derogatoria e speciale rispetto, in particolare, alle procedure di appalti e affidamenti e in materia di tutela paesaggistica;

inoltre, stante il processo decisionale disposto dalla norma in relazione all'individuazione, progettazione e realizzazione, emerge la totale estromissione degli enti locali e l'assenza di concertazione Stato- Regioni;

impegna il Governo:

a riconsiderare l'opportunità della disposizione di cui in premessa, al contempo concentrando l'azione di Governo nelle opportune sedi internazionali ed europee al fine di sostenere il superamento dell'attuale disciplina della gestione dei flussi migratori, basata su uno strumento, il Regolamento di Dublino, penalizzante per i paesi di primo approdo come l'Italia, per arrivare ad una redistribuzione con quote obbligatorie di migranti per tutti gli Stati europei, con sistemi solidaristici automatici e non volontari.

G21.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

in sede di approvazione del disegno di legge AS 927 recante: "*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*" è emersa con decisione l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

l'articolo 21 aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare (COM) i punti di crisi (*hotspot*) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio;

demanda a un successivo DPCM l'approvazione del piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate dalla realizzazione di tali strutture;

il Ministero della difesa è incaricato della realizzazione di tali strutture, che vengono qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale: di fatto si aggiungono alle opere "destinate alla difesa e sicurezza nazionale" (in cui figurano, tra l'altro, caserme, basi navali, stabilimenti e arsenali, ecc.);

il comma 1 nel qualificare come opere per la difesa e la sicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 233 del COM gli hotspot, i centri per il rimpatrio e i centri di accoglienza ordinari e straordinari, dispone che il Ministero della difesa per la loro realizzazione possa avvalersi della procedura accelerata prevista dall'articolo 140 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) per i lavori di somma urgenza e protezione civile;

la qualificazione come opera per la difesa e la sicurezza nazionale potrebbe poi comportare che anche alle strutture sopra richiamate si applichino le procedure accelerate e speciali di cui agli articoli 352 (disciplina urbanistica), 353 (disciplina edilizia) e 354 (disciplina paesaggistica) del codice dei beni culturali e del paesaggio;

si tratta, più in dettaglio delle seguenti strutture per migranti: punti di crisi (hotspot); centri di permanenza per i rimpatri (CPR); centri di accoglienza governativi (ex Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e Centri di accoglienza (CDA); centri di accoglienza straordinaria (CAS);

Le opere destinate alla difesa nazionale sono assoggettate ad uno speciale regime derogatorio, che è assoluto in materia urbanistica ed edilizia in quanto le opere destinate alla difesa militare non sono soggette all'accertamento di conformità alle previsioni urbanistiche né al rilascio di titolo: per tali opere non occorre l'accertamento di conformità urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

si ricorda che nell'ottica di conseguire gli obiettivi di cui al PNRR, sono già previste una serie di semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile viene identificato quale organo individuato ad esprimere le valutazioni di natura tecnica sui progetti inerenti la realizzazione di opere pubbliche, nonché sulla fase autorizzatoria, creando un procedimento ad hoc per una serie di opere. Nello specifico, nei casi di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le citate misure di semplificazione potranno essere applicate alle nuove opere. Inoltre, il Ministero della difesa è autorizzato ad avvalersi delle procedure previste dall'art. 140 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), in caso di somma urgenza e protezione civile. In tali casi, l'art. 140 del Codice dei contratti pubblici dispone in particolare l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure ordinarie del Codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui sopra;

Il Ministero della difesa realizza tali opere mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A., è una società per avente come socio unico il Ministero della difesa, che svolge, come organo in house, la sua attività in favore del Ministero della difesa, sotto la vigilanza dello stesso Ministero;

Impegna il Governo:

a tenere conto, nell'individuazione delle aree di cui al comma 2 dell'articolo 21, di un parere obbligatorio, da parte degli enti locali interessati, al fine di non pregiudicare programmi di riqualificazione urbana e, o ambientale già stabiliti dalle amministrazioni; comunque limitando, il più possibile, l'insediamento delle strutture dentro le aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione e nelle zone di protezione speciale della rete europea Natura 2000, come individuate dalle vigenti direttive europee;

a evitare in ogni modo che nei suddetti centri siano alloggiati contemporaneamente minorenni, donne e persone fragili con persone maggiorenni e/o autori di reati.

22.1

[Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2025.

Conseguentemente:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2025;

b) al comma 3, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2025;

c) al comma 4, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024;

d) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,2 milioni di euro per l'anno 2027, 3 milioni di euro per l'anno 2028, 3,8 milioni di euro per l'anno 2029, 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, 5,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

22.2

[Lorenzin](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) le competenze dei Commissari straordinari si riferiscono esclusivamente alle istanze di autorizzazione per le attività economiche ed i progetti in possesso dei requisiti per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 16. Ogni altra istanza di autorizzazione resta di competenza dei SUAP;

22.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

22.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica ricadente nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale, ivi incluse le aree immediatamente retroportuali, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui dall'articolo 1, commi da 173 a 176 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

22.0.1

[Verducci](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto

del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 9 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a 6 milioni per gli anni 2026 e 2027 e a 3 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 622 e 501

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 825 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 825

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

l'articolo 1 intende consentire l'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, in materia di definizione delle limitazioni all'esercizio delle libertà sindacali per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, in scadenza il 27 novembre 2023;

l'articolo 2 rinnova la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, prevista dall'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, scaduta il 28 agosto 2023;

l'articolo 3 estende al 25 agosto 2024 il termine della delega di cui all'articolo 26, comma 4, della legge n. 118 del 2022 per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili, ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

il disegno di legge in esame è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

in relazione all'articolo 1, che estende di dodici mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, si ravvisa l'opportunità di acquisire maggiori elementi circa le ragioni che hanno ritardato l'attuazione della delega, al fine di evidenziare se esistono criticità riferibili alle previsioni di delega o alla sua fase di attuazione;

con riferimento all'articolo 2 che estende di ventiquattro mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, si ravvisa l'opportunità di acquisire maggiori elementi circa le motivazioni che portano a determinare in complessivi tre anni il

termine di adozione di uno o più decreti legislativi in luogo degli originari dodici mesi e circa le ragioni che hanno ritardato l'attuazione della delega, al fine di identificare criticità riferibili alle previsioni di delega o relative alla fase di attuazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione,
con riguardo all'omogeneità di contenuto,
le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 non risultano omogenee per materia, né tra loro, né con quelle recate dall'articolo 3;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
al fine di individuare principi e criteri direttivi della relativa delega legislativa, l'articolo 2 rinvia alle lettere *b), d), e), f), g) e h)* dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 119 del 2022. Sarebbe stato preferibile riportare *ex novo* tali principi e criteri direttivi, evitandone il richiamo per *relationem* a una delega scaduta;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
l'oggetto della disposizione introdotta dall'articolo 1 non coincide con quello del disegno di legge, né con quello della rubrica dello stesso articolo. Sarebbe stato preferibile riformularla come segue: «Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di attività sindacale tra militari»;

la rubrica dell'articolo 3 non chiarisce i contenuti della disposizione che si intende introdurre e sarebbe stato preferibile riformularla come segue: «Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di fonti energetiche rinnovabili»;

sarebbe stato opportuno riformulare il titolo del disegno di legge, coerentemente con il suo contenuto, come segue: «Disposizioni in materia di termini legislativi per l'esercizio delle deleghe relative all'attività di carattere sindacale tra militari, per la revisione dello strumento nazionale militare nonché in materia di fonti energetiche rinnovabili»;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
in relazione agli articoli 1 e 2, si chiede di acquisire elementi informativi circa le ragioni che hanno ritardato l'attuazione delle deleghe e i criteri di determinazione dei nuovi termini di delega;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo alla omogeneità dei contenuti, alla formulazione tecnica dell'atto legislativo e alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
richiama le considerazioni esposte in premessa.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 927

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 16, si rileva che la determinazione dell'ammontare del credito di imposta è rinviata a un meccanismo di verifica *ex post* che, attraverso un decreto ministeriale, a seguito della ricognizione delle risorse disponibili, giunge alla determinazione di un tetto di spesa da utilizzare per la concessione del credito di imposta: così come formulata, la disposizione rappresenta una deroga ai principi fissati dall'articolo 17 della legge di contabilità, in ordine alla quantificazione degli oneri e all'indicazione della relativa copertura.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 825:

sulla votazione finale, la senatrice Camusso avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Guidi, La Pietra, Monti, Morelli, Ostellari, Paroli, Rauti, Renzi,

Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Fregolent, Lorefice, Potenti e Spagnolli, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

Con lettera del 9 novembre 2023, il senatore Enrico Borghi ha comunicato che l'assemblea del Gruppo da lui presieduto, composta dai senatori Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Paita, Renzi, Sbröllini e Scalfarotto, ha deliberato, all'unanimità, di confermare la variazione della denominazione del Gruppo stesso in "Italia Viva - Il Centro - Renew Europe".

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione e denominazione di componente

Il Presidente del Gruppo Misto, con lettera del 9 novembre 2023, ha comunicato l'adesione dei senatori Calenda, Gelmini, Lombardo e Versace al Gruppo stesso e la costituzione all'interno del Gruppo della componente denominata "Azione".

Senato, Consiglio di Presidenza

Con lettera in data 9 novembre 2023, la senatrice Versace ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Senatore Segretario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Carloni Mirco, Molinari Riccardo, Bergamini Davide, Bruzzone Francesco, Pierro Attilio, Barabotti Andrea, Billi Simone, Bof Gianangelo, Bordonali Simona, Caparvi Virginio, Cavandoli Laura, Cecchetti Fabrizio, Comaroli Silvana Andreina, Furguele Domenico, Loizzo Simona, Marchetti Riccardo Augusto, Toccalini Luca, Gatta Giandiego, Frassini Rebecca

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo (931)

(presentato in data 09/11/2023)

C.752 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a (Giustizia) e 10^a (Sanità e lavoro)

sen. Scalfarotto Ivan

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (772)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 09/11/2023).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione 2024 - Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023) 638 definitivo), alla 4^a Commissione permanente e, per il parere, alla 1^a, alla 2^a, alla 3^a, alla 5^a, alla 6^a, alla 7^a, alla 8^a, alla 9^a e alla 10^a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e

sociale europeo e al Comitato delle regioni - Rendere più ecologico il trasporto merci (COM(2023) 440 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 201 del 25 ottobre 2023, depositata il successivo 9 novembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. (*Doc VII*, n. 45) - alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 9 novembre 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento (COM(2023) 529 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 novembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4^a e 9a;

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e le direttive (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828 (COM(2023) 649 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 novembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a e alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 1° al 9 novembre 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 38

ALOISIO ed altri: sulle risorse per incrementare gli organici dei magistrati di sorveglianza, in particolare in Campania (4-00638) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

CUCCHI: sull'uccisione di un detenuto nel carcere di Velletri da parte del suo compagno di cella (4-00535) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

sulle circostanze della morte di Carmine Garofalo, detenuto nel carcere "Regina Coeli" di Roma (4-00652) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

sulle misure per arginare il fenomeno del sovraffollamento nelle carceri (4-00705) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

DE CRISTOFARO: sull'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole (4-00472) (risp. VALDITARA, *ministro dell'istruzione e del merito*)

DE POLI: sulle criticità del carcere "Due Palazzi" di Padova (4-00664) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

GUIDOLIN: sulla stabilizzazione di 1.500 operatori sociosanitari in carcere assunti durante la pandemia (4-00538) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

POTENTI: su un caso di una donna malata cui il figlio non può prestare assistenza, in relazione ad

un'ordinanza di allontanamento (4-00455) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

PUCCIARELLI ed altri: sugli episodi di violenza nelle carceri (4-00709) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

SBROLLINI: sulla situazione del carcere di Verona (4-00619) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

sulla situazione della casa circondariale di Vicenza (4-00620) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)
Interrogazioni

[FINA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria (PRAP) sono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia, competenti in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, rapporti con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale; essi esercitano tali funzioni a livello locale secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale;

il regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, ha ridefinito numero e aree di competenza dei provveditorati dell'amministrazione penitenziaria;

ai sensi del medesimo decreto è stato istituito il provveditorato Lazio-Abruzzo-Molise, che comprende gli istituti penitenziari di cui alla tabella B ed è stata stabilita la sede a Roma, scelta giustificata dalla centralità della città, dal numero di istituti penitenziari, nonché dalle unità di personale in servizio presso le strutture;

il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, ufficio IV, ha trasmesso uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero, di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015 nel quale, con la modifica della tabella A, è stata proposta l'istituzione di un nuovo provveditorato Umbria-Abruzzo-Molise, con sede a Perugia;

considerato che:

la fissazione della sede del provveditorato a Perugia reca grave pregiudizio alle regioni Abruzzo e Molise, specie in ragione dell'assenza di centralità e delle difficoltà di raggiungimento;

nella regione Abruzzo, inoltre, vi sono 8 istituti penitenziari, mentre nelle regioni Umbria e Molise vi sono tre istituti ciascuna; nella regione Abruzzo il personale di Polizia penitenziaria supera le 1.000 unità, a fronte del personale presente in Umbria, pari a circa 700 unità, e in Molise pari a circa 250 unità;

considerato altresì che:

nella città di Pescara esiste un immobile recentemente ristrutturato, che sarebbe idoneo ad ospitare la nuova sede del provveditorato dell'amministrazione penitenziaria;

inoltre, la città di Pescara è baricentrica e meglio raggiungibile rispetto alle tre regioni accorpate secondo il prospettato nuovo riordino,

si chiede di sapere sulla base di quali ragioni sia stata individuata la città di Perugia quale sede dell'istituendo provveditorato Abruzzo-Molise-Umbria e per quali ragioni non si sia considerata la città di Pescara quale possibile sede del richiamato provveditorato.

(3-00776)

[NAVE](#), [PIRRO](#), [DI GIROLAMO](#), [MAIORINO](#), [MARTON](#), [PIRONDINI](#), [ALOISIO](#), [BILOTTI](#), [DAMANTE](#), [FLORIDIA Barbara](#) - *Ai Ministri dell'interno, delle imprese e del made in Italy e della salute.* - Premesso che:

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, all'art. 6 ha previsto la realizzazione sul territorio nazionale del servizio "numero unico di emergenza europeo 112", in ossequio alla decisione del Consiglio delle Comunità europee 91/396/CEE, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza;

il numero unico per le emergenze (NUE) 112, definito anche "uno uno due", funziona secondo il

modello della "centrale unica di risposta" (CUR 1.1.2), nella quale vengono convogliate le linee 112, 113, 115 e 118;

il servizio 112 in diversi Paesi europei già rappresenta il modello unico di servizio per le emergenze; l'art. 1, comma 2, della decisione del 1991 recita: "Il numero unico europeo per chiamate di emergenza viene introdotto, ove opportuno, parallelamente a ogni altro numero nazionale esistente per tali chiamate";

la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo, all'art. 26, prevede che: "Gli Stati membri provvedono affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali specificati dalle autorità nazionali di regolamentazione, tutti gli utenti (...) possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo 112";

le direttive, come strumento legislativo europeo, non impongono agli Stati una precisa normativa, ma degli "obblighi di risultato", ovvero lo Stato deve conseguire gli obiettivi previsti dalla direttiva, ma il modo in cui lo fa è affidato alla sua discrezionalità;

lo scopo per il quale è stato introdotto il NUE è quello di agevolare i cittadini, in viaggio nei Paesi europei nell'accesso alle richieste di soccorso per le emergenze, fornendo un numero che sia uguale per tutti gli Stati dell'Unione europea;

in considerazione del fatto che molti Stati europei possedevano dei sistemi di richiesta di soccorso per diversi tipi di emergenza con numeri dedicati, è stato specificato che l'introduzione del 112 quale NUE dovesse evitare ulteriori sviluppi divergenti nel settore a causa di motivi legislativi, di regolamentazione o amministrativi;

la decisione citata parla, chiaramente, di introduzione parallela del 112 NUE e non sostitutiva delle altre numerazioni nazionali esistenti per tali chiamate;

i Paesi europei hanno adottato misure per l'introduzione del 112 con tempi diversi. L'Italia ci è arrivata in ritardo, tanto che nel 2009 era stata aperta una procedura d'infrazione, chiusa poi nel 2011 dopo le prime introduzioni del numero unico di emergenza nel nostro Paese, ma nel frattempo ha ricevuto, e tuttora riceve, altre sanzioni per i disservizi e le mancate introduzioni tecnologiche all'uopo necessarie ed altrove esistenti;

ai Paesi membri dell'Unione europea è stata data la libertà di scegliere come introdurre il numero unico d'emergenza 112 e a quali servizi di emergenza collegarlo: in alcuni Paesi è diventato l'unico numero per le emergenze (anche se le chiamate ai numeri vecchi vengono reindirizzate), mentre in molti altri è stato introdotto in modo parallelo, cioè come numero da chiamare quando non si sa a che servizio di soccorso specifico rivolgersi;

in Italia, il 112 è stato introdotto in modo sostitutivo e non parallelo rispetto agli altri numeri, con costi enormemente maggiori, con ritardo aggiuntivo certificato sui tempi d'intervento correlato al doppio passaggio tra centrali operative;

considerato che:

nel nostro Paese pur essendo disponibile il sistema tecnologico *advanced mobile location* (AML), grazie al quale, anche in assenza di rete *internet*, dallo *smartphone*, quando qualcuno richiede il soccorso, parte immediatamente un "SMS" al 112, che comunica le coordinate GPS corrispondenti esattamente al punto in cui si trova l'utente, con un grado di approssimazione inferiore ai 100 metri, mentre, quando si chiama il 112 e si parla con l'operatore, questi spesso non riesce a localizzare in automatico la chiamata e chiede informazioni al chiamante perdendo così secondi preziosi, ancor più quando il territorio in cui sta operando non è ben noto;

i servizi di localizzazione automatica della chiamata, già previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico nel 2009, risultano fondamentali per chi chiama i servizi di emergenza e non può fornire la propria posizione, perché, per esempio, non sa dove si trova, o è un bambino o è ferito in modo talmente grave da non riuscire a comunicare;

ogni anno, circa 500.000 persone si trovano in questa situazione ed è evidente che conoscere la posizione esatta di chi chiama e la dislocazione sul territorio dei soccorsi più limitrofi in quel momento potrebbe aiutare chi opera i soccorsi a reagire rapidamente salvando vite umane;

la geolocalizzazione delle chiamate di emergenza doveva essere introdotta nel nostro Paese entro e non

oltre il 2020, ma ad oggi, in molti casi, le centrali 112 non sono in grado di localizzare né il chiamante, né pattuglie ed ambulanze sul territorio;
negli ultimi anni, il numero di addetti alle centrali 112 NUE è calato drammaticamente e ciò si ripercuote con enormi ritardi nella gestione delle chiamate con tempi di attesa indecenti per un Paese civile. Inoltre i requisiti di ammissione e la preparazione di base necessaria per diventare operatore 112 NUE andrebbero aggiornati e rivisti completamente, poiché si sono rivelati al momento insoddisfacenti in moltissimi casi;
le notizie di cronaca, anche recenti, ricordano impietosamente come la gestione intempestiva delle chiamate d'emergenza e la mancata localizzazione determinano spesso esiti fatali. Non a caso nella puntata della trasmissione televisiva "Le Iene" dello scorso 31 ottobre 2023 è stato dedicato un servizio a questa problematica con testimonianze e dati allarmanti,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano tempestivamente porre in essere ai fini del superamento di tutte le criticità descritte, con particolare riguardo all'introduzione della localizzazione immediata ed automatica del chiamante, all'assunzione di personale specializzato, ai dati del tempo di risposta media nelle varie regioni e alla riduzione drastica dei tempi di attesa e di invio sul posto dei soccorsi.

(3-00777)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ALUISIO](#), [CASTIELLO](#), [PIRONDINI](#), [DI GIROLAMO](#), [NAVE](#), [LOPREIATO](#), [BILOTTI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il Tribunale di Vallo della Lucania (Salerno) è privo del presidente, essendo stato collocato in quiescenza, dal 4 gennaio 2023, il dottor Gaetano De Luca, titolare dell'incarico presidenziale;
a distanza di circa un anno non si è ancora provveduto alla nomina del successore, lasciando il Tribunale in condizione di ridotta efficienza;

il territorio del Cilento, al quale appartiene il Tribunale di Vallo della Lucania, è oggetto, negli ultimi tempi, di "particolare interesse" da parte delle organizzazioni criminali che tendono ad espandersi dall'agro nocerino-sarnese verso il sud della provincia di Salerno e delle organizzazioni criminali del cosentino che tendono, a loro volta, ad espandersi verso nord, nella stessa area, entrambe praticando l'usura, lo spaccio di stupefacenti, il riciclaggio;

l'invasività della criminalità organizzata nel Cilento si è accentuata durante la pandemia da COVID-19, profittando, in particolare per quanto riguarda l'usura, dell'indebolimento del sistema delle imprese locali, prevalentemente di modeste dimensioni e in forma di ditte individuali che, per la loro fragilità patrimoniale, non hanno facilità di accesso al credito bancario. Tutto ciò richiede un'efficace funzione di prevenzione e di repressione dei reati a tutela dell'ordine pubblico, che non può essere disgiunta dall'integrale composizione degli organi di giustizia competenti sul territorio;

la situazione è divenuta tanto più critica se si considera che anche la Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale è oggi acefala, dal momento che il procuratore capo dottor Antonio Ricci ha lasciato il suo incarico in quanto trasferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, senza che ancora si sia provveduto alla sua sostituzione. In definitiva sia il Tribunale di Vallo della Lucania che la Procura presso lo stesso Tribunale sono attualmente privi degli organi apicali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della critica situazione nella quale versa il Tribunale di Vallo della Lucania, in particolare per l'incarico di presidente vacante sin dal 24 gennaio 2023, senza che a tutt'oggi si sia provveduto alla nomina del successore, e quali misure intenda adottare, per quanto di sua competenza, per porre termine a questa grave e incresciosa circostanza.

(4-00831)

[BORGHI Claudio](#) - *Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.* - Premesso che "IT-alert" è un nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama attraverso i telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso, si chiede di sapere:

se nell'imminenza della tragica alluvione della Toscana dei giorni scorsi sia pervenuta agli uffici di competenza una qualche richiesta da parte della Regione Toscana per l'attivazione del servizio IT-alert

seppur ancora in fase di sperimentazione, o in ogni caso una richiesta da parte della Regione sull'eventuale possibilità di funzionamento dell'applicazione;
qualora tale richiesta non fosse pervenuta, se sarebbe stato possibile attivarne il funzionamento in una situazione urgente ed emergenziale anche prima dell'entrata in funzione prevista per febbraio 2024.
(4-00832)

[BORGHI Claudio](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

"Immuni" è l'applicazione della società Bending Spoons per iOS e Android che è stata scelta dal Governo italiano per il tracciamento automatico (*contact tracing*) dei soggetti risultati positivi al coronavirus; invero è un'app che era stata pensata per aiutare a combattere le epidemie, a partire da quella del COVID-19, consentendo di ricostruire i contatti fra le persone. Se qualcuno fosse risultato positivo al virus, avrebbe permesso di intervenire tempestivamente minimizzando la diffusione, infatti era previsto che a seguito di un *test* positivo, le autorità sanitarie avrebbero inviato notifiche a chiunque avesse incontrato quella persona abbastanza a lungo e abbastanza vicino da essere in pericolo;

il 31 dicembre 2022, è stata dismessa la piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta COVID-19 e la relativa *app* Immuni;

l'idea di allertare chi era stato in contatto stretto con un positivo era volta a frenare la corsa del virus, ma l'inadeguatezza del sistema collegato a finalizzare il tracciamento da una parte e la necessità di comunicare la propria positività tramite l'autorità medica competente dall'altra, ne hanno annullato il potenziale, relegandola a un ruolo marginale sin dalle prime battute. A ciò ha contribuito anche la necessità di tenere il *bluetooth* sempre attivo sullo *smartphone*, senza il quale Immuni non funzionava; da strumento per contenere la pandemia, dunque, l'*app* è divenuta un mero contenitore dove scaricare il *green pass* e visualizzarlo all'occorrenza. Ed è ormai indubbio che l'*app* Immuni sia stata un gran fallimento nel nostro Paese, almeno rispetto ai suoi scopi iniziali;

la dimostrazione del *flop* sta nei numeri. A fine dicembre 2021, un anno e mezzo dopo la disponibilità di Immuni negli *store* delle applicazioni mobile di Apple, Google e Huawei, i *download* dell'*app* ammontavano a poco più di 18,5 milioni. Su circa 60 milioni di italiani (considerando inoltre che l'Italia è uno dei Paesi con la più alta diffusione di *smartphone* al mondo: secondo il "Global digital report" del 2022 in Italia sono attivi 78,2 milioni di telefonini) significa che solo un connazionale su tre aveva scaricato l'applicazione. E i risultati non migliorano guardando il rapporto tra i cittadini positivi al coronavirus e il numero degli utenti che hanno condiviso il proprio stato via *app* (dopo 9 mesi il totale era vicino ai 15.000), poiché nel complesso si è sotto il 10 per cento;

sono dati che lasciano intuire perché Immuni sia stata gradualmente utilizzata in maniera esclusiva per scaricare e avere a portata di mano il *green pass*, così da aprire l'*app* e mostrare la certificazione *post* vaccino o tampone durante i controlli di rito per accedere ai luoghi frequentati durante la pandemia;

da altri Paesi si ha qualche indicazione che un'*app* per il tracciamento può avere un impatto significativo nella gestione della pandemia. Per esempio il 12 maggio 2021 su "Nature" è stata pubblicata uno studio (realizzato, tra gli altri, dal ricercatore dell'università di Oxford Luca Ferretti) dove si stima che la "NHS Covid-19 App", ossia l'equivalente britannica di Immuni, ha permesso di evitare tra i 300.000 e i 600.000 contagi tra settembre e dicembre 2020. Ad oggi calcoli simili per l'Italia non esistono, ma i numeri a disposizione suggeriscono che il contributo di Immuni sia stato praticamente nullo per limitare i contagi. "Con un calcolo spannometrico, possiamo dire che l'impatto di Immuni sia stato tra le dieci e le cento volte inferiore a quello della *app* inglese", ha spiegato a "Italian.tech" Luca Ferretti, che ha contribuito alla progettazione dell'*app* britannica. Dati alla mano, le statistiche di Immuni parlano da sole,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo alla luce delle osservazioni in ordine al fallimentare esito dei sistemi di tracciamento relativi alla passata epidemia da COVID-19 non ritenga opportuno fornire i dati in ordine ai costi per la progettazione, l'acquisto e l'implementazione dell'*app* Immuni e a chi abbia percepito tali fondi.

(4-00833)

[PUCCIARELLI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da notizie di stampa si apprende che alla signora M.T., deceduta il 16 gennaio 2023 all'età di 95 anni, nel 2020, per motivi non noti, è stato assegnato dal Tribunale di Genova un amministratore di sostegno, incarico svolto prima da A.B. e poi da C.M.; successivamente la signora T. risulta essere stata condotta in una RSA, peraltro contro la sua volontà, e in seguito trasferita in una parrocchia di Genova, dove ha conosciuto padre B. e l'avvocato M.V.V.; nell'ottobre 2022 attraverso l'avvocato M.V.V. la signora T. ha presentato una denuncia contro l'amministratore di sostegno C.M., sostenendo la presenza di modalità opache nell'amministrazione e nella gestione dei propri beni e segnalando, altresì, movimenti bancari sospetti, bonifici senza causale e senza destinatario per decine di migliaia di euro; in seguito alla denuncia della signora T., l'amministratrice di sostegno C.M. ha sporto a sua volta una denuncia contro l'avvocato V. e padre B., per aver impedito, a suo dire, oltre ad altre cose, lo svolgere di una perizia sullo stato di salute dell'anziana; da quanto viene descritto dai quotidiani che si stanno occupando della vicenda, la sezione famiglia e volontaria giurisdizione del Tribunale di Genova non avrebbe esercitato un controllo puntuale sulle operazioni bancarie e di altro genere compiute sui beni della signora T., anche per somme e valori ingenti, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, per quanto di sua competenza, in relazione a quanto descritto in premessa.

(4-00834)

[DI GIROLAMO](#), [NAVE](#), [NATURALE](#), [TREVISI](#), [SIRONI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

con l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 68 del 2022, al fine di favorire la transizione ecologica, è stato istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 destinato all'incentivo alla nautica da diporto sostenibile;

nel dettaglio, la norma ha previsto l'erogazione di contributi per la sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate e fino a un massimo di 3.000 euro;

tra le spese ammesse rientra l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili;

l'attuazione della misura sarebbe dovuta avvenire tramite un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dell'economia e delle finanze che avrebbe dovuto definire i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi;

nonostante il termine di 60 giorni previsto dalla norma, il decreto attuativo non è ancora stato emanato; considerato che:

il settore nautico vira sempre più verso una maggiore sostenibilità non soltanto intesa in termini ecologici ma anche economici e di innovazione, come già ribadito da Confindustria nautica, secondo cui le aziende si stanno già preparando a questa transizione che permetterà di attrarre nuovi consumatori, oltre a maggiori investimenti e talenti;

l'industria nautica, come ogni altro settore, non può raggiungere tali obiettivi in autonomia. La collaborazione tra produttori, Governo e consumatori resta un prerequisito indispensabile affinché possano essere messi a disposizione quegli strumenti e quelle risorse necessarie ad accompagnare efficacemente in ogni sua fase la realizzazione della transizione;

in questa prospettiva, l'incentivo darebbe notevole spinta all'intero settore della nautica da diporto che, nonostante la crisi, continua a pesare sul PIL del Paese per oltre 5 miliardi di euro,

si chiede di sapere quali siano le reali tempistiche per l'emanazione del decreto attuativo in grado di garantire l'operatività della norma sul "retrofit nautico".

(4-00835)

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.